INTRODUZIONE 10

PARTE I

CONTESTO STORICO E GIURIDICO DEL CRIMINE DI GENOCIDIO

CAPITOLO 1. IL CRIMINE DI GENOCIDIO: DEFINIZIONE GIURIDICA 19

1.1 DEFINIZIONE E CONTESTO STORICO DEL GENOCIDIO

1.1.1 Il contributo di Raphael Lemkin nella definizione di Genocidio 20
1.1.2 La Grande Guerra e il Genocidio degli Armeni: i primi tentativi di repressione internazionale dei Crimini di Guerra e dei Crimini contro l'Umanità 21
1.1.3 La politica genocidaria nazionalsocialista (1933- 1945): un modello per la definizione lemkiniana di Genocidio 30
1.1.4 Il crimine di Genocidio nei processi di Norimberga 38
1.1.5 Dalla *Resolution 96 (I)* della *United Nations General Assembly* del 1946 alla *Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide* del 1948 43

1.2 LA *CONVENTION ON THE PREVENTION AND PUNISHMENT OF THE CRIME OF GENOCIDE* DEL 9 DICEMBRE 1948 45

1.2.1 I principi fondamentali descritti nell'Articolo I 46
1.2.2 La definizione di Genocidio contenuta nell'Articolo II 47
1.2.3 La disciplina penalistica della *Convention* contenuta negli Articoli III e IV 50
1.2.4 Gli obblighi e le facoltà per gli Stati aderenti alla *Convention* 51

1.3 LO SVILUPPO DELLA GIUSTIZIA PENALE INTERNAZIONALE 52

1.3.1 L'istituzione dei Tribunali *Ad Hoc* 53
1.3.2 L'*International Criminal Court* (ICC) - La Corte Penale Internazionale 54
1.3.3 L'*International Court of Justice* (ICJ) - La Corte Internazionale di Giustizia 55

CAPITOLO 2. IL GENOCIDIO: ANALISI STORICA 57

2.1 IL GENOCIDIO NEL MONDO ANTICO 60

2.2 IL GENOCIDIO NELL'EUROPA MEDIEVALE 63

2.3 IL GENOCIDIO NEL MONDO MODERNO E CONTEMPORANEO 65

2.3.1 La conquista spagnola e portoghese e il Genocidio degli indigeni in America Latina 66
2.3.2 Il ruolo di Inghilterra e Francia nel Genocidio dei Nativi Americani 69
2.3.3 Il Genocidio del popolo Dzungar ad opera dell'Impero Cinese 71
2.3.4 Il Genocidio dei Circassi ad opera dell'Impero Russo 73
2.3.5 Colonialismo europeo e Genocidio in Africa 75
2.3.6 La carestia pianificata come strumento di sterminio: il Genocidio dell'Holomodor in Ucraina sotto il Regime Sovietico 76

2.4 I GENOCIDI POST-1948: CRIMINI CONTRO L'UMANITÀ IN UN SISTEMA GIURIDICO INTERNAZIONALE 78

2.4.1 Il Genocidio Cambogiano 81
2.4.2 La Campagna *Anfal* contro i Curdi in Iraq 84
2.4.3 Il Genocidio in Srebrenica 87
2.4.4 Il Genocidio in Rwanda 89
2.4.5 Il Genocidio in Darfur 91
2.4.6 Violenza sistemica e Crimini di Massa nel XXI secolo in assenza di una piena pronuncia della Giustizia Internazionale 93

2.4.6.1 Il conflitto siriano 94
2.4.6.2 La condanna dell'ISIS per il Genocidio Yazidi 96
2.4.6.3 Il conflitto armato nello Yemen 99
2.4.6.4 La crisi del Myanmar 100
2.4.6.5 Il conflitto armato in Tigray 103
2.4.6.6 La guerra in Ucraina 106
2.4.6.7 Il conflitto israelo-palestinese 124

PARTE II

LA REPRESSIONE PENALISTICA DEL GENOCIDIO NELLA DISCIPLINA VIGENTE

CAPITOLO 3. IL QUADRO NORMATIVO INTERNAZIONALE 151

3.1 LA NASCITA DELLA GIUSTIZIA PENALE INTERNAZIONALE 155

3.1.1 Norimberga e Tokyo come fondamento dell'*International Criminal Law* 169
3.1.2 L'istituzione dei Tribunali *ad hoc* 176
3.1.2.1 L'*International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia* (ICTY) – Il Tribunale Penale per l'ex Yugoslavia 180
3.1.2.2 L'*International Criminal Tribunal for Rwanda* (ICTR) – Il Tribunale Penale Internazionale per il Rwanda 181
3.1.2.3 Le Corti Ibride 182
3.1.3 L'*International Criminal Court* (ICC) – La Corte Penale Internazionale 184

3.2 IL RUOLO DELLE *UNITED NATIONS* 185

3.3 IL RUOLO DEL *COUNCIL OF EUROPE* E DELL'*EUROPEAN UNION* NELLA PREVENZIONE DEL GENOCIDIO 197

3.3.1 Il *Council of Europe* 198
3.3.2 La *European Union* 200

3.4 LA RESPONSABILITÀ DEGLI STATI E I LIMITI DELLA SOVRANITÀ NAZIONALE 202

3.4.1 La *Responsibility To Protect* 202
3.4.2 I Limiti della Sovranità Nazionale 205
3.4.3 Sanzioni e misure coercitive della Comunità Internazionale 208

3.5 ADATTAMENTO DELLA *CONVENTION ON THE PREVENTION AND PUNISHMENT OF THE CRIME OF GENOCIDE* NEI DIVERSI ORDINAMENTI GIURIDICI 211

CAPITOLO 4. LA *CONVENTION ON THE PREVENTION AND PUNISHMENT OF THE CRIME OF GENOCIDE* E LA QUALIFICAZIONE DEGLI *UNDERLYING PRINCIPLES* COME FONTI DI *JUS COGENS* 213

4.1 DISCIPLINA PENALISTICA DELLA *CONVENTION ON THE PREVENTION AND PUNISHMENT OF THE CRIME OF GENOCIDE*: INQUADRAMENTO GENERALE E CORRISPONDENZA CON GLI STATUTI DELLE CORTI PENALI INTERNAZIONALI 215

4.2 GLI OBBLIGHI E LE FACOLTÀ PER GLI *STATE PARTY* ALLA *CONVENTION ON THE PREVENTION AND PUNISHMENT OF THE CRIME OF GENOCIDE* 217

4.3 LE *PROTOCOLAR CLAUSES* DELLA *CONVENTION ON THE PREVENTION AND PUNISHMENT OF THE CRIME OF GENOCIDE* 220

4.4 L'*ADVISORY OPINION* DELLA *INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE* DEL 1951: I PRINCIPI DELLA DISCIPLINA ANTIGENOCIDARIA COME FONTI DI *JUS COGENS* 222

CAPITOLO 5. LA FATTISPECIE DEL GENOCIDIO: PROFILI GENERALI ALLA LUCE DEL PRINCIPIO DI LEGALITÀ

5.1 LE ACCEZIONI DELLA LEGALITÀ NELL'*INTERNATIONAL CRIMINAL LAW* 226

5.2 L'ELENCO TASSATIVO DELLE CONDOTTE GENOCIDARIE E L'AMMISSIBILITÀ DELLE CONDOTTE OMISSIVE ALLA LUCE DEL PRINCIPIO DI LEGALITÀ 228

5.3 IL PRINCIPIO DI LEGALITÀ E LA DISCIPLINA SULL'*APPLICABLE LAW* 232

CAPITOLO 6. IL CONTESTO DELL'*ACTUS REUS* E IL PIANO DI GENOCIDIO 234

6.1 LA DEFINIZIONE NORMATIVA DEI *CONTEXTUAL ELEMENTS* DEL GENOCIDIO 236

6.2 IL REQUISITO DELLA *CONCRETE THREAT TO THE EXISTENCE OF THE TARGETED GROUP* IN APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI LEGALITÀ E DI OFFENSIVITÀ PENALE 238

6.3 LA QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEL *GENOCIDAL PLAN* 240

CAPITOLO 7. LE CONDOTTE GENOCIDARIE

7.1 L'OMICIDIO VOLONTARIO DI MEMBRI DEL GRUPPO 244

7.2 LE GRAVI LESIONI FISICHE O MENTALI A MEMBRI DEL GRUPPO 246

7.3 L'IMPOSIZIONE DI CONDIZIONI DI VITA FINALIZZATE A PROVOCARE LA DISTRUZIONE FISICA TOTALE O PARZIALE DEL GRUPPO 248

7.4 L'IMPOSIZIONE DI MISURE FINALIZZATE AD IMPEDIRE LE NASCITE ALL'INTERNO DEL GRUPPO 249

7.5 IL TRASFERIMENTO FORZATO DI BAMBINI DA UN GRUPPO PROTETTO IN UN ALTRO GRUPPO 250

7.6 LA VIOLENZA SESSUALE GENOCIDARIA 253

7.7 L'ACCORDO E L'ISTIGAZIONE PER COMMETTERE IL GENOCIDIO 258

CAPITOLO 8. I GRUPPI PROTETTI 261

CAPITOLO 9. LA FINALITÀ DI DISTRUZIONE DEI GRUPPI PROTETTI 265

PARTE III

LE CORTI INTERNAZIONALI E IL GENOCIDIO

CAPITOLO 10. LE CORTI INTERNAZIONALI *AD HOC* 273

10.1 L'*INTERNATIONAL CRIMINAL TRIBUNAL FOR THE FORMER YUGOSLAVIA* (ICTY) - IL TRIBUNALE PENALE INTERNAZIONALE PER L'EX YUGOSLAVIA 273

10.1.1 Il caso *Dusko Tadić* 281
10.1.2 Il caso *Radislav Krstić* 283
10.1.3 Il caso *Blagojević & Jokić* 284
10.1.4 Il caso *Slobodan Milošević* 286
10.1.5 Il caso *Radovan Karadžić* 287
10.1.6 Il caso *Ratko Mladić* 288
10.1.7 Il caso *Vlastimir Đorđević* 293

10.2 L'*INTERNATIONAL CRIMINAL TRIBUNAL FOR RWANDA* (ICTR)- IL TRIBUNALE PENALE INTERNAZIONALE PER IL RWANDA 295

10.2.1 Il caso *Akayesu*: riconoscimento della violenza sessuale come atto genocidario 299
10.2.2 Il caso *Jean Kambanda*: il *Guilty Plea* e il Genocidio Omissivo 301
10.2.3 Il caso *Eliezer Niyitegeka*: l'Istigazione al Genocidio e il Genocidio Omissivo 303
10.2.4 Il caso *Bagosora*: la Responsabilità di Comando e il Genocidio Omissivo 304
10.2.5 Il caso *Nahimana, Kand & Ngeze*: l'Istigazione al Genocidio 306
10.2.6 Il caso *Bagilishema*: il primato del *Dolus Specialis* nel Genocidio 307

10.3 LE CORTI IBRIDE 309

10.3.1 Le *Special Panels for Serious Crimes in Timor Est* 314
10.3.2 La *Special Court for Sierra Leone* 317
10.3.3 Le *Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia* 321
10.3.4 Lo *Special Tribunal for Lebanon* 323
10.3.5 Le *Extraordinary African Chambers* 325
10.3.6 Le *Kosovo Specialist Chambers* 327

CAPITOLO 11. *L'INTERNATIONAL CRIMINAL COURT* - LA CORTE PENALE INTERNAZIONALE 331

11.1 L'ARCHITETTURA NORMATIVA DELL'*INTERNATIONAL CRIMINAL COURT* E IL RUOLO DELL'*UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL* 333

11.2 GIURISDIZIONE DELL'*INTERNATIONAL CRIMINAL COURT*: PRESUPPOSTI NORMATIVI E IMPLICAZIONI SISTEMICHE NELL'INTERNATIONAL CRIMINAL LAW 335

11.3 L'ARCHITETTURA GIURISDIZIONALE DELL'*INTERNATIONAL CRIMINAL COURT*: STRUTTURA DEGLI ORGANI E GARANZIE PROCEDURALI TRA MODELLI DI *CIVIL LAW* E *COMMON LAW* 340

11.4 L'AVVIO DELLE INDAGINI PRESSO L'*INTERNATIONAL CRIMINAL COURT*: MECCANISMI DI ATTIVAZIONE, CONTROLLO GIURISDIZIONALE E PRINCIPIO DI *COMPLEMENTARITY* 344

11.5 EQUILIBRIO TRA SOVRANITÀ STATALE, AUTONOMIA DEL *PROSECUTOR* E GARANZIE DIFENSIVE NEL SISTEMA DELL'*INTERNATIONAL CRIMINAL COURT* 350

11.5.1 Fase investigativa: poteri requirenti, Cooperazione statale e tutela del *Fair Trial* 351

11.5.2 Il Circuito Cautelare presso l'*International Criminal Court* tra Controllo Giudiziario e Cooperazione Internazionale 358

11.6 CONTROLLO GIUDIZIALE DELLA *PRE-TRIAL CHAMBER* A GARANZIA DEL *FAIR TRIAL* 360

11.7 LA *TRIAL CHAMBER* 363

11.8 CASI EMBLEMATICI IN MATERIA DI GENOCIDIO

11.8.1 Il *Warrant of Arrest* nei confronti di *Omar Hassan Ahmad Al Bashir* 369

11.8.2 Il Mandato d'Arresto contro il Presidente della Federazione Russa, *Vladimir Putin* 376

11.8.3 Il Mandato d'Arresto contro il Primo Ministro israeliano, *Benjamin Netanyahu* 379

11.8.4 La conferma delle accuse in contumacia nel caso *Joseph Kony*: il *Trial in Absentia* 388

CAPITOLO 12. *L'INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE* - LA CORTE INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA

12.1 FONDAMENTO NORMATIVO, STRUTTURA ORGANIZZATIVA E FUNZIONE GIUDIZIARIA DELLA CORTE NEL SISTEMA DELLE NAZIONI UNITE 391

12.2 GIURISDIZIONE CONTENZIOSA DELLA CORTE E PRINCIPI SISTEMICI 393

12.3 LA FUNZIONE CONSULTIVA DELLA CORTE 398

12.4 LA COMPETENZA DELLA CORTE IN MATERIA DI GENOCIDIO 400

11.5 CASI EMBLEMATICI IN MATERIA DI GENOCIDIO 405

12.5.1 Caso *Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro* 405
12.5.2 Caso *Croatia v. Serbia* 415
12.5.3 Caso *Armed Activities on the Territory of the Congo* 423
12.5.4 Caso *The Gambia v. Myanmar* 428
12.5.5 Caso *Ukraine v. Russian Federation* 432
12.5.6 Caso *South Africa v. Israel* 436

CONCLUSIONI 468

BIBLIOGRAFIA 471

LEADING CASE 489

SITOGRAFIA 492

INTRODUZIONE

Il Genocidio si staglia nell'immaginario collettivo come l'espressione suprema della perversità umana: non una mera somma di omicidi, bensì un progetto deliberato di distruzione dell'esistenza stessa di un gruppo.

Il neologismo coniato da Raphael Lemkin, forgiato nelle fiamme dell'Olocausto, incarna un orrore così radicale da richiedere una risposta giuridica senza precedenti. La lotta contro il Genocidio si inscrive al cuore delle sfide più profonde che la Comunità Internazionale affronta nella tutela degli *Human Rights*.

Questo reato ha imposto la creazione di un apparato di repressione penale capace di oltrepassare i confini statuali, affermando la Responsabilità Individuale di coloro che pianificano, ordinano o eseguono condotte volte allo sterminio.

Tali condotte trovano oggi disciplina in un articolato mosaico di strumenti internazionali, organi giudiziari permanenti e *ad hoc*, nonché meccanismi di prevenzione multilivello, che si sono progressivamente sviluppati a partire dalle prime sperimentazioni successive alla Seconda Guerra Mondiale.

L'inedita definizione giuridica operata dalla *Convenzione del 1948 sulla prevenzione e punizione del Genocidio* ha elevato questo crimine al rango di "*crime of the crimes*". Il testo stabilisce requisiti tassativi: un gruppo *protetto* per nazionalità, etnia, razza o religione, una serie di *condotte* specifiche e soprattutto la *volontà intenzionale di distruggere il gruppo, in tutto o in parte*. È proprio il *dolus specialis* a distinguere il Genocidio da altre atrocità di massa, rendendo imprescindibile il requisito dell'*intent to destroy*.

Il percorso storico-giuridico che percorreremo, conduce dai processi di Norimberga e Tokyo, in cui si affermò per la prima volta la Responsabilità Individuale- alla quale non potevano sottrarsi nemmeno i capi di Stato-, alle corti *ad hoc* istituite per l'ex-Yugoslavia e per il Rwanda. Questi tribunali hanno definito i parametri sostanziali e procedurali del Genocidio, aprendo la strada alla nascita della *International Criminal Court* e alla rilevanza contestuale della *International Court of Justice*, chiamata a occuparsi delle responsabilità statali.

Non trascureremo di esaminare come la Comunità Internazionale abbia strutturato una risposta multilivello ai Crimini Internazionali, che va dalle misure di dialogo intergovernativo alle misure coercitive, dalla diplomazia preventiva alle sanzioni economiche, dall'uso del Capitolo VII della *UN Charter* al principio della

"*Responsibility to Protect*" che ridefinendo le frontiere del concetto di Sovranità, ha cristallizzato l'obbligo degli Stati di proteggere le popolazioni dai crimini di massa, per culminare nel meccanismo *ex post* della giustizia penale internazionale. Questo sistema multilivello rivendica un ruolo centrale nel riaffermare la dignità delle vittime, consolidare la verità storica e forgiare un ordine normativo che dichiari il Genocidio un atto inconcepibile e sempre punibile.

La presente tesi segue un percorso che, partendo dalla genesi storica e dottrinale, giunge all'analisi delle componenti strutturali del crimine di Genocidio (*actus reus*, *mens rea*, *piano criminale, gruppi protetti e finalità di distruzione*) e culmina nell'analisi delle corti internazionali, mettendo in luce la dialettica tra definizione legale, prassi giudiziaria e difficoltà applicative. L'approccio combinato di riflessione teorica e casi emblematici dei tribunali internazionali offre uno sguardo integrato sulle strategie di repressione e prevenzione di uno dei più gravi delitti internazionali.

La dissertazione si articola in tre sezioni principali.

La *prima Parte* ricostruisce e affronta la genesi storica del concetto di Genocidio e il percorso che ha condotto all'elaborazione della sua codificazione nel Diritto Internazionale, a partire dai contributi pionieristici di Raphael Lemkin, fino all'adozione della *Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide*. Si dedicerà, altresì, una sezione all'analisi storica del Genocidio, soffermandoci sulle atrocità commesse nel secondo dopoguerra, dopo l'adozione della *Convenzione* del 1948, ma non ci limiteremo a esse. Il nostro sguardo si estenderà anche a quelle tragedie precedenti alla codificazione giuridica del Genocidio, che, pur non essendo state qualificate come tali al momento della loro consumazione, rivelano- se rilette alla luce dei criteri normativi introdotti dalla *Convenzione*- una struttura e una finalità pienamente riconducibili al crimine di Genocidio.

Questa prospettiva retroattiva non ha l'ambizione di attribuire responsabilità giuridiche postume, ma intende evidenziare come l'*intent to destroy*, la selezione di *gruppi* protetti, e l'attuazione sistematica di *condotte distruttive* fossero già presenti in molte delle più gravi violazioni della storia umana. Dai massacri coloniali in Africa e nelle Americhe, alle deportazioni e stermini etnici dell'Impero Ottomano, fino alle persecuzioni ideologiche e religiose che hanno attraversato il Medioevo e l'età moderna, si delineano scenari in cui l'annientamento fisico e

culturale di intere comunità non era un effetto collaterale, ma un obiettivo deliberato.

Attraverso questa rilettura, la tesi intende dimostrare che il Genocidio non è nato nel 1948: la *Convenzione* ha riconosciuto, ha nominato e ha reso perseguibile un fenomeno ricorrente e strutturato, che ha accompagnato le dinamiche di potere, conquista e ideologia sin dalle origini della storia politica globale. E proprio per questo, il nostro studio storico non può prescindere da una riflessione profonda su ciò che il Diritto ha tardato a nominare, ma che l'umanità ha conosciuto fin troppo bene.

Nella *seconda Parte*, il percorso di analisi si addentra nel cuore del sistema giuridico internazionale che disciplina la repressione penale del Genocidio, approfondendo l'architettura giuridica internazionale che ha reso possibile la transizione del Genocidio da entità eticamente riprovevole a *crimine* giuridicamente perseguibile ed evidenziando le interazioni tra giustizia penale, diplomazia multilaterale e strumenti di prevenzione e risposta. A partire dai tribunali post-bellici di Norimberga e Tokyo, si assiste alla progressiva definizione di un modello in cui la Responsabilità Individuale per crimini di sterminio si affranca definitivamente dai vincoli della Sovranità statale, inaugurando una nuova stagione del Diritto Internazionale. Questo processo trova un momento di svolta nell'istituzione dei tribunali *ad hoc* per l'ex-Yugoslavia (ICTY) e per il Rwanda (ICTR), tramite i quali, per la prima volta, la Comunità Internazionale affronta episodi di Genocidio con strumenti giurisdizionali dedicati, e sperimenta uno schema alternativo di giustizia integrata attraverso le Corti Ibride nate dall'incontro tra Diritto Internazionale e ordinamenti nazionali. La nascita della *International Criminal Court* rappresenta il compimento di questo processo: un tribunale permanente, dotato di giurisdizione universale, che opera secondo il principio di *complementarietà* e in collaborazione con il *Security Council* delle Nazioni Unite. Proprio il sistema delle *United Nations*, con l'azione congiunta della *General Assembly* e del *Security Council*, ha contribuito a consolidare il quadro normativo e operativo della repressione del Genocidio, attraverso risoluzioni, deferimenti e misure coercitive previste dal Capitolo VII della *UN Charter di San Francisco*.

La *terza Parte* è dedicata alle Corti internazionali, esplorando il loro contributo all'affermazione del principio di Responsabilità Individuale e alla definizione dei parametri sostanziali del reato di Genocidio. L'analisi si concentrerà sui principi fondanti degli Statuti istitutivi, sull'architettura normativa che ne regola il

funzionamento e sulla Giurisdizione e competenza di ciascun organo, con particolare attenzione alla *International Criminal Court* e alla *International Court of Justice*. Saranno esaminati i meccanismi di attivazione dei procedimenti, le garanzie procedurali offerte agli imputati e alle vittime, attraverso una comparazione con i modelli di *Civil Law* e *Common Law*. Si procederà, altresì, all'analisi di casi emblematici in materia di Genocidio, valutando il loro impatto sulla giurisprudenza internazionale e sulla definizione operativa del Genocidio.

Si esploreranno le sfide contemporanee legate al sistema globale di repressione del Genocidio dinanzi alla *International Court of Justice*, confermando l'importanza strategica di questa Corte nel cristallizzare il carattere inderogabile degli obblighi antigienocidari, che vincolano l'intera Comunità Internazionale e nel tracciare la frontiera tra responsabilità internazionale degli Stati e tutela effettiva del diritto dei popoli.

PARTE I

CONTESTO STORICO E GIURIDICO DEL CRIMINE DI GENOCIDIO

Il Genocidio, nel contesto giuridico internazionale, rappresenta una delle più gravi violazioni dei Human Rights e un crimine di particolare rilevanza per la tutela delle minoranze e dei gruppi vulnerabili[1].

Il Genocidio è definito nell'ambito del Diritto Internazionale dalla *Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide* adottata il 9 dicembre 1948- con *Resolution* 260 A (III)- appena un giorno prima della proclamazione della *Universal Declaration of Human Rights* da parte dell'*United Nations General Assembly*[2].

Già nel 1946 l'*United Nations General Assembly* - con *Resolution* n. 96 (I)[3]- qualificava il Genocidio come *crime under international law*, muovendo dalla disamina proposta nel 1944 dal giurista polacco Raphael Lemkin (1900-1955) in *Axis Rule in Occupied Europe*[4], dove per la prima volta viene usato il termine "Genocidio". Lemkin, profondamente colpito dalle atrocità commesse dalle politiche nazionalsocialiste durante la Seconda Guerra Mondiale, e prima ancora dal Genocidio degli Armeni, proprio in *Axis Rule* analizza e descrive sistematicamente le strategie di distruzione dei gruppi etnici e nazionali- cercando di creare un termine che descrivesse l'annientamento di intere comunità.

La *Convention sul Genocidio* del 1948, influenzata profondamente dall'opera di Lemkin, costituisce il principale strumento normativo internazionale contro il Genocidio, codificandolo per l'appunto come un *reato internazionale* e rafforzando il *principio della Responsabilità Individuale nelle violazioni del Diritto Internazionale*.

---

[1] Schabas, W. A. (2000). *Genocide in international law: The crime of crimes.* Cambridge University Press.

[2] United Nations General Assembly. (1948). *Universal Declaration of Human Rights* (217 [III] A). Paris. https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights

[3] United Nations General Assembly. (1946). *The Crime of Genocide* (Resolution 96 [I]). Adopted at the 55th plenary meeting, 11 December 1946.
https://digitallibrary.un.org/record/209873?v=pdf

[4] Lemkin, R. (1944). *Axis Rule in Occupied Europe: Laws of Occupation, Analysis of Government, Proposal for Redress*. Carnegie Endowment for International Peace, Division of Law, Division of Law, Washington DC (1944)

All'Articolo II della *Convention*, il Genocidio è definito come l'*insieme di atti commessi con l'intento di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso*[5].

La norma convenzionale individua cinque *condotte* qualificabili come genocidarie, ciascuna idonea a produrre effetti distruttivi sia sul piano fisico che su quello culturale: l'uccisione intenzionale di membri del gruppo, la causazione di lesioni gravi all'integrità fisica o mentale, l'imposizione deliberata di condizioni di vita tali da determinare la distruzione fisica totale o parziale del gruppo, l'adozione di misure volte a impedire le nascite all'interno del gruppo e il trasferimento forzato di minori da un gruppo a un altro.

Tali atti, se accompagnati dal *dolo specifico di distruzione*, integrano il crimine di Genocidio, riconosciuto come Crimine Internazionale e fonte di *obblighi giuridici per gli Stati contraenti*, i quali sono tenuti a prevenirlo e a punirlo.

La prova del Genocidio deve fondarsi su elementi documentali, testimonianze dirette e rapporti ufficiali, secondo i criteri di accertamento propri dell'International Criminal Law.

L'emersione del concetto giuridico di Genocidio si colloca all'interno di un processo evolutivo dell'*International Criminal Law*, che ha portato alla codificazione di principi fondamentali, tra cui il *principio della Responsabilità Individuale*, secondo cui ogni soggetto autore di Crimini Internazionali può essere perseguito penalmente, indipendentemente dalla sua posizione ufficiale o dal ruolo ricoperto all'interno di un apparato statale. Tale principio si affianca alla legittimazione della Giurisdizione penale internazionale, affermatasi con il processo di Norimberga e successivamente consacrata nello *Statuto di Roma* del 1998, che ha istituito l'*International Criminal Court* con competenza sui crimini di Genocidio, Crimini contro l'Umanità, Crimini di Guerra e Crimini di Aggressione[6].

La *prima Parte* del presente elaborato si propone di ricostruire l'evoluzione storica delle fonti normative internazionali volte alla tutela dei gruppi e delle minoranze, con particolare riferimento alla disciplina del crimine di Genocidio.

---

[5] Comitato Internazionale della Croce Rossa. (sito della CRI, sez Resource Center). *IHL database: Treaty databases and state parties*. International Committee of the Red Cross, *www.icrc.org/ihl*

[6] United Nations General Assembly. (1998). *Rome Statute of the International Criminal Court*. Adopted 17 July 1998.
https://www.refworld.org/legal/constinstr/unga/1998/en/64553

L'analisi del contesto storico e politico in cui maturano le scelte normative del 1948 consente di cogliere le ragioni profonde che hanno condotto la Comunità Internazionale a qualificare il Genocidio come Crimine Internazionale, sottraendolo alla sfera esclusiva della Sovranità statale. Tale qualificazione è stata, come già accennato, successivamente confermata e rafforzata con l'adozione dello *Statuto di Roma* del 1998, che ha incluso il Genocidio tra i crimini di competenza della *International Criminal Court*, accanto ai Crimini contro l'Umanità, ai Crimini di Guerra e al Crimine di Aggressione. Il raffronto tra le due fonti normative, distanti cinquant'anni, evidenzia la continuità e l'evoluzione del sistema giuridico internazionale nella tutela dei diritti fondamentali dei gruppi vulnerabili.

Tale ricostruzione, oltre a offrire una chiave interpretativa utile per la comprensione dei singoli precetti che saranno oggetto di approfondimento nella *seconda Parte*, consente al penalista di collocare la disciplina del Genocidio all'interno di un quadro sistematico coerente, fondato sui *principi della Responsabilità Penale Individuale e della Giurisdizione internazionale*.

È, a questo punto, opportuno fare una breve digressione sul fatto la *Convention* rappresenti la convergenza tra l'*International Humanitarian Law* o diritto di Ginevra[7]- di cui la *Convention di Ginevra* del 1864 è una delle fonti- che si applica *nei conflitti armati* e riguarda la protezione delle vittime della guerra- e l'*International Human Rights Law* o diritto di New York[8]– di cui la *Charter delle Nazioni Unite* del 1945 e la *Universal Declaration of Human Rights* del 1948[9] rappresentano alcune delle principali fonti- che si occupa della protezione degli *Human Rights* a prescindere dallo stato di belligeranza.

La confluenza tra *International Humanitarian Law* e *International Human Rights Law*, definisce una serie di obblighi dalla cui violazione discende la responsabilità internazionale del singolo individuo[10]. Per tale motivo, la Convention si pone all'origine di norme incriminatrici rilevanti nel sistema dell'*International Criminal Law* per la tutela dei diritti fondamentali.

[7] International Committee of the Red Cross. (1864, August 22). *Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded in Armies in the Field*. Geneva.

[8] Shaw, M. N. (2008). *International law* (6th ed.). Cambridge University Press.

[9] United Nations General Assembly. (1948, December 10). *Universal Declaration of Human Rights*

[10] Cassese, A., & Gaeta, P. (2008). *Cassese's International Criminal Law*. T.M.C. Asser Press.

Prima di addentrarci nella disciplina e nei casi più rilevanti di Genocidio, è altresì utile soffermarsi sull'*evoluzione semantica* del termine, che, nel corso del tempo, ha assunto una dimensione più ampia nella retorica politica e sociale.

Oggi vi è un uso "gonfiato" della parola Genocidio, in quanto il termine viene spesso invocato non solo per descrivere eventi di annientamento di massa- come definito dalla *Convention*- ma anche per evidenziare persecuzioni, discriminazioni o violenze sistematiche contro una comunità[11].

Questa estensione concettuale è stata criticata dalla maggior parte della Dottrina, che ritiene che un impiego troppo generico del termine rischi di diluire la gravità del Genocidio come fenomeno giuridico e storico, rendendo difficile distinguere Crimini di Guerra, Pulizie Etniche e atti di discriminazione da veri e propri stermini pianificati e rischiando, così di compromettere la risposta giuridica ai veri genocidi.

Nel tempo, molti gruppi e movimenti politici hanno utilizzato il termine "Genocidio" per rafforzare la propria legittimità e attirare l'attenzione della Comunità Internazionale, definendo Genocidio eventi che, sebbene gravi, non rientrano tecnicamente nella definizione giuridica.

Esempi di questo fenomeno si possono trovare in vari contesti geopolitici.

Gli Indiani e i Pakistani si sono reciprocamente accusati di Genocidio presso le Nazioni Unite[12], e gli Stati Baltici hanno accusato di Genocidio l'Unione Sovietica[13].

Gli Stati Uniti sono stati accusati di Genocidio dagli Afro Americani a causa delle discriminazioni e le leggi di Apartheid subite[14] e più tardi, durante la guerra in Vietnam, sono stati nuovamente accusati di *campagna genocidaria* da parte di gruppi intellettuali.

Alla fine degli anni Settanta, popoli secessionisti in Nigeria e nel Pakistan hanno accusato i loro rispettivi Stati di Genocidio[15].

---

[11] Meiches, B. (2015). *Genocide: A political genealogy.* Doctoral dissertation, Johns Hopkins University; Bloxham D. Moses A. D. (2021). *The Handbook of Genocide Studies*. Pp. 19. Oxford University Press.

[12] Straus, S. (2012). *"Destroy them to save us": Theories of genocide and the logics of political violence. T*errorism and Political Violence, pp. 544–560; Bloxham D. Moses A. D. (2021). *The Handbook of Genocide Studies*. Oxford University Press.

[13] Bloxham D. Moses A. D. (2021). *The Handbook of Genocide Studies*. P. 386, p. 81. Oxford University Press.

[14] Power, S. (2002). "*A problem from hell": America and the age of genocide*. Basic Books; Bloxham D. Moses A. D. (2021). *The Handbook of Genocide Studies*. P. 198. Oxford University Press.

[15] Moses, A. D. (2010). *Empire, colony, genocide: Conquest, occupation, and subaltern resistance in world history.* Berghahn Books; Bloxham D. Moses A.D. (2021). *The Handbook of Genocide Studies*. P. 81. Oxford University Press.

In chiave storica, peraltro, la necessità di intervenire in difesa delle vittime, si è spesso intrecciata con la tutela degli interessi strategici degli Stati occidentali, i quali, nel corso della storia, hanno visto nelle atrocità di massa non solo un problema morale e umanitario, ma anche un potenziale fattore di instabilità globale[16].

L'evoluzione dell'*International Criminal Law*, sarebbe, in tal senso, frutto non solo di una volontà di giustizia, ma anche di una visione pragmatica legata alla protezione dell'ordine internazionale: il Genocidio può rappresentare una minaccia per valori e interessi degli Stati occidentali come affermato nel *Report* della *Genocide Prevention Task Force* statunitense- all'epoca presieduta da Madeleine Albright- dove si asseriva che *"il Genocidio e le atrocità di massa mettono a rischio valori e interessi americani"*. In tal senso, l'intervento della Comunità Internazionale in caso di Genocidio, si rende necessario non tanto a difesa delle vittime, quanto piuttosto a tutela *dell'ordine mondiale*[17].

La riflessione dottrinale converge sull'idea che il concetto di Genocidio, inteso nella sua accezione più drammatica di *distruzione sistematica e intenzionale di gruppi umani*, non possa considerarsi una realtà superata: come dimostrano le più recenti crisi internazionali, in particolare nei contesti di Gaza e dell'Ucraina, il Genocidio non è un concetto relegato al passato, ma un fenomeno giuridicamente rilevante e tragicamente attuale, che impone alla Comunità Giuridica Internazionale un costante aggiornamento interpretativo e una vigilanza attiva.

La presente dissertazione, al fine di mantenere un rigore metodologico coerente con le fonti normative e giurisprudenziali, si concentrerà esclusivamente sulle *fattispecie riconosciute come Genocidio dalla Comunità Internazionale*, che abbiano ricevuto formale qualificazione come Genocidi da parte delle autorità e degli organi internazionali competenti, in ossequio ai criteri normativi sanciti dalla *Convention* del 1948 e dallo *Statuto di Roma* del 1998.

[16] Hinton, A. L. (2016). *Man or monster? The trial of a Khmer Rouge torturer*. Duke University Press; Bloxham D. Moses A. D. (2021). *The Handbook of Genocide Studies*. Oxford University Press.

[17] Genocide Prevention Task Force. (2008). *Preventing genocide: A blueprint for U.S. policymakers*. United States Holocaust Memorial Museum, American Academy of Diplomacy, United States Institute of Peace; Bloxham D. Moses A. D. (2021). *The Handbook of Genocide Studies*. Oxford University Press.

CAPITOLO 1

IL CRIMINE DI GENOCIDIO: DEFINIZIONE GIURIDICA

Esaurita l'analisi delle questioni preliminari attinenti alla definizione concettuale dei gruppi umani tutelati dal Diritto Internazionale, si apre ora una più approfondita indagine circa l'evoluzione storica delle fonti normative poste a presidio della loro integrità e sopravvivenza.

A tal fine, si procederà a un'analisi sistematica degli atti adottati dalla Comunità Internazionale a partire dalle prime manifestazioni di consapevolezza del fenomeno genocidario, maturate già in epoca antecedente alla codificazione del termine stesso.

Particolare rilievo verrà attribuito al Genocidio degli Armeni durante la Prima Guerra Mondiale, evento che ha rappresentato uno dei primi casi di sterminio su base etnico-religiosa riconosciuto su scala internazionale. In tale contesto, verranno esaminati gli strumenti diplomatici, politici e giuridici impiegati, nonché le reazioni degli attori statuali e sovrastatuali coinvolti.

Il contributo dottrinario e operativo di Raphael Lemkin sarà oggetto di specifico approfondimento, in quanto essenziale per comprendere l'origine e la successiva elaborazione della nozione giuridica di "Genocidio". Verrà pertanto analizzata la genesi terminologica proposta da Lemkin, il suo impatto sulla coscienza giuridica internazionale e il ruolo cruciale da lui rivestito nell'impulso alla codificazione della fattispecie nell'*International Criminal Law*.

Seguirà un esame critico dei processi di Norimberga, i quali hanno costituito la sede embrionale per la nascita di un sistema giuridico sovranazionale volto alla repressione dei Crimini contro l'Umanità. Verrà posta attenzione alle norme di *Customary Law* e ai principi enunciati nei giudizi contro i criminali nazisti, nonché all'influenza esercitata da tali procedimenti sullo sviluppo successivo dell'*International Criminal Law*.

In conclusione, verrà svolta un'analisi approfondita della *Conventione per la prevenzione e la repressione del delitto di Genocidio*, adottata nel 1948, prendendo

le mosse dalla *Resolution* n. 96 (I) della *General Assembly* delle Nazioni Unite, emanata l'11 dicembre 1946. L'esame verterà sui lavori preparatori che ne hanno preceduto la formalizzazione, sulle disposizioni normative contenute nel testo convenzionale, nonché sul processo di ratifica condotto dai singoli Stati firmatari. Particolare attenzione sarà riservata all'impatto sistemico che tale strumento giuridico ha prodotto in seno alle giurisdizioni internazionali e nazionali, contribuendo in modo determinante all'edificazione di un sistema globale di tutela contro il crimine di Genocidio.

1.1 DEFINIZIONE E CONTESTO STORICO DEL GENOCIDIO

1.1.1 Il contributo di Raphael Lemkin nella definizione di Genocidio

A Raphael Lemkin il Diritto Internazionale non deve solo il merito di aver inventato il termine *genocide,* comparso per la prima volta- come già menzionato- nel 1944 nell'opera *Axis Rule in Occupied Europe,* ma il riconoscimento di aver favorito la comprensione sul piano giuridico dei fenomeni di distruzione e persecuzione di gruppi protetti[18].

Figura poliedrica per interessi culturali ed esperienze professionali, Lemkin, di famiglia polacca e religione ebraica, nel 1939, dopo l'invasione della Polonia da parte delle truppe tedesche e sovietiche, si trasferì in Svezia dove, presso l'Università di Stoccolma, approfondì in maniera sistematica i provvedimenti di distruzione di gruppi etnici e nazionali assunti dal Terzo *Reich*[19].

Nel 1941 si trasferì negli Stati Uniti, dove divenne *Legal Advisor* del *Chief Prosecutor* per gli USA nel processo di Norimberga[20].

Negli anni del dopoguerra Lemkin sostenne l'adozione della *Resolution* n. 96 (I) del 1946, con cui la General Assembly delle Nazioni Unite dichiarò il Genocidio crimine secondo il Diritto Internazionale e svolse un ruolo propulsivo nella stesura

[18] Moses. A. D. (1943). *Culture and the concept of Genocide.* Cit., p. 22

[19] Cooper. J. (2008). *Raphael Lemkin and the Struggle for the Genocide Convention*. Cit., p. 17. Palgrave Macmillan.

[20] Korey. W. (2001) *An Epithaf for Raphael Lemkin.* Blaunstein Institute for Advanced of Human Rights of the American Comitee, New York

di un trattato internazionale contro il Genocidio, partecipando nel 1947 alla redazione del *Secretariat Draft* della *Convention*[21].

Lo studio dei contributi lemkiniani rappresenta ancora oggi, per il giurista, una tappa obbligata per una migliore comprensione delle norme sul Genocidio.

Per meglio comprendere il processo di tipizzazione penalistica del Genocidio, non è superfluo soffermarsi, sia pur sinteticamente, sui contesti storici in cui Lemkin maturò il suo pensiero, ovvero sul massacro degli Armeni perpetrato dall'Impero Turco Ottomano durante il primo conflitto mondiale[22] e sullo sterminio degli Ebrei e dei Rom perpetrato dal nazionalsocialismo tra il 1933 e il 1945[23], che rappresenta il punto di svolta per la codificazione del crimine di Genocidio e per la sua definizione giuridica nella *Convention*[24].

In virtù di quanto emerso nell'analisi introduttiva, la trattazione che segue si concentrerà sull'approfondimento dell'evoluzione storica delle fonti normative poste a salvaguardia dei gruppi umani. A tal fine, sarà ripercorso il processo di emersione e consolidamento del concetto di protezione internazionale, prendendo le mosse dai principali atti e deliberazioni adottati dalla Comunità Internazionale a partire dalla Prima Guerra Mondiale, con particolare riferimento al Genocidio del popolo armeno quale evento paradigmatico nella genesi del moderno *International Criminal Law*.

1.1.2 La Grande Guerra e il Genocidio degli Armeni: i primi tentativi di repressione internazionale dei Crimini di Guerra e dei Crimini contro l'Umanità

La Grande Guerra (1914-1918) rappresenta un evento del tutto nuovo nella storia politica e militare del mondo occidentale[25].

A differenza dei principali scontri del passato, innescati da obiettivi specifici, il conflitto del 1914-1918 assume i caratteri di una guerra tra due schieramenti[26]: gli

[21] Organization for Security and Co-operation in Europe Special Monitoring Mission to Ukraine-OSCE SMM. (1947, June 26). *Draft Convention on the Crime of Genocide*.
[22] Gilbert, M. (1994). *First World War*. Weidenfeld & Nicolson.
[23] Arendt, H. (1963). *Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil*. Penguin Books
[24] Lemkin, R. (1944). *Axis Rule in Occupied Europe: Laws of Occupation, Analysis of Government, Proposal for Redress*. Carnegie Endowment for International Peace, Division of Law, Division of Law, Washington DC (1944)
[25] Keegan, J. (1999). *The First World War*. Alfred A. Knopf.
[26] Strachan, H. (2004). *The First World War*. Viking Penguin.

Imperi Centrali- Germania, Austria-Ungheria, Turchia e Bulgaria- e la Triplice Intesa- Gran Bretagna, Francia, Russia e poi Italia. La *guerra* si trasforma in un inedito *evento di massa*, che chiama alle armi settanta milioni di uomini (circa il 15% della popolazione di ogni Stato)[27] e che si avvantaggia dell'uso di strumentazioni tecnologiche- carri armati[28], sottomarini, mitragliatrici, lanciafiamme ai gas venefici[29] (questi ultimi successivamente vietati dalla Convention di Ginevra del 1925)- e di un'intensa attività di propaganda.

Nel 1918 lo scontro si conclude con la disfatta degli Imperi Centrali e con la morte di oltre nove milioni di militari e cinque milioni di civili (compresi i decessi per le carestie e le epidemie legate al conflitto)[30]. Se tali perdite si rivelano di gran lunga inferiori a quelle della Seconda Guerra Mondiale- che chiama alle armi centodieci milioni di uomini[31] e causa sessanta milioni di vittime[32]- è proprio nella Grande Guerra che si fa per la prima volta esperienza della "*democratizzazione della guerra*"[33]: una parte consistente della popolazione viene arruolata negli eserciti nazionali, i grandi centri urbani e le popolazioni civili si trasformano in obiettivi bellici[34], si svolge un'intensa attività di propaganda a favore della guerra e, come nella politica democratica, gli avversari sono demonizzati allo scopo di renderli odiosi.

Sono questi i caratteri di un evento che inevitabilmente provoca una *crescita qualitativa e quantitativa delle brutalità* e determina l'insorgere di nuove urgenze per il Diritto Internazionale.

Se infatti le guerre del XIX secolo sono condotte da professionisti e non escludono l'accettazione di regole cavalleresche, il sorprendente numero di vittime che si contano nel 1918 solo in parte può attribuirsi alle nuove tecnologie belliche, essendo legato prevalentemente alla *crescita esponenziale della violenza insita nella guerra di massa*.

---

[27] Hobsbawm, E. (1994). *Age of Extremes: The Short Twentieth Century (1914–1991)*. Michael Joseph and Pelham Books.

[28]Audoin-Rouzeau, S. (2007). Aerei e carri. In A. Gibelli (Ed.), *La prima guerra mondiale* (Vol. I, pp. 253–259). Einaudi.

[29] Forcade, O. (2007). Informazione, censura, propaganda. In A. Gibelli (Ed.), *La prima guerra mondiale* (Vol. I, pp. 481–495). Einaudi.

[30] Gilbert, M. (1994). *First World War*. Weidenfeld & Nicolson.

[31] Schreiber, G. (2004). *Der Zweite Weltkrieg*. C. H. Beck.

[32] Weinberg, G. L. (2005). *A World at Arms: A Global History of World War II* (2nd ed.). Cambridge University Press, New York.

[33] Hobsbawm, E. J. (1995) (ris.2014). *Il secolo breve: 1914–1991. L'era dei grandi cataclismi*. Rizzoli.BUR.

[34] Bruneteau, B. (2004). *Le siècle des génocides*. Armand Colin, paris.

La Grande Guerra, difatti, rappresenta una nuova tipologia di conflitto che ha come attori *popoli in armi* e che diventa un'opportunità di aggressione di gruppi di civili- individuati su base nazionale o etnica- che vengono eliminati fisicamente oppure espulsi da un territorio- tanto da contarsi nel 1922 circa cinque milioni di profughi. La Comunità Internazionale si mostra consapevole del profondo mutamento del conflitto. Altresì, a seguito del Genocidio armeno (1915-1916) si trova nella necessità di individuare misure di tutela per le minoranze e di istituire organi sovranazionali per garantire alla giustizia gli autori dei crimini compiuti durante le ostilità- affermandosi il *principio* per cui la *responsabilità* internazionale di uno Stato non esclude quella *personale* dei singoli autori dei fatti[35].

Le decisioni maturate dalla *Conferenza di pace di Parigi* (1919-1920)[36], che vede riuniti i vincitori della guerra per stabilire le condizioni di pace e definire l'assetto del nuovo ordine mondiale dopo il crollo degli Imperi[37], assumono rilevanza primaria nella prospettiva dell'istituzione di un sistema di giustizia penale dotato di Giurisdizione sovranazionale.

A pochi giorni dall'apertura della *Conferenza di Parigi*, viene istituita la *Commission on Responsibility of Authors of the War and on Enforcement of Penalties*[38] incaricata di perseguire le *violations of the laws and customs of war and the laws of humanity* commesse dai militari tedeschi e turchi durante la Grande Guerra.

In realtà la *Commissione* enuncerà principi fondamentali- quali quello della *Responsabilità Personale* sul piano internazionale in caso di violazione delle *laws of humanity*- ma resterà monca, non dando vita ad un organo sovranazionale per l'attività giurisdizionale.

---

[35] Schabas, W. A. (2000). *Genocide in International Law: The Crime of Crimes*. Cambridge University Press.

[36] Preliminary Peace Conference. (1919). *Proceedings of the Paris Peace Conference (1919–1920)*. Paris: Government Printing Office.

[37] MacMillan, M. (2001). *Paris 1919: Six months that changed the world*. New York, NY: Random House.

[38] Preliminary Peace Conference. (1919, January 25). *Minute No. 2: Establishment of the Commission on the Responsibility of the Authors of the War and on Enforcement of Penalties*. In *Report presented to the Preliminary Peace Conference* (pp. 95–96). Carnegie Endowment for International Peace. Reprinted in *American Journal of International Law*, 14(1–2), 95–154. https://www.cambridge.org/core/journals/american-journal-of-international-law/article/abs/commission-on-the-responsibility-of-the-authors-of-the-war-and-on-enforcement-of-penalties/5739A4EE6BBEF3C4CF345782AA197D56

Tale istituzione della *Commissione*, deve a tutti gli effetti ritenersi prodromica alla successiva previsione dei Crimini contro l'Umanità elencati dalla *Charter di Londra* del 1945, che disciplinerà il Tribunale di Norimberga[39].

Particolare rilevanza in questa sede assume il *Report* presentato dalla *Commissione* alla *Preliminary Peace Conference*[40] nel quale vengono contemplati come *violations* fatti che, dopo la Seconda Guerra Mondiale, saranno qualificati come crimini di Genocidio, come, ad esempio, la "*denazionalizzazione*" degli abitanti dei territori occupati compiuta dalle forze armate tedesche.

Nel *Report* viene inoltre enunciato, sul piano del diritto processuale, il principio della *Universal Jurisdiction*, in base al quale ogni Stato ha il diritto di perseguire gli autori delle *violations*, purché abbia la disponibilità materiale del colpevole.

Nell'ambito della *Conferenza di Parigi*, si procede poi alla stipula dei trattati di pace con i paesi sconfitti.

Di particolare rilevanza appaiono alcune clausole del *Trattato di pace di Versailles* tra le Potenze alleate e la Germania[41]: si istituisce un Tribunale speciale (composto da cinque giudici individuati dai Paesi vincitori) per processare l'imperatore di Germania- Guglielmo II di *Hohenzollern* e ai tribunali militari delle Potenze Alleate viene riconosciuto il diritto di giudicare gli autori delle *violations* e dei crimini compiuti contro cittadini dell'Intesa.

Nonostante le disposizioni di Versailles risulteranno disattese- stante la decisione di compromesso di affidare l'esercizio della Giurisdizione contro i criminali di guerra alla Corte Suprema di Lipsia[42]- le clausole di Versailles si ritengono fondanti dell'*International Criminal Law*[43].

Particolare rilevanza ai fini della presente dissertazione, appaiono, altresì, alcune misure decise dagli Alleati nei confronti della Turchia con il *Trattato di Sèvres* del 1920[44].

---

[39] Nersessian, D. (2010). *Genocide and Political Groups.* Oxford University Press, Oxford, New York.

[40] *American Journal of International Law* (1920), vol. 14, n. 1, pp. 95-154.

[41] Allied and Associated Powers. (1919). *Treaty of Versailles*. *American Journal of International Law*, 13(Suppl.), 1–110. https://www.cambridge.org/core/journals/american-journal-of-international-law/article/abs/accession-of-russia-to-the-convention-of-november-9-1914-between-the-united-kingdom-and-france-relating-to-prizes-captured-during-the-present-european-war/7CE7DD989F73DCDAC4CD33FF8289DB8F

[42] Mullins, C. (1921). *The Leipzig Trials. An Account of the War Criminal's Trials and a Study of German Mentality.* H.F. & G. Witherby, London.

[43] Werle, G. (2005). *Principles of international criminal law* (2nd ed.). T.M.C. Asser Press.

[44] Allied and Associated Powers & Ottoman Empire. (1920). *Treaty of Sèvres*. https://archive.org/details/TS00113

In particolare la Turchia subisce una duplice accusa: maltrattamento dei prigionieri di guerra (perlopiù britannici) e massacro della minoranza armena.

L'eccidio degli Armeni richiede un breve approfondimento perché rappresenta uno dei precedenti più significativi per la Comunità Internazionale, che lo riconosce come uno dei primi casi di Genocidio della storia moderna[45] e per la prima volta indica l'opportunità di sottoporre gli autori di massacri sistematici al giudizio di una corte internazionale.

Lo sterminio degli Armeni rileva, nondimeno, ai fini della presente trattazione, non solo per aver influito sulla formulazione del concetto di Genocidio negli anni successivi da parte di Lemkin- che citò esplicitamente il Genocidio armeno tra i casi storici che lo portarono a elaborare una definizione giuridica del crimine- ma anche perché diverrà un modello per lo sterminio degli Ebrei sotto il nazionalsocialismo[46].

Il Genocidio armeno fu perpetrato dall'Impero turco ottomano tra il 1915 e il 1917, durante la Prima Guerra Mondiale.

Circa 1,5 milioni di *Armeni* furono uccisi attraverso massacri, deportazioni forzate e marce della morte[47].

In effetti il *Medz Yeghern* (Grande Male) si palesò come la prima realizzazione novecentesca di un piano eliminazionista organico, pensato e voluto dal movimento dei *Giovani Turchi* in attuazione dell'ideologia del *panturanesimo*[48] cui si ispirava il partito di *Unione e Progresso- Ittihad* salito al potere con la rivoluzione del 1908.

Il *panturanesimo*, diversamente dall'*ottomanismo imperiale*- che ammetteva la convivenza di nazionalità diverse sotto il sultanato- insisteva sui concetti di razza ed etnia, tracciando un legame ideale tra i Turchi ottomani ed i grandi condottieri del passato- il re unno Attila, il sovrano mongolo Gengis Khan- e maturando l'idea di un conflitto inevitabile tra il mondo turco e i suoi nemici storici cristiani e slavi.

A differenza dei *Giovani Turchi* che si professavano atei e agnostici[49], il partito di *Unione e Progresso- Ittihad* non prescindeva *in toto* dalla cultura islamica, dalla quale mutuava il *principio della nazione dominante,* secondo il quale i credenti

[45] Bruneteau, B. (2006). *Il secolo dei genocidi*. Il Mulino.

[46] Dadrian, V. N. (1995). *The History of the Armenian Genocide: Ethnic Conflict from the Balkans to Anatolia to the Caucasus*. Berghahn Books.

[47] Bloxham D. Moses A. D. (2021). *The Handbook of Genocide Studies*. Oxford University Press.

[48] *Turan* è l'antica denominazione iranica della regione a nord-est della Persia, simbolo dell'unità culturale del popolo turco.

[49] Mardin, Ş. (1971). I*deology and religion in the Turkish revolution. International.* Journal of Middle East Studies. Vol. 2, n.3, pp. 197-211

organizzati politicamente sotto il sultanato erano la comunità predominante nell'Impero.

Tale era la cornice ideologica in cui, fin dal 1910, maturarono progetti dapprima discriminatori e poi persecutori nei confronti del gruppo armeno, identificato come il principale ostacolo per la rinascita della nazione turanica.

Gli Armeni[50], una minoranza cristiana nell'Impero Turco Ottomano, vivevano da secoli nelle regioni orientali dell'impero, mantenendo una forte identità culturale e religiosa.

La crescente instabilità politica e militare del periodo contribuì a esacerbare le tensioni tra la comunità armena e il governo ottomano.

La persecuzione degli Armeni e la loro identificazione come nemici interni fu senz'altro favorita, oltre che dalle violenze compiute dagli estremisti armeni rivoluzionari del *Dashnak*[51], dall'isolamento degli Armeni a livello nazionale e internazionale e dal fatto che la minoranza armena fosse l'unico gruppo di cultura non musulmana rimasto nel territorio ottomano dopo le sconfitte militari della Turchia che l'avevano privata di oltre cinque milioni di abitanti appartenenti alla periferia dell'Impero- Bulgaria, penisola balcanica, Tripolitania[52].

Oltre a ciò, l'Impero turco ottomano, coinvolto nella Prima Guerra Mondiale al fianco degli Imperi Centrali, percepì la minoranza armena come un elemento sovversivo, accusandola di collaborare con i nemici stranieri, in particolare con i Russi[53]: questa accusa, unita alla volontà politica di consolidare un impero più omogeneo dal punto di vista etnico e religioso, portò all'adozione di misure di annientamento contro la popolazione armena[54].

Il Genocidio vide il proprio esordio nell'aprile 1915, con l'arresto a Costantinopoli delle *élites* armene; a maggio iniziarono le operazioni di eliminazione e di deportazione.

Ad agosto 1915 ebbe inizio la seconda fase del Genocidio, con le deportazioni forzate di circa 870.000 persone verso la città di Aleppo e da qui nei campi lungo il corso dell'Eufrate. Migliaia morirono nei deserti della Siria e della Mesopotamia

[50] Hovannisian, R. G. (1992). *The Armenian Genocide: History, Politics, Ethics*. Palgrave Macmillan.
[51] Lewy, G. (2006). *Il massacro degli armeni: Un genocidio controverso* (P. Arlorio, Trad.). Einaudi.
[52] Buneteau, B. (2006*). Il secolo dei genocidi.* Il Mulino.
[53] Ternon, Y. (1995). *L'État criminel: Les génocides au XXe siècle.* Seuil. Paris.
[54] Dadrian, V. N. (2004). *The History of the Armenian Genocide: Ethnic Conflict from the Balkans to Anatolia to the Caucasus*. Berghahn Books.

durante le *marce della morte*, attuate con l'obiettivo di ridurre drasticamente la popolazione armena senza necessità di esecuzioni dirette.

Parallelamente, nell'impossibilità di gestire numeri così consistenti di persone deportate, la *Direzione Generale della Deportazione* affidò a Ceceni e tribù locali una serie di operazioni tese all'eliminazione fisica degli Armeni[55].

Molti altri furono giustiziati direttamente dalle forze militari ottomane: le esecuzioni di massa furono una delle principali strategie impiegate[56].

Migliaia morirono, invece, per fame, malattie o stenti, a causa delle condizioni di vita imposte dall'Impero, caratterizzate da abusi e privazioni estreme, destinate a provocare la distruzione fisica degli Armeni[57].

I pochi Armeni superstiti, circa 240.000, si fusero con le popolazioni locali e furono convertiti forzatamente all'Islam[58] .

Le modalità genocidarie adottate dall'Impero Turco Ottomano furono tutte riconducibili a un piano deliberato di eliminazione della comunità armena .

Contemporaneamente, il Governo ottomano impose la confisca delle proprietà armene e la distruzione dei luoghi di culto e delle istituzioni culturali, contribuendo alla cancellazione dell'identità del gruppo[59].

Le persecuzioni degli Armeni cessarono con la caduta dell'Impero turco ottomano a seguito della sconfitta della Triplice Alleanza, alla fine della Prima guerra mondiale[60].

La reazione della Comunità Internazionale, invero, fu tempestiva: il 24 maggio 1915 con la *Joint Declaration of France, Great Britain and Russia*[61] le azioni del Governo turco furono condannate pubblicamente. Tuttavia, queste condanne non si

---

[55] Akçam, T. (2006). *A Shameful Act: The Armenian Genocide and the Question of Turkish Responsibility*. New York, NY: Metropolitan Books.

[56] Hovannisian, R. G. (Ed.). (1992). *The Armenian Genocide: History, Politics, Ethics*. New York, NY: St. Martin's Press.

[57] Mangassarian, S. L. (2016). *100 years of trauma: The Armenian Genocide and intergenerational cultural trauma*. *Journal of Aggression, Maltreatment & Trauma, 25*(4), 371–381. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10926771.2015.1121191

[58] Suny, R. G. (2015). *They Can Live in the Desert but Nowhere Else: A History of the Armenian Genocide*. Princeton University Press.

[59] Melson, R. (1992). *Revolution and genocide: On the origins of the Armenian genocide and the Holocaust.* The University of Chicago Press, Chicago, London.

[60] Dadrian, V. N. (1989). Genocide as a problem of national and international law: The World War I Armenian case and its contemporary legal ramifications. *The Yale Journal of International Law, 14*(2), 221–334. https://digitalcommons.law.yale.edu/yjil/vol14/iss2/2

[61] France, Great Britain, & Russia. (1915, May 24). *Joint Declaration condemning the massacres of Armenians in the Ottoman Empire*. In *American Journal of International Law*, 14(Suppl.), 95–96. https://doi.org/10.2307/2187841

tradussero in interventi concreti per fermare le violenze, in parte a causa delle priorità belliche della Prima Guerra Mondiale.

Ciononostante, la *Joint Declaration* rappresenta un'indubbia rilevanza per gli sviluppi futuri della *International Criminal Law* e della disciplina antigenocidaria, non solo perché per la prima volta viene utilizzata l'espressione *crimes againist humanity*, ma anche perché viene ribadito il principio di *Responsabilità Individuale*- presupposto del sistema di repressione dei crimini *juris gentium*[62].

L'evidente inefficacia della *Joint Declaration*, dimostrò che la Comunità Internazionale dell'epoca non aveva strumenti per affrontare crimini di tale portata: dopo solo due giorni dalla sua emanazione, il Governo turco promulgò la *legge della temporanea deportazione*, autorizzando i trasferimenti forzati degli Armeni e prevedendo anche l'alienazione dei beni di proprietà dei singoli e degli enti[63].

Anche successivamente alle deportazioni forzate, la reazione della Comunità Internazionale si confermò tanto determinata quanto vana: l'Alto Commissario britannico a Costantinopoli comunicò al Governo turco l'intenzione di esercitare la Giurisdizione contro i responsabili dei massacri[64]. In realtà, dopo aver giustiziato nel 1919 il boia di Yozgat, i Britannici rinunciarono definitivamente nel 1921 a procedere contro i responsabili degli eccidi, consapevoli delle oggettive difficoltà.

L'inadeguatezza della risposta della Comunità Internazionale al Genocidio degli Armeni, sia durante che dopo gli eventi, alimentò il dibattito sulla necessità di stabilire norme giuridiche per contrastare questi atti, segnando un'importante svolta nel Diritto Internazionale[65].

Nel dopoguerra, il *Trattato di Sèvres* del 1920[66] prevedeva il perseguimento dei responsabili del Genocidio armeno, ma non fu mai pienamente attuato a causa della resistenza turca e della successiva revisione del trattato con il *Trattato di Losanna* del 1923[67].

---

[62] Akçam, T. (2006). *A Shameful Act: The Armenian Genocide and the Question of Turkish Responsibility*. Metropolitan Books.

[63] Dadrian, V. N. (2003). *The History of the Armenian Genocide: Ethnic Conflict from the Balkans to Anatolia to the Caucasus*. New York, NY: Berghahn Books.

[64] Toynbee, A. J. (1916). *The Treatment of Armenians in the Ottoman Empire, 1915–1916: Documents Presented to Viscount Grey of Fallodon*. London: HMSO.

[65] Schabas, W. A. (2000). *Genocide in International Law: The Crime of Crimes*. Cambridge University Press.

[66] Allied Powers & Ottoman Empire. (1920, August 10). *Treaty of Sèvres*. In *Encyclopedia of the Modern Middle East and North Africa*. https://www.encyclopedia.com/humanities/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/sevres-treaty-1920

[67] Allied Powers & Republic of Turkey. (1923, July 24). *Treaty of Lausanne*. In *Library of Congress*. https://www.loc.gov/item/44053009/

Anche le iniziative giurisdizionali turche conducono ad esiti poco felici, concludendosi con tre condanne a pena capitale e con diverse condanne a pene detentive per vari esponenti del partito *Ittihad*- escludendo la responsabilità dello Stato- successivamente estinte dall'amnistia generale del 1923. Di conseguenza, molti dei responsabili non furono mai processati, e continuarono a ricoprire ruoli di rilievo nella neonata Repubblica di Turchia.

Nonostante la mancata attuazione delle clausole di *Sèvres*, non si può non riconoscerne l'importanza come fonti sulla repressione del Genocidio. Difatti il *Trattato di Sèvres* riconosce agli Alleati la Giurisdizione- sul territorio turco- sulle *persone* accusate di *crimini contro il diritto e le consuetudini di guerra*[68].

Vengono riconosciuti, inoltre, importanti principi a favore delle minoranze: l'uguaglianza di tutela, l'estensione dei diritti civili e politici, il ritorno delle popolazioni deportate[69].

Il *Trattato* prevede anche misure riparative sia di ordine economico- restituzione delle proprietà confiscate- sia di ordine morale- l'inefficacia delle conversioni alla fede musulmana.

La stessa *War Crimes Commission* delle Nazioni Unite, nel 1948[70], considererà il *Trattato di Sèvres* come un modello per le successive previsioni sui Crimini contro l'Umanità di cui all'Articolo 6 della *Charter di Londra*[71] e all'Articolo 5 della *Charter di Tokyo*[72].

Nonostante la gravità dei fatti[73], il Genocidio armeno è rimasto un tema controverso a livello internazionale, incontrando ostacoli significativi nel riconoscimento globale a causa di pressioni politiche e diplomatiche. Oggi, molti Paesi e istituzioni lo riconoscono ufficialmente come Genocidio mentre altri, come la Turchia, continuano a negarne la qualificazione come tale, sostenendo che le morti furono il

---

[68] *Treaty of Peace between the Allied and Associated Powers and Turkey*. (1921). vol.15, n.3, pp. 179-295.

[69] Vrdoljak, A. F. (2011). *Genocide and restitution: Ensuring each group's contribution to humanity in The European Journal of International Law,* 22(1), 17–47.

[70] United Nations War Crimes Commission. (1948). *Law reports of trials of war criminals* (Vols. 1–15). London: H.M.S.O. Published for the United Nations War Crimes Commission. https://www.loc.gov/item/2011525464/

[71] United Kingdom, United States, France, & USSR. (1945, August 8). *Charter of the International Military Tribunal (London Charter)*, Article 6. In *Agreement for the prosecution and punishment of the major war criminals of the European Axis*. United Nations. Retrieved July 25, 2025, from https://www.refworld.org/legal/constinstr/un/1945/en/21123

[72] Allied Powers. (1946, January 19). *Charter of the International Military Tribunal for the Far East (Tokyo Charter)*, Article 5. In *Establishment of the Tribunal for the trial of Japanese war criminals*. Retrieved July 25, 2025, from https://www.loc.gov/item/2011525464/

[73] Charny, I. W. (1988). *Genocide: A Critical Bibliographic Review*. Routledge.

risultato di conflitti interni e non di un piano sistematico di sterminio. Questo ha portato a tensioni diplomatiche e a un dibattito continuo sul riconoscimento e sulla memoria storica del Genocidio armeno[74].

Dopo la Prima Guerra Mondiale non mancano nuovi interventi della Comunità Internazionale a tutela delle minoranze[75] e a favore della creazione di una *International Criminal Court*[76], che pur non rappresentando un impedimento alle legislazioni discriminatorie degli anni Trenta, costituiscono un modello per le successive fonti antigenocidarie emanate dopo la fine del secondo conflitto mondiale[77].

1.1.3 La politica genocidaria nazionalsocialista (1933- 1945): un modello per la definizione lemkiniana di Genocidio

La Shoah, o Olocausto, si svolse durante la *Seconda Guerra Mondiale, tra il 1939 e il 1945*[78], sotto il regime di *Adolf Hitler* e rappresenta, invero, il paradigma del *Genocidio ideologico,* tipico dei regimi totalitari. Inizialmente fu avviato come progetto per eliminare eventuali oppositori politici che avrebbero potuto ostacolare il regime dato che al tempo la comunità ebraica in Germania disponeva di ampie risorse economiche, utilizzando l'ideologia della razza ariana per eliminare la comunità ebraica.

Successivamente, il Führer si servì della teoria del suprematismo ariano e di attacchi mirati, come *la notte dei cristalli,* per consolidare la sua posizione agli occhi del popolo e per motivare le truppe, ma ben presto non si sarebbe più trattato di una semplice ideologia: la fantasia si trasformò in pregiudizio, il pregiudizio si trasformò in assoluta certezza e la campagna politica si trasformò in qualcosa di

[74] Lemkin, R. (1944). *Axis Rule in Occupied Europe: Laws of Occupation, Analysis of Government, Proposal for Redress*. Carnegie Endowment for International Peace, Division of Law, Division of Law, Washington DC

[75] Schabas, W. A. (2000). *Genocide in international law: The crime of crimes.* Cambridge University Press

[76] United Nations. (1948). *Convention for the Creation of an International Criminal Court. In UN Historical survey of the question of international criminal jurisdiction* (Appendices, pp. 88–97). United Nations.

[77] Lemkin, R. (1946). Genocide. *American Scholar*, 15(2), 227–230. Lemkin, R. (1947). *Genocide as a Crime under International Law*. *American Journal of International Law*, 41(1), 145–151.

[78] Friedländer, S. (2007). *The Years of Extermination: Nazi Germany and the Jews, 1939–1945*. HarperCollins.

sempre più nefasto[79]. *Il regime nazista tedesco*, in seguito anche supportato anche dal *regime fascista italiano*, portò allo sterminio di sei milioni di ebrei insieme a milioni di altre vittime di altri gruppi perseguitati, come Rom, omosessuali, disabili, testimoni di Geova, la comunità nera, dissidenti politici e prigionieri di guerra, evidenziando il carattere distruttivo di un progetto politico basato sulla supremazia razziale[80].

L'antisemitismo radicato in Europa e la politica razziale del *regime nazista*, coadiuvati dai vantaggi politici, crearono il terreno per lo sterminio[81].

Nei primi anni del regime nazista antecedenti alla guerra, la cosidetta *Judenpolitik* si concretizzò dapprima attraverso un progressivo allontanamento della comunità Ebraica dalla vita pubblica tedesca, poi con provvedimenti volti a restringerne i diritti civili portando alla loro discriminazione sul piano giuridico e infine l'espropriazione dei beni e dei patrimoni e l'espulsione della comunità ebraiche dal territorio tedesco ed austriaco[82].

La persecuzione iniziò con leggi discriminatorie: a seguito dell'emanazione delle *leggi di Norimberga del 1935*[83], gli Ebrei furono esclusi dal corpo sociale tedesco, privati della cittadinanza e sottoposti a una crescente pressione economica e sociale che ne accelerò l'esodo forzato dai territori della Germania e dell'Austria.

Questa fase, caratterizzata da una discriminazione giuridica e da una marginalizzazione economica, preparò il terreno per la successiva fase di sterminio. È in questo periodo che lo stesso Lemkin perse la propria famiglia e si vide costretto a emigrare in Svezia[84].

L'elemento distintivo dell'Olocausto rispetto ad altri fenomeni genocidari risiede nella sua sofisticata organizzazione: con l'inizio della Seconda Guerra Mondiale la *Judenpolitik* assunse tutti i caratteri di una vera e propria politica di annientamento su larga scala, che prevedeva la creazione di campi di sterminio, l'utilizzo di metodologie industriali per l'uccisione di massa e la deliberata cancellazione culturale di intere comunità. La persecuzione antisemita, nondimeno, era inserita all'interno di un ancora più ampio progetto di purificazione dell'etnia germanica,

[79] Dwork, D., & Van Pelt, R. J. (2002). *Holocaust: A History*. Norton.
[80] Bauer, Y. (1982). *The Holocaust in Historical Context*. Yale University Press.
[81] Arendt, H. (1963). *Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil*. Penguin Books
[82] Hilberg, R. (1961). *The Destruction of the European Jews*. Yale University Press.
[83] Nazi Germany. (1935, September 15). *Nuremberg Laws: Law for the Protection of German Blood and German Honour; Reich Citizenship Law*. In *Reichsgesetzblatt*. Retrieved July 25, 2025, from German History Docs
[84] Meierhenrich, J. (2014). *Genocide: A Reader*. Oxford University Press.

che si colorava di criteri razziali ed eugenetici, individuando altre categorie di vittime considerate *indegne di vivere*, quali i malati psichiatrici (che subirono il programma *Aktion T4*, con circa 70.000 morti), i bambini deformi (oltre 5.000 morti)[85] e le élite culturali, politiche e religiose nei territori occupati in Polonia[86].
Queste ultime sono considerate da Lemkin tecniche genocidiarie di tipo sociale, volte a distruggere il *national pattern in the social field* allo scopo di privare il Paese occupato della sua leadership e delle risorse capaci di opporsi alla nazificazione.
Le persecuzioni culminarono con deportazioni in campi di concentramento, come *Auschwitz-Birkenau, Treblinka e Sobibor*[87], dove i prigionieri furono uccisi principalmente nelle camere a gas, ma anche tramite forni crematori, fucilazioni di massa, lavori forzati ed esperimenti scientifici.
Sono questi i mesi in cui, tra le prime misure concretamente adottate per la deportazione di massa, scatta il *piano Nisko* per il trasferimento forzato presso il distretto di Lublino degli Ebrei- stanziati nei territori tedeschi e in Polonia (78.000 persone)[88]- e della popolazione polacca dei territori annessi (300.000 persone) - presso *Auschwitz e Birkenau*- con il chiaro intento di disgregare le strutture sociali e di frammentare le comunità nei territori occupati.
Questi eventi furono poi analizzati da Lemkin nel suo libro *Axis Rule in Occupied Europe*, in cui il giurista definì espressamente queste misure *techniques of genocide* di tipo politico.
Tuttavia, il progetto di deportazione si evolse rapidamente verso soluzioni ancor più radicali e brutali.
Tra il 1940 e il 1941, Hitler organizzò la deportazione degli Ebrei nelle regioni sovietiche occupate, nei campi di *Treblinka e Sobibor,* dove inizia un sistematico massacro della popolazione ebraica: in soli due anni, circa mezzo milione di Ebrei furono assassinati.
Tali fatti sono tratteggiati sempre in *Axis Rule* come *techniques of genocide* di tipo fisico, alle quali si associavano, secondo Lemkin, metodi indiretti, come la

[85] Ravenna, M. H. (2013). *Un caso esemplare di costruzione del consenso: La realizzazione dell'Aktion T4 nella Germania nazista*. Psicoterapia e Scienze Umane*, VOL. 47*, 329–348. https://doi.org/10.3280/PU2013-002013
[86] Longerich, P. (2005). *Tappe e processi decisionali della "Soluzione finale".* In M. Cattaruzza, M. Della Pergola, & C. Grottoli (Eds.), *Storia della Shoah: La crisi dell'Europa, lo sterminio degli ebrei e la memoria del XX secolo* (Vol. I, pp. 491–523). UTET Libreria.
[87] Browning, C. R. (1992). *Ordinary Men: Reserve Police Battalion 101 and the Final Solution in Poland*. Harper Perennial.
[88] Engel, D. (2000). *The Holocaust: The Third Reich and the Jews*. Longman.

distruzione della cultura e delle istituzioni politiche di un gruppo specifico, che contribuivano al compimento del Genocidio.

Tali principi saranno fondamentali per i processi di Norimberga, nei quali per la prima volta nella storia, il crimine di Genocidio fu considerato elemento centrale nel giudizio contro i leader nazisti.

Sul finire del 1941 il progetto di sterminio nazista si radicalizzò ulteriormente: si aprì infatti una fase di ulteriore radicalizzazione della politica di sterminio sistematico della popolazione ebraica su scala ancora più vasta, con le deportazioni di massa della popolazione ebraica nell'Europa orientale, già avviate nei primi anni di guerra, e nuove strategie di annientamento della comunità ebraica, tra cui l'uso di gas venefici nei campi di sterminio.

L'obiettivo di questa politica era eliminare ogni traccia della comunità ebraica dal continente europeo.

È all'inizio del 1942 che il *Fuhrer* culminò il suo processo annunciando radicali misure antiebraiche[89]:

ebbe così inizio la *soluzione finale* che comportò l'evacuazione di undici milioni di persone e la loro sistematica eliminazione nei campi di sterminio, principalmente situati in Polonia, come Auschwitz, Treblinka, Sobibor e Belzec.

Parallelamente allo sterminio degli Ebrei, il regime nazionalsocialista mise in opera, negli stessi anni, un processo discriminatorio prima ed eliminazionista poi a danno della popolazione Rom[90], un secondo Genocidio spesso meno considerato ma non per questo meno significativo- da molti studiosi viene considerato un secondo Genocidio perpetrato dal regime nazista.

Tale persecuzione dei Rom appare frutto di una complessa ideologia, sintesi di razzismo antropologico- che ritiene le razze straniere biologicamente inferiori- e di igienismo razziale, secondo cui si devono emarginare ed eliminare le categorie di soggetti ritenute nocive per la comunità tedesca.

La prima fase di questa persecuzione si tradusse in una sistematica discriminazione, con l'isolamento della popolazione rom e la privazione di diritti fondamentali. Tuttavia, con l'avvio delle politiche di sterminio, anche i Rom subirono

[89]Arendt, H. (1963). *Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil*. Penguin Books

[90] Zimmermann, M. (2005). *La persecuzione nazista dei Gipsies*. In M. Cattaruzza, M. Della Pergola, & C. Grottoli (Eds.), *Storia della Shoah: La crisi dell'Europa, lo sterminio degli ebrei e la memoria del XX secolo*, Vol. 1, pp. 763–785. UTET.

deportazioni di massa nei campi di concentramento[91], dove furono sterminati in modo analogo agli Ebrei.

Secondo fonti autorevoli, su un milione di Rom presenti in territorio europeo, ne sarebbero stati uccisi circa 200.000, e 3.000 sarebbero stati sterilizzati[92] forzatamente nell'ambito di programmi eugenetici volti alla purificazione della razza ariana.

Questo sterminio evidenzia l'applicazione di criteri ideologici volti non solo all'eliminazione di gruppi etnici considerati inferiori, ma anche alla creazione di una società modellata secondo la visione distorta della superiorità razziale promossa dal nazismo[93].

Le persecuzioni terminarono con l'invasione dei campi di concentramento da parte *dell'esercito sovietico* che costrinsero i soldati tedeschi alla ritirata, abbandonandoli. Ciò che i soldati trovarono all'interno dei campi fu orribile e fu la prima testimonianza diretta del Genocidio[94].

Le vittime della *Shoah* costituiscono, nel loro insieme, un dramma umano di portata storica e profondamente lacerante.

Le stime sono tra i cinque e i sei milioni di Ebrei assassinati nel corso della guerra, vittime di una politica di Genocidio senza precedenti per la sua pianificazione e l'efficienza burocratica con cui venne attuata.

Questo sterminio sistematico non si limitò alla sola eliminazione fisica, ma incluse anche forme indirette di annientamento, quali la sottrazione dell'identità culturale, la distruzione delle istituzioni religiose e sociali e l'assoggettamento forzato nei campi di concentramento, dove le condizioni di vita estreme resero quasi impossibile la sopravvivenza.

Dopo la guerra, la *Shoah* divenne un catalizzatore[95] fondamentale per la creazione di convenzioni e la celebrazione di processi, come i *processi di Norimberga*, che segnarono il riconoscimento del crimine di Genocidio e furono fondamentali per perseguire i responsabili dei Crimini contro l'Umanità.

---

[91] Illuzzi, J. (2023). *The genocide of the Romani people in Europe*. In B. Kiernan, W. Lower, N. Naimark, & S. Straus (Eds.), *The Cambridge World History of Genocide*, pp. 335–357. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781108767118.015

[92] Kenrick, D., & Puxon, G. (2009). *Gypsies under the Swastika*. University of Hertfordshire Press.

[93] Burleigh, M. (2000). *The Third Reich: A new history*. Pan Macmillan.

[94] Marrus, M. R. (1987). *The Holocaust in History*. Oxford University Press.

[95] Bauer, Y. (1982). *The Holocaust in Historical Context*. Yale University Press.

Inoltre, la tragedia portò alla nascita della *Convention per la Prevenzione e la Repressione del Crimine di Genocidio nel 1948,* che formalizzò il concetto di Genocidio e stabilì obblighi per gli Stati membri.

La risposta internazionale alla *Shoah* fu complessa e tardiva: durante la *World War II*, le informazioni sulle atrocità naziste contro gli Ebrei e altri gruppi perseguitati erano disponibili, ma spesso sottovalutate o ignorate. Gli Alleati, pur condannando pubblicamente le azioni naziste, non intrapresero azioni dirette per fermare lo sterminio, concentrandosi principalmente sullo sforzo bellico[96].

La *Shoah* influenzò anche la creazione dello Stato di Israele nel 1948, con un forte sostegno internazionale per garantire un rifugio sicuro agli ebrei sopravvissuti[97].

Tuttavia, il dibattito sulla risposta internazionale alla *Shoah* continua, con critiche rivolte alla lentezza e all'insufficienza delle azioni intraprese durante il conflitto e con la lotta contro il negazionismo, la promozione della ricerca storica e la creazione di memoriali, documentari e istituzioni dedicate alla *Shoah*[98].

L'inquadramento giuridico del Genocidio, formulato da Lemkin e successivamente adottato e codificato dalle Nazioni Unite nella *Convention*, derivò dunque da una riflessione profonda e dolorosa sull'atrocità degli eventi che segnarono l'Europa durante la Seconda Guerra Mondiale. Attraverso la sua analisi, il Diritto Internazionale riconobbe che il Genocidio non rappresentava soltanto un crimine contro individui, ma un attacco deliberato alla stessa esistenza di un gruppo umano, con l'intento di cancellarne la cultura, la storia e la presenza stessa nel mondo.

Questo principio continua a guidare l'evoluzione della giurisprudenza internazionale nella protezione dei diritti fondamentali delle popolazioni minacciate.

Il riconoscimento di queste pratiche come *Crimini contro l'Umanità* ha portato alla creazione di strumenti giuridici per la loro prevenzione e punizione, influenzando profondamente la giurisprudenza contemporanea e consolidando la necessità di garantire la tutela degli *Human Rights* contro ogni forma di sterminio sistematico.

Nel saggio *Axis Rule in Occupied Europe: Laws of Occupation, Analysis of Government, Proposal for Redress* pubblicato negli Stati Uniti nel 1944, Lemkin offre uno studio analitico delle politiche legislative ed amministrative messe in atto

[96] Polgar, M., & John, S. (Eds.). (2023). *The Holocaust: Remembrance, Respect, and Resilience*. Penn State University. Capitolo: Angelini, E. (2023). *France: World War II Occupation and the Holocaust.*

[97] Bashir, B., & Goldberg, A. (2019). *The Holocaust and the Nakba: A new syntax of history, memory, and political thought*. Columbia University Press.

[98] Meierhenrich, J. (2014). *Genocide: A Reader*. Oxford University Press.

dal regime nazionalsocialista in Germania e in Europa prima e durante la Seconda Guerra Mondiale.

Il Capitolo IX esordisce con la definizione di *Genocide- a new term and a new conception for destruction of nations*- che riconosce la sua etimologia nelle parole γένος (nazione, etnia) e *caedes* (uccisione, strage) ad indicare la pratica antica attuata con metodologie moderne della *distruzione di una nazione o di un gruppo etnico.*

La consumazione del crimine richiede un piano coordinato di azioni tra loro distinte che mirano alle *essential foundations of the life of national groups* allo scopo di annientarli.

Secondo il pensiero lemkiniano, il Genocidio si articola in una *prima fase di abolizione dell'identità del gruppo* oppresso- *national pattern of national group*- e in una *seconda fase* in cui viene *imposta* ai membri del gruppo sconfitto rimasti sul territorio *l'identità del gruppo oppressore*, ovvero nella *colonizzazione* e nel ripopolamento di un territorio sgomberato dalle comunità precedentemente insediate.

Secondo Lemkin il Genocidio non comprende solo un generico attacco culturale o una *denazionalizzazione*- intesa come distruzione dell'identità culturale di un popolo, ma anche l'*eliminazione fisica della comunità umana vittima*, che viene prima soppressa e poi sostituita.

Ciononostante, Lemkin non esclude l'ammissibilità del *Genocidio culturale,* che si compie attraverso *tecniche di Genocidio* politiche, sociali, culturali, economiche, religiose e morali- quali il trasferimento forzato dei bambini, l'esilio sistematico delle *élites* culturali, la proibizione dell'uso della lingua nazionale, la distruzione sistematica del patrimonio artistico, religioso e storico del gruppo- e che produce la distruzione del patrimonio identitario, storico e finanziario del gruppo vittima. Purtuttavia, per il giurista polacco, il *Genocidio culturale* acquista consistenza solo se congiunto al *Genocidio fisico*.

Nel Capitolo IX di *Axis Rule,* Lemkin propone importanti considerazioni sul Report, all'interno della strategia del *Reich*, tra il Genocidio e la guerra.

In particolare, il giurista polacco ritiene che la Germania abbia interpretato la guerra come *total war*, cioè come una *guerra di popoli per la supremazia*.

In tale ottica, il conflitto bellico si presenterebbe come il mezzo più efficace con cui realizzare il Genocidio e, con esso, un *nuovo equilibrio demografico*, fondato sulla superiorità biologica tedesca.

Nella visione hitleriana il fine del Genocidio risiederebbe non tanto nell'imposizione di un modello culturale germanico, quanto piuttosto nel raggiungimento di una vera e propria *biological superiority*, possibile solo se in Europa si realizza una *predominanza fisica germanica*, anche in caso di sconfitta bellica del *Reich*.

Secondo il giurista polacco, il regime nazionalsocialista avrebbe perpetrato sia le persecuzioni su base razziale- Ebrei e Rom- sia le persecuzioni su base nazionale-i Polacchi, Russi e Ucraini- con l'intento di *distruggere* completamente questi gruppi.

L'hitlerismo successivamente provvedeva a *germanizzare i popoli* dei territori occupati che avevano un legame di sangue con il popolo tedesco- Olandesi, Norvegesi, Fiamminghi e Lussemburghesi. Al contrario, quando si trattava di popolazioni che non avevano nessun legame di sangue con il popolo tedesco- Polacchi, Sloveni e Serbi- il *Reich* affermava la *biological superiority* del popolo tedesco attraverso l'*occupazione materiale dei territori*, che caratterizzerà i fenomeni genocidari del XX e XXI secolo[99].

D'altra parte, Lemkin ritiene che la guerra sia solo uno dei numerosi strumenti utilizzati dal regime nazionalsocialista per perpetrare il piano genocidario.

A tal fine, infatti, il *Reich* avrebbe realizzato, con modalità e intensità variabili, una serie di misure amministrative persecutorie e discriminatorie nei confronti dei gruppi vittime, che il giurista polacco definisce *Techniques of genocide in various fields.*

Innanzitutto, Lemkin descrive le *Political Techniques of genocide*, che prevedono lo smantellamento delle istituzioni di governo locale e l'adozione del modello amministrativo tedesco, provvedimenti a favore dei cittadini di origine tedesca, fondazione di partiti locali di ispirazione nazionalsocialista e colonizzazione. Tali tecniche politiche furono realizzate in Polonia, in Belgio, nel Lussemburgo e in Alsazia-Lorena.

Più avanti, Lemkin delinea le *Social Techniques of genocide*- tese all'eliminazione delle *élites* e delle autorità religiose dei territori occupati, oltre all'imposizione del sistema giuridico e giudiziario tedesco- e le *Cultural Techniques of genocide*- che ineriscono all'uso della lingua tedesca anche nel sistema scolastico.

[99] Bartov, O. (2000). *The Mirror of Destruction*. Oxford University Press.

Quindi, il giurista polacco chiarisce come attraverso le *Economic Techniques of genocide* – soprattutto l'espropriazione di beni- la vita materiale dei membri del gruppo vittima diventi precaria, tanto da determinare ripercussioni sulla vita culturale e sociale, dal momento che il problema della sopravvivenza quotidiana impedisce ai singoli di dedicarsi a questioni inerenti il bene della collettività.
Menziona, inoltre, le *Biological Techniques* proprie del crimine di Genocidio- deportazione della popolazione maschile, denutrizione della popolazione in età fertile- finalizzate al controllo delle nascite nel gruppo vittima.
Lemkin riserva un'attenzione particolare alle *Physical Techniques of genocide*, quali il razionamento delle risorse alimentari su base razziale- che comporta ripercussioni sulla salute e innalzamento della mortalità- privazione dei mezzi di cura e uccisione di massa dei membri del gruppo.
Il giurista polacco annovera tra le tecniche di Genocidio anche le *Religious Techniques* che si realizzano non solo in ambito educativo- disincentivando le attività formative legate a confessioni religiose e ponendo limiti alle vocazioni giovanili- ma anche sul piano amministrativo- attraverso la confisca delle proprietà ecclesiali e la persecuzione dei sacerdoti (come accaduto in Polonia).
La descrizione delle tecniche di Genocidio termina con le *Moral Techniques* che, allo scopo di indebolire lo spirito di resistenza dei membri del gruppo vittima, propongono la rilassatezza dei costumi e l'appagamento a basso costo dei piaceri individuali, promuovendo pornografia e alcolismo.

1.1.3 Il crimine di Genocidio nei processi di Norimberga

Analizzato il concetto di Genocidio nell'opera di Lemkin, premessa irrinunciabile per ogni successiva riflessione, si può affrontare l'analisi dei principali strumenti normativi e delle più rilevanti decisioni politiche della Comunità Internazionale in vista della repressione dei fenomeni di distruzione dei gruppi.
Interessante e imprescindibile per la nostra analisi è il legame tra i processi di Norimberga e la *Convention* delle Nazioni Unite contro il Genocidio del 1948, nella quale confluiscono i principi fondanti della nascente *International Criminal Law* e che diventerà modello per le successive fonti di tutela penalistica degli *Human Rights*. Queste rappresentarono il primo grande esperimento di giustizia penale

internazionale, fornendo le basi concettuali e normative su cui si strutturò la disciplina successiva relativa ai Crimini contro l'Umanità.

Con l'espressione *processi di Norimberga* ci si riferisce a due distinte tipologie di processi, celebrati tra il 1945 e il 1949: il *Processo Principale* celebrato dinnanzi ad un organo giurisdizionale *internazionale*, istituito su accordo degli Alleati e i *Subsequent Cases* celebrati in Germania dinnanzi ad organi giurisdizionali militari degli Stati Uniti[100].

Il *Processo Principale*, frutto dell'*Agreement for the Persecution and Punishment of the Major War Criminals of the European Axis* stipulato tra Regno Unito, Stati Uniti, Francia e Unione Sovietica per la persecuzione e la punizione dei principali Crimini di Guerra dell'Asse Europeo ed integrato dalla *Charter di Londra- Charter of the International Military Tribunal* (IMT)[101], inizia il 20 novembre 1945 e vede imputati ventiquattro gerarchi tedeschi, accusati di crimini contro la pace, Crimini di Guerra e Crimini contro l'Umanità, dinnanzi ad un Tribunale penale militare internazionale di cui fanno parte rappresentanti di tutte le parti firmatarie.

La sentenza del 1 ottobre 1946[102] prevede ventuno condanne, di cui dodici alla pena capitale. Nell'*Indictment*[103] viene menzionato il *deliberate and systematic genocyde*, definito come *sterminio di gruppi razziali e nazionali perpetrato contro la popolazione civile di alcuni territori occupati, allo scopo di distruggere determinate razze o classi della popolazione e i gruppi nazionali, razziali o religiosi, in modo particolare Ebrei, Polacchi e Rom.*

In tale contesto giuridico, pur non essendo ancora formalmente codificato, il Genocidio venne discusso nelle accuse mosse contro i leader nazisti come sterminio sistematico dei gruppi razziali e nazionali menzionati[104].

---

[100] Taylor, T. (1949). *Final Report to the Secretary of the Army on the Nuernberg War Crimes Trials under Control Council Law*. U.S. Government Printing Office.

[101] United Kingdom, United States, France, & USSR. (1945, August 8). *Charter of the International Military Tribunal – Annex to the Agreement for the Prosecution and Punishment of the Major War Criminals of the European Axis*. United Nations. Retrieved July 25, 2025, Refworld – UN Legal Instruments

[102] International Military Tribunal. (1946, October 1). *Judgment of the International Military Tribunal for the Trial of German Major War Criminals*. Nuremberg. Retrieved July 25, 2025, Library of Congress – Military Legal Resources

[103] International Military Tribunal. (1945, October 6). *Indictment: Trial of the Major War Criminals before the International Military Tribunal, Nuremberg, 14 November 1945 – 1 October 1946 (Vol. 1)*. Library of Congress. Retrieved July 25, 2025, Library of Congress – Military Legal Resources

[104] International Military Tribunal. (1947). *Trial of the Major War Criminals Before the International Military Tribunal* (Vols. I–II).

Nei dodici *Subsequent Cases*[105] celebrati dall'ottobre 1946 all'aprile 1949, che non menzionano esplicitamente il termine "Genocidio", la persecuzione su base razziale, politica e religiosa veniva comunque trattata come parte integrante dei Crimini contro l'Umanità.

Essi vennero celebrati in applicazione della *Control Council Law No 10* del 1945[106] dinanzi ai tribunali militari degli Stati Uniti in Germania, coinvolsero centosettantasette imputati tra militari e civili e si conclusero con cento quarantadue condanne, di cui venticinque alla pena capitale.

Peraltro, in questo quadro giuridico, l'Articolo II della *Control Council Law No 10,* pur riprendendo la tripartizione tra crimini contro la pace, Crimini di Guerra e Crimini contro l'Umanità già prevista dalla *Charter di Londra* per il Tribunale Internazionale di Norimberga, rappresenta una svolta decisiva nella disciplina dei *Crimini contro l'Umanità*, che vengono svincolati dai Crimini di Guerra e diventano *disgiunti dallo stato di belligeranza*[107], segnando un'evoluzione importante, e stabilendo che tali atti potessero essere perseguiti indipendentemente dall'esistenza di un conflitto bellico.

Nonostante né la *Charter di Londra* né la *Control Council Law No 10* contengano alcun riferimento letterale al Genocidio, quest'ultimo risulta punibile, sia nel *Processo Principale* che nei *Subsequent Cases,* come forma di *persecution on political, racial or religious ground*, indipendentemente dal fatto che le condotte incriminate integrino o meno una violazione delle leggi nazionali del Paese in cui sono state consumate.

Fu proprio questa svolta concettuale a gettare le basi per la *Convention*, in cui il Genocidio venne finalmente formalizzato come crimine autonomo, perseguibile sia in tempo di pace che in tempo di guerra.

Dal punto di vista dell'evoluzione giuridica, vi sono significative continuità tra il Diritto di Norimberga e la *Convention contro il Genocidio* del 1948, tra cui le previsioni delle *persecution on political, racial or religious ground*,

---

[105] International Military Tribunal. (1949–1953). *Trials of war criminals before the Nuernberg Military Tribunals under Control Council Law No. 10: Nuernberg, October 1946–April 1949 (Vols. 1–15)*. U.S. Government Printing Office. Library of Congress. Retrieved August 1, 2025, Library of Congress – Military Legal Resources

[106] Allied Control Council. (1945, December 20). *Control Council Law No. 10: Punishment of persons guilty of war crimes, crimes against peace and against humanity*. The Avalon Project, Yale Law School. Retrieved August 1, 2025, Avalon Project – Yale Law School

[107] Control Council. (1946, January 31). *Control Council Law N. 10: Punishment of Persons Guilty of War Crimes, Crimes Against Peace and Crimes Against Humanity*. *Official Gazette of the Control Council of Germany*, n. 3.

l'identificazione della *sistematicità* e dell'*organizzazione delle condotte criminali*, l'esistenza di un *piano deliberato di annientamento* e la *finalità di distruzione di un gruppo umano*, strettamente connessa al perseguimento di specifici obiettivi politici[108].

Permangono, tuttavia, alcuni fattori di discontinuità tra il diritto di Norimberga e la disciplina anti-genocidaria successiva.

Innanzitutto la circostanza che la *Charter di Londra* preveda ancora il nesso tra la *persecution* e l'esistenza di un *conflitto* (sia pur superato dalla *Control Council Law No 10*), laddove l'Articolo I della *Convention* stabilisce che il Genocidio possa essere perpetrato in tempo di pace o di guerra.

Un secondo fattore di discontinuità è rappresentato dalla *qualificazione soggettiva dell'agente*, che nell'Articolo 6 della *Charter di Londra* conserva una relazione funzionale con l'apparato dello Stato, diversamente dalla *Convention*, in cui è prevista la perseguibilità anche di individui privati, svincolando il Genocidio da ogni qualifica soggettiva legata all'esercizio del potere statale.

Il terzo elemento di discontinuità è costituito dalla struttura della *fattispecie oggettiva*: difatti, mentre il diritto di Norimberga tipizza i *motivi* della *persecution* - sul piano soggettivo, la *Convention* sceglierà di intervenire sui *gruppi protetti*- nazionali, etnici, razziali o religiosi- cui devono appartenere le vittime.

La Dottrina internazionalistica, in ogni modo, unanimemente rinviene nel Diritto di Norimberga la fonte originaria dei successivi atti della Comunità Internazionale per lo sviluppo di un sistema giurisdizionale sovrastatale per la repressione del Genocidio[109], come peraltro riconosciuto successivamente dallo stesso Lemkin[110].

Il sistema giuridico di Norimberga rappresenta altresì il primo tentativo di sintesi tra *Norme Internazionali Generali di Natura Consuetudinaria*, *Norme Convenzionali- Charter di Londra-* e Diritto Penale Interno- tedesco[111].

Sul piano processuale, i principi sanciti nei processi di Norimberga trovarono applicazione diretta nei successivi giudizi contro criminali di guerra.

---

[108] Bassiouni, M. C. (2008). *The Nuremberg Legacy*. In G. Mettraux (Ed.), *Perspectives on the Nuremberg Trial*, pp. 427–446. Oxford University Press.

[109] Finch, G. (1949). *The Genocide Convention*. American Journal of International Law, vol. 43, pp. 732–746.

[110] Lemkin, R. (1947). *Genocide as a Crime under International Law*. *American Journal of International Law*, 41(1), 145–151. Lemkin, R. (1946). Genocide. *American Scholar*, vol. 15, pp. 227–230

[111] Greppi, C. (2025). *A Man of Few Words: The Bricklayer of Auschwitz Who Saved Primo Levi*. Saqi Books.

Tra i processi contro i criminali di guerra del *Reich,* merita di essere menzionato il giudizio emesso dalla *District Court of Jerusalem* contro *Eichmann,* processato e condannato alla pena capitale a Gerusalemme nel 1961 dopo essersi rifugiato in Argentina[112]. Il caso Eichmann, infatti, costituisce un punto di svolta nella giurisprudenza penale internazionale, non solo per la gravità dei crimini contestati, ma soprattutto per l'innovativa applicazione del *principio di Giurisdizione universale*.

Adolf Eichmann, uno dei principali artefici della *Soluzione Finale*, fu catturato in Argentina e trasferito in Israele, dove venne giudicato per Crimini contro l'Umanità, Crimini di Guerra e Genocidio. La corte israeliana fondò la propria competenza sulla legge nazionale del 1950 (*Nazis and Nazi Collaborators (Punishment) Law*), ma il processo assunse una rilevanza sovranazionale per l'interpretazione delle norme internazionali sul Genocidio, in particolare quelle contenute nella *Convention* ONU del 1948.

Il giudizio rappresenta un *leading* case nell'affermazione della *Responsabilità Penale Individuale per Crimini Internazionali*, rafforzando il principio secondo cui il Genocidio non riguarda solo Stati e governi, ma anche i singoli individui che ne sono responsabili e anticipando concetti che saranno successivamente codificati negli *Statuti* dei Tribunali *ad hoc* (*International Criminal Tribunals of the former Yugoslavia and of Rwanda*) e nello *Statuto di Roma* (*International Criminal Court)*.

Nel contempo, la *District Court* interpretò le disposizioni della *Convention* in modo estensivo, riconoscendo che il Genocidio può essere perseguito anche in assenza di una connessione territoriale o nazionale diretta, fondando così la legittimità della *Giurisdizione universale*.

Tale approccio fu confermato dalla *Supreme Court* israeliana nel 1962, che ribadì la validità del processo e la condanna alla pena capitale.

L'eredità giuridica dei processi di Norimberga continua a influenzare il sistema penale internazionale, contribuendo alla codificazione di ulteriori strumenti normativi, tra cui gli *Statuti* dei Tribunali *ad hoc- International Criminal Tribunals of the former Yugoslavia and of Rwanda-* e lo *Statuto di Roma* dell'*International Criminal Court*.

La progressiva evoluzione del concetto di Genocidio e la sua codificazione in strumenti giuridici vincolanti hanno permesso alla Comunità Internazionale di

[112] Baade, H. W. (1961). The Eichmann Case: Some Legal Aspects. *Duke Law Journal*, vol. 10, pp. 400–420.

sviluppare meccanismi di tutela dei gruppi vulnerabili, consolidando i principi della *Giurisdizione internazionale* e della *Responsabilità Individuale* come elementi centrali dell'*International Criminal Law*.

1.1.4 Dalla *Resolution 96 (I)* della *United Nations General Assembly* del 1946 alla *Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide* del 1948

I lavori preparatori che hanno preceduto l'adozione della *Convention* costituiscono un prezioso strumento per comprendere l'evoluzione della disciplina e l'affermazione di principi giuridici fondamentali, che si consolidano nella definizione normativa del Genocidio e nella sua qualificazione come crimine di Diritto Internazionale.

Il primo passo significativo verso la codificazione del Genocidio fu la *Resolution* n. 96 (I) della *United Nations General Assembly*[113], approvata l'11 dicembre 1946. Sebbene questa *Resolution* non avesse efficacia vincolante, essa costituì il primo riconoscimento ufficiale del Genocidio come *atto contrario alla moralità e agli obiettivi delle Nazioni Unite*, configurandolo come *crime under international law* e attribuendone la responsabilità penale non solo agli Stati, ma anche ai *singoli individui- private individuals, public officials e statesman-* quindi sancendone il principio di *Responsabilità Individuale* del reo- a prescindere dal Diritto Penale interno, la *dimensione fisica della distruzione del gruppo* e il definitivo *superamento del nesso tra Genocidio e conflitti armati*[114]. Da questo momento, il Genocidio venne considerato un crimine perseguibile *indipendentemente dallo stato di guerra*.

Sulla base della *Resolution* n. 96 (I), il Segretariato Generale delle Nazioni Unite pubblicò il *Primo Progetto* della *Convention* lo stesso 6 Giugno 1947[115]. Questo testo fu innovativo sotto molteplici aspetti.

---

[113] United Nations General Assembly. (1946). *The Crime of Genocide*. Resolution 96 [I]. Adopted at the 55th plenary meeting, 11 December 1946.
https://digitallibrary.un.org/record/209873?v=pdf

[114] *The crime of genocide. Report of the Sixth Committee,* Annex 63 (1946), UN Doc A/231

[115] United Nations. (1946). *The crime of genocide: Report of the Sixth Committee, Annex (UN Doc A/231)*

Particolarmente interessante è l'Articolo I, che rappresenta il primo tentativo di *tipizzazione penalistica* del crimine.

L'Articolo I infatti proponeva una struttura organizzata su tre piani: la previsione dei *gruppi protetti* che comprendevano gruppi razziali, nazionali, linguistici, religiosi e politici; l'elenco delle *condotte genocidarie* (fisiche, biologiche e culturali); la specificazione del *fine di distruzione del gruppo* come elemento centrale della fattispecie. Tuttavia, tale impostazione non fu definitiva e subì modifiche nei successivi lavori preparatori.

Il *Second Draft* della *Convention*, approvato da un *Ad Hoc Committee* il 30 aprile 1948[116], presenta importanti cambiamenti con due profili essenziali: la scelta di qualificare il Genocidio come *crimine contro l'umanità* e lo sforzo di tipizzare gli *elementi pregnanti del crimine* (scompaiono i gruppi linguistici, Genocidio biologico e fisico vengono unificati)[29], rendendo la tipizzazione più chiara e coerente con l'obiettivo della *Convention*.

La *Terza Fase* dei lavori preparatori, conclusasi con la *Resolution* dell'11 dicembre 1946[117], si svolse in un contesto di particolare fermento in seno alla Comunità Internazionale sul tema degli *Human Rights*, che trova il proprio coronamento con l'approvazione simultanea, a un giorno di distanza l'una dall'altra, della *Convention* contro il Genocidio e della *Universal Declaration of Human Rights* nel Dicembre del 1948.

Questa coincidenza evidenziò il legame tra la *Protezione dei Diritti fondamentali* e la *Repressione dei Crimini Internazionali*, sancendo una connessione tra *International Human Rights Law* e *International Criminal Law*.

Il documento finale dell'articolato del *Sixth Committee*[118], all'Articolo I, approvato in una versione pressoché immutata in *Convention*, rese vincolanti tre principi fondamentali sulla disciplina del Genocidio: la configurazione del crimine riconosciuto ufficialmente come *fattispecie a sé di Diritto Penale Internazionale*, distinta dai Crimini contro l'Umanità; *l'eliminazione di ogni riferimento a un nesso*

[116] United Nations. (1948). *Second Draft of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide*, approved by the Ad Hoc Committee of the Economic and Social Council, April 30, 1948. United Nations Digital Library. Retrieved from The Genocide Convention – Ad Hoc Committee

[117] United Nations. (1946). *The crime of genocide: Report of the Sixth Committee, Annex* (UN Doc A/231)

[118] United Nations General Assembly. (1947, June 6). *Draft Convention for the Prevention and Punishment of Genocide* (UN Doc A/AC/10/42).

tra Genocidio e conflitto armato o alla sua necessità per la sua configurazione; l'impegno degli Stati sull'adozione di *misure sia repressive che preventive*.

L'articolato del *Sixth Committee* introdusse due innovazioni cruciali: da un lato segnalò la particolare rilevanza della finalità di *distruzione anche parziale* del gruppo come elemento costitutivo del Genocidio; dall'altro incluse il *forced transfer of children to another human group* - trasferimento forzato di bambini da un gruppo a un altro- tra le condotte genocidarie. Inoltre venne espunto il riferimento al *gruppo politico* (limitando la protezione ai gruppi nazionali etnici, razziali e religiosi) e venne inserito il riferimento alla Giurisdizione di una Corte Internazionale (nonostante l'opposizione dei paesi socialisti)[29].

La discussione conclusiva avvenne il 9 Dicembre 1948, nel corso della 178° e 179° seduta plenaria della *United Nations General Assembly*, a Parigi, sancendo la tappa finale in vista dell'adozione della *Convention*, sotto la presidenza del giurista australiano Herber Evatt.

Quest'ultimo mise in luce come la *Convention* rappresentasse un *epoch-making event* destinato a sancire l'impegno delle Nazioni Unite nella tutela del *fundamental right of a human group to exist as a group* - il diritto fondamentale di esistenza di ogni gruppo umano.

La *Convention*, infatti, si inserì in un processo più ampio di affermazione della tutela internazionale dei *diritti fondamentali* e del riconoscimento della *Responsabilità Penale Individuale*, influenzando profondamente lo sviluppo della giurisprudenza internazionale e la successiva istituzione di tribunali penali per la repressione dei crimini di Genocidio. Grazie a tale evoluzione, la Comunità Internazionale è riuscita a garantire che il Genocidio non passasse più inosservato.

1.2 La *Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide* del 9 Dicembre 1948

La *Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide* , adottata dalla *United Nations General Assembly* il 9 dicembre 1948 ed entrata ufficialmente in vigore il 12 gennaio 1951, dopo la ratifica di venti Stati, costituisce *il principale strumento normativo internazionale contro il Genocidio*.

La *Convention* ha avuto un impatto significativo sull'*International Criminal Law*: fornendo una definizione universale di Genocidio ha di fatto rappresentato un

riferimento normativo per gli ordinamenti giuridici nazionali e internazionali, promuovendo la cooperazione tra Stati e organizzazioni internazionali e aumentando la consapevolezza globale sull'importanza di prevenire e reprimere il Genocidio.

Alla *Convention* va, inoltre, riconosciuto il merito di aver segnato una svolta fondamentale nel Diritto Internazionale, stabilendo che la *responsabilità* per il Genocidio non ricade solo sugli Stati, ma anche sugli *individui*: chiunque commetta Genocidio—sia esso un leader politico, un militare o un cittadino comune—può essere perseguito penalmente.

Questo principio ha aperto la strada ai processi internazionali contro figure di alto livello, come quelli condotti dalle *International Criminal Tribunals of the former Yugoslavia and of Rwanda* e dall'*International Criminal Court*.

Come sarà approfondito nella *Parte II* della presente trattazione, la *Convention* si compone di un *Preambolo* e 19 Articoli che delineano il crimine di Genocidio, le modalità di prevenzione e punizione, e il ruolo degli Stati e delle organizzazioni internazionali.

A grandi linee, le norme contenute nella *Convention* possono suddividersi, in relazione al loro contenuto, in tre Parti.

Quelle dall'Articolo I al IV sono norme di Diritto Penale Sostanziale; quelle dall'Articolo V al IX enunciano impegni e facoltà degli Stati contraenti e, infine, quelle dall'Articolo X al XIX disciplinano le *Protocolar Clauses* ovvero le questioni processuali e formali[119].

1.2.1 I *principi fondamentali* descritti nell'Articolo I

Il primo principio rappresentato dall'Articolo I della *Convention* è l'*Applicabilità Universale*: il Genocidio è un crimine di Diritto Internazionale, perseguibile *sia in tempo di guerra che di pace*. La norma non distingue tra conflitti interni o internazionali, garantendo che gli obblighi preventivi e repressivi degli Stati sono eguali in tutte le fattispecie concrete[120], come risulta espressamente nelle

[119] Schabas, W. A. (2009). *Genocide in international law: The crime of crimes* (2nd ed.). Cambridge University Press.

[120] International Court of Justice (ICJ). (1996). *Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Yugoslavia)*, ICJ Reports.

Preliminary objections del Judgement della *International Court of Justice* nel caso *Bosnia Herzegovina vs Yugoslavia* del 1996[121].

Secondo principio sostanziale è rappresentato dalla qualificazione giuridica del Genocidio come *Crime under International Law*, il che significa che la sua repressione non dipende dalle legislazioni nazionali, ma è regolata da norme internazionali vincolanti.

Terzo principio fondante delineato dall'Articolo I è il *Dovere di Prevenzione e di Repressione in capo agli Stati*, che hanno il dovere di prevenire e punire il Genocidio, indipendentemente dal luogo in cui viene commesso. Questo principio è stato ribadito anche nel caso *Bosnia-Herzegovina vs Yugoslavia* (1996) presso la della *International Court of Justice*[122], dove si è discusso l'applicazione degli obblighi statali in materia di Genocidio.

1.2.2 La definizione di Genocidio contenuta nell'Articolo II

L'Articolo II della *Convention sul Genocidio* definisce le *Condotte* che costituiscono Genocidio che includono:

a. *Uccisione di membri del gruppo.* Questo è il metodo più diretto di distruzione fisica di un gruppo oltre che l'ipotesi più frequente, in quanto la più idonea a realizzare direttamente l'evento eliminazionista [123]. La condotta deve ritenersi integrata da un'ampia casistica di comportamenti, purché idonei a cagionare la *morte* e sempre che si tratti di *atti illeciti*– commissivi od omissivi [124] – perpetrati dall'agente o da un suo subordinato.

b. *Lesioni gravi all'integrità fisica o mentale di membri del gruppo.* Solo lesioni gravi (torture, violenze sessuali e altri atti) oggettivamente idonee a far insorgere o aggravare la minaccia per la sopravvivenza del gruppo stesso possono integrare atto di Genocidio. La condotta, in sostanza, deve causare un

[121] International Court of Justice (ICJ). (1996). *Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Yugoslavia), Preliminary Objections, Judgment of 11 July 1996*. ICJ Case Summary

[122] International Court of Justice (ICJ). (1996). *Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Yugoslavia), Preliminary Objections, Judgment of 11 July 1996*. ICJ Case Summary

[123] Jessberger, F. (2009). The definition and the elements of the crime of genocide. In P. Gaeta (Ed.), *The UN Genocide Convention: A Commentary* pp. 87–111. Oxford University Press.

[124] International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR). (1998, September 2). *The Prosecutor v. Jean-Paul Akayesu*, Case n. ICTR-96-4-T. Judgement to Trial Chamber I. ICTR official archive

esito di grave alterazione funzionale sul piano fisico o psichico in capo alla vittima quale conseguenza della condotta del *reus*[125].

c. *Sottoposizione deliberata del gruppo a condizioni di vita intese a provocare la sua distruzione fisica, totale o parziale.* Anche in questo caso, deve trattarsi di atti- come la privazione di accesso a cibo, acqua, o cure mediche essenziali[126]- posti in essere *con la volontà di determinare la distruzione parziale o totale del gruppo*[127].

d. *Misure miranti ad impedire nascite all'interno del gruppo.* Debbono consistere in provvedimenti o condotte che siano idonee a realizzare un limite quantitativamente apprezzabile e tale condotta deve essere idonea, *in prospettiva*, a realizzare l'*annientamento del gruppo*. Per la giurisprudenza integrano tale fattispecie le mutilazioni sessuali, la sterilizzazione, il controllo forzato delle nascite, la separazione dei sessi e la proibizione di matrimoni. Anche lo stupro può integrare la condotta quando sia finalizzato a cagionare una gravidanza forzata, in quanto in tal caso il figlio non sarà accettato dal gruppo della vittima oppure quando la vittima, per effetto della violenza rifiuterà di avere una nuova vita sessuale oppure riporterà una incapacità a procreare[128].

e. *Trasferimento forzato di minori da un gruppo ad un altro,* finalizzato a eliminare l'identità culturale e sociale del gruppo, sussiste quando coinvolga un *rilevante numero di bambini*, tale da creare una minaccia concreta per la conservazione del gruppo vittima nella generazione futura. Non è necessario che il trasferimento avvenga in massa e basta anche che il bambino sia trasferito in un gruppo diverso da quello originario. Debbono ricomprendersi inoltre anche i casi in cui il trasferimento sia sostanzialmente imposto[129].

---

[125] Mezzetti (2006). *I crimini di genocidio.* In G. Lattanzi (Ed.), *Commentario allo Statuto della corte Penale Internazionale,* pp. 559-597.Giuffrè

[126] International Criminal Court (ICC). (2008). *Prosecutor v. Omar Hassan Ahmad Al Bashir*, Case n. ICC-02/05-01/09. ICC official website

[127] International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY). (2001, 2 aug). Case Summary: *Prosecutor v. Radislav Krstić*. Casen. IT-98-33, Judgment of 2 August 2001. https://www.icty.org/en/case/krstic. ICTY official archive

[128]International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR). (1998, September 2). *The Prosecutor v. Jean-Paul Akayesu*, Case n. ICTR-96-4-T. Judgement to Trial Chamber I.ICTR official archive

[129] International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR). (2000, January 27). *The Prosecutor v. Alfred Musema*, Judgement and Sentence, Case N. ICTR-96-13-T. Trial Chamber I.

Tutti i criteri sopra descritti saranno successivamente ripresi anche in altri strumenti giuridici internazionali[130], come l'Articolo 4 dello *Statuto* dell'*International Criminal Tribunal of the former Yugoslavia,* l'Articolo 2 dello *Statuto* dell'*International Criminal Tribunal of Rwanda* e l'Articolo 6 dello *Statuto di Roma*, che regola l'*International Criminal Court*.

Le predette condotte devono essere dimostrabili attraverso prove documentali, testimonianze e rapporti ufficiali e assumono il carattere di atti di Genocidio esclusivamente quando siano state poste in essere con l'*animus reus* di *distruggere, in tutto o in parte,* un gruppo umano.

La finalità di distruzione dei gruppi protetti, intent to destroy, costituisce l'elemento specificante del Genocidio all'interno dei Crimini contro l'Umanità.

La formula adottata dalla *Convention*- ma anche nelle altre fonti normative di settore- è il frutto di una elaborazione al termine della quale è stata *esclusa la rilevanza dei motivi che inducono il reo ad agire*[131].

La condotta è punita in quanto avente quale obiettivo il gruppo *as such*[132]- in quanto tale[133].

L'*actus reus*[134], inoltre, è rilevante solo quando genera una minaccia concreta di *distruzione totale o parziale di una comunità umana*[135] senza comprendere i casi in cui siano minacciati esclusivamente i caratteri identitari del gruppo.

L'Articolo II della *Convention*, come già delineato, identifica con chiarezza *quattro categorie di gruppi* destinatari di tutela: *nazionali, etnici, razziali e religiosi*. Tali qualificazioni, tuttavia, non si prestano a una definizione univoca, risultando, in numerosi casi, connotate da margini di indeterminatezza semantica e da profili interpretativi eterogenei. In particolare, le distinzioni tra gruppi etnici e razziali, nonché tra gruppi nazionali e religiosi, sollevano questioni complesse che chiamano

---

[130] Fronza, E. (2025). *Il crimine di genocidio*. In E. Amati, V. Caccamo, M. Costi, E. Fronza, & A. Vallini (Eds.), Introduzione al diritto penale internazionale (pp. 333-364). Giappichelli.

[131] Greenawalt, A. K. A. (1999). *Rethinking genocidal intent: The case for a knowledge-based interpretation*. *Columbia Law Review*, 99(8), 2259–2294.

[132] Triffterer, O. (2001). Genocide, Its Particular Intent to Destroy in Whole or in Part the Group as Such. *Leiden Journal of International Law, 14*(2), 399–408. https://doi.org/10.1017/S0922156501000206

[133] International Court of Justice (ICJ). (2007, 26 feb). *Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro, Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide*. ICJ Reports 2007. https://www.icj-cij.org/case/91

[134] Schabas, W. A. (2009). *Genocide in International Law: The Crime of Crimes* (2nd ed.). Cambridge University Press.

[135]International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY). (2001, 2 aug). Case Summary: *Prosecutor v. Radislav Krstić*. Casen. IT-98-33, Judgment of 2 August 2001. https://www.icty.org/en/case/krstic. ICTY official archive

in causa discipline etnografiche, antropologiche e sociologiche, evidenziando la natura multidimensionale di tali categorie.

Sotto il profilo dogmatico, è altresì necessario ribadire che il Genocidio, la cui cifra distintiva è rappresentata dall'intenzione specifica di distruggere, in tutto o in parte, uno dei gruppi sopra individuati- *intent to destroy*- si configura non come *genus* ma come *species* del più ampio ambito criminologico e giuridico dei cosiddetti *Crimini contro l'Umanità*. Quest'ultima espressione, risalente storicamente al 1915 — nell'ambito della condanna internazionale dell'eccidio degli Armeni da parte dell'Impero Ottomano [136]— ha assunto nel tempo una sempre maggiore pregnanza giuridica, sino a essere formalmente recepita all'interno dello *Statuto di Roma* istitutivo della *International Criminal Court*.

1.2.3 La disciplina penalistica della *Convention* contenuta negli Articoli III e IV

L'Articolo III della *Convention* definisce con chiarezza le *diverse Forme di Responsabilità Penale* legate al Genocidio.

Oltre alla sua realizzazione diretta, vengono incluse anche azioni correlate che contribuiscono al crimine stesso, come la *Cospirazione* per commetterlo[137], *l'Incitamento* diretto e pubblico che spinge altre persone a compiere atti genocidari[138], il *Tentativo* e la *Complicità*[139].

L'Articolo IV stabilisce un *principio fondamentale della Responsabilità Penale Individuale*: chiunque sia coinvolto nel Genocidio, a prescindere dalla sua posizione o incarico, deve essere perseguito. Questo principio è cruciale perché *non concede Immunità a nessuno*, nemmeno a governanti o funzionari statali[140]. In sostanza, la

---

[136] Gariwo. (n.d.). *Genocidi e crimini contro l'umanità*. https://it.gariwo.net/educazione/approfondimenti/genocidi-e-crimini-contro-l-umanita-3539.html

[137] International Court of Justice (ICJ). (2007, 26 feb). *Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro. Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide*. ICJ Reports 2007. https://www.icj-cij.org/case/91.

[138] International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR). (1998, September 2). *The Prosecutor v. Jean-Paul Akayesu*, Case n. ICTR-96-4-T. Judgement to Trial Chamber I. ICTR official archive

[139] International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY). (2001, 2 aug). Case Summary: *Prosecutor v. Radislav Krstić*. Casen. IT-98-33, Judgment of 2 August 2001. https://www.icty.org/en/case/krstic. ICTY official archive

[140] International Court of Justice (ICJ). (2007, 26 feb). *Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro. Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide*. ICJ Reports 2007. https://www.icj-cij.org/case/91.

giustizia deve essere applicata equamente e senza eccezioni, per garantire che questi crimini non rimangano impuniti.

1.2.4 Gli obblighi e le facoltà per gli Stati aderenti alla *Convention*

Gli Articoli V-IX della *Convention sul Genocidio* stabiliscono le *Basi Giuridiche* per l'applicazione della *Convention* e il *Coinvolgimento degli Stati* nella sua attuazione.

In particolare, la *Convention*, all'Articolo V, prevede l'*Obbligo di Adeguamento del Diritto Interno* ovvero l'introduzione di *norme* sia di carattere *sostanziale*- non solo penalistiche- che di carattere *processuale*.

Sotto questo profilo, rilevante è il *sacrificio della Universal Jurisdiction*[141], cioè del diritto dello Stato di perseguire il colpevole ovunque egli si trovi e qualunque cittadinanza abbia.

All'opposto, l'Articolo VI assegna ai *giudici di ciascuno Stato il potere di perseguire i fatti di Genocidio commessi nel proprio territorio*[142] o, in alternativa, di istituire su base pattizia una Corte internazionale.

Di grande rilevanza è poi l'*esclusione della qualifica di politico* al crimine di Genocidio[143]- di cui all'Articolo VII[144], da cui consegue *l'Obbligo di tutti gli Stati contraenti di concedere l'Estradizione*[145] per le persone che rispondano di tale reato[146].

In forza dell'Articolo VIII sussiste la *Facoltà degli Stati di Sollecitare gli organi delle Nazioni Unite* affinché dispongano le misure più appropriate per prevenire e reprimere il Genocidio, attraverso attività di carattere umanitario[147].

---

[141] Schabas, W. A. (2009). *Genocide in International Law: The Crime of Crimes* (2nd ed.). Cambridge University Press.

[142] Cassese, A. (2003). *International Criminal Law*. Oxford University Press.

[143] https://www.juragentium.it/wp-content/uploads/2024/02/Convenzione-sul-genocidio-1948.pdf

[144] Buti, M. (2008). *Fonti normative sul delitto di genocidio*. Gariwo.

[145] International Tribunal for Rwanda (ICTR). (2011). *Prosecutor v. Jean-Baptiste Gatete (ICTR-00-61)*. Judgment and Sentence. UN International Residual Mechanism for Criminal Tribunals

[146] International Court of Justice (ICJ). (2007, 26 feb). *Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro. Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide*. ICJ Reports 2007. https://www.icj-cij.org/case/91.

[147] International Court of Justice (ICJ). (2019). *Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (The Gambia v. Myanmar), Provisional Measures Order of 23 January 2020*.

Altra *Facoltà* degli Stati contraenti, in virtù dell'Articolo IX, è quella di *Sottoporre Controversie Legali alla International Court of Justice,* affinché la Corte giudichi la *responsabilità di uno Stato* per atti di Genocidio. Nell'ambito di questa *Jurisdiction in Contentious Cases*, tuttavia, la ICJ può pronunciarsi solo se gli Stati coinvolti hanno riconosciuto la sua Giurisdizione[148].

1.3 LO SVILUPPO DELLA GIUSTIZIA PENALE INTERNAZIONALE

La Giurisdizione internazionale costituisce un meccanismo essenziale per garantire la punizione degli autori di crimini di Genocidio.

Preliminarmente, si ritiene utile sottolineare come il processo di perfezionamento degli strumenti volti alla repressione dei Crimini Internazionali sia strettamente collegato al progressivo consolidamento di alcuni principi fondamentali dell'*International Criminal Law*, sia sul piano del *Diritto Sostanziale* sia su quello del *Diritto Processuale*.

Tra i principi di *Diritto Sostanziale* spiccano il *principio della Responsabilità Individuale*[149] e il *principio della Irrilevanza dell'Ordine del Superiore*[150] ai fini della non punibilità[151].

Tra i principi di *Diritto Processuale* emerge il *principio della Giurisdizione Internazionale*[152], su cui si fonda l'istituzione di un giudice sovrastatale affermatasi nel processo di Norimberga e poi consacrata nello *Statuto di Roma*. Tale principio costituisce strumento indispensabile per garantire alla giustizia il singolo colpevole, fornendo copertura processuale al *principio di Responsabilità Individuale*.

Soluzioni diverse, che affidino i fatti di Genocidio alla giustizia nazionale, secondo il principio della *Universal Jurisdiction* - in base al quale ad ogni Stato è riconosciuto il diritto di perseguire e punire i *delicta juris gentium* indipendentemente dal *locus commissi delicti* e dalla nazionalità del reo- si sono

---

[148] International Court of Justice (ICJ). (2007, 26 feb). *Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro. Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide*. ICJ Reports 2007. https://www.icj-cij.org/case/91.

[149] Cassese, A. (2003). *International Criminal Law*. Oxford University Press.

[150] International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY). (1997). *Prosecutor v. Erdemović, Judgment*, Case n. IT-96-22-A, Appeals Chamber, 7 October 1997.

[151] International Law Commission. (1950). *Principles of International Law Recognized in the Charter of the Nürnberg Tribunal and in the Judgment of the Tribunal*. Yearbook of the International Law Commission, 1950, Vol. II. Principle IV.

[152] Kuper, L. (1981). *Genocide: Its Political Use in the Twentieth Century*. Penguin Books.

rivelate storicamente fallimentari, come è avvenuto per il caso del Genocidio armeno[153], il quale ha evidenziato la necessità di istituire corti internazionali con competenza primaria sulla materia.

D'altra parte, sul piano generale del Diritto Internazionale, la regola della Giurisdizione internazionale consente di superare la tesi positivistica secondo cui l'individuo è privo di soggettività internazionale[154], stabilendo che *nell'ambito dei crimini juris gentium, il reo è passibile di giudizio uti singulis*[155].

Analogamente la *vittima*, in quanto *individuo*, gode di una protezione diretta e immediata[156], confermando come, dopo i due conflitti mondiali, l'individuo sia *il bene che la Comunità Internazionale deve proteggere*.

1.3.1 L'istituzione dei Tribunali *Ad Hoc*

Se la nascita della giustizia penale internazionale viene fatta coincidere con i processi di Norimberga (1945-1946), organizzati al termine della Seconda Guerra Mondiale per perseguire i principali responsabili dei Crimini di Guerra[157], applicando per la prima volta il *principio della Responsabilità Penale Individuale*, formalmente tale principio viene sancito dalla *Convention*.

Dopo la Seconda Guerra Mondiale, il *principio della Responsabilità Individuale* sembrava destinato a rimanere inattivo per diversi decenni.

Solo con i tragici eventi degli anni '90, come le guerre nei Balcani e il Genocidio in Rwanda, la Comunità Internazionale è stata costretta a riprendere con forza l'applicazione di questo principio, attraverso l'istituzione di tribunali *ad hoc*, come l'*International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia*[158] e il *International Criminal Tribunal for Rwanda*[159] istituiti dall'*United Nations Security Council* per perseguire i crimini commessi durante le guerre nei Balcani e in Rwanda.

---

[153] Bassiouni, M. C. (2011). *Crimes against humanity: Historical evolution and contemporary application*. Cambridge University Press.

[154] Shaw, M. (2008). *International law* (6th ed.). Cambridge University Press.

[155] Kelsen, H. (1945). *General theory of law and state*. Harvard University Press.

[156] Shelton, D. (Ed.). (2005). *Encyclopedia of genocide and crimes against humanity*. Thomson Gale.

[157] Reginbogin, H. R., & Safferling, C. J. M. (Eds.). (2006). *The Nuremberg Trials: International Criminal Law since 1945*. München: K.G. Sau

[158] United Nations Security Council. (1993). *Statute of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia*. Adopted by Resolution 827.

[159] United Nations Security Council. (1994). *Resolution 955 (1994)*. Establishing the ICTR.

Questi tribunali, istituiti sotto l'egida delle Nazioni Unite, hanno avuto il compito di perseguire i responsabili dei crimini di Genocidio, Crimini contro l'Umanità e Crimini di Guerra, contribuendo allo sviluppo della giurisprudenza internazionale, in particolare sul Genocidio.

Per la prima volta dalla fine della guerra, i leader, i militari e i funzionari coinvolti in atrocità di massa venivano giudicati su scala globale, riaffermando il principio che nessuno è al di sopra della legge.

Come sarà approfondito nella *Parte II* della presente dissertazione, le Corti *ad hoc* condividono molte caratteristiche con altre istituzioni internazionali, ma hanno *Giurisdizione limitata* ai crimini commessi in determinati territori e periodi; ciononostante, oltre a perseguire e condannare individui responsabili di crimini gravi (come Radovan Karadžić per il Genocidio di Srebrenica e Jean-Paul Akayesu per il Genocidio rwandese), hanno contribuito a consolidare principi chiave di *International Criminal Law*, hanno stabilito precedenti giuridici importanti ed hanno posto le basi per la creazione di istituzioni permanenti, come la *International Criminal Court*, con competenze ampliate[160].

1.3.2 L'*International Criminal Court* (ICC) - La Corte Penale Internazionale

Con l'adozione dello *Statuto di Roma* nel 1998[161] (entrato in vigore nel 2002, dopo la ratifica da parte di 60 Stati), fu istituita l'*International Criminal Court*- di cui si tratterà nella Parte III, un organo permanente con Giurisdizione su Genocidio, Crimini contro l'Umanità, Crimini di Guerra e crimini di aggressione[162].

Con sede a L'Aia, nei Paesi Bassi, l'*International Criminal Court*[163] nasce come risposta alle atroci violazioni degli *Human Rights* avvenute nel corso del XX secolo e agisce nei casi in cui *gli Stati non possono o non vogliono perseguire i responsabili*, essendo la sua *Giurisdizione limitata agli Stati che hanno ratificato*

[160] UN General Assembly. (1998). *Rome Statute of the International Criminal Court (last amended 2010)*.

[161] United Nations General Assembly. (1998). *Rome Statute of the International Criminal Court*. Adopted 17 July 1998.

[162] Galand, A. S. (2019). *The nature of the Rome Statute of the International Criminal Court (and its amended jurisdictional scheme).* Journal of International Criminal Justice, 17(5), 933–956.

[163] Cryer, R., Friman, H., Robinson, D., & Wilmshurst, E. (2019). *An Introduction to International Criminal Law and Procedure* (4th ed.). Cambridge University Press.

lo Statuto di Roma o a situazioni deferite dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite[164].

La giurisprudenza dell'*International Criminal Court* ha ampliato la comprensione degli atti che costituiscono Genocidio e ha chiarito le responsabilità individuali, rappresentando un passo significativo verso una giustizia penale internazionale più istituzionalizzata e permanente, capace di affrontare crimini che superano i confini nazionali.

C'è comunque da evidenziare che, all'interno del sistema di tutela penale internazionale, le regole di *suddivisione dei poteri tra Corti Nazionali e Corti Internazionali*, non vengono declinate in maniera univoca, riscontrandosi in taluni casi il *primato delle Corti Internazionali rispetto a quelle Nazionali*- come nel caso, durante la loro creazione, degli *International Criminal Tribunals for the former Yugoslavia* e *for Rwanda*[165]- ed in altri la consacrazione del *principio di Complementarietà*, che caratterizza il funzionamento dell'*International Criminal Court* che esercita la Giurisdizione in via sussidiaria rispetto agli Stati[166], ovvero intervenendo solo quando gli Stati non sono in grado di perseguire i crimini autonomamente[167].

1.3.3 L'*International Court of Justice* (ICJ) - La Corte Internazionale di Giustizia

L'*International Court of Justice*, istituita nel 1945 come organo giudiziario principale delle *United Nations*, rappresenta il culmine dello sforzo internazionale per la Resolution pacifica delle controversie tra Stati.

Situata a L'Aia, nei Paesi Bassi, la ICJ si erge come simbolo di giustizia globale e di cooperazione tra nazioni.

[164] Schabas, W. A. (2011). *An Introduction to the International Criminal Court* (4th ed.). Cambridge University Press.

[165] Roberge, M.C. (1996). *Jurisdiction of the ad hoc Tribunals for the former Yugoslavia and Rwanda over crimes against humanity and genocide*. International Review of the Red Cross. pp. 651–672.

[166] Amati, E., Caccamo, V., Costi, M., Fronza, E., & Vallini, A. (2010). *Introduzione al diritto penale internazionale*. Giuffrè.

[167] Seils, P. (2016). *Handbook on Complementarity: An Introduction to the Role of National Courts and the ICC in Prosecuting International Crimes*. International Center for Transitional Justice.

La ICJ trova la sua base legale nello *Statuto della Corte Internazionale di Giustizia*[168], parte integrante della *Charter delle Nazioni Unite*. Questo statuto delinea il mandato della Corte, il suo funzionamento e le sue competenze.

Come sarà approfondito nella *Parte III*, la Giurisdizione dell'*International Court of Justice* si divide in due ambiti principali.

La *Advisory Jurisdiction*- Giurisdizione consultiva- dell'*International Court of Justice*, prevista dall'Articolo 96 della *Charter delle Nazioni Unite di San Francisco*[169], consente alla ICJ di fornire pareri legali in materia di Diritto Internazionale su questioni complesse di rilevanza globale- come l'interpretazione di trattati internazionali o la legalità di determinate azioni; tali pareri, pur non essendo vincolanti, influenzano il Diritto Internazionale. I pareri consultivi della ICJ vengono spesso adottati come Linee Guida da Stati e organizzazioni internazionali. Contribuiscono alla codificazione di norme e principi del Diritto Internazionale e forniscono una base per il progresso giuridico.

La *Jurisdiction in Contentious Cases*- Giurisdizione contenziosa- dell'*International Court of Justice*, prevista dall'Articolo IX della *Convention contro il Genocidio*, consente agli Stati di sottoporre alla Corte controversie legali affinché la Corte giudichi la *responsabilità di uno Stato per atti di Genocidio*[170].

In questo ambito, tuttavia, la ICJ può pronunciarsi *solo se gli Stati coinvolti hanno riconosciuto la sua Giurisdizione*[171].

Nella Resolution delle controversie legali tra Stati, la ICJ agisce come un *Tribunale Internazionale* e può emettere sentenze vincolanti per le parti coinvolte[172]. Attraverso le sue funzioni giurisdizionali, la ICJ contribuisce alla stabilità internazionale, garantendo una piattaforma imparziale per la Resolution delle dispute[173] in materia di delimitazione dei confini, responsabilità internazionale e violazione dei diritti internazionali.

---

[168] United Nations. (1945). *Statute of the International Court of Justice*. In *Charter of the United Nations and Statute of the International Court of Justice*. San Francisco Conference, 26 June 1945.

[169] United Nations. (1945). *Charter of the United Nations*. San Francisco Conference, 26 June 1945. Article 96.

[170] International Court of Justice (ICJ). *Jurisdiction in Contentious Cases under Article IX of the Genocide Convention*.

[171] Tams, C. J. (2009). *The Genocide Convention and International Law*. Cambridge University Press.

[172] Kreß, C. (2007). *The International Court of Justice and the Elements of the Crime of Genocide*. European Journal of International Law, pp. 619–629

[173] International Court of Justice (ICJ). *Jurisprudence and the Peaceful Settlement of Disputes*. Retrieved from law-uk.libguides.com

CAPITOLO 2

IL GENOCIDIO: ANALISI STORICA

In base a quanto finora delineato, il Genocidio, nella sua accezione giuridica definita dalla *Convention* è un crimine, tra i più gravi del Diritto Internazionale, che ha segnato profondamente il XX e il XXI secolo.

Tuttavia, la realtà di questo crimine supera di gran lunga la sua definizione normativa, configurandosi come una sistematica distruzione di gruppi etnici, religiosi o nazionali attraverso meccanismi di sterminio, discriminazione e cancellazione identitaria[174].

La Storia è costellata da eventi genocidari che hanno segnato profondamente le società.

In questo capitolo si analizzerà il fenomeno del Genocidio, non tanto come categoria giuridica, quanto piuttosto come *fenomeno storico e politico*[175] capace di influenzare profondamente la società globale, soffermandosi sui contesti storici, le modalità di attuazione e le risposte della Comunità Internazionale.

Il Genocidio continua a essere una minaccia per la stabilità globale e la protezione degli *Human Rights*. Questo sottolinea la necessità di rafforzare gli strumenti giuridici e politici per prevenire e punire il Genocidio, garantendo una maggiore tutela delle vittime e un'efficace risposta della Comunità Internazionale.

La consapevolezza globale su questo crimine ha stimolato un progresso significativo nel Diritto Internazionale, contribuendo allo sviluppo di istituzioni capaci di affrontarlo con maggiore determinazione.

Tuttavia, *la lotta contro il Genocidio* non può limitarsi alla sfera giuridica, ma *deve includere interventi politici, economici e culturali* volti a eliminare le condizioni che ne favoriscono l'insorgenza e a costruire una società fondata sui principi di giustizia e rispetto dei Diritti Fondamentali[176].

In questa dissertazione si approfondirà la risposta giuridica al Genocidio allo scopo di analizzare il ruolo delle Corti Internazionali per la repressione e la prevenzione dei crimini di Genocidio.

---

[174] Totten, S., Parsons, W. S., & Charny, I. W. (Eds.). (1995). *Century of Genocide: Eyewitness Accounts and Critical Views*. Routledge.

[175] Kuper, L. (1981). *Genocide: Its Political Use in the Twentieth Century*. Penguin Books.

[176] Bloxham D. Moses A. D. (2021). *The handbook of genocide studies*. Oxford University Press.

Tuttavia, un'analisi esclusivamente giuridica rischierebbe di concentrarsi sulle responsabilità individuali, trascurando il ruolo degli Stati.

Difatti, mentre copiosa è la giurisprudenza delle Corti penali internazionali- *International Criminal Tribunals of the former Yugoslavia and of Rwanda, International Criminal Court*- in materia di *Responsabilità Penale Individuale*, l'*International Court of Justice* che ha il compito di giudicare la *responsabilità degli Stati* per atti di Genocidio, nonostante dal 1946 abbia affrontato numerosi casi in cui si è discusso di Genocidio, non ha finora mai condannato uno Stato per atti genocidari.

Sino ad oggi, in effetti, l'*International Court of Justice* ha riconosciuto che alcuni Stati *non hanno impedito il Genocidio*- come nel caso *Bosnia-Herzegovina vs. Serbia*[177]- ma non ha mai emesso una sentenza di condanna per Genocidio contro uno Stato.

Questo non sorprende, in considerazione dell'elevato standard probatorio necessario: perché l'*International Court of Justice* possa dichiarare uno Stato colpevole di Genocidio, deve essere dimostrata l'*intenzione specifica di distruggere un gruppo protetto*.

D'altra parte, in ottica politica, un'eventuale condanna di uno Stato per Genocidio da parte dell'*International Court of Justice* avrebbe implicazioni enormi, in quanto porterebbe a sanzioni internazionali e all'isolamento diplomatico dello Stato coinvolto.

La questione della *Responsabilità Statale per Genocidio* resta perciò un tema complesso che, nonostante abbia una grande rilevanza nel Diritto Internazionale, può essere meglio approfondita in una prospettiva storica, piuttosto che giuridica, che consente di vedere il Genocidio come parte di un contesto più ampio.

Approfondire i casi storici di Genocidio, aiuta, inoltre, a valutare la risposta della Comunità Internazionale al Genocidio, che è una risposta variabile nel tempo e strettamente dipendente da fattori politici, economici, sociali, culturali e ideologici: vedere, con l'occhio dello storico, *come la Comunità Globale abbia (o non abbia) reagito di fronte alle uccisioni di massa*, permette di stimare con maggiore precisione la portata degli eventi. Difatti, la reazione della Comunità Internazionale di fronte alle uccisioni di massa[178] si è sempre tradotta in un'estesa Letteratura

[177] International Court of Justice (ICJ). (2007, 26 feb). *Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro. Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide*. ICJ Reports 2007. https://www.icj-cij.org/case/91.

[178] Power, S. (2002). *"A Problem from Hell": America and the Age of Genocide*. Basic Books.

internazionale storica e sociologica, oltre che nella produzione di Giurisprudenza sulla responsabilità delle persone fisiche coinvolte in atti genocidari.

Prima di addentrarci nell'analisi dei casi storicamente più rilevanti di Genocidio, è opportuno ribadire che nella presente dissertazione non si terrà conto di accezioni improprie del termine Genocidio menzionate nel capitolo precedente, e saranno esaminate solo le uccisioni di massa riconosciute come fatti genocidari dalla Comunità Internazionale, primi tra tutti il Genocidio armeno di inizio secolo[179] e l'Olocausto orchestrato durante la Seconda Guerra Mondiale dal regime nazista di Adolf Hitler[180].

Esamineremo, inoltre, lo sterminio dell'etnia Tutsi in Rwanda[181] e il massacro dei musulmani bosniaci a Srebrenica nella ex Yugoslavia[182], eventi genocidari occorsi alla fine del ventesimo secolo, che ci hanno fatto comprendere come l'Occidente possa essere ancora teatro di Crimini contro l'Umanità.

Analizzeremo, infine, i più recenti fatti genocidari, accaduti in pieno ventunesimo secolo, il conflitto tra gruppi etnici nella regione sudanese del Darfur[183] e le atrocità commesse dall'ISIS contro la comunità Yazidi in Iraq[184].

Prima di analizzare i singoli eventi di Genocidio moderno, è fondamentale tenere conto dello *scrutinio della Storia*, ossia di quel processo critico che permette di valutare le origini, le dinamiche e le conseguenze di tali crimini. Senza una prospettiva storica accurata, il rischio è quello di limitarsi a una lettura parziale degli eventi, privandoli del contesto che li ha generati e delle ripercussioni che continuano a influenzare le società contemporanee.

Il Genocidio non è mai un episodio isolato; piuttosto, è il risultato di processi politici, economici e culturali che si reiterano nel tempo e nello spazio[185]. La storia ci insegna che le atrocità di massa non sono semplicemente frutto di tensioni momentanee, ma si inseriscono in schemi di dominio, esclusione e repressione che, seppur declinati in forme diverse, trovano radici comuni.

---

[179] Dadrian, V. N. (1995). *The History of the Armenian Genocide: Ethnic Conflict from the Balkans to Anatolia to the Caucasus*. Berghahn Books.

[180] Hilberg, R. (1985). *The Destruction of the European Jews*. Yale University Press.

[181] Des Forges, A. (1999). *Leave None to Tell the Story: Genocide in Rwanda*. Human Rights Watch.

[182] Bassiouni, M. C. (Ed.). (1996). *The Law of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia*. Transnational Publishers

[183] Prunier, G. (2005). *Darfur: The Ambiguous Genocide*. Cornell University Press.

[184] Bloxham D. Moses A. D. (2021). *The handbook of genocide studies*. Oxford University Press.

[185] Kiernan, B. (2007). *Blood and Soil: A World History of Genocide and Extermination from Sparta to Darfur*. Yale University Press

Esaminare i genocidi moderni senza considerare il loro inquadramento storico e sociologico rischia di semplificare le motivazioni che li hanno resi possibili, di trascurare le responsabilità politiche e di non cogliere i meccanismi attraverso cui le società hanno giustificato e, in alcuni casi, legittimato tali crimini[186].

Lo studio comparativo, che mette in relazione genocidi avvenuti in contesti apparentemente lontani, consente di riconoscere almeno due *pattern* ricorrenti[187]: da una parte la violenza sistematica contro determinate comunità in casi, come l'Olocausto, scaturisce da una *base ideologica;* dall'altra, sono *logiche di potere*, espansione territoriale e interessi economici a generare i cosiddetti *Genocidi Utilitaristici*, come quelli perpetrati dalle potenze europee nelle campagne colonialistiche e nello sterminio dei Nativi Americani. Tali dinamiche *utilitaristiche*, renderebbero conto anche di come la Comunità Internazionale abbia sviluppato una crescente consapevolezza del Genocidio come minaccia agli equilibri geopolitici.

Una delle chiavi di lettura più interessanti nella valutazione storica del Genocidio, è il suo legame con le tensioni per l'identità nazionale collegate all'*ideologia capitalistica*. Le democrazie occidentali, spinte dalla necessità di preservare la propria i*dentità nazionale*, finirebbero per generare inevitabili tensioni nei confronti di gruppi percepiti come eterogenei. Quando queste tensioni raggiungono l'estremo, possono sfociare in fenomeni genocidari, riproducendo dinamiche già osservate nella Storia[188].

2.1 IL GENOCIDIO NEL MONDO ANTICO

Il concetto di Genocidio, sebbene formalizzato solo nel XX secolo grazie alla *Convention*, trova le sue radici storiche in eventi che risalgono all'antichità in forme assimilabili alle definizioni moderne[189].

Le civiltà antiche, spesso strutturate su basi imperialiste e di espansione territoriale, hanno fatto del Genocidio uno strumento strategico per consolidare il loro potere,

[186] Jones, A. (2006). *Genocide: A Comprehensive Introduction*. Routledge.
[187] Chalk, F., & Jonassohn, K. (1990). *The History and Sociology of Genocide: Analyses and Case Studies*. Yale University Press.
[188] Moses, A. D. (2008). *Empire, Colony, Genocide: Conquest, Occupation, and Subaltern Resistance in World History*. Berghahn Books.
[189] Kiernan, B. (2007). *Blood and soil: A world history of genocide and extermination from Sparta to Darfur*. Yale University Press.

distruggere le culture rivali e assicurarsi il controllo incontrastato sulle popolazioni sottomesse[190].

L'analisi storica di tali fatti genocidari avvenuti in epoca antica, mostra come queste dinamiche non siano un fenomeno moderno, ma abbiano radici profonde nella storia dell'umanità.

L'ottica a cui andiamo ad approcciarci è un'ottica coloniale[191] di conquista tramite annichilimento del nemico dove la legge principale è a tutti gli effetti quella della giungla: il più forte domina e il più debole si adatta o soccombe.

Gli imperi antichi hanno fatto del Genocidio uno strumento strategico per consolidare il loro potere, distruggere le culture rivali e assicurarsi il controllo incontrastato sulle popolazioni sottomesse. Essi miravano frequentemente alla completa distruzione totale delle popolazioni nemiche, al loro annichilimento, a cancellarne l'identità e la cultura attraverso massacri, deportazioni e assimilazioni forzate.

È importante distinguere i genocidi del mondo antico da quelli moderni: gli antichi non avevano un quadro normativo o concetti di Diritto Internazionale in grado di definire tali atti come crimini, né tantomeno un sistema giuridico che regolasse la condotta bellica o che sancisse diritti universali.

Tuttavia, lo studio degli eventi storici aiuta ad individuare modelli ripetuti di violenza intenzionale contro gruppi specifici, con obiettivi simili a quelli che oggi sarebbero identificati con l'*intent to destroy* tipico del Genocidio.

Esempi emblematici di atti genocidari nell'antichità includono le *Guerre Persiane*[192] e la distruzione delle città greche.

Durante tali conflitti, eventi come la *distruzione della città di Mileto*[193] *e di altre città greche da parte dell'Impero achemenide*[194] dimostrano atti che miravano non solo alla conquista militare, ma alla distruzione culturale e sociale di interi popoli e dell'intero sistema culturale e sociale, un aspetto che rientra nelle moderne definizioni di Genocidio.

---

[190] Kiernan, B. (2007). *Blood and Soil: A World History of Genocide and Extermination from Sparta to Darfur*. Yale University Press.

[191] Sartre, J.-P. (2001). *Colonialism and neocolonialism*. Routledge.

[192] Briant, P. (2002). *From Cyrus to Alexander: A History of the Persian Empire*. Eisenbrauns.

[193] Herodotus. (2003). *The Histories* (R. Waterfield, Trans.). Oxford University Press. Original work published ca. 440 BCE

[194] Dandamaev, M. A., & Lukonin, V. G. (1989). *The Culture and Social Institutions of Ancient Iran*. Cambridge University Press.

Le forme di colonialismo dell'antichità- di Romani[195], Assiri[196] e Macedoni[197]- esaminate alla luce delle modalità genocidarie, dimostrano modalità di sterminio che non si limitavano alla violenza fisica, ma assumevano una dimensione più articolata, spesso a discapito delle popolazioni autoctone, con modalità che possono essere assimilate alle moderne forme di Genocidio culturale.

L'espansione di Roma, invero, fu spesso accompagnata da episodi di Genocidio. L'obiettivo dell'Impero romano non era soltanto quello di vincere una guerra, ma di annientare completamente una civiltà concorrente[198], sostituendo totalmente la sua cultura con la propria, attraverso il ricollocamento sistematico di popolazioni per assicurarsi il controllo sui territori acquisiti, la distruzione di città ribelli come monito per altre comunità, un messaggio di deterrenza che si traduceva nella riduzione in schiavitù o nell'uccisione sistematica di gruppi considerati ostili[199]. La distruzione di Chartergine (146 a.C.) significò non solo radere al suolo la città, ma anche sterminare o ridurre in schiavitù la popolazione, cancellare la cultura punica[200].

Le stesse campagne di espansione dell'Impero macedone condotte da Alessandro Magno, comportarono spesso il massacro di comunità che opponevano resistenza, accompagnato dalla sottomissione culturale e socio-politica, stravolgendone la struttura attraverso politiche di assimilazione forzata[201].

Uno degli elementi distintivi del Genocidio nell'antichità, risiede nelle persecuzioni religiose, come le ostilità tra Ebrei e Babilonesi, culminate con la distruzione del Primo Tempio[202] e la deportazione in Babilonia[203].

Questi episodi mostrano chiaramente un progetto di annichilimento culturale e religioso, in cui la sopravvivenza e l'identità di un gruppo etnico, religioso o

---

[195] Ando, C. (2011). *Imperial Ideology and Provincial Loyalty in the Roman Empire*. University of California Press.

[196] Liverani, M. (2014). *The Ancient Near East: History, Society and Economy*. Routledge.

[197] Bosworth, A. B. (1988). *Conquest and Empire: The Reign of Alexander the Great*. Cambridge University Press.

[198] Gruen, E. S. (2011). *Rethinking the Other in Antiquity*. Princeton University Press.

[199] Charny, I. W. (1988). *Genocide: A critical bibliographic review*. Routledge.

[200] Trizio, R. (2022). *La battaglia di Cartagine e la sua distruzione (149–146 a.C.)*. *Scripta Manent Italia*.

[201] Bosworth, A. B. (1988). *Conquest and Empire: The Reign of Alexander the Great*. Cambridge University Press.

[202] Albertz, R. (2003). *Israel in Exile: The History and Literature of the Sixth Century B.C.E.* Society of Biblical Literature.

[203] Smith, M. S. (2002). *The Early History of God: Yahweh and the Other Deities in Ancient Israel* (2nd ed.). Eerdmans.

culturale veniva deliberatamente minacciata dalla volontà di un potere superiore di annientarlo, sia per motivi strategici sia per ragioni economiche e territoriali.

I genocidi del mondo antico hanno avuto un impatto profondo sulle strutture sociali e culturali delle epoche successive: la perdita di culture, lingue e tradizioni è irreversibile, e la memoria di tali atti ha contribuito a modellare il dibattito moderno sul Diritto Internazionale e sui Crimini contro l'Umanità.

2.2 IL GENOCIDIO NELL'EUROPA MEDIEVALE

Nel contesto di profonda instabilità che caratterizzò l'Europa medievale[204], tra guerre dinastiche, invasioni e conflitti religiosi, si registrarono numerosi episodi di sterminio sistematico di gruppi etnici, religiosi e politici. In assenza di un Diritto Internazionale codificato, tali atti non furono qualificati come crimini, ma come strumenti di conquista e consolidamento del potere[205].

Le *Crociate*, in particolare, rappresentano uno dei capitoli più emblematici[206]: concepite come guerre sante, si tradussero in campagne di annientamento contro musulmani, ebrei, bizantini ed eretici[207]. Il massacro di Gerusalemme del 1099[208], i *pogrom* contro le comunità ebraiche in Europa centrale[209], il sacco di Costantinopoli nel 1204[210] e la Crociata contro i Catari nel sud della Francia[211] sono esempi di violenza sistematica con finalità ideologiche e territoriali.

Pur non essendo riconosciuti giuridicamente come genocidi, questi eventi presentano caratteristiche compatibili con la definizione moderna del crimine: distruzione fisica e culturale di gruppi identificabili, spesso accompagnata da intenti espliciti di eliminazione. La riflessione giuridica contemporanea invita a rileggere tali episodi alla luce del concetto di genocidio, evidenziando come il fanatismo

[204] Madley, B. (2015). *Patterns of genocide through history*. Cambridge University Press.
[205] Bartlett, R. (2000). *The Making of Europe: Conquest, Colonization and Cultural Change 950–1350*. Princeton University Press.
[206] Riley-Smith, J. (2005). *The Crusades: A History* (2nd ed.). Yale University Press.
[207] Moore, R. I. (2007). *The War on Heresy: Faith and Power in Medieval Europe*. Harvard University Press.
[208] Fulcherio di Chartres. (1955). *A History of the Expedition to Jerusalem, 1095–1127* (F. R. Ryan, Trans.). University of Tennessee Press.
[209] Tyerman, C. (2006). *God's War: A New History of the Crusades*. Harvard University Press.
[210] Phillips, J. (2004). *The Fourth Crusade and the Sack of Constantinople*. Routledge.
[211] Roquebert, M. (1987). *L'Épopée cathare* (Vol. 1–5). Perrin.

religioso e le logiche di dominio abbiano storicamente generato pratiche di sterminio su larga scala[212].

Altri episodi emblematici di violenza sistematica nel Medioevo, riconducibili alla luce delle moderne definizioni giuridiche alla logica genocidaria, sono le persecuzioni contro le comunità ebraiche, che rappresentano un fenomeno di lunga durata, esteso dal primo Medioevo fino all'età moderna[213]. Espulsioni, massacri e conversioni forzate si susseguirono in modo ricorrente, con momenti di particolare intensità durante le Crociate, la peste nera e le campagne di repressione promosse da monarchie europee. I *pogrom* del 1096 nelle città di Magonza, Worms e Colonia, le espulsioni dalla Francia (1306), dall'Inghilterra (1290) e dalla Spagna (1492) [214], nonché le stragi legate all'epidemia del XIV secolo, evidenziano una volontà deliberata di eliminazione fisica e culturale, giustificata da motivazioni religiose[215], ma spesso alimentata da interessi economici e politici[216].

Parallelamente, le guerre di conquista condotte nell'Europa orientale e baltica tra XIII e XV secolo[217], in particolare quelle dell'Ordine Teutonico[218], si caratterizzarono per pratiche di sterminio e assimilazione forzata delle popolazioni slave[219] e lituane[220]. Dietro il pretesto della cristianizzazione si celava un disegno di espansione territoriale sostenuto dal Sacro Romano Impero e dalla Chiesa cattolica[221]. Le campagne militari si tradussero in massacri, deportazioni, distruzione del patrimonio culturale e riduzione in schiavitù, con l'obiettivo di cancellare ogni traccia di identità etnica e autonomia locale.

La riflessione contemporanea su questi eventi, pur priva di strumenti giuridici retroattivi, ha stimolato un processo di riconsiderazione storica e morale. Parte della

---

[212] Maier, C. S. (2000). *Consigning the Twentieth Century to History: Alternative Narratives for the Modern Era*. *American Historical Review*, 105(3), 807–831.

[213] Chazan, R. (2006). *The Jews of Medieval Western Christendom: 1000–1500*. Cambridge University Press.

[214] Haverkamp, A. (2004). *The Jews of Europe in the Middle Ages (Tenth to Fifteenth Centuries)*. Brepols Publishers.

[215] Haverkamp, A. (2004). *The Jews of Europe in the Middle Ages (Tenth to Fifteenth Centuries)*. Brepols Publishers.

[216] Nirenberg, D. (1996). *Communities of Violence: Persecution of Minorities in the Middle Ages*. Princeton University Press.

[217] Christiansen, E. (1997). *The Northern Crusades: The Baltic and the Catholic Frontier, 1100–1525* (2nd ed.). Penguin Books.

[218] Militzer, K. (1999). *Die Geschichte des Deutschen Ordens*. Wissenschaftliche Buchgesellschaft.

[219] Urban, W. (2000). *The Prussian Crusade*. Lithuanian Research and Studies Center.

[220] Rowell, S. C. (1994). *Lithuania Ascending: A Pagan Empire Within East-Central Europe, 1295–1345*. Cambridge University Press.

[221] Fonnesberg-Schmidt, I. (2007). *The Popes and the Baltic Crusades: 1147–1254*. Brill Academic Publishers.

Dottrina e della Comunità Internazionale ha riconosciuto il carattere distruttivo e sistematico di tali condotte, evidenziando le analogie con i genocidi moderni[222].
In particolare, le persecuzioni medievali contro gli Ebrei sono oggi ampiamente considerate come antecedenti ideologici e strutturali delle politiche discriminatorie culminate nell'Olocausto.
Sebbene la giustizia penale internazionale non possa intervenire retroattivamente, lo studio del genocidio medievale si rivela essenziale per comprendere le radici profonde della violenza sistematica e per interrogarsi sulle dinamiche di odio e fanatismo che, pur mutando forma, continuano a propagarsi nel tempo.
La memoria storica, in tal senso, diventa uno strumento di prevenzione e di consapevolezza, capace di orientare l'interpretazione giuridica e la tutela effettiva dei diritti umani.

2.3 IL GENOCIDIO NEL MONDO MODERNO E CONTEMPORANEO

Il concetto di *Mondo Moderno*, nell'ambito della Storiografia, si riferisce a un periodo compreso tra la fine del XV secolo e la fine del XVIII secolo, con un inizio simbolico nel 1492, data della scoperta dell'America, e una conclusione nel 1789, anno della Rivoluzione francese.
Questo arco temporale è segnato da trasformazioni radicali che investono la sfera politica, economica, culturale e scientifica. L'affermazione degli Stati moderni e delle monarchie assolute, l'espansione dei commerci globali, la nascita di imperi coloniali, il consolidamento delle economie mercantili e la diffusione del pensiero razionale e illuminista sono alcuni degli elementi distintivi di questa epoca.
Il mondo moderno si configura come una fase di transizione tra la struttura feudale medievale e le forme di organizzazione sociale e politica che caratterizzeranno l'età contemporanea.
È in questo contesto di profondo cambiamento che si sviluppano eventi genocidari privi di una definizione giuridica codificata, ma riconoscibili attraverso l'analisi delle pratiche sistematiche di sterminio, assimilazione forzata e distruzione culturale. In questa fase, le potenze europee avviano processi di espansione coloniale che si fondano su ideologie di superiorità razziale, religiosa e culturale,

[222] Russell, J. C. (1994). *The Germanization of early medieval Christianity: A sociohistorical approach to religious transformation*. Oxford University Press.

giustificando la violenza contro le popolazioni indigene come mezzo di civilizzazione e progresso. Le radici socio-politiche di tali genocidi risiedono nella costruzione di un *ordine mondiale eurocentrico*, nella necessità di *acquisizione di risorse e territori*, e nella volontà di eliminare ogni forma di resistenza locale.

Anche nel contesto della *Storia Contemporanea*, intesa in senso storiografico come il periodo che inizia convenzionalmente con la Rivoluzione francese del 1789, si collocano numerosi episodi di violenza di massa che, in una prospettiva storica e analitica, consentono una loro qualificazione concettuale come genocidi.

In questo paragrafo verranno considerati esclusivamente i fatti genocidari accaduti prima del 1948- ad eccezione del Genocidio Armeno e della Shoah, già trattati in precedenza nel Capitolo 1 quali eventi catalizzatori fondamentali per l'elaborazione della *Convention*- oggetto di fondamentale rilevanza per la comprensione delle dinamiche socio-politiche che hanno portato all'annientamento deliberato di gruppi etnici, religiosi o nazionali.

Le radici storiche di tali genocidi risiedono spesso nella combinazione di *ideologie nazionaliste e razziali*, *espansione coloniale*, *repressione imperiale* e *tensioni economico-sociali*, che hanno trovato espressione nei *genocidi utilitaristici* perpetrati dalle Democrazie Europee nelle campagne colonialistiche, nei *genocidi dimenticati* in Cina e in Russia, nella *carestia pianificata* consumata dal regime staliniano a danno degli Ucraini.

Analizzare questi episodi significa non soltanto riconoscere il dolore e la memoria delle comunità colpite, ma anche riflettere sulle dinamiche di potere, sulle giustificazioni ideologiche e sulle retoriche di disumanizzazione che hanno preceduto la codificazione del crimine di Genocidio.

Studiare questi fenomeni consente di riconoscere la continuità tra le pratiche coloniali, nazionaliste e razziali e le forme contemporanee di violenza sistemica, contribuendo alla costruzione di una memoria critica e alla definizione di strumenti giuridici e politici di prevenzione.

2.3.1 La conquista spagnola e portoghese e il Genocidio degli indigeni in America Latina

L'arrivo degli europei in America Latina nel 1492, con la scoperta di Cristoforo Colombo e la confutazione di Amerigo Vespucci, segnò l'inizio di un periodo di colonialismo che ebbe conseguenze devastanti per le popolazioni indigene.

Le grandi civiltà precolombiane, come gli *Aztechi*, i *Maya* e gli *Inca*, vantavano culture avanzate, strutture sociali complesse e tradizioni spirituali radicate. Tuttavia, la conquista europea, guidata inizialmente dalla Spagna e dal Portogallo, portò allo sterminio sistematico di milioni di indigeni attraverso guerre, sfruttamento economico, malattie e assimilazione culturale forzata[223].

Le comunità indigene accolsero i *conquistadores* come divinità- in virtù delle armature riflettenti il sole- accorgendosi troppo tardi delle vere intenzioni di questi ultimi, più simili a una condanna che a un dono divino.

Il Genocidio degli indigeni in questo contesto non fu un evento isolato, ma il risultato di politiche coloniali deliberate, fondate su principi di superiorità culturale e religiosa[224].

La giustificazione ideologica derivava da documenti come la *Bolla Inter caetera*[225] del 1493, che autorizzava la conquista delle terre non cristiane e sottoponeva i popoli indigeni alla Sovranità europea[226].

Questo approccio ideologico con cui gli Europei riducevano i popoli nativi a *ostacoli al progresso*, considerandoli inferiori, scaturirebbe da quella che gli storici descrivono come *insensibilità delle popolazioni occidentali verso le comunità indigene*.

Sotto questo aspetto, lo sterminio delle popolazioni indigene in America Latina si inserisce pienamente nel modello del *Genocidio Utilitaristico*[227]: le violenze contro le popolazioni autoctone non furono semplicemente atti di brutalità isolati, ma rispondevano a un disegno politico ed economico volto a garantire il dominio coloniale e l'espansione delle potenze europee[228] non solo attraverso la conquista territoriale, ma anche tramite un processo di eliminazione sistematica delle popolazioni indigene[229].

Questo si verificò attraverso molteplici modalità.

---

[223]Sartre, J.-P. (2001). *Colonialism and neocolonialism*. Routledge.

[224] Todorov, T. (1984). *La conquista dell'America: Il problema dell'altro*. Einaudi.

[225] Martínez, J. (2019). *Colonialismo e genocidio: La Bolla Inter caetera e le origini della sovranità europea*. *Revista de Estudios Históricos*, 45(2), 112–130.

[226] Pagden, A. (1993). *European Encounters with the New World: From Renaissance to Romanticism*. Yale University Press.

[227] Stannard, D. E. (1992). *American Holocaust: The Conquest of the New World*. Oxford University Press.

[228] Kakel, C. P. (2011). *The American West and Nazi Germany: Settler colonialism and the genocidal state*. Palgrave Macmillan.

[229] Power, S. (2002). *"A problem from hell": America and the age of genocide*. Basic Books.

Le campagne di conquista di *Hernán Cortés* contro gli *Aztechi*[230] e di *Francisco Pizarro* contro gli *Inca*[231], furono caratterizzate da massacri brutali e distruzione di intere città. La superiorità tecnologica europea, combinata con strategie militari spietate, permise agli invasori di annientare le resistenze locali[232].

La colonizzazione impose la conversione religiosa forzata al cristianesimo, spesso accompagnata dalla distruzione dei templi, delle opere d'arte e dei manoscritti indigeni. Questa cancellazione sistematica della cultura fu parte integrante del Genocidio, poiché mirava a eliminare le identità collettive dei popoli indigeni.

La privazione delle terre ancestrali e l'inserimento degli indigeni in comunità coloniali organizzate secondo modelli europei furono ulteriori strumenti per annientare la loro autonomia e tradizione[233].

Il sistema delle *encomiendas* obbligava gli indigeni a lavorare per i coloni europei in condizioni di estrema durezza, portando spesso alla loro morte per fatica, maltrattamenti e denutrizione[234].

Oltre a ciò, l'introduzione involontaria da parte dei *conquistadores* di malattie europee- come il vaiolo, il morbillo e l'influenza[235]- verso le quali le popolazioni indigene non avevano alcuna immunità, contribuirono a decimare intere comunità, causando in alcune aree la perdita del 90% della popolazione indigena[236].

La drastica riduzione delle popolazioni native in America Latina e la dissoluzione di molte culture- *Inca, Azteca e Maya*- stravolse la composizione demografica dell'America Latina, con conseguenze che si sono propagate ben oltre l'epoca coloniale, configurando un impatto globale duraturo[237].

La migrazione forzata di schiavi africani, utilizzati per sostituire la forza lavoro indigena, creò nuove dinamiche etniche e sociali, che ancora oggi influenzano la regione.

---

[230] Díaz del Castillo, B. (1632). *Historia verdadera de la conquista de la Nueva España*. Madrid

[231] Hemming, J. (1970). *The Conquest of the Incas*. Harcourt Brace Jovanovich

[232] Restall, M. (2003). *Seven Myths of the Spanish Conquest*. Oxford University Press.

[233] Galeano, E. (1971). *Le vene aperte dell'America Latina*. Feltrinelli.

[234] Las Casas, B. de. (1552). *Brevísima relación de la destrucción de las Indias*.

[235] Cook, N. D. (1998). *Born to Die: Disease and New World Conquest, 1492–1650*. Cambridge University Press.

[236] Mamdani, M. (2001). *When victims become killers: Colonialism, nativism, and the genocide in Rwanda*. Princeton University Press.

[237] Sartre, J.-P. (2001). *Colonialism and neocolonialism*. Routledge.

L'estrazione intensiva di risorse naturali, come l'oro e l'argento[238], alimentò lo sviluppo economico dell'Europa e posizionò l'America Latina come una regione di sfruttamento economico[239], un modello che persiste in varie forme[240].

Quando gli Europei, incapaci di sostenere l'espansione attuata, gradualmente abbandonarono al loro destino i territori latinoamericani, questi rimasero in uno stato di estremo squilibrio politico e povertà che purtroppo tutt'ora persiste, attanagliati nella spaventosa morsa della criminalità organizzata.

Le popolazioni indigene sopravvissute continuano a subire discriminazioni e marginalizzazione in molti Paesi dell'America Latina[241].

Movimenti di resistenza in epoca moderna, come quello *zapatista* in Messico[242], hanno cercato di riportare all'attenzione globale le ingiustizie storiche e attuali[243].

Nondimeno, l'impostazione concettuale alla base del colonialismo europeo in America Latina, ha costituito il fondamento per reiterare processi genocidari in contesti diversi[244], a partire dalla conquista spagnola e portoghese delle Americhe per proseguire in epoche più recenti, durante le dittature militari latinoamericane che hanno perseguitato gruppi indigeni ritenuti scomodi per la modernizzazione economica[245].

2.3.2 Il ruolo di Inghilterra e Francia nel Genocidio dei Nativi Americani

Intorno al 1600, i Regni di Inghilterra e Francia, mossi dal grande introito di ricchezze e materie prime da parte dei regni spagnoli e portoghesi in America Latina, avviarono campagne coloniali nell'America del Nord per rivendicarla.

Nonostante un'iniziale convivenza pacifica, le differenti visioni sullo sfruttamento della terra portarono a un inevitabile scontro.

---

[238] Galeano, E. (1971). *Le vene aperte dell'America Latina*. Feltrinelli.
[239] Acosta, A. (2013). *Il diritto alla natura: Verso una nuova cultura politica*. Abya Yala.
[240] Bunker, S. G., & Ciccantell, P. S. (2005). *Globalization and the Extraction of Natural Resources*. Stanford University Press.
[241] Kakel, C. P. (2011). *The American West and Nazi Germany: Settler colonialism and the genocidal state*. Palgrave Macmillan
[242] Holloway, J. (2002). *Cambiare il mondo senza prendere il potere*. Eleuthera.
[243] Marcos, S. (2001). *Ya basta! Ten years of the Zapatista uprising*. AK Press.
[244] Quijano, A. (2000). *Coloniality of Power, Eurocentrism, and Latin America*. *Nepantla: Views from South*, 1(3), 533–580.
[245] Power, S. (2002). *"A problem from hell": America and the age of genocide*. Basic Books.

Con l'arrivo in Nord America dei colonizzatori europei, che inseguivano la conquista di terre, lo sfruttamento delle risorse naturali e l'espansione delle loro influenze religiose e politiche, le strutture sociali, economiche e culturali delle popolazioni autoctone- *Navajo, Cheyenne, Cherokee, Sioux* e *Irochesi*- furono gravemente compromesse a causa di una *visione eurocentrica*[246]*,* che considerava gli indigeni come "inferiori"[247], giustificando i massacri e i trattamenti disumani perpetrati dagli europei nei confronti dei Nativi Americani.

Lo sterminio dei Nativi Americani trova un chiaro riscontro nel concetto di *Genocidio Utilitaristico*[248], che si inserisce in una più ampia dinamica di sopraffazione e annientamento delle popolazioni indigene da parte delle potenze occidentali.

Il massacro dei Nativi Americani non si è manifestato come un unico episodio, ma come un processo graduale e sistematico, caratterizzato da espropriazioni territoriali, guerre, deportazioni forzate e politiche di assimilazione forzata. Ciò riflette l'idea secondo cui i genocidi non sarebbero eventi isolati, bensì il frutto di processi socio-politici reiterati, applicati in diversi contesti ma con il medesimo risultato: l'eliminazione di comunità percepite come ostacoli agli interessi economici delle potenze dominanti[249].

In questo senso, il Genocidio dei Nativi Americani può essere collegato idealmente ai genocidi perpetrati nelle campagne colonialistiche europee, dove l'espansione economica e territoriale ha spesso giustificato violenze estreme contro le popolazioni indigene. La comune insensibilità verso queste popolazioni indigene da *schiacciare sotto le ruote del progresso*- di cui lo scrutinio della Storia accusa le potenze europee- si è tradotta in politiche di sterminio o sfruttamento che hanno accomunato diverse epoche e continenti.

Anche nell'America Settentrionale, come precedentemente in Latino America, l'arrivo dei coloni europei portò con sé epidemie che causarono il crollo demografico delle comunità native, decimando la popolazione in pochi decenni e determinando la scomparsa di molte tribù[250].

---

[246] Churchill, W. (1997). *A Little Matter of Genocide: Holocaust and Denial in the Americas 1492 to the Present*. City Lights Books.

[247] Deloria, V. Jr. (1969). *Custer Died for Your Sins: An Indian Manifesto*. Macmillan.

[248] Stannard, D. E. (1992). *American Holocaust: The Conquest of the New World*. Oxford University Press.

[249]Mamdani, M. (2001). *When victims become killers: Colonialism, nativism, and the genocide in Rwanda*. Princeton University Press.

[250] Dunbar-Ortiz, R. (2014). *An Indigenous Peoples' History of the United States*. Beacon Press.

La costruzione di insediamenti europei e il bisogno di forza lavoro portarono gli indigeni a condizioni di schiavitù o semi-schiavitù, mentre le loro terre venivano espropriate per l'agricoltura e l'estrazione mineraria, alimentando la crescita economica delle potenze coloniali europee e contribuendo, così, alla formazione di un modello economico globale basato sullo sfruttamento[251].

L'*Indian Removal Act* del 1830 e il conseguente *Trail of Tears*[252], furono esempi dell'espulsione forzata degli indigeni dalle loro terre ancestrali[253] che portarono alla disintegrazione delle comunità e delle loro tradizioni e ad un'insopportabile cancellazione culturale, arrecando un impoverimento irreversibile del patrimonio umano. I bambini nativi furono spesso separati dalle famiglie e obbligati a frequentare scuole che proibivano loro di praticare la cultura indigena.

L'eredità di questi genocidi antichi si riflette ancora oggi non solo nella marginalizzazione delle popolazioni indigene sopravvissute- che vivono segregate all'interno di *riserve*- ma anche nei modelli di violenza strutturale che caratterizzano la storia delle civiltà susseguenti[254].

D'altro canto, la comprensione di questi fenomeni genocidari sotto una luce storica ha contribuito alla definizione del crimine nel XX secolo, alimentando la riflessione giuridica sulle responsabilità degli Stati e sulla necessità di prevenire tali atrocità[255].

2.3.3 Il Genocidio del popolo Dzungar ad opera dell'Impero Cinese

Nel XVIII secolo, L'Impero Qing in Cina sterminò il popolo *Dzungar,* un gruppo mongolo buddista, attraverso massacri e deportazioni forzate[256].

Il Genocidio dei *Dzungar* è uno degli episodi più devastanti della storia dell'Asia centrale, legato alla politica espansionistica della dinastia Qing, guidata dall'imperatore Qianlong per il controllo della regione di Xinjiang.

---

[251] Madley, B. (2016). *An American genocide: The United States and the California Indian catastrophe, 1846–1873*. Yale University Press.

[252] ABC-CLIO. (2025). *Indian Removal Act (1830)*. *The American Mosaic: The American Indian Experience*.

[253] Schurr, N. (2017). *Cherokee Removal and the Trail of Tears*. Digital Public Library of America.

[254] Kakel, C. P. (2011). *The American West and Nazi Germany: Settler colonialism and the genocidal state*. Palgrave Macmillan

[255] Power, S. (2002). *"A problem from hell": America and the age of genocide*. Basic Books.

[256] Perdue, P. C. (2005). *China Marches West: The Qing conquest of Central Eurasia*. Harvard University Press.

Dopo anni di tensioni e conflitti inconcludenti, il *Khanato Dzungar f*u sconfitto nel 1755. Tuttavia, la ribellione del leader *Dzungar Amursana* contro il dominio Qing, portò l'imperatore a ordinare l'eliminazione sistematica del popolo *Dzungar*. La campagna militare non si limitò alla conquista territoriale, ma mirò alla distruzione completa della popolazione *Dzungar,* considerata una minaccia per la stabilità dell'impero[257]: furono attuati massacri di massa, deportazioni verso territori ostili e distruzioni delle comunità *Dzungar.*

Si stima che circa il 70-80% della popolazione *Dzungar*, pari a 500.000-800.000 persone, sia stata uccisa attraverso una combinazione di violenze dirette, fame e malattie. Parallelamente, dopo aver sterminato la popolazione indigena, il governo *Qing* ripopolò la regione con coloni *Han, Hui, Uyghur* e *Manchu,* cancellando quasi completamente la presenza *Dzungar* e eliminando ogni traccia della loro cultura e identità[258]. La distruzione del *Khanato Dzungar* ha segnato la fine dell'ultimo grande impero nomade dell'Asia centrale, alterando profondamente l'equilibrio geopolitico della regione e aprendo la strada alla definitiva integrazione del *Xinjiang* nell'Impero Qing.

Inoltre, il Genocidio ha lasciato un'eredità di tensioni etniche e culturali, che continuano a influenzare le dinamiche politiche nella provincia cinese dello *Xinjiang,* dove un tempo si trovava il *Khanato Dzungar*[259].

A differenza di genocidi più recenti, questo evento non ha ricevuto un riconoscimento ufficiale né è stato oggetto di processi internazionali.

La mancanza di meccanismi giuridici internazionali nel XVIII secolo e la natura autoritaria del regime Qing hanno impedito qualsiasi forma di responsabilità o giustizia per le vittime.

Solo alcuni storici e istituzioni accademiche hanno iniziato a esaminare questo episodio come Genocidio, mentre la Cina continua a negarne la qualificazione, relegandolo a una mera *campagna militare*[260].

L'assenza di riconoscimento giuridico e politico del Genocidio *Dzungar* riflette una più ampia problematica legata alla memoria storica dei genocidi perpetrati in

[257] Bloxham D. Moses A. D. (2021). *The handbook of genocide studies*. Oxford University Press.
[258] Crossley, Pamela Kyle. *The Manchus*. Blackwell Publishing, 1999.
[259] Perdue, P. C. (2005). *China marches west: The Qing conquest of Central Eurasia*. Harvard University Press.
[260] Schabas, W. A. (2000). *Genocide in international law: The crime of crimes*. Cambridge University Press.

epoche premoderne, sollevando questioni sulla necessità di riparazione e riconoscimento per le vittime di crimini storici[261].

2.3.4 Il Genocidio dei Circassi ad opera dell'Impero Russo

Durante la Guerra Caucasica, nel XIX secolo, l'Impero Russo perpetrò un Genocidio contro il popolo circasso, causando la morte di centinaia di migliaia di persone e il trasferimento forzato di molti altri.
Si tratta di uno degli episodi più tragici e meno riconosciuti della storia moderna tanto da essere definito il *Genocidio dimenticato.*
I Circassi furono tra le principali vittime della politica espansionistica russa che mirava a consolidare il controllo sulla regione eliminando la resistenza locale[262].
Questo evento si colloca nel contesto della Guerra Caucasica, un contesto risaliente alla progressiva espansione dell'Impero Russo verso il Caucaso, una regione strategica per le rotte commerciali e militari.
I Russi incontrarono una feroce resistenza da parte delle popolazioni locali, tra cui i Circassi, un gruppo etnico originario della regione, noti per la loro abilità guerriera e la loro determinazione nel difendere le terre ancestrali.
Il conflitto tra l'Impero Russo e le popolazioni indigene del Caucaso settentrionale durò oltre un secolo[263].
La conclusione della Guerra Caucasica, nel 1864 segnò la definitiva sottomissione dei popoli indigeni e l'inizio di una campagna sistematica di repressione culturale, Pulizia Etnica, deportazioni e massacri che decimò la popolazione circassa nel Caucaso, mirata a consolidare il controllo russo sulla regione.
Interi villaggi furono distrutti e i Circassi furono costretti, sotto minacce di morte, ad abbandonare le loro terre ancestrali per trasferirsi *nell'Impero Ottomano*.
Durante le deportazioni, migliaia di persone morirono a causa di malattie, fame e condizioni disumane nei porti del Mar Nero, dove attendevano di essere imbarcate su navi sovraffollate. Molti morirono anche durante la traversata marittima, a causa di naufragi e epidemie.

[261] Naimark, N. M. (2017). *Stalin's genocides*. Princeton University Press.
[262] Richmond, W. (2013). *The Circassian genocide*. Rutgers University Press.
[263] De Waal, T. (2010). *The Caucasus: An introduction*. Oxford University Press.

Si stima che tra 800.000 e 1,5 milioni di Circassi siano stati uccisi o deportati, con una riduzione del 90-97% della popolazione circassa[264].

Questo Genocidio non solo distrusse la presenza circassa nel Caucaso, ma disperse la comunità in una diaspora globale, con grandi insediamenti in Turchia, Giordania, Siria e altri paesi del Medio Oriente[265].

La reazione della Comunità Internazionale al Genocidio dei Circassi è stata praticamente inesistente.

A differenza di altri genocidi del XX secolo che hanno ricevuto riconoscimento e condanne ufficiali, il Genocidio circasso non ha ricevuto un riconoscimento ufficiale da parte della maggior parte degli Stati.

L'assenza di un meccanismo giuridico internazionale dedicato alla repressione dei genocidi nel XIX secolo e la mancanza di documentazione dettagliata all'epoca impedirono qualsiasi forma di giustizia per le vittime circasse.

Solo la Georgia, nel 2021, ha riconosciuto formalmente il Genocidio, mentre la Russia continua a negare l'evento, definendolo una semplice migrazione forzata.

Questa mancanza di riconoscimento ha contribuito a relegare il Genocidio circasso ai margini della memoria storica globale, affossandola in un oblio storico-politico.

Tuttavia, il suo studio è essenziale per comprendere le dinamiche storiche del Genocidio e per sviluppare strumenti giuridici più efficaci per la prevenzione di crimini simili in futuro[266].

La diaspora circassa ha mantenuto viva la memoria dell'evento e a preservarne la memoria: gli attivisti circassi promuovono la consapevolezza internazionale attraverso iniziative culturali e politiche, oltre che nel dibattito sulla necessità di includere il Genocidio circasso nelle narrazioni storiche ufficiali e di perseguire forme di riparazione e giustizia per le vittime e i loro discendenti.

Inoltre, il Genocidio circasso rappresenta un monito sui pericoli delle politiche di Pulizia Etnica e della disumanizzazione sistematica di interi gruppi. La tragedia continua a influenzare le relazioni tra la Russia e le comunità circasse, evidenziando la necessità di un riconoscimento e di una giustizia storica (sebbene spesso sottovalutata)[267].

---

[264] Leitzinger, A. (1999). *The Circassian Genocide*. In *The North Caucasus Barrier: The Russian Advance towards the Muslim World*, pp. 149–170. Finnish Oriental Society.

[265] King, C. (2008). *The ghost of freedom: A history of the Caucasus*. Oxford University Press.

[266] Meierhenrich, J. (Ed.). (2014). *Genocide: A reader*. Oxford University Press.

[267] Naimark, N. M. (2017). *Stalin's genocides*. Princeton University Press.

2.3.5 Colonialismo europeo e Genocidio in Africa

Il colonialismo europeo in Africa rappresenta uno dei contesti più emblematici di violenza sistematica e distruzione deliberata di gruppi umani. La colonizzazione del continente, formalizzata attraverso trattati e conferenze internazionali come quella di Berlino, fu orientata allo sfruttamento economico e al controllo territoriale, e si accompagnò a pratiche repressive estese: campagne militari, arresti di massa, esecuzioni sommarie, lavoro forzato, deportazioni e distruzione culturale.

Tali condotte, riconducibili al modello del "*genocidio utilitaristico*" [268], si fondano su una logica di *annientamento funzionale agli interessi coloniali*, in cui l'*insensibilità verso le popolazioni indigene* si traduce in sterminio sistematico. L'assenza di un sistema giuridico internazionale efficace e la mancata qualificazione giuridica di questi crimini hanno favorito una persistente impunità.

Tra gli episodi più significativi, il massacro degli Herero e dei Nama (1904–1908) da parte delle *truppe tedesche in Namibia* evidenzia l'intenzionalità dello sterminio, l'uso di strumenti indiretti di morte (come la privazione di acqua e cibo) e la detenzione in campi di concentramento[269].

Analogamente, il *regime coloniale belga nel Congo*, sotto il controllo personale di Leopoldo II, si distinse per brutalità estrema: lavoro forzato, mutilazioni, esecuzioni e distruzione culturale, in un processo di assoggettamento che alterò radicalmente la struttura sociale del territorio[270].

In epoca più recente, la guerra d'*Algeria* (1954–1962) costituisce un ulteriore esempio di repressione coloniale con caratteristiche genocidarie[271]. La risposta *francese* alla lotta per l'indipendenza si tradusse in torture, esecuzioni extragiudiziali, deportazioni e strategie di annientamento politico e culturale, con effetti duraturi sulla società algerina.

Le reazioni della Comunità Internazionale a questi crimini sono state tardive e frammentarie. Solo con la nascita di organismi come le *Nazioni Unite* si è avviato

[268] Stannard, D. E. (1992). *American Holocaust: The Conquest of the New World*. Oxford University Press.

[269] Hull, I. V. (2005). *Absolute Destruction: Military Culture and the Practices of War in Imperial Germany*. Cornell University Press.

[270] Hochschild, A. (1998). *King Leopold's ghost: A story of greed, terror, and heroism in colonial Africa*. Mariner Books.

[271] United Nations. (1962). *Evian Agreements*. Trattato ufficiale che pose fine alla guerra d'Algeria e sancì l'indipendenza del Paese dalla Francia.

un processo di riconoscimento e riparazione, ostacolato tuttavia dalla riluttanza degli Stati coloniali ad ammettere le proprie responsabilità.
Il riconoscimento da parte della *Germania* del genocidio Herero e Nama costituisce un passo importante, ma la strada verso una giustizia storica effettiva resta lunga e complessa.
Lo studio di questi eventi si configura come strumento essenziale per promuovere la *memoria* delle vittime e interrogarsi sulle responsabilità politiche e giuridiche che ancora oggi influenzano le ex colonie, spesso segnate da instabilità strutturale e da eredità sistemiche del dominio coloniale.

2.3.6 La carestia pianificata come strumento di sterminio: il Genocidio dell'Holomodor in Ucraina sotto il Regime Sovietico

Questo Genocidio avvenne in Ucraina sotto il Regime Sovietico di Stalin[272].
Milioni di Ucraini morirono a causa di una *carestia artificiale*, causata dalla requisizione forzata di cibo e risorse agricole, trasformandosi in uno strumento deliberato di controllo e annientamento di una popolazione considerata una minaccia per il regime sovietico[273].
Il contesto storico di questo Genocidio si colloca nel periodo della *collettivizzazione forzata delle terre*[274], una politica imposta dal Governo Sovietico per consolidare il controllo statale sull'agricoltura e sopprimere ogni forma di indipendenza economica delle comunità rurali.
L'Ucraina, nota come il *"granaio d'Europa,"* per la sua fertilità e l'elevata produzione agricola, fu una delle regioni più duramente colpite dalla collettivizzazione di queste politiche, che miravano a reprimere il movimento indipendentista ucraino e a eliminare i *kulaki*, i contadini agiati considerati nemici del Socialismo.
Stalin e il suo governo[275] percepirono la resistenza ucraina alla collettivizzazione come una minaccia alla stabilità politica e, di conseguenza, attuarono misure estreme per spezzare la volontà della popolazione locale.

[272] Conquest, R. (1986). *The harvest of sorrow: Soviet collectivization and the terror-famine*. Oxford University Press.
[273] Naimark, N. M. (2017). *Stalin's genocides*. Princeton University Press.
[274] Applebaum, A. (2017). *Red famine: Stalin's war on Ukraine*. Doubleday.
[275] Naimark, N. M. (2017). *Stalin's genocides*. Princeton University Press.

La requisizione forzata delle risorse agricole e l'imposizione di quote di produzione irrealistiche portarono a una carestia devastante, che causò la morte di milioni di persone.

Le modalità di Genocidio adottate durante l'*Holodomor* evidenziano la deliberata intenzione di distruggere il popolo ucraino non attraverso stermini diretti, ma attraverso strumenti sistematici di privazione e sofferenza.

Le autorità Sovietiche confiscarono le derrate alimentari, impedendo ai contadini di accedere al cibo necessario per sopravvivere.

Le città furono isolate per evitare che i contadini affamati vi trovassero rifugio, e ogni tentativo di sfamarsi fu considerato un crimine contro lo Stato[276].

La legislazione Sovietica introdusse leggi repressive, come la *Legge delle Cinque Spighe,* che puniva con la morte o con la deportazione qualsiasi contadino sorpreso a raccogliere anche minime quantità di grano per il proprio sostentamento[277].

La carestia non fu solo un effetto collaterale delle politiche Sovietiche, ma un mezzo deliberato per reprimere la popolazione ucraina e distruggere la sua identità culturale e politica. Le misure di controllo alimentarono un clima di terrore e privazione. Si stima che tra 3,5 e 7 milioni di persone siano morte durante l'*Holodomor* a causa della malnutrizione e delle malattie, un quarto della popolazione rurale ucraina.

Per decenni, il dibattito pubblico sulla carestia fu vietato in Unione Sovietica e ogni tentativo di documentazione o denuncia fu represso con durezza.

Solo con la *glasnost' di Gorbačëv* negli anni '80 si iniziò a discutere apertamente dell'evento[278]. L'emersione delle testimonianze dei sopravvissuti e delle prove archivistiche ha contribuito a ridefinire la percezione storica dell'*Holodomor*[279], evidenziandone la natura genocidaria.

Nel 2003, una dichiarazione congiunta delle Nazioni Unite riconobbe la carestia come il risultato di politiche e azioni crudeli, ma non la definì esplicitamente come Genocidio, evitando di usare tale definizione, principalmente per ragioni diplomatiche legate alla Russia, che continua a negare la responsabilità Sovietica per un Genocidio pianificato.

---

[276] Conquest, R. (1986). *The harvest of sorrow: Soviet collectivization and the terror-famine*. Oxford University Press.

[277] Werth, N. (1999). *The black book of communism: Crimes, terror, repression*. Harvard University Press.

[278] Kulchytsky, S. (2008). *The Holodomor: A Ukrainian genocide*. Kyiv-Mohyla Academy Press.

[279] Bilinsky, Y. (1999). *Endgame in Ukraine: Political mobilization and the Holodomor*. Routledge.

Nonostante il riconoscimento giuridico dell'*Holodomor* continui a essere un tema dibattuto nel Diritto Internazionale- poiché la sua qualificazione come Genocidio implicherebbe una condanna formale delle politiche sovietiche e solleverebbe questioni sulla responsabilità della Russia post-sovietica- dal 2006, l'Ucraina e altri 33 Stati membri dell'ONU hanno riconosciuto ufficialmente *l'Holodomor* come Genocidio, e nel 2008 è stato aperto il *Museo Nazionale del Genocidio dell'Holodomor* a *Kiev*[280].

Questo Genocidio ha evidenziato il pericolo delle politiche totalitarie e della disumanizzazione sistematica di interi gruppi.

Ha anche rafforzato la consapevolezza globale della necessità di preservare la memoria delle vittime e di educare le generazioni future sui rischi delle ideologie oppressive.

Ha inoltre stimolato lo sviluppo della giurisprudenza internazionale sul Genocidio, evidenziando l'importanza di riconoscere anche le forme indirette di sterminio, che non si basano su esecuzioni di massa ma su strumenti di privazione sistematica.

L'*Holodomor,* oltre a dimostrare le atrocità e gli abusi del Sistema Comunista- il quale ha le mani sporche del sangue di quelle stesse persone che aveva giurato di liberare e proteggere, ponendosi in una posizione non diversa dal polo opposto Nazifascista- rimane un simbolo della lotta per il riconoscimento e la giustizia, e continua a essere un tema centrale nelle relazioni tra Ucraina e Russia, in particolare nel contesto delle attuali tensioni geopolitiche- di cui si dirà in un paragrafo successivo- dimostrando quanto sia necessario approfondire la comprensione delle politiche di sterminio.

2.4 I GENOCIDI POST-1948: CRIMINI CONTRO L'UMANITÀ IN UN SISTEMA GIURIDICO INTERNAZIONALE

Il periodo successivo alla Seconda Guerra Mondiale è costellato da numerosi eventi genocidari che rappresentano il risultato di conflitti etnici, religiosi o politici e che hanno segnato profondamente le società[281].

La novità assoluta dei genocidi del Secondo dopoguerra rispetto a quelli commessi nelle epoche storiche precedenti, è che la risposta della Comunità Internazionale si

[280] Ukrainian Institute of National Memory. (2015). *The Holodomor and international law*.
[281] Kuper, L. (1981). *Genocide: Its political use in the twentieth century*. Yale University Press.

è strutturata sia sul versante giuridico, attraverso strumenti sempre più sofisticati - la *Convention*, gli *International Criminal Tribunals of the former Yugoslavia and of Rwanda* e l'*International Criminal Court,* che sono già stati accennati nel Capitolo 1 e che saranno approfonditi nella Parte II e nella Parte III del presente elaborato- sia sul versante politico e diplomatico, grazie agli *strumenti di allerta precoce e di intervento* (anche mediante l'uso di tecnologie e analisi predittive) sviluppati dalle Nazioni Unite[282], unitamente a ONG e centri di ricerca accademici[283], sebbene con risultati incostanti [284].

Per questo motivo, tutti i fatti genocidari occorsi nel secolo scorso e nel secolo presente, sono sottoposti non più solo al giudizio della Storia, ma anche al vaglio giuridico della Comunità Internazionale secondo i criteri stringenti dettati dalla *Convention*.

Nel solco dell'elaborazione normativa introdotta dalla *Convention* 1948, le condotte qualificabili come genocidarie nel periodo successivo al Secondo conflitto mondiale si sono configurate attraverso modelli ricorrenti di violenza sistemica, diretta e indiretta, che evidenziano la complessità e la multiformità di tale *Crimine Internazionale*.

Tali condotte comprendono, in primo luogo, la violenza fisica esplicita – esecuzioni di massa, torture, stupri collettivi – esercitata ai danni di specifici gruppi nazionali, etnici, razziali o religiosi, al fine di annientarne l'integrità fisica e morale.

A questa dimensione si affianca la negazione deliberata dell'accesso a risorse vitali, attuata mediante la privazione di cibo, acqua, medicinali e assistenza sanitaria, nonché attraverso il blocco di corridoi umanitari e di evacuazione, con l'intento di provocare sofferenze tali da compromettere la sopravvivenza del gruppo stesso[285].

Ulteriori manifestazioni genocidarie includono la distruzione culturale sistematica, realizzata tramite la cancellazione di identità linguistiche, religiose, tradizionali e memoriali, in violazione dei diritti collettivi e individuali sanciti dal Diritto Internazionale.

Le pratiche di sterminio su larga scala e le persecuzioni sistematiche comportano processi di deportazione forzata e di sradicamento territoriale di intere collettività,

---

[282] United Nations. (2020). *Early Warning and Early Action: The Role of the United Nations in Preventing Conflict*. UN Publications.

[283] Harff, B., & Gurr, T. R. (2004). *Ethnic Conflict in World Politics* (2nd ed.). Westview Press.

[284] Krüger, M. (2016). *The Politics of Early Warning and Response Systems: The UN and the Prevention of Genocide*. *Global Governance*, 22(3), 417–435.

[285] Charny, I. W. (1988). *Genocide: A critical bibliographic review*. Routledge.

determinando gravi emergenze umanitarie con milioni di rifugiati, che eccedono le capacità di risposta umanitaria di molti Paesi e organizzazioni internazionali[286].

In numerosi casi documentati, il Genocidio ha perfino assunto una funzione strumentale di *ingegneria sociale*, finalizzata alla ridefinizione dell'identità nazionale o alla legittimazione del potere politico dominante, attraverso la soppressione di gruppi considerati *nemici interni* o *elementi destabilizzanti*.

Questi interventi, orientati alla purificazione etnica, alla uniformazione culturale o alla repressione delle dissidenze, si sono fondati su politiche discriminatorie, meccanismi propagandistici e sistemi giuridici repressivi che hanno dato veste istituzionale alla volontà genocidaria e cagionato terrificanti effetti sociali ed economici sulle comunità colpite[287], con conseguenze devastanti per la stabilità globale[288].

Alla luce della definizione codificata nell'Articolo II della *Convention sul Genocidio*, e nel rispetto degli standard probatori richiesti dalla giurisprudenza internazionale – in particolare dell'*International Criminal Court* e degli *International Criminal Tribunals* – tali condotte, ove ne sia dimostrato l'elemento soggettivo dell'intento distruttivo- *dolus specialis*- sono considerate a tutti gli effetti *Crimini Internazionali*, *perseguibili in sede penale internazionale* e soggetti alla *Giurisdizione universale*[289].

In questa fase dell'analisi, si impone un'ulteriore riflessione sul fatto che, nel contesto geopolitico contemporaneo, segnato da conflitti armati prolungati e da sistematiche violazioni dei Diritti fondamentali, si assiste a una crescente esposizione mediatica di atti di *violenza estrema ai danni delle popolazioni civili*, frequentemente descritti dai mezzi di comunicazione come *fenomeni genocidari*.

Le immagini e le testimonianze provenienti da teatri di guerra come Gaza e l'Ucraina hanno suscitato un'ondata globale di indignazione, alimentando movimenti di protesta e solidarietà transnazionale – tra cui le *mobilitazioni pro-Palestina e pro-Ucraina* – che esprimono una ferma condanna etico-politica di *atrocità percepite come Crimini contro l'Umanità*.

---

[286] Harrell-Bond, B. E., & Voutira, E. (2007). *In Search of 'Invisible' Actors: Refugees and Humanitarian Assistance*. *Refugee Survey Quarterly*, pp. 1–16.

[287] Schabas, W. A. (2000). *Genocide in international law: The crime of crimes*. Cambridge University Press.

[288] Hobsbawm, E. (1994). *The Age of Extremes: The Short Twentieth Century, 1914–1991*. Vintage.

[289] Jones, A. (2016). *Genocide: A comprehensive introduction*. Routledge.

Tuttavia, da un punto di vista giuridico, tali manifestazioni non si traducono automaticamente in *responsabilità penale internazionale*.

In effetti, in assenza di un vaglio giudiziario da parte delle competenti giurisdizioni, quali ad esempio l'*International Criminal Court*, la *qualificazione formale di Genocidio* non può ritenersi acquisita, risultando *subordinata all'accertamento dell'intento doloso e degli elementi costitutivi specifici richiesti dalla Convention*.

Tale scollamento tra la *percezione pubblica* e la *qualificazione giuridica effettiva* genera una profonda dissonanza che mina la fiducia nelle istituzioni internazionali e nella loro capacità di reagire prontamente alle crisi umanitarie.

Ne derivano effetti critici sull'efficacia delle misure di tutela delle vittime, sull'affermazione della giustizia globale e sulla lotta contro l'impunità, che rischia di consolidarsi laddove il *Diritto* non riesca a tenere il passo con la *Condanna Morale Universale*.

In ragione di ciò, il Genocidio nel nostro tempo si impone come questione multidimensionale, che travalica il confine del *Crimine* per assumere una *rilevanza Geopolitica, Sociale e Normativa*.

Le sue conseguenze continuano a plasmare il Diritto Internazionale e l'agenda politica globale, imponendo una riflessione continua sulla *Giustizia*, la *Memoria* e la *Prevenzione*.

In questa sezione, l'analisi si concentrerà sui crimini genocidari successivi alla codificazione internazionale, quali quelli verificatisi in Cambogia sotto il regime dei *Khmer Rossi*, il Genocidio del Rwanda e quello di Srebrenica negli anni '90, i più recenti stermini in Darfur e quelli commessi dall'ISIS a danno degli Yazidi, tutti frutto di complesse radici socio-politiche, spesso alimentate da ideologie nazionaliste, razziste o religiose, da crisi economiche e da instabilità istituzionali.

2.4.1 Il Genocidio Cambogiano

Il Genocidio Cambogiano, perpetrato tra il 1975 e il 1979 sotto il regime dei *Khmer Rossi*[290] guidato da *Pol Pot*[291], costituisce uno dei più gravi Crimini Internazionali

[290] Kiernan, B. (2008). *The Pol Pot Regime: Race, Power, and Genocide in Cambodia under the Khmer Rouge, 1975–79*. Yale University Press.

[291] Chandler, D. P. (1999). *Brother Number One: A Political Biography of Pol Pot*. Westview Press.

del secondo dopoguerra[292], collocandosi pienamente nel quadro normativo delineato dalla *Convention* delle Nazioni Unite del 1948.

Il regime instaurato con la proclamazione della *Kampuchea Democratica* si fondava su un'*ideologia comunista radicale* di matrice maoista, ispirata alla Rivoluzione Culturale cinese, e mirava alla costruzione di una *società agraria egualitaria* attraverso la distruzione di ogni forma di urbanizzazione, istruzione, commercio e struttura sociale preesistente.

In tale contesto, il Genocidio si configurò come strumento di *ingegneria sociale*, finalizzato all'eliminazione fisica e culturale di tutti i soggetti ritenuti incompatibili con il nuovo ordine rivoluzionario.

L'elemento soggettivo dell'*intent to destroy*, richiesto dalla definizione giuridica di Genocidio, risulta ampiamente documentato dalle direttive del Partito Comunista Cambogiano e dalle testimonianze raccolte nei procedimenti giudiziari successivi. La pianificazione centralizzata delle epurazioni, la categorizzazione ideologica dei *nemici del popolo* e la sistematica eliminazione di interi gruppi sociali e culturali confermano la sussistenza del *dolus specialis* previsto dall'Articolo II della *Convention*.

Il Genocidio cambogiano[293] si inserisce nel contesto geopolitico postbellico del Sud-est asiatico, segnato dalla destabilizzazione regionale seguita alla *guerra del Vietnam* e ai bombardamenti statunitensi sulla Cambogia[294]. Tale instabilità favorì l'ascesa dei *Khmer Rossi*[295], sostenuti ideologicamente e materialmente dalla Cina maoista, e la radicalizzazione del conflitto interno.

Le conseguenze furono devastanti: si stima che tra 1,5 e 3 milioni di persone, pari a un quarto della popolazione cambogiana, siano morte a causa delle politiche genocidarie del regime.

Le modalità con cui si attuò il Genocidio furono terribili e evidenziano una sistematicità di stermino[296].

Milioni di cittadini furono deportati dalle città e trasferiti in campi di lavoro rurali, dove furono costretti a vivere in condizioni disumane. Le persone che mostravano

---

[292] Short, P. (2004). *Pol Pot: Anatomy of a nightmare*. Henry Holt & Co.

[293] Kiernan, B. (2002). *The Pol Pot regime: Race, power, and genocide in Cambodia under the Khmer Rouge, 1975–1979* (2nd ed.). Yale University Press

[294] Hinton, A. L. (2005). *Why Did They Kill? Cambodia in the Shadow of Genocide*. University of California Press.

[295] Heder, S., & Tittemore, B. D. (2001). *Seven candidates for prosecution: Accountability for the crimes of the Khmer Rouge*. War Crimes Research Office, American University.

[296] Chandler, D. P. (2000). *Voices from S-21: Terror and history in Pol Pot's secret prison*. University of California Press.

segni di istruzione, come coloro che parlavano lingue straniere, portavano occhiali o avevano ruoli amministrativi, venivano considerate nemici dello Stato e giustiziate. Nei cosiddetti *Killing Fields* campi di sterminio, i *Khmer Rossi*[297] eseguirono uccisioni di massa, spesso utilizzando strumenti rudimentali per risparmiare proiettili. La fame, le malattie e le condizioni di lavoro insostenibili contribuirono ulteriormente alla morte di milioni di persone. Inoltre, la tortura fu ampiamente utilizzata come pratica comune nei centri di detenzione come il famigerato *Tuol Sleng (S-21),* dove i prigionieri venivano sottoposti a interrogatori brutali trattamenti inumani, come la privazione estrema di cibo e acqua e la maggior parte di loro non sopravviveva. Le condizioni di lavoro nei campi agricoli e la malnutrizione sistematica portarono a un elevato tasso di mortalità. Le minoranze etniche, tra cui vietnamiti, cinesi e musulmani Cham, furono vittime di politiche di annientamento mirato, con esecuzioni di massa e discriminazioni che miravano alla loro totale cancellazione.

La giustizia internazionale ha tardato a rispondere al Genocidio cambogiano, sia per il contesto geopolitico della Guerra Fredda sia per la mancanza di strumenti giuridici adeguati alla repressione di tali crimini.

Tale ritardo nel perseguimento dei crimini ha evidenziato le lacune e le difficoltà nell'implementazione della giustizia internazionale e i ritardi nel creare meccanismi efficaci per perseguire i crimini di Genocidio, ma ha anche contribuito al rafforzamento degli strumenti giuridici esistenti[298].

Dopo la caduta del regime nel 1979, il Governo cambogiano e le Nazioni Unite hanno avviato lunghi negoziati per istituire un *tribunale speciale*[299].

Solo nel 2001 furono create le *Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia (ECCC),* un tribunale misto con Giurisdizione sui crimini *dei Khmer Rossi*. Questo tribunale ha condannato alcuni dei principali responsabili, tra cui *Nuon Chea e Khieu Samphan*, ma ha affrontato critiche per la lentezza dei procedimenti e l'interferenza politica che ne ha prevenuto l'efficacia.

Sul piano del *International Criminal Law*, il Genocidio cambogiano ha avuto implicazioni significative: le *Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia*

[297] Heder, S., & Tittemore, B. D. (2001). *Seven candidates for prosecution: Accountability for the crimes of the Khmer Rouge*. War Crimes Research Office, American University.

[298] Stanton, G. H. (2017). *Blueprint for genocide: Understanding the patterns of mass killing*. Yale University Press.

[299] United Nations. (2013). *Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia: Case files and judgments*. Geneva: United Nations.

hanno rappresentato un importante precedente per i *Tribunali Misti*, implicazioni significative per la giurisprudenza internazionale[300] e hanno consolidato la possibilità di perseguire leader politici e militari anche decenni dopo la commissione dei crimini. A livello politico, il Genocidio cambogiano ha rappresentato un monito sui pericoli del fanatismo ideologico[301] e sull'importanza di vigilare costantemente contro tali derive, affinché crimini simili non si ripetano, sottolineando l'importanza di preservare la memoria delle vittime e di educare le generazioni future sui rischi delle ideologie totalitarie e della disumanizzazione.

2.4.2 La Campagna *Anfal* contro i Curdi in Iraq

Il Genocidio dei Curdi si colloca all'interno di un contesto storico dominato dalla dittatura del Partito *Ba'ath* in Iraq e dalle profonde tensioni etnico-politiche che ne derivarono. A partire dagli anni Settanta, dopo una breve fase di concessioni autonomistiche, la popolazione curda entrò in conflitto aperto con il governo centrale guidato da Saddam Hussein. L'ossessione del regime per l'uniformità nazionale, aggravata dal timore di un'insurrezione interna sostenuta dall'Iran durante il conflitto bellico del 1980–1988, condusse alla decisione di neutralizzare ogni forma di opposizione curda mediante strumenti militari e coercitivi[302].
Quando l'offensiva iraniana rallentò, il presidente iracheno ordinò una campagna punitiva su larga scala per riaffermare il controllo sul Nord del paese e per eliminare ogni prospettiva di dissenso etnico futuro.
La campagna *Anfal*, condotta tra febbraio e settembre 1988 sotto la direzione di Ali Hassan al-Majid – noto come "*Chemical Ali*" e cugino di Saddam Hussein – fu concepita come operazione di *controguerriglia*, ma si trasformò in un piano sistematico di distruzione delle comunità curde nel nord dell'Iraq.
L'offensiva, articolata in otto fasi, da cui il nome *Anfal*- termine che in lingua curda significa *bottino*- si caratterizzò per l'impiego di mezzi estremamente violenti e per l'adozione di pratiche genocidarie: villaggi furono circondati e rasi al suolo dalle truppe irachene, civili furono massacrati o deportati in campi di internamento nel

[300] Meierhenrich, J. (Ed.). (2014). *Genocide: A reader*. Oxford University Press.
[301] Etcheson, C. (2005). *After the Killing Fields: Lessons from the Cambodian Genocide*. Praeger Security International.
[302] Zawati, M. H. (2008). Anfal and After: Human Rights in Iraqi Kurdistan (2nd ed.). New York, NY: Kurdistan Human Rights Project.

deserto, oppure costretti a migrare verso il confine turco[303]; in numerosi casi furono utilizzate armi chimiche contro popolazioni inermi; nelle aree montane e rurali, l'esercito distrusse borghi, bruciò raccolti e confiscò ogni fonte di sussistenza, condannando migliaia di persone alla morte per fame o malattia[304].

Le modalità di esecuzione della campagna *Anfal* rivelano un progetto di annientamento su più livelli. Sul piano materiale, l'uso di gas sarin e iprite fu accompagnato da esecuzioni sommarie, con uomini, donne e bambini uccisi mediante mitragliatrici o impiccati in massa. Parallelamente, si attuò una strategia di cancellazione culturale e demografica: i prigionieri furono sottoposti a programmi di *rieducazione* o trasferiti in aree lontane, dove veniva loro impedito di conservare lingua e tradizioni. La distruzione delle sepolture e la creazione di fosse comuni occultate miravano a cancellare ogni traccia delle vittime e a intimidire le comunità superstiti. Le stime più accreditate indicano oltre centomila vittime tra morti diretti e dispersi, e centinaia di migliaia di profughi costretti all'esilio interno ed esterno.

Sul piano internazionale, la reazione delle *United Nations* si concretizzò nella *Resolution* 688 del *Security Council* del 5 aprile 1991[305], che condannò le gravi violazioni degli *Human Rights* commesse contro i civili iracheni, inclusa la minoranza curda, e pose le basi per l'istituzione di un corridoio umanitario nel Nord Iraq. Tuttavia, la *Resolution* non fu accompagnata da sanzioni coercitive immediate.

Sul piano giuridico, la qualificazione degli atti di *Anfal* come Genocidio fu dettagliatamente documentata nel *Report* di *Human Rights Watch* del 1993[306], intitolato *Genocide in Iraq*: *The Anfal Campaign Against the Kurds*[307].

In tale documento, adottato con la Resolution 1993/89, si istituì un *Rapporteur Speciale* con mandato di indagare sulle violazioni degli *Human Rights* in Iraq-Kurdistan, qualificando gli atti come Genocidio e documentando esecuzioni di massa, uso di armi chimiche e deportazioni[308]. Il *Report* raccolse testimonianze oculari, perizie medico-legali e prove satellitari sui villaggi distrutti, sostenendo che

[303] Van Wilgenburg, W. (2011). The Kurds of Northern Syria. New York, NY: I.B. Tauris.

[304] Smith, M. (2007). *The Anfal Campaign and International Law: Genocide or Crimes Against Humanity?* Journal of Genocide Research, 9(2), 211–231.

[305] United Nations Security Council. (1991). *Resolution 688 (1991),* S/RES/688.

[306] United Nations Commission on Human Rights. (1993). *Resolution 1993/89: Situation of human rights in Iraqi Kurdistan.*

[307] Human Rights Watch. (1993). *Genocide in Iraq: The Anfal Campaign Against the Kurds*. New York, NY: Human Rights Watch.

[308] Mahmood, H. N., Ahmed, D. R., Neldner, S., & Neuner, F. (2024). *Psychological scars of genocide: A systematic review of post-traumatic outcomes in Kurdish Anfal survivors*. Current Psychology

le condotte del regime iracheno rientravano nella definizione di Genocidio prevista dall'Articolo II della *Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide* del 1948. Tale documentazione influenzò le valutazioni di comitati di esperti delle United Nations e di diverse assemblee parlamentari europee, che nel primo ventennio del XXI secolo avanzarono risoluzioni di riconoscimento formale del Genocidio.

Nel 1996, la *General Assembly* delle *United Nations*, con la Resolution 51/210, richiamò l'obbligo degli Stati di conformarsi alla *Convention* sul Genocidio[309] e impegnò gli organi competenti a monitorare l'attuazione delle misure preventive e repressive previste dal trattato.

Sul fronte giudiziario interno, una svolta significativa si verificò nel 2007, quando la *Corte Suprema irachena*- succeduta al Tribunale Penale Iracheno- condannò Ali Hassan al-Majid per Genocidio, Crimini contro l'Umanità e Crimini di Guerra commessi durante la campagna *Anfal*. La sentenza, pronunciata nel processo noto come *Caso 1/2007*, stabilì la responsabilità personale del *Chemical Ali* per l'uso di armi chimiche e per l'organizzazione sistematica dei massacri[310].

Nel 2009, la *Corte di Cassazione irachena* confermò la condanna a morte, eseguita nel gennaio 2010. Questo procedimento rappresentò il primo riconoscimento giuridico, a livello nazionale, della natura genocidaria della campagna *Anfal* e sancì l'impegno formale dello Stato iracheno a rispettare gli obblighi derivanti dalla *Convention*[311].

Al di fuori dei confini iracheni, diverse autorità giudiziarie hanno esplorato la possibilità di perseguire i responsabili della campagna *Anfal* invocando il *principio di Universal Jurisdiction*.

In Germania, l'Ufficio del Procuratore Federale avviò nel 2009 indagini su ufficiali del regime di Baghdad per Crimini contro l'Umanità legati all'uso di armi chimiche nella città di Halabja. Sebbene tali procedimenti non abbiano sempre condotto a riconoscimenti espliciti di Genocidio, hanno riaffermato la validità extraterritoriale dell'International Criminal Law in presenza di violazioni gravi e sistematiche.

---

[309] United Nations General Assembly. (1996). *Resolution 51/210: Situation of human rights in Iraq,* A/RES/51/210.

[310] International Criminal Tribunal for Iraq (ICTI). (2007). *Judgment in Case n. 1/2007: The Republic of Iraq v. Ali Hassan al-Majid.* Baghdad: Iraqi Supreme Criminal Court.

[311] International Criminal Tribunal for Iraq (ICTI). (2009). *Cassation Chamber Decision in Case n. 1/2007, reaffirming the judgment of the Supreme Criminal Court.* Baghdad: Iraqi Court of Cassation.

Tuttavia, l'assenza di uno statuto permanente dotato di piena *Universal Jurisdiction* limita ancora oggi la portata e l'efficacia di tali indagini.

L'insieme degli atti adottati dalle *United Nations* e delle decisioni giudiziarie, sia nazionali che sovranazionali, relative alla campagna *Anfal* converge nel riconoscimento del Genocidio come crimine imprescrittibile e di rilevanza universale.

La memoria storica di *Anfal* non si esaurisce in una commemorazione simbolica, ma costituisce un riferimento giuridico e politico per la prevenzione, l'indagine e la repressione dei genocidi contemporanei.

Attraverso l'intersezione tra rapporti onusiani, risoluzioni politiche e pronunce giudiziarie, si è delineato un sistema multilivello in cui la responsabilità collettiva e individuale si coniugano per tutelare i diritti fondamentali delle vittime e per impedire il ripetersi di simili atrocità[312].

2.4.3 Il Genocidio in Srebrenica

Nel 1992 l'Europa diventa nuovamente scenario di uno dei conflitti più devastanti[313] dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, che ha segnato uno dei capitoli più bui della storia europea moderna: la guerra in Bosnia-Erzegovina[314].

Per comprendere la genesi di tale evento, è necessario ripercorrere la disgregazione della Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia, avviata con la morte di Josip Broz Tito nel 1980[315].

Durante il suo governo, Tito aveva mantenuto l'unità federale attraverso un rigido controllo centralizzato e una politica di bilanciamento etnico, che aveva temporaneamente sopito le tensioni nazionaliste.

Con la sua scomparsa, tali tensioni riemersero, alimentate dal crollo del comunismo e dalla crisi economica, favorendo la secessione di diverse repubbliche, tra cui la Bosnia-Erzegovina, che nel 1992 proclamò l'indipendenza[316].

---

[312] Zawati, M. H. (2008). *Anfal and After: Human Rights in Iraqi Kurdistan* (2nd ed.). New York, NY: Kurdistan Human Rights Project.

[313] Peskin, V. (2008). *International justice in Rwanda and the Balkans: Virtual trials and the struggle for state cooperation*. Cambridge University Press.

[314] Honig, J. W. (2001). *Srebrenica: The politics of war crimes*. Penguin Books.

[315] Ramet, S. P. (2006). *The three Yugoslavias: State building and legitimation, 1918–2005*. Indiana University Press.

[316] Burg, S. L., & Shoup, P. S. (1999). *The war in Bosnia-Herzegovina: Ethnic conflict and international intervention*. M.E. Sharpe

La Bosnia-Erzegovina indipendente si caratterizzava per una composizione demografica multietnica, con la presenza di Bosniaci Musulmani, Serbi Ortodossi e Croati Cattolici.

L'indipendenza fu osteggiata dalle autorità serbo-bosniache, sostenute da Belgrado, e le tensioni etniche sfociarono in un feroce conflitto interno, in cui i Musulmani Bosniaci divennero bersagli di campagne di Pulizia Etnica, assedi, deportazioni, stupri sistematici e massacri, culminati nel Genocidio di Srebrenica (1995), in cui oltre 8.000 uomini e ragazzi bosniaci musulmani furono massacrati dalle forze serbo-bosniache guidate dal generale *Ratko Mladić*[317].

Nonostante la città fosse stata dichiarata *zona protetta* dalle Nazioni Unite, le forze serbo-bosniache riuscirono ad occuparla, separando uomini e ragazzi dalle loro famiglie e procedendo alla loro esecuzione sommaria.

Le modalità dell'operazione, la sua pianificazione e l'intento distruttivo nei confronti del gruppo etnico musulmano bosniaco rientrano pienamente nella definizione giuridica di Genocidio sancita dalla *Convention delle Nazioni Unite del 1948*.

Dal *punto di vista umanitario*, il Genocidio di Srebrenica ha evidenziato il fallimento della Comunità Internazionale nel prevenire e fermare crimini di massa. La presenza del contingente UNPROFOR, composto da *caschi blu olandesi*, non fu sufficiente a impedire l'avanzata delle truppe serbo-bosniache, né a proteggere la popolazione civile. Tale incapacità ha generato una profonda riflessione sul ruolo e sull'efficacia delle operazioni di *peacekeeping*, portando alla necessità di riformare i mandati delle missioni internazionali per garantire una protezione più incisiva delle popolazioni vulnerabili.

In questo contesto, il Genocidio di Srebrenica ha contribuito all'elaborazione del principio della *Responsibility to Protect – R2P*, che impone alla Comunità Internazionale l'obbligo di intervenire, anche con mezzi coercitivi, qualora uno Stato non sia in grado o non voglia proteggere la propria popolazione da crimini atroci.

Dal *punto di vista politico*, Srebrenica è divenuta un simbolo della necessità di *preservare la memoria storica* e di contrastare il negazionismo. La *negazione del Genocidio*, ancora diffusa in alcuni ambienti politici serbo-bosniaci, rappresenta un ostacolo alla riconciliazione e alla costruzione di una pace duratura nei Balcani.

[317] Gow, J. (2003). *The Serbian project and its adversaries: A strategy of war crimes*. McGill-Queen's University Press.

La commemorazione annuale delle vittime e l'istituzione del Memoriale di Potočari costituiscono strumenti fondamentali per mantenere viva la coscienza collettiva e per educare le nuove generazioni al rispetto degli *Human Rights*.

Dal *punto di vista giuridico*, il Genocidio di Srebrenica ha avuto un impatto determinante sulla giustizia penale internazionale, come avremo modo di approfondire nelle Sezioni successive. L'*International Criminal Tribunal of the former Yugoslavia*, istituito nel 1993 dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, ha svolto un ruolo centrale nell'accertamento delle responsabilità individuali per i crimini commessi[318]. Le sentenze emesse nei confronti di *Radovan Karadžić*, presidente della Repubblica Serba di Bosnia ed Erzegovina, e *Ratko Mladić*, comandante dell'esercito serbo-bosniaco, hanno sancito la loro colpevolezza per Genocidio, Crimini contro l'Umanità e violazioni del diritto bellico.

Karadžić è stato condannato a 40 anni di reclusione, successivamente convertiti in ergastolo dalla *International Criminal Court* de L'Aia, mentre Mladić è stato condannato all'ergastolo nel 2017[319].

Le pronunce dell'*International Criminal Tribunal of the former Yugoslavia* hanno consolidato il *principio della Responsabilità Penale Individuale per Crimini Internazionali*, stabilendo che *anche i vertici politici e militari* possono essere perseguiti e condannati per Genocidio.

Inoltre, la giurisprudenza dell'*International Criminal Tribunal of the former Yugoslavia* ha contribuito a definire con maggiore precisione gli elementi costitutivi del Genocidio, incluso il *dolus specialis* e la *sistematicità delle condotte*.

Il Genocidio di Srebrenica rappresenta un caso paradigmatico nella storia del diritto internazionale, in cui si intrecciano fallimenti istituzionali, evoluzioni normative e affermazioni giurisprudenziali. Esso ha segnato un punto di non ritorno nella lotta contro l'impunità e ha rafforzato il sistema di protezione degli *Human Rights*, ponendo le basi per una giustizia penale internazionale più efficace e per una responsabilità collettiva nella prevenzione dei crimini atroci.

2.4.4 Il Genocidio in Rwanda

[318] Bass, G. J. (2000). *Stay the Hand of Vengeance: The Politics of War Crimes Tribunals*. Princeton University Press.

[319] International Criminal Tribunal for former Yugoslavia (ICTY). (2017). *Prosecutor v. Ratko Mladić*, Case n. IT-09-92-T. Judgment of 22 November 2017.

Il genocidio rwandese del 1994 costituisce uno dei più tragici e paradigmatici esempi di crimine internazionale, perfettamente riconducibile alla definizione codificata dalla *Convention* del 1948. In soli cento giorni, tra aprile e luglio, furono uccise tra le 500.000 e 1.000.000 di persone, in prevalenza appartenenti all'etnia Tutsi, ma anche Hutu moderati e oppositori politici. L'eccidio fu il risultato di una pianificazione sistematica da parte di gruppi estremisti Hutu, che mobilitarono milizie paramilitari, strumenti di propaganda e settori dello Stato per attuare l'eliminazione fisica e culturale del gruppo Tutsi.

Le radici del conflitto affondano nelle politiche coloniali belghe, che cristallizzarono artificialmente le differenze etniche, alimentando tensioni che esplosero nel periodo post-indipendenza[320]. L'invasione del *Fronte Patriottico Rwandese* nel 1990 e la firma degli *Accordi di Arusha* nel 1993 intensificarono la polarizzazione, spingendo gli estremisti Hutu a preparare una "*soluzione finale*" attraverso la distribuzione di armi, la creazione di registri etnici e l'addestramento delle milizie *Interahamwe*. L'abbattimento dell'aereo presidenziale il 6 aprile 1994 fu il pretesto per avviare il Genocidio[321], attuato con brutalità estrema e coinvolgimento diretto della popolazione civile.

Le uccisioni furono pianificate con precisione (identificando le vittime) e le modalità di esecuzione rivelano un chiaro intento genocidario: l'uso diffuso di machete e armi rudimentali non fu casuale, ma parte di una strategia volta a coinvolgere direttamente la popolazione civile, trasformando il Genocidio in un atto collettivo; le *violenze sessuali* furono impiegate come arma di guerra, con oltre mezzo milione di donne stuprate, spesso in modo seriale e pubblico, con l'obiettivo di annientarne la dignità, la capacità riproduttiva e la salute (le milizie utilizzarono squadre di stupratori infetti da HIV per infliggere una *morte lenta* alle donne Tutsi).

La propaganda, veicolata da *Radio Télévision Libre des Mille Collines* e da giornali come *Kangura*, fu centrale nel mobilitare il consenso e giustificare le atrocità[322], anche attraverso tecniche di manipolazione psicologica come l'*accusa allo specchio* (attribuire ai Tutsi le intenzioni genocidarie che gli Hutu stavano pianificando).

[320] Melvern, L. (2004). *Conspiracy to murder: The Rwanda genocide*. Verso Books.
[321] Straus, S. (2006). *The order of genocide: Race, power, and war in Rwanda*. Cornell University Press.
[322] Melvern, L. (2004). *Conspiracy to murder: The Rwanda genocide*. Verso Books.

La risposta della Comunità Internazionale fu tardiva e inefficace[323].

La missione di *peacekeeping* delle Nazioni Unite UNAMIR, guidata dal generale Roméo Dallaire, non ricevette i rinforzi richiesti[324], e le principali potenze evitarono di qualificare gli eventi come Genocidio per eludere l'obbligo di intervento.

Solo a posteriori fu istituito l'*International Criminal Tribunal for Rwanda* (ICTR), che contribuì in modo decisivo allo sviluppo della giurisprudenza internazionale sul Genocidio, riconoscendo la responsabilità penale individuale anche per i leader politici e qualificando lo stupro come strumento genocidario[325].

L'operato dell'ICTR ha influenzato indirettamente la formulazione della dottrina della *Responsibility to Protect* (R2P), che ridefinisce la *Sovranità* statale come *responsabilità verso i cittadini* e *legittima l'intervento internazionale in caso di crimini di massa*.

La *Responsability To Protect* è stata oggetto di critiche per il rischio di strumentalizzazione geopolitica- sollevando il timore che il *principio di intervento umanitario* potesse essere usato per interessi geopolitici anziché esclusivamente morali- mentre l'*International Criminal Tribunal of Rwanda* è stato criticato per una l'applicazione asimmetrica della giustizia- incapacità di indagare le violazioni compiute dalla parte vincitrice del conflitto-, ma hanno contribuito a consolidare una visione cosmopolita degli *Human Rights* e della giustizia penale internazionale.

Il caso Rwanda, che sarà oggetto di approfondimento nella *Parte III* del presente elaborato, evidenzia le gravi *lacune del sistema internazionale nella prevenzione dei genocidi*[326] e la necessità di strumenti giuridici e politici più tempestivi ed efficaci per la protezione delle popolazioni vulnerabili[327].

2.4.5 Il Genocidio in Darfur

[323] Gourevitch, P. (1998). *We wish to inform you that tomorrow we will be killed with our families*. Farrar, Straus and Giroux. Racconto giornalistico di testimonianze dei sopravvissuti al genocidio del Rwanda.

[324] Dallaire, R. (2003). *Shake hands with the devil: The failure of humanity in Rwanda*. Random House.

[325] International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR). (1998, September 2). *The Prosecutor v. Jean-Paul Akayesu*, Case n. ICTR-96-4-T. Judgement to Trial Chamber I.ICTR official archive

[326] Peskin, V. (2008). *International justice in Rwanda and the Balkans: Virtual trials and the struggle for state cooperation*. Cambridge University Press.

[327] Mamdani, M. (2001). *When victims become killers: Colonialism, nativism, and the genocide in Rwanda*. Princeton University Press.

L'approfondimento del Genocidio in Darfur richiede un'analisi multilivello che evidenzi le interconnessioni tra *International Criminal Law*, dinamiche geopolitiche e persistente impunità.

Il conflitto, iniziato nel 2003, ha avuto come epicentro una strategia di contro-insurrezione pianificata ai vertici del governo sudanese, che ha deliberatamente preso di mira popolazioni civili non arabe appartenenti ai gruppi *Fur, Masalit e Zaghawa*, percepiti come sostenitori dei movimenti ribelli.

Tale strategia ha incluso attacchi indiscriminati, stupri sistematici, distruzione di villaggi e deportazioni forzate, configurando una condotta genocidaria secondo l'Articolo II della Convention sul Genocidio del 1948.

Come sarà approfondito nella Parte III della presente dissertazione, l'*International Criminal Court*, investita del caso dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite con la *Resolution* 1593 (2005)[328], ha emesso due *mandati di arresto contro Omar al-Bashir*, nel 2009[329] e nel 2010[330], accusandolo di tre capi di Genocidio, cinque di Crimini contro l'Umanità e due di Crimini di Guerra. Questo rappresenta un precedente fondamentale, poiché è stata la prima volta che un capo di Stato in carica è stato incriminato per Genocidio dalla *International Criminal Court*.

La mancata esecuzione di tali mandati da parte degli Stati membri ha messo in luce una tensione strutturale tra il *principio di Sovranità statale* e l'*obbligo di cooperazione* previsto dallo *Statuto di Roma*.

La questione dell'*immunità dei capi di Stato* ha generato un acceso dibattito giuridico, culminato nella decisione della *International Criminal Court* del 6 maggio 2019, che ha stabilito l'inapplicabilità dell'immunità a fronte di un mandato emesso in virtù di una Resolution del Consiglio di Sicurezza.

Dal *punto di vista operativo*, la missione UNAMID, istituita congiuntamente da ONU e Unione Africana, ha sofferto di gravi limitazioni: riduzione progressiva delle truppe, chiusura delle basi e trasferimento delle stesse alle *Rapid Support Forces* (RSF), un corpo paramilitare accusato di Crimini contro l'Umanità e strettamente legato alle ex milizie Janjaweed.

---

[328] United Nations Security Council. (2005). *Resolution 1593 (2005)*. Referral of the situation in Darfur to the ICC.

[329] International Criminal Court (ICC). (2009). *Prosecutor v. Omar Hassan Ahmad Al Bashir*, Case n. ICC-02/05-01/09. Warrant of Arrest, 4 March 2009.

[330] International Criminal Court (ICC). (2010). *Second Warrant of Arrest for Omar Hassan Ahmad Al Bashir*, Case n. ICC-02/05-01/09. Judgment, 12 July 2010.

Amnesty International ha denunciato l'uso di armi chimiche da parte delle forze governative nel 2016 e ha documentato la distruzione di oltre 45 villaggi, stupri di massa e attacchi indiscriminati contro civili, sottolineando l'urgenza di mantenere l'embargo sulle armi e di rafforzare la protezione umanitaria[331].

La mancata consegna di al-Bashir e di altri imputati alla *International Criminal Court* ha alimentato il dibattito sulla necessità di riformare il sistema giuridico internazionale[332].

Le proposte includono l'introduzione di *meccanismi coercitivi per l'esecuzione dei mandati*, la revisione del *principio di complementarità* e l'adozione di strumenti giuridici che superino le resistenze statali.

Il caso Darfur ha dimostrato che l'efficacia dell'*International Criminal Law* dipende non solo dalla solidità normativa, ma anche dalla volontà politica degli Stati e dalla capacità delle istituzioni di garantire *accountability*.

2.4.6 Violenza sistemica e Crimini di Massa nel XXI secolo in assenza di una piena pronuncia della Giustizia Internazionale

Nel panorama giuridico internazionale contemporaneo, il XXI secolo si è contraddistinto per il ripetersi di gravi episodi di violenza sistemica contro la popolazione civile, spesso verificatisi in contesti di conflitto armato, instabilità istituzionale o repressione politica. Tali eventi, per la loro intensità, pervasività e finalità distruttiva, hanno sollevato interrogativi giuridici circa la loro qualificazione come Genocidio, Crimini contro l'Umanità o gravi violazioni dell'*International Humanitarian Law*.

La mancata attivazione tempestiva di meccanismi giudiziari internazionali, o l'assenza di pronunce definitive da parte delle competenti giurisdizioni, ha contribuito a rendere questi crimini oggetto di una memoria giuridica frammentata e di una giustizia incompiuta.

La riflessione giuridica su tali fenomeni non può prescindere da una ricostruzione storica rigorosa, che consenta di collocare le campagne di sterminio e i massacri su larga scala all'interno di dinamiche geopolitiche e ideologiche complesse. In

[331] Amnesty International. (2019). *Sudan: Fresh evidence of government-sponsored crimes in Darfur shows drawdown of peacekeepers premature and reckless*.

[332] Kiernan, B. (2007). *Blood and soil: A world history of genocide and extermination from Sparta to Darfur*. Yale University Press.

numerosi casi, le violenze sono state perpetrate da attori statali o da gruppi armati non statali con l'obiettivo di consolidare il potere, reprimere il dissenso o modificare la composizione etnica di determinati territori.

L'assenza di una risposta univoca da parte della Comunità Internazionale, spesso paralizzata da interessi politici divergenti o da vincoli procedurali interni al *Security Council*, ha impedito l'attivazione di strumenti coercitivi e l'avvio di procedimenti giudiziari efficaci.

La giurisprudenza internazionale, pur avendo codificato con la *Convention* del 1948 e con lo *Statute* del 1998 le fattispecie di Genocidio e Crimini contro l'Umanità, si è rivelata insufficiente nel garantire una tutela effettiva in tempo reale. In particolare, la mancata ratifica dello *Statute* da parte di alcune potenze globali, l'uso strumentale del veto in seno al *Security Council* e le difficoltà operative legate all'*enforcement* dei mandati di arresto hanno compromesso la capacità della giustizia penale internazionale di intervenire in modo tempestivo e risolutivo.

La presente sezione si propone di analizzare le principali campagne di sterminio e i massacri su larga scala verificatisi nel XXI secolo, con l'obiettivo di valutare la qualificazione giuridica dei fatti, la reazione- o l'inerzia- della Comunità Internazionale e le implicazioni normative derivanti dall'assenza di una piena giustiziabilità.

Attraverso l'esame di casi emblematici, si intende mettere in luce le criticità del sistema internazionale di protezione degli *Human Rights* e proporre una riflessione sul ruolo dell'*International Criminal Law* nella prevenzione e repressione dei crimini di massa. Tale analisi si inserisce in un più ampio dibattito sulla necessità di rafforzare i meccanismi di *accountability* e di superare le barriere politiche e giuridiche che ostacolano l'effettiva tutela della dignità umana nei contesti di crisi.

2.4.6.1 Il conflitto siriano

L'insurrezione siriana del 2011, originatasi nel contesto delle *Primavere Arabe*, è rapidamente degenerata in una guerra civile di portata regionale, con oltre mezzo milione di vittime e milioni di sfollati. Il conflitto ha visto *l'impiego sistematico di violenze contro la popolazione civile*, inclusi bombardamenti indiscriminati e l'uso di armi chimiche, configurando gravi violazioni dell'*International Humanitarian Law* e ipotesi di Crimini di Guerra e Crimini contro l'Umanità.

Sul piano giuridico, le Nazioni Unite hanno istituito nel 2011 una *Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic* per documentare le violazioni. La *General Assembly*, con la *Resolution* A/RES/66/176 del 2011, ha espresso una condanna formale delle violazioni in atto e ha sollecitato il *Security Council* ad adottare misure coercitive[333]. Tuttavia, l'organo esecutivo è rimasto paralizzato dai veti incrociati dei Membri Permanenti, limitandosi ad approvare la *Resolution* 2118 (2013) [334], che ha disposto la distruzione del programma chimico siriano sotto la supervisione dell'*Organization for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW)* e delle *United Nations*, senza attivare strumenti penali internazionali.

In assenza di un rinvio formale da parte del *Security Council*, l'*International Criminal Court* non ha potuto esercitare la propria Giurisdizione contenziosa sul territorio siriano, Stato non parte dello *Statuto di Roma*. Tuttavia, con la decisione ICC-02/14 del 3 febbraio 2014, la *Pre-Trial Chamber I* ha autorizzato il *Prosecutor* ad analizzare materiale probatorio relativo a crimini commessi in Siria, consolidando il potere investigativo della Corte anche nei confronti di Stati terzi.
In mancanza di una Giurisdizione diretta della *International Criminal Court*, diverse giurisdizioni nazionali hanno attivato il principio di *universal jurisdiction* per perseguire i responsabili.
In Svezia, lo *Stockholm District Court* ha emesso nel novembre 2018 una sentenza storica contro un ex colonnello siriano, condannato per Crimini contro l'Umanità commessi nella prigione militare di al-Quriyah[335]; la Corte d'appello di *Göta Hovrätt* ha confermato la condanna nel 2019, riconoscendo la sistematicità delle violazioni[336]. In Francia, il *Parquet national antiterroriste (PNAT)* ha avviato indagini nel 2017[337] e la *Chambre de l'instruction della Cour d'appel de Paris*[338]

[333] United Nations General Assembly. (2011). Situation of human rights in the Syrian Arab Republic (A/RES/66/176). United Nations.
[334] United Nations Security Council. (2013*). Resolution 2118 (2013) on the destruction of Syria's chemical weapons programme.* S/RES/2118.
[335] Södertörn District Court. (2018, November*). Judgment in the case of former Syrian military officer for crimes against humanity (Case n. B 5–17).* Stockholm, Sweden.
[336] Göta Court of Appeal. (2019, March 19). *Judgment in case n. B 5–17: Appeal confirming conviction for crimes against humanity at al-Quriyah military prison.* Göta Court of Appeal.
[337] Parquet national antiterroriste. (2017, 12 settembre). *Communiqué de presse: ouverture d'une enquête pour complicité de crimes contre l'humanité et crimes de guerre en Syrie*. Ministère de la Justice.
[338] Cour d'appel de Paris, Chambre de l'instruction. (2019, 20 marzo). *Ordonnance n° 19/MA/00456 relative à la confirmation des mises en examen pour complicité de crimes contre l'humanité et crimes de guerre.* Legifrance

ha formalmente incriminato diversi ex ufficiali siriani per complicità in Crimini contro l'Umanità e Crimini di Guerra[339], fondando le accuse sui principi della *Convention di Ginevra* e dello *Statuto di Roma*[340]. In Germania, la *Sezione Suprema Penale* dell'*Oberlandesgericht Koblenz*[341] ha condannato nel gennaio 2021 l'ex funzionario dell'intelligence siriana Anwar Raslan all'ergastolo per Crimini contro l'Umanità, riconoscendo la tortura sistematica e l'omicidio di civili nella prigione di Al-Khatib come parte di una persecuzione politica organizzata; nel marzo dello stesso anno, il *Landgericht Bonn*[342] ha inflitto pene detentive a due ex ufficiali del regime per il trasferimento forzato e la deportazione di civili.

Questa tensione tra l'inerzia multilaterale e l'attivismo giudiziario domestico evidenzia il *vuoto di autorità penale internazionale* e conferma la *funzione sussidiaria del principio di universalità*: le iniziative delle Nazioni Unite hanno fornito un quadro normativo e probatorio, mentre le Corti nazionali hanno tradotto tali elementi in giustizia concreta. Il caso siriano rappresenta così un paradigma di *giustizia penale transnazionale in assenza di consenso multilaterale*, sollevando interrogativi cruciali sulla riformabilità del sistema internazionale di *accountability* per crimini di massa.

2.4.6.2 La condanna dell'ISIS per il Genocidio Yazidi

Il Genocidio perpetrato contro la comunità yazida nel 2014 da parte dell'*organizzazione terroristica denominata Stato Islamico*- ISIS, rappresenta un caso paradigmatico di *Crimine Internazionale*, con implicazioni giuridiche che hanno contribuito a ridefinire il concetto di responsabilità penale per atti genocidari. La comunità yazida, storicamente radicata nella regione del Sinjar, nel nord dell'Iraq[343], è portatrice di una *tradizione religiosa sincretica*- che combina

[339] Cour d'appel de Paris, Chambre de l'instruction. (2018, 15 luglio). *Ordonnance n° 18/MA/00123 mettant en examen plusieurs anciens officiers pour complicité de crimes contre l'humanité et crimes de guerre.* Legifrance.

[340] Comité international de la Croix-Rouge. (1949). *Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War* (Fourth Geneva Convention).

[341] Oberlandesgericht Koblenz. (2021, 13 gennaio). *Urteil im Verfahren gegen Anwar Raslan* (Az. 3 StE 1/20). Oberlandesgericht Koblenz.

[342] Landgericht Bonn. (2021, marzo). *Urteil im Verfahren gegen zwei ehemalige syrische Offiziere wegen erzwungener Verbringung und Deportation von Zivilisten (Az. 8 KLs 6/20).* Landgericht Bonn.

[343] United Nations Human Rights Council. (2016). *"They came to destroy": ISIS crimes against the Yazidis* (A/HRC/32/CRP.2). Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic.

elementi di diverse religioni zoroastriane, islamiche e cristiane- che ha spesso esposto gli Yazidi a marginalizzazioni, suscitando ostilità da parte di gruppi maggioritari e rendendoli bersaglio di discriminazioni e persecuzioni storiche.

Tuttavia, l'offensiva dell'ISIS contro gli Yazidi, pianificata come parte della strategia di espansione e consolidamento del cosiddetto *Califfato Islamico*, si è caratterizzata per la sua brutalità e ha segnato un salto qualitativo nella persecuzione[344], configurandosi come una campagna sistematica di sterminio, deportazione e distruzione culturale.

Le condotte adottate dalle milizie jihadiste contro gli Yazidi- tra cui l'uccisione di massa di migliaia di ragazzi e uomini e la riduzione in schiavitù sessuale delle donne e delle bambine[345]- con l'esplicito obiettivo di eliminarli in quanto *infedeli* e dunque *indegni del diritto di esistere nel nuovo ordine jihadista*[346], rientrano pienamente nella definizione di Genocidio prevista dall'Articolo II della *Convention sul Genocidio*[347]. Intere comunità sono state costrette alla fuga, spesso abbandonate nel deserto senza risorse essenziali, in condizioni di vita incompatibili con la sopravvivenza; contemporaneamente, templi e luoghi sacri yazidi sono stati deliberatamente distrutti nel tentativo di cancellare la loro identità culturale[348].

La Comunità Internazionale inizialmente ha reagito con lentezza, facendo risaltare le lacune operative delle missioni di *peacekeeping* e sollecitando una riflessione sulla riforma dei meccanismi di protezione collettiva e sull'efficacia delle misure preventive, ma nel tempo sono stati adottati passi significativi per documentare i crimini e perseguire i responsabili.

Le Nazioni Unite hanno istituito una commissione di inchiesta per raccogliere prove dettagliate sugli eventi, mentre numerose organizzazioni per gli *Human Rights* hanno denunciato l'inerzia politica dei governi occidentali nella protezione degli Yazidi. Inoltre, vari paesi e istituzioni hanno ufficialmente riconosciuto gli eventi come Genocidio, rafforzando la memoria storica e sensibilizzando l'opinione pubblica sulla necessità di interventi più rapidi ed efficaci nelle crisi umanitarie.

---

[344] Totten, S., & Bartrop, P. R. (2008). *Dictionary of genocide* (Vols. 1–2). Greenwood Press.

[345] Cetorelli, V., & Ashraph, S. (2023). *The Yazidi Genocide: A Demographic Documentation of ISIL's Attack on Tel Qasab and Tel Banat*. *LSE Middle East Centre Paper Series*, 71.

[346] Stanton, G. H. (1996). *The ten stages of genocide*. Genocide Watch. Retrieved June 26, 2025, Gow, J. (2003). *The Serbian project and its adversaries: A strategy of war crimes*. McGill-Queen's University Press.

[347] Mohammed, H. A. (2023). *The Last Genocide against the Yazidi People*. *Review of Middle East Studies*, Cambridge University Press.

[348]Straus, S. (2016). *Fundamentals of genocide and mass atrocity prevention*. United States Holocaust Memorial Museum.

Dal punto di vista giuridico, come si analizzerà nella Parte III della presente dissertazione, il Genocidio perpetrato ai danni della comunità yazida ha posto in evidenza una problematica di particolare rilevanza: la possibilità di *estendere la responsabilità penale per crimini di Genocidio a soggetti non statuali*.

Storicamente, l'applicazione della *Convention sul Genocidio* è stata *limitata agli Stati e ai loro agenti formali*, riflettendo un *Paradigma Statocentrico* del Diritto Internazionale. Tuttavia, gli eventi del 2014, che hanno visto un'organizzazione terroristica- l'ISIS- attuare una campagna genocidaria finalizzata all'eliminazione della comunità yazida, hanno evidenziato la necessità di superare tale impostazione. Le condotte genocidarie in questione, difatti, sono state ritenute non solo riconducibili a un piano organizzato, ma riconducibili a un'*entità dotata di gerarchia interna, risorse materiali e una strategia politico-militare coerente*.

L'emersione di *gruppi non statali* capaci di pianificare e realizzare atti genocidari impone quindi una *rilettura in senso estensivo* del regime di imputazione penale internazionale, al fine di colmare le lacune normative derivanti dalla configurazione originaria della *Convention* e di garantire una tutela effettiva delle comunità vulnerabili.

Tale evoluzione, è stata recepita da alcune giurisdizioni nazionali, come quella tedesca, che nel 2021 ha emesso *la prima sentenza al mondo per Genocidio contro un ex membro dell'ISIS*, condannando Taha Al-Jumailly all'ergastolo per aver ridotto in schiavitù una donna yazida e causato la morte della figlia di cinque anni[349]. Questa pronuncia, fondata sul principio della *Universal Jurisdiction*, ha aperto la strada a una nuova interpretazione dell'*International Criminal Law*, in cui la responsabilità per crimini atroci non è più limitata ai rappresentanti statali, ma può estendersi a individui appartenenti a *gruppi armati non riconosciuti*.

Sebbene l'*International Criminal Court* non abbia ancora formalmente processato i leader dell'ISIS per Genocidio, ha riconosciuto che le violenze contro gli Yazidi possono essere qualificate come tali[350]. Tale riconoscimento ha rafforzato il dibattito sulla necessità di adattare gli strumenti giuridici esistenti alle nuove forme di *criminalità transnazionale*, in particolare quando queste colpiscono *minoranze vulnerabili* in contesti di *collasso statale*.

[349] Oberlandesgericht Frankfurt am Main/ Tribunale regionale superiore di Francoforte. (2021). *Caso Taha Al-Jumailly*, Az. 5 - 2 Ks 2/20.

[350] Cogorno, M. (2024). *A Crime Without a Court: The Genocide of the Yazidi*. Institute of Middle East, Central Asia and Caucasus Studies, University of St Andrews.

Per tali motivi, il Genocidio degli Yazidi ha avuto ripercussioni profonde: migliaia di sfollati vivono ancora in condizioni precarie nei campi profughi, mentre la comunità yazida fatica a ricostruire il tessuto sociale e culturale devastato dagli eventi del 2014[351].

A livello internazionale, l'attacco agli Yazidi ha contribuito a portare maggiore attenzione sui crimini commessi dall'ISIS e ha stimolato l'evoluzione della giurisprudenza internazionale in materia di Genocidio, ampliando il perimetro della responsabilità penale e stimolando una revisione critica degli strumenti di tutela delle minoranze. Esso rappresenta un precedente giuridico e politico che potrebbe influenzare in modo duraturo la prassi internazionale nella repressione dei crimini di massa.

2.4.6.3 Il conflitto armato nello Yemen

Il conflitto armato interno nello Yemen, esploso nel 2014 con l'occupazione di *San'ā'* da parte dei ribelli Houthi[352], rappresenta l'esito di un lungo processo di destabilizzazione post-unificazione, segnato da tensioni confessionali e marginalizzazione politica. Il mancato equilibrio tra Nord e Sud e l'esclusione del movimento zaydista Houthi hanno alimentato un'insurrezione che, aggravata dalle *Primavere Arabe* e dal collasso dell'ordine costituzionale, è sfociata in una guerra civile trasformata in conflitto armato non internazionale, con forti connotati di *guerra per procura* tra Iran e Arabia Saudita[353].

Dal punto di vista operativo, le ostilità si sono contraddistinte per l'impiego sistematico di mezzi e metodi di combattimento lesivi del *principio di distinzione* e del *principio di proporzionalità*, cardini dell'*International Humanitarian Law*. L'operazione *Decisive Storm*, lanciata nel marzo 2015 dalla *Saudi-led Coalition*, ha comportato bombardamenti aerei su aree densamente popolate, privi di adeguata *intelligence*, con *effetti devastanti su infrastrutture civili*, ospedali e scuole[354].

---

[351] Liu, M. X. (2025). *The Enduring Genocide Against the Yazidis: How Iraq's Law on Religious Identity Violates the Human Rights of Yazidi Survivors of ISIS Captivity and Their Children Born of Sexual Violence*. *Northwestern Journal of Human Rights*, 23(2), 75–120.

[352] Halliday, F. (2018). *Yemen Endures: Civil War, Saudi Adventurism and the Future of Arabia.* Yale University Press.

[353] Salisbury, P. (2017). *Yemen: Stemming the Humanitarian Crisis*. Chatham House.

[354] United Nations Human Rights Council. (2020). *Report of the independent international commission of inquiry on the situation of human rights in Yemen* (A/HRC/45/33). United Nations.

Anche le forze Houthi sono state accusate di Crimini Internazionali, tra cui il *reclutamento di minori* e *persecuzioni* su base etnica e religiosa[355].

Il conflitto ha favorito l'espansione di gruppi jihadisti come Al-Qaeda e lo Stato Islamico, che hanno approfittato del caos per consolidare sacche di controllo e condurre attentati, aggravando ulteriormente la crisi.

Sul piano giuridico, lo *Human Rights Council* delle *United Nations* ha istituito nel 2016 un *Group of Eminent International and Regional Experts on Yemen* incaricato di documentare le violazioni, le cui relazioni annuali hanno confermato la commissione di Crimini di Guerra e Crimini contro l'Umanità da parte di tutte le parti coinvolte, con particolare riferimento agli attacchi indiscriminati e alla punizione collettiva delle popolazioni civili.

Tuttavia, la *International Criminal Court* non ha Giurisdizione diretta sul territorio yemenita, non essendo lo Yemen Stato Parte dello *Statute*, né il *Security Council* ha adottato una *Referral Resolution* ai sensi dell'Articolo 13 dello *Statute*.

Alcune autorità giudiziarie nazionali europee hanno avviato indagini preliminari basate sul *principio della Universal Jurisdiction*, ma tali procedimenti non hanno ancora condotto a incriminazioni formali né a sentenze definitive.

Sul versante politico, la *General Assembly* delle *United Nations* ha adottato la *Resolution* A/RES/71/11 nel novembre 2016, condannando le violazioni degli *Human Rights* e sollecitando il *Security Council* a intervenire[356], ma l'efficacia del suo intervento è stata compromessa dai veti incrociati tra Membri Permanenti.

In tale contesto, il divario tra la condanna politica e la risposta giudiziaria rimane profondo, e la giustizia internazionale appare ancora incapace di tradurre il *corpus* probatorio in atti giuridici vincolanti.

2.4.6.4 La crisi del Myanmar

La situazione giuridico-politica del Myanmar, già segnata da decenni di conflitti etnici e instabilità istituzionale, ha subito una drammatica escalation a partire dal 2017, quando le forze armate del Paese, note come *Tatmadaw*, hanno avviato una

[355] International Committee of the Red Cross. (1977). *Protocol Additional I of 8 June 1977 to the Geneva Conventions of 12 August 1949.*

[356] United Nations General Assembly. (2016). *Situation of human rights in Yemen* (A/RES/71/11). New York, NY: United Nations.

campagna militare sistematica di *clearance operations* contro la minoranza musulmana *Rohingya* nello Stato di *Rakhine*[357].

Tali operazioni, condotte con modalità che includono uccisioni di massa, stupri collettivi, incendi di villaggi e deportazioni forzate, hanno provocato l'esodo di oltre settecentomila civili verso il Bangladesh, generando il più grande campo profughi del mondo a Cox's Bazar. Le condotte documentate dalle *United Nations* nel *Report* A/HRC/42/50 della *Independent International Fact-Finding Mission on Myanmar (IIFFMM)* sono state qualificate come atti riconducibili al Genocidio, ai sensi della *Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (1948)* [358], con l'indicazione di responsabilità individuali a carico di alti ufficiali del *Tatmadaw* e la raccomandazione di un deferimento alla *International Criminal Court* o alla creazione di un tribunale penale internazionale *ad hoc*.

Il contesto storico in cui si inserisce tale crisi è segnato da una persistente marginalizzazione delle minoranze etniche da parte del governo centrale, dominato dalla maggioranza *Bamar* sin dall'indipendenza del Paese nel 1948*[359]*.

Le principali *Ethnic Armed Organizations (EAOs)*, tra cui il *Karen National Union (KNU)*, l'*Arakan Army (AA)*, il *Kachin Independence Army (KIA)* e altre, hanno condotto per decenni insurrezioni armate per ottenere maggiore autonomia o indipendenza[360]. Il colpo di Stato militare del 1° febbraio 2021, guidato dal generale *Min Aung Hlaing*, ha ulteriormente aggravato la crisi, destituendo il governo civile[361] guidato da *Aung San Suu Kyi[362]* e provocando una repressione violenta delle proteste popolari[363]. La resistenza si è riorganizzata attorno al *National Unity Government (NUG)*, composto da ex parlamentari e attivisti, che ha istituito le *People's Defence Forces (PDF)* come braccio armato. In sinergia con le *EAOs*, il *NUG* ha avviato una campagna militare contro la giunta, trasformando il conflitto

[357] Messner, N., Woods, A., Petty, A., Parmar, P. K., et al. (2019). *Qualitative evidence of crimes against humanity: the August 2017 attacks on the Rohingya in northern Rakhine State, Myanmar*. Conflict and Health, 13(41).

[358] Independent International Fact-Finding Mission on Myanmar. (2019). *Report of the Independent International Fact-Finding Mission on Myanmar (A/HRC/42/50)*. United Nations Human Rights Council.

[359] Britannica. (2024). *Myanmar Civil War: Background, Coup, Casualties, & Significance*.

[360] United States Institute of Peace. (2024). *Nine things to know about Myanmar's conflict three years on*.

[361] Lintner, B. (2011). *Aung San Suu Kyi and Burma's struggle for democracy*. Silkworm Books.

[362] Aris, M. (Ed.). (1997). *Freedom from fear and other writings*. Penguin Books.

[363] Pedersen, N. J. (2011). *The Burma spring: Aung San Suu Kyi and the new struggle for the soul of a nation*. Pegasus Books.

in una guerra ibrida[364]. Dal 2022, il conflitto ha assunto caratteristiche semi-convenzionali, con l'impiego di artiglieria, droni armati e assalti coordinati[365].

L'*operazione 1027*, lanciata nell'ottobre 2023 dalla *Brotherhood Alliance* (composta da *Myanmar National Democratic Alliance Army – MNDAA, Arakan Army – AA e Ta'ang National Liberation Army – TNLA*), ha segnato un punto di svolta, con la conquista di centri urbani strategici come *Lashio* e *Paletwa*[366].

L'uso della tecnologia bellica, in particolare droni modificati da gruppi come *Federal Wings* e *Kloud Drone Team*, ha rivoluzionato il campo di battaglia, mentre la *Giunta* ha risposto con superiorità aerea e strategie di logoramento, mantenendo il controllo delle principali città[367].

Sul piano giurisdizionale internazionale, il caso *Gambia v. Myanmar*, promosso dinanzi alla *International Court of Justice*, rappresenta un momento cruciale nella giurisprudenza sul Genocidio[368]. Il 23 gennaio 2020, la *ICJ* ha adottato misure provvisorie ai sensi dell'Articolo IX della *Genocide Convention*, ordinando al Myanmar di adottare *tutte le misure in suo potere* per prevenire la commissione di atti genocidari contro i *Rohingya*, tra cui l'uccisione, il danneggiamento fisico e mentale e la distruzione delle condizioni di vita del gruppo.

La *ICJ* ha inoltre imposto l'obbligo di preservare le prove e di presentare rapporti semestrali sull'attuazione delle misure.

Nel luglio 2022, la *ICJ* ha respinto le *preliminary objections* sollevate dal Myanmar, confermando la propria Giurisdizione sul caso[369]. A partire dal 2023, numerosi Stati, tra cui Canada, Francia, Germania, Regno Unito, Paesi Bassi e Maldive, hanno presentato *declarations of intervention* nel procedimento, rafforzando il principio del *common interest* nella prevenzione del Genocidio[370] e consolidando il carattere *erga omnes* degli obblighi derivanti dalla *Genocide Convention*.

---

[364] Seekins, D. M. (2002). *The disorder in order: The army-state in Burma since 1962*. White Lotus Press.

[365] Mathieson, D. S. (2024). *The evolution of warfare in Myanmar*. Myanmar Now.

[366] Council on Foreign Relations. (2022). *Myanmar's Troubled History: Coups, Military Rule, and Ethnic Conflict*.

[367] Dass, R., & Bashar, I. (2025). *The impact of technological weapons in the Myanmar conflict*. The Diplomat.

[368] International Court of Justice (ICJ). (2020). *Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (The Gambia v. Myanmar): Order on Provisional Measures*.

[369] Council on Foreign Relations. (2022). *Myanmar's Troubled History: Coups, Military Rule, and Ethnic Conflict*.

[370] Fortify Rights. (2023). *Myanmar Junta: End Attacks on Civilians, Comply with World Court Rulings*.

Sul piano interno, il Myanmar ha promesso l'avvio di procedimenti giudiziari contro i responsabili, ma le corti nazionali si sono dimostrate inefficaci e non indipendenti. I pochi processi avviati, come quello relativo al massacro di *Inn Din*, hanno riguardato episodi marginali e non hanno coinvolto i vertici militari.

Il colpo di Stato del 2021 ha ulteriormente compromesso la possibilità di giustizia interna, aggravando la situazione dei *Rohingya* e ostacolando l'attuazione delle misure provvisorie imposte dalla *ICJ*.

L'assenza di cooperazione effettiva da parte del Myanmar e la mancata attivazione della *Universal Jurisdiction* da parte di giurisdizioni nazionali hanno finora impedito l'efficacia delle azioni penali.

La guerra in Myanmar è oggi caratterizzata da una frammentazione territoriale profonda, con oltre metà del territorio sotto il controllo delle forze di resistenza. Il conflitto ha assunto una dimensione quasi interstatale, con attori armati che esercitano Sovranità *de facto* su ampie regioni[371].

La *Giunta* militare, ufficialmente denominata *State Administration Council (SAC)*, ha perso legittimità internazionale, mentre il *NUG* ha ottenuto riconoscimenti simbolici da alcuni Stati e organizzazioni.

In tale contesto, la giurisprudenza internazionale ha riconosciuto la gravità dei crimini commessi, pur in assenza di una sentenza definitiva, stabilendo un quadro normativo vincolante che impone obblighi giuridici allo Stato birmano.

La crisi del Myanmar si configura dunque come un caso emblematico di giustizia incompiuta, in cui la condanna politica e la documentazione probatoria non si sono ancora tradotte in *accountability* effettiva, evidenziando la necessità di un coordinamento rafforzato tra meccanismi internazionali e giurisdizioni nazionali per garantire la tutela dei diritti fondamentali e la repressione dei Crimini Internazionali.

2.4.6.5 Il conflitto armato in Tigray

Il conflitto armato esploso nella regione del Tigray nel novembre 2020 rappresenta uno degli episodi più gravi e complessi del continente africano nel XXI secolo,

[371] Kiernan, B. (2007). *Blood and soil: A world history of genocide and extermination from Sparta to Darfur*. Yale University Press.

configurandosi, per intensità e modalità, come un caso emblematico di Genocidio contemporaneo[372].

Il conflitto armato in Tigray, esploso nel novembre 2020, rappresenta l'esito di tensioni etnico-istituzionali radicate nel sistema post-Derg[373] e nella disputa sull'autonomia regionale tra il governo federale etiope e il *Tigray People's Liberation Front* (TPLF). Pur minoritario sul piano demografico, il TPLF ha esercitato per decenni un ruolo dominante nella coalizione di governo *Ethiopian People's Revolutionary Democratic Front (EPRDF)*, orientando le scelte politiche nazionali[374]., fino all'ascesa di Abiy Ahmed nel 2018 e alla sua riforma del sistema partitico, che ha escluso il TPLF dal nuovo *Prosperity Party*, inasprendo il conflitto politico. La crisi pandemica e il rinvio delle elezioni nazionali hanno accelerato lo scontro, culminato in una guerra su vasta scala che ha coinvolto le forze etiopiche- *Ethiopian National Defence Forces (ENDF)*-, delle eritree- *Eritrean Defence Forces (EDF)*, con il supporto delle milizie *Amhara* e gruppi locali[375]. Le ostilità, formalmente concluse con l'Accordo di Pretoria del novembre 2022[376], sono state segnate da gravi violazioni dell'*International Humanitarian Law* e degli *Human Rights*[377], tra cui massacri, pulizia etnica, violenze sessuali di massa, distruzione di infrastrutture civili e blocchi umanitari[378].

Secondo il report del *New Lines Institute*[379], vi sono basi ragionevoli per ritenere che siano stati commessi atti genocidari contro la popolazione tigrina, riconducibili all'Articolo II della *Genocide Convention*, tra cui uccisioni sistematiche, torture, fame indotta e impedimento delle nascite. Il documento denuncia anche incitamenti pubblici al genocidio diffusi via social media da soggetti affiliati alle forze governative.

---

[372] Abbink, J. (2020). *Modern Tigray: Politics, Society and Conflict*. Routledge.

[373] Young, J. (2021). *The Tigray War: Origins and implications for Ethiopian federalism*. African Affairs, 120(481), 542–562.

[374] United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. (2021). *Ethiopia: Tigray situation humanitarian update.* UN OCHA.

[375] International Crisis Group. (2021). *Danger of civil war: Ethiopia's Tigray conflict*. Africa Briefing No. 159. International Crisis Group.

[376] African Union. (2022). *Agreement for sustainable peace through a permanent cessation of hostilities between the Government of the Federal Democratic Republic of Ethiopia and the Tigray People's Liberation Front*. African Union.

[377] United Nations Human Rights Council. (2023). *Comprehensive investigative findings and legal determinations: International Commission of Human Rights Experts on Ethiopia (A/HRC/54/CRP.3)*.

[378] Nyssen, J. (2024). *A chronicle of the Tigray tragedy (2020–2024)*. Ghent University.

[379] Al Jazeera. (2024, June 4). *Strong evidence that Ethiopia committed genocide in Tigray war: Report*.

Le restrizioni imposte dalle autorità centrali hanno impedito la distribuzione di aiuti a milioni di civili, aggravando la crisi umanitaria e sollevando interrogativi sulla responsabilità internazionale e sulla necessità di meccanismi di *accountability* efficaci.

Sul piano multilaterale, l'*African Union* ha svolto un ruolo di mediazione nei *negoziati di Pretoria* che hanno formalmente posto fine alle ostilità, mentre le *United Nations* hanno istituito commissioni d'inchiesta sui Crimini di Guerra e sulle violazioni degli *Human Rights*, denunciando l'uso sistematico della fame e della violenza sessuale come strumenti di repressione e controllo.

In risposta alle violazioni accertate, gli Stati Uniti e l'Unione Europea hanno adottato sanzioni mirate nei confronti di funzionari etiopi ed eritrei, mentre la Repubblica Popolare Cinese e la Federazione Russa hanno sostenuto il principio di *internal sovereignty*, limitando il proprio intervento a dichiarazioni di principio prive di effetti giuridici vincolanti.

La *International Human Rights Commission* ha avviato indagini preliminari, ma ad oggi non si registra alcuna pronuncia giurisdizionale definitiva da parte di organi internazionali competenti.

Il conflitto del Tigray ha messo in luce le debolezze strutturali del modello di *ethnic federalism* adottato dall'Etiopia nel periodo *post-Derg*, evidenziando le difficoltà di garantire una *governance* inclusiva in un contesto segnato da rivalità storiche, polarizzazione etnica e crescente militarizzazione delle relazioni interregionali.

Sul piano del Diritto Internazionale Penale, la mancata attivazione di meccanismi giurisdizionali efficaci, sia a livello nazionale che internazionale, ha lasciato irrisolte le questioni relative all'accertamento delle responsabilità individuali e statali per le gravi violazioni commesse. L'assenza di un *Referral* al *Prosecutor* della *International Criminal Court* e la mancata applicazione del *principio di Universal Jurisdiction* da parte di giurisdizioni terze hanno finora impedito l'avvio di procedimenti giudiziari vincolanti.

In tale contesto, il *New Lines Institute* ha formalmente sollecitato il deferimento del caso alla *International Court of Justice*, sostenendo la responsabilità dello Stato etiope per la violazione degli obblighi internazionali di prevenzione e punizione del Genocidio.

Sul piano interno, il governo federale ha dichiarato il *Tigray People's Liberation Front (TPLF)* come organizzazione terroristica, ha sospeso ogni forma di finanziamento alla regione e ha imposto lo stato di emergenza.

La *leadership* regionale del Tigray ha mantenuto strutture amministrative autonome e ha rivendicato il diritto all'autodeterminazione[380]. Le corti nazionali etiopi non hanno avviato procedimenti credibili contro i responsabili dei crimini più gravi, mentre i tentativi di implementare processi di *transitional justice* sono stati giudicati dalla Comunità Internazionale come viziati, non inclusivi e privi di legittimità.
La *Commission of International Experts on Human Rights in Ethiopia* ha evidenziato come lo Stato etiope abbia fallito nel proprio obbligo di investigare e punire i crimini commessi, contribuendo alla perpetuazione di un rischio concreto e manifesto di Genocidio.

2.4.6.6 La guerra in Ucraina

Il presente paragrafo si colloca all'interno di un percorso di analisi giuridica volto all'approfondimento sistematico del Crimine Internazionale di Genocidio, il quale costituisce l'oggetto centrale della presente tesi.
In tale contesto, l'analisi dell'attuale conflitto armato tra la Federazione Russa e la Repubblica di Ucraina risulta giuridicamente rilevante per due ordini di motivi.
In primo luogo, si impone la necessità di intervenire sul piano concettuale e terminologico, al fine di chiarire le distorsioni che caratterizzano il dibattito pubblico e mediatico contemporaneo. Come già evidenziato nel Capitolo 1, il termine "Genocidio" viene frequentemente impiegato in modo improprio, sovrapponendosi a condotte che, pur di estrema gravità, rientrano nella qualificazione giuridica di Crimini di Guerra o di gravi violazioni del International Humanitarian Law. Tale sovrapposizione semantica rischia di compromettere la precisione concettuale propria del Diritto Internazionale Penale, come sarà esaminato nella Parte II della presente tesi, dedicata all'analisi dei presupposti giuridici del Genocidio e delle fonti normative internazionali che ne definiscono la struttura.
In secondo luogo, l'attenzione al conflitto russo-ucraino è giustificata dall'emissione, da parte della *International Criminal Court*, di un mandato d'arresto nei confronti del Presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin. Tale

[380] Gebreselassie, R. (2023). *Ethiopia's federal reforms and the roots of the Tigray crisis.* Journal of Ethiopian Studies, 56(2), 123–148.

provvedimento, di rilevanza giuridica e politica eccezionale, sarà oggetto di esame approfondito nella Parte III della presente dissertazione, nella quale si chiariranno i meccanismi di accertamento giudiziario e il ruolo delle Corti internazionali competenti. Il caso Putin sarà analizzato come esempio emblematico di attivazione della Giurisdizione penale internazionale nei confronti di un capo di Stato in carica, con implicazioni rilevanti per la tenuta del sistema di Responsabilità Individuale nel Diritto Internazionale contemporaneo.

Preliminarmente, sarà delineato il quadro storico e politico che ha condotto all'invasione russa dell'Ucraina del 24 febbraio 2022, al fine di fornire una base fattuale solida per le successive valutazioni giuridiche e offrire un'analisi rigorosa degli eventi che hanno preceduto e accompagnato l'aggressione armata, della crisi umanitaria e militare sul territorio ucraino, nonché delle reazioni assunte dai principali attori della Comunità Internazionale.

L'intero esame sarà condotto esclusivamente sulla base di fonti qualificate, istituzionali e indipendenti, nel rispetto dei principi di imparzialità, coerenza metodologica e aderenza al Diritto Internazionale vigente.

L'invasione russa dell'Ucraina del 24 febbraio 2022[381] rappresenta l'apice di una crisi geopolitica e identitaria che affonda le sue radici nella storia millenaria dell'Europa orientale[382].

L'Ucraina, erede della *Rus'* di Kiev, entità politica sorta intorno all'anno 1000, ha condiviso con la Russia un'origine culturale comune, ma ha seguito un percorso storico distinto, segnato da frammentazioni territoriali e dominazioni esterne.

Nel corso dei secoli, il territorio ucraino fu diviso tra la Corona Polacco-Lituana e l'Impero Asburgico, sviluppando una pluralità confessionale e culturale che lo differenziò dalla Russia zarista.

A partire dal XVII secolo, il centro politico ed ecclesiastico Slavo si spostò verso Mosca, mentre l'Ucraina venne relegata a funzione agricola e subordinata, diventando il granaio dell'Impero Russo[383].

Con la Rivoluzione Bolscevica e la costituzione dell'Unione Sovietica, dal 1922 l'Ucraina fu incorporata come Repubblica Socialista Sovietica. In questo periodo si consumarono tragedie epocali, tra cui l'Holodomor, già descritto nel Paragrafo

[381] BBC News. (2022, February 24). *Ukraine invasion: Russia launches full-scale attack*.
[382] Magocsi, P. R. (2010). *A history of Ukraine*. University of Toronto Press
[383] Subtelny, O. (2009). *Ukraine: A history* (4th ed.). University of Toronto Press

2.3.6, la *carestia* indotta dalle *politiche di collettivizzazione forzata* che provocò milioni di vittime negli anni Trenta[384].

La devastazione subita dall'Ucraina durante la Seconda Guerra Mondiale, unitamente alle deportazioni forzate e alle repressioni Staliniane[385], ha costituito un trauma collettivo di portata storica che ha inciso profondamente sulla percezione del potere centrale russo e ha contribuito in modo determinante alla formazione di una coscienza nazionale ucraina distinta. Il territorio ucraino fu teatro di alcuni dei più violenti scontri del conflitto mondiale, con milioni di vittime civili e militari, distruzioni sistematiche di infrastrutture, e persecuzioni etniche, tra cui la *Shoah* e le deportazioni di intere comunità[386]. A ciò si aggiunsero le politiche repressive dell'URSS, che dopo l'*Holodomor* proseguirono con la deportazione di gruppi etnici (come i Tatari di Crimea e i Polacchi) e con la sistematica soppressione delle élites culturali e religiose ucraine.

Tali eventi non solo alimentarono un sentimento di diffidenza verso Mosca, percepita come centro di potere autoritario e repressivo, ma contribuirono anche alla sedimentazione di una memoria storica condivisa, fondata sul dolore, sulla resistenza e sulla volontà di autodeterminazione[387]. Questa memoria, trasmessa attraverso generazioni, ha costituito il nucleo di una narrazione identitaria alternativa a quella sovietica, rafforzando il desiderio di autonomia politica e culturale.

Il crollo dell'Unione Sovietica nel dicembre 1991 rappresentò il punto di svolta per la concretizzazione di tale aspirazione. In seguito alla dissoluzione del sistema federale sovietico, l'Ucraina proclamò la propria indipendenza, formalizzata attraverso un *referendum* popolare tenutosi il 1° dicembre 1991, nel quale oltre il 90% degli elettori si espresse a favore della Sovranità nazionale[388]. Tale esito non fu solo un atto giuridico, ma anche l'espressione di una volontà storica maturata nel tempo, radicata nella memoria delle oppressioni subite e nella ricerca di un futuro politico autonomo. Come evidenziato da studi storici e politologici

---

[384] Applebaum, A. (2017). *Red famine: Stalin's war on Ukraine*. Allen Lane

[385] Snyder, T. (2010). *Bloodlands: Europe between Hitler and Stalin*. New York: Basic Books.

[386] Marushevska, A. (2022, May 8). *L'Ucraina durante la Seconda guerra mondiale: un mito della grande guerra patriottica.* War.Ukraine.ua. https://war.ukraine.ua/it/articles/l-ucraina-durante-la-seconda-guerra-mondiale-un-mito-della-grande-guerra-patriottica

[387] Maniscalco, M. L. (2025). *La 'guerra delle memorie': identità e trauma nel conflitto russo-ucraino*. LCEonline, 1, 1–24. https://www.lceonline.eu/wp-content/uploads/2025/04/10.-I.01-Maniscalco.pdf

[388] Marples, D. R. (2014). *Heroes and villains: Creating national history in contemporary Ukraine*. Central European University Press.

contemporanei[389], l'indipendenza ucraina non fu un evento isolato, bensì il risultato di un lungo processo di emancipazione culturale e istituzionale, accelerato dalle fratture interne all'URSS e dalla crisi di legittimità del potere centrale moscovita.

In questo quadro, la costruzione dell'identità nazionale ucraina post-1991 si è fondata su una rilettura critica del passato sovietico, sulla valorizzazione delle tradizioni locali e sull'aspirazione a un modello democratico e pluralista, in contrapposizione al centralismo autoritario russo[390]. Tale dinamica ha avuto implicazioni profonde nella configurazione delle relazioni tra Russia e Ucraina, contribuendo alla polarizzazione geopolitica che ha determinato i conflitti successivi.

A seguito della proclamazione dell'indipendenza ucraina nel dicembre 1991, la Repubblica di Ucraina ha avviato un processo di normalizzazione dei rapporti bilaterali con la Federazione Russa, fondato su una serie di accordi multilaterali e bilaterali volti a garantire la stabilità regionale e la sicurezza reciproca.

In tale contesto, il *Memorandum di Budapest* del 1994[391] ha rappresentato uno snodo giuridico fondamentale: con tale strumento, Mosca si è formalmente impegnata a rispettare la Sovranità, l'indipendenza e l'integrità territoriale dell'Ucraina, in cambio della rinuncia da parte di quest'ultima al proprio arsenale nucleare, ereditato dalla dissoluzione dell'Unione Sovietica. L'Ucraina, che al momento della sua indipendenza deteneva il terzo arsenale nucleare al mondo, ha aderito al *Trattato di non proliferazione nucleare (TNP)*, trasferendo le testate alla Russia e accettando garanzie di sicurezza non vincolanti da parte di Mosca, Washington e Londra.

A rafforzare tale quadro giuridico è intervenuto il *Trattato di Amicizia, Cooperazione e Partenariato* firmato il 31 maggio 1997[392], nel quale la Federazione Russa riconosceva esplicitamente i confini internazionali dell'Ucraina[393], impegnandosi a non utilizzare il proprio territorio per minacciare la sicurezza dell'altra parte. Il trattato, noto anche come *Grande Trattato*, ha avuto efficacia fino

---

[389] Plokhy, S. (2015). *The Gates of Europe: A History of Ukraine*. New York: Basic Books.

[390] Giano Public History APS. (2022). L*'Ucraina e la sua storia: un percorso tra identità, imperi e modernità.* https://gianophaps.it/lucraina-e-la-sua-storia/

[391] United Nations. (1994, December 5). *Budapest Memorandum on Security Assurances in connection with Ukraine's accession to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons.* Deposited with the United Nations.

[392] Russian Federation & Ukraine. (1997, May 31). *Treaty on Friendship, Cooperation and Partnership between the Russian Federation and Ukraine.* Signed in Kiev.

[393] Stewart, D. B. (1997). *The Russian-Ukrainian Friendship Treaty and the Search for Regional Stability in Eastern Europe.* Naval Postgraduate School, Monterey, CA.

al 2019, quando l'Ucraina ha deciso di non rinnovarlo in seguito all'annessione della Crimea da parte della Russia nel 2014.

Sul piano politico interno, l'Ucraina ha vissuto una costante alternanza tra governi orientati verso Mosca e governi favorevoli all'integrazione euro-atlantica, generando una polarizzazione interna che ha avuto riflessi diretti sulla stabilità costituzionale e sulla coesione sociale. Tale dinamica ha alimentato una tensione geopolitica esterna, con la Russia che ha interpretato ogni avvicinamento dell'Ucraina all'Occidente come una minaccia alla propria sfera d'influenza post-sovietica.

La *Rivoluzione Arancione* del 2004 ha rappresentato un momento di rottura: in seguito a gravi irregolarità elettorali, centinaia di migliaia di cittadini sono scesi in piazza per contestare la vittoria del candidato filorusso Viktor Yanukovyč. La *Corte Suprema ucraina* ha annullato i risultati elettorali e ordinato nuove elezioni, vinte dal candidato filo-occidentale Viktor Juščenko. Questo evento ha segnato l'emersione di una società civile attiva e orientata verso valori democratici e europei. Tale orientamento si è consolidato con le *proteste di Euromaidan* del 2013-2014, innescate dal rifiuto di Yanukovyč, nuovamente presidente, di firmare un accordo di associazione con l'Unione Europea, preferendo invece rafforzare i legami economici con Mosca[394]. Le manifestazioni, inizialmente pacifiche, si sono trasformate in scontri violenti, culminati nella fuga del presidente e nell'instaurazione di un governo provvisorio filo-occidentale.

Da quel momento, l'Ucraina ha rafforzato il proprio orientamento euro-atlantico, intensificando la cooperazione con l'Unione Europea e manifestando esplicitamente la volontà di aderire alla NATO, obiettivo inserito nella *Costituzione* ucraina[395]. Questo processo ha accentuato la frattura con la Federazione Russa, che ha interpretato l'avvicinamento dell'Ucraina all'Occidente come una minaccia strategica e una violazione implicita degli equilibri regionali post-sovietici.

La tensione accumulata in questo decennio ha costituito il terreno di coltura per l'aggressione armata del 2014 e per l'invasione su larga scala del 2022.

L'annessione della Crimea da parte della Federazione Russa, avvenuta tra il 20 febbraio e il 18 marzo 2014, costituisce una violazione manifesta dei principi fondamentali del Diritto Internazionale, in particolare del *divieto dell'uso della*

[394] Plokhy, S. (2015). *The gates of Europe: A history of Ukraine*. Basic Books.

[395] Menon, R., & Rumer, E. (2015). *Conflict in Ukraine: The unwinding of the post–Cold War order*. MIT Press.

forza sancito dall'Articolo 2 dell'*United Nations Charter*, che impone agli Stati Membri l'obbligo di astenersi dalla minaccia o dall'uso della forza contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di qualsiasi Stato.

L'operazione russa si è svolta in assenza di una dichiarazione formale di guerra, attraverso l'impiego di oltre 30 navi da guerra, 4 squadroni aerei operativi e 30.000 uomini- truppe non identificate, i cosiddetti *omini verdi*- che hanno occupato edifici pubblici, bloccato unità militari ucraine e preso il controllo delle infrastrutture strategiche della penisola[396].

Molti osservatori sostengono che[397], dopo le proteste di *Euromaidan* e la caduta del presidente filorusso Viktor Yanukovyč, Mosca interpretasse il nuovo governo ucraino come ostile e potenzialmente allineato con l'Occidente, tanto da denunciare che il cambio di regime a Kiev fosse un colpo di Stato orchestrato da potenze occidentali, in particolare dagli Stati Uniti e dall'Unione Europea[398].

Per questi motivi, l'intervento russo in Crimea sarebbe stato determinato fondamentalmente dalla minaccia di espansione della NATO ai confini russi, nella più ampia visione revisionista della politica estera russa, volta a riaffermare la propria influenza nello spazio post-sovietico e a contrastare l'allargamento delle istituzioni euro-atlantiche[399]. Oltre a ciò, Mosca avrebbe puntato al controllo della Crimea a causa di interessi strategico-militari nel Mar Nero e in particolare per la protezione della *Flotta del Mar Nero*, con base a Sebastopoli. La Russia, infatti, temeva una revisione degli accordi bilaterali che regolavano la presenza militare russa in Crimea e in tal senso l'annessione rappresentava una misura preventiva per evitare la perdita di una posizione militare chiave. Nondimeno la narrazione russa si articolava prevalentemente su un livello storico-identitario [400], dal momento che Mosca rivendicava legami culturali e religiosi con la Crimea, sostenendo che la penisola fosse *storicamente russa* e che il suo trasferimento all'Ucraina nel 1954 da parte di Nikita Chruščëv fosse stato un atto amministrativo privo di legittimità

[396] Grant, T. D. (2015). *Annexation of Crimea*. The American Journal of International Law. pp. 68–95.

[397] OSCE ODIHR. (2015). *Human Rights in Crimea: Report on the Human Rights Situation Following the Annexation by the Russian Federation.* Warsaw: OSCE.

[398] Charron, A. (2016). *Crimea: The Impact of Annexation on Local Governance and Civil Society*. Journal of Eurasian Studies. par. 7, pp. 123–135.

[399] Umland, A. (2014). *The Ukrainian Crisis, the West and the Russian Idea of a 'Russian World'.* Russian Analytical Digest. Pp. 2–5.

[400] Allison, R. (2014). *Russian 'deniable' intervention in Ukraine: How and why Russia broke the rules. I*nternational Affairs, pp. 1255–1297. https://academic.oup.com/ia/article-abstract/90/6/1255/2326779?redirectedFrom=fulltext

sostanziale[401]. Mosca inoltre enfatizzava la presenza di una *maggioranza russofona* nella regione[402], presentando l'annessione come un *ritorno alla madrepatria*[403]. Questa lettura, contraddetta dalla Comunità Internazionale ignorava la complessità etnica e culturale della Crimea, che includeva anche comunità ucraine e tatari di Crimea. Il 16 marzo 2014, la Russia organizzò un *referendum* in Crimea, con cui la popolazione espresse la volontà di unirsi alla Federazione Russa. Per questo, Mosca invocò sul piano giuridico-formale il *principio di autodeterminazione dei popoli*, sostenendo che il *referendum* costituisse una manifestazione legittima di Sovranità popolare. Tale argomentazione è stata confutata da numerosi giuristi internazionali, i quali hanno evidenziato che il *referendum* si è svolto sotto occupazione militare, in assenza di garanzie democratiche- supervisione di osservatori internazionali indipendenti- con una formulazione del quesito ambigua, in un contesto di intimidazione e censura e dunque in violazione dei principi fondamentali del Diritto Internazionale. Peraltro, come chiarito nel 2010 dall'*International Court of Justice*, l'autodeterminazione non implica automaticamente il diritto alla secessione, soprattutto quando essa è promossa da uno Stato terzo attraverso mezzi coercitivi[404].

Le conseguenze socio-politiche dell'annessione della Crimea alla Federazione Russa sono state pesanti: le comunità ucraine e tatari di Crimea hanno denunciato persecuzioni[405], espropri[406]HR e violazioni sistematiche degli *Human Rights*[407]HR, con un impatto duraturo sulla coesione sociale e sulla stabilità regionale. Contemporaneamente, l'annessione della Crimea ha segnato una svolta nella politica estera russa, inaugurando una fase di confronto sistemico con l'Occidente e destabilizzando l'architettura di sicurezza europea.

La Comunità Internazionale ha reagito con fermezza, riaffermando il principio di integrità territoriale e condannando l'azione russa come un *atto di aggressione* ai

---

[402] Bowring, B. (2014). *Russia and human rights: Incompatible opposites? Goettingen Journal of International Law,* pp. 501–518.

[403] Mälksoo, L. (2015). *Russian Approaches to International Law*. Oxford University Press.

[404] International Court of Justice (ICJ). (2010, July 22). Accordance with international law of the unilateral declaration of independence in respect of Kosovo. ICJ, Advisory Opinion. https://www.icj-cij.org/case/141

[405] Grant, T. D. (2015). *Annexation of Crimea*. The American Journal of International Law, pp. 68–95.

[406] United Nations Human Rights Monitoring Mission in Ukraine. (2020). *Briefing paper on housing rights in Crimea.* Office of the High Commissioner for Human Rights.

[407] United Nations Human Rights Monitoring Mission in Ukraine. (2024, February 28). *Ten years of occupation: Human rights in Crimea and the city of Sevastopol.* Office of the High Commissioner for Human Rights.

sensi dell'Articolo 8-bis del *Rome Statute of the International Criminal Court,* introdotto con gli *emendamenti di Kampala* del 2010.

L'*United Nations General Assembly* ha adottato la *Resolution 68/262* il 27 marzo 2014[408], dichiarando nullo il *referendum* del 16 marzo e riaffermando il principio di Sovranità e integrità territoriale dell'Ucraina.

L'Unione Europea[409], gli Stati Uniti, il G7 e altri attori multilaterali hanno imposto sanzioni economiche e diplomatiche alla Federazione Russa, colpendo settori strategici come energia, finanza e difesa e condannando l'atto come illegittimo e destabilizzante per l'ordine internazionale post-bellico.

Nel periodo immediatamente successivo all'annessione della Crimea da parte della Federazione Russa, si è verificata una rapida destabilizzazione delle regioni orientali dell'Ucraina, in particolare nelle *oblast* di *Donetsk* e *Luhansk;* la crescente instabilità è culminata in un'*escalation* militare e nell'insorgenza armata nel *Donbass*. In tale contesto, la Russia ha esercitato un ruolo attivo e determinante nel sostenere l'insorgenza armata di gruppi separatisti filorussi, i quali hanno proceduto alla proclamazione unilaterale di entità statuali non riconosciute a livello internazionale: la *Repubblica Popolare di Donetsk (DNR)* e la *Repubblica Popolare di Luhansk (LNR)*. Tali proclamazioni sono avvenute in violazione del *principio di integrità territoriale* sancito dall'Articolo 2 dell'UN Charter e hanno generato una crisi costituzionale e di sicurezza interna per lo Stato ucraino. Il contesto politico ucraino era già fortemente compromesso dalla caduta del governo di Viktor Yanukovych e dalla transizione istituzionale avviata con il movimento *Euromaidan*.

Dal punto di vista storico, le regioni del Donbass presentano una composizione etnolinguistica complessa, con una significativa presenza di popolazione russofona e una memoria collettiva legata all'industrializzazione sovietica e alla narrazione di appartenenza culturale alla sfera russa[410]. Tali elementi sono stati strumentalizzati dalla propaganda del Cremlino per legittimare le rivendicazioni separatiste, in analogia con il precedente crimeano[411].

---

[408] United Nations General Assembly. (2014, March 27). *Resolution 68/262: Territorial integrity of Ukraine.* https://digitallibrary.un.org/record/770845?v=pdf

[409] Council of the European Union. (2025). *Timeline of EU sanctions against Russia since February 2022.* Consilium. https://www.consilium.europa.eu/it/policies/sanctions-against-russia/timeline-packages-sanctions-since-february-2022/

[410] Kuzio, T. (2017). *Putin's war against Ukraine: Revolution, nationalism, and crime*. CreateSpace Independent Publishing.

[411] Cararo, S. (2022, June 19). *L'incubazione della guerra: Il conflitto nel Donbass del 2014.* Contropiano. https://contropiano.org/documenti/2022/06/19/lincubazione-della-guerra-3-il-conflitto-nel-donbass-del-2014-0150211

Come osserva Plokhy (2015), la costruzione identitaria post-sovietica ha alimentato sentimenti di alienazione rispetto al progetto nazionale ucraino, favorendo la radicalizzazione politica e il ricorso alla secessione armata.

Sebbene la Federazione Russa abbia formalmente negato il proprio coinvolgimento diretto, numerose fonti di monitoraggio internazionali e accademiche[412] hanno documentato il sostegno logistico, militare e propagandistico fornito ai gruppi armati insurrezionali, configurando un quadro di interferenza sistemica nella Sovranità ucraina, nell'ambito di una strategia di proiezione geopolitica nello spazio post-sovietico.

Secondo il *Report of the United Nations Human Rights Monitoring Mission in Ukraine (OHCHR*, 2024), tale supporto ha incluso il trasferimento di armamenti, l'infiltrazione di personale militare non identificato e la fornitura di *intelligence* strategica, contribuendo alla militarizzazione del conflitto e alla violazione sistematica degli *Human Rights*[413].

Il conflitto che ne è scaturito ha assunto le caratteristiche di una *guerra ibrida e asimmetrica*, nella quale si sono intrecciati elementi di guerra convenzionale, operazioni clandestine, incursioni transfrontaliere, campagne di disinformazione, attacchi cibernetici e il dispiegamento di combattenti non ufficiali, spesso identificati come "*volontari*" russi o mercenari[414]. La presenza di armamenti sofisticati, tra cui sistemi antiaerei e mezzi blindati di fabbricazione russa, ha ulteriormente aggravato la situazione, rendendo evidente il coinvolgimento indiretto ma sostanziale della Federazione Russa nel teatro bellico del Donbass[415].

L'Ucraina, nel tentativo di preservare la propria Sovranità e l'ordine costituzionale, nell'aprile 2014 ha avviato operazioni di contro-insurrezione nel Donbass, istituendo l'*Anti-Terrorist Operation (ATO)* che ha assunto rapidamente le caratteristiche di un *conflitto armato non internazionale*, come riconosciuto dal International Humanitarian Law. Le operazioni sono state condotte dalle Forze Armate ucraine, dalla Guardia Nazionale e da battaglioni volontari, con l'obiettivo

---

[412] Kuzio, T. (2017). *Putin's war against Ukraine: Revolution, nationalism, and crime*. CreateSpace Independent Publishing Platform.

[413] United Nations Human Rights Monitoring Mission in Ukraine. (2024, February 28). *Ten years of occupation: Human rights in Crimea and the city of Sevastopol.* OHCHR. https://ukraine.ohchr.org/en/reports/crimea-and-occupied-territory

[414] Malyarenko, T., & Galbreath, D. J. (2016). *Paramilitary motivation in Ukraine: The case of the Donbas.* Politics, Religion & Ideology, pp. 113–132

[415] Brusa, F., & Brashchayko, A. (2024, March 28). *Donbas 2014, alle radici del conflitto*. Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa. https://www.balcanicaucaso.org/aree/Ucraina/Donbas-2014-alle-radici-del-conflitto-230645

di ristabilire l'ordine costituzionale e contrastare la formazione delle entità separatiste autoproclamate[416].

Tuttavia, l'intervento russo ha reso il conflitto asimmetrico e prolungato e ha complicato gli sforzi di Kiev per contenere l'instabilità, con gravi ripercussioni sul piano socio-politico.

Secondo il *Conflict in Ukraine: A Timeline* del Parlamento britannico (Walker, 2023), il conflitto ha avuto un impatto devastante sul piano umanitario e infrastrutturale: almeno 13.000 civili sono rimasti uccisi o feriti, oltre 1,6 milioni di sfollati interni e rifugiati transfrontalieri[417], e intere città hanno subito gravi danni. Le battaglie più intense si sono svolte attorno all'Aeroporto di *Donetsk*, a *Ilovaisk* e a *Debaltseve*, dove le forze ucraine hanno subito perdite significative.

Sul piano economico, le regioni separatiste hanno subito un collasso delle infrastrutture pubbliche, la paralisi del sistema produttivo e la perdita di accesso ai servizi statali ucraini.

La Russia, pur non riconoscendo formalmente le repubbliche, ha mantenuto relazioni di fatto con esse, consolidando un regime di occupazione indiretta.

Le elezioni organizzate nel novembre 2014 dalle autorità separatiste sono state dichiarate illegittime dall'*Organization for Security and Co-operation in Europe*[418] e dalla Comunità Internazionale, in quanto prive di garanzie democratiche.

Le trattative diplomatiche culminate nel cosiddetto *Protocollo di Minsk II*, firmato l'11 febbraio 2015 nella capitale bielorussa[419], rappresentano uno dei tentativi più significativi della Comunità Internazionale di contenere il conflitto armato nell'Ucraina orientale. Promosse nell'ambito del *formato Normandia*- che includeva Francia, Germania, Ucraina e Russia- e supervisionate dall'*Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE)*, le negoziazioni miravano a stabilire un cessate il fuoco bilaterale e a definire un quadro di autonomia speciale

[416] International Crisis Group. (2016). *Russia and Ukraine: The military conflict in Donbas*. Crisis Group Europe Report n. 254 https://www.crisisgroup.org/europe-central-asia/eastern-europe/ukraine/russia-and-ukraine-military-conflict-donbas

[417] Walker, N. (2023, August 22). *Conflict in Ukraine: A timeline* (2014–eve of 2022 invasion). UK House of Commons Library. https://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/CBP-9476/CBP-9476.pdf

[418] Organization for Security and Co-operation in Europe. (2014, November 2). *Statement on the Donbass parliamentary elections.* OSCE. https://www.europeansources.info/record/donbass-parliamentary-elections-2014/

[419] Organization for Security and Co-operation in Europe. (2015, February 11). *Package of Measures for the Implementation of the Minsk Agreements.* OSCE

per le aree controllate dai gruppi separatisti filorussi nelle regioni di *Donetsk* e *Luhansk*[420].

l documento prevedeva, tra le altre misure, il ritiro degli armamenti pesanti, la liberazione dei prigionieri, la distribuzione sicura degli aiuti umanitari e l'avvio di un processo politico volto a garantire uno *status* giuridico speciale alle regioni separatiste, attraverso elezioni locali da tenersi secondo gli standard dell'*Organization for Security and Co-operation in Europe*.

Tuttavia, l'attuazione del protocollo si è rivelata estremamente problematica.

Le divergenze interpretative tra Mosca e Kiev, in particolare sull'ordine di implementazione delle disposizioni politiche e militari, hanno ostacolato la piena applicazione dell'accordo[421]. Mentre la Russia insisteva sull'attuazione immediata delle misure politiche, tra cui l'autonomia delle regioni separatiste, l'Ucraina subordinava tali concessioni al ripristino del controllo sui confini e al ritiro delle forze armate straniere.

In prospettiva giuridica, il *Protocollo di Minsk II* non ha prodotto effetti vincolanti paragonabili a quelli di un Trattato Internazionale, ma ha comunque rappresentato un riferimento negoziale riconosciuto dalle parti e dalla Comunità Internazionale. La sua mancata attuazione ha contribuito al *congelamento* del conflitto nel *Donbass*[422], con uno stallo operativo- cessate il fuoco ripetutamente violati e scontri armati sporadici[423]- che ha impedito una Resolution politica duratura, mantenendo la regione in una condizione di instabilità cronica[424] e alimentando la polarizzazione geopolitica tra Russia e Occidente.

Nel maggio 2018, l'Ucraina ha dichiarato ufficialmente conclusa l'*Anti-Terrorist Operation* [425], sostituendola con la *Joint Forces Operation (JFO)*, che ha ridefinito il quadro giuridico e operativo del conflitto. Con questa transizione, le aree

---

[420] Organization for Security and Co-operation in Europe. (2015). *The Minsk agreements*.

[421] Sasse, G. (2020). *The Minsk Agreements: Conceptual Issues and the Domestic Dimension*. In D. D. Giusti & N. Popescu (Eds.), *The War in Ukraine's Donbas: Origins, Contexts, and the Future* pp. 45–62. CEPS.

[422] International Crisis Group. (2019, May 23). *Defusing Russia-Ukraine tensions in the Donbas.* Europe Report n. 257.

[423] Organization for Security and Co-operation in Europe. (2021). *Final report of the OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine.* OSCE. https://www.osce.org/special-monitoring-mission-to-ukraine-closed

[424] Brusa, F., & Brashchayko, A. (2024, March 28). *Donbas 2014, alle radici del conflitto*. Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa.

[425] Royal United Services Institute. (2018, May 1). *Ukraine declares Anti-Terrorist Operation officially over: What does it mean?* https://www.rusi.org/explore-our-research/publications/commentary/ukraine-declares-anti-terrorist-operation-donbas-officially-over-what-does-mean

controllate dai separatisti sono state formalmente classificate come "territori temporaneamente occupati sotto amministrazione russa", segnando un cambiamento nella narrativa ufficiale ucraina e nell'attribuzione della responsabilità internazionale. Parallelamente, il Governo Ucraino ha intensificato la propria cooperazione con le istituzioni euro-atlantiche, rafforzando i legami con l'Unione Europea e la NATO, sia sul piano politico che su quello militare. Tale orientamento ha contribuito a consolidare l'identità geopolitica dell'Ucraina come Stato proiettato verso l'integrazione occidentale[426], accentuando la polarizzazione con Mosca e alimentando ulteriori tensioni regionali.

Nel periodo compreso tra la fine del 2021 e l'inizio del 2022, la Federazione Russa ha progressivamente intensificato il dispiegamento di forze armate lungo i confini con l'Ucraina, in particolare nelle regioni di confine settentrionali e orientali, nonché in Bielorussia, dove si sono svolte esercitazioni militari congiunte di ampia portata. Tali manovre, caratterizzate da una mobilitazione senza precedenti di truppe, mezzi corazzati e sistemi missilistici, sono state interpretate dalla Comunità Internazionale come una forma di pressione strategica e come preludio a un'azione offensiva su larga scala. Parallelamente, si sono moltiplicati i tentativi di mediazione diplomatica, promossi da attori regionali e multilaterali, tra cui l'*Organization for Security and Co-operation in Europe*, l'Unione Europea, gli Stati Uniti e la NATO, nel tentativo di scongiurare l'*escalation* militare e di riattivare canali negoziali tra Mosca e Kiev.

Nonostante l'intensificazione del dialogo diplomatico, culminato in incontri bilaterali e multilaterali tra dicembre 2021 e febbraio 2022, le trattative si sono rivelate infruttuose. Le divergenze strutturali tra le parti, in particolare riguardo allo *status* dell'Ucraina, alle garanzie di sicurezza richieste da Mosca e alla Sovranità ucraina in materia di politica estera, hanno impedito il raggiungimento di un'intesa. La Russia ha richiesto l'impegno formale dell'Ucraina a rinunciare all'adesione alla NATO e a rimuovere le infrastrutture militari occidentali dall'Europa orientale. Tali condizioni, sono state ritenute inaccettabili da Kiev e dai suoi alleati, in quanto incompatibili con il *principio di autodeterminazione* degli Stati e con l'Articolo 2 dell'*United Nations Charter*, che vieta l'ingerenza negli affari interni di uno Stato sovrano.

[426] International Crisis Group. (2019, May 23). *Defusing Russia-Ukraine tensions in the Donbas*. Europe Report n. 257.

Secondo l'analisi di Beloli e Artiaco (2022)[427], lo stallo negoziale è stato determinato essenzialmente all'adesione dell'Ucraina alla NATO. Mosca considera, infatti, l'espansione dell'Alleanza Atlantica verso i confini orientali come una minaccia diretta alla propria sicurezza nazionale. In particolare, la possibilità che l'Ucraina ospiti infrastrutture militari occidentali, sistemi antimissile e basi operative viene percepita dal Cremlino come un'alterazione dell'equilibrio strategico regionale. Tale posizione si radica nella *dottrina della sfera d'influenza* post-sovietica, secondo cui lo spazio ex URSS dovrebbe rimanere sotto l'egida geopolitica russa. L'ingresso dell'Ucraina nella NATO, già previsto dalla sua Costituzione, è ritenuto da Mosca incompatibile con la neutralità strategica dell'area e con la sicurezza del proprio territorio.

Secondo l'analisi di Charap e Radchenko (2024)[428], le trattative nella primavera del 2022 avrebbero potuto condurre a un accordo di pace in quanto le posizioni iniziali di Mosca si erano progressivamente ammorbidite, ma furono abbandonate a causa di pressioni politiche, divergenze strategiche e mutamenti sul campo di battaglia. I due studiosi hanno evidenziato, infatti, che sulla base della ricostruzione del processo negoziale- attraverso interviste riservate e l'analisi di bozze di accordo scambiate tra le delegazioni- senza però giungere a una convergenza sostanziale.

Il 24 febbraio 2022, la Federazione Russa ha avviato un'operazione militare su larga scala contro lo Stato sovrano dell'Ucraina, qualificata dalle autorità russe come "*operazione speciale*" finalizzata alla *denazificazione* e alla *protezione delle popolazioni russofone* presenti nelle regioni orientali del Paese.

Tale giustificazione, fondata su presunte violazioni dei Diritti fondamentali da parte del governo ucraino nei confronti delle comunità russofone, è stata contestata dalla Comunità Internazionale e oggetto di scrutinio giuridico presso la *International Court of Justice*, che ha ritenuto infondata l'asserzione secondo cui l'intervento armato sarebbe stato giustificato ai sensi della *Convention sul Genocidio* del 1948.

L'offensiva russa ha coinvolto simultaneamente direttrici da nord (attraverso la Bielorussia), da est (dal Donbass) e da sud (dalla Crimea), con l'obiettivo strategico di riconfigurare l'assetto territoriale ucraino e di destabilizzare le istituzioni democratiche di Kiev.

[427] Beloli, A., & Artiaco, G. (2022). *Ucraina: Guerra e diritto internazionale*. Il Mulino.

[428] Charap, S., & Radchenko, S. (2024, April 16). *The talks that could have ended the war in Ukraine.* Foreign Affairs. Council on Foreign Relations.

L'invasione russa dell'Ucraina si caratterizza per l'impiego su vasta scala di forze convenzionali[429], missili balistici, droni e guerra elettronica, nonché per la deliberata strategia di colpire infrastrutture civili[430], ove la sinergia tra forze convenzionali, speciali, elettroniche e cybernetiche realizza una pressione incessante su tutti i livelli del dispositivo nemico. Sul piano convenzionale, le forze russe hanno fatto largo impiego di colonne corazzate supportate da artiglieria pesante e missili a lungo raggio, con l'obiettivo di logorare le linee difensive ucraine attraverso il cosiddetto *"mantra dell'artiglieria"* che mira a saturare l'area di ingaggio con fuoco di sbarramento continuo. Tale approccio è spesso accompagnato da manovre a tenaglia, volte a sfondare i corridoi logistici e a isolare i centri urbani, mentre le riserve mobili vengono impiegate per penetrare le sacche di resistenza e annientarne il potenziale di controffensiva. Di pari passo gli attacchi ai nodi energetici, alle reti idriche cittadini e ai grandi ospedali hanno provocato blackout prolungati e gravissime difficoltà umanitarie[431], configurando possibili Crimini di Guerra ai sensi *dell'Articolo 8 dello Statuto di Roma* e assumendo una funzione force multiplier, mirando sia a compromettere le comunicazioni tattiche e i radar d'osservazione ucraini, sia a seminare disinformazione a livello strategico. I blackout informativi conseguenti a disturbi *EW (electronic warfare)* hanno obbligato le unità di manovra a ricorrere a procedure obsolete di comando e controllo, aumentando i tempi di reazione e la suscettibilità a imboscate. Sul fronte cibernetico, campagne di phishing e malware hanno preso di mira infrastrutture critiche, in particolare le reti energetiche e i sistemi di gestione delle risorse idriche, configurando potenziali Crimini di Guerra contro la popolazione civile ai sensi *dell'Articolo 8 dello Statuto di Roma* e *dell'Articolo 54 del Protocollo I aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra*. L'impiego dei droni—sia a pilotaggio remoto sia sotto forma di munizionamento volante—ha trasformato la sorveglianza e l'indirizzamento del fuoco in tempo reale in un punto di rottura tattico: le piattaforme *UAV (Unmanned Aerial Vehicles)* hanno permesso di identificare obiettivi sensibili e di coordinare attacchi di precisione, riducendo l'errore di tiro ma al contempo aumentando il rischio di violazioni del principio di distinzioneParallelamente sono documentate deportazioni forzate di civili—in

[429] BBC News. (2022, February 24). *Ukraine invasion: Russia launches full-scale attack*.
[430] Smith, J. (2024). *Attack on Energy: Russia's strategy of targeting civilian infrastructure*. International Review of the Red Cross, pp. 49–73.
[431] Afanas'ev, A. (2023). *La politica energetica russa e la guerra in Ucraina*. Cambridge University Press.

particolare minori—dalla regione di *Kherson*[432] verso la Federazione Russa, torture e uccisioni di massa[433], come nel caso di *Bucha.* Nelle città assediate, come *Mariupol* e *Bakhmut*, la guerra urbana è sfociata in combattimenti casa per casa, con l'uso di esplosivi improvvisati e sistemi antiuomo nelle trincee cittadine. Il continuo ricorso a tattiche di assedio e la negazione di corridoi umanitari hanno determinato una condotta potenzialmente contraria alle norme di protezione dei non combattenti, aprendo scenari di Responsabilità Penale Individuale.

Sul versante tattico ucraino, le forze di Kiev hanno adottato un modello di difesa in profondità, basato sulla dispersione delle unità, sulla formazione di punti di resistenza fortificati e sull'uso di sistemi anticarro avanzati, come gli *Javelin* e i *NLAWs* forniti dagli alleati occidentali. Questa dottrina, integrata da droni da ricognizione e da artiglieria autotraente a lunga gittata, ha consentito di rallentare e logorare l'offensiva russa, trasformando ogni avanzata in un'operazione di costi elevatissimi. Allo stesso tempo, lo sfruttamento delle vie fluviali e dei sistemi ferroviari ha rappresentato un fattore chiave per la sopravvivenza logistica, pur subendo anch'esso i continui bombardamenti di artiglieria e missilistici.

Secondo stime dell'*Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR)* e dell'*United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)*, l'operazione ha comportato l'occupazione di circa il 18% del territorio ucraino e ha causato una crisi umanitaria di proporzioni globali, con oltre 6,4 milioni di rifugiati e milioni di sfollati interni[434]. Le ostilità hanno determinato la distruzione sistematica di infrastrutture civili, tra cui ospedali, scuole, centri abitati e impianti energetici[435], in violazione delle *Convenzioni di Ginevra del 1949* e dei *Protocolli Aggiuntivi*, che tutelano la popolazione civile in tempo di guerra.

Le autorità ucraine hanno invocato il diritto di legittima difesa collettiva (Articolo 51 dell'UN Charter)[436], ricevendo ampio sostegno sia in termini di sanzioni economiche che di forniture di armamenti dai partner occidentali.

---

[432] Manea, E. (2022). *Deportation and forced transfer of children: A war crime in Ukraine*. Human Rights Law Review, pp. 267–295

[433] Kurapov, A., Pavlenko, V., Drozdov, A., et al. (2023). *Toward an understanding of the Russian-Ukrainian war impact on university students and personnel*. Journal of Loss and Trauma, pp. 167–174

[434] United Nations High Commissioner for Refugees. (2023). *Ukraine refugee situation: Factsheet. UNHCR*

[435] BBC News. (2022, February 24). *Ukraine invasion: Russia launches full-scale attack*. https://www.bbc.com/news/world-europe-60503037

[436] Zimmermann, H. (2023). *Collective self-defence and the right of assistance under Article 51*. European Journal of International Law, pp. 201–227.

Dal canto suo, la Russia ha motivato l'azione con la necessità di contrastare un presunto regime neonazista e di proteggere le minoranze russofone, adducendo *pretese difensive preventive* e invocando lo *stato di necessità* per scongiurare l'accesso ucraino alla NATO.

Questa tesi, già utilizzata nel contesto dell'annessione della Crimea nel 2014, che si inserisce in una più ampia strategia revisionista volta a riaffermare l'influenza geopolitica di Mosca nello spazio post-sovietico, è stata ampiamente smentita da organi delle *United Nations*- che non hanno rilevato elementi probatori sufficienti a dimostrare l'esistenza di un Genocidio perpetrato dall'Ucraina nei confronti delle popolazioni russofone- e dalla maggioranza della dottrina giuridica internazionale che esclude la liceità della guerra preventiva non imminente.

L'invasione russa dell'Ucraina costituisce una violazione manifesta dell'Articolo 2 dell'*UN Charter*, che vieta l'uso della forza contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di uno Stato. La *Resolution* A/RES/ES-11/1 dell'*UN General Assembly* ha condannato l'aggressione[437], riaffermando il divieto dell'uso della forza armata e l'inviolabilità dei confini internazionali stabiliti dai trattati.

Essa infrange altresì il *Rome Statute* in materia di Crimini Internazionali, le *Convenzioni di Ginevra* e il principio di autodeterminazione dei popoli sancito dal Diritto Internazionale Consuetudinario.

L'Unione Europea e gli Stati Uniti hanno adottato pacchetti di sanzioni[438] mirate contro personalità politiche ed economiche russe, mentre la *NATO*[439] ha rafforzato la deterrenza sul fianco orientale, incrementando il numero e il dispiegamento delle proprie forze nelle repubbliche baltiche e in Polonia. Il supporto umanitario, coordinato da *UNHCR* e *OCHA*[440], ha cercato di contenere le conseguenze di una crisi che, secondo stime ONU, ha costretto oltre 10 milioni di persone a fuggire dalle proprie case.

Sul versante giudiziario, in risposta all'aggressione, l'*International Criminal Court* ha aperto un'indagine formale il 2 marzo 2022, a seguito di un *Referral* congiunto da parte di 43 Stati Membri del *Rome Statute*, tra cui Francia, Germania, Regno

[437] Nations Unies. (2022). *Resolution A/RES/ES-11/1 Condemnation of the aggression by the Russian Federation*. New York: United Nations General Assembly.

[438] BBC News. (2022, February 24). *Ukraine invasion: Russia launches full-scale attack*. https://www.bbc.com/news/world-europe-60503037

[439] Petrov, V. (2023). *NATO's Eastern Flank: Deterrence and defense after Crimea*. Military Affairs, pp. 112–129.

[440] United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA). (2025). *Ukraine: Humanitarian needs overview* https://www.unocha.org/publications/report/world/global-humanitarian-overview-2025-enarfres

Unito, Canada, Australia e altri. L'Ucraina, pur non essendo parte dello *Statuto* al momento dell'invasione, aveva già depositato due dichiarazioni ai sensi dell'Articolo 12, accettando la Giurisdizione della *Corte* per i crimini commessi sul proprio territorio a partire dal 2013. L'indagine dell'ICC si concentra su Crimini di Guerra, Crimini contro l'Umanità e potenzialmente Genocidio, con particolare attenzione a bombardamenti indiscriminati, deportazioni forzate di minori, torture, esecuzioni extragiudiziali e uso della fame come mezzo bellico[441].

Invero, la *Corte* ha già qualificato alcuni atti e operazioni come Crimini contro l'Umanità e ha emesso mandati di arresto contro il presidente *Vladimir Putin* e la commissaria per i diritti del fanciullo *Maria Lvova-Belova* per deportazione illegale di minori. L'emissione di tali mandati ICC segna un precedente storico: un Capo di Stato in carica, mai prima perseguito da una Corte penale internazionale, è formalmente indicato come colpevole di Crimini contro l'Umanità, mentre viene dimostrato che il principio di immunità può essere derogato nel caso di Crimini Internazionali. Parallelamente, il 26 febbraio 2022, l'Ucraina ha presentato ricorso all'*International Court of Justice*, contestando la legittimità dell'intervento russo fondato su presunte violazioni della *Convention sul Genocidio*. Il 16 marzo 2022, la Corte ha emesso misure provvisorie ordinando alla Federazione Russa di sospendere immediatamente le operazioni militari sul territorio ucraino. A tale procedimento hanno aderito, in qualità di Stati intervenienti, 32 Paesi, tra cui tutti gli Stati membri dell'Unione Europea, il Regno Unito, gli Stati Uniti, il Canada, l'Australia e la Nuova Zelanda, ritenendo che la decisione della Corte possa incidere su interessi giuridici di natura collettiva e sull'integrità del sistema internazionale di prevenzione del Genocidio[442].

Il sospetto di Genocidio è stato sollevato da diversi Stati e giuristi internazionali, tra cui la Lituania, la Polonia e l'Estonia, sulla base di atti che potrebbero rientrare nella definizione contenuta all'Articolo II della Convention, ovvero l'intento di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale. Tali sospetti si fondano su dichiarazioni pubbliche di funzionari russi che negano l'identità nazionale ucraina, sulla deportazione sistematica di minori ucraini in territorio russo e sull'eliminazione di simboli culturali e linguistici ucraini nei territori occupati.

---

[441] International Criminal Court (ICC). (2022). *Situation in Ukraine*. https://www.icc-cpi.int/situations/ukraine

[442] International Court of Justice (ICJ). (2022). *Allegations of Genocide under the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide* (Ukraine v. Russian Federation). https://www.icj-cij.org/index.php/node/203013

Come osserva Kreß (2009), l'intento genocidario può essere desunto anche da un piano coordinato volto alla distruzione delle fondamenta essenziali della vita di un gruppo nazionale. In prospettiva storica, il conflitto riflette una frattura profonda tra la visione imperiale e revisionista di Mosca e quella democratica e sovrana di Kiev, con implicazioni che travalicano la dimensione regionale e investono la tenuta dell'ordine giuridico internazionale.

Nel mese di agosto 2025, si è svolto un vertice diplomatico di alto profilo tra la Federazione Russa e gli Stati Uniti presso la Joint Base Elmendorf–Richardson di Anchorage, Alaska, noto come *Alaska Summit* 2025, con l'obiettivo dichiarato di favorire una soluzione negoziata al conflitto armato in corso tra Russia e Ucraina[443]. L'incontro ha visto protagonisti il Presidente russo Vladimir Putin e il Presidente statunitense Donald J. Trump, in quello che è stato il primo faccia a faccia tra i due leader dalla rielezione di Trump e il primo incontro ufficiale tra Mosca e Washington su suolo americano dall'inizio dell'invasione russa del 2022.

Il summit ha avuto una forte valenza simbolica e strategica, configurandosi come un tentativo di mediazione da parte degli Stati Uniti, potenza terza non belligerante, ai sensi dell'Articolo 33 dell'*UN Charter*, che incoraggia il ricorso a mezzi pacifici per la Resolution delle controversie internazionali. Gli Stati Uniti, in qualità di potenza mediatrice, hanno proposto un formato trilaterale che includesse anche il Presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy. Tuttavia, quest'ultimo non è stato invitato al vertice in Alaska. Durante l'*Alaska Summit*, durato circa tre ore, le parti hanno discusso la possibilità di un cessate il fuoco e di un quadro negoziale per la cessazione delle ostilità. Tuttavia, non è stato raggiunto alcun accordo formale. La posizione russa è rimasta invariata, con richieste che includono il riconoscimento dell'annessione della Crimea, il congelamento delle linee di fronte nei territori occupati del Donbass e l'impegno dell'Ucraina a non aderire alla NATO. Tali condizioni sono state giudicate incompatibili con il Diritto Costituzionale ucraino e con il *principio di integrità territoriale* sancito dall'Articolo 2 dell'*UN Charter*. Il Presidente Trump ha successivamente incontrato il Presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy e leader europei a Washington, dove si è discusso di possibili garanzie di sicurezza multilaterali per l'Ucraina, senza tuttavia formalizzare alcuna intesa.

[443] Carnegie Endowment for International Peace. (2025, August 17). *Alaska Summit leaves Ukraine a hostage to Russia's demands of the West.* https://carnegieendowment.org/russia-eurasia/politika/2025/08/alaska-summit-putin-trump?lang=en

Il vertice in Alaska, pur non avendo prodotto risultati concreti, ha rappresentato un momento di svolta nella diplomazia multilaterale, evidenziando la tensione tra le aspirazioni revisioniste della Federazione Russa e la difesa dell'ordine giuridico internazionale da parte dell'Ucraina e dei suoi alleati[444]. La posta in gioco rimane la Sovranità ucraina e la tenuta del sistema normativo internazionale fondato sul divieto dell'uso della forza e sulla Responsabilità Penale Individuale per Crimini Internazionali.

2.4.6.7 Il conflitto israelo-palestinese

Nel presente paragrafo si affronterà la situazione in Medio Oriente, con particolare riferimento al conflitto israelo-palestinese e all'attacco condotto da Hamas contro lo Stato d'Israele il 7 ottobre 2023, nonché alla successiva reazione militare israeliana nella Striscia di Gaza, all'interno della doverosa cornice giuridica che ha come oggetto il Crimine Internazionale di Genocidio, così come definito dalle fonti normative internazionali vincolanti.

È opportuno chiarire sin da subito che tale trattazione non intende in alcun modo anticipare o sostituirsi al giudizio delle Corti internazionali competenti- in particolare l'*International Criminal Court* e l'*International Court of Justice*- le cui indagini e procedimenti sono tuttora in corso.

Piuttosto, si ritiene necessario intervenire sul piano dell'analisi giuridica per chiarire la crescente confusione generata dal dibattito mediatico e dall'opinione pubblica internazionale, che tende a qualificare come "Genocidio" eventi e condotte che, pur gravissimi, non sempre soddisfano i requisiti giuridici previsti dalla *Convention per la prevenzione e la repressione del crimine di Genocidio del 1948*, dallo *Statuto di Roma* della *Corte Penale Internazionale* (art. 6), nonché dalla giurisprudenza consolidata delle *Corti internazionali*.

Come già approfondito nel Capitolo 1, il termine "Genocidio" è spesso utilizzato in modo improprio, con finalità retoriche o propagandistiche, generando una distorsione semantica che rischia di indebolire la portata giuridica del concetto stesso.

[444] SpecialEurasia. (2025, August 16). *Trump–Putin Summit in Alaska: Geopolitical implications.* https://www.specialeurasia.com/2025/08/16/trump-putin-summit-alaska/

Il Genocidio, ricordiamolo, è un Crimine Internazionale specifico, caratterizzato dall'intento doloso di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, come tale. Tale intento deve essere provato in modo rigoroso, e la qualificazione giuridica non può prescindere da un'analisi delle condotte, del contesto, degli atti materiali e dell'elemento soggettivo.

In questo paragrafo, pertanto, si esamineranno gli eventi storici e politici che hanno condotto all'attacco di Hamas, la risposta israeliana, la situazione umanitaria e militare nella Striscia di Gaza, l'estensione del conflitto in altri Stati della regione- Iran, Siria, Libano- e le posizioni assunte dai principali attori internazionali, con l'obiettivo di fornire un quadro analitico fondato esclusivamente su fonti qualificate, indipendenti e istituzionali.

L'attacco dell'autunno 2023, denominato da *Hamas "Al-Aqsa Flood" (inondazione in nome della Moschea Al-Aqsa),* ha rappresentato un punto di svolta nel conflitto israelo-palestinese, con implicazioni giuridiche, politiche e strategiche che si estendono ben oltre i confini di Gaza.

Per comprendere la genesi dell'evento, è necessario collocarlo nel contesto storico e politico che ha visto l'evoluzione di *Hamas* da movimento islamista- nato nel 1987 durante la Prima *Intifada*- a forza politica e militare dominante nella Striscia di Gaza dal 2007, dopo la rottura con *Al Fatah* e la presa violenta del potere.

La radicalizzazione del gruppo, alimentata da ideologie *jihadiste* e da finanziamenti provenienti da Iran e Qatar, ha portato alla costruzione di una rete militare sotterranea e all'acquisizione di armamenti sofisticati, tra cui razzi *Qassam*, droni esplosivi e armi leggere di fabbricazione iraniana e nordcoreana.

Il 7 ottobre 2023 circa tremila miliziani hanno attraversato il confine tra Gaza e Israele, uccidendo oltre mille persone, tra cui oltre settecento civili israeliani, e prendendo in ostaggio duecentocinquanta individui. L'operazione ha incluso il lancio di migliaia di razzi in poche ore, l'infiltrazione via terra attraverso tunnel, l'uso di deltaplani motorizzati e attacchi diretti a *kibbutz* e basi militari[445].

Le operazioni militari si sono concentrate lungo il confine tra Israele e Gaza, con incursioni israeliane nei settori nord e sud della Striscia, in particolare nei quartieri di *Shuja'iyya, Khan Younis e Rafah*.

[445] Council on Foreign Relations. (2025). *Why Did Hamas Attack Israel? Israeli-Palestinian Conflict Timeline.* Retrieved from https://education.cfr.org/learn/learning-journey/why-did-hamas-attack-israel/israeli-palestinian-conflict-timeline

Hamas ha risposto con razzi lanciati verso *Tel Aviv, Ashkelon e Be'er Sheva* e con attacchi transfrontalieri dal Libano meridionale, dove *Hezbollah* ha aperto un secondo fronte[446]. Le perdite israeliane ammontano a quasi duemila tra militari e civili e circa quattromila civili feriti[447].

La risposta militare israeliana, denominata operazione "*Swords of Iron*" (*Spade di Ferro*), ha assunto sin dalle prime ore una portata eccezionalmente ampia e sistemica, configurandosi come una reazione bellica formalmente dichiarata dallo Stato di Israele mediante l'attivazione dello stato di guerra e la mobilitazione di oltre trecentomila riservisti. L'intervento si è articolato in una campagna di bombardamenti aerei su vasta scala, seguita da operazioni terrestri condotte con l'impiego di armamenti tecnologicamente avanzati, tra cui velivoli da combattimento, droni, artiglieria pesante, mezzi corazzati e sistemi di difesa antimissile come l'*Iron Dome*. Tale risposta ha posto in grave tensione il *principio di distinzione* tra obiettivi civili e militari, sancito dall'Articolo 48 del *Protocollo I* aggiuntivo alle *Convenzioni di Ginevra del 1977*[448], che costituisce uno dei pilastri del International Humanitarian Law. Secondo fonti indipendenti, tra cui il Report pubblicato dall'*UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA)*, aggiornato al luglio 2025, le operazioni militari israeliane hanno causato la morte di oltre sessantamila palestinesi, di cui circa il settanta per cento civili, e lo sfollamento forzato di quasi due milioni di persone. I bombardamenti hanno colpito in modo reiterato infrastrutture civili essenziali, tra cui strutture scolastiche, ospedali, impianti idrici ed elettrici, generando un impatto umanitario di proporzioni drammatiche[449]. Contestualmente, l'imposizione di un blocco totale sull'ingresso di carburante, generi alimentari e beni di prima necessità, ha configurato una condotta assimilabile all'uso della fame come metodo di guerra[450], fattispecie espressamente vietata dall'Articolo 54 del *Protocollo I* aggiuntivo alle *Convenzioni di Ginevra* del 1977 e qualificata come crimine di guerra ai sensi

---

[446] Cambridge University Press. (2024). *The armed conflict in Gaza, and its complexity under international law: jus ad bellum, jus in bello, and international justice*. Leiden Journal of International Law.

[447] UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. (2025). *Humanitarian Update: Gaza Crisis.* Retrieved from https://www.unocha.org

[448] International Committee of the Red Cross. (1977). *Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts.* Protocol I. https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/api-1977

[449] Smith, J. (2024). *Attack on civilian infrastructure: An IHL perspective on the 2023 Gaza campaign.* International Review of the Red Cross, pp. 49–73.

[450] Mastrodonato, L. (2025, April 29). *Per Israele la fame è un'arma di guerra e da due mesi non fa entrare aiuti umanitari a Gaza.* LifeGate. https://www.lifegate.it/gaza-israele-cibo

dell'Articolo 8 del *Rome Statute of the International Criminal Court* [451]. La privazione sistematica di risorse vitali ha aggravato ulteriormente la condizione della popolazione civile, già colpita dalle ostilità, determinando una crisi umanitaria senza precedenti nella regione[452].

La distruzione infrastrutturale della Striscia di Gaza è stata qualificata dalla *United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA)* come "catastrofica", con l'81% della popolazione al di sotto della soglia di povertà e il 63% in stato di insicurezza alimentare[453]. Tali dati, corroborati da osservazioni sul campo e da analisi condotte da organismi internazionali, delineano un quadro di violazione sistematica delle norme di International Humanitarian Law, sollevando interrogativi giuridici e politici sulla proporzionalità dell'uso della forza, sulla responsabilità degli Stati e sulla tutela dei diritti fondamentali in contesti di conflitto armato[454].

L'estensione del conflitto ha coinvolto anche Siria e Iran: *Teheran* ha intensificato il sostegno a *Hamas* e *Hezbollah* attraverso l'*Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC)*, mentre milizie *sciite* in *Siria* e *Iraq* hanno colpito obiettivi israeliani e statunitensi nella regione. Il coinvolgimento dell'Iran è stato interpretato da analisti geopolitici come parte di una strategia di *proxy warfare*- volta a destabilizzare l'egemonia occidentale nella regione- e di *forward defence*- volta a contrastare le minacce prima che raggiungano i propri confini[455]. La *Siria*, sotto il regime di *Bashar al-Assad*, ha fornito supporto logistico e territoriale ai gruppi armati filo-iraniani, consolidando l'asse *Teheran-Damasco-Hezbollah*[456]. L'attacco israeliano del 1° aprile 2025 al consolato iraniano a Damasco, che ha ucciso un comandante

---

[451] United Nations. (1998). *Rome Statute of the International Criminal Court*. *Adopted on 17 July 1998, entered into force on 1 July 2002.* https://www.icc-cpi.int/

[452] Associazione Alessandro Liberati Cochrane Affiliate Centre. (2025, June 3*). Striscia di Gaza: una crisi umanitaria senza precedenti.* Il Pensiero Scientifico Editore. https://pensiero.it/in-primo-piano/notizie/striscia-di-gaza-una-crisi-umanitaria-senza-precedenti/

[453] United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East. (2025*). Situation Report 184 on the Humanitarian Crisis in the Gaza Strip and the West Bank.* UNRWA. www.unrwa.org

[454] Baccelli L. (2024). Gaza e oltre: la fine del diritto internazionale umanitario? Juragentium, pp. 1–22. https://www.juragentium.eu/wp-content/uploads/2025/02/JG_2024_2_Baccelli.pdf

[455] Cristadoro N. (2024, April 18). *L'Iran tra guerre di prossimità e attacchi simmetrici. La guerra ibrida contro Israele*. Parabellum History. https://blog.parabellumhistory.net/2024/04/18/liran-tra-guerre-di-prossimita-e-attacchi-simmetrici-la-guerra-ibrida-contro-israele/

[456] Talbot V., & Toninelli L. (2024, October). *L'Iran e l'asse della resistenza: alleanza a geometria variabile.* Istituto per gli Studi di Politica Internazionale (ISPI). https://www.parlamento.it/application/xmanager/projects/parlamento/file/repository/affariinternazionali/osservatorio/approfondimenti/PI0218.pdf

dell'*Islamic Revolutionary Guard Corps*[457], ha provocato una risposta diretta da parte dell'Iran, con il lancio di missili e droni contro Israele.

Questi sviluppi hanno portato il conflitto a una dimensione regionale, con il rischio di una guerra su più fronti.

Al fine di acquisire una comprensione giuridicamente fondata del conflitto israelo-palestinese, si rende necessario procedere a una ricostruzione retrospettiva delle dinamiche storiche, politiche e ideologiche che ne costituiscono il fondamento[458].

La genesi della controversia territoriale e identitaria tra il popolo palestinese e il movimento Sionista può essere rintracciata, secondo parte della storiografia contemporanea, già nel XIX secolo[459], in un contesto europeo segnato da crescenti fenomeni di antisemitismo istituzionalizzato- tra cui si annoverano i pogrom nell'Impero zarista- e dalla parallela emersione del pensiero sionista moderno.

Il Sionismo politico, formalizzato con il *Congresso di Basilea* del 1897 sotto la guida di *Theodor Herzl*, si configura come un movimento nazionale volto alla costituzione di uno Stato ebraico autonomo, da realizzarsi preferibilmente nel territorio della Palestina, considerato- secondo una lettura teologico-storica- come la *terra promessa* dalla tradizione ebraica. Tale rivendicazione territoriale, pur fondata su elementi religiosi e culturali, assume progressivamente una valenza giuridico-politica, traducendosi in iniziative concrete di insediamento e immigrazione[460]. A partire dalla fine del XIX secolo, si assiste infatti a un incremento dell'immigrazione ebraica verso la Palestina ottomana, giustificata dal movimento Sionista come esercizio di un diritto storico e morale all'autodeterminazione. Tuttavia, tale processo si innesta in un contesto demografico e giuridico già complesso, caratterizzato dalla presenza di una popolazione araba autoctona, con propri diritti consuetudinari e titoli di proprietà riconosciuti dalle autorità ottomane[461].

---

[457] de Jorio F. (2025, April 1). *Tensione in Medio Oriente: raid israeliano su consolato iraniano a Damasco, 11 vittime.* RaiNews. https://www.rainews.it/articoli/ultimora/Tensione-in-Medio-Oriente-Israele-colpisce-un-edificio-del-consolato-iraniano-a-Damasco-uccidendo-alti-ufficiali-iraniani-fcfa429b-be53-4cf4-8c23-1874981d174d.html

[458] Bertino F. (2022). *La Corte Penale Internazionale e la situazione dei territori palestinesi occupati*. ISBN 9798847031196.

[459] Mandel N. J. (1976). *The Arabs and Zionism Before World War I*. University of California Press.

[460] Dowty A. (2017). *Israel/Palestine*. Polity Press.

[461] Neal L. (1995). *The Roots of the Israeli-Palestinian Conflict: 1882–1914*. Academia.edu https://www.academia.edu/102705792/The_Roots_of_the_Israeli_Palestinian_Conflict_1882_1914

A seguito della cessazione delle ostilità nella Prima Guerra Mondiale e della conseguente disgregazione dell'Impero Ottomano, il territorio della Palestina fu formalmente sottoposto a regime di *Mandato internazionale*, ai sensi dell'Articolo 22 del *Covenant of the League of Nations* [462]. Il *Mandato* fu conferito dal Regno Unito, con l'obiettivo dichiarato di amministrare il territorio in funzione del progresso politico, economico e sociale delle popolazioni locali, in conformità ai principi di tutela e autodeterminazione[463]. Parallelamente, il contesto geopolitico europeo era segnato da profonde tensioni: gli Stati Uniti d'America erano intervenuti nel conflitto, la Germania intensificava le operazioni belliche sul fronte occidentale, e la Russia, in seguito alla caduta dello Zar Nicola II e all'instaurazione del governo bolscevico, si avviava verso il ritiro dalle ostilità. In Gran Bretagna[464], il dibattito strategico interno vedeva contrapposti gli *Interventisti*, favorevoli a un'azione diretta contro la Germania, e gli *Orientalisti*, tra cui Winston Churchill, che proponevano un riposizionamento tattico volto a colpire l'Impero Ottomano, ritenuto vulnerabile e strategicamente rilevante per il controllo del Medio Oriente[465]. La linea orientale prevalse[466], ma le campagne militari britanniche in *Asia Minore* si rivelarono fallimentari[467]. In risposta, il Governo britannico adottò una strategia diplomatica[468] multilivello[469]: nel 1915, tramite la corrispondenza *Hussein-McMahon*, fu promesso allo sceicco *Hussein* di La Mecca il riconoscimento di uno Stato arabo indipendente in cambio di sostegno militare contro le forze ottomane[470]. Tuttavia, tale promessa fu contraddetta[471] dall'*accordo*

[462] League of Nations. (1938). *The Covenant of the League of Nations, including amendments in force, February 1, 1938.* London: H.M. Stationery Office.
[463] International Court of Justice (ICJ). (2024, July 19). *Legal consequences arising from the policies and practices of Israel in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem*. Advisory Opinion n. 186-20240719-ADV-01-00-EN. https://www.icj-cij.org/index.php/node/204160
[464] Tucker S. C. (2005). *The Encyclopedia of World War I: A Political, Social, and Military History*, Vol. 1–5. ABC-CLIO.
[465] Freeman D. (2022). *Winston Churchill and the Middle East: "These Thankless Deserts".* Finest Hour, pp. 196. The International Churchill Society.
https://winstonchurchill.org/publications/finest-hour/finest-hour-196/churchill-and-the-middle-east-an-introduction/
[466] Stevenson D. (1988). *The First World War and International Politics.* Oxford University Press.
[467] Horne J. (2012). *A Companion to World War I.* Wiley-Blackwell.
[468] Higham R., & Showalter, D. E. (Eds.). (2003). *Researching World War I: A Handbook*. Greenwood Press.
[469] Fromkin D. (1989). *A Peace to End All Peace: The Fall of the Ottoman Empire and the Creation of the Modern Middle East.* New York: Henry Holt.
[470] Khalidi R. (2020). *The Hundred Years' War on Palestine: A History of Settler Colonialism and Resistance, 1917–2017.* Metropolitan Books.
[471] British Online Archives. *Papers regarding the Sykes-Picot Agreement, the Zionist movement, and British policy in Islamic countries, 1914–1918.* Hull University Archives.

segreto Sykes-Picot del 1916, stipulato tra Francia e Regno Unito[472], che prevedeva la spartizione dei territori arabi ex-ottomani sotto forme di amministrazione indiretta e controllo europeo, in violazione del *principio di buona fede* nelle relazioni internazionali[473]. In questo contesto di ambiguità diplomatica e interessi coloniali, il movimento Sionista- già attivo dalla fine del XIX secolo- intensificò la propria attività di *lobbying* presso il Governo britannico. Sfruttando stereotipi antisemiti diffusi in Europa, tra cui la falsa attribuzione ai *Protocolli dei Savi di Sion* di un piano ebraico di dominio globale, i leader sionisti riuscirono a ottenere il sostegno britannico alla causa ebraica[474]. Ciò si tradusse nella *Dichiarazione Balfour* del 2 novembre 1917, con cui il Segretario agli Esteri *Arthur James Balfour* espresse il favore del Governo britannico verso la costituzione in Palestina di una *dimora nazionale per il popolo ebraico*, subordinata al rispetto dei diritti civili e religiosi delle comunità non ebraiche già presenti nel territorio[475]. Sebbene la *Dichiarazione* non avesse valore vincolante in termini di Diritto Internazionale, essa fu interpretata come legittimazione politica all'immigrazione ebraica in Palestina, che aumentò esponenzialmente negli anni successivi, anche in conseguenza dell'aggravarsi delle persecuzioni antisemite in Europa e dell'ascesa del Nazismo[476]. La pubblicazione degli *accordi Sykes-Picot* e il mancato rispetto degli impegni assunti con *Hussein* generarono un profondo senso di tradimento tra le popolazioni arabe[477], culminando in rivolte e insurrezioni contro gli insediamenti ebraici[478].

---

https://britishonlinearchives.com/collections/13/volumes/53/papers-regarding-the-sykes-picot-agreement-the-zionist-movement-and-british-policy-in-islamic-countries-1914-1918?filters[query]=&filters[className]=document

[472] Sykes–Picot Agreement. (1916, may 16). *In World War I Document Archive*. https://wwi.lib.byu.edu/index.php/Sykes-Picot_Agreement

[473] Nevakivi J. (1969). *Britain, France and the Arab Middle East, 1914–1920*. London: Oxford University Press.

[474] Fromkin D. (1989). *A Peace to End All Peace: The Fall of the Ottoman Empire and the Creation of the Modern Middle East.* New York: Henry Holt.

[475] Biagini F. (2021). *La Dichiarazione Balfour alle origini dello Stato di Israele e del moderno Medio Oriente. Eunomia – Rivista di Studi Semitici e Mediterranei*, pp. 1–18. https://iris.unisalento.it/retrieve/de3e4ef6-298e-b63b-e053-d805fe0ae1e8/Dichiarazione%20Balfour%20Eunomia.pdf

[476] Dyer G (2017) *Le origini del conflitto tra Israele e Palestina* https://www.internazionale.it/opinione/gwynne-dyer/2017/11/02/ balfour-anniversario-israele-palestina

[477] Kattan V. (2016). *Symposium on the many lives and legacies of Sykes-Picot: Palestine and the secret treaties.* Middle East Institute Journal, pp. 5–21. https://www.jstor.org/stable/27003190

[478] Antonius G. (1938). *The Arab Awakening: The Story of the Arab National Movement*. London: Hamish Hamilton.

Il Regno Unito, pur intervenendo ripetutamente per contenere le tensioni e regolamentare i flussi migratori, non riuscì a impedire l'*escalation* del conflitto interetnico e interreligioso, che avrebbe costituito la premessa storica e giuridica per la successiva questione israelo-palestinese[479]. Nel periodo compreso tra le due guerre mondiali, la *Palestina*- sottoposta al regime di *Mandato* britannico in virtù della *Convention di Sanremo del 1920*[480] e successivamente ratificato dalla *League of Nations*- divenne teatro di crescenti tensioni interetniche e interreligiose[481]. Queste tensioni si manifestarono principalmente tra la popolazione *araba autoctona* e le comunità *ebraiche immigrate*, le quali, sotto l'organizzazione dello *Yishuv*, perseguivano l'obiettivo di consolidare una presenza nazionale ebraica nel territorio. Il fronte arabo si polarizzò in modo significativo[482]. Da una parte, si affermò un *movimento nazionalista* che rivendicava la costituzione di uno Stato arabo palestinese indipendente e la fine del controllo coloniale britannico, fondando tali pretese sulle promesse contenute nella corrispondenza *Hussein-McMahon*, interpretata come un impegno diplomatico a favore dell'autodeterminazione araba. Dall'altra, una minoranza, rappresentata da *esponenti della nobiltà di Gerusalemme,* si mostrava favorevole agli insediamenti ebraici, ritenendoli compatibili con lo sviluppo economico e infrastrutturale della regione[483]. Le tensioni sfociarono nella cosiddetta *Grande Rivolta Araba del 1936*, un'insurrezione popolare su larga scala caratterizzata da scioperi, attacchi armati e atti di sabotaggio contro obiettivi britannici ed ebraici[484]. Il Governo britannico, pur intervenendo con misure repressive e militari, non riuscì a contenere efficacemente il conflitto[485]. In risposta a tale crisi, nel maggio 1939 fu emanato il *Libro Bianco*

[479] Segev T. (2000). *One Palestine, Complete: Jews and Arabs under the British Mandate*. New York: Henry Holt.

[480] Consiglio Supremo Alleato. (1920, April 26). *Atti della Conferenza di Sanremo. Castello Devachan, Sanremo. In Trattati e convenzioni internazionali del primo dopoguerra* (Vol. 1). Archivio storico diplomatico.

[481] Antonius G. (1938). *The Arab Awakening: The Story of the Arab National Movement*. London: Hamish Hamilton.

[482] Gelvin J. L. (2014). *The Israel-Palestine Conflict: One Hundred Years of War* (3rd ed.). Cambridge University Press.

[483] Khalidi R. (2020). *The Hundred Years' War on Palestine: A History of Settler Colonialism and Resistance, 1917–2017*. Metropolitan Books.

[484] Anderson C. (2018). *The British Mandate and the crisis of Palestinian landlessness, 1929–1936*. Middle Eastern Studies, pp. 171–215
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00263206.2017.1372427

[485] Norris J. (2008). *Repression and rebellion: Britain's response to the Arab Revolt in Palestine of 1936–39.* The Journal of Imperial and Commonwealth History, pp. 25–45
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03086530801889350

sulla Palestina[486], documento che segnò una svolta nella politica coloniale britannica. Il *Libro Bianco*, pur non modificando formalmente il regime giuridico del *Mandato*, ridefinì l'interpretazione politica dell'amministrazione britannica, proponendo una prospettiva di indipendenza politica per i Palestinesi entro un decennio e introducendo restrizioni significative all'immigrazione ebraica e all'acquisizione di terre da parte degli ebrei[487]. Tale documento fu accolto con favore dalle *leadership* arabe, ma suscitò forte opposizione da parte del movimento *Sionista*, che lo interpretò come una revoca implicita degli impegni contenuti nella *Dichiarazione Balfour del 1917* e come un ostacolo alla salvezza degli Ebrei europei, in un momento in cui le persecuzioni antisemite e l'ascesa del Nazismo rendevano urgente la ricerca di rifugio. Questo passaggio storico evidenzia la crescente ambiguità del ruolo britannico, diviso tra le promesse fatte alle comunità arabe e gli impegni politici assunti nei confronti del movimento Sionista, contribuendo a radicalizzare ulteriormente il conflitto e a porre le basi per la futura questione israelo-palestinese. L'intensificarsi del secondo conflitto mondiale determinò un ulteriore aggravamento della situazione in Palestina, inducendo il Regno Unito, potenza mandataria ai sensi dell'Articolo 22 del *Covenant of the League of Nations*, a rimettere la questione alle *United Nations*, dichiarando formalmente la propria intenzione di porre termine all'amministrazione del territorio entro il 15 maggio 1948[488]. In tale contesto, l'*United Nations General Assembly*, organo deliberativo e consultivo privo di potere vincolante ai sensi dell'*United Nations Charter*, adottò la *Resolution 181* del 29 novembre 1947, con la quale raccomandava l'attuazione di un *Piano di Partizione del territorio palestinese* in due entità statuali indipendenti, una araba e una ebraica, prevedendo altresì l'istituzione di un *regime internazionale speciale per la città di Gerusalemme*, da amministrarsi sotto l'autorità diretta delle *United Nations* in attesa di un referendum popolare[489]. Sebbene la *Resolution* non avesse natura cogente, essa fu interpretata da parte della *leadership* sionista come un riconoscimento politico della legittimità del progetto nazionale ebraico, anche in

[486] Kedourie E. (1970). *The Chatham House Version and Other Middle Eastern Studies*. London: Weidenfeld & Nicolson.
[487] Segev T. (2000). *One Palestine, Complete: Jews and Arabs under the British Mandate*. New York: Henry Holt & Co.
[488] Smith C. D. (2010). *Palestine and the Arab-Israeli Conflict: A History with Documents (7th ed.).* Boston: Bedford/St. Martin's.
[489] United Nations General Assembly. (1947). *Resolution 181 (II): Future government of Palestine*. United Nations.
https://www.un.org/en/ga/181

considerazione del contesto postbellico segnato dalla memoria dell'*Olocausto* e dalla necessità di offrire una risposta concreta alla condizione dei sopravvissuti[490]. Tuttavia, la portata giuridica della *Resolution 181* è stata sovente sovrastimata[491], poiché essa presupponeva l'accettazione volontaria da parte delle due comunità interessate, condizione che non si verificò: mentre la componente ebraica accolse favorevolmente il piano, la popolazione araba palestinese e gli Stati arabi limitrofi lo respinsero[492], ritenendolo iniquo e lesivo del principio di autodeterminazione[493]. Nonostante l'assenza di un consenso bilaterale, il 14 maggio 1948 venne *proclamata unilateralmente la nascita dello Stato di Israele*, atto che innescò immediatamente una reazione militare da parte di una coalizione di Stati arabi[494]. In tale frangente, le forze israeliane abbandonarono la strategia difensiva precedentemente adottata e implementarono operazioni offensive, condotte principalmente dalla *Haganah*, forza paramilitare del nascente Stato d'Israele[495]. Tali operazioni, unitamente alla pressione bellica e alla crisi alimentare, determinarono l'esodo forzato di circa settecentomila palestinesi, evento storicamente noto come *Nakba*, i quali furono costretti ad abbandonare le proprie abitazioni e a rifugiarsi nei Paesi confinanti. La questione dei profughi palestinesi emerse sin da subito come una delle problematiche più gravi e persistenti del conflitto[496]. L'ideologia Sionista, nella sua formulazione più radicale, prevedeva la necessità di una riorganizzazione demografica del territorio, finalizzata alla costituzione di uno *Stato ebraico omogeneo*[497], e tale visione trovò attuazione pratica attraverso politiche di espulsione e confisca, giustificate anche dalla crescente immigrazione ebraica proveniente dall'Europa. Le terre abbandonate dai profughi palestinesi furono in larga parte redistribuite agli immigrati ebrei, consolidando così un nuovo assetto territoriale e sociale[498].

---

[490] Pappé I. (2006). *The Ethnic Cleansing of Palestine*. Oxford: Oneworld Publications.
[491] Smith C. D. (2010). *Palestine and the Arab-Israeli Conflict: A History with Documents (7th ed.).* Boston: Bedford/St. Martin's.
[492] Rogan E. (2017). *The Arabs: A History.* New York: Basic Books.
[493] Morris B. (2004). *The Birth of the Palestinian Refugee Problem Revisited.* Cambridge: Cambridge University Press.
[494] Khalidi R. (2020). *The Hundred Years' War on Palestine: A History of Settler Colonialism and Resistance, 1917–2017*. Metropolitan Books.
[495] Longobardo M (2018). *The use of armed force in occupied territory*. Cambridge University Press
[496] Khalidi R. (2020). *The Hundred Years' War on Palestine: A History of Settler Colonialism and Resistance, 1917–2017.* Metropolitan Books.
[497] Pappé I. (2006). *The Ethnic Cleansing of Palestine*. Oxford: Oneworld Publications.
[498] Morris B. (2004). *The Birth of the Palestinian Refugee Problem Revisited*. Cambridge: Cambridge University Press.

La Comunità Internazionale, e in particolare le *United Nations*, osservò con crescente preoccupazione l'evolversi della crisi. Il *Security Council* delle *United Nations* intervenne nel 1948 con la *Resolution 62*, che imponeva un cessate il fuoco generale e raccomandava il rientro dei profughi nei territori di origine[499]. Tuttavia, nonostante la conclusione di accordi di armistizio nel 1949 tra Israele e gli Stati arabi confinanti, mediati dalle *United Nations* e culminati nella definizione della cosiddetta *Linea Verde* come linea di demarcazione provvisoria, Israele non consentì il ritorno dei rifugiati palestinesi.

Solo in seguito alla *Conferenza di Losanna del 1949*[500], Israele accettò parzialmente il rientro di una quota limitata di profughi, predisponendo insediamenti in aree a bassa densità ebraica, senza tuttavia riconoscere il diritto al ritorno su base collettiva. Nel frattempo, il crescente malcontento arabo alimentò la nascita di movimenti di resistenza armata, tra cui *Al-Fatah (la conquista)*, che si configurò progressivamente come struttura militare e politica di opposizione allo Stato di Israele[501]. Parallelamente, nel maggio 1949, Israele ottenne l'ammissione come *Stato membro delle Nazioni Unite*, consolidando la propria legittimità internazionale nonostante le persistenti controversie territoriali e umanitarie[502].

Nel giugno del 1967, l'esplosione di un conflitto armato tra lo Stato di Israele e i Paesi limitrofi- *Egitto, Siria e Giordania*- condusse alla cosiddetta *Guerra dei Sei Giorni*, evento bellico che si concluse con una netta affermazione militare israeliana[503]. A seguito delle operazioni condotte, Israele assunse il controllo di vasti territori precedentemente sottoposti al *Mandato* britannico e successivamente amministrati da Stati arabi, tra cui la Striscia di Gaza, la *Penisola del Sinai*, le *Alture del Golan* e la *Cisgiordania*, superando così la *Linea Verde* definita dagli *armistizi del 1949*. L'occupazione di tali territori, accompagnata dall'avvio di politiche insediative da parte israeliana, fu oggetto di ripetute condanne da parte del *Security*

[499] United Nations Security Council. (1948). *Resolution 62 (S/RES/62).* United Nations Digital Library. https://digitallibrary.un.org/record/112006?v=pdf

[500] United Nations Conciliation Commission for Palestine (UNCCP), (1949, May 11). *Summary record of the 53rd meeting held in Lausanne.* United Nations Digital Library. https://digitallibrary.un.org/search?ln=en&cc=Record&p=Lausanne+Conference+1949&f=&action_search=Search

[501] Sayigh, Y. (1997). *Armed Struggle and the Search for State: The Palestinian National Movement, 1949–1993.* Oxford: Oxford University Press.

[502] United Nations General Assembly. (1949). *Admission of Israel to membership in the United Nations.* Resolution 273

[503] Institute for National Security Studies. (2018). *Six Days, Fifty Years: The June 1967 War and its Aftermath (Memorandum No. 184).* Siboni G., Michael K., & Kurz A. (a cura di). Institute for National Security Studies.
https://www.inss.org.il/publication/six-days-fifty-years/

Council delle *United Nations*, il quale riaffermò il *principio dell'inammissibilità dell'acquisizione di territori mediante l'uso della forza*[504], principio cardine del Diritto Internazionale consuetudinario e sancito dall'*United Nations Charter*.

Contestualmente, Israele adottò una serie di misure legislative e amministrative finalizzate a modificare lo *status giuridico* della città di Gerusalemme, con particolare riferimento alla sua parte orientale, già sotto controllo giordano. Tali misure- tra cui l'espropriazione di beni immobili, il trasferimento di popolazioni e l'estensione della legislazione israeliana- furono dichiarate prive di validità giuridica dal *Security Council* delle *United Nations*, che ribadì l'illegittimità di ogni atto volto a modificare lo *status* della città in violazione del Diritto Internazionale e delle risoluzioni precedenti.

Nel 1973, la questione del Sinai riaccese le ostilità tra Israele ed Egitto, culminando nella *Guerra del Kippur*. Sebbene il conflitto si risolse con una nuova sconfitta egiziana[505], il *Security Council* intervenne nuovamente invitando le parti al cessate il fuoco e alla ripresa del dialogo diplomatico. Solo nel 1978, con la mediazione degli Stati Uniti, si giunse alla sottoscrizione degli *Accordi di Camp David*, che sancirono il riconoscimento reciproco tra *Israele ed Egitto* e la restituzione del *Sinai* al governo egiziano[506]. Tale accordo rappresentò un precedente significativo nel panorama delle relazioni bilaterali mediorientali, consolidato ulteriormente nel 1994 con la firma del *trattato di pace tra Israele e Giordania,* che definì i confini tra i due Stati secondo le linee tracciate dal *Mandato per la Palestina*.

Nel frattempo, l'*United Nations General Assembly*, nel 1974, riconobbe formalmente la *Palestine Liberation Organization (PLO)*, fondata nel 1964[507], quale legittima rappresentante del popolo palestinese[508], affermando contestualmente il diritto all'autodeterminazione di tale popolazione[509]. Tale riconoscimento segnò un passaggio fondamentale nella configurazione giuridica della questione palestinese, che nel tempo ha visto un'evoluzione significativa sul

---

[504] United Nations Security Council. (1967, nov 22). *Resolution 242 (S/RES/242) [on a peaceful and accepted settlement of the Middle East situation].* United Nations Digital Library.

[505] Quandt, W. B. (2005). *Peace Process: American Diplomacy and the Arab-Israeli Conflict since 1967.* Washington, D.C.: Brookings Institution Press.

[506] Carter, J. (1979). *The Camp David Accords*. U.S. Department of State Archives.

[507] Sayigh, Y. (1997). *Armed Struggle and the Search for State: The Palestinian National Movement, 1949–1993.* Oxford: Oxford University Press.

[508] United Nations General Assembly. (1974, nov 22). *Resolution 3236 (XXIX): Rights of the Palestinian People (A/RES/3236)*. United Nations Digital Library.

[509] Di Stefano M. (2014). *Il principio di autodeterminmazione dei popoli alla prova del nuovo millennio*. CEDAM, Padova

piano del diritto internazionale. In particolare, nel 2012, alla Palestina è stato conferito lo *status* di *osservatore non membro presso le United Nations*[510], e nel 2024 è stata riconosciuta come *Stato qualificato per l'adesione all'Organizzazione*, in conformità all'Articolo 4 dell'*UN Charter*[511].

Nel 1982, Israele estese il proprio raggio d'azione militare al territorio *libanese,* con l'obiettivo strategico — seppur non esplicitamente dichiarato — di neutralizzare la presenza operativa della *Palestine Liberation Organization*, che aveva stabilito il proprio quartier generale a *Beirut*. Le operazioni militari israeliane, condotte con rapidità e intensità, portarono all'assedio della capitale libanese e alla resa delle forze palestinesi, determinando un ulteriore spostamento del conflitto su scala regionale e contribuendo alla radicalizzazione delle posizioni politiche e militari delle parti coinvolte[512].

L'anno 1987 segna l'inizio di una nuova fase del conflitto israelo-palestinese, con l'insorgenza della *Prima Intifada*, fenomeno insurrezionale spontaneo e diffuso che si sviluppò principalmente nei territori occupati della *Cisgiordania* e della *Striscia di Gaza*[513]. Tale rivolta, caratterizzata da manifestazioni popolari e atti di resistenza civile, si colloca in un contesto di crescente esasperazione sociale e politica, determinata dall'occupazione militare israeliana e dall'assenza di prospettive negoziali. In tale cornice, si afferma la figura di *Ahmad Yasin*, fondatore del movimento islamista *Hamas*, il quale si pone in contrapposizione ideologica e strategica rispetto alla *Palestine Liberation Organization*, privilegiando la lotta armata rispetto al processo diplomatico. Nel 1988, la *Palestine Liberation Organization* proclama unilateralmente la costituzione dello *Stato di Palestina*, rivendicando il diritto all'autodeterminazione del popolo palestinese e cercando di consolidare la propria legittimità internazionale[514]. Tale dichiarazione, pur priva di effetti giuridici immediati sul piano del riconoscimento statuale, rappresenta un momento simbolico di rilevanza storica, che anticipa le evoluzioni negoziali degli anni successivi. A partire dai primi anni Novanta, il contesto geopolitico subisce

[510] United Nations General Assembly. (2012, 29 Nov). *Resolution 67/19: Status of Palestine in the United Nations (A/RES/67/19).* United Nations Digital Library.

[511] United Nations General Assembly. (2024, 10 may). *Admission of new Members to the United Nations (A/ES-10/L.30/Rev.1): Recognition of Palestine as a qualified State for membership.* United Nations Digital Library.

[512] Schiff, Z., & Yaari, E. (1984). *Israel's Lebanon War*. New York: Simon & Schuster.

[513] Milton-Edwards, B., & Farrell, S. (2010). *Hamas: The Islamic Resistance Movement*. Cambridge: Polity Press.

[514] Palestine Liberation Organization. (1988, 15 nov). *Declaration of Independence. Algiers: Palestinian National Council.*

una profonda trasformazione a seguito della *Guerra del Golfo*, che ridefinisce gli equilibri regionali e rafforza il ruolo degli Stati Uniti come attore centrale nel processo di pace mediorientale[515]. Sotto la pressione diplomatica statunitense, Israele avvia un dialogo con la *Palestine Liberation Organization* che culmina nella sottoscrizione degli *Accordi di Oslo* nel 1993 e nel 1995[516]. Tali intese, di natura politico-diplomatica, sanciscono il riconoscimento reciproco tra le parti: la *Palestine Liberation Organization* riconosce il diritto di Israele a esistere in pace e sicurezza, mentre Israele riconosce la *Palestine Liberation Organization* quale legittimo rappresentante del popolo palestinese. Viene altresì istituita la *Palestinian National Authority (PNA)*, quale entità amministrativa con competenze limitate in ambito civile e di sicurezza[517], nei territori parzialmente restituiti alla gestione palestinese. La *Cisgiordania* viene suddivisa in tre *aree amministrative* (A, B e C), con *l'Area C*- corrispondente a oltre il 60% del territorio- sottoposta al controllo esclusivo israeliano. Sebbene gli *Accordi* prevedano il trasferimento progressivo di competenze civili e militari alle autorità palestinesi, tale processo rimane incompleto e frammentario, con Israele che mantiene un controllo sostanziale sulle questioni di sicurezza e sulle infrastrutture strategiche.

Il fragile equilibrio instaurato dagli *Accordi* di Oslo viene compromesso nel 1995 dall'assassinio del Primo Ministro israeliano *Yitzhak Rabin*, ad opera di un estremista contrario al processo di pace, e dalla morte del leader di *Hamas Yahya Ayyash*- detto l'*ingegnere* per l'abilità nella costruzione di ordigni esplosivi- figura chiave nella strategia militare del movimento islamista. A partire da tale momento, *Hamas* intensifica l'uso di attentati suicidi contro obiettivi civili israeliani, consolidando la propria immagine di forza di resistenza armata, sebbene tale approccio comporti una crescente condanna da parte della Comunità Internazionale. Il fallimento del vertice di *Camp David* del luglio 2000, promosso dal Presidente statunitense *Bill Clinton*, e l'incapacità delle *United Nations* di favorire una soluzione condivisa, conducono allo scoppio della *Seconda Intifada*. A differenza della prima, questa nuova fase insurrezionale assume una connotazione marcatamente militarizzata, con un'*escalation* di violenze reciproche, operazioni

[515] Freedman, L., & Karsh, E. (1993). *The Gulf Conflict, 1990–1991: Diplomacy and War in the New World Order.* Princeton, NJ: Princeton University Press.

[516] Rabin, Y., & Arafat, Y. (1993). *Oslo Accords: Declaration of Principles.* Washington, D.C.: U.S. State Department.

[517] Smith, C. D. (2010). *Palestine and the Arab-Israeli Conflict: A History with Documents (7th ed.).* Boston: Bedford/St. Martin's.

armate e repressioni. In Israele, il ritorno al potere delle forze politiche di destra determina una ripresa della politica di espansione degli *insediamenti nei Territori Palestinesi Occupati,* accompagnata dal cosiddetto *Piano di disimpegno*, che prevede l'evacuazione di alcuni coloni israeliani dalla Striscia di Gaza e dal nord della Cisgiordania, senza tuttavia arrestare il fenomeno insediativo, che continua a interessare ampie porzioni di Gerusalemme Est e della Cisgiordania.

Nel 2001, lo Stato di Israele ha avviato la costruzione di una barriera fisica, definita ufficialmente *recinzione di sicurezza* e comunemente nota come *Muro*, che si estende per oltre settecento chilometri, attraversando territori palestinesi occupati e inglobando porzioni significative di Gerusalemme Est[518]. L'infrastruttura è stata presentata dalle autorità israeliane come misura difensiva finalizzata alla prevenzione di attacchi terroristici, in particolare nel contesto della *Seconda Intifada*. Tuttavia, la sua realizzazione ha suscitato una diffusa censura da parte della Comunità Internazionale, in quanto configurata come *strumento di consolidamento territoriale unilaterale in violazione del Diritto Internazionale*. Nel 2004, la *International Court of Justice*, investita della questione mediante richiesta di parere consultivo da parte dell'*United Nations General Assembly*, ha dichiarato che la costruzione del Muro è contraria al Diritto Internazionale, in quanto viola il *principio dell'inammissibilità dell'acquisizione di territori mediante l'uso della forza*, sancito dall'*United Nations Charter* e dal Customary Law, nonché i diritti fondamentali della popolazione palestinese, tra cui la libertà di movimento, il diritto alla proprietà e l'accesso ai servizi essenziali[519].

La *Seconda Intifada*, iniziata nel settembre 2000 e protrattasi per diversi anni, ha avuto l'effetto di indebolire la legittimità politica della *Palestine Liberation Organization* presso una parte consistente della popolazione palestinese, aprendo la strada all'ascesa di *Hamas*[520]. Quest'ultimo, fondato, come già detto, nel 1987 come ramo palestinese dei *Fratelli Musulmani*, si distingue per una visione ideologica islamista e per il rifiuto esplicito del riconoscimento dello Stato di Israele. La *Charter* fondativa del movimento, redatta nel 1988, invoca la distruzione di Israele e la costituzione di uno Stato islamico su tutta la Palestina storica, configurando

[518] United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. (2023). *West Bank Area C: Humanitarian Impact of Israeli Settlements and Restrictions. OCHA*

[519] International Court of Justice (ICJ). (2004). *Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory.* Advisory Opinion.

[520] Palquest. (2024). *The Second Intifada, 2000–2005. Interactive Encyclopedia of the Palestine Question. Institute for Palestine Studies.*
https://www.palquest.org/en/highlight/33567/second-intifada-2000-2005

Hamas come attore politico e militare alternativo alla *Palestine Liberation Organization*. A seguito del conflitto, *Hamas* ha consolidato la propria posizione, ottenendo la vittoria alle elezioni legislative palestinesi del 2006 e assumendo il controllo della Striscia di Gaza nel 2007, dopo scontri armati con *Al-Fatah*, principale componente della *Palestine Liberation Organization* [521].

La Striscia di Gaza, già oggetto del *ritiro unilaterale israeliano nel 2005*, è divenuta un punto nevralgico del confronto tra la *Palestinian National Authority* e i gruppi islamisti. L'embargo economico e militare imposto da Israele a partire dal 2007 ha trasformato Gaza in un'enclave sottoposta a un regime di isolamento quasi permanente, con gravi ripercussioni sulle condizioni di vita della popolazione civile, che ha subito interruzioni sistematiche nell'approvvigionamento di elettricità, carburante, beni alimentari e medicinali[522].

Tale situazione, protrattasi nel tempo, ha generato una crisi umanitaria strutturale, in violazione delle disposizioni contenute *nell'Articolo 54* del *Protocollo I* aggiuntivo alle *Convenzioni di Ginevra*, che vieta espressamente l'uso della privazione di beni indispensabili alla sopravvivenza della popolazione civile come metodo di guerra. L'assenza di progressi negoziali, l'erosione delle prospettive di pace e l'aggravarsi delle condizioni materiali hanno alimentato sentimenti di rancore e processi di radicalizzazione, contribuendo in modo determinante all'*escalation* del conflitto registrata nell'autunno del 2023[523].

Nel periodo compreso tra il 2006 e il 2023, *Hamas* evolve in un'organizzazione capace di coniugare attività di governo locale, propaganda ideologica e azioni di guerriglia urbana. Il documento politico pubblicato nel 2017, pur mantenendo la legittimazione della lotta armata, introduce un riconoscimento implicito dei confini del 1967, configurandosi come tentativo di rilegittimazione internazionale. Nonostante ciò, *Hamas* continua a figurare nelle liste delle organizzazioni terroristiche di numerosi Stati e organismi sovranazionali, a causa del ricorso sistematico alla violenza contro civili e della retorica antisemita[524].

---

[521] Las Heras, P. (2024). *Hamas in perspective: Origins and evolution*. Global Affairs, University of Navarra.
https://en.unav.edu/web/global-affairs/hamas-en-perspectiva-origenes-y-evolucion

[522] Jones, M. (2024). *Starvation as a method of warfare: Legal analysis of the Gaza blockade*. Journal of International Criminal Law, pp. 75–98.

[523] United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights. (2024). *Report on the human rights situation in the Palestinian territories occupied since 1967*. OHCHR.

[524] Ter Avest, N. (2024). *From Mao to Muqawama: Interpreting Hamas through Guerrilla Theory*. Student Theses Repository.
https://studenttheses.universiteitleiden.nl/access/item%3A4257416/download

Il 7 ottobre 2023 ha rappresentato un momento di cesura nella dinamica del conflitto israelo-palestinese, con l'attacco su vasta scala condotto da *Hamas* contro il territorio israeliano e la conseguente risposta militare da parte di Israele sulla Striscia di Gaza[525]. Tale *escalation* ha riattivato il dibattito internazionale in merito alla legittimità della resistenza armata, alla protezione della popolazione civile e all'effettività del International Humanitarian Law, evidenziando la crescente divergenza strategica e ideologica tra *Hamas* e la *Palestine Liberation Organization*. Mentre quest'ultima continua a perseguire una soluzione negoziale fondata sul riconoscimento internazionale dello Stato di Palestina, *Hamas* si configura come attore rivoluzionario e religioso, portatore di una visione intransigente della Sovranità palestinese e del conflitto con Israele.

La riacutizzazione del conflitto armato ha determinato una significativa tensione sul sistema giuridico internazionale, con particolare riferimento al *corpus* normativo che disciplina la condotta delle ostilità e la protezione della popolazione civile. In tale contesto, risultano coinvolte sia le norme consuetudinarie del International Humanitarian Law, sia le disposizioni convenzionali contenute nelle *Quattro Convenzioni di Ginevra* del 1949[526] e nei *Protocolli Aggiuntivi* del 1977, nonché nel *Rome Statute of the International Criminal Court* del 1998[527].

Le pratiche belliche adottate[528], tra cui l'imposizione di assedi prolungati[529], la negazione sistematica di corridoi umanitari, e l'ostacolo all'accesso di beni essenziali, sono state oggetto di condanna da parte di organismi internazionali, tra cui l'*United Nations Human Rights Council (OHCHR)*[530], l'*International Committee of the Red Cross (ICRC)*[531] e diverse *Special Rapporteurs* delle *United Nations*[532]. Tali condotte, se accertate, configurano potenziali violazioni

[525] Anderson, P. (2024). *Self-defence, necessity, and the 2023 Israel–Hamas war.* European Journal of International Law, pp. *513–542*.

[526] International Committee of the Red Cross. (1949). *Geneva Conventions of 12 August 1949.* https://ihl-databases.icrc.org/en/404

[527] United Nations. (1998). *Rome Statute of the International Criminal Court*. Adopted on 17 July 1998, entered into force on 1 July 2002. https://www.icc-cpi.int/

[528] Ferraro, T. (2023). *The Law of Armed Conflict and the Gaza Crisis: Legal Challenges and Accountability.* International Review of the Red Cross, pp. 89–113.

[529] Ben-Naftali, O., & Shany, Y. (2024). *Siege Warfare and Humanitarian Law: Gaza in Context*. Journal of Conflict and International Law, pp. 45–72.

[530] United Nations Human Rights Office. (2024, November 8). *Gaza Human Rights Report*. Geneva: OHCHR. https://media.un.org/unifeed/en/asset/d330/d3303669

[531] International Committee of the Red Cross. (2023). *Operational Update: Humanitarian Access in Gaza.* Geneva: ICRC.

[532] Edwards, A. J. (2025, August). *Cruelty as psychological warfare in Gaza: Statement by the UN Special Rapporteur on Torture.* OHCHR. https://www.ohchr.org/en/press-

dell'Articolo 54 del *Protocollo I Aggiuntivo* alle *Convenzioni di Ginevra*, che vieta l'uso della fame come metodo di guerra, e dell'Articolo 8 del *Rome Statute of the International Criminal Court*, che qualifica come crimine di guerra l'atto di sottoporre intenzionalmente la popolazione civile a condizioni di vita inumane.

Come sarà approfondito nella Parte III della presente trattazione, la *International Criminal Court*[533] ha avviato un'indagine preliminare[534] volta ad accertare la commissione di Crimini di Guerra e Crimini contro l'Umanità da parte di entrambe le parti coinvolte, con particolare attenzione all'utilizzo di civili come scudi umani da parte di *Hamas* e ai bombardamenti indiscriminati condotti da Israele[535]. Parallelamente, la *International Court of Justice*, investita della questione su istanza della Repubblica del Sudafrica, ha adottato misure provvisorie nel gennaio 2024, ordinando a Israele di prevenire atti qualificabili come Genocidio e di garantire l'accesso umanitario alla popolazione di Gaza, pur senza pronunciarsi sul merito della controversia[536].

La reazione della Comunità Internazionale si è articolata in una pluralità di posizioni e atti formali[537]. Gli Stati Uniti, pur condannando l'attacco iniziale di *Hamas*, hanno espresso preoccupazione per la proporzionalità della risposta israeliana, con il Presidente Biden che ha effettuato una visita ufficiale in Israele il 18 ottobre 2023 al fine di promuovere un processo di *de-escalation*. La Cina e la Russia hanno evocato il *principio di non ingerenza*, esprimendo sostegno alla Sovranità israeliana senza però condannare esplicitamente le violazioni degli *Human Rights*. L'Unione Europea ha ribadito la qualificazione di *Hamas* come organizzazione terroristica e ha sollecitato il rispetto del Diritto Internazionale da parte di Israele.

---

releases/2025/08/special-rapporteur-torture-warns-cruelty-becoming-enemy-peace-gaza-and-calls

[533] International Criminal Court. (2024). *Situation in the State of Palestine: Report on investigations by the Office of the Prosecutor*. ICC.

[534] International Criminal Court (ICC). (2024). *Situation in the State of Palestine: Report on investigations by the Office of the Prosecutor*. ICC.

[535] International Criminal Court (ICC). (2024). *Preliminary Examination: Situation in Palestine*. Retrieved from https://www.icc-cpi.int

[536] International Court of Justice (ICJ). (2024). *Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide in the Gaza Strip* (South Africa v. Israel). Retrieved from https://www.icj-cij.org

[537] Washington Institute for Near East Policy. (2023). *Tracking International Reactions to the Hamas-Israel War.* Retrieved from https://www.washingtoninstitute.org

Tale orientamento è stato ribadito dalle *United Nations* con la *Resolution 2735 del 2024*[538], nella quale il Security Council ha riaffermato il proprio impegno per la *soluzione dei due Stati*, auspicando che Israele e Palestina possano coesistere in pace entro confini sicuri e riconosciuti, e sottolineando l'importanza dell'unificazione amministrativa della Striscia di Gaza e della Cisgiordania sotto la *Palestinian National Authority*.

Il Consiglio Europeo, nel giugno 2025, ha richiesto la cessazione del blocco su Gaza, l'accesso umanitario e il rispetto delle norme di guerra, riaffermando il proprio sostegno alla *soluzione dei due Stati*[539].

Nel contesto regionale, le reazioni degli Stati arabi sono risultate eterogenee[540].

Tentativi di mediazione sono stati promossi dall'Egitto, che ha assunto un ruolo di mediazione nei negoziati per il cessate il fuoco, e dal Qatar, che ha mantenuto un ruolo di interlocutore privilegiato con Hamas, contribuendo alla gestione indiretta del conflitto[541]. Essi però hanno prodotto accordi parziali di scambio ostaggi e brevi tregue temporanee, ma non hanno sinora tradotto in un cessate il fuoco stabile.

L'Iran ha intensificato la propria retorica anti-israeliana[542], la Giordania ha condannato l'espansione degli insediamenti israeliani, mentre l'Arabia Saudita ha sospeso i colloqui di normalizzazione diplomatica con Israele[543].

Il conflitto del 2023 ha dunque ridefinito gli equilibri regionali e ha sollevato questioni giuridiche di primaria rilevanza in materia di responsabilità degli Stati e degli attori non statali. In tale contesto, emerge con forza la necessità di rafforzare il quadro giuridico vincolante e di implementare meccanismi di *accountability* efficaci, al fine di evitare che il Diritto Internazionale venga subordinato alla logica della forza e della rappresaglia.

---

[538] United Nations Security Council. (2024, June 10). *Resolution 2735* (2024) [on the ceasefire proposal between Israel and Hamas]. S/RES/2735 (2024).

[539] European Council. (2025, 26 jun). *European Council Conclusions on the Middle East. Council of the European Union.* Retrieved from https://www.consilium.europa.eu/en/policies/eu-position-situation-middle-east/

[540] Rambaldi, A. (2025, March 13). *L'equilibrio regionale: la reazione dei Paesi arabi e l'intervento internazionale.* Mondo Internazionale G.E.O. – Politics. https://mondointernazionale.org/focus-allegati/lequilibrio-regionale-la-reazione-dei-paesi-arabi-e-lintervento-internazionale

[541] Arab Center for Research & Policy Studies. (2024). *Arab Responses to the Gaza War: Between Solidarity and Strategic Silence.* Doha: ACRPS.

[542] Le Grand Continent. (2025, June 16). *Il mondo e gli attacchi di Israele in Iran: mappare le reazioni internazionali.* https://legrandcontinent.eu/it/2025/06/16/il-mondo-e-gli-attacchi-di-israele-in-iran-mappare-le-reazioni-internazionali/

[543] Moshe Dayan Center. (2024). *Regional Dynamics and the Gaza Conflict: Strategic Calculations in Cairo, Doha, and Riyadh.* Tel Aviv University.

Dal canto suo, l'Organizzazione delle *United Nations* si è mobilitata intensamente attraverso *Resolution* della *General Assembly* e del *Security Council* e *Report* delle sue agenzie specializzate, per documentare, mitigare e coordinare la risposta internazionale alla crisi israelo-palestinese.

Il 27 ottobre 2023, riunita in Sessione d'Emergenza, l'*UN General Assembly* ha adottato la *Resolution ES-10/21*[544]*-"Protezione dei civili e rispetto degli obblighi legali e umanitari"*, invocando una *tregua umanitaria immediata e sostenuta* con cessazione delle ostilità. La *Resolution* contiene la condanna di ogni violenza contro i civili e l'esortazione rivolta a tutte le parti a rispettare l'*International Humanitarian Law* e gli *Human Rights* e a garantire accesso umanitario senza ostacoli. L'*UN Security Council*, con la *Resolution S/RES/2712-* "*Pause umanitarie urgenti e corridoi in Gaza*" adottata il 15 novembre 2023 (3 astenuti – Federazione Russa, Regno Unito, USA), ha sollecitato *pause prolungate* per garantire *accesso pieno e sicuro ai civili e alle agenzie umanitarie*, nonché il rilascio incondizionato di tutti gli *ostaggi* tenuti da Hamas. Successivamente, con la *Resolution ES-10/22* del 12 dicembre 2023[545], l'*UN General Assembly* ha condannato l'uso della *fame come arma di guerra* e richiesto un *cessate il fuoco* immediato e incondizionato, riconoscendo che il blocco totale dei rifornimenti costituisce una forma di coercizione vietata dall'*International Humanitarian Law*. Il 22 dicembre 2023, l'*UN Security Council* ha adottato la *Resolution S/RES/2720* "*Coordinamento umanitario e ricostruzione a Gaza*" per la nomina di un Coordinatore degli interventi umanitari (per accelerare le forniture essenziali della catena logistica verso Gaza) e per la ricostruzione. Il 25 marzo 2024, l'*UN Security Council*, con la *Resolution S/RES/2728* "*Cessate il fuoco per il Ramadan*", ha chiesto il *cessate il fuoco* durante il periodo del *Ramadan* e il rilascio degli *ostaggi*, riaffermando il diritto di autodifesa di Israele, la necessità di proteggere i civili e l'urgenza di una *de-escalation*[546]. Il 10 giugno 2024, viene adottata dal *Security Council* la *Resolution S/RES/2735* "*Accoglimento proposta di Biden per il cessate il fuoco*", che esprime apprezzamento per il piano statunitense di *cessate il fuoco* articolato in

[544] United Nations General Assembly. (2023, 27 oct). *Resolution ES-10/21: Protection of civilians and upholding legal and humanitarian obligations.* United Nations Digital Library. Retrieved from https://www.un.org

[545] United Nations General Assembly. (2023, 12 dec). *Resolution ES-10/22: Protection of civilians and upholding legal and humanitarian obligations.* United Nations Digital Library. Retrieved from https://www.un.org

[546] United Nations Security Council. (2024, March 25). *Resolution 2728* (2024) [on ceasefire in the Gaza Strip during Ramadan]. S/RES/2728 (2024). https://digitallibrary.un.org/record/4042189?v=pdf

tre fasi, di cui la prima fase di *pieno e completo cessate il fuoco* (con rilascio di ostaggi, scambio di prigionieri palestinesi, ritiro delle forze israeliane dalle aree popolate di Gaza, ritorno dei civili palestinesi nelle loro case, distribuzione sicura ed efficace di assistenza umanitaria). Il 12 settembre 2025, l'*UN General Assembly* in Seduta Plenaria, condannando sia gli attacchi di Hamas sia l'assedio di Gaza da parte di Israele, ratifica la *New York Declaration* per la soluzione a *due Stati*. L'Assemblea ha, altresì, invitato al riconoscimento internazionalmente condiviso di Palestina ed Israele entro confini sicuri.

In parallelo, *Non-Governmental Organizations* quali *Amnesty International, Human Rights Watch* e soprattutto l'*United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR)*[547] e l'*United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs*[548], hanno documentato possibili violazioni diffuse del Diritto Umanitario[549], tra cui anche Crimini di Guerra e contro l'umanità. Il 10 giugno 2024, l'*Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights* (OHCHR- Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani) presenta il *Report* della sua Commissione d'Inchiesta indipendente (A/HRC/56/CRP.3). Il *Report* esamina le violazioni dell'*International Humanitarian Law* con focus sugli attacchi di Hamas e sui bombardamenti israeliani; documenta uccisioni di civili, ferimenti e potenziali Crimini di Guerra.

Analogo scenario viene descritto il 16 gennaio 2025 nel *Situation Report #155* dell'*United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East*, (UNRWA- Agenzia delle Nazioni Unite per il Soccorso e l'Occupazione dei Rifugiati Palestinesi nel Vicino Oriente): circa 64.260 morti stimate (fino al 30 giugno 2024); 475 bambini al mese con disabilità permanenti per esplosivi; grave carenza di carburante che paralizza ospedali, WASH (*Water, Sanitation and Hygiene*) e corridoi umanitari; condizioni igienico-sanitarie critiche e migliaia di sfollati. Il primo *Report* a fare riferimento ad *atti genocidari,* è quello della *Commissione d'Inchiesta sulla violenza sessuale e di genere* dell'*Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights* (OHCHR- Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani) pubblicato il 12 marzo 2025.

[547] United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights. (2024). *Report on the human rights situation in the Palestinian territories occupied since 1967*. OHCHR.

[548] United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. (2024). *Humanitarian needs overview: Gaza 2024*. UN OCHA.

[549] Amnesty International. (2024). *Gaza 2023: civilian casualties and the laws of war*. Amnesty International.

Oltre all'inquadramento di condotte qualificabili come *atti genocidari*, riconducibili all'imposizione di condizioni di vita tali da provocare la distruzione del gruppo e all'adozione di misure volte a impedire le nascite, la Commissione menziona un catalogo di stupri, umiliazioni pubbliche, distruzione di strutture materno-infantili come tattica di guerra e riporta accertati Crimini contro l'Umanità.

Il 16 settembre 2025, immediatamente a ridosso della pubblicazione della presente tesi, la *Commissione indipendente d'Inchiesta delle Nazioni Unite sui Territori palestinesi occupati* presieduta da *Navi Pillay*, ha reso pubblico un *Report* che, con formulazione inequivocabile, afferma la responsabilità di Israele per atti di Genocidio commessi nella Striscia di Gaza: "*Israel is guilty of Genocide in Gaza*". Segnatamente, la Commissione d'Inchiesta accerta quattro *atti genocidari*: *killing members of the group; causing serious bodily or mental harm to members of the group; deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its physical destruction in whole or in part; imposing measures intended to prevent births within the group*. La Commissione indipendente d'Inchiesta delle Nazioni Unite sui Territori palestinesi occupati, compresa Gerusalemme Est e Israele, è stata istituita il 27 maggio 2021 dall'*United Nations Human Rights Council* (UNHRC- Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite) mediante la *Resolution S-30/1*, adottata in seguito all'intensificarsi delle ostilità tra Israele e Palestina nel maggio dello stesso anno. Il mandato conferito alla Commissione si configura come uno strumento giuridico volto a garantire *l'accertamento delle responsabilità* in relazione a presunte violazioni dell'*International Humanitarian Law* e dell'*International Human Rights Law*, nonché a possibili Crimini Internazionali perpetrati nei territori oggetto d'indagine. L'istituzione della Commissione e il conferimento del relativo mandato si inseriscono nel quadro delle prerogative dell'*UN Human Rights Council*, organo sussidiario della *General Assembly*, composto da 47 Stati membri eletti, il cui compito è quello di promuovere e tutelare gli *Human Rights* a livello globale attraverso meccanismi di monitoraggio, indagine e raccomandazioni. Sebbene la risoluzione istitutiva abbia ricevuto il sostegno della maggioranza degli Stati Membri, essa ha incontrato l'opposizione di alcuni Paesi, tra cui Israele e gli Stati Uniti, che ne hanno contestato la legittimità e l'imparzialità. Tuttavia, dal punto di vista del Diritto Internazionale, la Commissione rappresenta un organo di rilevanza fondamentale per l'accertamento della verità e per la promozione della giustizia transnazionale, in

particolare in contesti di conflitto armato e di occupazione prolungata, dove la tutela gli *Human Rights* risulta sistematicamente compromessa. In tale prospettiva, la Commissione è stata incaricata di *raccogliere e analizzare elementi probatori* relativi ai fatti e alle circostanze che potrebbero costituire tali violazioni, con l'obiettivo di *identificare i responsabili*, siano essi individui, gruppi o entità statali. Il mandato include altresì l'*esame delle cause strutturali e sistemiche del conflitto*, quali la discriminazione istituzionalizzata, la negazione dei Diritti fondamentali e l'impunità diffusa, al fine di formulare raccomandazioni volte alla prevenzione di ulteriori violazioni, alla promozione della Giustizia e al rafforzamento della responsabilità giuridica. La Commissione è stata composta da tre esperti indipendenti, selezionati per la loro competenza e imparzialità. La presidenza è affidata alla giurista sudafricana *Navanethem "Navi" Pillay*, già *UN High Commissioner for Human Rights* (Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani), giudice presso la *International Criminal Court* e presidente dell'*International Criminal Tribunal for Rwanda*. Accanto a lei operano il giurista australiano *Chris Sidoti*, esperto di *International Human Rights Law*, già *Human Rights Commissioner* in Australia (Commissario per i Diritti Umani) e membro fondatore della *International Service for Human Rights*, e la professoressa *Miloon Kothari*, architetta indiana e docente universitaria, già Relatrice speciale delle Nazioni Unite sul *diritto a un alloggio adeguato* e membro di numerosi organismi accademici e consultivi in materia di diritti economici, sociali e culturali.

Il Report A/HRC/57/73, depositato dalla Commissione internazionale indipendente d'inchiesta dell'ONU il 16 settembre 2025, si articola in sezioni tematiche che riflettono l'impianto normativo dell'*International Humanitarian Law* e dell'*International Criminal Law* [550].

Dopo una premessa metodologica e istituzionale, il Report si apre con una sezione dedicata al *Mandate and Methodology*, nella quale vengono illustrati il fondamento normativo della Commissione, le fonti utilizzate e i criteri di selezione delle prove, in conformità ai *principi di imparzialità, indipendenza e trasparenza*.

Segue la sezione *Context and Background*, che ricostruisce il quadro storico e politico del conflitto israelo-palestinese, con particolare riferimento agli eventi

[550] https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/regular-sessions/session57/list-reports; "Report of the Independent International Commission of Inquiry on the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, and Israel", codice A/HRC/57/73.

successivi al 7 ottobre 2023, data indicata come punto di svolta nell'intensificazione delle ostilità.

La parte centrale del Report, dedicata alle *Findings*, è suddivisa in sottosezioni che trattano distintamente le *violazioni del International Humanitarian Law*, dell'*International Human Rights Law* e dell'*International Criminal Law*. In tale ambito, particolare rilievo assume la sottosezione *Genocide and Crimes Against Humanity*, nella quale la Commissione analizza gli elementi costitutivi del crimine di Genocidio ai sensi della *Convenzione* del 1948, con riferimento all'*actus reus* e alla *mens rea*, e formula una *valutazione giuridica* delle *dichiarazioni* pubbliche, delle *condotte militari* e delle *politiche di assedio e distruzione sistematica*.

Netta è l'affermazione per cui le prove raccolte indicano una *condotta coerente e deliberata di distruzione* che soddisfa i criteri dell'Articolo II della *Convenzione sul Genocidio*. Tale affermazione costituisce il fulcro argomentativo del Report, in quanto riconosce la sussistenza sia dell'*elemento materiale* (*actus reus*) sia dell'*elemento soggettivo* (*mens rea*) del crimine di Genocidio. La Commissione riporta *dichiarazioni pubbliche di leader israeliani* che fanno riferimento esplicito alla "*distruzione totale*" di Gaza e all'"*annientamento*" dei Palestinesi, qualificando tali espressioni come indicatori dell'*intentio necandi*, ossia della *volontà di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale*.

Ulteriori sezioni sono dedicate alle *Violations by Palestinian Armed Groups*, che esaminano le condotte attribuite a Hamas e ad altri attori non statali, e alle *Impact on Civilians*, che documentano le *conseguenze umanitarie* del conflitto sulla popolazione palestinese, con particolare attenzione ai *minori*, agli *ospedali*, alle *infrastrutture civili* e all'*accesso agli aiuti umanitari*.

Nella sezione *Legal Analysis*, la Commissione procede alla *qualificazione giuridica delle condotte esaminate*, richiamando la giurisprudenza della ICJ, della ICC e dei Tribunali *ad hoc*, e formulando una sintesi interpretativa che colloca i fatti nel quadro delle norme consuetudinarie e convenzionali vigenti.

Tale articolazione tematica, conferisce al *Report* una struttura sistematica e funzionale all'*elaborazione di un giudizio giuridico fondato*, e ne rafforza la valenza probatoria e interpretativa nel contesto del Diritto Internazionale contemporaneo. La Commissione richiama la giurisprudenza della ICJ, in particolare il caso *Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro*, per sostenere che l'*intento genocidario può essere dedotto dal Contesto fattuale e dalle*

Dichiarazioni ufficiali, e cita altresì le pronunce dell'ICTR (*caso Akayesu*) e dell'ICTY (*caso Krstić*), consolidando l'interpretazione giuridica adottata.

Il *Report* si conclude con una sezione intitolata *Recommendations*, nella quale vengono formulate *proposte operative* rivolte agli Stati Membri dell'ONU, alle istituzioni internazionali e agli organi giurisdizionali competenti, invitando all'adozione di *misure urgenti* per la *protezione* del popolo palestinese e per l'*accertamento delle responsabilità individuali e statali*[551].

Dunque, l'articolazione del *Report* riflette un impianto giuridico solido, fondato su fonti normative internazionali e su una metodologia probatoria rigorosa, e le sue conclusioni rappresentano un contributo rilevante al dibattito giuridico e politico sulla qualificazione dei crimini commessi nella Striscia di Gaza, con potenziali ricadute nei procedimenti pendenti dinanzi alla ICJ e alla ICC.

La Commissione d'Inchiesta ha concluso che le autorità e le forze armate israeliane, dall'ottobre 2023, hanno commesso «*quattro dei cinque atti genocidari*»: uccisione di membri del gruppo; causare gravi danni fisici o mentali ai membri del gruppo; infliggere deliberatamente al gruppo condizioni di vita calcolate per provocarne la distruzione fisica in tutto o in parte; imporre misure intese a prevenire le nascite all'interno del gruppo. A sostegno delle sue conclusioni l'indagine cita esempi sulla portata delle uccisioni, dei blocchi degli aiuti, degli sfollamenti forzati e della distruzione di una clinica per la fertilità. «*Le vittime dei bombardamenti non sono state individuate o prese di mira come singoli civili. Al contrario, le vittime sono state prese di mira collettivamente a causa della loro identità di palestinesi*» recita il *Report*. Viene riportato il dato sul crollo dell'aspettativa di vita: «*La Commissione prende atto, con allarme, di un rapporto che rileva che, a maggio 2025, i funzionari dell'intelligence israeliana hanno elencato 8.900 militanti di Hamas e della Jihad islamica palestinese a Gaza come morti o probabilmente morti. Considerando che, a questo punto, 53.000 palestinesi erano stati uccisi dagli attacchi israeliani, ciò significa che l'83% delle vittime a Gaza erano civili*». Vengono portati esempi degli attacchi ai civili lungo le vie di evacuazione e nelle zone sicure: «*la Commissione ha rilevato che i palestinesi, tra cui donne e bambini, sono stati presi di mira e uccisi direttamente, anche in assenza di ostilità nelle vicinanze e quando erano soli*». Il *Report* chiama in causa «*la responsabilità dello Stato di Israele sia per il mancato impedimento del Genocidio, sia per aver commesso Genocidio contro i*

[551] "The Commission urges the international community to take all necessary steps to prevent further genocidal acts and to ensure accountability", p. 70.

palestinesi a Gaza dall'ottobre 2023, sia per il mancato perseguimento del Genocidio». Gli inquirenti hanno affermato che dichiarazioni esplicite delle autorità civili e militari israeliane, insieme al modello di condotta della forza israeliana, «*indicavano che gli atti genocidari erano stati commessi con l'intento di distruggere i palestinesi nella Striscia di Gaza come gruppo*». Il *Report* ha concluso che il presidente israeliano *Isaac Herzog*, il primo ministro *Benyamin Netanyahu* e l'ex ministro della Difesa *Yoav Gallant* hanno «*incitato alla commissione di Genocidio e che le autorità israeliane non hanno preso provvedimenti contro di loro per punire tale incitamento*».

Il governo israeliano ha duramente criticato il gruppo di esperti e ha negato le loro ripetute richieste di recarsi nella regione. L'ambasciatore israeliano alle Nazioni Unite a Ginevra, *Daniel Meron*, durante una conferenza stampa tenuta a Ginevra il 16 settembre 2025, in concomitanza con la presentazione del *Report A/HRC/57/73* dall'*United Nations Human Rights Council*, ha definito il Report «*scandaloso*, *redatto da agenti di Hamas*», [552] interamente basato su "*falsità riciclate*" e ha chiesto l'abolizione immediata della Commissione d'Inchiesta..

Tali espressioni, pur non costituendo un atto giuridico vincolante, rappresentano una *presa di posizione ufficiale del governo israeliano*, veicolata attraverso il suo rappresentante permanente presso l'ONU a Ginevra. La presa di posizione può quindi dirsi "ufficiale" in considerazione del contesto istituzionale, della funzione rappresentativa dell'ambasciatore e sulla coerenza con le comunicazioni del Ministero degli Esteri israeliano, che ha rilanciato le stesse accuse attraverso i propri canali, incluso il profilo X (ex Twitter) del Ministero. Invero, il Ministero degli Esteri israeliano ha pubblicato una nota ufficiale in cui respinge categoricamente il *Report*, definendolo "*distorto*" e "*privo di fondamento*", accusando la Commissione di aver adottato una *narrazione ostile e politicizzata*. Le autorità israeliane hanno inoltre denunciato il presunto *uso di fonti non verificate* e di *testimonianze manipolate*, sostenendo che il *Report* rappresenta un attacco alla legittimità dello Stato di Israele e una strumentalizzazione del Diritto Internazionale. Israele ha ribadito che le operazioni militari condotte a Gaza sono finalizzate alla difesa della propria popolazione contro attacchi terroristici e ha accusato Hamas di utilizzare i civili come scudi umani. Le autorità israeliane hanno

[552] Dichiarazioni riportate da fonti giornalistiche autorevoli, tra cui Il Sole 24 Ore, Il Fatto Quotidiano e Askanews

contestato l'accusa di Genocidio, sostenendo che essa banalizza il concetto giuridico e offende la memoria storica dell'Olocausto.

Peraltro, i componenti della Commissione d'Inchiesta già a metà luglio avevano annunciato le proprie dimissioni (entro l'inizio di novembre), adducendo motivi personali e la necessità di un cambiamento: sono le prime dimissioni di gruppo di questa Commissione. Pillay ha dichiarato che la Commissione sta collaborando con il *Prosecutor* della ICC, che nei mesi scorsi ha richiesto e ottenuto un mandato d'arresto internazionale nei confronti di Netanyahu e Gallant. Le prove raccolte dalla Commissione d'Inchiesta dell'ONU sui Territori palestinesi occupati e le conclusioni da essa formulate, pur non avendo valore vincolante in senso stretto, rivestono un rilievo giuridico e probatorio significativo rispetto ai procedimenti pendenti dinanzi alla ICJ. In particolare, il *Report A/HRC/57/73*, adottando categorie normative proprie dell'*International Criminal Law*, ha accertato l'esistenza di *elementi materiali e soggettivi del crimine di Genocidio* ai sensi della *Convenzione* del 1948, evidenziando una *condotta sistematica e deliberata da parte dello Stato di Israele volta alla distruzione del gruppo nazionale palestinese*.

Nel contesto dei giudizi pendenti dinanzi alla ICJ, le risultanze della Commissione possono assumere la funzione di *fonti di prova indiretta*, in quanto fondate su testimonianze, immagini satellitari, dati medici e dichiarazioni ufficiali, e possono contribuire alla costruzione del quadro fattuale necessario per l'accertamento della responsabilità internazionale dello Stato.

La giurisprudenza della Corte ha già riconosciuto, in precedenti casi come *Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro*, che l'intento genocidario può essere dedotto dal contesto fattuale e da dichiarazioni pubbliche di autorità statali, elementi che il *Report* ONU documenta in modo dettagliato.

PARTE II

LA REPRESSIONE PENALISTICA DEL GENOCIDIO NELLA DISCIPLINA VIGENTE

CAPITOLO 3

IL QUADRO NORMATIVO INTERNAZIONALE

La Comunità Internazionale ha progressivamente sviluppato un sistema giuridico penale[553], strutturando gradualmente nel tempo una serie di strumenti e istituzioni multilivello per rispondere a esigenze di Giustizia e prevenzione dei *Core Crimes*, incluso il Genocidio (ma anche i Crimini di Guerra e i Crimini contro l'Umanità)[554]. L'emersione della necessità di un sistema giuridico internazionale efficace si è consolidata con particolare forza nel XX secolo, in seguito agli orrori perpetrati durante la Seconda Guerra Mondiale e alla consapevolezza dell'impunità che per troppo tempo aveva accompagnato le gravi violazioni degli *Human Rights*, rivelando la necessità di strumenti giuridici sovranazionali atti a contrastare tali eventi[555]. In questo contesto, l'*International Criminal Law* ha gradualmente acquisito un'autonomia funzionale e strutturale che ha permesso la sistematizzazione di garanzie analoghe, ma non sovrapponibili, a quelle previste nelle giurisdizioni nazionali. Uno dei pilastri di questa evoluzione è stata proprio la nascita della Giustizia Penale Internazionale[556], la cui fondazione ha avuto sia radici

[553] Zitouni, I. (2025). *Political influence on the International Criminal Court*. International Journal of Scientific and Research Publications

[554] Cassese, A. (2013). *Cassese's International Criminal Law* (2nd ed.). Oxford University Press.

[555] Njoworia, A., & Adamu, V. (2020). *Analyses of the challenges faced by the international criminal court in the exercise of its jurisdiction.* International Journal of Law, *6*, 98–105.

[556] Steinberg, R. H. (2024). *Politics and justice at the International Criminal Court*. *Israel Law Review, 57*, 308–350. Cambridge University Press.

sia un punto di svolta con le esperienze dei Tribunali di Norimberga[557] e Tokyo[558], istituiti per processare i crimini commessi durante la guerra. Questi tribunali hanno introdotto e codificato il *principio della Responsabilità Individuale* in ambito internazionale per Crimini di Guerra e Genocidio[559], affermando e sancendo che gli autori di atrocità non possono invocare l'*obbedienza agli ordini superiori come giustificazione*[560]. Tali istanze non solo hanno contribuito alla formazione di un Diritto Penale Internazionale Consuetudinario, ma hanno anche gettato le basi per la successiva istituzione di meccanismi giurisdizionali *ad hoc*, tra cui l'*International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia- ICTY*[561] e l'*International Criminal Tribunal for Rwanda- ICTR*[562]. Questi Tribunali sono stati creati dal *Security Council* delle *United Nations* ai sensi del *Capitolo VII* dell'*United Nations Charter*[563], in risposta a situazioni di *grave minaccia alla pace e alla sicurezza internazionale*. Essi, operando con competenza giuridica autonoma, secondo specifici *Statuti* formalizzati[564-565], hanno contribuito a consolidare la prassi giurisprudenziale in materia di crimini di Genocidio, Crimini contro l'Umanità e Crimini di Guerra , rafforzando il principio della *Responsabilità Penale Individuale* e creando precedenti giuridici fondamentali per la futura evoluzione della Giustizia globale.

---

[557] United Nations. (1945). *Charter of the International Military Tribunal – Annex to the Agreement for the Prosecution and Punishment of the Major War Criminals of the European Axis (London Agreement)*. Retrieved from https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/atrocity-crimes/Doc.1_Charter%20of%20IMT.pdf

[558] United Nations. (1946). *Charter of the International Military Tribunal for the Far East (IMTFE)*. Retrieved from https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/atrocity-crimes/Doc.2_Charter%20of%20IMTFE.pdf

[559] Boister, N., & Cryer, R. (Eds.). (2008). *Documents on the Tokyo International Military Tribunal: Charter, Indictment and Judgments*. Oxford University Press.

[560] Cohen, D., & Totani, Y. (2018). *The Tokyo War Crimes Tribunal: Law, History, and Jurisprudence*. Cambridge University Press.

[561] United Nations Security Council. (1993). *Resolution 827 (1993) establishing the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY)*. Retrieved from https://www.icty.org/en/documents

[562] United Nations Security Council. (1994). *Resolution 955 (1994) establishing the International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR)*. Retrieved from https://cld.irmct.org/advanced-search

[563] United Nations. (1945). *Charter of the United Nations: Chapter VII – Action with respect to threats to the peace, breaches of the peace, and acts of aggression (Articles 39–51)*. Retrieved from https://www.un.org/en/about-us/un-charter/chapter-7

[564] United Nations Security Council. (1993). *Statute of the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY)*. Adopted by Security Council Resolution 827 (1993), as amended. Retrieved from https://www.icty.org/en/documents/statute-tribunal

[565] United Nations Security Council. (1994). *Statute of the International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR)*. Adopted by Security Council Resolution 955 (1994). Retrieved from https://www.un.org/internaljustice/oaj/en/applicable-law/ictr-statute-0

Attraverso le decisioni giurisprudenziali rese da questi organi, l'*International Criminal Law* ha acquisito maggiore densità normativa, che avrebbe poi esercitato un'influenza sostanziale sulla sua evoluzione sistematica, consolidando e promuovendo non solo l'effettività dei *principi di Legalità, di Equo Processo e di Proporzionalità della Pena*, ma anche elaborando criteri interpretativi che hanno influenzato la successiva creazione della *International Criminal Court*, determinandone l'architettura normativa e istituzionale. L'intero processo di consolidamento e di densificazione rivela una tendenza sistemica verso l'affermazione delle *responsabilità penali individuali* in contesti di Crimini Internazionali, all'interno di una cornice normativa che privilegia l'*istanza Della Giustizia Riparativa* e la *Tutela dei Diritti fondamentali*, nonché la configurazione di nuovi parametri di attribuzione soggettiva in ambito sovranazionale. L'effetto cumulativo di tali elaborazioni interpretative ha contribuito a forgiare un sistema giuridico sovranazionale orientato non solo alla *Repressione*, ma anche alla *Prevenzione* e alla *Riparazione* dei Crimini Internazionali, delineando un equilibrio dinamico tra *Giustizia Retributiva* e *Giustizia Riparativa*.

A questi sviluppi si aggiunge il ruolo centrale delle *United Nations*, dal quale l'evoluzione della Giustizia Penale Internazionale non può prescindere, che ha progressivamente ampliato il proprio mandato in materia di *prevenzione* e *repressione* dei Crimini Internazionali. La *Convention sul Genocidio* del 1948, adottata sotto l'egida delle *United Nations* con la *Resolution* 260 A (III) della *General Assembly*, ha segnato un momento fondativo nella codificazione del Genocidio, rappresentando il primo strumento giuridico globale volto a prevenirlo e punirlo e definendolo come un *crimine di Diritto Internazionale,* vincolando così gli State Party all'*obbligo di Prevenzione e Punizione*. Negli anni successivi tale strumento normativo ha costituito il presupposto giuridico per l'azione multilaterale delle *United Nations*, che nel corso dei decenni ha istituito e promosso numerosi *strumenti di Prevenzione Non Giudiziaria*[566]- come l'*Early Warning*, le *missioni di osservazione* e le operazioni di *Peace-Keeping*[567] con mandato di protezione dei civili[568]- oltre a meccanismi di investigazione e di intervento sempre più articolati.

[566] United Nations Security Council. (2006). *Resolution 1674 (2006) on the protection of civilians in armed conflict*. S/RES/1674. Retrieved from https://undocs.org/S/RES/1674(2006)

[567] Bellamy, A. J., & Williams, P. D. (2010). *Understanding Peacekeeping* (2nd ed.). Polity Press.

[568] United Nations. (2008). *United Nations Peacekeeping Operations: Principles and Guidelines*. Department of Peacekeeping Operations. Retrieved from https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/capstone_eng_0.pdf

Tuttavia, l'efficacia di questi strumenti, come si esaminerà in sguito, è stata spesso compromessa da limiti strutturali, da ostacoli politici e dalla difficoltà di ottenere il consenso degli *State Party* per azioni più incisive, condizionato da interessi geopolitici divergenti. In particolare, la mancanza di unanimità tra i *Membri Permanenti* del *Security Council* ha talvolta impedito l'adozione di misure tempestive e incisive, compromettendo la capacità delle *United Nations* di intervenire in modo efficace in contesti di emergenza umanitaria[569].

Infine, un aspetto cruciale della Giustizia Penale Internazionale è la responsabilità degli Stati nei confronti del Diritto Internazionale, con particolare attenzione ai limiti della *Sovranità* nazionale. Sebbene il *principio di Sovranità* sia un pilastro delle relazioni internazionali[570], la Comunità Globale ha progressivamente riconosciuto che la *Sovranità* non può essere utilizzata come scudo per evitare la responsabilità in caso di crimini di Genocidio[571]. Il concetto di *Responsability To Protect- R2P*[572], ha sottolineato che gli Stati hanno il dovere di proteggere le proprie popolazioni da Genocidi e *Core Crimes*, e che, qualora falliscano, la Comunità Internazionale ha il diritto di intervenire[573]. Questo principio, sebbene spesso ostacolato da considerazioni geopolitiche, ha rappresentato un passo avanti nella definizione della responsabilità collettiva nella prevenzione e punizione dei Genocidi[574]. L'evoluzione della Giustizia Penale Internazionale mostra come la Comunità Globale abbia cercato di costruire strumenti giuridici sempre più sofisticati per affrontare i crimini più gravi. Tuttavia, le sfide persistono, e il dibattito rimane aperto sulla necessità di rafforzare ulteriormente il sistema internazionale, bilanciando l'intervento globale con il rispetto della Sovranità statale[575].

---

[569] Thakur, R. (2006). *The United Nations, Peace and Security: From Collective Security to the Responsibility to Protect*. Cambridge University Press.

[570] United Nations General Assembly. (1962). *Resolution 1803 (XVII): Permanent Sovereignty over Natural Resources*. Retrieved from UN Documentation Center

[571] Krasner, S. D. (1999). *Sovereignty: Organized Hypocrisy*. Princeton University Press.

[572] International Commission on Intervention and State Sovereignty (ICISS). (2001). *The Responsibility to Protect*. International Development Research Centre. Retrieved from https://responsibilitytoprotect.org

[573] Thakur, R., & Maley, W. (Eds.). (2015). *Theorising the Responsibility to Protect*. Cambridge University Press.

[574] Evans, G. (2008). *The Responsibility to Protect: An Idea Whose Time Has Come... and Gone?* International Relations, pp. 283–298.

[575] OHCHR. (1948). *Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide*.

3.1 LA NASCITA DELLA GIUSTIZIA PENALE INTERNAZIONALE

Come illustrato in precedenza, la Giustizia Penale Internazionale trova le sue radici nelle conseguenze del Genocidio e dei Crimini di Guerra perpetrati nel corso del XX secolo e rappresenta il sistema giuridico attraverso cui la Comunità Internazionale persegue i crimini più gravi contro l'umanità, tra cui il Genocidio.
Il concetto di *Responsabilità Penale Individuale per Crimini Internazionali* si sviluppò in risposta alle atrocità commesse durante la Seconda Guerra Mondiale, culminando nei processi di Norimberga e Tokyo, che sancirono per la prima volta il principio secondo cui *Individui, e non solo Stati*, potevano essere ritenuti legalmente *responsabili per Crimini contro l'Umanità , Genocidio e Crimini di Guerra* [576]. Questa trasformazione giuridica segnò la fine dell'impunità per i *Core Crimes* e aprì la strada alla costruzione di un sistema di Giustizia Penale Internazionale, basato sulla prevenzione e sulla punizione dei crimini più gravi contro la Comunità Internazionale. Il settore dell'*International Criminal Law* combina elementi di Diritto Pubblico internazionale e di Diritto Penale ed è definito perciò il *Diritto Penale della Comunità Internazionale*. [577] A differenza dell'*International Law* tradizionale, che si concentra sulla *Responsabilità degli Stati*, *l'International Criminal Law* si focalizza sulla *Responsabilità Penale Personale*, riconoscendo che determinate condotte, pur promosse da governi e organizzazioni statali, devono essere perseguite direttamente nei confronti degli *Individui* che le hanno commesse o ordinate. Poiché le disposizioni dell'*International Criminal Law* sono parte del *Public International Law*, ne deriva che esse possano essere applicate esclusivamente da Corti Penali e Tribunali Internazionali (i tribunali penali nazionali non possono applicare direttamente l'*International Criminal Law* in assenza di una norma dello Stato che lo prescriva).
L'*International Criminal Law* ha lo scopo di proteggere valori essenziali, cioè condivisi dall'intera Comunità Internazionale[578]. Ne deriva che la legittimazione di esistenza dell'*International Criminal Law* si fonda sul condiviso riconoscimento

[576] Adjei, W. E. (2020). The development of individual criminal responsibility under international law: Lessons from Nuremberg and Tokyo war crimes trials. *Journal of Legal Studies, 25*(39), 69–97. https://sciendo.com/article/10.2478/jles-2020-0005
[577] Satzger, H. (2017). *International and European Criminal Law* (2nd ed., sec. D, p. 215). C.H. Beck.
[578] Cassese, A. (2008). *International criminal law* (2ª ed.). p. 11 (values of the whole international community). Oxford University Press

dell'esistenza di *Valori- Legal Interests*[579]- essenziali considerati universali e inviolabili da parte della Comunità Internazionale considerata come un *unicum*.
Il Genocidio, essendo il crimine più estremo contro un gruppo umano, rientra in questa categoria e richiede strumenti giuridici adeguati per la sua repressione.
Sebbene la *Convention sul Genocidio* del 1948 abbia rappresentato un progresso fondamentale nella Giurisprudenza penale internazionale, la sua applicazione è rimasta per decenni limitata, a causa della mancanza di una *Corte Penale Internazionale Permanente* che potesse perseguire i responsabili di crimini di Genocidio. Questo vuoto normativo ha lasciato spazio a episodi di Genocidio nei decenni successivi- come in Cambogia, Rwanda e Bosnia- dimostrando che per garantire un'efficace tutela (necessaria) di tali interessi, il potere di perseguire le loro violazioni deve essere primariamente garantito da *Istituzioni Internazionali* che applichino una *Legge Internazionale*[580]. L'idea di perseguire dei crimini mediante un sistema legale internazionale manifesta la sua importanza specialmente in relazione a *crimini di natura politica con una aperta o occulta partecipazione di Autorità Statali*. In questi casi c'è un concreto rischio che lo Stato interessato non attenda al suo dovere di perseguire il reato per motivi relativi a scelte di governo, conseguentemente demandando alla Comunità Internazionale il compito di garantire la protezione dei suoi stessi Diritti fondamentali[581].
L'*International Criminal Law Sostanziale* ha ad oggetto, pertanto, fattispecie di *macrocriminalità* che possono essere definite come *condotte criminali che si riferiscono a un sistema politico, a vaste strutture organizzative di potere politico o ad alti sistemi politici*[582]. Per questo motivo le Istituzioni Internazionali svolgono un ruolo essenziale nell'applicazione delle norme di Giustizia Penale Internazionale, assicurando una *dimensione transnazionale* alla repressione del Genocidio e garantendo che la politica interna di uno Stato non interferisca nella punizione dei colpevoli. In base ai principi dell'*International Criminal Law*, si può essere puniti esclusivamente per condotte che siano tipizzate da *norme scritte contenute nei trattati internazionali*- accordi fra Stati o altri soggetti internazionali basati su reciproche dichiarazioni di intenti e regolati dal Diritto Pubblico

[579] Satzger, H. (2017). *International and European Criminal Law* (2nd ed., sec. D, p. 215). C.H. Beck.
[580] Schabas, W. A. (2009). *Genocide in international law: The crime of crimes* (2nd ed.). Cambridge University Press.
[581] Greppi, E. (1999). The evolution of individual criminal responsibility under international law. *International Review of the Red Cross, 81*(835), 531–553.
[582] Werle, G., & Jeßberger, F. (2020). *Völkerstrafrecht* (5ª ed.) par. 92. Mohr Siebeck.

Internazionale- ovvero per precetti- prassi generalizzate- del *Customary Law Internazionale*. I *Principi Generali del Diritto* sono quelli riconosciuti ed utilizzati in un vasto numero di sistemi legali di singoli Stati. Questi elementi garantiscono che la Giustizia Penale Internazionale non solo persegua i responsabili del Genocidio, ma lo faccia nel rispetto *di standard giuridici condivisi* dalla Comunità Internazionale, evitando arbitrarietà e garantendo *equità processuale*[583].

La Dottrina individua due diversi modelli sistematici, operanti alternativamente, per garantire l'effettività dell'*International Criminal Law*[584]. Questi sistemi giuridici si distinguono per le modalità di attuazione dell'*International Criminal Law*, determinando l'efficacia della persecuzione dei crimini di Genocidio e la coerenza nell'applicazione delle norme.

L'*Indirect Enforcement Model* prevede che gli *Stati nazionali* siano i principali attori nell'applicazione dell'*International Criminal Law*[585]. Per tale motivo, in questo modello, i Crimini Internazionali vengono perseguiti nei *Tribunali Nazionali*, secondo il *Diritto interno* e l'attuazione- estradizione, assistenza legale e scambio di Prove- dipende dalla *Cooperazione Internazionale*[586].

È il modello previsto da molte Convenzioni internazionali, compresa la *Convention sul Genocidio* del 1948, che impone agli Stati di punire il Genocidio attraverso i propri Tribunali. Si fonda sui *principi di Territorialità*- lo Stato ha Giurisdizione sui crimini commessi nel proprio territorio- e *di Nazionalità*- lo Stato ha Giurisdizione sui crimini commessi dai propri cittadini o subìti dai propri cittadini e sul principio *aut dedere aut judicare*- lo Stato deve *estradare* o *giudicare* il presunto autore di Crimini Internazionali[587]. L'*Indirect Enforcement Model* si ispira anche al *principio di Universalità*, grazie al quale uno Stato può perseguire crimini gravi anche se commessi altrove. Partendo da tale presupposto, l'Indonesia ha giudicato Crimini

[583] Greppi, E. (1999). The evolution of individual criminal responsibility under international law. *International Review of the Red Cross*, pp. 531–553.

[584] Bassiouni, M. C. (2008). *Introduction*. In M. C. Bassiouni (Ed.), *International criminal law: Sources, subjects and contents*. Vol. 1, pp. 333–387 e ss. Brill Nijhoff.

[585] Goodman, R., & Jinks, D. (2004). *Social Mechanisms of Compliance*. Journal of International Law and International Relations, pp. 1–36.

[586] Risse, T., Ropp, S. C., & Sikkink, K. (Eds.). (1999). *The Power of Human Rights: International Norms and Domestic Change*. Cambridge University Press.

[587] Simmons, B. A. (2009). *Mobilizing for Human Rights: International Law in Domestic Politics*. Cambridge University Press.

contro l'Umanità commessi a Timor Est[588], come pure Germania e Belgio hanno esercitato la *Universal Jurisdiction* per crimini commessi in Rwanda e Siria[589].

Tale Modello Indiretto, presenta indubbi vantaggi sia per gli Stati- che mantengono il controllo sulla Giustizia e godono di una certa flessibilità nell'adattare le norme internazionali al proprio ordinamento- sia in termini di *Prossimità* alle Vittime e ai contesti locali. Allo stesso tempo questo sistema presenta alcuni limiti legati ad *ostacoli procedurali*- ad esempio l'*Estradizione* e la raccolta di *Prove* richiedono accordi bilaterali- e il rischio tangibile di disallineare la persecuzione degli stessi reati nei diversi Stati o di lasciare alcune fattispecie impunite. Non è, inoltre, trascurabile la possibilità, in concreto, dell'inefficacia delle Autorità Nazionali nell'assicurare la *Punizione* dei responsabili, sia per *mancanza di capacità* giuridica e amministrativa- non tutti gli Stati hanno Leggi adeguate per perseguire Crimini Internazionali- sia per *motivazioni politiche*- quando il singolo Stato non ha la forza o la volontà politica di perseguire efficacemente i propri funzionari o alleati. La possibilità che un governo coinvolto direttamente o indirettamente in Atti Genocidari non proceda contro i propri esponenti, costituisce un ostacolo rilevante all'effettività dell'*Indirect Enforcement Model*[590]. La Storia ha più volte dimostrato come regimi autoritari abbiano spesso ostacolato la Giustizia interna per proteggere esponenti politici e militari coinvolti in crimini di Genocidio ovvero come, in assenza di pressione internazionale, i responsabili siano riusciti a sfuggire alla Giustizia.

L'altra opzione è il *Direct Enforcement Model*, caratterizzato dall'attuazione dell'*International Criminal Law* da parte di *autorità giurisdizionali internazionali*. Esso prevede, infatti, l'istituzione di *Corti Internazionali* con competenza penale, la prosecuzione diretta di individui responsabili di Crimini Internazionali e l'applicazione dell'*International Criminal Law* indipendentemente dalla volontà o dalle Leggi interne degli Stati coinvolti. Esempi storici di Tribunali Internazionali, di cui si offrirà una trattazione più analitica nel prosieguo del lavoro, sono l'*International Military Tribunal* di Norimberga- primo Tribunale Penale Internazionale- l'*International Military Tribunal for the Far East - IMTFE*- simile

[588] United Nations Security Council. (1999). *Resolution 1272 (1999) on the situation in East Timor*. United Nations.

[589] Human Rights Watch. (2006). *Universal jurisdiction in Europe: The state of the art*.

[590] Sato, H. (2021). *Indirect Enforcement of International Criminal Law*. In *Multilayered Structures of International Criminal Law*, pp. 133–193. Springer. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-83845-4_6

a Norimberga, ma meno noto - l'*International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia- ICTY* e l'*International Criminal Tribunal for Rwanda* e l'*International Criminal Court*- primo tribunale permanente.

Tale Modello Diretto, si presenta indubbiamente affidabile quanto a *Imparzialità*- essendo le Corti Internazionali meno soggette a pressioni politiche nazionali- *Universalità*- i crimini sono perseguiti indipendentemente dal luogo in cui sono stati commessi- e *Simbolismo Giuridico*, rafforzando l'idea che nessuno è al di sopra della Legge, nemmeno i capi di Stato. Nonostante la solidità del *Direct Enforcement Model*, anche la sua applicazione pratica presenta alcune criticità[591]. Il primo limite riguarda la *mancanza di Giurisdizione universale* della *International Criminal Court*, poiché la sua autorità è limitata agli Stati che hanno ratificato il *Rome Statute*. Questo significa che l'*International Criminal Court* può agire solo su crimini commessi da cittadini di State Party allo *Statute*, su crimini avvenuti in territori di *State Party* o se il *Security Council* delle *United Nations* interviene con una *Referral*. Per tale motivo, Stati non aderenti al *Rome Statute*- es. USA, Cina, Russia- possono sfuggire alla Giurisdizione della *International Criminal Court*[592].

Un altro ostacolo è costituito dalla *difficoltà di Eseguire le Sentenze*: infatti la *International Criminal Court* non ha una propria forza di Polizia e per tale motivo le indagini e l'arresto degli imputati dipende dalla *volontà* degli Stati di cooperare[593]. A mero titolo esemplificativo, Omar al-Bashir- ex generale sudanese, autoproclamatosi Presidente del Sudan grazie a un colpo di Stato militare, incriminato nel 2009 dall'*International Criminal Court* per Crimini di Guerra , Crimini contro l'Umanità e Genocidio[594] - ha viaggiato liberamente nonostante un mandato d'arresto della *ICC*[595].

Infine, le decisioni della *International Criminal Court* possono essere ostacolate da pressioni politiche e diplomatiche[596], limitando l'efficacia della *Corte*

[591] Njoworia, A., & Adamu, V. (2020). *Analyses of the challenges faced by the international criminal court in the exercise of its jurisdiction. International Journal of Law, Vol. 6*, pp. 98–105.

[592] International Law Editorial. (2024, April 18). *Limitations of International Criminal Law: An In-Depth Analysis*. World Jurisprudence.

[593] Kaul, H.-P. (2007). The ICC and international criminal cooperation: Key aspects and fundamental necessities. In *The International Criminal Court and National Jurisdictions*. pp. 85–88. https://www.legal-tools.org/doc/261043/pdf

[594] Legal Quorum. (2025, March 13). *Prosecutor v. Omar al-Bashir: A detailed case summary*. https://thelegalquorum.com/prosecutor-v-omar-al-bashir-a-detailed-case-summary/

[595] International Criminal Court (ICC). (2009, March 4). *Prosecutor v. Omar Hassan Ahmad al-Bashir.* Case n. ICC-02/05-01/09, Warrant of Arrest.

[596] Steinberg, R. H. (2024). *Politics and justice at the International Criminal Court*. *Israel Law Review, Vol.57,* pp. 308–350. Cambridge University Press.

nell'intervento immediato per prevenire e punire il Genocidio. Ad esempio, il *Roma Statute* prevede (all'Articolo 26) che il *Security Council* delle *United Nations* abbia il potere di sospendere le indagini della *International Criminal Court*[597]. Anche le *Referral* del *Security Council* delle *United Nations* alla *International Criminal Court* spesso riflettono interessi geopolitici piuttosto che criteri giuridici[598].

Peraltro, le Corti Internazionali spesso operano con risorse limitate e la loro legittimità è stata minata da accuse di selettività- ad esempio focus eccessivo sull'Africa.

L'effettività dell'*International Criminal Law* nella repressione del Genocidio dipende dal bilanciamento tra i due modelli di *enforcement*[599].

L'*Indirect Enforcement Model* è efficace solo se gli Stati *armonizzano* il proprio diritto interno con gli standard internazionali e se esiste una *Cooperazione multilaterale* per superare i limiti giurisdizionali; offre il vantaggio del *rispetto della Sovranità nazionale* e della *capillarità* nell'applicazione delle norme, ma risente di *limiti strutturali e politici* che compromettono la punizione dei responsabili.

Il *Direct Enforcement Model*, invece, garantisce una Giustizia più *imparziale* e *universale*, ma soffre di *restrizioni giurisdizionali e operative*.

La vera efficacia nella repressione del Genocidio deriva dalla combinazione sinergica dei due modelli e dalla integrazione tra giurisdizioni nazionali e internazionali, basata sull'armonizzazione normativa degli Stati, sulla cooperazione multilivello tra giurisdizioni nazionali, regionali e internazionali, sul supporto politico e civile (ONG, opinione pubblica e diplomazia) e sul *Complementarity*

---

[597] International Criminal Court (ICC). (1998). *Rome Statute of the International Criminal Court*. A/CONF.183/9. United Nations Diplomatic Conference of Plenipotentiaries on the Establishment of an International Criminal Court*, Rome, 17 July 1998*. (Disponibile su ICC official site). https://www.icc-cpi.int/resource-library/documents/rs-eng.pdf; United Nations. (1998). *Rome Statute of the International Criminal Court*. United Nations Treaty Series. https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/2024-05/Rome-Statute-eng.pdf

[598] Zitouni, I. (2025). *Political influence on the International Criminal Court*. *International Journal of Scientific and Research Publications, Vol. 15.* https://www.icc-cpi.int/resource-library/documents/rs-eng.pdf

[599] Orbach, B. (2020). *Direct vs. Indirect Enforcement: Legal and Economic Perspectives*. University of Arizona Legal Studies Research Paper n. 20-12.

Principle[600]*,* in base al quale la *International Criminal Court* interviene solo quando gli Stati non sono in grado o non vogliono agire[601].
Purtroppo l'*Effettività* dell'*International Criminal Law* non può essere considerata come un dato acquisito, ma piuttosto come un obiettivo da costruire attraverso la volontà politica, la cooperazione giuridica e il rafforzamento istituzionale.

Un'ulteriore criticità nella repressione di crimini come il Genocidio è dovuta al fatto che, per la *Law of State Responsability*- codificata nei *Draft Articles on the Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* (2001) - *soltanto gli Stati in quanto tali* possono essere considerati s*oggetti primari del Diritto Internazionale* e soltanto essi possono essere ritenuti responsabili per atti illeciti internazionali che siano imputabili a loro[602]. Perciò, secondo la codificazione della *Commissione di Diritto Internazionale- CDI*, la responsabilità dello Stato si basa oltre che su un *Elemento Oggettivo*- violazione di un obbligo internazionale vigente per lo Stato al momento del fatto- anche su un *Elemento Soggettivo* che dimostra che la *condotta è attribuibile allo Stato*. Questo avviene quando la condotta è *posta in essere da organi dello Stato* oppure è *controllata dallo Stato*. Al contrario, gli *Individui*- autori materiali dei *Core Crimes* come il Genocidio - non sono soggetti primari del Diritto Internazionale, sono perseguibili penalmente dalla *International Criminal Court,* ma la loro condotta non genera automaticamente responsabilità dello Stato[603]. Questa impunibilità dello Stato in assenza di *prove dirette* di coinvolgimento, oltre a produrre difficoltà probatorie nel dimostrare il nesso tra l'autore del *Core Crime* e lo Stato, fa sì che la *Responsabilità Penale Individuale* non si sia ad oggi mai tradotta in *Responsabilità Statale.* [604]

[600] Bekou, O. (2013). *Complementarity Principle*. In Oxford Bibliographies. Oxford University Press. https://www.oxfordbibliographies.com/display/document/obo-9780199796953/obo-9780199796953-0071.xml
[601] Seils, P. (2016). *Handbook on Complementarity: An Introduction to the Role of National Courts and the ICC in Prosecuting International Crimes*. International Center for Transitional Justice. https://www.ictj.org/sites/default/files/subsites/complementarity-icc/
[602] Gore, K. N., & Alvarez, G. M. (2022). *The 2001 ILC Articles on State Responsibility*—An annotated bibliography. *ICSID Review - Foreign Investment Law Journal, Vol 37*, 565–591.
[603] Crawford, J. (2002). *The International Law Commission's Articles on State Responsibility: Introduction, Text and Commentaries*. Cambridge University Press.
[604] Dupuy, P.-M. (2002). *A general stocktaking of the connections between the multilateral dimension of obligations and codification of the law of responsibility*. European Journal of International Law, 13(5), 1053–1081.

Un caso emblematico è rappresentato da *Bosnia vs Serbia (International Court of Justice, 2007)*[605]. Come verrà approfondito nelle sezioni successive, l'*International Court of Justice* ha riconosciuto il Genocidio di Srebrenica, come pure ha affermato che la Serbia ha violato gli obblighi di prevenzione e di punizione- per non aver consegnato Ratko Mladić al ICTY- ma ha escluso la *Responsabilità diretta* della Serbia per *mancanza di prova del controllo effettivo del Governo serbo sulle milizie*.
Il caso *Bosnia vs Serbia* dimostra che, in assenza di prove dirette, lo Stato può sfuggire alla responsabilità anche in presenza di crimini gravissimi, essendo la prova del *controllo effettivo* estremamente onerosa e pressoché irraggiungibile[606].
Questo solleva interrogativi etici e giuridici sulla effettività della Giustizia internazionale e sulla tutela delle *Vittime*.
Poiché, infatti, solo uno Stato può essere obbligato a ricostituire lo *status quo ante* e ad adottare misure di *Riparazione*, al Governo serbo non è stato imposto dall'*International Court of Justice* nessun obbligo di risarcimento e le Vittime sono state private del giusto indennizzo[607].
Il fatto che la responsabilità dello Stato nei *Core Crimes* sia subordinata a criteri di attribuzione così restrittivi, rende difficilissimo collegare la Responsabilità Penale Individuale a quella Statale e rappresenta una lacuna strutturale nella repressione del Genocidio. Alcuni sviluppi recenti cercano di superare queste criticità introducendo una *responsabilità dello Stato per Omissione*- per non aver impedito o punito crimini commessi sul proprio territorio- ovvero promuovendo una *responsabilità condivisa tra Stati e Individui* per i *Core Crimes* e rafforzando il ruolo della *International Criminal Court* e il *principio di Complementarità*.
Nonostante la responsabilità Statale resti difficile da accertare e sanzionare, la Comunità Internazionale ha elaborato il meccanismo della *Doppia Imputazione* per assicurare che né gli Stati né i loro leader possano agire impunemente.
In sostanza, la stessa violazione può essere contemporaneamente imputata sia allo Stato che a singoli individui attraverso *binari paralleli.*

---

[605] International Court of Justice (ICJ). (2007, February 26). *Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro. Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide. Judgment on the merits*. https://icj-cij.org/case/91
[606] Schabas, W. A. (2021). *Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide Case (Bosnia and Herzegovina v Serbia and Montenegro)*. In *Max Planck Encyclopedia of Public International Law*. Oxford University Press. Oxford Public International Law
[607] Sadat, L. N., Stern, B., & Varady, T. (2007). *A conversation on the ICJ's opinion in Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro. American Society of International Law Proceedings*, 101, 215–223. Recuperato da JSTOR

Esempio emblematico della *Doppia Imputazione* è il crimine di *Aggressione*[608] definito all'Articolo 8 bis dello *Statute* come *la pianificazione o esecuzione di un atto che violi la Charter delle United Nations da parte di un leader politico e militare*[609].In questi casi, affinché l'*International Criminal Court* persegua per *Core Crimes* i leader politici e militari, è sufficiente provare la loro *partecipazione diretta* o la *responsabilità di comando*.Nondimeno, lo *Stato* può essere perseguito per aver *violato la Sovranità di un altro Stato,* anche se sarà ritenuto responsabile solo se si prova che l'atto in violazione della *Charter* delle *United Nations* è stato compiuto *sotto il Controllo Effettivo* dello Stato. Giacché l'*International Criminal Court* – per la *Complementary Jurisdiction*- interviene solo se lo Stato non è in grado o non vuole perseguire i responsabili, questa *doppia imputazione* crea una pressione indiretta sugli Stati per agire contro i propri funzionari.

Un esempio storico è rappresentato dal Processo di Norimberga, in cui i leader politici e militari nazisti coinvolti nell'attuazione del piano aggressivo sono stati perseguiti penalmente dall'*International Military Tribunal* di Norimberga e puniti per crimini contro la pace (guerra di aggressione), Crimini di Guerra e Crimini contro l'Umanità. Più recentemente, il 17 marzo 2023, nel contesto del conflitto armato tra la Federazione Russa e l'Ucraina, l'*International Criminal Court* ha emesso due Mandati di Arresto nei confronti di Vladimir Putin, Presidente della Federazione Russa, e di Maria Alekseyevna Lvova-Belova, Commissaria per i diritti dei bambini[610]. Ai predetti soggetti è stato contestato il reato di *Crimini di Guerra*, per aver disposto – direttamente o per mezzo di terzi – la *deportazione e il trasferimento forzato di minori* dai territori ucraini occupati alla Federazione Russa, in violazione dell'Articolo 25 del *Rome Statute*. In aggiunta, al Presidente Putin è stata attribuita la *responsabilità da comando* ex Articolo 28 dello stesso *Statute*, per *non aver esercitato un controllo adeguato sui subordinati effettivamente sottoposti alla sua autorità*[611]. Il mandato contro Vladimir Putin è stato emesso dal

[608] Cassese, A. (2013). *Cassese's International Criminal Law* (3rd ed.). Oxford University Press.pp. 7 e ss

[609] International Criminal Court (ICC). (2010). *Rome Statute of the International Criminal Court: Article 8 bis – Crime of Aggression*. ICC Publications. https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/2024-05/Rome-Statute-eng.pdf

[610] International Criminal Court (ICC). (2023, March 17). *Situation in Ukraine: ICC judges issue arrest warrants against Vladimir Vladimirovich Putin and Maria Alekseyevna Lvova-Belova*. https://www.icc-cpi.int/news/situation-ukraine-icc-judges-issue-arrest-warrants-against-vladimir-vladimirovich-putin-and

[611] Roccatagliata, L. (2025). *La Corte Penale Internazionale emette un mandato di arresto nei confronti di Vladimir Putin per crimini di guerra in Ucraina*. Giurisprudenza Penale. https://www.giurisprudenzapenale.com/tag/mandato-di-arresto

Procuratore della *International Criminal Court*, Karim Khan, il quale ha sottolineato pubblicamente la rilevanza della Cooperazione Internazionale ai fini della sua esecuzione. Sebbene la Federazione Russa non aderisca allo *Statute*, il mandato d'arresto risulta giuridicamente vincolante per gli *State Party*, attualmente pari a 123. In linea teorica, pertanto, il Presidente Putin potrebbe essere arrestato e consegnato alla *ICC* qualora si trovasse sul territorio di uno degli *State Party*. Tuttavia, alcuni paesi firmatari del *Rome Statute* hanno manifestato riserve esplicite rispetto all'eseguibilità del provvedimento. La Germania ha espresso pubblicamente il proprio sostegno alla decisione della *ICC*, mentre l'Ungheria, attraverso dichiarazioni ufficiali del Primo Ministro Viktor Orbán, ha ritenuto di non dover considerare Putin come criminale di guerra, preannunciando l'assenza di qualsiasi misura restrittiva qualora il Presidente russo si trovasse in territorio ungherese[612]. Nonostante tali criticità, il mandato d'arresto conserva una significativa valenza simbolica e strategica[613]. Si tratta, peraltro, di un provvedimento atipico nella prassi della *International Criminal Court*, in quanto reso pubblico prima del completamento delle indagini preliminari, in deroga al consueto riserbo procedurale. Inoltre, l'adozione del provvedimento si è giovata della attiva collaborazione di vari Stati occidentali nella raccolta delle Prove documentali e testimoniali, dimostrando il rilievo geopolitico del caso.

Il mandato d'arresto ha altresì una funzione di contenimento politico, nel senso che limita fortemente la libertà di movimento del Presidente russo, il quale – per evitare il rischio di arresto – è vincolato a restare entro confini nazionali o recarsi esclusivamente in Stati non cooperanti con l'*International Criminal Court*.

Questo sviluppo costituisce, senza dubbio, un momento di svolta nella Giustizia Penale Internazionale, pur mettendo in luce il persistente divario tra Responsabilità Penale Individuale e responsabilità dello Stato.

Mentre, come già esaminato, l'*International Criminal Court* ha sempre agito con determinazione nei confronti degli *Individui* anche in posizioni apicali, l'attribuzione della *Responsabilità Statale* rimane questione aperta e delicata, ostacolata dai limiti probatori e dalle dinamiche diplomatiche.

---

[612] Vanacore, G. (2024). *La Corte Penale Internazionale chiede l'arresto di Putin e Llova-Belova per i crimini di guerra di deportazione e trasferimento coatto di bambini ucraini.* Diritto, Giustizia e Costituzione. https://www.dirittogiustiziaecostituzione.it/wp-content/uploads/2023/04/icc-ucraina-rivista-unicost.Vanacore.pdf

[613] Battaiotto, M. (2023). *I significati del mandato di arresto a Putin per crimini di guerra.* Centro Studi Geopolitica.info https://www.geopolitica.info/i-significati-del-mandato-di-arresto-a-putin-per-crimini-di-guerra/

Già si è accennato che, ai sensi dell'Articolo 8 del Progetto ARSIWA- *Articles on the Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts*[614]- è necessaria la dimostrazione del *controllo effettivo da parte dello Stato sugli autori materiali del fatto illecito*, condizione che, ad oggi, non ha trovato riscontro probatorio sufficiente nei confronti della Federazione Russa per Crimini di Guerra o Genocidio. Nel frattempo, la Comunità Internazionale ha avviato misure diplomatiche e sanzionatorie volte a isolare il regime russo[615], mentre la *International Criminal Court* prosegue le attività istruttorie, con la possibilità di emettere ulteriori mandati d'arresto.

Merita, a questo punto, una breve digressione, la distinzione tra i crimini che rientrano nel *corpus* dell'*International Criminal Law*- Genocidio, Crimini contro l'Umanità, Crimini di Guerra e Crimine di Aggressione- e i cosiddetti *Treaty Crimes.* Più specificamente, l'*International Criminal Law* comprende *Crimini Universali*, con una *rilevanza Sistemica*, che offendono i Diritti fondamentali individuali e colpiscono l'*essenza stessa della convivenza internazionale*, minando l'ordine giuridico internazionale nel suo complesso e invocando la Responsabilità Penale Individuale. Grazie al *principio di Giurisdizione Universale* e alla codificazione in strumenti come il *Roma Statute,* l'*International Criminal Law* ha una rilevanza sistemica sia sul piano normativo- è uno *Jus Cogens*, una norma imperativa che vincola tutti gli Stati e non ammette deroghe- sia in prospettiva giurisdizionale- i Tribunali Internazionali, come l'*International Criminal Court,* possono procedere contro chiunque, anche senza il consenso dello Stato di origine[616], senza tener conto del fatto che, un'accusa di Genocidio, produce effetti destabilizzanti nei rapporti internazionali, elevando la questione da semplice contenzioso giuridico a crisi geopolitica.

Di converso, i *Treaty Crimes,* tra cui rientrano il traffico di stupefacenti, il terrorismo internazionale, la tratta di esseri umani, il riciclaggio, e il contrabbando di armi, rappresentano violazioni specifiche di *Convenzioni internazionali* e possono essere perseguiti soltanto in presenza di una volontà espressa degli Stati e

---

[614] International Law Commission. (2001). *Draft articles on responsibility of States for internationally wrongful acts, with commentaries*. United Nations. https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/draft_articles/9_6_2001.pdf

[615] Alì, A. (2023). *Dalle misure restrittive dell'Unione europea alla "guerra economica" contro la Russia e la Bielorussia*. Questione Giustizia.https://www.questionegiustizia.it/data/doc/3205/ali-questione-giustizia.pdf

[616] Oriolo, A. (2008). *La responsabilità penale internazionale degli individui: tra sovranità statale e giurisdizione universale*. IRIS UniSa
https://www.iris.unisa.it/handle/11386/3122567

secondo l'ordinamento giuridico nazionale. Dunque agiscono come *dispositivi di Coordinamento tra Stati sovrani*, rappresentando uno strumento essenziale di repressione penale internazionale, pur restando confinati entro una *dimensione pattizia*. I *Treaty Crimes* sono disciplinati, più precisamente, da convenzioni multilaterali come la *Convention di Vienna* del 1988 sul traffico illecito di stupefacenti, la *Convention ONU contro la criminalità organizzata transnazionale* (Palermo, 2000)[617], la *Convention internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo* (New York, 1999)[618] e le *Convenzioni internazionali* per la protezione contro gli attentati aerei (Tokyo, 1963[619]; L'Aja, 1970[620]; Montreal, 1971[621] e 1988[622]) o marittimi (Roma, 1988[623]). La forza normativa di queste convenzioni è pertanto subordinata al *principio di Consenso tra Stati*: in mancanza di ratifica o recepimento interno, la *Convention* non genera obblighi giuridici né legittima l'azione penale extraterritoriale. Queste *Convenzioni,* dunque, non rientrano nel *corpus* dell'*International Criminal Law*, ma costituiscono *strumenti pattizi di Cooperazione Multilaterale*. La loro efficacia dipende dalla ratifica, dall'implementazione interna e dalla volontà politica degli Stati. Tuttavia, rappresentano un modello di *Armonizzazione normativa e di Prevenzione penale transnazionale*, essenziale per contrastare minacce globali.

Per quanto, invece, riguarda il Genocidio e tutti i *Core Crimes* che rientrano nell'*International Criminal Law*, la loro configurazione giuridica prescinde da accordi multilaterali tra Stati: si radica in un *sistema autonomo e universale di norme*- inderogabili di *Jus Cogens,* valevoli *erga omnes* e insuscettibili di deroghe anche in presenza di volontà contraria degli Stati (come si approfondirà nei successivi capitoli), volto a garantire la *Responsabilità Penale Individuale* per fatti

---

[617] United Nations. (2000). *United Nations Convention against Transnational Organized Crime*. Palermo, Italy. Retrieved from UNODC official page

[618] United Nations. (1999). *International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism*. New York, NY. Retrieved from UN Treaty Collection

[619] International Civil Aviation Organization. (1963). *Convention on Offences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft*. Tokyo, Japan. Retrieved from ICAO Legal Instruments

[620] International Civil Aviation Organization. (1970). *Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft*. The Hague, Netherlands. Retrieved from ICAO Legal Instruments

[621] International Civil Aviation Organization. (1971). *Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Civil Aviation*. Montreal, Canada. Retrieved from ICAO Legal Instruments

[622] International Civil Aviation Organization. (1988). *Protocol for the Suppression of Unlawful Acts of Violence at Airports Serving International Civil Aviation*. Montreal, Canada. Retrieved from ICAO Legal Instruments

[623] International Maritime Organization. (1988). *Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Maritime Navigation*. Rome, Italy. https://www.imo.org/en/knowledgecentre/conferencesmeetings/pages/sua.aspx

che trascendono la Giurisdizione nazionale e che minacciano la convivenza globale e l'ordine internazionale. Sul piano giurisdizionale, l'*International Criminal Law* prevede la creazione e l'operatività di *Tribunali Internazionali* dotati di competenza penale autonoma e diretta, rispetto alle giurisdizioni nazionali.Questa duplice architettura dell'*International Criminal Law,* fondata su una *dimensione normativa Imperativa inderogabile*- cristallizzata nella *Convention* e nello *Rome Statute*- e su una *dimensione giurisdizionale Sovranazionale* che garantisce la repressione anche in assenza di cooperazione dello Stato territoriale[624], consente di superare le tradizionali barriere della Sovranità statale e di promuovere un sistema giuridico transnazionale basato su principi universali di dignità, umanità e Giustizia e autenticamente costitutivo dell'ordine giuridico globale.

Se a livello normativo *la Convention sul Genocidio* del 1948 rimane il riferimento centrale, c'è da dire che la sua applicazione è stata recentemente integrata con le disposizioni della *International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance- ICPPED*- adottata dalla *United Nations General Assembly* il 20 dicembre 2006 ed entrata in vigore il 23 dicembre 2010- che rappresenta un pilastro fondamentale nella protezione degli *Human Rights* contro la *Sparizione Forzata.* La pratica sistematica o diffusa della *Sparizione Forzata*- da intendersi come *privazione della libertà da parte dello Stato, seguita dal celamento del destino della persona*- che non può ritenersi accettabile neanche in circostanze eccezionali (guerra, emergenze), in virtù della *ICPPED,* è qualificata come *crimine contro l'umanità* e alle *Vittime* è riconosciuto il diritto alla verità, alla Giustizia e alla riparazione. L'*ICPPED*, focalizzandosi su un crimine spesso usato come strumento di terrore politico, rafforza la protezione *preventiva* e *riparativa* rispetto alla *Convention sul Genocidio* del 1948, offrendo tutele specifiche per le *Vittime* e i loro familiari.

È importante in questa sede sottolineare che la repressione del Genocidio non è solo una questione giuridica, ma una necessità etica e politica per la tenuta dell'ordine internazionale. In tale contesto, la *United Nations General Assembly*, che svolge un ruolo centrale nel consolidare il quadro normativo e giurisdizionale volto a garantire la Responsabilità Penale Individuale, nel 2022, ha adottato una

[624] Editoriale Scientifica (2022). *La giurisdizione penale universale nel diritto internazionale*. Napoli: Editoriale Scientifica. https://editorialescientifica.it/wp-content/uploads/2022/06/Indice-La-giurisdizione-penale-universale-nel-diritto-internazionale.pdf

Resolution[625] che ribadisce l'obbligo degli Stati di cooperare con l'*International Criminal Court* e con i Tribunali Internazionali per la repressione del Genocidio. La *Resolution* del 2022, inserendosi sul *piano normativo* in un quadro giuridico già consolidato, ha riaffermato il principio secondo cui nessun individuo, compresi capi di Stato e alti funzionari, è *immune dalla responsabilità penale* per Crimini Internazionali, confermando che nessuna deroga è ammessa, neppure in nome della Sovranità statale. Ha inoltre ribadito che la Giurisdizione penale internazionale può operare anche senza il consenso dello Stato interessato, rafforzando la natura di *Jus Cogens* del divieto di Genocidio.

Sul *piano giurisdizionale*, la *Resolution* ha riconosciuto l'*International Criminal Court* come strumento centrale nella lotta contro i *Core Crimes*, richiamando gli Stati a riconoscerne la Giurisdizione anche in assenza di ratifica del *Rome Statute.* Ha inoltre ribadito l'obbligo degli Stati di non ostacolare né i procedimenti penali dei Tribunali Internazionali- fornendo Prove, testimoni e accesso ai territori- né l'esecuzione dei Mandati di Arresto internazionali. Per tutto ciò, la *Resolution* del 2022 rappresenta un passo decisivo verso la *universalizzazione* della Giustizia Penale Internazionale. Riaffermando l'*obbligo di Cooperazione* e il *principio di Responsabilità Penale Individuale*, la Comunità Internazionale ribadisce che il Genocidio non è solo un crimine contro le Vittime, ma una minaccia all'intera architettura giuridica globale.

La complessità insita nella repressione del crimine di Genocidio risiede nella necessità di armonizzare il principio di *Responsabilità internazionale degli Stati* con il paradigma della *Responsabilità Penale Individuale*[626]. Mentre gli Stati sono vincolati agli obblighi convenzionali derivanti dalla *Convention*, in particolare in materia di adozione di *misure preventive e punitive*, il sistema giuridico internazionale deve garantirne l'*effettività*, evitando che considerazioni di ordine politico o carenze strutturali degli ordinamenti nazionali possano comprometterne l'attuazione[627]. In tale cornice, l'*International Criminal Court* ha rappresentato una svolta giuridicamente decisiva, introducendo un meccanismo sovranazionale e

[625] United Nations General Assembly. (2022). *Resolution adopted by the General Assembly*. https://digitallibrary.un.org/record/4000000

[626] Schabas, W. A. (2025). *Genocide in international law: The crime of crimes*. Cambridge University Press.

[627] Cassese, A. (2013). *International criminal law*. Oxford University Press. Cassese, A., & Gaeta, P. (2008). *Cassese's International Criminal Law*. T.M.C. Asser Press.

indipendente deputato alla repressione dei *Core Crimes*, tra cui il Genocidio[628]. L'*International Criminal Law* rappresenta l'espressione processuale del *principio secondo cui la punizione dei Crimini Internazionali non può conoscere deroghe*, costituendo un presidio giurisdizionale contro l'impunità, anche nei confronti di soggetti apicali. Attraverso il consolidamento della Responsabilità Penale Individuale e la progressiva erosione dell'immunità sovrana, l'*International Criminal Law* ha contribuito alla costruzione di un ordine penale globale fondato sulla tutela dei valori fondamentali dell'umanità e sull'affermazione del primato della Giustizia internazionale[629].

3.1.1 Norimberga e Tokyo come fondamento dell'*International Criminal Law*

La Giustizia Penale Internazionale, intesa come sistema normativo e giurisdizionale volto alla repressione dei crimini più gravi contro l'umanità, nasce formalmente con l'istituzione dell'*International Military Tribunal di Norimberga (1945–1946)* e dell'*International Military Tribunal for the Far East di Tokyo (1946–1948).*

Come già menzionato precedentemente, questi processi furono organizzati al termine della Seconda Guerra Mondiale dalle potenze vincitrici per giudicare i principali responsabili dei Crimini di Guerra, Crimini contro l'Umanità, crimini contro la pace e, implicitamente, del Genocidio. La gravità delle atrocità commesse nella Seconda Guerra mondiale da parte del Regime Nazista, ed in particolare l'Olocausto, avevano determinato già nel corso della guerra discussioni tra gli Alleati circa il trattamento dei singoli responsabili dei crimini commessi dal regime nazista: nella *Dichiarazione di Mosca* del 1 novembre 1943 gli Stati Uniti, la Gran Bretagna e l'Unione Sovietica avevano concordato per una *soluzione giudiziaria*- che era prevalsa sulla proposta di una *esecuzione sommaria* avanzata da Winston Churchill. L'*Agreement for the prosecution and punishment of the major war criminals of the european axis*[630]- firmato a Londra l'8 agosto 1945- spesso indicato

[628] Ambos, K. (1999). *General principles of criminal law in the Rome Statute*. Criminal Law Forum*, pp.* 1–32.

[629] Fronza, E., Lobba, P., Maculan, E., & Vallini, A. (2016). *Introduzione al diritto penale internazionale*. Giappichelli.

[630] Centro di Ateneo per i Diritti Umani – Università di Padova. *Patto di Londra e Statuto del Tribunale internazionale militare di Norimberga (1945)*. https://unipd-centrodirittiumani.it/it/archivi/strumenti-internazionali/patto-di-londra-e-statuto-del-tribunale-internazionale-militare-di-norimberga-1945

come *London Charter*- e l'annessa *Charter of the International Military Tribunal* furono sottoscritte dalle quattro potenze vincitrici[631], ciascuna delle quali designò un giudice e un membro dell'*Office of the Prosecutor*. Altri stati alleati sottoscrissero l'*Accordo* e la *Charter* dopo l'agosto 1945. La *London Charter* rappresenta il fondamento normativo della Giurisdizione dell'*International Military Tribunal* di Norimberga: per la prima volta erano codificati i *Core Crimes* e il *principio della Responsabilità Penale Individuale,* base per lo sviluppo dell'*International Criminal Law*[632]. Il processo di Norimberga sancì per la prima volta che gli *Individui*, anche se agiscono *in qualità di organi statali*, possono essere *penalmente responsabili per Crimini Internazionali*. L'obbedienza agli ordini superiori non costituisce, difatti, *esimente assoluta*, se l'individuo aveva la possibilità morale di scegliere diversamente. I capi di Stato e i funzionari di governo non godono di immunità per Crimini contro l'Umanità.

La *Charter* rappresentò una rottura epistemologica rispetto al Diritto Internazionale classico, che riconosceva la responsabilità esclusivamente agli Stati. Per la prima volta, il Diritto Internazionale attribuiva *Responsabilità Penale Individuale per crimini di portata sistemica*. Sebbene la *London Charter* non specificasse *limiti temporali*, la Corte delimitò la Giurisdizione ai crimini commessi tra il 1939 e il 1945, consolidando un *principio di retroattività limitata* giustificata dalla natura consuetudinaria dei crimini. Relativamente agli *aspetti procedurali,* essi furono dettati dall'esigenza di *Celerità processuale* e di adattamento a un contesto giuridico internazionale privo di precedenti consolidati. L'*International Military Tribunal* di Norimberga adottò prevalentemente norme di *Common Law* anglosassone, pur integrando elementi di Diritto Continentale, in ragione dell'assenza di una *Giuria*. In particolare, la *decisione* spettava al Collegio Giudicante; le *regole probatorie* erano meno stringenti di quelle del sistema Angloamericano: ad esempio il Collegio Giudicante aveva la facoltà di ammissione di verbali e dichiarazioni rese al Pubblico Ministero senza obbligo di esame diretto. La *Difesa* era garantita e gli imputati potevano scegliere liberamente i propri difensori [633]. La *Sentenza* venne pronunziata dopo dieci mesi di processo, il 1

[631] Greppi, E (2001). *Il processo di Norimberga e lo sviluppo della giustizia penale internazionale*. Istituto piemontese per la storia della Resistenza e della società contemporanea https://istoreto.it/wp-content/uploads/2016/04/Greppi-E.-Norimberga-e-giustizia-penale-internazionale.pdf

[632] Cassese, A. (2013). *International criminal law* (pp. 7 e ss.). Oxford University Press.

[633] Zappalà, S. (2020). *La giustizia penale internazionale: Perché non restino impuniti genocidi, crimini di guerra e contro l'umanità*. Il Mulino. Bologna

ottobre 1946. La *Pena di Morte* fu comminata a dodici imputati. Furono emesse anche tre condanne all'*Ergastolo*, quattro sentenze a lunghe *Pene Detentive* e tre *Assoluzioni*.

La *Resolution 95(I)* dell'*United Nations General Assembly* (1946), riconobbe la *validità giuridica* della *sentenza di Norimberga* e dei *principi* enunciati, tra cui il *principio di Responsabilità Penale Individuale*, l'irrilevanza della posizione ufficiale e la *non esclusione della responsabilità per Obbedienza agli Ordini*. Questi principi costituiscono oggi il fondamento dell'*International Criminal Law*, codificati nel *Roma Statute* e applicati dall'*International Criminal Court*.

Dopo la *sentenza*, l'*International Military Tribunal* sospese i lavori a tempo indeterminato, e l'avvento della Guerra Fredda impedì ulteriori processi internazionali sui crimini della Seconda Guerra Mondiale, congelando per decenni l'evoluzione della Giustizia Penale Internazionale.

Dopo la conclusione del Processo di Norimberga dinanzi all'*International Military Tribunal*, gli Stati Alleati si trovarono di fronte alla necessità di perseguire un numero molto più ampio di responsabili nazisti, non rientranti tra i principali leader del regime. In tale contesto, gli Stati Uniti organizzarono dodici procedimenti giudiziari tra il 1946 e il 1949, noti come *Subsequent Nuremberg Trials* o *Nuremberg Military Tribunals- NMTs*, che si svolsero dinanzi a corti militari degli Stati Uniti d'America operanti nella zona di occupazione americana in Germania.

A differenza del processo di Norimberga celebrato dinanzi all'*International Military Tribunal* e fondato sulla *London Charter* del 1945, i *Subsequent Trials* si basarono sulla *Allied Control Council Law No. 10*[634], Legge adottata il 20 dicembre 1945 dall'*Allied Control Council- Consiglio di Controllo Alleato*. Tale Legge, oltre allo scopo di uniformare la base giuridica per la repressione dei crimini nazisti nelle diverse zone di occupazione, era diretta a estendere la Giurisdizione penale a soggetti non processati dall'*International Military Tribunal* attribuendo competenza ai *Nuremberg Military Tribunals* statunitensi, con piena autonomia procedurale.

L'*Allied Control Council Law No. 10* codificava di nuovo il *principio* secondo cui la *Responsabilità Penale Individuale* si applica a prescindere dalla posizione

[634] Heller, K. J. (2011). *The Nuremberg Military Tribunals and the origins of international criminal law*. Oxford University Press.

ufficiale o dall'*obbedienza agli ordini superiori*[635]. I *Nuremberg Military Tribunals* statunitensi, si considerarono *Giurisdizioni Internazionali di tipo Derivato*, operanti sotto l'autorità del Diritto Internazionale Consuetudinario e delle norme convenzionali. Sebbene formalmente fossero *Tribunali Nazionali*, la loro *competenza* si estendeva a *Crimini Internazionali* e i giudici applicarono *principi giuridici Universali*, consolidando la transizione verso un sistema penale internazionale. I dodici processi furono suddivisi in base alle *tipologie di Crimini* e al *profilo Professionale dei soggetti imputati*[636]. Tra i più rilevanti vanno annoverati i *Medical Cases*- relativi a esperimenti medici su civili e prigionieri[637]; i *Justice Cases*- riguardanti l'abuso del potere giudiziario per finalità persecutorie; gli *Einsatzgruppen Cases*- concernenti lo sterminio sistematico di civili da parte delle unità mobili SS; gli *I.G. Farben Cases*- sulle responsabilità delle imprese industriali per crimini economici e uso di lavoro forzato. In totale, furono processati centottantacinque imputati, con condanne che includevano *Pena di Morte*, *Ergastolo* e *Pene Detentive*[638]. I *Subsequent Trials* rappresentarono un modello di *Giustizia Penale Internazionale Decentralizzata*, anticipando il *principio di Complementarità* tra giurisdizioni nazionali e internazionali. Essi furono anche un laboratorio giuridico per la definizione dei Crimini contro l'Umanità e per l'elaborazione di *Standard Probatori Flessibili*, in assenza di *Giurie* e con ammissione di verbali e documenti indiretti. Contribuirono, infine, a consolidare il principio secondo cui le imprese, i funzionari e i professionisti possono essere penalmente responsabili per Crimini Internazionali[639].

---

[635] *Avalon Project* (1945). *Control Council Law* n. 10*: Punishment of persons guilty of war crimes, crimes against peace and against humanity*. Yale Law School. https://avalon.law.yale.edu/imt/imt10.asp

[636] United States Holocaust Memorial Museum (USHMM). (n.d.). *Subsequent Nuremberg Proceedings*.
https://bing.com/search?q=Subsequent+Nuremberg+Trials+Allied+Control+Council+Law+No.+10+approfondimento+tecnico+giuridico

[637] History Hub. (2021). *Records of the United States Military Tribunals, Nuremberg in the National Archives Collection of World War II War Crimes Records (Record Group 238)*. https://historyhub.history.gov/military-records/b/military-records-blog/posts/records-of-the-united-states-military-tribunals-nuremberg-in-the-national-archives-collection-of-world-war-ii-war-crimes-records-record-group-238

[638] Famous Trials*. The Subsequent Nuremberg Trials: An Overview*. University of Missouri–Kansas City School of Law
https://famous-trials.com/nuremberg/1908-overview

[639] Heller, K. J. (2011). *The Nuremberg Military Tribunals and the origins of international criminal law*. Oxford University Press.

L'*International Military Tribunal* di Norimberga ha rappresentato il primo tentativo sistemico di applicazione dell'*International Criminal Law* a *Individui* responsabili di *Crimini contro la Pace, Crimini di Guerra e Crimini contro l'Umanità.*Tuttavia, la sua legittimazione giuridica e morale è stata oggetto di un intenso dibattito dottrinale, che ha sollevato interrogativi sulla natura e sull'imparzialità del processo. Tale discussione si è incentrata sulla qualificazione del processo di Norimberga come espressione di *Giustizia dei Vincitori*[640], ponendo in luce la *composizione unilaterale del Collegio Giudicante*, formato dalle sole potenze alleate, e l'*Assenza di Giudizio per Crimini imputabili agli stessi Vincitori del conflitto*. Particolarmente contestata è stata la mancata sottoposizione a giudizio degli autori di azioni belliche quali il *bombardamento di Dresda* del febbraio 1945, ritenuto da parte della Dottrina una *condotta non necessaria* e potenzialmente qualificabile come *Crimine di Guerra o contro l'Umanità* per il numero di Vittime civili provocato[641]. In parallelo, un ulteriore rimprovero è stato mosso in relazione alla presunta *violazione del principio di Legalità penale*, in quanto il Tribunale di Norimberga avrebbe operato sulla base di *norme formulate ex post,* in violazione del *divieto di Retroattività della legge penale* sancito dal *principio* internazionale della *prohibition of post facto criminal laws- nullum crimen sine lege*[642]. Nonostante tali rilievi critici, ampiamente diffusi negli ambienti accademici e giuridici, il processo di Norimberga è stato riconosciuto come un momento fondativo della Giustizia Penale Internazionale. L'affermazione della *Responsabilità Penale Individuale*, anche nei confronti di capi di Stato e funzionari di governo, ha segnato un decisivo cambio di paradigma, riconoscendo che *non è la posizione istituzionale a determinare l'immunità*, ma la conformità dell'azione ai *principi universali del Diritto*. La Giurisprudenza prodotta dall'*International Military Tribunal* e successivamente recepita dalla *Resolution 95(I)* della *United Nations General Assembly*, ha consolidato principi che costituiscono tutt'oggi il nucleo dell'*International Criminal Law*. In quest'ottica, sebbene criticabile sul piano della struttura e della selettività, il processo di Norimberga ha contribuito in

[640] Zolo, D. (2006). *La giustizia dei vincitori. Da Norimberga a Baghdad*. Laterza.
[641] Kelsen, H. (citato in Di Lello, A.). (2017, 19 novembre). *Norimberga: l'assurdità dei vincitori che giudicano i vinti*. Secolo d'Italia
[642] Sgroi, S. (2021). *Il principio di retroattività e il processo di Norimberga*. Diritto e Questioni Pubbliche

maniera determinante alla creazione di un sistema deterrente e repressivo, volto a prevenire il ripetersi di crimini di portata sistemica[643].

Sul modello giuridico dell'*International Military Tribunal* di Norimberga, l'*International Military Tribunal for the Far East- IMTFE*, istituito a Tokyo il 19 gennaio 1946, rappresenta una delle prime applicazioni extraterritoriali dell'*International Criminal Law* in ambito asiatico[644]. La sua istituzione avvenne per proclamazione del Comandante Supremo delle Potenze Alleate, il generale Douglas MacArthur[645] e si fondava sulla *Charter of the International Military Tribunal for the Far East*, nota come *Charter di Tokyo*[646], che riprendeva in larga parte la struttura normativa della *London Charter* del 1945[647]. La *Charter di Tokyo* attribuiva al Tribunale *Giurisdizione* su tre categorie di Crimini Internazionali: i *Crimini contro la Pace*, intesi come pianificazione e conduzione di guerre di aggressione; i *Crimini di Guerra* , consistenti nella violazione delle leggi e consuetudini belliche; e i *Crimini contro l'Umanità* , definiti come *atti inumani* contro la popolazione civile, anche al di fuori del contesto bellico[648]. La *Responsabilità Penale Individuale* veniva affermata in modo esplicito, prescindendo dalla posizione ufficiale dell'imputato o dall'obbedienza agli ordini superiori, in linea con i principi già enunciati a Norimberga. L'*International Military Tribunal for the Far East* di Tokyo si configurava come *organo giurisdizionale internazionale di tipo Misto*, composto da giudici Provenienti da undici Stati alleati, e operava secondo regole procedurali flessibili, non vincolate alle tecniche probatorie della *Common Law*. Il processo, iniziato il 3 maggio 1946, si concluse il 12 novembre 1948 con la condanna di venticinque imputati, tra cui il generale Hideki Tōjō, primo ministro giapponese durante il conflitto. Sette furono *Condannati a Morte*, sedici all'*Ergastolo* o a *Pene Detentive*, mentre due furono

[643] Ostendorf, H. (2004). *Die „Wende" in der Kriminalpolitik.* Kriminalpolitik III, p.185.
[644] Heller, K. J. (2021). *The Tokyo Trial: War Crimes and International Law*. Oxford University Press.
[645] United Nations Office on Genocide Prevention. (1946). *Charter of the International Military Tribunal for the Far East*. https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/atrocity-crimes/Doc.3_1946%20Tokyo%20Charter.pdf
[646]Centro Diritti Umani. (1946). *Statuto del Tribunale Militare Internazionale per l'Estremo Oriente*. Università di Padova. https://unipd-centrodirittiumani.it/it/archivi/strumenti-internazionali/statuto-del-tribunale-militare-internazionale-per-lestremo-oriente-1946
[647] Cipriani, T. (2023). *Processi di Norimberga e Tokyo: analisi comparata*. https://tomascipriani.it/processi-di-norimberga-e-di-tokyo/3/
[648] Mei, J. (2021). *Charter and organization of the International Military Tribunal for the Far East. In The Tokyo Trial: Perspectives from the Cold War in Asia*. Springer. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-15-9813-5_2

rilasciati per motivi di salute. Nonostante l'apparente successo giuridico, il processo di Tokyo ha sollevato rilevanti *questioni di legittimità giuridica e politica* per una serie di scelte selettive che ne hanno compromesso, secondo parte della Dottrina, l'imparzialità e la coerenza sistemica. La decisione di *non sottoporre a giudizio l'imperatore* Hirohito, figura apicale del sistema politico e militare giapponese, ha suscitato forti perplessità, soprattutto alla luce del *principio di Responsabilità Penale Individuale* che il Tribunale stesso intendeva affermare. Tale esclusione, motivata ufficialmente dalla necessità di preservare la stabilità interna del Giappone postbellico e di evitare il rischio di insurrezioni popolari, è stata interpretata da molti studiosi come una concessione politica dettata dagli interessi strategici degli Stati Uniti, principali promotori del processo. Analoga censura è stata rivolta alla *mancata trattazione* di crimini di particolare gravità, quali il *massacro di Nanchino* - noto anche come *Stupro di Nanchino*- perpetrato dall'Esercito Imperiale Giapponese dopo la conquista della capitale cinese il 13 dicembre 1937[649]. In circa sei settimane, le truppe giapponesi si resero responsabili di *crimini sistematici* contro la popolazione civile e i prigionieri di guerra, tra cui esecuzioni sommarie di massa- tra 200.000 e 300.000 vittime secondo le stime cinesi- stupri di massa, torture, incendi, saccheggi, sepolture di civili vivi e gare di decapitazione tra ufficiali giapponesi come forma di intrattenimento militare[650]. Parimenti, è stato sollevato un rilievo nei confronti dell'omissione di approfondimento da parte della Corte in merito gli *esperimenti* condotti dall'*Unità 731- Divisione per la Prevenzione Epidemica e il Rifornimento Idrico dell'Armata del Kwantun*- che operò tra il 1936 e il 1945 nella Manciuria occupata sotto la direzione del generale Shirō Ishii. L'*Unità 731* operava in violazione delle *Convenzioni dell'Aia* (1907) e della *Convention di Ginevra* (1929), eseguendo esperimenti medici e biologici su cavie umane- prigionieri civili e militari[651]- tra cui vivisezioni senza anestesia su prigionieri vivi, congelamento e amputazioni per studiare l'ipotermia, iniezioni di agenti patogeni (peste, colera, tifo, sifilide), test di armi biologiche e chimiche, accoppiamenti forzati per studiare la trasmissione delle malattie veneree, esperimenti su donne incinte e neonati (nessuno dei quali sopravvisse). Tali attività

[649] Chang, I. (1997). *The rape of Nanking: The forgotten holocaust of World War II*. Basic Books.
[650] Marinucci, A. (2024, 16 febbraio). *Nanchino, 1937: cronache di un disumano massacro*. *Storia che Passione*. https://www.storiachepassione.it/nanchino-1937-cronache-di-un-disumano-massacro/
[651] Biraghi, A. (2022). *Le "questioni irrisolte" del Tribunale Militare Internazionale per l'Estremo Oriente* [Tesi di laurea magistrale, Università Ca' Foscari Venezia]. UNITESI. https://unitesi.unive.it/handle/20.500.14247/5808

costituiscono senza alcun dubbio *Crimini contro l'Umanità* e *Crimini di Guerra*. Le vittime, stimate tra 3.000 e 12.000, erano prevalentemente cinesi, ma anche russi, mongoli e coreani[652]. La documentazione relativa a tali episodi, pur disponibile, fu in larga parte omessa o non valorizzata nel dibattimento, alimentando il sospetto di una Giustizia parziale e strumentale. Gli Stati Uniti garantirono l'immunità ai membri dell'*Unità 731* in cambio dei dati scientifici raccolti, compromettendo l'*effettività* del principio di responsabilità penale internazionale. La Dottrina ha qualificato tali omissioni come espressione della cosiddetta *Victors' Justice*, ovvero una *Giustizia imposta dai vincitori* del conflitto, priva di simmetria e di universalità applicativa. Il giudice indiano Radhabinod Pal, membro del Collegio Giudicante, espresse una *Dissenting Opinion* particolarmente significativa, denunciando l'assenza di basi giuridiche condivise e la natura politica del procedimento. Secondo Pal, il tribunale avrebbe deliberatamente ignorato le responsabilità degli Alleati per crimini di analoga natura[653]. Inoltre, secondo il giudice indiano, il processo di Tokyo non avrebbe rispettato il *principio di Legalità penale*, applicando retroattivamente norme non codificate al momento della commissione dei fatti. In definitiva, il processo di Tokyo, pur contribuendo alla definizione dei Crimini Internazionali e al consolidamento del *principio della Responsabilità Penale Individuale*, ha evidenziato limiti strutturali e tensioni tra Giustizia e politica, che ne hanno compromesso la piena legittimazione sul piano del Diritto Internazionale[654].

3.1.2 L'istituzione dei Tribunali *ad hoc*

Negli anni Novanta, la Comunità Internazionale si trovò di fronte a due crisi umanitarie di portata devastante: i *crimini sistematici* commessi nei territori dell'ex Yugoslavia a partire dal 1991 e il Genocidio rwandese del 1994. In risposta a tali atrocità, il *Security Council* delle *United Nations*, agendo ai sensi del *Capitolo VII* dell'*United Nations Charter*, istituì due Tribunali Penali Internazionali *ad hoc*:

[652] Ianuale, N. (2022, 9 ottobre). *Gli esperimenti dell'Unità 731*. Vanilla Magazine. https://www.vanillamagazine.it/gli-esperimenti-dell-unita-731/

[653] Coltrinari, M. (2021, 9 aprile). *Il Processo di Tokyo*. CESVAM. http://www.cesvam.org/2021/04/09/massimo-coltrinari-il-processo-di-tokyo/

[654] Decandia, M. (2024, 9 febbraio). *Il Tribunale di Tokyo: limiti e problematicità*. Eroica Fenice. Recuperato da https://www.eroicafenice.com/salotto-culturale/il-tribunale-di-tokyo-limiti-e-problematicita/

l'*International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia- ICTY* con la *Resolution* 827 del 25 maggio 1993[655] e l'*International Criminal Tribunal for Rwanda- ICTR* con la *Resolution* 955 dell'8 novembre 1994[656]. Il *Capitolo VII* dell'*United Nations Charter*, intitolato *Azioni rispetto a minacce alla pace, violazioni della pace e atti di aggressione*, costituisce il *fondamento giuridico dell'Intervento Coercitivo del Security Counc il per il mantenimento o il ripristino della pace e della sicurezza internazionale*[657].Adottato nel 1945, questo *Chapter* segna una svolta nel Diritto Internazionale, attribuendo a un *organo sovranazionale* il potere di adottare *misure vincolanti*, anche contro la volontà degli *State Party*, in presenza di situazioni ritenute pericolose per l'ordine globale[658]. Il *Chapter* esordisce stabilendo che il *Security Council* ha la competenza di determinare l'esistenza di una *Minaccia alla Pace*, di una violazione della pace o di un atto di *Aggressione*. Tale accertamento è *discrezionale*, basato su una *valutazione politica e giuridica* da parte del *Security Council*, che agisce *in nome della sicurezza collettiva*, superando il *principio di non ingerenza negli affari interni degli Stati* sancito dall'Articolo 2, par. 7 della *Charter*. Questo ha consentito nel tempo un'interpretazione evolutiva e flessibile del concetto di *minaccia*, includendo anche *crisi interne, violazioni degli Human Rights, terrorismo e proliferazione nucleare*.
Dal punto di vista sistemico, il *Capitolo VII* rappresenta il cuore del meccanismo di *Enforcement* del Diritto Internazionale Pubblico, legittimando l'uso della *Forza* non come espressione unilaterale, ma come *strumento multilaterale regolato*. Il *Capitolo VII* ha trovato applicazione concreta in numerosi contesti: dalla guerra del Golfo del 1990, alla crisi in Somalia, fino alle sanzioni contro la Corea del Nord e la Federazione Russa. Una volta accertata la sussistenza di una *Minaccia*, il Consiglio può adottare *Misure Provvisorie*, *misure non implicanti l'uso della forza*- come sanzioni economiche e interruzione delle relazioni diplomatiche- oppure *Misure implicanti l'uso della Forza militare*- come operazioni armate, blocchi

[655] United Nations Security Council. (1993). *Resolution 827 (1993) adopted by the Security Council at its 3217th meeting, on 25 May 1993: Establishment of the International Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible for Serious Violations of International Humanitarian Law Committed in the Territory of the Former Yugoslavia since 1991* (S/RES/827). https://digitallibrary.un.org/record/166567?v=pdf
[656] United Nations Security Council. (1994). *Resolution 955 (1994) adopted by the Security Council at its 3453rd meeting, on 8 November 1994: Establishment of an International Tribunal for Rwanda and adoption of the Statute of the Tribunal* (S/RES/955). https://digitallibrary.un.org/record/198038?v=pdf
[657] Conforti, B. (2022). *Le Nazioni Unite*. Editoriale Scientifica.
[658] Marchisio, S. (2021). *Il diritto delle Nazioni Unite*. Giappichelli.

navali o interventi aerei. Il *Capitolo VII* costituisce anche il *presupposto giuridico* per il *Deferimento* di situazioni all'*International Criminal Court* e per *l'istituzione di Tribunali Penali Internazionali ad hoc*, come l'*ICTY* e l'*ICTR,* che saranno esaminate in dettaglio nella Parte III della presente dissertazione. Questi organi giurisdizionali rappresentarono una svolta epocale nella storia dell'*International Criminal Law*, segnando il passaggio da una *Giustizia post-bellica eccezionale*, come quella di Norimberga e Tokyo, a una *Giustizia Penale Internazionale istituzionalizzata e permanente*.

L'*International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia- ICTY*, con sede a L'Aia, fu istituito per perseguire i crimini commessi durante i conflitti armati nei Balcani, tra cui il Genocidio di Srebrenica del luglio 1995, dove oltre 7.000 uomini e ragazzi musulmani furono uccisi dalle forze serbo-bosniache[659].

Come esamineremo nella Parte III della Tesi, il caso *Prosecutor v. Radislav Krstić* rappresenta una pietra miliare: l'*Appeals Chamber* dell'*International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia* confermò che il massacro di Srebrenica costituiva Genocidio, consolidando l'interpretazione giurisprudenziale del crimine e affermando la *Responsabilità Penale Individuale anche per atti di Favoreggiamento (Aiding) e di Complicità (Abetting)*. L'*International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia* contribuì inoltre a definire il *Genocidio culturale* e a distinguere tra *Genocidio* e *Crimini contro l'Umanità*.

Parallelamente L'*International Criminal Tribunal for Rwanda*, con sede ad Arusha, fu incaricato di giudicare i responsabili del Genocidio perpetrato tra aprile e luglio 1994, durante il quale circa 800.000 persone, prevalentemente di etnia Tutsi, furono sterminate[660]. L*'ICTR* si distinse per aver elaborato una Giurisprudenza pionieristica sul concetto di Genocidio, in particolare- come si approfondirà successivamente- nel caso *Prosecutor v. Jean-Paul Akayesu*, nel quale per la prima volta uno strumento giurisdizionale internazionale riconobbe lo *stupro* come atto costitutivo del Genocidio, se *commesso con l'intento di distruggere un gruppo etnico*. L*'ICTR* contribuì inoltre a chiarire il concetto di *dolus specialis*, ovvero l'*intento specifico di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo protetto*, elemento

[659] ICTY, International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia. *Case Law Database and Legacy Website*. https://www.icty.org/

[660] United Nations International Criminal Tribunal for Rwanda (UNICTR). (1994). *Statute of the International Criminal Tribunal for Rwanda*. United Nations https://legal.un.org/avl/pdf/ha/ictr_EF.pdf

essenziale per la qualificazione del Genocidio ai sensi dell'Articolo II della *Convention*[661].

Entrambi i tribunali hanno avuto un impatto sistemico sullo sviluppo dell'*International Criminal Law*, non solo per aver perseguito i responsabili di crimini gravissimi, ma anche per aver prodotto una Giurisprudenza che ha influenzato la codificazione dello *Rome Statute* del 1998 e l'operatività dell'*International Criminal Law*. Essi hanno dimostrato che la Giustizia Penale Internazionale può essere esercitata anche in assenza del consenso dello Stato territoriale, e che la Responsabilità Penale Individuale può essere affermata nei confronti di capi di Stato, funzionari pubblici, militari e civili[662].

La loro eredità è oggi custodita dall'*International Residual Mechanism for Criminal Tribunals- IRMCT*, istituito con la *Resolution* 1966 del *Security Council* delle *United Nations* nel 2010[663], che ne ha assunto le funzioni giurisdizionali e amministrative residue e garantisce che la chiusura dei due principali Tribunali Penali Internazionali *ad hoc* non comporti un vuoto giuridico né il rischio di impunità per i Crimini Internazionali già accertati o ancora da perseguire. L'*International Residual Mechanism for Criminal Tribunals* è una struttura snella, temporanea ed efficiente, con due sedi operative- Arusha e L'Aia. La sua Giurisdizione si estende a una serie di compiti residuali, tra cui l'esecuzione delle condanne pronunciate dai Tribunali *ad hoc,* la gestione dei procedimenti di *Appello* e revisione, la protezione dei *Testimoni* e delle *Vittime*, la conservazione e l'accesso agli *Archivi Giudiziari*, la ricerca e il processo dei *Latitanti*- come nel caso di Félicien Kabuga, arrestato nel 2020 e attualmente sotto la Giurisdizione del *Mechanism*[664]. Il *Mechanism* si avvale di Camere giudicanti composte da Giudici Internazionali nominati dalle *United Nations* e applica le regole procedurali già adottate dai tribunali predecessori, garantendo così continuità giuridica e coerenza interpretativa. Dal punto di vista sistemico, l'*International Residual Mechanism for Criminal Tribunals* rappresenta un modello di Giustizia Penale Internazionale *post-*

[661] Akhavan, P. (2005). *The crime of genocide in the ICTR jurisprudence. Journal of International Criminal Justice,* 4, pp. 503-509. https://academic.oup.com/jicj/article/3/4/989/2883161

[662] Kim, P. (2005). *The law of genocide in the jurisprudence of ICTY and ICTR in 2004*. International Criminal Law Review, Brill; *International Review of the Red.Cross*, **pp. 1-27.** https://brill.com/previewpdf/view/journals/icla/5/3/article-p431_11.xml

[663] United Nations, *Statute of the IRMCT.* https://www.irmct.org/en

[664] Aitala, R. S. (2021). *Diritto internazionale penale***.** Milano https://www.rivistaoidu.net/wp-content/uploads/2024/12/OIDU-CPI-5-2024-2.pdf

ad hoc, che conserva l'eredità giurisprudenziale e documentale dei tribunali storici, ma si adatta alle esigenze di efficienza e sostenibilità.

3.1.2.1 L'*International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia* (ICTY) – Il Tribunale Penale per l'ex Yugoslavia

L'istituzione dell'*International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia*- ICTY nel 1993 ha rappresentato una svolta giuridica e istituzionale senza precedenti nel sistema delle *United Nations*. La sua creazione, avvenuta- come già menzionato- mediante le *Resolutions 808 e 827* del *Security Council*, si fondava sull'attivazione dei *poteri coercitivi* previsti dal *Capitolo VII* della *Charter* delle *United Nations*, in risposta alle gravi violazioni del Diritto Internazionale Umanitario commesse durante il conflitto armato nei Balcani. Per la prima volta, un *organo politico* come il *Security Council* esercitava una *funzione giurisdizionale*, istituendo un Tribunale Penale Internazionale *ad hoc*, senza il supporto di un trattato multilaterale.
Il Tribunale, con sede a L'Aia, fu incaricato di perseguire i responsabili di *Crimini di Guerra*, *Crimini contro l'Umanità* e *Genocidio* commessi nel territorio della ex Repubblica Socialista Federale di Yugoslavia a partire dal 1991. La sua Giurisdizione, in cui rientravano i reati previsti dal *Customary International Law*, era limitata *ratione temporis* e *ratione loci*, ma si estendeva a tutti gli *Individui*, indipendentemente dalla loro posizione ufficiale, in conformità al *principio di Responsabilità Penale Individuale*. La struttura dell'ICTY un *Office of the Prosecutor* indipendente, tre *Trial Chambers* e una *Appeals Chamber*.
Le *sanzioni* erano *esclusivamente detentive*, con *esclusione della pena di morte*, e il diritto applicabile si fondava sul Diritto Internazionale Consuetudinario e sulle *Convenzioni di Ginevra* del 1949. Il crimine di Genocidio, diversamente da quanto avvenuto a Norimberga, fu trattato come *fattispecie autonoma*, anche in virtù dell'adesione della Yugoslavia alla *Convention*.Nel corso degli anni, l'*International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia* ha affrontato difficoltà operative e politiche, tra cui la tardiva cattura di imputati di alto profilo, che saranno evidenziate nella Parte III di questa trattazione.
Come già accennato, per gestire le funzioni residue dell'*International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia*, il *Security Council* nel 2010 istituì l'*International Residual Mechanism for Criminal Tribunals*, incaricato di

completare i procedimenti pendenti, gestire le condanne e preservare l'archivio giurisprudenziale[665]. Il *Mechanism*, operativo dal 2013 a L'Aia, non ha il potere di avviare nuovi procedimenti, ma garantisce la continuità giuridica e amministrativa del sistema penale internazionale *ad hoc*. La sua istituzione ha anticipato il modello dell'*International Criminal Court*[666].

3.1.2.2 L'*International Criminal Tribunal for Rwanda* (ICTR) – Il Tribunale Penale Internazionale per il Rwanda

Analogamente a quanto accaduto per l'*International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia,* l'istituzione, l'8 novembre 1994, dell'*International Criminal Tribunal for Rwanda* - con *Resolution 955* dell'*United Nations Security Council* - ha rappresentato un momento di svolta nella risposta giuridica internazionale al Genocidio rwandese. Il *Security Council*, agendo ai sensi del *Chapter VII* dell'*United Nations Charter*, ha inteso perseguire gli individui responsabili di Genocidio e altre gravi violazioni del Diritto Umanitario Internazionale commesse nel territorio del Rwanda e a danno dei cittadini rwandesi nei territori degli Stati confinanti, nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 1994.
La sede dell'*International Criminal Tribunal for Rwanda* fu stabilita ad Arusha, in Tanzania, per ragioni di efficienza amministrativa e sicurezza, come previsto dalla stessa *Resolution*. La creazione l'*International Criminal Tribunal for Rwanda* rappresenta una risposta diretta ai massacri sistematici perpetrati dalla maggioranza etnica Hutu contro la minoranza Tutsi, che causarono la morte di oltre 800.000 persone in appena cento giorni. A differenza dell'*International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia*, l'ICTR nacque su esplicita richiesta del governo rwandese, che partecipò attivamente al processo deliberativo in seno al *Security Council* (nonostante poi votò contro la *Resolution* per divergenze sulla sede e sulla portata temporale della Giurisdizione)[667].

---

[665] McIntyre, G. (2011). *The International Residual Mechanism and the legacy of the ICTY and its implications for international criminal justice*. Editorial.
[666] Landale B.B., (2011) *The International Residual Mechanism for Criminal Tribunals: The Beginning of the End for the ICTY and ICTR*. International Organizations Law Review.
[667] Rodman, K. A. (2011). *International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR). Encyclopedia of International Law*. Vol. 3, pp. 123–130.

Dal punto di vista giuridico, lo *Statute of the ICTR*[668], allegato alla *Resolution* 955, ricalca in larga parte quello dell'*ICTY*, condividendo con esso la struttura organica, le regole procedurali e la *Appeals Chamber*, con sede a L'Aia. Nel primo anno di attività, i due tribunali hanno condiviso anche *l'Office of the Prosecutor*, prima che venisse nominato un Procuratore distinto per ciascun organo.

Vi sono differenze sostanziali nella Giurisdizione materiale dei due tribunali: mentre l'ICTY ha competenza anche sui *War Crimes,* l'ICTR non include i *Crimini di Guerra* nella propria Giurisdizione, in quanto il conflitto rwandese è stato qualificato come *Guerra Civile Interna*, non internazionale.

Pertanto, la Giurisdizione dell'ICTR si estende ai crimini di *genocide, crimes against humanity* e alle violazioni delle *Conventions* di *Ginevra* e dell'*Additional Protocol II*. Oltre a ciò, la competenza dell'ICTR ha una delimitazione temporale-solo il periodo del 1994. Come si approfondirà successivamente, l'ICTR ha svolto un ruolo fondamentale nello sviluppo della Giurisprudenza internazionale, in particolare con il caso *Prosecutor v. Jean-Paul Akayesu*, nel quale per la prima volta uno strumento giurisdizionale internazionale ha riconosciuto lo *stupro* come mezzo di Genocidio, contribuendo alla definizione del crimine in senso sostanziale[669].

I lavori dell' ICTR si sono conclusi formalmente il 31 dicembre 2015 e le funzioni residue sono state trasferite all'*International Residual Mechanism for Criminal Tribunals- IRMCT*, istituito con la *Security Council Resolution* 1966 (2010)[670] che, analogamente a quanto accaduto per l'ICTY, ha garantito la continuità giuridica e la memoria istituzionale dell'ICTR.

3.1.2.3 Le Corti Ibride

Le Corti Penali Ibride, note anche come *Tribunali Internazionalizzati* o *Mixed Tribunals*, rappresentano una forma giurisdizionale innovativa nel panorama

[668] United Nations, Statute of the International Criminal Tribunal for Rwanda. https://legal.un.org/avl/pdf/ha/ictr_EF.pdf

[669] Akhavan, P. (2005). *The crime of genocide in the ICTR jurisprudence. Journal of International Criminal Justice*, Oxford University Press

[670] Landale B.B. (2011), *The International Residual Mechanism for Criminal Tribunals,* International Organizations Law Review.

dell'*International Criminal Law*, emersa come risposta alle limitazioni strutturali e funzionali dei Tribunali Internazionali *ad hoc* e delle giurisdizioni nazionali[671].

Tali corti sono caratterizzate da una *composizione mista*, che include giudici, pubblici ministeri e personale amministrativo sia nazionale che internazionale, e da un *quadro normativo composito*, fondato sull'applicazione congiunta di norme di Diritto Internazionale e di Diritto Interno dello Stato ospitante[672]. La genesi delle Corti Ibride si colloca nel contesto post-bellico e post-conflittuale, dove la necessità di garantire Giustizia per Crimini Internazionali si è scontrata con l'insufficienza delle strutture giudiziarie locali e con la distanza operativa dei Tribunali Internazionali. In tale scenario, le Corti Ibride hanno offerto una soluzione intermedia, capace di coniugare *efficacia giuridica*, *legittimità locale* e *standard internazionali di equità processuale*. La loro istituzione avviene generalmente mediante *Accordi bilaterali o multilaterali* tra lo Stato interessato e le *United Nations*, oppure attraverso *Atti Normativi Interni* che recepiscono elementi internazionali.

Dal punto di vista *giurisdizionale*, le Corti Ibride si distinguono per la competenza *ratione materiae* su *Crimini Internazionali- Genocidio, Crimini contro l'Umanità e Crimini di Guerra* - e per la competenza *ratione loci* limitata al territorio dello Stato interessato. Come si indagherà più avanti, la Procedura Penale adottata è spesso un compromesso tra *modelli inquisitori e accusatori*, con *regole probatorie Flessibili* e *garanzie minime di Difesa*. La presenza di *giudici internazionali* mira a garantire imparzialità e conformità agli *standard* internazionali, mentre quella di *giudici nazionali* assicura il *radicamento* culturale e giuridico del processo.

Tra le esperienze più significative si annoverano la *Special Court for Sierra Leone*, istituita nel 2002 per perseguire i crimini commessi durante la guerra civile, le *Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia- ECCC*, create nel 2006 per giudicare i crimini del regime Khmer Rouge, e lo *Special Tribunal for Lebanon*, operativo dal 2009 per indagare l'assassinio dell'ex Primo Ministro Rafiq Hariri.

Le Corti Penali Ibride, pur presentando limiti strutturali e tensioni sistemiche, hanno svolto un ruolo determinante nel consolidamento dell'*International Criminal Law*

---

[671] Romano, A. (2020). *Internationalized Criminal Courts*. Cambridge University Press; von Braun, E. (2018). *Internationalisierte Strafgerichte*. Springer; Nouwen, M. (2006). *Hibrid courts: The hybrid category of a new type of international court*. Editorial. vol. 2 pp. 190 e ss.

[672] United Nations Security Council. (1994). *Resolution 955 (1994) adopted by the Security Council at its 3453rd meeting, on 8 November 1994: Establishment of an International Tribunal for Rwanda and adoption of the Statute of the Tribunal* (S/RES/955). https://digitallibrary.un.org/record/198038?v=pdf

e nella promozione della Giustizia nei contesti post-conflittuali. La loro efficacia si misura non solo in termini di condanne pronunciate, ma soprattutto nella capacità di generare *effetti trasformativi sulle istituzioni locali*, sulla cultura giuridica e sulla percezione della Giustizia da parte delle comunità colpite. La tensione tra Giustizia Internazionale e Sovranità Statale è una delle criticità più rilevanti. Le Corti Ibride operano spesso in contesti in cui le *élites* politiche locali sono coinvolte nei crimini oggetto di giudizio, generando resistenze e delegittimazione. Tuttavia, proprio in virtù della loro natura composita, queste corti hanno talvolta ottenuto un maggiore grado di accettazione sociale rispetto ai Tribunali Internazionali puri, favorendo processi di riconciliazione nazionale e di ricostruzione dello Stato di Diritto.

3.1.3 L'*International Criminal Court* (ICC) – La Corte Penale Internazionale

L'*International Criminal Court* costituisce un pilastro centrale nella configurazione moderna dell'*International Criminal Law*[673]. Istituita nel 2002 con l'entrata in vigore del *Rome Statute of the International Criminal Court*, rappresenta il primo Tribunale Penale Internazionale Permanente, con Giurisdizione sui *Crimini di Genocidio, Crimini contro l'Umanità , Crimini di Guerra* e, dal 2018, anche sul *Crimine di Aggressione*[674]. Secondo la previsione del Paragrafo 3 dello *Statute*, l'*International Criminal Law* è stata creata per garantire *Peace, Security and Well Being of the world*. Essa segna il passaggio da una Giustizia Penale Internazionale *episodica e ad hoc*- come quella realizzata nei Tribunali di Norimberga e Tokyo- a una struttura *istituzionalizzata e continuativa*, capace di intervenire sui crimini che sfuggono al controllo delle giurisdizioni nazionali, spesso complici o impotenti[675].
Il crimine di Genocidio, previsto all'Articolo 6 del *Rome Statute*, viene definito in modo conforme alla *Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide* del 1948, di cui la *International Criminal Court* recepisce contenuti e finalità. La repressione penalistica del Genocidio nella disciplina vigente è affidata a una macchina giuridica articolata, che consente alla *International Criminal Court* di agire laddove gli Stati falliscano o si rifiutino di farlo.

[673] Schabas, W. A. (2020). *An introduction to the International Criminal Court*. Cambridge University Press.
[674] Drumbl, M. A. (2007). *Atrocity, Punishment, and International Law*. Cambridge University Press.
[675] Ambos, K. (2023). *Treatise on International Criminal Law: Volume III*. Oxford University Press.

In questo senso, l'*International Criminal Court* diventa non solo un giudice sovranazionale, ma anche un garante della tutela dei valori fondamentali della Comunità Internazionale. Nel confronto con il quadro normativo internazionale, l'*International Criminal Court* si colloca come uno sviluppo organico e ambizioso. Le esperienze precedenti, come quella dell'*International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia* e dell'*International Criminal Tribunal for Rwanda*, hanno gettato le basi per la codificazione di criteri giuridici sul Genocidio. Tuttavia, l'*International Criminal Court* amplia questa eredità giurisprudenziale e normativa, includendo competenze proprie e procedure che rafforzano la *certezza del Diritto*, l'*uniformità interpretativa* e la *tutela dei Diritti dell'imputato*. Il suo ruolo si inserisce anche nel contesto storico-politico del post Guerra Fredda, periodo in cui la cooperazione multilaterale in materia penale ha conosciuto una rinascita, stimolata dalla necessità di fronteggiare atrocità di massa come quelle avvenute in Rwanda, nell'ex Yugoslavia o in Darfur. Nonostante i limiti strutturali dell'*International Criminal Court- in primis*, la mancata adesione di Stati chiave come gli Stati Uniti, la Russia e la Cina- il suo impatto normativo e simbolico nella repressione del Genocidio resta significativo. L'*International Criminal Court* si propone non solo come foro giurisdizionale, ma anche come strumento di deterrenza e di affermazione dell'*Individual Criminal Responsibility*, superando l'impunità che ha storicamente protetto i principali responsabili di crimini contro i popoli. La sfida principale, tuttavia, resta quella dell'*Enforcement*. Senza una Polizia propria e dipendendo dalla *Cooperazione statale* per l'arresto degli *Imputati* e l'*Esecuzione delle sentenze*, l'*International Criminal Court* si trova spesso a operare in contesti politici ostili o ambigui.

Ciononostante, il processo di *istituzionalizzazione* della Giustizia Penale Internazionale che essa incarna continua a generare uno *spazio giuridico transnazionale* sempre più resistente alla Sovranità come scudo per l'impunità.

3.2 IL RUOLO DELLE *UNITED NATIONS*

L'Organizzazione delle *United Nations*, istituita nel 1945 all'indomani della Seconda Guerra Mondiale, rappresenta uno dei più significativi strumenti giuridico-istituzionali concepiti per preservare la *Pace* e la *Sicurezza* internazionale, nonché per promuovere la *Dignità* e i Diritti fondamentali della persona umana. La sua

genesi è strettamente legata alla volontà delle potenze vincitrici di evitare il ripetersi di *Core Crimes* e Genocidi, come quelli perpetrati dal regime nazista e dai suoi alleati, e di costruire un sistema multilaterale capace di prevenire l'espansionismo imperialista e le guerre di aggressione. L'iniziativa originaria fu promossa dagli Stati Uniti, che, come già accaduto al termine della Prima Guerra Mondiale, intendevano costituire una forza internazionale di Polizia per la pace globale, inizialmente in collaborazione con la Gran Bretagna. Tuttavia, gli eventi bellici del 1941, in particolare l'attacco tedesco all'Unione Sovietica e quello giapponese a *Pearl Harbour*, spinsero le due democrazie *English-speaking* ad ampliare la coalizione includendo anche l'Unione Sovietica e la Cina. Alla *Conferenza di Yalta*, nella primavera del 1945, i quattro Stati proposero la creazione di un'organizzazione internazionale che, attraverso la cooperazione tra popoli *peace-loving*, fosse in grado di affrontare le cause profonde dei conflitti armati[676].

La *Conferenza di San Francisco*, tenutasi tra il 25 aprile e il 26 giugno 1945, sancì la nascita formale delle *United Nations*, il cui *Charter* divenne operativo il 24 ottobre dello stesso anno. Sebbene gli Stati continuassero a essere i soggetti centrali del sistema internazionale, come già nella precedente esperienza della *League of Nations*, il nuovo ordinamento introdusse il principio della *cooperazione interstatale in caso di minacce esterne*. I vincitori della guerra assunsero il ruolo di garanti della Pace futura, e il *Security Council*, istituito dall'Articolo 24 della *Charter*, fu investito della *responsabilità primaria nel mantenimento della Pace e della Sicurezza internazionale*. Le sue decisioni, vincolanti per tutti i *Member States* ai sensi dell'Articolo 25, potevano incidere persino sulla Sovranità statale, sebbene quest'ultima non fosse formalmente messa in discussione. Infatti, solo il *Security Council*, in base al *Chapter VII*, era autorizzato a derogare al *principio di non-intervento* sancito dall'Articolo 2, e le sue deliberazioni in materia di Sicurezza richiedevano il *Consenso Unanime dei Membri Permanenti*, come previsto dall'Articolo 27. Nonostante l'enfasi posta sulla Pace e sulla Sicurezza, gli *Human Rights* non occupavano una posizione centrale nella *Charter*, risultando subordinati ai *principi di Uguaglianza tra Stati* e di *Non-Intervento*. Tuttavia, l'impegno delle *United Nations* nel promuovere la *Cooperazione Internazionale* si manifestò anche nell'inclusione progressiva di Stati dell'emisfero Sud, come previsto dall'Articolo 13. Questo processo di ampliamento portò il numero dei *Member States* da 51 a 145

[676] Grewe W G, Simma, B., Khan, D.-E., Nolte, G., & Paulus, A. (a cura di). (2002). *The Charter of the United Nations: A commentary* (2nd ed.). C.H. Beck. Munich

nel 1975, introducendo nuove istanze economiche legate alla *distribuzione equa delle risorse* e allo *sviluppo sostenibile*. Le aspirazioni delle *United Nations* in materia di Sicurezza internazionale si scontrarono presto con le tensioni tra gli ex alleati, Stati Uniti e Unione Sovietica, che emersero subito dopo la fine della guerra. Gli USA, con la *Dottrina Truman* del marzo 1947, si impegnarono a sostenere i popoli liberi contro la sottomissione, adottando la politica di *Containment* elaborata da *Kennan* per arginare la diffusione del Comunismo, anche attraverso lo sviluppo di armamenti nucleari. L'URSS, dal canto suo, cercava di consolidare la propria influenza nell'Europa dell'Est, promuovendo la *Teoria dei Due Campi ideologici inconciliabili*: il Campo Occidentale, *imperialista* e *anti-democratico*, guidato dagli Stati Uniti, e il Campo Orientale, *anti-imperialista* e *democratico*, sotto la guida sovietica. Questa profonda frattura ideologica generò la cosiddetta *Guerra Fredda* e paralizzò l'operatività del *Security Council*, rendendo impossibile il raggiungimento di obiettivi comuni. La frequenza con cui venne esercitato il *Diritto di Veto* da parte dell'URSS (115 volte) e degli USA (69 volte) testimonia l'*impasse* istituzionale. Di conseguenza, la politica di Sicurezza internazionale si sviluppò al di fuori delle *United Nations*: nel 1949 le potenze occidentali fondarono la *NATO*, mentre il Blocco Sovietico rispose con il *Patto di Varsavia*. Il *Bipolarismo* USA-URSS generò un *Sistema Duale di Sicurezza Internazionale*, svincolato dalle prerogative delle *United Nations*.

Durante la *Guerra Fredda*, il *Security Council*, vincolato dai principi di *Sovranità* e di *Non-Intervento*, rimase impotente di fronte a guerre di indipendenza, conflitti civili e guerre di aggressione che causarono oltre venti milioni di vittime, il 99% delle quali nelle regioni meridionali del globo. L'unica occasione in cui furono imposte sanzioni militari fu la guerra di Corea. In altri contesti, come Ungheria, Vietnam e Afghanistan, gli interessi strategici delle superpotenze contribuirono ad aggravare i conflitti. In Congo e Angola, le ostilità furono strumentalizzate per consolidare le rispettive influenze. In America Latina, gli USA intervennero per rovesciare governi considerati "sospetti", favorendo regimi filo-statunitensi[677]. Emblematico è il caso del Guatemala, dove nel 1954 la CIA destituì il presidente democraticamente eletto Jacobo Arbenz Guzmàn, reo di aver espropriato l'*American United Fruit Company* e acquistato armi nell'Europa dell'Est. Il paese fu affidato a una dittatura militare sostenuta dagli USA, che instaurò un regime

[677] Chomsky N (1997) *World Orders, Old and New*. Pluto Press. London

repressivo e causò una *guerrilla* trentennale culminata nel massacro del popolo Maya. Al termine del conflitto, nel 1996, si contarono oltre duecentomila morti, il 90% dei quali attribuiti alle forze armate (dal rapporto della *Comisiòn para el Esclarecimiento Històrico)*[678]. Gli Stati Uniti non intervennero per porre fine alle atrocità né per risollevare il Guatemala dal disastro socio-economico[679].

In tale contesto si affermò la *Dottrina di Sicurezza Nazionale*, utilizzata dai regimi autoritari latinoamericani come strumento di *Controllo Interno* e giustificazione della *Repressione sistematica del Dissenso*. Fortemente influenzata dalle strategie geopolitiche statunitensi, la *Dottrina* si fondava sulla convinzione che la principale minaccia alla stabilità dello Stato provenisse da nemici interni: *movimenti di sinistra, sindacati, studenti, intellettuali* e *oppositori politici* venivano considerati *agenti sovversivi* da neutralizzare con ogni mezzo. Alcuni storici interpretano la *Dottrina* come un insieme coerente di idee importate dagli Stati Uniti e adottate dalle forze armate locali in un processo di subordinazione ideologica e militare; altri autori ne evidenziano l'origine interna, come risultato di dinamiche politiche e culturali specifiche di ciascun contesto nazionale.

Solo con la fine della *Guerra Fredda* e il collasso dell'URSS, gli Stati Uniti, divenuti unica superpotenza, promossero l'idea di un *New World Order* inclusivo, riportando la Tutela degli *Human Rights* al centro dell'agenda politica internazionale. Al Summit delle *United Nations* del 2005[680], i *Member States* affermarono all'unanimità *che all Human Rights are universal, indivisible, interrelated, interdependent and mutually reinforcing*[681], formalizzando il principio della *Responsibility to Protect – R2P*, che attribuisce alla Comunità Internazionale il dovere di intervenire qualora uno Stato non sia in grado o non voglia proteggere la propria popolazione da crimini atroci.

Tuttavia, queste dichiarazioni di principio non riuscirono a fermare le violazioni degli *Human Rights*. *Amnesty International* continuò a denunciare, in numerosi paesi, gravi restrizioni alla libertà di opinione e di stampa, rapimenti e uccisioni,

---

[678] Comisión para el Esclarecimiento Histórico. (2004). *La Comisión para el Esclarecimiento Histórico, Verdad y Justicia en Guatemala*. *Boletín Mexicano de Derecho Comparado*, p. 106. Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM. Report of the Guatemalan Truth Commission, https://juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/boletin/cont/106/art/art6.pdf

[679] Schabas W A (2000) *Genocide in International Law.* Cambridge University Press

[680] Thakur, R. (2006). *The United Nations, Peace and Security: From Collective Security to the Responsibility to Protect.* Cambridge University Press.

[681] United Nations General Assembly. (2005, September 15). *2005 World Summit Outcome* (A/RES/60/1). United Nations. Retrieved from http://www.un-ngls.org/un-summit-FINAL-DOC.pdf

evidenziando la persistente distanza tra gli ideali proclamati e la realtà delle relazioni internazionali.

Il ruolo delle *United Nations* nella prevenzione e repressione del Genocidio si configura come un sistema multilivello, articolato in dimensioni normative, giudiziarie, operative e culturali, che riflette la complessità del Diritto Internazionale contemporaneo e le tensioni geopolitiche che ne condizionano l'efficacia. Sul piano normativo, un momento fondativo è rappresentato dall'adozione, nel dicembre 1948, della *Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide*, approvata dalla *General Assembly* con la *Resolution* 260 A (III). Questo strumento giuridico vincolante impone agli *State Party* l'obbligo di prevenire e punire il Genocidio, sia in tempo di guerra che di pace, autorizzandoli a richiedere l'intervento degli organi competenti delle *United Nations* e a deferire eventuali controversie all'*International Court of Justice*. A distanza di un solo giorno, la stessa *General Assembly* proclamò la *Declaration of Human Rights*, segnando un ulteriore passo nella codificazione dei Diritti fondamentali. Tuttavia, l'efficacia giuridica di tale dichiarazione rimase inizialmente limitata: solo nel 1976 i suoi principi acquisirono valore vincolante, e fu necessario attendere il 1984 per l'adozione della *Convention againist Torture*. In questo periodo, le tensioni tra USA e URSS continuarono a manifestarsi al di fuori del quadro delle *United Nations*, rendendo le norme dell'*UN Charter* inefficaci di fronte al peso del bipolarismo politico-militare.

Sul piano giudiziario, come già delineato, le *United Nations* hanno cercato di contrastare il Genocidio attraverso la creazione di Tribunali Penali Internazionali *ad hoc*, come l'*International Criminal Tribunal for Rwanda* e l'*International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia*. Tuttavia, le procedure di *Enforcement* previste si sono rivelate poco incisive, e i crimini più gravi hanno ricevuto, nella maggior parte dei casi, una mera censura internazionale.

Anche il principio della *Universal Jurisdiction*, secondo cui nessuno Stato può invocare la propria Sovranità per sottrarsi alla responsabilità per violazioni dei Diritti fondamentali, ha mostrato limiti significativi. Sebbene inizialmente apparisse come un meccanismo promettente, capace di affidare la repressione dei *Serious Crimes* alla più rapida e flessibile *National Law*, come nel caso dei

procedimenti avviati in Belgio per il Genocidio in Rwanda, esso si è rivelato vulnerabile a considerazioni opportunistiche e politiche[682].

L'istituzione dell'*International Criminal Court* nel 2002 ha rappresentato un ulteriore tentativo di rafforzare la Giustizia Penale Internazionale. Nonostante abbia avviato indagini in oltre venticinque Stati o territori, la Corte ha incontrato notevoli difficoltà nell'esecuzione dei mandati d'arresto emessi, che superano le quaranta unità. La riluttanza di molti Stati ad accettare interferenze nei propri affari interni, unita all'ostilità di superpotenze come USA, Russia e Cina, ha evidenziato come le logiche di potere continuino a prevalere sull'*International Law*[683]. Anche nei casi di gravi violazioni degli *Human Rights*, gli strumenti sanzionatori si sono dimostrati inefficaci, sia per la mancanza di cooperazione da parte degli Stati, come nel caso del presidente russo Vladimir Putin che ha ignorato l'ordine di arresto non riconoscendo la Giurisdizione della ICC, sia per ostacoli logistici, come nel caso di Joseph Kony, leader del *Lord's Resistance Army*, ancora latitante in aree di conflitto dell'Africa centrale. Una significativa evoluzione si è verificata nel 2005, quando il *Security Council* ha esercitato la prerogativa prevista dall'Articolo 13 del *Rome Statute*, deferendo alla *International Criminal Court* la situazione del Darfur, regione del Sudan, con la *Resolution* 1593. Nonostante il Sudan non fosse parte dello *Statute*, la Giurisdizione della Corte è stata estesa in virtù del potere conferito al *Security Council* dalla Charter *of the United Nations*. Questa decisione ha costituito un precedente fondamentale, dimostrando che la lotta contro il Genocidio può superare i limiti della Giurisdizione convenzionale e affermando il principio secondo cui la gravità dei Crimini Internazionali giustifica l'intervento della Giustizia Penale universale. Il caso del Darfur ha sollevato questioni giuridiche e politiche di rilievo. Da un lato, ha rafforzato il ruolo del *Security Council* come garante della Legalità internazionale e promotore della Giustizia Penale; dall'altro, ha messo in luce le tensioni tra Sovranità statale e Giurisdizione internazionale, nonché le difficoltà operative nell'esecuzione dei mandati della *International Criminal Court* in contesti di conflitto. L'incriminazione dell'allora presidente sudanese Omar al-Bashir per Genocidio, Crimini contro l'Umanità e Crimini di Guerra, ha suscitato reazioni contrastanti: alcuni Stati hanno contestato la

[682] Human Rights Watch. (2003, August 1). *Belgium: Universal jurisdiction law repealed*. http://www.hrw.org/press/2003/08/belgium080103

[683] Bloxham, D., & Pendas, T. (2010). *Changing themes in the study of genocide*; In D. Bloxham & A. D. Moses (a cura di). (2021), *The Oxford handbook of genocide studies*. pp. 1–16. Oxford University Press.

legittimità dell'intervento, mentre altri ne hanno sostenuto la necessità in nome della lotta contro l'impunità. In prospettiva, il potere del *Security Council* di deferire situazioni alla *International Criminal Court,* che sarà approfondito nella Parte III della Tesi, costituisce uno strumento cruciale per la prevenzione e repressione del Genocidio. Tuttavia, la sua efficacia dipende dalla volontà politica dei *Membri Permanenti* e dalla coerenza dell'azione internazionale. L'uso selettivo di tale prerogativa, le divergenze tra i *Member States* e le difficoltà di cooperazione con la Corte, rischiano di comprometterne la credibilità e l'impatto. Nonostante ciò, il caso del Darfur rimane emblematico della possibilità di superare le barriere giuridiche e politiche per affermare il principio di Responsabilità Penale Individuale e promuovere una Giustizia internazionale più equa ed efficace.

Sul piano operativo, il *Security Council* ha esercitato la propria funzione di tutela della sicurezza internazionale, ai sensi del *Chapter VII* della Charter *of the United Nations*, attraverso l'attivazione di missioni di *Peace-Keeping*. Queste operazioni, tra gli strumenti più visibili e controversi dell'azione delle *United Nations*, sono state concepite con l'obiettivo di stabilizzare aree di conflitto, proteggere le popolazioni civili e facilitare la transizione verso la Pace, intervenendo spesso in contesti ad alto rischio di Genocidio.

L'origine del *Peace-Keeping* risale al 1948[684], con la creazione della *United Nations Truce Supervision Organization (UNTSO)*, una *Blue Helmet operation* autorizzata all'uso della forza esclusivamente per *self-defence*. Il suo compito era monitorare la tregua tra Israele e i suoi vicini, stabilizzando l'area attraverso la presenza di osservatori internazionali[685]. Un'evoluzione significativa si ebbe nel 1956, con la costituzione della *United Nations Emergency Force (UNEF)*, dispiegata durante la crisi di Suez: si trattò della prima vera forza armata delle *United Nations*, segnando un passaggio cruciale nella prassi operativa dell'organizzazione[686].

È tuttavia nel periodo successivo alla *Guerra Fredda* che le missioni di *Peace-Keeping* hanno assunto un ruolo più incisivo nella protezione degli *Human Rights* e nella prevenzione dei crimini atroci, incluso il Genocidio[687]. Il mutamento di

---

[684] Doyle, M. W., & Sambanis, N. (2006). *Making War and Building Peace: United Nations Peace Operations.* Princeton University Press.

[685] Bellamy, A. J. (2009). *Responsibility to Protect: The Global Effort to End Mass Atrocities*. Polity Press.

[686] Chesterman, S. (2001). *Just War or Just Peace? Humanitarian Intervention and International Law*. Oxford University Press.

[687] Weiss, T. G. (2016). *Humanitarian Intervention: Ideas in Action*. Polity Press.

prospettiva del *Security Council*, che iniziò a considerare come minacce alla Sicurezza internazionale anche i conflitti interni agli Stati, si manifestò per la prima volta nel 1991, con la *Resolution* che istituiva una *exclusion zone* nel nord dell'Iraq. Tale misura, adottata per contenere le tensioni derivanti dalle migrazioni dei Curdi verso Turchia e Iran, non incontrò il veto della Cina, tradizionalmente sostenitrice della Sovranità statale, segnando un precedente rilevante[688].

L'evoluzione del contesto geopolitico e la crescente attenzione verso le violazioni sistematiche dei Diritti fondamentali hanno indotto le *United Nations* a ridefinire il mandato delle missioni. Le giustificazioni *sovereignty-based*, un tempo necessarie per legittimare l'intervento, sono state progressivamente ridimensionate, e il *Security Council* ha ritenuto sufficiente la documentazione di violenze contro la popolazione civile per autorizzare operazioni di *Peace-Keeping*. In seguito, sono state adottate *Resolutions* ancora più incisive nei confronti di regimi ostili agli *Human Rights*, riducendo ulteriormente lo spazio riservato alla Sovranità statale. Le misure adottate includevano *sanzioni economiche*, il *sequestro di beni depositati all'estero* e il *divieto di ingresso o transito nel paese*, in conformità con l'Articolo 41 della Charter. Più problematico si è rivelato il ricorso alle *misure coercitive* previste dall'Articolo 42 della Charter, finalizzate ad affrontare minacce alla Pace, violazioni della Pace e atti di Aggressione. I *Member States* hanno manifestato forti riserve, sia per il rischio di compromettere la vita delle proprie truppe, sia per l'onere finanziario che tali operazioni comportano.

Nel panorama attuale, si distinguono le *Peace-Keeping missions*, costituite da contingenti di soldati neutrali armati solo per auto-difesa e dispiegati sul territorio di uno Stato con il consenso dei *Conflicting Parties*, dalle *Peace-Making missions*, caratterizzate da un *Mandato Robusto* conferito da una *Resolution* del *Security Council*. In queste ultime, i militari sono autorizzati all'uso di *all necessary means*, possono assumere compiti esecutivi e non necessitano del consenso delle parti in conflitto[689]. Esempi emblematici di questa evoluzione sono la *United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of the Congo (MONUSCO)* e la *United Nations Mission in South Sudan* (UNMISS).

---

[688] United Nations Security Council. (1991, April 5). *Resolution of theUN Security Council 688 (1991) [on repression of the Iraqi civilian population, including Kurds in Iraq]* (S/RES/688). United Nations Digital Library. S/RES/0688. https://digitallibrary.un.org/record/

[689] United Nations Security Council. **(**2008, March 31). *Resolution 1807 (2008) [on the Democratic Republic of the Congo]* (S/RES/1807). United Nations Digital Library. S/Res/1807 https://www.un.org/securitycouncil/s/res/1807-%282008%29

Nonostante l'ampliamento delle competenze e l'evoluzione dei mandati, anche le missioni più avanzate hanno ricevuto critiche per la loro capacità limitata di prevenire violenze su larga scala. Ciò dimostra che, pur essendo uno strumento operativo essenziale, il *Peace-Keeping* non può garantire da solo la prevenzione del Genocidio, se non accompagnato da un solido sostegno politico e finanziario da parte dei *Member States*.

Due missioni di *Peace-Keeping*, in Rwanda e in Bosnia-Erzegovina, hanno segnato in modo drammatico e indelebile la storia operativa delle *United Nations*, evidenziando le profonde fragilità del sistema internazionale nella prevenzione del Genocidio.

Nel 1994, la *United Nations Assistance Mission for Rwanda (UNAMIR)* [690], dispiegata con l'obiettivo di contenere il deterioramento della situazione interna, si trovò impotente di fronte al massacro di circa ottocentomila Tutsi e Hutu moderati. L'inefficacia dell'intervento fu il risultato di una combinazione di fattori: l'assenza di volontà politica tra i *Member States*, la reticenza del *Security Council* nel qualificare gli eventi come Genocidio- scelta che avrebbe comportato l'*obbligo di intervento* ai sensi degli Articoli 1 e 8 della *Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide*- la mancanza di un *Mandato Robusto* e l'insufficienza delle risorse effettivamente messe a disposizione. Il numero di soldati inviati fu inferiore rispetto a quanto previsto, e le pressioni politiche esercitate dai *Member States* portarono persino al ritiro di parte del contingente[691]. A ciò si aggiunsero sospetti sul coinvolgimento francese, accusato di agire non per motivi umanitari, ma per tutelare interessi geopolitici nella regione[692].

Un anno dopo, nel luglio 1995, la *United Nations Protection Force (UNPROFOR)*, composta da truppe olandesi e operante sotto mandato ONU, non riuscì a impedire il massacro di oltre ottomila musulmani bosniaci a Srebrenica da parte delle forze serbo-bosniache. Questo episodio, riconosciuto come la più grave strage in Europa dopo la Seconda Guerra Mondiale[693], ha rappresentato un ulteriore fallimento del

[690] United Nations Security Council. **(**1994, April 21). *UN Security Council Resolution 912 (1994) [on the situation in Rwanda]* (S/RES/912). United Nations Digital Library.

[691] United Nations (1999). *Report of the Independent Inquiry into the Actions of the United Nations during the 1994 Genocide in Rwanda.* A/54/549.

[692] United Nations Security Council. (1994, June 22). *UN Security Council Resolution 929 (1994) [on the establishment of a temporary multinational operation for humanitarian purposes in Rwanda]* (S/RES/929). United Nations Digital Library. https://digitallibrary.un.org/record/197582

[693] United Nations (1999). *The Fall of Srebrenica: Report of the Secretary-General pursuant to General Assembly resolution 53/35*. A/54/549.

Peace-Keeping, sollevando interrogativi sulla capacità delle *United Nations* di intervenire efficacemente in situazioni di Genocidio.

Questi eventi hanno messo in luce gravi carenze strutturali e limiti operativi, spingendo le *United Nations* a istituire nel 2004 l'*Office of the Special Advisor on the Prevention of Genocide*, incaricato di monitorare le situazioni a rischio e fornire *allerta precoce* al *Secretary-General* e al *Security Council*. L'efficacia delle missioni di *Peace-Keeping* dipende da una combinazione di elementi: la chiarezza del mandato, la disponibilità di risorse adeguate e la tempestività dell'intervento. Tuttavia, l'esperienza storica ha dimostrato che nessuna missione può avere successo senza un impegno coerente e coordinato da parte della Comunità Internazionale. Solo una volontà politica condivisa, accompagnata da un sostegno finanziario concreto e da una capacità operativa flessibile, può rendere il *Peace-Keeping* uno strumento realmente efficace nella prevenzione del Genocidio e nella tutela degli *Human Rights* fondamentali.

In contrasto con l'inefficacia delle missioni ONU, alcune azioni militari condotte unilateralmente da Stati o coalizioni di Stati, pur prive di mandato del *Security Council*, hanno mostrato maggiore efficacia concreta, sebbene gravate da dubbi di legittimità. L'intervento dell'India in Bangladesh nel 1971, motivato ufficialmente dalla volontà di alleviare le sofferenze della popolazione civile colpita dall'aggressione pakistana, rispondeva in realtà a obiettivi strategici volti a indebolire il Pakistan.

Analogamente, il Vietnam intervenne in Cambogia nel 1978 contro il regime di Pol Pot, invocando la protezione del proprio territorio, mentre la Tanzania, nel 1979, giustificò l'intervento in Uganda contro Idi Amin come diritto di replica a un attacco illegale. Nessuna di queste azioni è stata considerata legale, e la *International Court of Justice*, nella sentenza del 1986 sull'intervento degli Stati Uniti in Nicaragua, ha ribadito che l'uso della forza non costituisce uno strumento legittimo per garantire il rispetto degli *Human Rights*[694].

Nonostante tali pronunce, nel 1999 la *NATO* bombardò la Serbia senza alcuna *Resolution* del *Security Council*, giustificando l'intervento con finalità umanitarie volte a proteggere il Kosovo. Anche in questo caso, l'obiettivo reale era indebolire

[694] International Court of Justice (ICJ). (1986). *Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), Merits* (Judgment of 27 June 1986), *ICJ Reports*, 1986, pp. 14–150.

la Serbia militarmente ed economicamente, e l'azione fu intrapresa nella consapevolezza che la Russia avrebbe esercitato il veto in seno al *Security Council*. Per analizzare le criticità emerse, le *United Nations* pubblicarono nel 2000 il *Brahimi Report*, che evidenziò le debolezze strutturali delle *Blue-Helmet missions*[695]. L'anno successivo, il *Report* intitolato *The Responsibility to Protect* introdusse un nuovo concetto di *Responsabilità Collettiva Internazionale*, riaffermando il ruolo centrale della Sovranità statale per l'ordine globale e proponendo quattro criteri per modulare l'intervento militare in risposta alle violazioni degli *Human Rights*: il *right intention*, che impone come obiettivo primario la protezione dei civili; il *last resort*, che legittima l'intervento solo quando ogni altra misura è fallita; il *proportional means*, che limita l'azione militare al ristabilimento della sicurezza; e il *reasonable prospects*, che richiede una valutazione delle conseguenze dell'intervento rispetto al non-intervento. Il *Report* confermava che il *Security Council* è l'unico organo legittimato a decidere sull'intervento, e proponeva un *code of conduct* per i Membri Permanenti, volto a superare la paralisi decisionale causata dall' *Abuso del Diritto di Veto*. In particolare, si raccomandava che nessun veto fosse esercitato in modo da ostacolare interventi umanitari, salvo in presenza di *vital concerns* di un *Permanent Member*.

L'inattuazione di queste raccomandazioni è dimostrata dall'intervento militare in Iraq nel 2003, condotto dagli Stati Uniti e dalla *Coalition of the Willing* senza alcuna autorizzazione del *Security Council*. L'azione fu giustificata come necessaria per prevenire minacce alla Pace internazionale e tutelare gli *Human Rights*, ma le motivazioni reali erano di natura politica ed economica, in evidente contrasto con le indicazioni delle *United Nations* per un sistema di Sicurezza internazionale più efficiente. La linea irresoluta delle *United Nations*, nonostante le dichiarazioni di principio, è ulteriormente confermata dalla gestione della crisi in Darfur[696]. Le sanzioni imposte al Sudan si rivelarono inefficaci, e nel 2006, di fronte alla morte di oltre trecentomila persone[697], le *United Nations* continuarono a qualificare gli eventi come "*Atti Genocidari*" anziché "*Crimine di Genocidio*", evitando così di

[695] United Nations. (2000, August 21). *Report of the Panel on United Nations Peace Operations* (A/55/305–S/2000/809). Brahimi-Report. United Nations. https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/a_55_305_e_brahimi_report.pdf Report of the Panel on United Nations Peace Operations (Brahimi- Report), A/55/305-S/2000/809

[696] United Nations (UN). (2005, October 3). *Report of UN Secretary-General's Special Envoy for Sudan: UN News*. http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=17158&Cr=sudan&Crl=

[697] International Commission of Inquiry on Darfur. (2005, January 25). *Report of the International Commission of Inquiry on Darfur to the United Nations Secretary-General,*25.1.2005, section 518-20. (U.N. Doc. S/2005/60). United Nations.

attivare gli obblighi previsti dalla *Convention*. Questa scelta semantica lasciò ai *Member States* la possibilità di non intervenire, poiché il crimine non rappresentava un interesse politico o economico rilevante per gli Stati coinvolti.

La strategia contemporanea delle *United Nations* si fonda su un paradigma integrato che coniuga il *principio della Responsibility to Protect (R2P)* con la *promozione attiva degli Human Rights*, riconoscendo che la prevenzione efficace delle atrocità di massa non può prescindere da un impegno educativo e culturale profondo e sistemico[698]. Tale impostazione riflette una concezione olistica della sicurezza umana, nella quale la protezione dei Diritti fondamentali non è solo un obiettivo etico, ma una condizione strutturale per la costruzione di Pace e stabilità internazionale.

In questo quadro, l'*Educazione agli Human Rights* è stata individuata come uno strumento strategico per affrontare le radici delle violenze collettive, quali la discriminazione sistemica, l'esclusione sociale e l'incitamento all'odio[699]. L'*Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR)* e l'*Office on Genocide Prevention and the Responsibility to Protect* svolgono un ruolo centrale nell'attuazione di programmi di formazione, sensibilizzazione e *capacity building*, operando in stretta collaborazione con attori statali, istituzioni accademiche e organizzazioni della società civile[700]. Le attività promosse da questi organismi non si limitano alla trasmissione di contenuti normativi, ma mirano a trasformare le strutture sociali e culturali che rendono possibile la violazione dei Diritti fondamentali, intervenendo sulle dinamiche che alimentano l'intolleranza e la violenza.

La prevenzione del Genocidio, in particolare, richiede un approccio multidimensionale che includa l'*Educazione alla Memoria* come elemento fondante[701]. Le commemorazioni annuali del Genocidio in Rwanda e in Bosnia-Erzegovina costituiscono esempi emblematici di come il ricordo possa essere utilizzato non solo per rendere omaggio alle Vittime, ma anche per promuovere

---

[698] United Nations Office on Genocide Prevention and the Responsibility to Protect, (2014*). Framework of Analysis for Atrocity Crimes.* United Nations.

[699] OHCHR. *Human Rights Education and Training*. United Nations, https://www.ohchr.org/en/human-rights-education-training.

[700] UNESCO. (2017). *Education for sustainable development goals: Learning objectives*. UNESCO Publishing.

[701] Totten, S., & Parsons, W. S. (2009). *Century of genocide: Critical essays and eyewitness accounts* (2nd ed.). Routledge; Totten, S., & Parsons, W. S. (2004). *Century of genocide: Critical essays and eyewitness accounts* (2nd ed.). Routledge.

processi di riconciliazione e per costruire una cultura della Pace. L'*Educazione alla Memoria* consente di riconoscere le dinamiche storiche e sociali che hanno condotto alle atrocità, favorendo una riflessione critica sulle responsabilità collettive e individuali. In tal modo, si contribuisce alla formazione di una coscienza civica orientata al rispetto della dignità umana e alla prevenzione della violenza[702].

In conclusione, pur riconoscendo i limiti storici dell'Organizzazione delle *United Nations* e la persistente subordinazione delle sue azioni agli interessi dei *Member States*, essa continua a rappresentare il principale foro multilaterale per affrontare il Genocidio come crimine contro l'umanità e per promuovere una cultura globale degli *Human Rights*. Questo impegno, se sostenuto con coerenza e determinazione, costituisce un obiettivo imprescindibile per garantire che il monito "mai più" non si riduca a una formula retorica, ma diventi una promessa concreta di Giustizia e di prevenzione.

3.3 IL RUOLO DEL *COUNCIL OF EUROPE* E DELL'*EUROPEAN UNION* NELLA PREVENZIONE DEL GENOCIDIO

La prevenzione del Genocidio in Europa è affrontata da due istituzioni distinte ma complementari: il *Council of Europe*- Consiglio d'Europa e la *European Union*- Unione Europea. Sebbene entrambe condividano l'obiettivo di promuovere la Pace, la stabilità e la protezione dei Diritti fondamentali, esse si differenziano per struttura, ambiti di competenza e strumenti operativi, svolgendo ruoli distinti ma sinergici nella prevenzione del Genocidio[703].

Il giurista Helmut Satzger ha analizzato il ruolo delle Istituzioni Europee nella prevenzione del Genocidio, evidenziando come la Giurisdizione penale internazionale e la cooperazione tra Stati siano strumenti essenziali per superare le barriere della Sovranità e garantire l'effettività della Giustizia penale universale[704]. La sua opera contribuisce a chiarire le implicazioni normative e pratiche dell'intervento europeo in materia di Crimini Internazionali, sottolineando la necessità di un approccio coerente e integrato tra prevenzione, repressione e promozione degli *Human Rights*.

[702] Staub, E. (1989). *The Roots of Evil: The Origins of Genocide and Other Group Violence*. Cambridge University Press.
[703] Smith, K. E. (2010). *Genocide and the Europeans*. Cambridge University Press.
[704] Satzger, H. (2020). *International and European Criminal Law*. Nomos Verlag.

La complementarità tra queste istituzioni, unita alla collaborazione con le Corti Internazionali e alla promozione del principio R2P, rappresenta un pilastro fondamentale per affrontare le sfide della Giustizia Penale Internazionale e prevenire le atrocità di massa.

3.3.1 Il *Council of Europe*

Il *Council of Europe*, istituito nel 1949 con il *Treaty of London*, rappresenta una delle quarantasei principali organizzazioni internazionali con vocazione giuridico-umanitaria, impegnate nella promozione degli *Human Rights*, della democrazia e dello stato di diritto. Conta quarantasei State Party.

La sua azione si fonda sulla *European Convention on Human Rights- ECHR*, che costituisce un pilastro giuridico fondamentale per la tutela dei Diritti fondamentali in Europa.

Sebbene il *Council of Europe* non abbia competenze dirette in materia di sicurezza internazionale o di intervento in conflitti armati, ha storicamente assunto un ruolo centrale nella promozione della Memoria storica[705], nella tutela dei Diritti fondamentali e nella prevenzione dei Crimini contro l'Umanità, agendo attraverso strumenti *giuridici*, iniziative *educative* e *cooperazione con altre organizzazioni internazionali*.

La *European Court of Human Rights- ECtHR*, organo giurisdizionale del *Council of Europe*, ha affrontato nel tempo casi relativi a Crimini Internazionali, incluso il Genocidio, interpretando il *principio di Legalità* sancito dall'Articolo 7 della *ECHR* e il *diritto alla Vita* previsto dall'Articolo 2.

In particolare, la *ECtHR* ha riconosciuto l'obbligo degli *State Party* di condurre indagini efficaci su gravi violazioni degli *Human Rights*, anche quando si tratta di crimini commessi prima dell'introduzione di specifiche norme penali nazionali.

Oltre a ciò, la Giurisprudenza della *ECtHR* ha contribuito a rafforzare il *principio di Responsabilità Penale Individuale* e ha incoraggiato l'adozione della *Giurisdizione Universale* per perseguire i responsabili di Genocidio[706].

[705] Council of Europe. (2022). *Recommendation CM/Rec(2022)5: Passing on remembrance of the Holocaust and preventing crimes against humanity*. Committee of Ministers. https://www.coe.int/en/web/holocaust

[706] European Court of Human Rights (ECHR). *Case Law of the European Court of Human Rights on Article 2 and Article 7 of the ECHR*. Strasbourg.

Oltre all'azione giurisdizionale, il *Council of Europe* ha promosso numerosi *programmi di sensibilizzazione* volti all'*Educazione agli Human Rights,* alla promozione del pluralismo culturale, alla lotta contro l'incitamento all'odio e alla prevenzione dei Crimini contro l'Umanità [707].

Dal 2001, ha istituito il *Day of Remembrance of the Holocaust and for the Prevention of Crimes against Humanity*, riconoscendo il valore della *Memoria storica* come strumento di prevenzione.

Attraverso iniziative come il progetto *Learning and Teaching about the History of Europe in the 20th Century* e la pubblicazione del manuale *Right to Remember*, il *Council of Europe* ha incoraggiato l'inclusione della storia del Genocidio, in particolare quello dei Rom e dei Sinti, nei *curricula* scolastici.

Tali attività mirano a contrastare l'odio, la discriminazione e l'esclusione, promuovendo una cultura degli *Human Rights* e della dignità umana.

La *cooperazione con altre organizzazioni internazionali*, come l'*International Holocaust Remembrance Alliance- IHRA*[708], *l'Organization for Security and Co-operation in Europe- OSCE*[709] e le istituzioni dell'Unione Europea, ha rafforzato l'impatto delle politiche educative e commemorative del *Council of Europe*.

La campagna *#ProtectTheFacts*, lanciata nel 2024, rappresenta un esempio concreto di sinergia inter-istituzionale per contrastare la negazione del Genocidio e promuovere la verità storica.

Inoltre, la *Resolution 2190* (2017) della *Parliamentary Assembly* del *Council of Europe* ha riconosciuto formalmente gli Atti Genocidari commessi da Daesh contro le minoranze yazide e cristiane, invitando gli *State Party* ad adottare misure concrete per perseguire i responsabili[710].

Rispetto all'Unione Europea, il *Council of Europe* esercita una funzione più diretta nella tutela degli *Human Rights*, ma la sua Giurisdizione si limita agli *State Party* e non si estende a contesti di conflitto armato al di fuori dell'area geografica europea.

---

[707] Council of Europe. (2017). *Right to Remember: A Handbook for Education with Young People on the Roma Genocide*. Strasbourg.

[708] International Holocaust Remembrance Alliance. (2024). *Protect the Facts Campaign Materials*. IHRA.

[709] OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights. (2020). *Teaching about and Commemorating the Roma Genocide*. Warsaw.

[710] Parliamentary Assembly of the Council of Europe. (2017). *Resolution 2190 (2017) on prosecuting and punishing the crimes against humanity or even possible genocide committed by Daesh*. Council of Europe. https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-EN.asp?fileid=24219

Tuttavia, la sua azione preventiva si fonda su una *visione culturale e giuridica* che integra la promozione della *Memoria*, l'*Educazione agli Human Rights* e la *Giurisprudenza* internazionale.
In prospettiva, il rafforzamento della cooperazione tra il *Council of Europe*, le Corti Internazionali e le istituzioni europee può contribuire a consolidare un sistema di prevenzione del Genocidio basato sulla *Legalità*, sulla *Memoria* e sulla *Responsabilità*.

3.3.2 La *European Union*

La *European Union*, pur essendo nata come organizzazione economica e politica fondata sui *Treaty of Maastricht* (1992) e *Treaty of Lisbon* (2007), ha progressivamente ampliato il proprio raggio d'azione includendo la promozione degli *Human Rights* e la prevenzione dei Crimini Internazionali, tra cui il Genocidio.
Tali obiettivi rientrano nella *Common Foreign and Security Policy- CFSP* e sono rafforzati dala Charter *of Fundamental Rights of the European Union*, che sancisce il rispetto della dignità umana, dell'uguaglianza e della Giustizia.
La prevenzione del Genocidio è affrontata dall'UE attraverso un approccio operativo e giuridico, incentrato sulla *cooperazione giudiziaria*, il *contrasto all'impunità* e il *rafforzamento delle capacità investigative.*
Un passo fondamentale è stato compiuto nel 2002 con la creazione della *Genocide Network*, una rete di punti di contatto nazionali per l'individuazione e la persecuzione dei responsabili di Genocidio, Crimini contro l'Umanità e Crimini di Guerra .
Questa rete, sostenuta da *Eurojust*, favorisce lo scambio di informazioni tra autorità giudiziarie e promuove l'applicazione della *Giurisdizione Universale*[711].
Nel 2011, poi, è stata istituita la *Task Force on the European Union Prevention of Mass Atrocities*, co-presieduta da Karen E. Smith e Christoph O. Meyer, con l'obiettivo di valutare gli strumenti della *EU* per la prevenzione delle atrocità di

[711] Eurojust. *Genocide Prosecution Network*. European Union Agency for Criminal Justice Cooperation https://www.eurojust.europa.eu/judicial-cooperation/practitioner-networks/genocide-prosecution-network

massa. Il rapporto prodotto ha influenzato le politiche europee, evidenziando la necessità di un approccio più strutturato e tempestivo[712].

Dal punto di vista giuridico, la *EU* non dispone ancora di un quadro normativo vincolante specifico per la prevenzione del Genocidio, concentrandosi piuttosto sulla repressione e sulla cooperazione giudiziaria.

Tuttavia, il Parlamento europeo ha sollevato interrogativi sulla necessità di colmare questa lacuna normativa rispetto alla *Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide* del 1948.

Il principio della *Responsibility to Protect- R2P*, emerso nel 2005, ha trovato applicazione nelle politiche europee, come dimostrano le dichiarazioni ufficiali dell'UE presso la *General Assembly* delle *United Nations*. L'*EU* ha sviluppato strumenti come l'*EU Toolkit on R2P and Atrocity Prevention*, che fornisce linee guida pratiche per le delegazioni e le missioni europee[713].

Sul piano operativo, l'*EU* ha adottato *sanzioni economiche e diplomatiche* contro regimi responsabili di violazioni degli *Human Rights*, ha finanziato missioni di *Peace-Keeping* e programmi di sviluppo in aree a rischio, e ha collaborato con le *United Nations* e l'*International Criminal Court*.

Tuttavia, la competenza diretta dell'*EU* in materia di Giustizia Penale Internazionale è limitata: essa sostiene politicamente e finanziariamente l'*International Criminal Court*, ma non dispone di una propria corte per i Crimini Internazionali. Nondimeno, in questo contesto, *Europol* e *Eurojust* svolgono ruoli complementari.

Europol, con sede a L'Aia, facilita lo *scambio di informazioni tra le forze dell'ordine* e fornisce supporto analitico e tecnico nelle indagini su crimini complessi, inclusi quelli legati al Genocidio[714].

Eurojust, anch'essa con sede a L'Aia, coordina le indagini e le *azioni penali transnazionali*, facilita l'estradizione e promuove la cooperazione con l'*International Criminal Court*.

---

[712] Meyer, C. O., Smith, K. E., De Franco, C., Peral, L., & Strauss, E. (2013). *The EU and the prevention of mass atrocities: An assessment of strengths and weaknesses*. Budapest Centre. https://www.genocideprevention.eu/en/publications/283-task-force-on-the-european-union-prevention-of-mass-atrocities

[713] European External Action Service. *EU Statement on Responsibility to Protect and Prevention of Genocide*. https://www.eeas.europa.eu/delegations/un-new-york/eu-statement-un-general-assembly-responsibility-protect-and-prevention-genocide-war-crimes-ethnic-0_en?s=63

[714] https://www.europol.europa.eu/crime-areas/genocide-crimes-against-humanity-and-war-crimes

Il *Genocide Prosecution Network*, ospitato da *Eurojust*, rappresenta un *forum* unico per la condivisione di buone pratiche e Giurisprudenza, contribuendo alla lotta contro l'impunità.

In conclusione, la *European Union* ha compiuto progressi significativi nella prevenzione del Genocidio, integrando strumenti giuridici, politici e operativi.

Tuttavia, la mancanza di un quadro normativo vincolante e le tensioni geopolitiche interne ed esterne ne limitano l'efficacia.

Il rafforzamento della cooperazione inter-istituzionale e l'adozione di politiche coerenti e tempestive sono essenziali per consolidare il ruolo dell'*EU* come attore globale nella prevenzione delle atrocità di massa.

3.4 LA RESPONSABILITÀ DEGLI STATI E I LIMITI DELLA SOVRANITÀ NAZIONALE

3.4.1 La *Responsibility To Protect*

Il principio della *Responsibility To Protect- R2P* rappresenta una delle più significative evoluzioni normative e politiche del Diritto Internazionale contemporaneo. Formalizzato nel *Final Document of the 2005 United Nations World Summit (A/RES/60/1, paragraphs 138–139)*[715], la *R2P* stabilisce che ogni Stato ha la responsabilità primaria di proteggere la propria popolazione da quattro crimini atroci: Genocidio, Crimini di Guerra, Pulizia Etnica e Crimini contro l'Umanità [716]. Qualora uno Stato non sia in grado o non voglia adempiere a tale obbligo, la responsabilità ricade sulla Comunità Internazionale, che può intervenire attraverso *mezzi pacifici* o, in ultima istanza, *coercitivi*, purché autorizzati dal *Security Council* delle *United Nations*[717].

Le origini concettuali della *R2P* risalgono agli anni Novanta, in risposta ai fallimenti della Comunità Internazionale nel prevenire le atrocità in Rwanda (1994) e Srebrenica (1995).

---

[715] United Nations General Assembly. (2005). *2005 World Summit Outcome Document* (A/RES/60/1). United Nations.

[716] Thakur, R., & Maley, W. (Eds.). (2015). *Theorising the Responsibility to Protect*. Cambridge University Press.

[717] Bellamy, A. J. (2009). *Responsibility to protect: The global effort to end mass atrocities*. Polity Press.

Tali eventi hanno sollevato interrogativi cruciali sull'equilibrio tra Sovranità statale e tutela degli *Human Rights*. Il segretario generale delle *United Nations*, Kofi Annan, nel suo *Millennium Report* del 2000[718], ha posto la questione in termini etici e giuridici: se l'intervento umanitario è un'inaccettabile violazione della Sovranità, come si può giustificare l'inazione di fronte ai *Core Crimes.* Da questa riflessione è nata l'*International Commission on Intervention and State Sovereignty- ICISS*, istituita dal governo canadese, che nel 2001 ha pubblicato il rapporto "*The Responsibility to Protect*", introducendo il concetto di *Sovranità come Responsabilità*[719]. La struttura teorica della *Responsibility to Protect*, successivamente formalizzata nel rapporto del *Secretary-General* delle *United Nations* del 2009, si articola in tre pilastri concettuali che, pur distinti nelle funzioni, operano in sinergia e senza sequenzialità obbligata.

Il primo pilastro, denominato *Pillar One – The State's Responsibility to Protect*, sancisce che lo Stato detiene la *responsabilità primaria di proteggere le persone sotto la sua Giurisdizione* da Genocidio, Crimini di Guerra, Pulizia Etnica e Crimini contro l'Umanità.

Questo obbligo è radicato nel Diritto Internazionale e trova fondamento in convenzioni e trattati come la *Convention sul Genocidio* del 1948 e il *Rome Statute* del 1998, implicando non solo la *Reazione* ma anche la *Prevenzione* attraverso politiche inclusive e il rispetto sistemico degli *Human Rights*.

Il secondo pilastro, denominato *Pillar Two – International Assistance and Capacity-Building*, individua nella Comunità Internazionale un ruolo proattivo e cooperativo volto a *supportare gli Stati nel rafforzamento delle proprie capacità di protezione*. Tale sostegno si manifesta attraverso assistenza tecnica, programmi di formazione istituzionale, missioni di *Peace-Keeping* e meccanismi di Allerta Precoce, promuovendo un *principio di Solidarietà Globale* che si distacca dalla logica della *Non Ingerenza* per abbracciare una nuova etica della *Non Indifferenza*.

Infine, *Pillar Three – Timely and Decisive Collective Response* rappresenta il momento più delicato e controverso del paradigma R2P.

Si attiva quando uno Stato è manifestamente *incapace (unable)*, o *si rifiuta deliberatamente (unwilling)*, di proteggere la propria popolazione, o è esso stesso il *responsabile* degli atti criminosi.

---

[718] Annan, K. (2000). *We the peoples: The role of the United Nations in the 21st century*. United Nations.

[719] Evans, G., & Sahnoun, M. (2001). *The Responsibility to Protect: Report of the International Commission on Intervention and State Sovereignty*. International Development Research Centre.

In queste circostanze, la Comunità Internazionale ha il *dovere morale e politico di intervenire in modo tempestivo e deciso*, impiegando *strumenti diplomatici, economici, umanitari,* e se necessario *coercitivi*.

L'uso della *Forza Armata* è subordinato all'autorizzazione del *Security Council* delle *United Nations*, secondo quanto previsto dal *Capitolo VII* Della *United Nations Charter*.

Tuttavia, la prassi ha evidenziato criticità, come dimostra l'intervento in Libia del 2011, autorizzato dal *Security Council* con la *Resolution* 1973, dove l'iniziale motivazione umanitaria associata alla *R2P* ha assunto successivamente connotati di *cambio di regime*, generando sfiducia soprattutto tra gli Stati africani e asiatici[720].

L'aspetto più innovativo di questa tripartizione è che essa non rappresenta una successione cronologica, bensì un *approccio integrato e flessibile alla protezione degli Human Rights fondamentali*.

In questo schema, la *Sovranità statale* non è concepita come barriera ma come *piattaforma di Responsabilità condivisa*.

La *R2P*, in tal senso, non ambisce a esautorare lo *Stato*, bensì a rafforzarlo nel suo ruolo di *garante della Sicurezza umana*, con l'obiettivo di *Prevenire* piuttosto che punire[721]. Dal punto di vista giuridico, la *R2P* non costituisce una norma vincolante di Diritto Internazionale Consuetudinario, ma rappresenta un *principio politico consolidato*, riaffermato in numerose *Resolutions* del *Security Council* e della *General Assembly*. La tensione tra *Universalismo degli Human Rights* e rispetto della *Sovranità statale* continua a caratterizzare il dibattito sulla *R2P*.

Alcuni Stati, come Cina e Russia, insistono sulla necessità di un consenso statale e sull'autorizzazione del *Security Council* per qualsiasi azione coercitiva.

Altri, come i membri dell'Unione Africana, hanno integrato la *R2P* nei propri strumenti normativi, come l'Articolo 4(h) dell'Atto Costitutivo, che consente interventi in caso di Genocidio e Crimini contro l'Umanità.

In conclusione, la *R2P* rappresenta un tentativo ambizioso di conciliare la *protezione dei Diritti fondamentali* con il *principio di Non Ingerenza*[722].

La sua efficacia dipende dalla volontà politica degli Stati, dalla capacità delle istituzioni internazionali di agire tempestivamente e dalla coerenza nell'applicazione del principio.

---

[720] Bellamy, A. J., & Luck, E. C. (2019). *The responsibility to protect: From promise to practice*. Polity Press.

[721] Bellamy, A. J. (2015). *The responsibility to protect: A defense*. Oxford University Press.

[722] Weiss, T. G. (2016). *Humanitarian intervention: Ideas in action* (3rd ed.). Polity Press.

Sebbene non sia priva di limiti, la R2P ha contribuito a *ridefinire il ruolo della Sovranità nel Diritto Internazionale*, orientandolo verso una *Responsabilità condivisa per la tutela dell'umanità*.

3.4.2 I Limiti della Sovranità Nazionale

Il concetto di *National Sovereignty*, tradizionalmente inteso come *suprema autorità dello Stato all'interno dei propri confini*, ha subito una profonda trasformazione alla luce dell'evoluzione del Diritto Internazionale contemporaneo.

Tradizionalmente, la Sovranità era intesa come il potere supremo e indipendente dello Stato di decidere all'interno dei propri confini, senza interferenze esterne, concezione che ha dominato la teoria politica moderna, legittimando l'Autorità Statale come *assoluta* e indivisibile.

Il *Treaty of Westphalia* del 1648 è spesso citato come l'atto fondativo della Sovranità moderna, sancendo il principio di *Non Ingerenza (Non-Intervention)* e l'eguaglianza formale tra Stati. Tuttavia, già nel pensiero di Jean Bodin, che pur sosteneva l'*absolute and perpetual power* del sovrano, si riconoscevano limiti derivanti dal *Natural Law* e dal *Jus Gentium*, come pure nelle riflessioni di Leibniz, si intravedono limiti alla Sovranità, attraverso la divisione dei poteri e il riconoscimento di autorità superiori come l'Impero o le corti indipendenti[723].

Già nel XIX secolo, con l'emergere del Diritto Internazionale Umanitario e la codificazione degli *Human Rights*, si è iniziato a mettere in discussione la concezione tradizionale di *National Sovereignty* come potere assoluto dello Stato all'interno dei propri confini[724].

In seguito, nel XX secolo, la creazione della *League of Nations* e successivamente delle *United Nations* ha introdotto *vincoli espliciti alla Sovranità*, come il *Divieto dell'uso della Forza* e l'*Obbligo di Cooperazione per la Pace e la Sicurezza internazionale*.

---

[723] Bashkina, O. (2019). *Limits of sovereignty in Leibniz' political philosophy*. Ethical Perspectives, pp. 183–200. https://poj.peeters-leuven.be/content.php?url=article&id=3286747&journal_code=EP

[724] Masferrer, A., & Obarrio, J. A. (2012). *The state power and the limits of the principle of sovereignty: An historical approach.* In A. Masferrer (Ed.), *Post 9/11 and the State of Permanent Legal Emergency*, pp. 15–51. Springer. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-007-4062-4_2

La Seconda Guerra Mondiale e la fondazione delle *United Nations* hanno ulteriormente rappresentato un punto di svolta. In questo contesto, la *Sovranità* ha iniziato a essere reinterpretata non più come *Diritto Assoluto*[725], ma come *Responsabilità degli Stati verso la Comunità Internazionale- Sovereignty as Responsibility*[726]- concetto formalizzato nel 2001 dall'*International Commission on Intervention and State Sovereignty- ICISS* e recepito nel 2005 dal *World Summit Outcome Document*[727]. Il principio di *Responsible Sovereignty* impone che gli Stati non possano invocare la Sovranità per giustificare violazioni degli *Human Rights* o per sottrarsi agli obblighi internazionali o per sfuggire alla Giurisdizione di Corti Internazionali come l'*International Criminal Court*. In questo contesto, la *Sovranità* non è più intesa come *Unlimited Authority*, ma come *Conditional Legitimacy* fondata sul rispetto del Diritto Internazionale e sulla cooperazione con le istituzioni multilaterali. La Sovranità, dunque, non è più uno scudo dietro cui nascondere crimini, ma un mandato che comporta obblighi e doveri.

Il dibattito giuridico e politico contemporaneo si concentra sulla tensione tra *Sovranità* e *Giustizia Globale* ed è tutt'altro che univoco. Da un lato, la *visione etica della Sovranità (Solidarist)* sostiene che la Sovranità debba essere subordinata alla protezione dei Diritti fondamentali e alla Giustizia globale. Secondo questa prospettiva, si afferma che la Sovranità deve essere compatibile con la protezione dei Diritti fondamentali e che gli Stati devono collaborare con le istituzioni internazionali per prevenire Genocidi, Crimini di Guerra e Crimini contro l'Umanità. In tal senso, strumenti come l'*International Criminal Court* e il principio della *Responsibility to Protect- R2P* rappresentano progressi necessari per limitare l'arbitrio statale e prevenire crimini atroci. Il concetto di *Sovereigns as Trustees of humanity*, proposto da Benvenisti, incarna questa *visione etica della Sovranità*, in cui il *Potere Statale è subordinato al Bene comune Globale*.

Dall'altro lato, la posizione *Pluralist* difende la *Sovranità* come *garanzia contro l'ingerenza esterna* e come *fondamento dell'ordine internazionale* basato sull'eguaglianza tra Stati. In questa visione, alcuni giuristi sostengono che

[725] Köpcke, M. (2021). Law and the limits of sovereign power. The American Journal of Jurisprudence, pp. 115–128. https://academic.oup.com/ajj/article/66/1/115/6343120

[726] Getachew, A. (2018). *The limits of sovereignty as responsibility*. Constellations, pp. 1–16. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1467-8675.12387

[727] United Nations General Assembly. (2005). *2005 World Summit Outcome Document* (A/RES/60/1). United Nations.

l'intervento internazionale in nome degli *Human Rights* rischia di minare l'autonomia degli Stati e di essere strumentalizzato da potenze egemoniche.

La tensione tra queste due visioni può essere rappresentata dall'intervento della *NATO* in *Kosovo* del 1999, condotto senza autorizzazione del *Security Council*. I sostenitori lo hanno giustificato come un'*azione umanitaria necessaria*, mentre i critici lo hanno denunciato come una *violazione della Sovranità serba* e del Diritto Internazionale. Questo episodio ha alimentato il dibattito sulla legittimità degli *interventi umanitari non autorizzati* e sulla *flessibilità del principio di Sovranità*.

L'evoluzione del concetto di *National Sovereignty* alla luce del Diritto Internazionale trova riscontro in altri casi storici emblematici, tra cui Libia, Siria e Sudan. Nel caso della Libia, l'intervento del 2011 autorizzato dall'*United Nations Security Council* con la *Resolution* 1973 ha rappresentato un punto di svolta. Giustificato inizialmente in nome della *Responsibility to Protect*, l'intervento militare della *NATO* ha portato alla caduta del regime di Muammar Gheddafi, ma ha anche sollevato dubbi sulla legittimità dell'azione e sulle sue conseguenze[728]. La Sovranità libica è stata profondamente compromessa, con la frammentazione del potere tra il *Government of National Accord- GNA* e il *Libyan National Army- LNA*, e con l'ingerenza di attori regionali e internazionali che hanno alimentato il conflitto. La Libia è diventata un esempio di *limited sovereignty*, dove il controllo territoriale e politico è esercitato da attori non statali e dove la legittimità è costantemente negoziata[729]. In Siria, la guerra civile iniziata nel 2011 ha messo in discussione la capacità dello Stato di esercitare la propria Sovranità in modo efficace e conforme ai principi umanitari. Il regime di Bashar al-Assad ha rivendicato la *Sovereignty-First narrative*, sostenuta da alleati come la Russia, per giustificare l'uso della forza contro oppositori e civili[730]. Tuttavia, l'applicazione del principio della *R2P* è stata debole e frammentaria, con interventi esterni spesso motivati da interessi geopolitici più che da imperativi umanitari[731]. La Siria è

[728] Fores, A. (2024) *Unveiling What Type of Government is Libya: A Deep Dive*. https://libyaprospect.com/unveiling-what-type-of-government-is-libya-a-deep-dive/

[729] Hanau Santini, R., Polese, A., & Kevlihan, R. (Eds.). (2020). *Limited statehood and informal governance in the Middle East and Africa* (1st ed.). Routledge.London ImprintRoutledge DOIhttps://doi.org/10.4324/9780429504570https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9780429504570-8/interventions-sovereignty-limitations-libya-debora-valentina-malito

[730] Menshawy, M. (2019) *Constructing state, territory and sovereignty in the Syrian conflict*. Politics. https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0263395718770348

[731] Seven Ü. (2025) *Shades of humanity: state sovereignty and humanitarian principles in the Syrian civil war.* Journal of International Humanitarian Action volume 10. https://jhumanitarianaction.springeropen.com/articles/10.1186/s41018-025-00168-x

diventata un teatro di *proxy war*, dove la Sovranità è contesa tra lo Stato centrale, gruppi armati locali e potenze straniere[732]. Il caso siriano evidenzia la tensione tra *Territorial Integrity* e *Humanitarian Intervention*, e mostra come la Sovranità possa essere strumentalizzata per perpetuare il potere autoritario.

Il Sudan offre un'altra prospettiva, legata alla transizione post-autoritaria e alla secessione del Sud Sudan nel 2011. La Sovranità sudanese è stata ridefinita attraverso accordi internazionali, come quello di Addis Abeba del 2012 per la demarcazione dei confini[733]. Tuttavia, le dispute territoriali, in particolare nella regione di Abyei, e le tensioni tra le autorità centrali e le comunità locali hanno mostrato i limiti della Sovranità formale. Il Sudan ha affrontato anche sfide interne legate alla *transitional justice*, alla riforma costituzionale[734] e alla cooperazione con l'*International Criminal Court* per crimini commessi durante il regime di Omar al-Bashir. La Sovranità è stata qui intesa come *Shared Responsibility*, dove lo Stato deve rendere conto alla Comunità Internazionale e ai propri cittadini.

In conclusione, la *Sovranità nazionale* non è più un principio assoluto, ma una *prerogativa condizionata dal rispetto del Diritto Internazionale e dalla Responsabilità verso la Comunità Globale*. La sua ridefinizione rappresenta una sfida teorica e pratica per il Diritto contemporaneo, che deve bilanciare l'Autonomia Statale con la tutela dei Diritti Universali.

3.4.3 Sanzioni e misure coercitive della Comunità Internazionale

Il ricorso a *Sanzioni* e *Misure Coercitive* da parte della Comunità Internazionale rappresenta una delle risposte più complesse, controverse e al tempo stesso cruciali del Diritto Internazionale contemporaneo alle gravi violazioni degli *Human Rights*[735].

---

[732] Khaddour, K. (2025). *The Syrian State After Suwayda.* Carnegie Endowment for International Peace https://carnegieendowment.org/middle-east/diwan/2025/07/the-syrian-state-after-suwayda?lang=en&utm_source=carnegieemail&utm_medium=email&utm_campaign=autoemail&mkt_tok=ODEzLVhZVS00MjIAAAGb0O4IvqwPD8DNwbmJkM05S4mkxUeLWZ2bfOAKaUdC_igvGRHYZldVCQyNtigX9rhp2L6NFPOZ7pj0ZvvjhdCNTcbibJWhLAKfLqnM6HCh

[733] https://sovereignlimits.com/boundaries/south-sudan-sudan-land

[734] https://www.refworld.org/sites/default/files/2025-02/sudan_constitution_2019-unofficial_translation16.pdf

[735] Joyner, D. H. (2017). *United Nations counter-proliferation sanctions and international law;* In L. van den Herik (Ed.), *Research Handbook on UN Sanctions and International Law* (pp. 105–122). Edward Elgar Publishing.

Quando uno Stato è coinvolto in Genocidi, Crimini contro l'Umanità o altre gravi violazioni dei Diritti fondamentali, la Comunità Internazionale può adottare *misure coercitive di natura economica, diplomatica o militare* per esercitare pressione e prevenire ulteriori atrocità. Queste misure si fondano su principi giuridici consolidati, come il *Dovere di Cooperazione Internazionale*, il *rispetto degli Human Rights* e il principio della *Responsibility to Protect*. Il quadro normativo che legittima tali misure, come già accennato, è delineato dal *Capitolo VII* dell'*United Nations Charter*, che disciplina le misure in risposta a minacce alla Pace e alla Sicurezza internazionale attribuendo al *Security Council* il potere di determinare l'esistenza di una *Minaccia alla Pace* e di adottare *Misure Coercitive*, sia *non armate* (Articolo 41) che *armate* (Articolo 42), per ristabilire la Sicurezza internazionale. Dal punto di vista giuridico, le sanzioni devono rispettare il *principio di Legalità* ed essere conformi agli obblighi internazionali, inclusi quelli previsti dall'*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*.

Anche il *principio di Proporzionalità*, in questo contesto, assume un ruolo centrale. Esso impone che le *sanzioni* siano *adeguate, necessarie e non eccessive* rispetto all'obiettivo perseguito[736]. Tuttavia, l'applicazione concreta, in particolare, delle *Sanzioni Unilaterali*, è spesso problematica, soprattutto laddove manca un'Autorità Terza che ne valuti la legittimità. La Giurisprudenza internazionale ha cercato di delineare criteri di valutazione, ma persistono divergenze interpretative e tensioni tra Sovranità statale e obblighi internazionali. Storicamente, l'applicazione delle sanzioni ha prodotto risultati ambivalenti. Un esempio emblematico è rappresentato dalle *Comprehensive Economic Sanctions* imposte contro l'Iraq dall'*United Nations Security Council*- con la *Resolution 661*[737]- a partire dal 1990, in seguito all'invasione del Kuwait. Le sanzioni miravano a indebolire il regime di Saddam Hussein e a impedire l'ulteriore sviluppo di armi di distruzione di massa. Tuttavia, esse provocarono una grave *crisi umanitaria*, con effetti devastanti sulla *popolazione civile*, sollevando interrogativi sulla proporzionalità e sull'efficacia di tali misure. Questo caso ha stimolato una riflessione critica che ha portato all'adozione di *Smart Sanctions*, più mirate e meno impattanti, come il *Congelamento dei Beni (Asset Freeze)* che blocca l'accesso a conti bancari,

[736] Hofer, A. (2020). *The proportionality of unilateral "targeted" sanctions: Whose interests should count?* Nordic Journal of International Law, pp. 399–421. https://brill.com/view/journals/nord/89/3-4/article-p399_399.xml

[737] United Nations Security Council. (1990). *Resolution 661*. United Nations. https://www.un.org/securitycouncil/content/resolutions

proprietà o altri beni di persone fisiche e giuridiche, i *Divieti di Viaggio (Travel Bans)* che impediscono a certi individui di entrare o uscire da un paese e l'*Embargo sulle armi (Arms Embargoes)* che vieta di esportare o importare armi verso/da determinati paesi o gruppi[738]. Un esempio significativo, in tal senso, è l'intervento sanzionatorio contro il Sudan, in particolare in relazione al conflitto nel Darfur.

A partire dal 2005, l'*United Nations Security Council* ha imposto *Arms Embargoes, Travel Bans e Asset Freezes* contro *Individui* responsabili di violazioni degli *Human Rights*[739]. Queste misure, pur non risolvendo completamente la crisi, hanno contribuito a isolare i responsabili e a rafforzare la pressione internazionale per una soluzione negoziata. In parallelo, gli Stati Uniti hanno adottato *Unilateral Sanctions* attraverso ordini esecutivi, come l'*Executive Order 13400*, che ha bloccato i beni di soggetti coinvolti nel Genocidio[740]. Nel caso della Libia, nel 2011, l'*United Nations Security Council* ha adottato le *Resolutions* 1970 e 1973[741], imponendo *sanzioni* e autorizzando l'*intervento militare* per proteggere la popolazione civile minacciata dal regime di Muammar Gheddafi. Invero, questo intervento, inizialmente giustificato in nome della *R2P*, ha sollevato critiche per la sua evoluzione verso un *Regime Change*, alimentando il dibattito sulla legittimità e sull'effettiva finalità delle misure coercitive. Il dibattito dottrinale si articola tra approcci *Realist*, che interpretano le *Sanzioni come strumenti di potere e influenza*, e visioni *Normative*, che le considerano *mezzi per promuovere la Giustizia Globale e la protezione degli Human Rights*. I sostenitori delle *Smart Sanctions* ne evidenziano la *maggiore efficacia* e la *minore incidenza sui civili*, mentre i critici ne sottolineano i *limiti strutturali*, come l'elusione delle misure attraverso Stati terzi o attori privati (*Sanctions Busting)* e gli effetti collaterali sulle popolazioni vulnerabili. In conclusione, le *sanzioni* e le altre *misure coercitive* costituiscono strumenti cruciali per la *prevenzione* e la *risposta* ai Crimini Internazionali, ma la loro applicazione deve essere guidata da *criteri giuridici rigorosi*, da un'efficace *valutazione dell'impatto* e da una *chiara finalità di protezione degli Human Rights*. Solo un approccio multilaterale, coordinato e rispettoso del Diritto Internazionale

[738] Biersteker, T. J., Eckert, S. E., & Tourinho, M. (2016). *Targeted sanctions: The impacts and effectiveness of United Nations action.* Cambridge University Press.

[739] United Nations General Assembly. (2005). *2005 World Summit Outcome Document* (A/RES/60/1). United Nations.

[740] Lopez, G. A., & Geaghan-Breiner, B. (2022). *Using economic sanctions to prevent mass atrocities.* Kroc Institute for International Peace Studies. https://kroc.nd.edu/assets/498513/iags_lopezbreiner_dec22.pdf

[741] United Nations Security Council. (2011). *Resolutions 1970 and 1973. United Nations.* https://www.un.org/securitycouncil/content/resolutions

può garantire che tali misure contribuiscano realmente alla prevenzione delle atrocità e al rafforzamento della Giustizia Globale.

3.5 ADATTAMENTO DELLA *CONVENTION ON THE PREVENTION AND PUNISHMENT OF THE CRIME OF GENOCIDE* NEI DIVERSI ORDINAMENTI GIURIDICI

Come già esaminato nelle sezioni precedenti, la *Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide* del 1948 ha imposto agli Stati firmatari l'obbligo di *Prevenire* e *Punire* il Genocidio.

Nondimeno, il processo di recepimento della *Convention* ha rappresentato una sfida giuridica e politica di notevole complessità per gli Stati firmatari, chiamati a trasformare le *obbligazioni internazionali* in *norme cogenti di Diritto interno*[742].

L'Articolo V della *Convention* impone agli Stati di *adottare misure legislative interne per dare esecuzione alle disposizioni convenzionali*, ma il suo carattere *programmatico* e *non auto-applicativo* ha reso indispensabile un intervento legislativo interno, ma ha anche lasciato spazio a divergenze interpretative che si sono tradotte in una pluralità di soluzioni normative. Alcuni ordinamenti hanno recepito la definizione di Genocidio in modo letterale, altri l'hanno modificata per ragioni politiche, culturali o sistemiche[743]. Su questo processo il contesto storico ha inciso profondamente. L'esperienza tedesca è emblematicamente legata alla memoria del regime nazista: l'adozione del *Völkerstrafgesetzbuch* nel 2002, nel contesto del *principio di Universalità* e della *Responsabilità Penale Individuale*, esprime una volontà di consolidare il quadro normativo sui Crimini Internazionali, pur in assenza di un evento genocidario nazionale post-bellico. La Francia, già attiva nel processo di elaborazione della *Convention*, ha integrato il crimine di Genocidio nel proprio *Code Pénal* sin dagli anni '60, con una chiara qualificazione giuridica e strumenti di cooperazione giudiziaria, confermando l'approccio centralista del sistema francese. Il Rwanda costituisce un caso unico e paradigmatico: il Genocidio del 1994 ha trasformato l'impianto normativo nazionale, portando all'adozione di *Leggi speciali* e alla creazione di meccanismi

[742] Adibayeva, A. K. (2016). I*mplementation of the UN Genocide Convention of 1948 in the National Laws of the State Parties.* Journal of Advanced Research in Law and Economics, pp. 1263–1271.
[743] Saul, B. (2009). *The Implementation of the Genocide Convention at the National Level*. In P. Gaeta (Ed.), *The UN Genocide Convention: A Commentary*, pp. 58–84. Oxford University Press.

giudiziari alternativi come le *Gacaca Courts*, nate per gestire la *Giustizia di transizione* in condizioni di emergenza e scarsità di risorse. L'Italia, pur avendo ratificato la *Convention* nel 1952 e introdotto l'Articolo 414 bis nel Codice penale, sconta un ritardo nell'allineamento sistemico con l'*International Criminal Law*, in particolare per quanto riguarda l'inclusione organica dei Crimini contro l'Umanità e il riconoscimento della *Giurisdizione universale*, come sottolineato da Prosperi (2021)[744] e da altri studiosi del settore. Tale eterogeneità normativa genera tensioni e problematiche di armonizzazione, sia sul piano sostanziale che su quello procedurale. Le *disparità definitorie* compromettono la coerenza dell'azione penale: Stati come il Canada e l'Etiopia hanno esteso la definizione di Genocidio ai gruppi sociali e politici, esulando dalla lettera dell'Articolo II della *Convention*, mentre altri ordinamenti, come quello cinese, mantengono una posizione di chiusura verso la codificazione autonoma del crimine. Questo fenomeno produce una discontinuità interpretativa che mina il principio del *nullum crimen sine lege*, ostacolando la cooperazione giudiziaria internazionale e la reciproca assistenza.

La *Giurisdizione* rappresenta un ulteriore punto critico: l'esistenza di Corti Internazionali come l'*International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia* o l'*International Criminal Court* ha sollevato interrogativi sulla sovrapposizione con le Autorità Nazionali e sull'effettività delle indagini, soprattutto quando gli Stati non riconoscono la legittimità delle giurisdizioni sovranazionali, come accade per gli Stati Uniti o il Sudan. In aggiunta, il mancato riconoscimento politico di alcuni crimini come Genocidio- si pensi al caso degli Yazidi nel conflitto siriano-iracheno- evidenzia le distorsioni del *principio di imparzialità* e l'*influenza delle dinamiche geopolitiche* sulle qualificazioni giuridiche. La debolezza strutturale dei sistemi giudiziari nei contesti post-bellici, infine, limita l'efficacia delle azioni repressive, in assenza di risorse adeguate, competenze tecniche e volontà politica.

Queste problematiche pongono seri dubbi sulla capacità della *Convention* di agire come *strumento globale e uniforme di prevenzione*, rendendo necessarie riforme volte a rafforzare la cooperazione multilaterale e a promuovere una codificazione più vincolante e condivisa nell'*International Criminal Law*.

[744] Prosperi, L. (2021). *'With or Without You': Why Italy Should Incorporate Crimes Against Humanity and Genocide Into Its National Legal System*. International Criminal Law Review, pp. 698–714. https://doi.org/10.1163/15718123-bja10058

CAPITOLO 4

LA *CONVENTION ON THE PREVENTION AND PUNISHMENT OF THE CRIME OF GENOCIDE* E LA QUALIFICAZIONE DEGLI *UNDERLYING PRINCIPLES* COME FONTI DI *JUS COGENS*

La *Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide*, adottata il 9 dicembre 1948 ed entrata in vigore il 12 gennaio 1951, rappresenta una pietra miliare nella codificazione del *International Criminal Law*[745]. Essa è strutturata in tre sezioni principali che riflettono la tripartizione funzionale del testo[746].

La prima parte, Articoli I–IV, contiene le disposizioni di *Substantive Criminal Law*, definendo il crimine di Genocidio e le condotte punibili.

La seconda parte, Articoli V–IX, stabilisce gli obblighi e le prerogative dei *Contracting States*, tra cui l'adozione di misure legislative interne e la cooperazione giudiziaria.

La terza parte, Articoli X–XIV, regola gli *aspetti formali e procedurali*, le cosiddette *Protocolar Clauses*[747], relative alla firma, ratifica, entrata in vigore e revisione della *Convention*.

Gli Articoli incriminatori, in particolare l'Articolo II, definiscono il Genocidio come *l'intento di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, attraverso atti specifici come l'uccisione, il danneggiamento fisico o mentale, l'imposizione di condizioni di vita insostenibili, la prevenzione delle nascite e il trasferimento forzato di minori*.

L'Articolo III elenca le *Condotte punibili*, includendo non solo il Genocidio in senso stretto, ma anche la Cospirazione, l'Istigazione Pubblica, il Tentativo e la Complicità.

---

[745] United Nations General Assembly. (1948). *Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide* (A/RES/260 A (III)). United Nations Treaty Series, vol. 78, p. 277.

[746] van der Wilt, H., Vervliet, J., Sluiter, G., & Houwink ten Cate, J. (Eds.). (2012). *The Genocide Convention: The legacy of 60 years*. Martinus Nijhoff Publishers.

[747] Schabas, W. A. (2009). *Genocide in international law: The crime of crimes* (2nd ed.). Cambridge University Press.

L'Articolo IV afferma la Responsabilità Penale Individuale, indipendentemente dalla posizione ufficiale dell'autore, sancendo un principio fondamentale di *Individual Criminal Responsibility*.

Il valore giuridico e sistemico di questi Articoli è stato autorevolmente confermato dalla *Advisory Opinion* della *International Court of Justice* del 28 maggio 1951, nel caso *Reservations to the Genocide Convention*[748], che analizzeremo in dettaglio nella Parte III della presente dissertazione. In tale pronuncia, l'*International Court of Justice* ha affermato che i principi sottesi alla *Convention* sono riconosciuti dalle nazioni civili come *vincolanti per gli Stati, anche in assenza di obblighi convenzionali specifici*.

Questo riconoscimento ha avuto l'effetto di elevare il contenuto normativo della *Convention* al rango di *Jus Cogens*, ovvero *norme imperative di Diritto Internazionale generale* dalle quali non è consentita alcuna deroga[749]. La qualificazione del Divieto di Genocidio come *Peremptory Norm* è stata successivamente riaffermata in diverse sedi giurisprudenziali e dottrinali.

L'*International Court of Justice* ha sottolineato che la *condanna del Genocidio* e l'*Obbligo di Cooperazione per la sua Prevenzione e Repressione* costituiscono interessi fondamentali della Comunità Internazionale nel suo complesso, configurando *Obblighi Erga Omnes*. Questo implica che tutti gli Stati hanno il *dovere di agire contro il Genocidio*, indipendentemente da vincoli convenzionali specifici, e che la violazione di tali norme può essere contestata da qualsiasi Stato.

In sintesi, la struttura della *Convention* riflette una visione integrata dell'*International Criminal Law*, in cui la definizione del crimine, gli obblighi statali e le procedure formali concorrono a costruire un sistema giuridico volto alla prevenzione e alla punizione del Genocidio. La sua interpretazione evolutiva, culminata nella qualificazione dei suoi principi come *Jus Cogens*, ne ha rafforzato la *portata universale* e la funzione di *garanzia dei Diritti fondamentali*.

[748] International Court of Justice (ICJ). (1951). *Reservations to the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, Advisory Opinion of 28 May 1951*. ICJ Reports 1951, pp. 15–23. https://www.icj-cij.org/case/12

[749] Wouters, J., & Verhoeven, S. (2005). The prohibition of genocide as a norm of jus cogens and its implications for the enforcement of the law of genocide. *International Criminal Law Review*, 401–416

4.1 DISCIPLINA PENALISTICA DELLA *CONVENTION ON THE PREVENTION AND PUNISHMENT OF THE CRIME OF GENOCIDE*: INQUADRAMENTO GENERALE E CORRISPONDENZA CON GLI *STATUTI* DELLE CORTI PENALI INTERNAZIONALI

Il sistema giuridico delineato dalla *Convention* si fonda su una struttura normativa che, sin dal *Preambolo*, in cui è richiamata la *Resolution n. 96 (I)* della *General Assembly* dell'11 dicembre 1946[750], rivela l'ambizione di *Universalità* e *Precettività* [751].

In particolare la *Resolution* 96 (I) afferma che il Genocidio è un *crime under International Law*, condannato dalla Comunità Civile Globale.

Tale affermazione, già nel 1946, anticipa la qualificazione del Genocidio come crimine punibile *sia in tempo di guerra che di pace*, superando la limitazione imposta dal nesso con il conflitto armato che caratterizzava i *crimes against humanity* nel contesto del Tribunale di Norimberga[752]. Il reato, inoltre, può essere commesso all'interno di qualunque conflitto, sia di carattere interno che internazionale, e gli obblighi di prevenzione e di punizione non cambiano nell'uno come nell'altro caso[753].

L'*Articolo I* della *Convention* non si limita a una enunciazione programmatica, ma impone agli *State Party* l'*Obbligo giuridico* immediato *di Prevenire e Punire il Genocidio*. Questo principio, come approfondiremo in seguito è stato confermato dalla *International Court of Justice* nella sentenza *Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro* del 2007, dove la *International Court of Justice* ha chiarito che l'obbligo di prevenzione ha una portata autonoma e non si esaurisce nella punizione *post factum*[754].

---

[750] United Nations General Assembly. (1948). *Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide* (A/RES/260 A (III)). United Nations Treaty Series, p. 277.

[751] ID (2007). *Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina vs. Serbia and Montenegro), Judgement of 26 February 2007,* par 164,

[752] Schabas, W. A. (2009). *Genocide in international law: The crime of crimes* (2nd ed.). Cambridge University Press.

[753] International Court of Justice (ICJ). (1996, 11 July). *Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide* (Bosnia Herzegovina v. Yugoslavia (Serbia and Montenegro)) , Judgment (Preliminary Objections). ICJ Reports.

[754] International Court of Justice (ICJ). (2007). *Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro. Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide*. ICJ Reports 2007, pp. 43–146. https://www.icj-cij.org/case/91

L'Articolo II, vero fulcro della Convention, rappresenta il nucleo definitorio del crimine.

Esso stabilisce che il Genocidio consiste in atti commessi con Intent to Destroy, in tutto o in parte, uno dei quattro gruppi protetti: nazionale, etnico, razziale o religioso.

Elenca cinque *condotte tipiche*: l'omicidio volontario dei membri del gruppo- *killing members of the group*; il cagionare *gravi lesioni fisiche o mentali* ai membri del gruppo; l'*imporre condizioni di vita finalizzate alla distruzione fisica totale o parziale* del gruppo; l'*imposizione di misure finalizzate ad impedire le nascite*; il trasferimento forzato di bambini *(forcibly transferring children).*

Le stesse condotte e gli stessi gruppi protetti sono ripresi fedelmente dall'Articolo 4 dello *Statuto del*l'*International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia*, dall'Articolo 2 dello *Statuto del*l'*International Criminal Tribunal for Rwanda* e dall'Articolo 6 dello *Rome Statute* istitutivo dell*'International Criminal Court* (oltre che nelle fonti che prevedono i cosiddetti tribunali misti).

La Giurisprudenza ha interpretato il concetto di *Gruppo* in modo flessibile, basandosi anche sulla *percezione soggettiva dei perpetratori*, come nel caso *Prosecutor v. Akayesu* (*ICTR*, 1998), dove i Tutsi furono riconosciuti come gruppo etnico ai sensi della Convention[755].

L'*Articolo III* amplia la sfera della punibilità - *Punishable Acts*- includendo *atti preparatori* e *accessori* diversi dalla consumazione in senso stretto delle condotte tipiche.

Si tratta della *Conspiracy to commit genocide*- accordo finalizzato alla commissione del Genocidio; del *direct and public Incitement*- istigazione diretta e pubblica al Genocidio; della *Complicity in genocide*- assimilabile al concorso di persone previsto dal nostro sistema penale.

Queste fattispecie, pur non implicando necessariamente la consumazione del Genocidio, sono considerate penalmente rilevanti in quanto *espressione dell'Intent to Destroy*.

[755] International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR). (1998, 2 sept). *Prosecutor v. Jean-Paul Akayesu, Case n. ICTR-96-4-T. Judgment to Trial Chamber I, 2 September 1998*. United Nations. https://unictr.irmct.org/en/cases/ictr-96-0

La condanna per *Incitement*, ad esempio, è stata centrale nel caso *Prosecutor v. Nahimana et al.* (*ICTR*, 2003), dove la propaganda radiofonica fu ritenuta strumento diretto di istigazione[756].

Sia l'*Articolo II* che l'*Articolo III* della *Convention* dettano norme del tutto corrispondenti alla definizione del crimine secondo il *Customary International Law*[757].

L'Articolo IV, infine, sancisce il principio di *Individual Criminal Responsibility*, affermando che nessuno può invocare la propria posizione ufficiale per sottrarsi alla responsabilità penale. Il Genocidio, infatti, è disciplinato quale *crimine comune*, in quanto consumabile sia da *constitutionally responsible rulers* che da *public officials* o, ancora, da *private individuals*[758].

Questo principio, già affermato nel processo di Norimberga, è stato ribadito nel *Rome Statute* - come norma generale applicabile a tutti i crimini che rientrano sotto la Giurisdizione dell'*International Criminal Court*- e applicato nei procedimenti contro capi di Stato, come nel caso *Prosecutor v. Omar al-Bashir* (*ICC*, 2009)[759].

In conclusione, la *Convention* ha codificato un sistema giuridico che, attraverso la *definizione* precisa del crimine, l'enunciazione degli *atti punibili* e l'affermazione della *Responsabilità Individuale*, ha posto le basi per una Giustizia Penale Internazionale orientata alla *tutela dei gruppi vulnerabili*. La sua applicazione concreta, sebbene non priva di difficoltà, ha contribuito a consolidare il Genocidio come *Jus Cogens* e a rafforzare il principio di *accountability* universale[760].

4.2 GLI OBBLIGHI E LE FACOLTÀ PER GLI *STATE PARTY* ALLA *CONVENTION ON THE PREVENTION AND PUNISHMENT OF THE CRIME OF GENOCIDE*

La seconda parte della *Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide*- Articoli da V a IX- rappresenta il cuore operativo del sistema anti-

[756] International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR). (2003, 3 dec). *Prosecutor vs. Nahimana et al., Case n. ICTR-99-52-T. Judgment to Trial Chamber I, December 3, 2003*. United Nations

[757] Cassese A., Gaeta P. (2008), *Cassese's International Criminal Law*, p. 129.

[758] Gaeta, P. (2009). *Immunities and genocide*. In P. Gaeta (Ed.), *The UN Genocide Convention: A Commentary*, pp. 310–333. Oxford University Press.

[759] International Criminal Court (ICC). (2009, March 4). *Prosecutor v. Omar Hassan Ahmad al-Bashir, Case n. ICC-02/05-01/09, Warrant of Arrest*.

[760] Schabas, W. A. (2009). *Genocide in international law: The crime of crimes* (2nd ed.). Cambridge University Press.

genocidario, delineando non solo gli *Obblighi giuridici* posti a carico degli *State Party*, ma anche le loro *Facoltà* previste per rendere *più efficaci le politiche preventive* e per *adire la Corte* in relazione a questioni sorte nell'applicazione delle norme pattizie ed in vista dell'affermazione della responsabilità degli Stati per la commissione del crimine di Genocidio[761]. Queste disposizioni, sebbene apparentemente ancillari rispetto alla definizione del crimine, costituiscono l'architettura istituzionale che consente l'effettiva applicazione della *Convention*.

L'Articolo V impone agli Stati l'*obbligo di adeguare il proprio ordinamento interno*, sia sotto il profilo *sostanziale* che *processuale*.

Ciò implica l'introduzione di *norme* di carattere *sostanziale*- non solo penalistiche- specifiche sul Genocidio, ma anche la predisposizione di *strumenti procedurali* idonei a perseguire efficacemente i responsabili[762].

Sotto questo profilo, rilevante è il *sacrificio della Universal Jurisdiction*, principio che, come abbiamo già esaminato, consentirebbe a uno Stato di perseguire il crimine di Genocidio indipendentemente dal luogo di commissione o dalla nazionalità dell'autore.

La *Convention*, infatti, privilegia la *Giurisdizione Territoriale*, assegnando ai giudici di ciascuno Stato aderente il potere di giudicare i fatti di Genocidio avvenuti nel proprio territorio[763].

L'Articolo VI introduce la *facoltà*, ma non l'obbligo, di istituire un Tribunale Penale Internazionale su base pattizia[764].

Questo principio è stato oggetto di dibattito nel celebre caso *Attorney General of Israel v. Adolf Eichmann* del 1961, in cui la *District Court of Jerusalem* affermò la legittimità della Giurisdizione israeliana nonostante il crimine fosse stato commesso da un cittadino tedesco su suolo germanico, in danno di Ebrei deportati

---

[761] United Nations General Assembly. (1948). *Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide* (A/RES/260 A (III)). United Nations Treaty Series, p. 277.

[762] International Court of Justice (ICJ). (2007). *Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro. Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide*. ICJ Reports 2007, par. 164, p. 112. https://www.icj-cij.org/case/91

ICJ (2007, 26 Feb) *Bosnia and Herzegovina vs Serbia and Montenegro, Judgement of 26 February 2007,* par. 164, p. 112. ICJ official website

[763] Saul, B. (2009). The implementation of the Genocide Convention at the national level. In P. Gaeta (Ed.), *The UN Genocide Convention: A commentary* (pp. 58–83). Oxford University Press.; Schabas, W. A. (2000). *Genocide in international law: The crime of crimes* (pp. 400–409). Cambridge University Press.

[764] Thalmann V. (2009). *National Criminal Jurisdiction over Genocide,* Gaeta P. (a cura di), The UN Genocide Convention, pp. 231-258. Oxford University Press; Schabas, W. A. (2000). *Genocide in international law: The crime of crimes* (pp. 409–443). Cambridge University Press.

da diversi paesi d'Europa[765] [766]. Peraltro, l'ex ufficiale delle SS risiedeva in Argentina sotto falso nome e con falsa nazionalità altoatesina. La *Corte* ritenne, infatti, che l'accettazione della norma di cui all'Articolo VI della *Convention*, non facesse venire meno in capo ad ogni Stato contraente la competenza normalmente riconosciuta dal *Customary International Criminal Law.* In tal modo si riaffermava il principio della *responsabilità universale* per crimini di tale gravità.

Sul tema la *International Court of Justice*, nel 1996, si è espressa affermando che *l'obbligo di prevenzione* delle condotte di Genocidio sussistente in capo al singolo Stato *non è territorialmente limitato*[767]. Tale interpretazione amplia la portata dell'Articolo I, attribuendo agli Stati un *dovere proattivo* che trascende i confini nazionali.

L'Articolo VII stabilisce che il Genocidio non può essere qualificato come *reato politico*, eliminando così uno dei principali *ostacoli all'Estradizione*.

In virtù di ciò, gli *State Party* si impegnano a concedere l'*Estradizione* per i responsabili del Genocidio, in conformità con le proprie Leggi e trattati vigenti[768].

In Italia, tale principio è stato recepito con la *Legge costituzionale n. 1 del 1967*, che esclude l'applicabilità degli Articoli 10 e 26 della *Costituzione* al crimine di Genocidio, rafforzando l'efficacia del sistema di Cooperazione Internazionale.

In forza dell'Articolo VIII, sussiste la *facoltà degli Stati di sollecitare l'intervento degli organi delle United Nations* affinché dispongano le misure più appropriate per prevenire e reprimere il Genocidio, con tale espressione comprendendo, più che attività sanzionatorie, attività di carattere *umanitario*.

Questo potere, sebbene non vincolante, consente agli Stati di attivare meccanismi di *risposta multilaterale*, inclusi *interventi umanitari* e *misure diplomatiche*, nel rispetto della Charter *of United Nations* e delle decisioni prese dagli organi competenti delle stesse *United Nations*.

---

[765] District Court of Jerusalem (1961, 11 Dic)*, Attorney General of Israel v. Adolf Eichmann, Criminal Case n. 40/61, Judgment*. https://www.legal-tools.org/doc/aceae7/

[766] District Court of Jerusalem. (1961, 11 Dic). *Attorney General of Israel v. Adolf Eichmann, Criminal Case n. 40/61, Judgment*. https://www.legal-tools.org/doc/aceae7/

[767] International Court of Justice (ICJ). (1996). *Bosnia and Herzegovina v. Yugoslavia – Serbia and Montenegro Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, Judgment*; L. Cost. n. 164, (1967, 21 Giugno). *Estradizione per I delitti di Genocidio*

[768] Roth R. (2009). *The Extradition of Genocidaires.* Gaeta P. (a cura di), The UN Genocide Convention, pp 278-309; Schabas, W. A. (2000). *Genocide in international law: The crime of crimes*, pp. 472–486. Cambridge University Press.

La disposizione riflette la *dimensione collettiva* della lotta contro il Genocidio, riconoscendo che la sua *prevenzione* è interesse comune della Comunità Internazionale.

Infine, l'Articolo IX attribuisce agli *State Party* la *facoltà di adire l'International Court of Justice* per sottoporle controversie legali relative all'interpretazione e applicazione della *Convention,* affinché la ICJ giudichi la *Responsabilità di uno Stato* per atti di Genocidio. Tale *Giurisdizione Contenziosa* dell'*International Court of Justice*, che esamineremo nel Capitolo 12, è subordinata al riconoscimento da parte degli Stati coinvolti, come evidenziato nel caso *Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro* (2007)[769], in cui la ICC ha accertato la responsabilità della Serbia per la mancata prevenzione del Genocidio di Srebrenica.

Accanto alla Giurisdizione contenziosa, la Corte esercita anche una *Advisory Jurisdiction*, prevista dall'Articolo 96 della *Charter of United Nations*, che consente di emettere *pareri legali* in materia di Diritto Internazionale su questioni relative all'interpretazione, all'applicazione e agli adempimenti della *Convention*, come avvenuto nel caso dei pareri richiesti all'*International Court of Justice* dalla *United Nations General Assembly* in relazione alle riserve espresse dagli Stati in sede di ratifica della *Convention sul Genocidio*. Sebbene non vincolanti, tali pareri influenzano profondamente l'evoluzione del *International Customary Law*, come dimostrato dalla *Advisory Opinion* del 1951 sulle riserve alla *Convention*.

In sintesi, la seconda parte della *Convention* costituisce il pilastro normativo e istituzionale che consente agli Stati di adempiere ai propri obblighi e di esercitare le proprie prerogative nella lotta contro il Genocidio[770]. Essa traduce in strumenti giuridici concreti il principio fondamentale della responsabilità collettiva per la tutela degli *Human Rights*.

4.3 LE *PROTOCOLAR CLAUSES* DELLA *CONVENTION ON THE PREVENTION AND PUNISHMENT OF THE CRIME OF GENOCIDE*

[769] International Court of Justice (ICJ). (1996). *Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro)*. ICJ Reports 1996, 595–616. https://www.icj-cij.org/case/91

[770] Kolb, R. (2009). *The compromissory clause of the Convention*. In C. Safferling & E. Conze (2010)., *The Genocide Convention sixty years after its adoption*, pp. 407–424. T.M.C. Asser Press.

Il segmento finale della *Convention per la prevenzione e la repressione del crimine di Genocidio*, rappresentato dagli Articoli X-XIX, costituisce l'insieme delle cosiddette *Protocolar Clauses*, ovvero *disposizioni di natura procedurale e formale* che regolano aspetti fondamentali del trattato[771].

Queste clausole, spesso trascurate rispetto agli Articoli sostanziali che definiscono il crimine di Genocidio, rivestono invece un ruolo cruciale nella definizione della portata, dell'efficacia e della durata dell'obbligazione internazionale.

L'Articolo X stabilisce le *lingue ufficiali* della *Convention* (cinese, inglese, francese, russo e spagnolo), conferendo pari autenticità ai testi redatti in ciascuna lingua.

Inoltre, fissa la *data di adozione* al 9 dicembre 1948, sancendo il momento storico in cui la Comunità Internazionale ha formalmente riconosciuto il Genocidio come crimine di Diritto Internazionale.

L'Articolo XI introduce una disciplina bifasica per l'adesione degli Stati: fino al 31 dicembre 1949, gli *State Party* delle *United Nations*- e anche quelli non membri invitati dalla *General Assembly*- potevano firmare e ratificare la Convention; dal 1° gennaio 1950, invece, era prevista la possibilità di adesione o accessione, sempre subordinata all'invito, per gli Stati non membri. L'Italia aderì formalmente con la Legge 11 marzo 1952, n. 153[772].

Quanto agli Stati Uniti d'America, essi sottoscrissero l'accordo l'11 dicembre 1948 ma lo hanno ratificato soltanto nel 1988, con *Riserva sull'Articolo IX* relativo alla *Giurisdizione dell'International Court of Justice,* la cui portata sarà analizzata nel Capitolo 12.

L'Articolo XII, noto come *Colonial Clause*, consente agli *State Party* di estendere l'applicazione della Convention ai *Sovereign Territories* per i quali essi esercitano responsabilità nelle relazioni internazionali[773]. Questa disposizione riflette il contesto postcoloniale in cui la Convention è stata adottata, e ha implicazioni rilevanti per la protezione degli *Human Rights* nei territori non autonomi.

---

[771] United Nations. (1948). *Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide*. United Nations Treaty Series, p. 277. UN Treaty Collection

[772] UN GA (1948, 3 Dic) *resolution n. 368 of 3 December 1948. Invitations to be addressed to non-member States to become parties of the Convention on Prevention and Punishment of the Crime of Genocide* UN Doc. A/1251.

[773] Milanovic M. *Territorial Application of the Genocide Convention and State Succesion,* Gaeta P. (a cura di), The UN Genocide Convention, pp. 473-493.

L Articolo XIII delle *Protocolar Clauses*, delinea con precisione le modalità di entrata in vigore e di cessazione dell'efficacia del trattato[774]. Segnatamente, la *Convention* ha acquisito efficacia giuridica internazionale al novantesimo giorno successivo al deposito del ventesimo strumento di ratifica o adesione, evento che ha avuto luogo il 12 gennaio 1951. Le adesioni successive producono effetti giuridici decorsi novanta giorni dal deposito presso il *Secretary-General* delle *United Nations*.

La *Convention* prevede una durata iniziale di dieci anni, rinnovabile automaticamente per periodi quinquennali, salvo denuncia formale da parte di uno Stato almeno sei mesi prima della scadenza.

Tuttavia, l'Articolo XV introduce una *clausola risolutiva condizionata*: se il numero degli *State Party* scende sotto la soglia minima di quindici, la *Convention* cessa di produrre effetti giuridici. Questa previsione, sebbene coerente con il *principio Consensuale del Diritto dei Trattati*, espone il sistema a una vulnerabilità strutturale, subordinando la sopravvivenza del trattato alla volontà degli *State Party*.

In conclusione, le *Protocolar Clauses* della Convention sul Genocidio delineano un quadro giuridico complesso e dinamico, che riflette le tensioni tra formalismo procedurale e imperativi morali. Esse costituiscono il fondamento tecnico della validità, dell'efficacia e della continuità dell'obbligazione internazionale, e il loro studio è essenziale per comprendere la portata e i limiti della protezione contro il crimine di Genocidio[775].

4.4 L'*ADVISORY OPINION* DELLA *INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE* DEL 1951: I PRINCIPI DELLA DISCIPLINA ANTIGENOCIDARIA COME FONTI DI *JUS COGENS*

L'intervento dell'*International Court of Justice,* sollecitato dalla *United Nations General Assembly* il 16 novembre 1950, ha rappresentato un momento di svolta nella sistematizzazione del regime giuridico delle *Riserve ai Trattati Multilaterali*,

[774] Aust, A. (2013). *Modern treaty law and practice* (3ª ed.). Cambridge University Press.
[775] Safferling, C. J. M., & Conze, E.-A. (Eds.). (2010). *The Genocide Convention Sixty Years After Its Adoption*. T.M.C. Asser Press.

in particolare alla *Convention per la prevenzione e la repressione del crimine di Genocidio*.

La questione sottoposta alla Corte riguardava *l'ammissibilità e gli effetti giuridici delle Adesioni Condizionate da Riserva*, in assenza di una disciplina espressa all'interno del testo convenzionale.

Il problema nasceva dal fatto che l'istituto della *Riserva* non era previsto dall'articolato della *Convention sul Genocidio* e mancava nella disciplina generale delle Convenzioni internazionali.

La Corte, con parere consultivo reso il 28 maggio 1951[776], ha affermato il principio secondo cui, anche in mancanza di una clausola specifica, *le Riserve non sono di per sé vietate, purché compatibili con* la *vocazione Universalistica del trattato*.

Tale compatibilità costituisce il criterio determinante per valutare sia la *validità della Riserva*, sia la *Legittimità delle eventuali Obiezioni* da parte degli altri *State Party*.

Più in dettaglio, la Corte ha affermato che esiste un potere degli *State Party* di apporre *Riserve*, ma con dei *Limiti*. La ragione di tali *Limiti* risiede nelle specifiche caratteristiche della *Convention*, nelle finalità da essa perseguite, nel rapporto tra la *Convention* come *corpus* unitario e le sue singole disposizioni.

La storia della *Convention* evidenzia l'inequivoco intento della Comunità Internazionale di condannare e punire il Genocidio come *a Crime under International Law*- secondo la formula usata nella *Resolution* dell'11 dicembre 1946. Ne deriva che *the principles underlying the Convention are principles which are recognized by civilized nations as binding on States, even without any conventional obligation*.

La Corte ha così superato la concezione tradizionale dell'unanimità come presupposto per l'efficacia delle *Riserve*, introducendo un approccio più flessibile e funzionale alla *Natura Universale e Umanitaria della Convention sul Genocidio*.

La *ratio* di tale orientamento risiede nella particolare struttura assiologica della *Convention*, la cui finalità è la *tutela di valori fondamentali* della Comunità Internazionale.

L'*International Court of Justice* ha sottolineato che i *Principi* sottesi alla *Convention* sono riconosciuti come *Vincolanti anche al di fuori di obbligazioni*

[776] International Court of Justice (ICJ). (1951). *Reservations to the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, Advisory Opinion*. *ICJ Reports*, 1951, pp. 15–30. https://www.icj-cij.org/case/12

convenzionali, configurandosi come *norme di Diritto Internazionale Consuetudinario*. Ne consegue che la possibilità di formulare *Riserve* è limitata dalla necessità di preservare l'integrità e l'efficacia del *corpus* normativo convenzionale, in quanto espressione di obblighi *Erga Omnes*.

Tale impostazione è stata successivamente recepita e codificata dalla *Convention di Vienna sul diritto dei trattati del 1969*, che all'*Articolo 2, paragrafo 1, lettera d)*, definisce la *Riserva* come *Dichiarazione Unilaterale con cui uno Stato*- al momento della sottoscrizione, ratifica, accettazione, approvazione o adesione ad un trattato- *intende escludere o modificare l'effetto giuridico di una o più disposizioni del trattato nei propri confronti*[777]. La *Convention di Vienna* ha consolidato il principio della *Compatibilità con l'Oggetto e lo Scopo del trattato come Criterio di Ammissibilità*[778], confermando l'approccio delineato dall'*International Court of Justice* nel 1951.

L'autorevolezza dell'*Advisory Opinion* della *International Court of Justice* del 1951 è stata ribadita anche in sede giurisprudenziale, come nel caso *Prosecutor v. Krstić* dinanzi al Tribunale Penale Internazionale per l'ex Yugoslavia (ICTY)[779], nel quale la Corte ha richiamato espressamente l'*opinion* del 1951 per affermare che le disposizioni incriminatrici della *Convention sul Genocidio* costituiscono *norme di Diritto Internazionale consuetudinario*. In particolare, l'*Articolo 4* dello *Statuto* dell'ICTY, che riproduce la definizione di Genocidio contenuta nella *Convention*, è stato qualificato come *Fonte Inderogabile del Customary International Law,* in quanto espressione di *obblighi fondamentali della Comunità Internazionale*[780].

[777] Villiger, M. E. (2009). *Commentary on the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties*. Brill/Nijhoff.

[778] Clark, B. (1991). *The Vienna Convention reservations regime and the Convention on Discrimination Against Women. American Journal of International Law, Vol. 85*, (pp.281–321).

[779] International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY). Case Summary: *Prosecutor v. Radislav Krstić* (IT-98-33). https://www.icty.org/en/case/krstic

[780] Drumbl, M. (2004). *Prosecutor v. Radislav Krstić: ICTY authenticates genocide at Srebrenica*. *Melbourne Journal of International Law, Vol. 5,* 424–435. Recuperato da Washington and Lee University School of Law

CAPITOLO 5

LA FATTISPECIE DEL GENOCIDIO: PROFILI GENERALI ALLA LUCE DEL PRINCIPIO DI LEGALITÀ

Il delitto di Genocidio è strutturato, in base alla normativa attuale, in tre elementi fondamentali: *l'Actus Reus*, l'appartenenza della vittima al *Gruppo Protetto* e l'*Intent to Destroy* o *Mens Rea*.

Sotto il *Profilo Oggettivo* il crimine si realizza attraverso una delle cinque tipologie di *Condotta* previste dall'Articolo II della *Convention* (successivamente recepito dall'Articolo 4 par. 2 dello *Statute of the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia*, dall'Articolo 2 par. 2 dello *Statute of the International Criminal Tribunal for Rwanda* e, infine, dall'Articolo 6 del *Rome Statute*).

Cosa deve intendersi per *Genocidal Acts* ?

Si tratta dei casi di *omicidio volontario* e di *gravi lesioni fisiche o mentali a membri del gruppo* (lett. a, b), l'*imposizione di condizioni di vita finalizzate alla distruzione fisica totale o parziale del gruppo* (lett. c), l' *imposizione di misure volte ad impedire le nascite all'interno del gruppo* (lett. d) e il *trasferimento forzato di bambini* dal gruppo vittima in un altro gruppo (lett. e).

Il secondo elemento costitutivo è l'appartenenza della vittima ad un *Gruppo Protetto nazionale, etnico, razziale o religioso*, da intendersi sia come *percezione soggettiva della vittima* di far parte di un determinato gruppo, sia come possesso *oggettivamente riscontrabile* di determinati caratteri biologici ovvero ideali e culturali che qualificano il gruppo, come sarà di seguito approfondito.

Sotto il *Profilo Soggettivo (Mens Rea*), si richiede *l'Intent to Destroy*, ossia la finalità perseguita dal reo di distruggere uno dei *Gruppi Protetti*.

Pertanto il *fatto materiale*, per dirsi *tipico*, deve integrare una *minaccia concreta per l'esistenza del gruppo vittima*, senza tuttavia che l'effettivo verificarsi della distruzione totale o parziale assurga ad elemento della fattispecie.

Dottrina e Giurisprudenza, inoltre, evidenziano la distinzione tra *Common Elements* e *Specific Elements* delle singole fattispecie.

Tra i *Common Elements* si annoverano: *l'appartenenza al Gruppo*, *l'Intent to Destroy* e (sebbene in maniera più controversa) il *Genocidal Context* in cui viene posto in essere *l'Actus Reus.*

Tra gli *Specific Elements* rientrano i cinque *Genocidal Acts* ovverossia l'*omicidio volontario,* le *gravi lesioni fisiche o mentali a membri del gruppo*, l'*imposizione di condizioni di vita finalizzate alla distruzione fisica totale o parziale del gruppo*, l'*imposizione di misure volte ad impedire le nascite all'interno del gruppo* e il *trasferimento forzato di bambini* dal gruppo vittima in un altro gruppo.

.

5.1 LE ACCEZIONI DELLA LEGALITÀ NELL'INTERNATIONAL CRIMINAL LAW

Il *principio di Legalità* è stato inserito nel *Rome Statute* (Articoli 22-24) a seguito di una scelta di sintesi fra modelli giuridici differenti.
Il principio, storicamente, è andato incontro ad un progressivo rafforzamento.
La prima accezione di *Legalità* venne formulata nel processo di Norimberga (1945-1946) e nel caso Eichmann (1961-1962) con la finalità primaria di realizzare esigenze di *Giustizia sostanziale*.
Si è ritenuto, quindi, possibile punire *atti* che abbiano provocato *grave danno all'intera comunità umana* e che siano *illeciti dell'International Criminal Law Consuetudinario*, senza che questo comporti una violazione del *principio nullum crimen sine lege*.
Si è pertanto affermato, in tali casi, che *fossero punibili tali condotte anche in assenza di una norma incriminatrice espressa entrata in vigore prima della loro commissione*.
In tali processi, pertanto, pure considerati momenti fondanti dell'International Criminal Law, la *regola della irretroattività della norma incriminatrice* non trovò applicazione.
Nella sua accezione più recente, conosciuta come *Doctrine of Strict Legality*, il principio ha un'implicita formulazione già in alcuni trattati internazionali di poco successivi al processo di Norimberga, tra cui la stessa Convention *contro il Genocidio* del 1948 *e la II e IV Convention di Ginevra* del 1949 ed è infine inserita negli Articoli 22 e 24 del *Rome Statute.*
In questo percorso di rafforzamento del *principio di Legalità*, molto importante è la Giurisprudenza dei Tribunali *ad hoc* per il Rwanda e l'ex Yugoslavia che, pur in assenza di una espressa previsione del principio, ha ripreso i principi affermati in materia dalla *European Court of Human Rights*. La *ECtHR*, invero, mutuando il

principio previsto dall'Articolo 7 della *European Convention of Human Rights*, che prevede il divieto di analogia, l'obbligo di precisione e l'irretroattività, senza tuttavia richiedere la *riserva di Legge*, ha ritenuto che il precetto non deve essere formato necessariamente dal potere legislativo, ritenendo prevalente, invece, l'esigenza della *conoscibilità della previsione* e della *prevedibilità delle conseguenze sanzionatorie della condotta*.

Tale impianto, denominato di *Legalità Aggiunta*, che *presuppone la naturale imprecisione dell'astratta previsione legale che deve essere completata e chiarita al momento dell'applicazione* delineando *il risultato definitorio ottenuto dalla Giurisprudenza nell'applicazione di una norma*, è stato condiviso dalla Giurisprudenza dei due Tribunali *ad hoc* per il Rwanda e l'ex Yugoslavia.

Nel *Rome Statute*, come avremo modo di esaminare nel Capitolo 10, vi sono elementi che evidenziano una rimodulazione del *principio di Legalità* più vicina al modello di *Legalità Offerta*, tipico del *Civil Law,* che indica la *capacità selettiva di una norma incriminatrice, e la sua idoneità ad individuare astrattamente gli elementi del fatto tipico.* Questo ha garantito all'*International Criminal Court* di meglio garantire, accanto alle *libertà individuali del reo*, anche le *prerogative degli State Party*, definendo con maggiore *flessibilità* possibile il *quantum* di Sovranità ceduto al Giudice internazionale, mediante una *descrizione pregnante dei crimini* di competenza della Corte.

Segnatamente, il sistema normativo di cui agli Articoli 21-24 del *Rome Statute* appare strutturato sul binomio *Legalità-Tipicità* e rispettoso del *principio nullum crime sine lege*.

Esso è a sua volta articolato in quattro corollari.

Il primo è quello della *Non Retroactivity* è previsto dall'Articolo 22 par 1 e dall'Articolo 24 par. 1 dello *Statute,* mentre l'Articolo 24 par. 2 prevede l'*applicazione retroattiva della norma più favorevole*.

Il secondo corollario prescrive il requisito della *Specificity*, intesa come determinatezza e pregnanza della fattispecie. Occorre, altresì, evidenziare che il sistema dell'*Internationl Criminal Law* tollera un livello di *indeterminacy* superiore a quello normalmente ammesso dalla Legge nazionale. Si pensi, ad esempio, ai *Crimini contro l'Umanità* per i quali l'Articolo 7 par. 1 lett. k) dello *Statute* prevede la condotta degli *other inhumane acts* senza ulteriori specificazioni.

Il terzo ed il quarto corollario sono previsti dall'Articolo 22 par. 2 e sanciscono il *Divieto di Analogia in Malam Partem*, il *Divieto di interpretazione estensiva* e

l'*Obbligo di Interpretazione in Bonam Partem* nei casi dubbi (*Favor Rei*), con la conseguenza della non applicazione della norma nei casi in cui sia impossibile per l'interprete riconoscere un preciso contenuto della norma. Largamente condiviso è il giudizio secondo cui *in quanto Tassativamente elencati dagli Articoli 6, 7 e 8 [e 8 bis] dello Statuto, i crimini soggetti alla Giurisdizione della Corte sono tutti Tipici e non estensibili né analogicamente né retroattivamente*. Importante, sul punto, il caso Lubanga in cui si chiarisce che il *principio nullum crimen sine lege* è rispettato se la Corte esercita la propria Giurisdizione *on the basis of written (lex scripta) pre-existing criminal norms approved by the States Parties to the Rome Statute (lex praevia) defining prohibited conduct and setting out the related sentence (lex certa), which cannot be interpretated by analogy in malam partem (lex stricta*).

5.2 L'ELENCO TASSATIVO DELLE CONDOTTE GENOCIDARIE E L'AMMISSIBILITÀ DELLE CONDOTTE OMISSIVE ALLA LUCE DEL PRINCIPIO DI LEGALITÀ

L'*obbligo di Interpretazione Tassativa* di cui all'Articolo 22, par. 2, del *Rome Statute*, che costituisce un corollario del *principio di Legalità*, si esplica, come precedentemente indicato, su tre fronti: il *Divieto di Analogia in Malam Partem*, il *Divieto di interpretazione estensiva* e l'*Obbligo di Interpretazione in Bonam Partem* nei casi dubbi (*Favor Rei*).

Il tema è di particolare rilevanza in relazione al quesito se la previsione delle *Condotte* indicate nel *Rome Statute* debba considerarsi *esemplificativa* oppure *tassativa*.

Deve innanzitutto rilevarsi che i Tribunali *ad hoc* hanno usato un *approccio estensivo* in relazione alle norme che prevedono le tre ipotesi genocidarie delle *gravi lesioni a membri del gruppo*, *imposizione di condizioni vita finalizzate alla distruzione* e l'*adozione di misure volte ad impedire le nascite*. Sono stati, infatti, qualificati come *Condotte* genocidarie una molteplicità di atti già rilevanti quali crimini autonomi per il Diritto Internazionale.

Vigendo oggi i *limiti* posti dal *Rome Statute* ci si deve chiedere in che limiti la Corte permanente possa assegnare il *nomen juris* di Genocidio a fatti commessi con la finalità di provocare l'estinzione di un gruppo, già integranti Crimini contro

l'Umanità e comunemente ritenuti genocidari nei *leading cases* del Rwanda e della ex-Yugoslavia.

Occorre approfondire, quindi, il rapporto tra *strict interpretation* e *divieto di analogia in Malam Partem,* allo scopo di comprendere se la Corte permanente possa richiamare nella sua interpretazione dell'Articolo 6, nella individuazione di cosa possa comprendersi fra i *Genocidal Acts*, i precedenti dei Tribunali *ad hoc*, i cui Statuti non prevedono il vincolo di *stricta interpretatio*, anche quando questi Tribunali abbiano applicato le norme incriminatrici oltre la loro formulazione letterale.

Segnatamente, l'Articolo 22 par. 2 del *Rome Statute* prevede espressamente che *the definition of a crime shall be strictly construed and shall not be extended by analogy*. Orbene, non vi sono dubbi circa il *divieto di applicazione analogica in malam partem*. Invero il ragionamento analogico è precluso nell'interpretazione delle norme penali incriminatrici in quanto ha, per sua natura, un *esito incerto ed opinabile*, incompatibile con il sistema delle garanzie individuali dell'Ordinamento Penale interno o internazionale.

Va considerato, inoltre, che il divieto è pure finalizzato a garantire agli *State Party* una *cessione controllata e consapevole della funzione giurisdizionale* in favore della Corte permanente.

Il *divieto*, inoltre, deve riferirsi solo alla *Analogia Legis* e non anche alla *Analogia Juris*. Quindi è ammessa la regolazione del caso concreto in base a principi Generali dell'International Criminal Law ed ai principi comunemente riconosciuti dagli ordinamenti Nazionali.

Quanto *all'interpretazione estensiva,* si osserva che la più autorevole Dottrina internazionale la ritiene, sostanzialmente *applicabile* in questa materia affermando che *the ban on broad or extensive interpetation of international criminal rules* di cui all'Articolo 22, par. 2 dello *Statute*, implica che *one is not allowed to broaden surreptitioulsly, by way of interpretation the scope of the crimnal rues, so as it make them applicable to instances non specifically envisaged by those rules*. In definitiva il riferimento allo *Scopo* della norma incriminatrice deve essere tenuto in considerazione al fine di individuare ciò che è ragionevolmente prevedibile come risposta sanzionatoria al problema specifico cui la norma sanzionatoria intende porre rimedio. Questo criterio risulta particolarmente utile in relazione alla disciplina dell'Articolo 6 dello Statuto. Invero, se lo *Scopo* della norma è quello di *tutelare l'esistenza dei quattro gruppi* elencati, non vi è violazione del *principio di*

stretta interpretazione nel qualificare come genocidarie *condotte* che, anche se *non previste dalla lettera della Legge*, assumono, nel contesto in cui sono perpetrate, l'offensività specifica del Genocidio, in quanto proiettato all'evento *distruzione*.

Si può dunque affermare che, anche sotto la vigenza del *Rome Statute*, e non solo degli Statuti dei Tribunali *ad hoc*, le ipotesi di *Stupro, Gravidanza Forzata, Tortura, Trasferimento Coatto, Pulizia Etnica*, se commesse con *l'Intent to Destroy*, integrano senza dubbio un *Atto Genocidario* quando perfezionano le lesioni ai *Membri Del Gruppo* o l'imposizione di misure volte alla *Distruzione* e si rivelano *Idonee, sul piano oggettivo*, *al realizzarsi dell'esito finale*. Sebbene tali atti non siano espressamente previsti dall'Articolo 6 dello Statuto, la loro *sussunzione* sotto tale Articolo non si pone in alcun modo fuori dello *Scope of criminal rules*.

La questione della *carenza di Determinatezza* ovvero di *Specificity* si pone fortemente in relazione ai Crimini contro l'Umanità. Ma, limitandosi ad una analisi del *Rome Statute* ed in particolare dell'Articolo 7 par. 1 lett. c), si osserva che la fattispecie è descritta come *delibetrately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its physical distruction in whole or in part*, con espressione che pone problemi di sufficiente precisione e pregnanza del precetto. Ciò anche in considerazione del fatto che, secondo la più accreditata Dottrina internazionalistica, *criminal rules must be as detailed as possibile*[781]. Tuttavia la perplessità può essere superata proprio nel momento dell'applicazione della norma alla singola fattispecie concreta posta all'attenzione del Giudice. Del resto, considerato che si tratta, evidentemente, di macrofenomeni politici e sociali, la previsione normativa non può che essere generale[782]. Quindi, *nell'International Criminal Law* la *Specificity* non può mai risolversi a livello di fattispecie astratta e necessità di un confronto fra proposizione prescrittiva e "situazione di vita" secondo il significato che essa possiede nell'esperienza comune.

Deve, quindi ritenersi che, per il *principio di Legalità*, applicato secondo il parametro della *strict interpretation*, l'Articolo 6 del *Rome Statute* prevede un *elenco tassativo* di condotte genocidarie[783].

---

781 Cassese A., Gaeta P. (2008), *Cassese's International Criminal Law* (2nd ed), p. 27. Oxford University Press.

782 Ronco, M. (2006). *Precomprensione ermeneutica del tipo legale*. In E. Dolcini & C. E. Paliero (Eds.) p. 697, *Studi in onore di Giorgio Marinucci*, Vol. I, pp. 693–698. Giuffrè Editore.

783 Jessberger, F. (2009). *The definition and the elements of the crime of genocide*. pp. 87–111. In P. Gaeta (Ed.), *The UN Genocide Convention: A Commentary.* p. 94. Oxford University Press

Emblematico il caso dello *Stupro* che, pur non essendo annoverato espressamente fra le condotte di cui all'Articolo 6, è stato ritenuto dalle Corti a tutti gli effetti un *atto genocidario*, sebbene negli Statuti dei Tribunali *ad hoc* sia annoverato fra i Crimini di Guerra e Crimini contro l'Umanità. Difatti le *Corti per il Rwanda e per la ex Yugoslavia*, chiamate a giudicare casi in cui lo *Stupro*, commesso da parte di componenti del gruppo aggressore sulle donne del gruppo aggredito, era stato *diffuso* e *sistematico*, hanno ritenuto che potesse fondare l'affermazione di responsabilità per Genocidio, qualora posto in essere con *l'Intent to Destroy*. Ciò in seguito alla osservazione che, per effetto di tali violenze, le donne spesso si rifiutavano di riprendere una vita di relazione e affettiva e comunque i nati erano considerati appartenenti al gruppo etnico del padre stupratore e, quindi, estranei alla comunità vittima, con la conseguenza di mettere a rischio la sopravvivenza fisica e biologica del gruppo[784].

Quanto al cosiddetto *Genocidio Culturale*, ossia la *distruzione degli elementi identitari di una comunità*, si è ritenuto che annoverarlo fra le condotte genocidarie costituirebbe applicazione (preclusa) del criterio di *analogia in Malam Partem*, in quanto l'applicazione della norma estenderebbe la sua portata oltre i limiti di quanto è prevedibile come ragionevole esito ermeneutico rispetto al problema specifico che l'ha generata.

Altro quesito è se la *condotta genocidaria* possa essere realizzata *anche in via omissiva* in mancanza di una espressa clausola statutaria in tal senso.

Va subito osservato che il *Rome Statute* non contiene una disposizione analoga all'Articolo 40 del nostro Codice Penale.

La Dottrina ritiene che essa sia configurabile solo quando in capo al singolo sussistesse lo *specifico obbligo di prevenire Atti Genocidari*[785]. Ciò, quindi, richiede la titolarità di una *qualifica pubblicistica* e di un *legittimo potere nei confronti dell'agente* materiale della condotta tipica.

Come rivedremo nel Capitolo 10, fra i casi più rilevanti può ricordarsi il giudizio contro il Primo Ministro Jean Kambada, tenuto nel 1994 dinanzi all'*International Criminal Tribunal for Rwanda*. L'uomo era accusato di non avere deliberatamente dato seguito alla richiesta di intervento per salvare un gruppo di bambini ricoverati

[784] International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR). (2000, 27 Jan). *Prosecutor vs. Alfred Musema, Judgement and Sentence*. Case n. ICTR-96-13-T, par. 933. *Judgement to Trial Chamber I, January 27, 2000*. United Nations

[785] Schabas, W. A. (2009). *Genocide in international law: The crime of crimes* (2nd ed.). pp. 177-178. Cambridge University Press

in una struttura sanitaria rwandese, poi effettivamente uccisi.[786] La Corte ritenne l'imputato responsabile non solo di Genocidio ma anche di *Conspiracy to commit Genocide*, *direct and public Incitement to commit Genocide* e *Complicity in Genocide*.

Nel caso Kalimanzira l'*International Criminal Tribunal for Rwanda* (2009) ha ravvisato un'altra ipotesi di responsabilità omissiva nel caso di chi sia detentore di una posizione di autorità esercitata *de jure* o anche soltanto *de facto*, e realizzi una condotta agevolatrice *anche solo mediante il proprio silenzio* che comporti *approvazione tacita* ed *incoraggiamento* alla condotta genocidaria[787].

5.3 IL PRINCIPIO DI LEGALITÀ E LA DISCIPLINA SULL'*APPLICABLE LAW*

L'Articolo 21 del *Rome Statute* (rubricato *Applicable Law*) elenca una molteplicità di *Fonti* applicabili dinanzi all'*International Criminal Court* in maniera analoga a quanto previsto dall'Articolo 38 dello *Statute of the International Court of Justice.* L'Articolo 21 è connesso con il *principio di Legalità* di cui agli Articoli 22-24 e consente di dare risposta al quesito *se la fonte Statuto sia di fatto rientrante nella riserva di Legge*.

Il tema diviene fondamentale nello studio dei *Genocidal Acts* al fine di stabilire se gli *Elements of Crimes*, di cui riparleremo nel Capitolo 10, forniscano solo *ausili interpretativi del precetto* oppure siano *elementi costitutivi del fatto tipico* pur non espressamente previsti dall'Articolo 6 [788].

Segnatamente l'Articolo 21 stabilisce al par. 1 che l'*International Criminal Court* applica tre diversi generi di *Fonti*, posti fra loro in relazione di *sussidiarietà*: in via prioritaria si ricorre al *Rome Statute*, agli *Elements of Crimes* e alle *Rules of Procedure and Evidence* (par. 1, lett. a); in via sussidiaria, quando siano pertinenti, si ricorre al *Diritto dei Trattati* e ai principi ed alle regole del *Diritto Internazionale*, compresi i principi propri del *Diritto dei Conflitti Armati (par. 1, lett. b).* In ulteriore

[786] International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR). (1998, September 4). *Prosecutor v. Jean Kambanda, Judgement and Sentence*, ICTR-97-23-S, par. 39

[787] International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR), Trial Chamber. (2009, June 22). *Prosecutor v. Callixte Kalimanzira, Trial Judgment*, ICTR-05-88-T, para. 20.

[788] Pellet, A. (2006). Applicable Law. In A. Zimmermann, C. Tomuschat, & K. Oellers-Frahm (Eds.), *The Statute of the International Court of Justice: A Commentary*. pp. 1051–1084. Oxford University Press.

subordine è ammessa- ex par. 1 lett. c)- l'applicazione dei *Principi Generali del Diritto* elaborati in base alle fonti interne degli *Ordinamenti Nazionali*, comprese, se pertinenti, le fonti degli Stati che avrebbero Giurisdizione sul crimine a condizione che essi non contrastino con le norme dello Statuto e con il Diritto Internazionale.

L'Articolo 21 par. 2 prevede, altresì, che l'*International Criminal Court* applichi i principi e le regole di Diritto *in conformità ai propri Precedenti*.

Infine il par. 3 fissa, quale *limite generale*, il *rispetto degli Human Rights* riconosciuti a livello internazionale e del *principio di Eguaglianza*.

Quanto al rapporto fra lo *Statute* e gli *Elements of Crimes*, emanati nel 2002, occorre rilevare che l'Articolo 21 non contempla di per sé, alla lett. a), un rapporto gerarchico, a livello di Diritto Sostanziale, fra i due. Lo stesso dicasi, a livello processuale, fra lo *Statute* e le *Rules of Procedure*.

Gli *Elements* forniscono piuttosto, uno *strumento interpretativo* nell'applicazione delle norme sul Genocidio (Articolo 6), sui Crimini contro l'Umanità (Articolo 7), sui Crimini di Guerra (Articolo 8) e, dopo la Conferenza di Kampala del 2010, sul crimine di aggressione (Articolo 8 bis)[789]. Ne deriva che gli *Elements* devono ritenersi in rapporto subordinato allo *Statute*. Essi quindi non possono derogare alla norma di livello superiore, modificando la struttura del fatto tipico, ma possono solo *specificare la portata dei precetti statutari*. Né, tantomeno, gli *Elements* possono introdurre nuove fattispecie, essendo ciò precluso dagli Articoli 9-1-5.

Questo sistema, infine, si concilia col *principio* del *nullum crimen sine lege* in quanto il lungo elenco dell'*Applicable Law* è comunque volto a *stabilire la preminenza dello Statute* e tutte le fonti di cui all'Articolo 21 forniscono, sostanzialmente, *strumenti interpretativi* per l'applicazione delle norme incriminatrici statutarie[790].

[789] McDougall, C. (2013). *The crime of aggression under the Rome Statute of the International Criminal Court*. Cambridge University Press. New York

[790] Catenacci, M. (2011). *Legalità e tipicità del reato nello Statuto della Corte penale internazionale.* pp. 188–190. Giuffrè Editore.

CAPITOLO 6

IL CONTESTO DELL'*ACTUS REUS* E IL PIANO DI GENOCIDIO

La Dottrina internazionale ha progressivamente riconosciuto il *Contesto di Consumazione* del Genocidio (anche definito *Common Element*[791]) quale elemento assorbente nella valutazione sia dell'*Actus Reus* sia del *requisito psicologico*, stante la sua natura di requisito propedeutico all'identificazione di un *atto individuale* nell'ambito di un *disegno collettivo di distruzione*. Invero, l'Articolo II della *Convention sul genocidio* delimita le cinque *condotte tipiche*, ma non disciplina il *Contesto* in cui queste devono inserirsi. Tale lacuna è colmata soltanto dagli *Elements of Crimes* del *Rome Statute*[792], che impongono al Giudice di accertare le *circostanze di tempo e luogo*[793] non solo per garantire la *tipicità* dell'azione, ma anche per verificare la piena *conoscenza* (*Knowledge)* della situazione complessiva da parte dell'agente e il suo *intent to destroy*, *conditio sine qua non* del *dolus specialis*.

Nei Crimini contro l'Umanità, l'Articolo 7 del *Rome Statute* richiede un *attacco esteso o sistematico contro la popolazione civile*, specificato quale *course of conduct* in attuazione di una *politica statale o organizzativa*[794], mentre nei Crimini di Guerra l'Articolo 8 attribuisce alla Corte competenza su condotte realizzate *as part of a plan or policy of a large-scale commission of such crimes*[795].

---

[791] International Criminal Court, Pre-Trial Chamber I. (2009, March 4). *Decision on the Prosecution's Application for a Warrant of Arrest against Omar Hassan Ahmad Al Bashir*, ICC-02/05-01/09-3, par. 134

[792] International Criminal Court. (2002, September 9). *Official Records of the Assembly of States Parties to the Rome Statute of the International Criminal Court: First Session, New York, 3–10 September 2002*, ICC-ASP/1/3. United Nations.

[793] Manacorda, S. (2008). *Imputazione collettiva e responsabilità personale. Uno studio sui paradigmi ascrittivi nel diritto penale internazionale*. Torino. Giappichelli.

[794] International Criminal Court. (2012, January 23). *Situation in the Republic of Kenya in the case of the Prosecutor v. Francis Kirimi Muthaura, Uhuru Muigai Kenyatta and Mohammed Hussein Ali: Decision on the Confirmation of Charges Pursuant to Article 61 of the Rome Statute*, ICC-01/09-02/11.

[795] Moneta, F. (2005). *Gli elementi costitutivi dei crimini internazionali*. In A. Cassese, M. Chiavario, & G. De Francesco (a cura di.), *Problemi attuali della giustizia penale internazionale*. p. 21. Giappichelli; Fronza, E. (2020). Introduzione al diritto penale internazionale. pp. 183–185. Giappichelli Editore, Oltre a quello già espresso, è elemento del contesto, nei crimini di guerra, l'esistenza del conflitto

Al contrario, il Genocidio non trova negli Statuti dei Tribunali Internazionali *ad hoc* né nel *Rome Statute* un richiamo esplicito a un *contesto fattuale*: il *Contesto* emerge infatti unicamente negli *Elements of Crimes*, fonte secondaria del *Rome Statute*[796], che attribuiscono al *Pattern Genocidario* una *rilevanza interpretativa* piuttosto che una condizione di sussistenza del reato.

Occorre preliminarmente evidenziare una difficoltà specifica che riguarda l'affermazione della *Responsabilità Individuale* in relazione al crimine di Genocidio. Invero, se da un lato non si può prescindere alla ricostruzione del complessivo *Contesto* in cui le *condotte* sono state poste in essere, alo stesso tempo l'accertamento della *Responsabilità Individuale* deve essere ancorato al *principio di Personalità della Responsabilità* stessa[797]. Questa disomogeneità ha alimentato un acceso dibattito dottrinale.

Parte della Dottrina ritiene che i *Contextual Elements* costituiscano *elemento differenziale tra crimini ordinari e Crimini Internazionali* e perciò equipara di fatto il Genocidio ai Crimini contro l'Umanità, sostenendo che il *Contesto* è presupposto comune di tutti i *Core Crimes* di cui all'Articolo 5 del *Rome Statute*. In tale impostazione interpretativa, senza un *Piano* o un *Contesto collettivo* non si può parlare di *genocidal act*[798], e il *Piano di Genocidio* diventa *essenziale* per l'*accertamento* sia del *fatto materiale* che della *colpevolezza*, in quanto, per affermarsi l'*esistenza del dolo di Genocidio*, è necessario che l'agente fosse *consapevole del Contesto* in cui operava.

Un diverso orientamento dottrinario, circoscrive l'influenza del *Contesto* al *quadro probatorio*, pur sottolineando il rischio di introdurre un elemento essenziale non previsto dal legislatore antigenocidario. In tal senso alcuni esponenti della Dottrina tedesca[799] ritengono che, in alcuni casi, la sussistenza di un *Contesto genocidario* abbia indotto le Corti a *presumere un intento genocidario* sulla cui base affermare la *responsabilità dell'imputato*. Anche la Dottrina italiana, ha evidenziato che l'*eccessiva rilevanza data al Contesto* rischia di aggiungere agli elementi essenziali

[796] Werle G. Jeßberger, F. (2020). *Principles of International Criminal Law (4th ed.).* Oxford University Press. p. 271

[797] Schabas W. (2005). *Darfur and the Odious Scorge: The Commission of The Inquiry's Findings on Genocide International Law.* Leiden Journal of International Law, vol 18, p. 877

[798] May, L. (2010). *Genocide: A normative account,* p. 99. New York. Cambridge University Press.

[799] Kirsch S. (2008). *The Two Notions of Genocide: Distinguishing macro phenomena and individual misconduct.* In Proceedings of the International Conference Commemorating the 60th Anniversary of the Genocide Convention. Philipps-Universität Marburg.pp. 343-348-356; Cassese, A. (2008, 29 genn). *Troppi genocidi senza un colpevole*. La Repubblica.

del Genocidio un *elemento ulteriore* invero *non richiesto dalla norma*[800]. Quindi, se è vero che gli atti di Genocidio sono raramente eventi isolati, essendo di norma parte di una più vasta politica di azione, spesso approvata o comunque tollerata da un Governo, tali circostanze costituiscono esclusivamente *eventi fattuali* non richiesti come elementi essenziali del crimine [801].

L'impostazione dottrinale maggiormente equilibrata considera il *Contesto* quale parametro di *offensività* della fattispecie, funzionale al *principio di Legalità* sancito dal *Rome Statute*: se da un lato i primi elementi di violenza contro il gruppo possono integrare il *manifest pattern* richiesto dagli *Elements of Crime*, dall'altro è imprescindibile che la *fonte statutaria* resti l'unico riferimento per la definizione degli *elementi costitutivi* del crimine, riservando al *Contesto* un ruolo di mera *guida ermeneutica* nell'accertamento del *dolo* e nella qualificazione dell'attributo *manifest* del pattern genocidario.

6.1 LA DEFINIZIONE NORMATIVA DEI *CONTEXTUAL ELEMENTS* DEL GENOCIDIO

La nozione di *Contesto genocidario* assume rilievo esclusivo all'interno degli *Elements of Crimes*, laddove si dispone che la condotta debba essersi svolta *in the Context of a Manifest Pattern of similar Conduct directed against the Group* oppure consistere in un atto capace, di per sé, di provocare la stessa distruzione. Tale formulazione rappresenta l'unica fonte statutaria che vincoli il Giudice a ricostruire l'*insieme delle circostanze di tempo e di luogo in cui si colloca il singolo atto*, non già per integrare un elemento aggiuntivo del Diritto Penale sostanziale, bensì quale *parametro ermeneutico* indispensabile a garantire la tipicità e la coerenza fra l'*Actus Reus* e il *Dolus Specialis* previsto dall'Articolo II della *Convention sul genocidio*.

In via generale, dunque, un *genocidal act* non può essere valutato isolatamente ma va inserito in un *disegno collettivo* di distruzione, pur riconoscendo che il testo degli *Elements* offre margini interpretativi non uniformi.

---

[800] Cassese, A., Gaeta, P., & Jones, J. R. W. D. (a cura di). (2002). *The Rome Statute of the International Criminal Court: A commentary* (Vol. I & II). Oxford University Press. pp. 349-350

[801] ICC. Pre-Trial Chamber I. (2009, March 4). *Decision on the the Prosecution's Application for a Warrant of Arrest against Omar Hassan Ahmad Al Bashir.* ICC-02/05-01/09. Par 124

Sul piano *temporale* esso sembra realizzarsi con il *primo atto di aggressione rivolto al gruppo*, mentre sotto il profilo *materiale* il *Contesto* non richiede necessariamente una serie di atti di genocidio, potendo consistere anche in forme meno gravi di *persecuzione*. La previsione di un *Manifest Pattern* mira tuttavia a un'oggettiva qualificazione della *pericolosità della condotta*, esigendo che il disegno di annientamento produca effetti diffusi ed efficaci nell'ambiente operativo in cui si traduce, ovvero che l'intensità e le modalità di violenza impiegate assorbano in sé la funzione di elementi costitutivi dell'atto genocidario. L'interpretazione giurisprudenziale ha declinato tali astratti principi in diverse sedi.

Il *Warrant Of Arrest* emesso nel 2009 dall'*International Criminal Court* nei confronti dell'allora Presidente sudanese Omar Al-Bashir, ai sensi dell'Articolo 58 del *Rome Statute*[802], ha richiamato il *Contesto di commissione degli illeciti* come *fondamento dell'istanza cautelare* relativa a crimini di Genocidio, di Guerra e contro l'Umanità. Analogamente, l'*International Criminal Tribunal for Rwanda* ha dedicato nel caso Akayesu un'ampia ricostruzione storico-contestuale[803] non tanto per definire l'elemento materiale quanto per comprovare il *requisito psicologico* dell'*intent to destroy*. L'*International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia* ha seguito un orientamento analogo, impiegando il *Contesto* come strumento di prova soprattutto laddove le condotte censurate- quali la *violenza sessuale*[804] o i *trasferimenti forzati*[805]- non rientravano tra gli *atti tipici* enumerati nell'Articolo II della *Convention sul genocidio* come pure in altre decisioni relative alle condotte di *Conspiracy* e di *Incitement to commit Genocide*[806].

Interessante, in materia di valutazione del *Contesto*, il procedimento Krstić: la *Trial Chamber* dell'ICTY aveva esteso al Genocidio il requisito del *widespread or*

---

[802] International Criminal Court, Office of the Prosecutor (ICC) (2008, July 14). *Public Redacted Version of Prosecution's Application under article 58 filled on 14 July 2008.* ICC-02/05-157

[803] International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR). (1998, 2 sept). *The Prosecutor vs Jean-Paul Akayesu.* Case n. ICTR-96-4-T, Parr. 78-129. *Judgement to Trial Chamber I*, *2 September 1998*. United Nations. https://unictr.irmct.org/en/cases/ictr-96-0; International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR). (1999, 21 may). *Prosecutor vs. Clément Kayishema and Obed Ruzindana*. Case n. ICTR-95-1-T, parr. 21-54. *Judgment to Trial Chamber II*, *May 21, 1999.* United Nations

[804] International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR). (2000, 27 Jan). *Prosecutor vs. Alfred Musema, Judgement and Sentence*. Case n. ICTR-96-13-T, par. 933. *Judgement to Trial Chamber I*, *January 27, 2000*. United Nations

[805] International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (2005, January 17). *The Prosecutor vs. Vidoje Blagojevic and Dragan Jokić,* Case n. IT-02-60-T. parr. 663-666. Judgement to Trial Chamber I.

[806] International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY). (2008, 2 dic). *The Prosecutor vs Simon Bikindi.* parr. 221. Case n. ICTR-01-72-T. Judgement to Trial Chamber III

systematic attack previsto per i Crimini contro l'Umanità (Articolo 7) [807], e trattandosi di fatti isolati o sporadici, aveva escluso la qualifica di *Genocidal Acts* per mancanza del *widespread or systematic attack,* considerandolo un *Common Element* di fattispecie[808] e proiettando quindi la nozione di *attacco di massa* sul piano della *materialità del fatto*. La successiva decisione della *Appeals Chamber* dell'ICTY ha *censurato* tale impostazione, chiarendo che la definizione di Genocidio non impone un requisito contestuale di *attacco alla popolazione civile* né l'esistenza di un *disegno collettivo* quale *legal ingredient* del reato di Genocidio, ma attribuisce al *Contesto* unicamente *valore probatorio* ai fini dell'accertamento del *dolo specifico*.

Ne consegue che, sebbene gli *Elements of Crimes* attribuiscano al *contesto genocidario* un'importanza ermeneutica irrinunciabile, l'interpretazione sistematica del Diritto Internazionale Penale non traduce questo parametro in un elemento costitutivo autonomo del reato di genocidio. La fonte statutaria rimane il punto di riferimento esclusivo per definire l'*Actus Reus* e il *dolus specialis*, e il *Contesto* svolge la funzione di guidare il Giudice nell'accertamento integrato di entrambi gli elementi, senza incidere sulla configurazione sostanziale del crimine.

6.2 IL REQUISITO DELLA *CONCRETE THREAT TO THE EXISTENCE OF THE TARGETED GROUP* IN APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI LEGALITÀ E DI OFFENSIVITÀ PENALE

Nonostante le pronunce del caso Krstić abbiano toccato alcuni profili interpretativi, una disamina compiuta del rapporto tra la *fattispecie oggettiva* del Genocidio e il *Contesto di consumazione* emerge solo nella decisione emessa dalla *Pre-Trial Chamber I* dell'*International Criminal Court* in merito al mandato d'arresto nei confronti di Omar Assan Ahmad Al Bashir.

[807] International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY) Trial Chamber I (2001, August 2). *Prosecutor vs Radislav Kristic.* Case n. IT-98-33-T, par. 682. *Judgement toTrial Chamber I, August 2, 2001.* United Nations*;* Schabas, W. A. (2000). *Genocide in international law: The crime of crimes.* p. 226. Cambridge University Press. "*Similarly, the notion of an intent of destroy a "group" in genocide would rule out isolated or random acts being characterized as genocide*".

[808] International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY). (2001, August 2). *Prosecutor vs Radislav Kristic.* Case n. IT-98-33-T, Par. 682. *Judgement to Trial Chamber I*, August 2, 2001. United Nations

In tale provvedimento, si afferma che *un singolo atto di Genocidio* – salvo che non sia, di per sé, idoneo a realizzare l'intento distruttivo – deve inserirsi in un *Manifest Pattern of Similar Conduct directed against the Group*, così colmando un vuoto normativo residuo rispetto all'Articolo II della *Convention sul genocidio* e all'Articolo 6 del *Rome Statute*, che elencano le *condotte tipiche* ma non disciplinano il *contesto*. La scelta interpretativa di considerare gli *Elements of Crimes* quale fonte vincolante ai sensi dell'Articolo 21 del *Rome Statute*[809], riflette l'esigenza di assicurare coerenza tra *Actus Reus* e *dolus specialis*, valorizzando implicitamente il *principio di offensività* come parametro di tipicità.
La genesi della vicenda si radica nel mandato conferito *alla International Commission of Inquiry on Darfur (ICID)*, istituita dal *Secretary-General* su richiesta del *Security Council* per valutare se i fatti del Darfur, a partire dal 1luglio 2002, costituissero atti di genocidio. Il report del 25 gennaio 2005, presieduto da Antonio Cassese, concluse per l'assenza di una politica statale di genocidio, pur lasciando aperta la possibilità che singoli individui – inclusi ufficiali governativi – avessero agito con intento genocidario, riservando alla Corte il giudizio *case by case*[810].
Alla luce di ciò, la *Pre-Trial Chamber* sancì che il Genocidio si perfeziona solo quando l'atto rappresenta una *concreta minaccia per l'esistenza di un gruppo protetto*, introducendo un criterio di *concrete threat*[811] che, pur non menzionato espressamente, riverbera il *principio di offensività* dell'*Actus Reus* nel Diritto Internazionale Penale.
Dottrina e Giurisprudenza hanno reagito in modo articolato[812].
Taluni studiosi propongono di sostituire la nozione di *minaccia concreta* con un più ampio requisito di *capacità intrinseca* della campagna genocidaria di provocare la distruzione pianificata, riducendo la soglia di perfezionamento del reato ai primi atti di un disegno criminoso[813].

---

[809] International Criminal Court (ICC). (2010, 12 giu). *Second decision on the Prosecution's Application for a Warrant of Arrest* against *Al Bashir.* Case n. ICC-02/05-01/09-3, par 133. Judgement to Pre-Trial Chamber I
[810] UN Security-Council (2004, 18 sett). *Resolution 1564 adopted by the Security Council at its 5040th meeting on 18 september 2004. United Nations.*UN doc. S/RES/1564
[811] International Criminal Court (ICC). (2010, 12 giu). *Second Decision on the Prosecution's Application for a Warrant of Arrest against Omar Hassan Ahmad Al Bashir.* Case n. ICC-02/05-01/09. Judgement to Pre-Trial Chamber I
[812] Kreβ C. (2009). *The Crime of Genocide and Contextual Elements: A comment on the ICC Pre-Trial Chamber's decision in the Al Bashir case*. Journal of International Criminal Justice, pp. 297-307*, 7(2)*
[813] Kreß, C. (2009). *The crime of genocide and contextual elements: A comment on the ICC Pre-Trial Chamber's decision in the Al Bashir case*. Journal of International Criminal Justice, 297–306.Ibidem;

Al contrario, autorevoli interpretazioni- *in primis* quella di Carmelo Domenico Leotta- riconoscono nel richiamo alla *concretezza della minaccia* lo strumento più efficace per verificare la tipicità formale e il *principio di offensività*, contestando l'introduzione del *contesto* come elemento costitutivo aggiuntivo non previsto dall'Articolo 6 dello Statuto[814].

Un ulteriore orientamento dottrinario, individua nell'*offensività del fatto* il fulcro dell'analisi[815], in linea con l'impostazione dell'*International Criminal Law*, fondata sulla gravità della violazione, sulla Responsabilità Individuale e sulla Giurisdizione universale. La stessa decisione di Al Bashir, valorizzando la *capacità del singolo atto di costituire una minaccia concreta*, riconduce la nozione di *contesto genocidario* a un criterio ermeneutico volto a garantire che la condotta- pur corrispondendo all'esteriore profilatura dell'Articolo II della *Convention*- integri un danno o un pericolo reale al bene collettivo protetto[816], coerente con il richiamo all'Articolo 5 e all'Articolo 1 del *Rome Statuto*, i quali ancorano la Giurisdizione della Corte alla *gravità delle offese che destano preoccupazione nell'intera Comunità Internazionale*, [817] nonché con la definizione dei *Core Crimes* prevista dagli articoli 6, 7, 8 e 8-bis.

6.3 LA QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEL *GENOCIDAL PLAN*

La qualificazione giuridica del *Piano di Genocidio* assume rilievo cruciale nell'analisi del reato, poiché la Dottrina valuta il *Contesto di consumazione* sulla base dell'esistenza di un *Progetto coordinato* volto alla *distruzione di un gruppo protetto*.

"The crime of genocide is completed with the initial act of a genocidal campaign. At this moment in time, however, the threat to the targeted group as such, or a substantial part thereof, will not yet be concrete".

[814] Werle G. Jeßberger, F. (2020). *Principles of International Criminal Law (4th ed.).* Oxford University Press. p. 272.

[815] Ragazzi S. (2004). *Bosnia e crimine di Genocidio*. pp. 1311-1318. Rivista italiana di diritto e procedura penale

[816] Ronco M. (2011). *Il reato. Modello teorico e struttura del fatto tipico.* In Il reato: struttura del fatto tipico, presupposti oggettivi e soggettivi dell'imputazione penale, P. 106. Giappichelli.

[817] Greppi E. (2012). *I crimini dell'individuo nel diritto internazionale*. UTET Giuridica, Pp. 10-12.

La migliore Dottrina italiana[818] perviene a ricondurre al medesimo piano concettuale le nozioni di *Genocidal Context* e *Genocidal Policy*, considerando l'*Organizzazione Sistematica* quale indice privilegiato del *dolo di distruzione*.
Ciò riapre il dibattito già esperito in relazione al *Contesto*: deve esservi un *Piano di Genocidio* quale *elemento costitutivo* autonomo del reato, ovvero la sua esistenza è un mero *indizio probatorio* in ordine all'*intent to destroy*?
La tesi tradizionale, condivisa dalla giurisprudenza dell'ICTR, riconosce che il *Genocidal Plan* non costituisce un requisito essenziale del Genocidio, anche se difficilmente può consumarsi Genocidio senza una *politica statale o organizzativa* idonea a realizzarlo[819], che perciò rappresenta uno strumento di prova dell'*intent to destroy*. In tale prospettiva, non è richiesto che ogni imputato sia a *piena conoscenza* di tutte le fasi del *Piano*[820], ma che vi partecipi almeno indirettamente.
Al contrario, la giurisprudenza dell'ICTY ha escluso il *Genocidal Plan* quale *elemento della fattispecie* sin dal caso Jelišić. Pur avendo accertato condotte qualificabili come *genocidal acts*, la *Trial Chamber* aveva negato l'*elemento soggettivo* dell'*intent to destroy* all'imputato privo di un chiaro scopo di annientamento collettivo. L'appello ha poi confermato che *the existence of a plan or policy is not a legal ingredient of the crime*[821], orientamento che è stato ribadito in una serie di pronunce successive[822] e condiviso da una certa Dottrina tedesca.
Una corrente dottrinale si spinge però oltre, proponendo l'inclusione del *Piano di Genocidio* tra gli *elementi costitutivi del reato*. Questo approccio attinge al dettato di Raphael Lemkin, che definì il Genocidio come *a coordinated Plan of different actions aiming at the Destruction of essential foundations of the life of national Groups*. Analogamente, William Schabas[823] individua negli *Elements of Crimes* un richiamo implicito al *Genocidal Plan*[824], sebbene non espresso nel testo statutario.

---

[818] Cassese A., Gaeta P. (2008), *Cassese's International Criminal Law*, p. 123.
[819] Ambos, K. (2010). *What does 'intent to destroy' in genocide mean?* International Review of the Red Cross, pp. 833–858. "a specific plan to destroy does not constitute an element of genocide" ma "it would appear it is not easy to carry out a genocide without such a plan, or organization"
[820] Morris V. Scarf M. (1998) *The International criminal Tribunal for Rwanda.* Transnational Pubblishers, Vol. 1, Pp. 167-168. New York
[821]International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY). (2001, July 5). *Prosecutor vs Goran Jelsic.* Case n. IT-95-10-A*,* Parr. 61-77. Judgement to Appeals Chambers.
[822] International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia. (ICTY). (2004, April 19). *Prosecutor vs Radislav Kristic. Case n. IT-98-33-A*, Par. 225. *Judgement to Appeals Chamber, April 19, 2004.* United Nations "neither extermination nor genocide requires the proof of a plan or policy".
[823] Schabas, W. A. (2009). *Genocide in international law: The crime of crimes* (2nd ed.). p 85. Cambridge university press
[824] International Criminal Court (ICC). (2013). *Elements of crimes sub art. 9 of the Rome Statute.* Case n. ICC-PIOS-LT-03-002/15_Eng. International Criminal Court.

Nel panorama italiano, taluni autori (tra cui Ciampi[825]) considerano il *Piano* e l'*Attacco Sistematico equivalenti o alternativi* nel delineare la tipicità del genocidio, allineandosi alla formulazione dell'Articolo 7 del *Rome Statute* sui Crimini contro l'Umanità, secondo cui l'*attack directed against any civilian population* deve avvenire *pursuant to or in furtherance of a State*[826] *or organizational policy*[827].

Tuttavia, la stessa esigenza di interpretazione restrittiva dell'International Criminal Law[828] impone di circoscrivere la nozione di pericolo concreto all'*Actus Reus* espressamente disciplinato dall'Articolo 6 dello Statuto, riservando al *Piano di genocidio* una funzione ermeneutica di rafforzamento del *principio di offensività* piuttosto che di ampliamento del *corpus delicti*.

La già citata decisione della *Pre-Trial Chamber I* dell'*International Criminal Court*[829] nei confronti di Al-Bashir, ha introdotto il criterio della *Concrete Threat to the existence of the targeted Group* quale parametro ermeneutico essenziale per valutare il *Genocidal Plan* senza elevarlo a requisito autonomo della fattispecie. Sulla scorta dell'Articolo II della *Convention sul genocidio* e dell'Articolo 6 del *Rome Statute*, la Corte ha precisato che il *singolo atto*, per essere qualificato come *genocidario*, va inserito in un *disegno collettivo* capace di generare una *minaccia effettiva* alla *sopravvivenza del gruppo protetto*; ciò non implica tuttavia un richiamo rigido a un *Piano* formalmente strutturato, ma fa del *Contesto* un *criterio interpretativo* volto a garantire la coerenza tra *Actus Reus* e *dolus specialis*.

Questa impostazione evita tanto l'esclusione di quei comportamenti che, pur non riconducibili a un programma esplicitamente pianificato, manifestano una pericolosità idonea a realizzare l'*intent to destroy*, quanto il rischio di snaturare il dettato convenzionale includendo il piano tra gli elementi costitutivi del reato. In tale prospettiva, come osservato da Leotta, il criterio della *Minaccia Concreta* sintetizza i *principi di legalità, offensività e colpevolezza*, assegnando piena

---

[825] Ciampi A. (2009). *La competenza della Corte.* Pp. 85-110. Gaeta P (a cura di). *Commentario allo Statuto della Corte penale internazionale*. Giuffrè Editore

[826] Bassiouni M.C. (2011). *Crimes Against Humanity: Historical evolution and contemporary application.* P. 17. Cambridge University Press; Schabas W. (2008). S*tate Policy as an element of International Crimes* Journal of Criminal Law and Criminology, pp. 953–982*;* Malliaris S. (2009). *Assessing the ICTY Jurisprudence in defining the elements of the crime of genocide: The need for a 'plan'.* Uluslararası Hukuk ve Politika Pp. 105-106-111-127

[827] Cassese A. (2009). *Is Genocidal Policy a Requirement for the Crime of Genocide? ;* Gaeta P. (a cura di). *The UN Genocid: A Commentary*. Pp. 128-130-136. Oxford University Press.

[828] Mallisaris S. (2006). *Assesting the ICTY Jurisprudence: Legal standards and political implications. In M.* Bassiouni (a cura di), Post-conflict justice, pp. 421–440. Transnational Publishers.

[829] International Criminal Court (ICC), Office of the Prosecutor. (2008, July 14). *Pubblic Redacted version of Prosecution's Application under Article 58*. Case n. ICC-02/05-157-AnxA. Par. 378

centralità all'*intent to destroy* quale fulcro del genocidio e orientando il Giudice a un'analisi caso per caso, fedele al Diritto Internazionale Penale e rispettosa delle garanzie processuali.

CAPITOLO 7

LE CONDOTTE GENOCIDARIE

Come già esaminato nel Capitolo 1, l'Articolo II della Convention contro il Genocidio e l'Articolo 6 del Rome Statute elencano come *Genocidal Acts*:

a) L'omicidio volontario di membri del gruppo- *killing members of the group*;
b) Le gravi lesioni fisiche o mentali a membri del gruppo- *causing serious bodily or mental harm to members of the group;*
c) L'imposizione di condizioni di vita finalizzate a provocare la distruzione fisica totale o parziale del gruppo- *deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its physical destruction in whole or in part;*
d) L'imposizione di misure finalizzate ad impedire le nascite all'interno del gruppo- *imposing measures intended to prevent births within the group;*
e) Il trasferimento forzato di bambini dal gruppo vittima in un altro gruppo- *forcibly transferring children of the group to another group.*

Ciascuna condotta costituisce di per sé *a serious attack on a member of a national, ethnical, racial or religious group*[830].

Nondimeno, in Dottrina si fa una distinzione tra atti di *Genocidio fisico*- lett. a), b), c)- e atti di *Genocidio biologico*- imposizione di misure finalizzate a impedire nuove nascite che vanno dall'aborto alla segregazioni dei sessi.

Controversa è la qualifica del trasferimento forzato di bambini, che dev'essere comunque finalizzato all'annientamento fisico del gruppo.

7.1 L'OMICIDIO VOLONTARIO DI MEMBRI DEL GRUPPO

L'*omicidio volontario di membri del gruppo*, perché quella in sé più idonea a realizzare l'evento *eliminazionista*, accompagnato dal fine di *distruzione* del

[830] Kirsch, S. (2008). *Two notions of genocide: Distinguishing macro phenomena and individual misconduct.* Paper presented at the International Conference Commemorating the 60th Anniversary of the Genocide Convention, Philipps-Universität Marburg, Germany, December 3–6. https://eteteonline.com/wp-content/uploads/2023/09/The-Two-Notions-of-Genocide.pdf

medesimo, costituisce l'ipotesi ordinaria e più specifica nella consumazione del *Genocidio fisico*[831].

Il verbo *to kill* dev'essere inteso in un'accezione ampia nel senso di *to cause death*[832] anche se, ai fini dell'integrazione del *fatto tipico* la Giurisprudenza ha precisato che il decesso dev'essere la conseguenza di un *atto illecito*- commissivo o omissivo- perpetrato dall'agente[833].

Per tale motivo nel *killing* è possibile sussumere, oltre alle *condotte omissive*, anche l'*induzione al suicidio*, laddove la vittima si tolga la vita dopo essere stata picchiata e messa in isolamento senza nessuna assistenza.

Si tratta di una fattispecie a forma libera, per cui non è richiesta una particolare modalità di realizzazione dell'evento, tranne nel caso dell'*attacco con armi nucleari* che- per l'intrinseca potenzialità distruttiva- integra il *killing genocidario*[834] e rende superflua ogni ulteriore valutazione in merito all'*offensività*.

In ambito probatorio, non è richiesto, ai fini dell'accertamento della morte della vittima e del nesso tra condotta e decesso, il ritrovamento del cadavere[835].

La questione interpretativa più controversa riguarda il *numero delle Vittime* della condotta omicidiaria. Benchè la *littera legis* utilizzi il plurale- *members*- l'interpretazione ricorrente in Dottrina, ammessa in Giurisprudenza[836] e inserita negli *Elements of Crimes*[837] sostiene che sarebbe sufficiente un'*unica vittima*. Trattasi, tuttavia di una lettura estensiva del precetto che, a prescindere da profili di legalità, appare difficilmente compatibile con il criterio della *Minaccia in concreto* per la sopravvivenza del gruppo, requisito imprescindibile di ogni fattispecie genocidaria[838].

---

[831] Jessberger, F. (2009). *The definition and the elements of the crime of genocide*. In P. Gaeta (Ed.), The UN *Genocide Convention: A Commentary*. pp. 87–111. Oxford University Press.

[832] International Criminal Court (ICC). (2011). *Elements of crimes sub art. 6(b) of the Rome Statute.*

[833] International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR). (1998, 2 sept). *The Prosecutor v. Jean-Paul Akayesu. Case n. ICTR-96-4-T. Judgment to Trial Chamber I, 2 September 1998*. United Nations. https://unictr.irmct.org/en/cases/ictr-96-04

[834] International Court of Justice (ICJ). (1996). *Legality of the threat or use of nuclear weapons, Advisory Opinion, 8 July 1996*. I.C.J. Reports 1996, p. 226. https://www.icj-cij.org/case/95

[835] Schabas, W. A. (2000). *Genocide in international law: The crime of crimes.* Cambridge University Press.

[836] International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR). (2006). *The Prosecutor v. Jean Mpambara, Case n. ICTR-01-65-T. Trial Judgment, 11 September 2006*. United Nations. https://www.refworld.org/jurisprudence/caselaw/ictr/2006/en/61558

[837] International Criminal Court (ICC). (2011). *Elements of crimes sub art 6(a) of the Rome Statute.* ICC-PIDS-LT-03-002/11. https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/ElementsOfCrimesEng.pdf

[838] Grasso, G. (2003). *Genocidio e crimini contro l'umanità nel diritto penale internazionale*. Giuffrè Editore.

Per quanto riguarda la *Mens Rea* con cui l'agente consuma la condotta omicidiaria, considerata la struttura a *dolo specifico* del crimine, è sempre richiesta la volizione dell'evento morte[839]. Per questo motivo, larga parte della Dottrina ritiene che il termine *killing* sia poco pregnante e dev'essere inteso come *murder*[840].

7.2 LE GRAVI LESIONI FISICHE O MENTALI A MEMBRI DEL GRUPPO

Le *gravi lesioni fisiche o mentali a membri del gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso* rilevano come crimine di Genocidio fisico quando, oltre a essere commesse con la *finalità di distruzione di un gruppo protetto*, sono *concretamente idonee, sul piano oggettivo*, all'insorgenza o all'aggravamento di una minaccia per la *sopravvivenza* dello stesso[841].

La definizione della fattispecie è incentrata sulla realizzazione dell'evento di lesioni- *harm*- che devono essere gravi- *serious*- e che possono avere ad oggetto sia l'integrità fisica- *bodily harm*- sia quella psichica- *mental harm*- dei membri del *gruppo*. Pertanto per il perfezionamento del crimine si deve realizzare necessariamente un evento di *grave alterazione funzionale* sul piano fisico o psichico in capo alla vittima, quale effetto della condotta del *reus*.

Tale evento deve ulteriormente porsi come strumentale all'*annientamento fisico* del gruppo.

Diversa è stata la scelta del Legislatore italiano che con la Legge n. 962 del 9 ottobre 1967- norme penali interne per la repressione dei delitti di Genocidio- sulla stregua del modello francese *anticipa la punibilità* agli atti diretti a cagionare lesioni personali gravi e gravissime commessi al fine di distruggere in tutto o in parte il gruppo[842].

Trattandosi di un enunciato normativo piuttosto ampio che disciplina fattispecie a forma libera, è stata principalmente la Giurisprudenza delle Corti Internazionali a elencare le condotte tipiche, che sono state indicate nelle *lesioni*, nella *tortura*, nei

---

[839] International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR). (1998, 2 sept). *The Prosecutor v. Jean-Paul Akayesu, Case n. ICTR-96-4-T. Judgment Judgement to Trial Chamber I, 2 September 1998*. United Nations. https://unictr.irmct.org/en/cases/ictr-96-0

[840] Jessberger, F. (2009). *The definition and the elements of the crime of genocide*. In P. Gaeta (Ed.), The UN *Genocide Convention: A Commentary*, pp. 87–111. Oxford University Press

[841] Boot, M. (2002). *Genocide, crimes against humanity, war crimes: Nullum crimen sine lege and the subject matter jurisdiction of the International Criminal Court.* Intersentia.

[842] Italia. (1967). *Legge 9 ottobre 1967, n. 962. Prevenzione e repressione del delitto di Genocidio*. Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 272 del 30 ottobre 1967.

trattamenti disumani o degradanti, nell'*interrogatorio con percosse*, nella *persecuzione*, nello *stupro* e negli *abusi sessuali*[843], ancorché non siano *permanent and irremediable*[844].

La *gravità* delle lesioni dev'essere valutata *case-by-case*, *using a common sense approach*[845] e può dirsi integrata quando si realizzi una riduzione grave e di lungo periodo della capacità della persona nel condurre una vita normale e attiva[846].

Le *lesioni* possono considerarsi *genocidarie* se tali da *minacciare* la *distruzione* in tutto o in parte del *gruppo*[847], secondo il criterio della idoneità in concreto- *concrete threat*- della condotta rispetto all'evento finale[848].

Più complessa è l'analisi della lesione genocidaria all'integrità mentale- *mental harm*- inserita originariamente in *Convention* relativamente all'utilizzo di stupefacenti da parte del Giappone durante la Seconda Guerra Mondiale- *genocide by narcotics*[849]. La Giurisprudenza delle Corti Internazionali ha accolto un'interpretazione più estesa del precetto, definendo come idonee a causare il *mental harm* della vittima le *condotte* di intimidazione o minaccia che generino uno stato di *paura incontrollabile* o di *terrore*; il fatto di vivere le esperienze del terrore della *cattura*, dell'*assistere all'assassinio di parenti e amici*, dell'impotenza dinanzi alla morte della propria famiglia[850]; l'esperienza di *sopravvivere a un'esecuzione di massa* e rimanere sotto il corpo senza vita delle Vittime[851]; anche il *trasferimento*

---

[843] International Criminal Court (ICC). (2013). *Elements of crimes sub art. 6(b) of the Rome Statute.* ICC-PIOS-LT-03-002/13. https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/ElementsOfCrimesEng.pdf

[844] International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR). (1998, 2 sept). *The Prosecutor v. Jean-Paul Akayesu, Case n. ICTR-96-4-T. Judgment to Trial Chamber I, 2 September 1998*. United Nations. https://unictr.irmct.org/en/cases/ictr-96-0

[845] International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR). (1999, 21 may). *The Prosecutor v. Clément Kayishema and Obed Ruzindana, Case n. ICTR-95-1-T. Judgment* to Trial Chamber II*, May 21, 1999*. United Nations. https://www.refworld.org/jurisprudence/caselaw/ictr/1999/en/62079

[846] International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY). (2001, 2 aug). *The Prosecutor v. Radislav Krstić, Case n. IT-98-33-T. Trial Judgment, 2 August 2001*. United Nations. https://www.refworld.org/jurisprudence/caselaw/icty/2001/en/40159

[847] International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR). (2003). *The Prosecutor v. Juvénal Kajelijeli, Case n. ICTR-98-44A-T, Judgment and Sentence, 1 December 2003*. United Nations. https://www.refworld.org/jurisprudence/caselaw/ictr/20

[848] International Criminal Court. (2009, 4 mar). *Decision on the Prosecution's Application for a Warrant of Arrest against Omar Hassan Ahmad Al Bashir, Case n. ICC-02/05-01/09-3, Pre-Trial Chamber I, 4 March 2009*. https://www.icc-cpi.int/court-record/icc-02/05-01/09-3

[849] Robinson, N. (1960). *The Genocide Convention: A commentary. Institute of Jewish Affairs*. World Jewish Congress.

[850] International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY). (2005). *The Prosecutor v. Vidoje Blagojević and Dragan Jokic. Case n. IT-02-60-T. Trial Judgment, 17 January 2005*. United Nations. https://www.icty.org/en/case/blagojevic_53

[851] International Court of Justice (ICJ). (2007). *Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro), Judgment of 26 February 2007*. I.C.J. Reports 2007, p. 43.

forzato ed essere *percossi*[852] può integrare una grave lesione mentale ai membri del gruppo.

Per l'integrazione della condotta tipica si esige un'apprezzabile e non momentanea menomazione delle facoltà psichiche, ancorché non permanente[853] e inidonea a provocare la morte della vittima[854], escludendo il semplice stato di turbamento o di debolezza[855].

7.3 L'IMPOSIZIONE DI CONDIZIONI DI VITA FINALIZZATE A PROVOCARE LA DISTRUZIONE FISICA TOTALE O PARZIALE DEL GRUPPO

La terza fattispecie genocidaria funge da norma di chiusura nel sistema di tutela penale previsto dall'Articolo II della *Convention sul Genocidio*, consentendo l'incriminazione di qualsivoglia condotta che realizzi l'imposizione sul *gruppo* di *condizioni di vita* volte a provocarne la *distruzione* fisica totale o parziale[856].

L'espressione *conditions of life* richiede, ai fini della consumazione, atti di *deliberate deprivation of resources indispensable for survival, such as food or medical services or systematic expulsion from homes*[857] ovvero un evento modificativo esterno che incida negativamente e diffusamente sul *modus vivendi* del gruppo tale da creare un pericolo concreto per la conservazione.

[852] International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY). (2005). *The Prosecutor v. Vidoje Blagojević and Dragan Jokić, Case n. IT-02-60-T, Trial Judgment, 17 January 2005*. United Nations. https://www.icty.org/en/case/blagojevic_53

[853] International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR). (2003). *The Prosecutor v. Laurent Semanza. Case n. ICTR-97-20-T, Judgment and Sentence, 15 May 2003*. United Nations. https://www.refworld.org/jurisprudence/caselaw/ictr/2003/en/6186

[854] Gorove, S. (1951). *The problem of "mental harm" in the Genocide Convention*. *Washington University Law Quarterly*, 1951, pp. 174–189. https://journals.library.wustl.edu/lawreview/article/id/4910/

[855] International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR). (2008). *The Prosecutor v. Athanase Seromba. Case n. ICTR-2001-66-A, Appeal Judgment, 12 March 2008*. United Nations. https://www.refworld.org/jurisprudence/caselaw/ictr/2008/en/61950

[856] Schabas W A (2000) *Genocide in International Law: the crime of crimes.* Cambridge University Press

[857] International Criminal Court (ICC). (2013). *Elements of crimes sub art. 6(c) of the Rome Statute.* ICC-PIOS-LT-03-002/13. https://www.icc-cpi.int/publication/elements-crimes

L'uso dell'avverbio *deliberately* comporta che il reo ponga in essere la condotta proprio *con l'intento di perpetrare l'annientamento*, anche in assenza di un piano[858].

Anche l'imposizione di un'*alimentazione di sussistenza*, la sistematica *espulsione dalle case* e la *riduzione dei servizi medici essenziali*, nonché la mancanza del lavoro oppure uno *sforzo fisico eccessivo*[859] sono da ritenersi condotte tipiche- *slow death measures*- anche se non portano immediatamente alla morte dei membri del gruppo[860].

Il trasferimento forzato può integrare la fattispecie genocidaria quando è combinato alla privazione di beni essenziali alla vita ed è strumentale alla distruzione fisica del gruppo.

In riferimento all'*Ethnic Cleansing*, inteso come l'adozione di una serie di misure volte a liberare un certo territorio da un gruppo etnico allo scopo di modificare la struttura etnica della popolazione stanziata- che di per sé non si caratterizzano per un fine di distruzione di un gruppo etnico- quando la portata discriminatoria degli episodi di *Pulizia Etnica* è particolarmente grave, questi indichino la sussistenza dell'*Intent to Destroy*[861]. L'intento genocidario è ancor più evidente nei casi in cui, oltre alle operazioni di trasferimento forzato, si verifichino uccisioni di membri del gruppo etnico, che tramutano la finalità di espulsione in quella di sterminio; tali evenienze vanno comunque sempre accertate nel caso concreto[862].

7.4 L'IMPOSIZIONE DI MISURE FINALIZZATE AD IMPEDIRE LE NASCITE ALL'INTERNO DEL GRUPPO

[858] Jessberger, F. (2009). *The definition and the elements of the crime of genocide*. In P. Gaeta (a cura di), *The UN Genocide Convention: A Commentary.* Oxford University Press

[859] International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY). (2003, 31 july). *The Prosecutor vs. Milomir Stakić, Case n. IT-97-24-T. Trial Judgment, July 31, 2003*. United Nations. https://www.refworld.org/jurisprudence/caselaw/icty/2003/en/40192

[860] Jessberger, F. (2009). *The definition and the elements of the crime of genocide*. In P. Gaeta (Ed.), *The UN Genocide Convention: A Commentary.* Oxford University Press

[861] International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY). (1995). *The Prosecutor vs. Dragan Nikolić, Case n. IT-94-2-R61, Decision of Trial Chamber I pursuant to Rule 61, 20 October 1995*. United Nations. https://digitallibrary.un.org/record/237075

[862] International Court of Justice (ICJ). (2007). *Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro), Judgment of 26 February 2007*. I.C.J. Reports 2007, p. 43.

L'imposizione sul *gruppo vittima* di misure per impedire le nascite- *imposing measures intended to prevent births within the group*- è fattispecie concettualmente distinta rispetto alle precedenti tre. Difatti in questo caso le *condotte consumative* sono volte alla distruzione del gruppo non tramite l'eliminazione di membri in vita, bensì tramite l'*impedimento di nuove nascite*. In tal senso l'evento di distruzione biologica si colloca, diversamente dai tre casi precedenti e analogamente a quanto avviene per il trasferimento coatto di bambini, in una prospettiva di medio o lungo termine.

Sotto il profilo della *tipicità*, l'imposizione delle misure può essere considerata idonea a *impedire le nascite*- non a limitarle- se esplica i propri effetti sul gruppo in proporzioni quantitativamente apprezzabili. D'altro canto, l'impedimento delle nascite deve risultare ulteriormente *idoneo* a realizzare l'*evento finale* di distruzione del gruppo, il che richiede che la condotta sia protratta per un lasso di tempo significativo. Per la Giurisprudenza internazionale le *mutilazioni sessuali*, la *sterilizzazione*, il *controllo forzato delle nascite*, la *separazione dei sessi* e la *proibizione di matrimoni* sono tutte misure finalizzate a impedire le nascite[863]. Lo *stupro* integra la condotta tipica sia quando è finalizzato a causare una *gravidanza forzata*- poiché in tal caso il figlio nato dalla violenza non sarà accettato nel gruppo vittima, sia quando, conseguentemente alla violenza, la donna rifiuta successivi rapporti sessuali e perciò diviene incapace di procreare. Anche l'*aborto forzato* può integrare una pratica genocidaria[864]

7.5 IL TRASFERIMENTO FORZATO DI BAMBINI DA UN GRUPPO PROTETTO IN UN ALTRO GRUPPO

Nel Diritto Internazionale la *sottrazione forzata di fanciulli da un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso a un altro gruppo- forcibly transferring children of the group to another group*- rientra nella nozione di Genocidio prevista all'Articolo 2(e), della *Convention sul Genocidio* del 1948 e ripresa all'Articolo 6(d) del *Rome Statute*.

[863] International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR). (1998, 2 sept). *The Prosecutor v. Jean-Paul Akayesu, Case n. ICTR-96-4-T, Judgment to Trial Chamber I, 2 September 1998*. United Nations. https://unictr.irmct.org/en/cases/ictr-96-0

[864] Fronza, E. (2025). *Il crimine di Genocidio*. In Introduzione al diritto penale internazionale. pp. 333–364. Torino: Giappichelli.

Sebbene originariamente, nel corso dei lavori preparatori, questa fattispecie sia stata introdotta come ipotesi di *"Genocidio culturale"* trattandosi di un crimine che può essere consumato annichilendo l'identità del gruppo senza però arrecare la morte di nessun membro di esso, successivamente il trasferimento coattivo di bambini è stato ritenuto riconducibile al Genocidio fisico o biologico[865] nel momento in cui la sottrazione coinvolge un numero tale di bambini da interrompere il ciclo di trasmissione delle tradizioni e della lingua alla generazione futura, compromettere irreversibilmente la capacità del gruppo di sopravvivere come soggetto storico e realizzare così la concreta possibilità della distruzione del gruppo vittima.

D'altro canto, storicamente numerose sono state le iniziative che perseguivano l'obiettivo di "civilizzare" le nuove generazioni cancellandone l'appartenenza etnica[866] e sopprimendo lingue, tradizioni e vincoli familiari[867], a partire dalle *politiche assimilatorie coloniali* negli Stati Uniti, in Canada[868] e in Australia che, nel corso del XIX e XX secolo, realizzarono veri e propri programmi di rimozione sistematica dei bambini indigeni dalle loro comunità, per arrivare al trasferimento coattivo di bambini[869] durante la *guerra civile greca*[870]. Lo stesso *modus operandi* è stato individuato dall'ICTY nelle deportazioni di bambini perpetrate nel *conflitto balcanico* e qualificato come elemento essenziale del disegno genocidario[871] avvalorando che la volontà di annientare un gruppo può manifestarsi anche attraverso atti non letali, purché diretti a comprometterne l'esistenza come entità collettiva[872]. Dunque, la consumazione del reato prescinde dalla morte o da offese corporali inferte ai membri del gruppo *(prima e seconda fattispecie dell'Articolo 2)* e si differenzia altresì dalla condotta di imposizione di misure tendenti ad impedire le nascite *(quarta fattispecie dell'Articolo 2)* avendo la precipua finalità di inserire

[865] Clavero, B. (2001). *Genocide or Ethnocide?* In R. Gutiérrez (a cura di), *Genocide Studies*.Vol. 1, pp. 45–62. University of Salamanca Press.

[866] Pilch, F. T. (2008). *Rape as a Weapon of War and the Women Who Are Resisting: An Academic Overview.* United States Air Force Academy, Institute for National Security Studies.

[867] Moses, A. D. (Ed.). (2008). *Empire, Colony, Genocide: Conquest, Occupation, and Subaltern Resistance in World History.* New York: Berghahn Books.

[868] Milloy, J. S. (1999). *A National Crime: The Canadian Government and the Residential School System*. 1879–1986. University of Manitoba Press.

[869] Sebastiano D'Urso. (2024). *Παιδομάζωμα* ("reclutamento di bambini") e *παιδούπολεις* ("città dei bambini"): *due genocidi ai tempi della guerra civile greca* (1944–1949). Nuovi Autoritarismi e Democrazie: Diritto, Istituzioni, Società

[870] Danforth, L. M., & Van Boeschoten, R. (2011). *Children of the Greek Civil War: Refugees and the Politics of Memory.* Chicago: University of Chicago Press.

[871] Stakić (IT-97-24-T, 31 luglio 2003)

[872] International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY). (2005, 17 Jan). *Prosecutor v. Vidoje Blagojević and Dragan Jokić.* Case n. IT-02-60-T. *Judgment, January 27.* United Nations

i bambini nati nel gruppo vittima all'interno del gruppo dei *perpetrators* (o anche di un gruppo terzo), affinché perdano le caratteristiche identitarie del gruppo vittima e si integrino pienamente nel nuovo gruppo.

Benché il termine *child* copra una fascia di età fino a diciotto anni[873], è più ragionevole fissare una soglia di età più bassa, da valutare nel caso concreto. Infatti affinché il trasferimento possa raggiungere l'obiettivo di integrare pienamente i bambini nel gruppo egemone, tale finalità si potrà conseguire solo se i bambini trasferiti potranno ancora acquisirne con facilità i caratteri identitari[874]. Si richiede dunque un'età ben inferiore ai diciotto anni.

In taluni casi, le Vittime sono sottratte dal gruppo di appartenenza per assumere nel nuovo gruppo uno *status* giuridico differenziato e discriminante (nel caso in cui i minori siano avviati a lavori di sfruttamento)[875].

L'aggettivo *another (diverso)* con cui si qualifica il gruppo il cui il minore è trasferito, deve essere inteso come riferimento alle quattro tipologie di Genocidio-*nazionale, etnico, razziale o religioso;* da ciò deriva che, per aversi consumazione, colui che viene trasferito è poi inserito in una diversa realtà *nazionale, etnica, razziale o religiosa* e non semplicemente in una diversa comunità.

In vista della *consumazione*, occorre precisare che, *non è necessario che i fanciulli vengano trasferiti in massa in un altro gruppo, ma è sufficiente disperderli tra gruppi già esistenti, se ciò ha per risultato di far perdere loro l'identificazione con il gruppo a cui appartengono.*

La Giurisprudenza internazionale e gli *Elements of Crimes* condividono l'impostazione che l'avverbio *forcibly* sia riferibile sia alla forza fisica sia all'uso sistematico di mezzi quali le minacce, la coercizione (*duress*) [876], la detenzione arbitraria, l'oppressione psicologica e l'abuso di potere.

In tal senso si è pronunciato l'ICTR, chiarendo che condotte quali l'imposizione della paura, la suddetta detenzione e la sopraffazione psicologica rientrano tra i

---

[873] United Nations General Assembly. (1989). *Convention on the Rights of the Child, Article 1*. Resolution 44/25, adopted 20 November 1989. United Nations Treaty Series, vol. 1577, p. 3. https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-child

[874] Schabas, W. A. (2009). *Genocide in international law: The crime of crimes* (2nd ed.). p. 203. Cambridge University Press.

[875] Clavero, B. (2001). *Genocide or ethnocide?* In R. Gutiérrez (a cura di), Genocide Studies, Vol. 1, pp. 45–62. University of Salamanca Press.

[876] International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR). (2000, 27 Jan). *Prosecutor vs. Alfred Musema, Judgement and Sentence*. Case n. ICTR-96-13-T, par. 159. *Judgement to Trial Chamber I*, *January 27, 2000*. United Nations

mezzi idonei a realizzare l'intento genocidario, indipendentemente dall'effettiva lesione fisica delle Vittime.

Gli *Elements of Crimes* della ICC precisano che, per integrare l'Articolo 6(d) dello *Statute*, è sufficiente dimostrare l'esistenza del *dolo specifico di distruzione del gruppo* e la realizzazione di uno degli *atti materiali* elencati, nonché la *consapevolezza* dell'effetto distruttivo prodotto.

In conclusione, il trasferimento forzato di bambini si configura come modalità autonoma e centralmente distruttiva del Genocidio, poiché aggredisce l'elemento più vulnerabile e strategico di un gruppo protetto, ossia la sua capacità di perpetuarsi nel tempo, rendendo imprescindibile un'interpretazione estensiva e coerente delle norme internazionali volte a prevenirne e reprimerne la commissione.

7.6 LA VIOLENZA SESSUALE GENOCIDARIA

Nel panorama dell'International Criminal Law, la *Violenza Sessuale* ha assunto progressivamente una *qualificazione giuridica Sistemica*, fondata su una lettura evolutiva di fonti convenzionali, consuetudinarie e giurisprudenziali[877], culminata nella sua riconduzione al paradigma di *Condotta Genocidaria*, rappresentando uno sviluppo significativo per la prevenzione e la repressione dei *Crimini Internazionali*[878].

In prospettiva storica, il fenomeno della *violenza sessuale Sistemica* commessa in contesti di conflitti armati o di persecuzioni, con finalità di distruzione, umiliazione o controllo di gruppi, ha radici profonde.

Tale logica è riscontrabile, ad esempio, nei fenomeni eliminazionisti verificatisi in Francia, durante la repressione della rivolta della *Vandea Militaire (1793–1796)*. In quel contesto, gli abusi sessuali furono impiegati come mezzo di derisione pubblica e annientamento morale, con episodi come il cosiddetto *matrimonio repubblicano,* in cui donne appartenenti al gruppo insorto venivano legate nude a uomini e

[877] Binaifer, N., & Vendevenge, M. (2004). *Gender and Genocide*. In A. Jones (Ed.), Gendercide and Genocide, pp. 138–161. Vanderbilt University Press

[878] Fronza, G. (2002). *Il crimine di Genocidio*. Torino: Giappichelli;
International Criminal Court (ICC). (2013). *Elements of Crimes*. Case n. ICC-PIOS-LT-03-002/13;
International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR). (1998, 2 sept). *Prosecutor v. Jean-Paul Akayesu*. Case n. ICTR-96-4-T. *Judgment to Trial Chamber I, 2 September 1998.* United Nations. https://unictr.irmct.org/en/cases/ictr-96-0; International Military Tribunal for the Far East (IMTFE). (1948). The Tokyo *Judgment against Iwane Matsui and Kōki Hirota.* Tokyo Trials.

affogate, alla presenza degli astanti, con finalità di spettacolarizzazione e disumanizzazione. La qualificazione di questi eventi come *Genocidio franco-francese* è stata ripresa in chiave critica da studiosi contemporanei, tra cui Adam Jones, che ne hanno analizzato la struttura ideologica e la funzione di annientamento politico[879]. Sebbene la qualificazione giuridica di tali atti come Genocidio sia anacronistica rispetto alla codificazione del 1948, la loro struttura offensiva e la finalità di distruzione identitaria ne consentono una rilettura in chiave penalistica contemporanea.

Come già esaminato nella Parte I di questa dissertazione, la violenza sessuale ha avuto un ruolo centrale anche nel *Genocidio degli Armeni* del 1915, dove le deportazioni forzate furono accompagnate da stupri sistematici, mutilazioni e schiavitù sessuale, all'interno del contesto di annientamento etnico e religioso. Le testimonianze raccolte da osservatori internazionali, tra cui Raphael Lemkin, evidenziano come gli abusi sessuali fossero parte integrante della strategia di distruzione del gruppo armeno.

Analogamente, nel contesto asiatico, gli episodi di violenza sessuale di massa perpetrati dalle forze giapponesi durante l'invasione della Cina, tra cui il tristemente noto *stupro di Nanchino* (1937), riconosciuti dall'*International Military Tribunal for the Far East* come Crimini contro l'Umanità[880], costituiscono un ulteriore esempio di come la violenza sessuale possa essere funzionale alla distruzione morale e culturale di un gruppo.

Originariamente, nel contesto del Diritto Internazionale, lo *Stupro* e le altre forme di violenza sessuale- da intendersi come *ogni atto di natura sessuale commesso con coercizione, minaccia o in condizioni tali da inibire il libero esercizio della volontà della vittima*- sono stati riconosciuti come *Crimini di Guerra* o *Crimini contro l'Umanità* quando sono stati utilizzati come strumento di oppressione, volti a degradare, umiliare, discriminare, punire o esercitare dominio sulle *Vittime*[881]. Tale qualificazione giuridica riflette la *Sistematicità* con cui la violenza sessuale può

[879] Jones, A. (2016). *Genocide: A comprehensive introduction* (3rd ed.). Routledge.

[880] International Military Tribunal for the Far East (IMTFE). (1948). *The Tokyo Judgment against Iwane Matsui and Kōki Hirota*. Tokyo Trials.

[881] International Criminal Court (ICC). (2008, March 7). *Decision on the confirmation of charges in the case of The Prosecutor v. Germain Katanga* (ICC-01/04-01/07).

essere impiegata nei *conflitti armati*, nelle *Pulizie Etniche*[882] e nelle *persecuzioni*[883], configurando una violazione profonda dei Diritti fondamentali della persona.

L'articolazione normativa della *violenza sessuale Sistemica* come *Crimine Internazionale* trova riscontro oltre che nel *Rome Statute*- che all'Articolo 7 par. 1(g) qualifica lo *Stupro* (*Rape)* come *Crimine contro l'Umanità* e all'Articolo 8 par. 2(b, e) lo inquadra come *Crimine di Guerra* (sia in conflitti internazionali sia in quelli non internazionali)- anche negli *Elements of Crimes*[884]*,* che specificano, per ciascun crimine, gli elementi materiali e soggettivi richiesti. Mentre per essere qualificata come *Crimine contro l'Umanità*, la *Violenza Sessuale* deve essere parte di un attacco sistematico e diffuso contro la popolazione civile, la qualifica di *Violenza Sessuale Genocidaria* esige la dimostrazione dell'*intento specifico di distruggere il gruppo*. In tal senso si è pronunciata la Giurisprudenza dei Tribunali Internazionali *ad hoc*, che ha riconosciuto che lo *Stupro* e altre forme di *violenza sessuale,* se commesse con l'*intento di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso*[885], integrano gli elementi costitutivi del *Genocidio*[886]. La svolta interpretativa si è consolidata con l'emblematica sentenza *Prosecutor v. Jean-Paul Akayesu*, pronunciata dall'*International Criminal Tribunal for Rwanda* nel 1998, che ha rappresentato il primo riconoscimento giurisprudenziale della *violenza sessuale come mezzo di distruzione del gruppo* tutsi. La Corte ha ritenuto che gli *stupri sistematici*, commessi nel contesto del Genocidio rwandese, fossero parte integrante della strategia genocidaria, contribuendo alla distruzione fisica e psicologica del gruppo bersaglio. Tale pronuncia ha stabilito un precedente fondamentale, codificando l'interpretazione secondo cui la *violenza sessuale* può costituire Genocidio se finalizzata al controllo e alla distruzione identitaria del gruppo[887], dal momento che persegue l'evento macrolesivo della *distruzione del gruppo* agendo sulla sua coesione interna e sulla

[882] United Nations International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY). (2001, 20 feb). *Prosecutor v. Zdravko Mucić, Hazim Delić, Esad Landžo, and Zejnil Delalić* Case n. IT-96-21-A. *Judgment to Appeals Chamber, February 20, 2001*. United Nations. https://www.refworld.org/jurisprudence/caselaw/icty/2001/en/91728

[883] International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR). (2000, 27 Jan). *Prosecutor vs. Alfred Musema, Judgement and Sentence*. Case n. ICTR-96-13-T. *Judgement to Trial Chamber I*, *January 27, 2000*. United Nations

[884] International Criminal Court (ICC). (2013). *Elements of Crimes*. ICC-PIOS-LT-03-002/13.

[885] Pilch, F. T. (2008). *Rape as a Weapon of War and the Women Who Are Resisting: An Academic Overview.* United States Air Force Academy, Institute for National Security Studies.

[886] Jones, A. (2017). *Genocide: A Comprehensive Introduction* (3rd ed.). Routledge.

[887] Nowrojee, B. (2005). *Your Justice Is Too Slow: Violence Against Women in Conflict Zones*. Human Rights Watch.

capacità di sopravvivenza biologica e culturale. La Giurisprudenza della *International Criminal Court* ha confermato l'applicabilità di tali criteri[888], pur non avendo ancora emesso una condanna definitiva per violenza sessuale qualificata come Genocidio.

L'*elemento soggettivo del dolo specifico* non richiede la generalizzazione dell'atto, ma la sua collocazione funzionale all'interno di un *disegno distruttivo collettivo*. La dimensione individuale dell'*offesa* non esclude la sua *rilevanza sistemica*.

Vale la pena, a questo punto, soffermarsi sull'inquadramento dello *Stupro* come *Crimine Sessuale* prima ancora che come *Crimine Internazionale*.

La *Convention di Istanbul (Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence Against Women and Domestic Violence)*, nel 2011 definisce il *Rape* come *ogni atto di penetrazione di natura vaginale, anale o orale, compiuto con qualsiasi oggetto o parte corporea, senza il consenso della vittima,* affermando il principio che l'*assenza di Consenso* è l'elemento *determinante della fattispecie*. Tale fonte normativa, che richiama le norme consuetudinarie del Diritto Umanitario[889], in particolare il *divieto di violenza contro la persona* sancito dalle *Convenzioni di Ginevra*[890] e lo stesso *Rome Statute,* caratterizza l'atto di *Rape* come un'invasione fisica di natura sessuale che può comportare l'introduzione nel corpo di un oggetto, di un arto umano o di organi genitali, interessando i genitali esterni della donna (quali la vagina o il clitoride), quelli dell'uomo (quali il pene), nonché l'ano e la bocca di persone di entrambi i sessi, anche in assenza di contatto genitale diretto.

A tale definizione la Giurisprudenza internazionale ha aggiunto che è l'*assenza di Consenso libero e genuino* a rappresentare l'elemento costitutivo dello *Stupro*[891] e non la *Forza in sé* (non essendo richiesto l'uso di violenza fisica diretta) [892], e che il Giudice dovrà accertare se l'atto si sia svolto in una situazione di *coercizione*[893]

[888] International Criminal Court (ICC). (2019). *The Prosecutor v. Bosco Ntaganda*. Case n. ICC-01/04-02/06, *Judgment, 8 July 2019.*

[889] *Additional Protocol II to the Geneva Conventions*, June 8, (1977), 1125 U.N.T.S. 609.

[890] *Common Article 3 to the Geneva Conventions.* August 12, (1949), 6 U.S.T. 3114.

[891] International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY). (1998). *Prosecutor v. Furundzija*, Case n. IT-95-17/1-T. United Nations

[892] International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY). (2002). *Prosecutor v. Kunarac et al.*, Case n. IT-96-23 & 23/1-A. United Nations

[893] International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR). (2003). *Prosecutor v. Niyitegeka*. Case n. ICTR-96-14-T. United Nations

e in circostanze tali da annullare la *Volontà della Vittima* o riguardi *soggetti incapaci di esprimere consenso*, come minori o persone con disabilità mentali[894].

Per quanto riguarda l'*elemento psicologico*, il reato di *Stupro* esige la *volizione* del soggetto attivo di porre in essere l'atto penetrativo e la consapevolezza che questo venga compiuto in *assenza di consenso*, senza dover dimostrare la volontà di infliggere sofferenza fisica o sessuale. Questa soglia di colpevolezza si distingue nettamente dalla più generica responsabilità per violenza sessuale, la quale non necessita di penetrazione e può riguardare anche atti quali coercizione alla nudità, lesioni sessuali non penetrative o sfruttamento a fini sessuali.

Nel valutare la *Responsabilità Individuale* nei Crimini Internazionali, il *principio* del *ne bis in idem* impone che una stessa condotta non sia oggetto di condanne multiple. La giurisprudenza dell'ICTY ha ribadito che, pur potendo utilizzare prove raccolte in fasi diverse, ogni fatto storico deve ricevere una sola qualificazione penale, nel rispetto del contraddittorio[895]. Analogamente, l'ICTR ha chiarito che l'uso di elementi probatori provenienti da altri procedimenti non viola il divieto di doppio giudizio[896], purché siano garantite la personalizzazione della colpa e le garanzie difensive dell'imputato[897].

Dunque, la Giurisprudenza internazionale ha consolidato l'idea che la *Violenza Sessuale*, se inserita in un *contesto di distruzione sistemica*, può essere qualificata come *Crimine Internazionale* e segnatamente come *Atto Genocidario*. Questo impone una riflessione critica sulla natura distruttiva della *Violenza di Genere* in contesti di conflitto e sulla necessità di garantire *Giustizia alle Vittime* attraverso un'applicazione rigorosa e coerente dei *principi di Legalità, Responsabilità Individuale* e protezione dei Diritti fondamentali.

---

[894]Gyarmati, G. (2004). *The evolving definition of rape in the jurisprudence of the ICTY and ICTR*. Doctoral dissertation, University of Geneva.

[895] United Nations International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY). (2001, 20 feb). *Prosecutor v. Zdravko Mucić, Hazim Delić, Esad Landžo, and Zejnil Delalić*. Case n IT-96-21-A. *Judgment to Appeals Chamber, February 20, 2001*. United Nations.

[896] United Nations International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY). (2001, 20 feb). *Prosecutor v. Zdravko Mucić, Hazim Delić, Esad Landžo, and Zejnil Delalić* Case n. IT-96-21-T & IT-96-21-A. *Judgment to Appeals Chamber, February 20, 2001*. United Nations. https://www.refworld.org/jurisprudence/caselaw/icty/2001/en/91728

[897] International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR). (2003, 16 may). *Prosecutor v. Nyramasuhuko*, Case n. ICTR-98-42-T. *Judgment, May 16, 2003.*United Nations

7.7 L'ACCORDO E L'ISTIGAZIONE PER COMMETTERE IL GENOCIDIO

La configurazione normativa dell'*Accordo* e dell'*Istigazione* a commettere Genocidio, nel sistema dell'International Criminal Law, si fonda su una *concezione anticipatoria della tutela dei beni giuridici fondamentali*, in particolare della vita e dell'identità collettiva dei gruppi protetti.

Tali condotte, pur non implicando necessariamente la realizzazione materiale del crimine[898], sono sanzionate in quanto espressione di un *disegno criminoso* dotato di elevata pericolosità sociale, idoneo a generare un contesto favorevole alla sua attuazione.

L'Articolo III(d) della *Convention sul genocidio* qualifica l'*Istigazione diretta e pubblica a commettere genocidio* come reato autonomo, riconoscendo la rilevanza penale di atti comunicativi che incitano esplicitamente alla distruzione di un gruppo, indipendentemente dalla loro effettiva esecuzione.

In parallelo, lo Statuto dell'ICTY, all'Articolo 4 par. 3(d), estende la punibilità dell'istigazione anche ai contesti di conflitto armato, siano essi internazionali o interni, consolidando l'applicabilità del divieto in situazioni di violenza sistemica.

Invero, già la *London Charter* del 1945, all'Articolo 6 par. 3, attribuiva ai Tribunali Militari la Giurisdizione sui *conspirators*, equiparandoli agli autori materiali del crimine e riconoscendo nel *pactum sceleris* un elemento funzionale alla realizzazione del *dolo di distruzione*.

Tale impostazione è stata ripresa e affinata dal *Rome Statute* nel 1998, che all'Articolo 25 par. 3(f), disciplina la *Responsabilità Penale Individuale*, includendo tra le condotte punibili l'*Istigazione* e il *Concorso*, ma escludendo espressamente la *cospirazione* a commettere genocidio, limitando la punibilità alle condotte che abbiano contribuito in modo sostanziale alla commissione del crimine.

La Giurisprudenza internazionale ha progressivamente chiarito che l'*Istigazione* non richiede la prova dell'effettiva commissione del genocidio da parte dei destinatari del messaggio, essendo sufficiente la *pericolosità intrinseca* dell'esortazione e la sua idoneità a generare un *rischio concreto*. Il Tribunale di Norimberga ha posto le basi per la definizione del *requisito soggettivo* del genocidio, il cosiddetto *dolus specialis*, ovvero l'*intento specifico di distruggere, in*

[898] Akhavan, P. (2005). *Crime of Genocide in the ICTR Jurisprudence*. *Journal of International Criminal Justice,* pp. 989–1006.

tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso. Questo *elemento psicologico* è stato successivamente consolidato dai Tribunali *ad hoc*, che ne hanno precisato il contenuto sostanziale e la funzione selettiva rispetto ad altre gravi violazioni degli *Human Rights*.

In tale contesto, l'*Accordo* si configura come una forma di cospirazione criminale, che prescinde dalla realizzazione del crimine ma implica una *volontà condivisa* tra più soggetti di attuare un *piano genocidario*.

L'*Istigazione*, invece, si distingue per la sua natura pubblica e *comunicativa*, richiedendo un'*esortazione esplicita e diretta rivolta a terzi* affinché pongano in essere Atti Genocidari[899].

L'incriminazione di tali condotte risponde a una *logica di prevenzione rafforzata*, coerente con l'obbligo degli Stati di impedire il genocidio, sancito dall'Articolo I della *Convention*.

La Giurisprudenza dell'ICTY, ha affrontato il tema della *coesistenza di condanne multiple* per lo stesso fatto storico, applicando il *principio* del *ne bis in idem* in modo sistemico e coerente con la tutela del contraddittorio[900]. La Corte ha ammesso l'utilizzo incrociato di prove raccolte in fasi diverse del procedimento, purché il giudicato si limiti alla Responsabilità Individuale per ciascuna fattispecie, evitando la duplicazione delle condanne. Analogo orientamento si riscontra nella Giurisprudenza dell'ICTR, dove la *Trial Chamber* ha ribadito la necessità di distinguere tra gradi di responsabilità e livelli di giudizio, escludendo che l'utilizzo successivo di elementi probatori provenienti da procedimenti nazionali o internazionali possa configurare una violazione del divieto di doppio giudizio, purché siano rispettati i criteri di *equità processuale* e di *individualizzazione della responsabilità penale*[901].

Nel complesso, il sistema dell'International Criminal Law, attraverso la combinazione di fonti convenzionali, statutarie e giurisprudenziali, ha costruito una disciplina organica volta a sanzionare sin dalle *fasi iniziali del disegno genocidario*,

---

[899] International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR). (1998, 2 sept). *Prosecutor v. Jean Paul Akayesu*, Case n. ICTR-96-4-T. *Judgment to Trial Chamber I, 2 September 1998.* United Nations. https://unictr.irmct.org/en/cases/ictr-96-0

[900] Clark, J. N. (2015). *Elucidating the Dolus Specialis: An Analysis of ICTY Jurisprudence on Genocidal Intent. Criminal Law Forum*, 26, 497–531.

[901] United Nations International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR). (2003, 3 dec). *Prosecutor vs. Nahimana et al., Case n. ICTR-99-52-T. Judgment to Trial Chamber I, December 3, 2003*. United Nations

le condotte di *Accordo* e *Istigazione*, salvaguardando al contempo le *garanzie processuali fondamentali* e il *principio* del *ne bis in idem*[902].

L'evoluzione interpretativa dei Tribunali internazionali ha contribuito a definire con maggiore precisione il contenuto normativo e probatorio del genocidio, consolidando il ruolo centrale del *dolus specialis* e delineando un sistema di *Responsabilità Penale Individuale* che coniuga esigenze di prevenzione, tutela dei Diritti fondamentali e rispetto delle Garanzie Difensive.

In tale prospettiva, l'*Accordo* e l'*Istigazione a commettere Genocidio* si configurano come fattispecie autonome e gravemente lesive, la cui repressione è funzionale alla salvaguardia dei principi fondamentali del Diritto Internazionale Penale e alla protezione degli *Human Rights* Universali, evidenziando una concezione proattiva della giustizia fondata sulla prevenzione e sulla responsabilizzazione individuale.

[902] DirittoConsenso. (2021). *Il crimine di Genocidio*.

CAPITOLO 8

I GRUPPI PROTETTI

La nozione di *gruppo protetto* costituisce il fulcro strutturale della fattispecie genocidaria, poiché l'individuazione del gruppo bersaglio nelle categorie di *nazionalità, etnia, razza o religione* è elemento determinante ai fini della qualificazione del reato. L'Articolo II della *Convention sul Genocidio*, come già esaminato, delimita in termini *tassativi* l'ambito soggettivo tutelato, escludendo ogni estensione ad altre categorie di individui[903] al fine di garantire certezza del Diritto e rispetto del *principio di Legalità penale*, come ribadito anche dalla *European Court of Human Rights* in tema di interpretazione restrittiva delle norme penali (Articolo 7 ECHR).

Tale opzione normativa si giustifica con l'esigenza di circoscrivere il prototipo del Genocidio a *condotte* caratterizzate da *particolare sistematicità e gravità*, evitando derive interpretative che comprometterebbero il presidio costituzionale dei Diritti fondamentali[904].

Nonostante il dibattito dottrinale abbia sollevato critiche in ordine all'*esclusione di gruppi politici, linguistici o socio-economici*[905], la Giurisprudenza internazionale ha costantemente adottato un approccio letterale, ancorato alla *Convention* e rafforzato dal *Rome Statute*, rifiutando ogni ampliamento improntato a criteri di vulnerabilità collettiva non espressamente previsti.

Le decisioni degli *International Criminal Tribunals for Rwanda*[906]*and for the former Yugoslavia*[907] hanno preferito un criterio di percezione sociale e relazionale, considerando sufficiente la *consapevolezza soggettiva* dell'autore circa la *comune*

---

[903] UN Office on Genocide Prevention and the Responsibility to Protect. (2019). *Framework of Analysis for Atrocity Crimes*. United Nations.

[904] Novak, M. (2013). *The concept of group in international criminal law*. *Journal of International Criminal Justice*. *pp.* 65–87.

[905] Bassiouni, M. C. (1995). *The Legislative History of the 1948 Genocide Convention: Proceedings of the Ad Hoc Committee*. Martinus Nijhoff.

[906] International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR). (2000, 27 Jan). *Prosecutor vs. Alfred Musema, Judgement and Sentence*. Case n. ICTR-96-13-T, par. 933. *Judgement to Trial Chamber I*, *January 27, 2000*. United Nations;

International Criminal Tribunal for Rwanda. (1999, May 21). T*he Prosecutor v. Clément Kayishema and Obed Ruzindana* (Trial Judgement, Case No. ICTR-95-1-T); International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR). (1998, 2 sept). *Prosecutor v.Jean-Paul Akayesu*, Case n. ICTR-96-4-T. *Judgment to Trial Chamber I, 2 September 1998*. United Nations. https://unictr.irmct.org/en/cases/ictr-96-0

[907] International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia. (2001, August 2). *The Prosecutor v. Radislav Krstić* (Trial Judgement, Case No. IT-98-33-T)

appartenenza del gruppo, senza richiedere elementi di prova di tipo biologico o territoriale.

La *Convention* individua il *bene protetto* nel *gruppo come entità collettiva*, cui è riconosciuta una personalità sociale distinta dalla mera somma degli individui. La specificità del gruppo *in quanto tale* emerge negli episodi eliminazionisti contemporanei, dove l'azione offensiva non assume forma di violenza singolarmente rivolta a persone isolate, bensì di distruzione sistematica diretta contro l'unità di una *comunità percepita come omogenea*. In tal senso, la tutela penale si estende alla dimensione relazionale stabile che lega gli appartenenti, rendendo il *gruppo* destinatario di un particolare *bene giuridico collettivo*.

La qualificazione del *gruppo* come *bene protetto da un precetto criminale*, impone che esso manifesti una *struttura organizzativa* o un *nesso di solidarietà* sufficientemente forte da consentirgli di agire, almeno potenzialmente, come soggetto collettivo, anche attraverso *condotte* coordinate prolungate nel tempo. Il requisito della *Stabilità* o *permanenza* del vincolo che unisce i membri del *gruppo* esige una composizione quantitativa e identitaria costante[908], senza che sia necessario il mantenimento di una medesima collocazione geografica[909].

La Dottrina critica una concezione eccessivamente rigida di *Stabilità* basata sul criterio geografico e propone, in alternativa, una nozione più snella: il gruppo deve *persistere nel tempo* attraverso una *base identitaria riconoscibile*, pur consentendo flessibilità nelle modalità di appartenenza, sia per nascita sia per scelta volontaria.

Il *Rome Statute* ha recepito integralmente la definizione convenzionale di gruppo protetto all'Articolo 6, richiamandola al fine di ribadire il carattere *vincolante* e *universale* della norma antigenocidaria, e ne ha differenziato la portata rispetto al crimine di *Apartheid* (Articolo 7, lett. h-j), dove l'offesa è rivolta a un sistema di dominazione razziale istituzionalizzato.

Lo *Study concerning the question of Apartheid* (GA A/7759, 1972) e la *Resolution* GA 3068 (XXVIII) definiscono l'*Apartheid* come *atto sistemico di oppressione razziale*[910], confermando l'autonomia delle due fattispecie senza pregiudicare la centralità del *vincolo identitario stabile*, che può trovare attuazione anche al di fuori di un contesto geografico omogeneo.

---

[908] Schabas, W. A. (2009). *Genocide in International Law: The Crime of Crimes* (2nd ed.). Cambridge University Press.

[909] Cassese, A. (2003). *International Criminal Law*. Oxford University Press.

[910] United Nations General Assembly. (1972). *Study concerning the question of Apartheid from the point of view of international penal law* .A/7759.

La rigorosa separazione tra *Genocidio* e *Apartheid* nel *corpus* normativo internazionale[911], che rimarca l'assenza dell'*Intent to Destroy*- caratteristico del Genocidio- nel crimine di *Apartheid*, dove invece prevale la volontà di *segregazione* e di *supremazia razziale*, riflette la scelta di salvaguardare distinti profili di *offesa* alla dignità umana[912] pur riconoscendo, in entrambi i casi, la centralità dell'esistenza fisica e relazionale del *gruppo* quale *bene protetto*[913].

Sul piano interno, l'Italia ha dato esecuzione alle *Convenzioni* antigenocidarie con la Legge 9 ottobre 1967, n. 962, che ha ratificato la *Convention* del 1965 *sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale*, e con la Legge 13 ottobre 1975, n. 654*[914],* recante l'esecuzione della *Convention anti-apartheid del 1973[915]*

che puniscono non solo gli atti di violenza razzista, ma anche le discriminazioni formali, riconoscendo che fatti di razzismo violento o meri atti discriminatori possano colpire anche soggetti esterni al gruppo protetto, a prescindere dalla loro appartenenza razziale o religiosa.

Vale la pena soffermarsi brevemente sulla distinzione tra *gruppo protetto* e *minoranza* sotto il profilo giuridico[916]: mentre la nozione di *minoranza* si fonda in prevalenza su criteri di tutela dei Diritti Collettivi nell'ambito di uno Stato sovrano, il *gruppo protetto* dal crimine di Genocidio acquista rilievo per il rischio di distruzione totale o parziale che i *perpetrators* possono cagionargli. Le *minoranze* possono, altresì, coincidere con i *gruppi protetti* quando presentino i criteri di *stabilità, riconoscibilità* e *identità* espressi dalle fonti antigenocidarie e rientrino nella stretta definizione convenzionale di Genocidio.

La tensione tra certezza giuridica e adattabilità interpretativa rimane uno dei nodi centrali del dibattito contemporaneo sul Genocidio,

---

911 United Nations Economic and Social Council. (1985, March 31). *Revised and updated report on the question of prevention and punishment of the crime of genocide* (E/CN.4/Sub.2/1985/6). United Nations.

912 Whitaker, B. (1985). *Revised and updated report on the question of the prevention and punishment of the crime of genocide* (E/CN.4/Sub.2/1985/6). United Nations.

913 United Nations General Assembly. (1965). *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination*. United Nations Treaty Series, 660, 195–203.

914 Italy. (1975, October 13). *Legge n. 654, Ratifica e esecuzione della Convenzione sulla soppressione e punizione del crimine di apartheid*. Adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nella sessione del 30 novembre 1973. Gazzetta Ufficiale n. 303

915 United Nations General Assembly. (1973, November 30). *International Convention on the Suppression and Punishment of the Crime of Apartheid* (GA Res. 3068 (XXVIII)). United Nations.

916 Schabas, W. A. (2009). *Genocide in International Law: The Crime of Crimes* (2nd ed.). Cambridge University Press.

con implicazioni rilevanti per la tutela degli *Human Rights* e la prevenzione dei Crimini Internazionali.

Il dibattito accademico rimane vivace sulla necessità di contemperare la certezza giuridica con un'adeguata flessibilità interpretativa entro i limiti imposti dai principi di legalità e di tassatività, al fine di garantire la *tutela penale del gruppo* in quanto *entità collettiva distinta* in vista di scenari di persecuzione collettiva sempre più complessi.

CAPITOLO 9

LA FINALITÀ DI DISTRUZIONE DEI GRUPPI PROTETTI

Nell'International Criminal Law l'*elemento psicologico* del Genocidio è definita dal *Dolus Specialis* rappresentato dall'*Intent to Destroy, in whole or in part, a national, ethnical, racial or religious group, as such*. Tale requisito, sancito dall'Articolo II della *Convention sul genocidio* e ripreso dall'Articolo 7 del *Rome Statute*, attesta un'*intenzionalità* volta non alla semplice previsione dell'evento dannoso, bensì al suo *perseguimento deliberato quale fine ultimo dell'agente*. Questa *Mens Rea elevata* si distingue dalla *knowledge* del fatto prevista all'Articolo 30 dello stesso Statuto, in quanto implica la *volontà di determinare l'annientamento* fisico o biologico di un'entità collettiva qualificata come protetta, configurandosi come *elemento costitutivo imprescindibile* del reato di genocidio.

Alla luce di questa definizione, le *condotte* materialmente previste dall'Articolo II assumono il carattere di *atti genocidari* unicamente *se accompagnate da tale intento distruttivo*. In assenza del *Dolus Specialis*, quegli stessi comportamenti possono integrare altre fattispecie di *Crimini Internazionali*, come la *Persecuzione* o i Crimini contro l'Umanità, ma non il Genocidio.

La giurisprudenza dell'ICTY ha contribuito a chiarire il perimetro del principio *in part*[917], stabilendo che la *distruzione parziale del gruppo* debba risultare *substantial* e idonea a *compromettere la sua esistenza in termini numerici, simbolici o funzionali*. Il Tribunale ha inoltre escluso l'applicabilità del *Dolo Eventuale*, affermando che l'agente non può limitarsi ad accettare un rischio generico, ma deve perseguire la distruzione come scopo diretto della propria condotta.

Sul piano interpretativo, Dottrina e Giurisprudenza si sono confrontate tra un *Purpose-based approach*, che richiede la prova dello *scopo individuale di distruggere il gruppo* e la consapevolezza del proprio ruolo in un piano coordinato,

[917] International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY). (2001, August 2). *Prosecutor vs Radislav Kristic.* Case n. IT-98-33-T, Par. 682. *Judgement to Trial Chamber I*, August 2, 2001. United Nations

e un *Knowledge-based approach*, che si accontenta della mera *conoscenza del disegno genocidario* e della prevedibilità del risultato distruttivo[918].

A favore della tutela della specificità del genocidio e del rigore probatorio si è diffuso il primo modello, in quanto preserva la distinzione dall'*intent to discriminate* caratteristico della *Persecuzione* (Articolo 7) e garantisce il rispetto del *principio di Legalità sostanziale*.

L'accertamento del *Dolus Specialis* si fonda su inferenze tratte da elementi contestuali e comportamentali. In casi emblematici dinanzi all'ICTR[919] [920], la *ripetizione* e la *sistematicità* delle violenze, i discorsi pubblici di *incitamento*, la *pianificazione* preventiva, gli *spostamenti forzati*, la *violenza sessuale* e la *distruzione di patrimoni culturali* hanno costituito indizi sufficienti per ricostruire la volontà deliberata di distruggere, in tutto o in parte, il gruppo protetto.

In tal modo, il *Dolus Specialis* si conferma il baricentro del più grave dei Crimini Internazionali, la cui esistenza non dipende dall'ampiezza numerica degli atti singoli.

[918] Whitaker, B. (1985). *Revised and updated report on the question of the prevention and punishment of the crime of genocide* (E/CN.4/Sub.2/1985/6). United Nations.

[919] International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR). (1998, 2 sept). *Prosecutor v. Jean-Paul Akayesu, Case n. ICTR-96-4-T. Judgment to Trial Chamber I, 2 September 1998*. United Nations. https://unictr.irmct.org/en/cases/ictr-96-0

[920] International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR). (1999, 21 may). *Prosecutor vs. Clément Kayishema and Obed Ruzindana*. Case n. ICTR-95-1-T, parr. 21-54. *Judgment to Trial Chamber II, May 21, 1999.* United Nations

PARTE III

LE CORTI INTERNAZIONALI E IL GENOCIDIO

Dopo la fine della Guerra Fredda, come già analizzato nelle sezioni precedenti, il mutato equilibrio geopolitico ha consentito al *Security Council* delle Nazioni Unite di esercitare con maggiore incisività le prerogative previste dal Capitolo VII della *United Nations Charter*, superando le paralisi decisionali che avevano caratterizzato la tensione bipolare tra superpotenze[921].

In tale contesto, il *Security Council* ha progressivamente ampliato il proprio raggio d'azione, intervenendo non solo in situazioni di *conflitto armato tra Stati*, ma anche in presenza di gravi violazioni degli *Human Rights* e Crimini Internazionali commessi *all'interno dei confini statali*.

La discrezionalità riconosciuta al *Security Council* nell'accertamento dell'esistenza di una *Minaccia alla Pace*, di una *Violazione della Pace* o di un *Atto di Aggressione*, ha assunto una valenza politica e giuridica sempre più rilevante, consentendo una lettura evolutiva del concetto di *Minaccia alla Pace* che ha incluso, tra le altre, le *crisi umanitarie*, il *terrorismo*, la *proliferazione nucleare* e i *Crimini di Massa*.

L'intervento del *Security Council* ai sensi del *Capitolo VII* si è posto in tensione con il *principio di non ingerenza* negli affari interni degli Stati, sancito dall'Articolo 2 della *United Nations Charter*. Tuttavia, la prevalenza della *Sicurezza collettiva* ha giustificato l'adozione di misure vincolanti anche in assenza del *consenso statale*, legittimando un meccanismo di *Enforcement* multilaterale che ha ridefinito i confini della *Sovranità*.

Le misure previste dal *Capitolo VII* si articolano in *provvedimenti provvisori*, *misure non implicanti l'uso della forza* – quali sanzioni economiche, restrizioni diplomatiche e embarghi – e *misure coercitive che prevedono l'impiego della forza militare*, come interventi armati, blocchi navali e operazioni aeree.

In tale quadro, il *Security Council* ha assunto un ruolo centrale non solo nella *gestione delle crisi*, ma anche nella promozione della Giustizia Penale Internazionale, attraverso il deferimento di situazioni all'*International Criminal Court* e l'istituzione di Tribunali penali *ad hoc*.

[921] Conforti, B. (2022). *Le Nazioni Unite*. Editoriale Scientifica.

Le già descritte emergenze rappresentate dal Genocidio rwandese del 1994 e dai Crimini Sistematici commessi nei territori dell'ex Yugoslavia a partire dal 1991 hanno costituito un punto di svolta.

In risposta a tali atrocità, il *Security Council* ha istituito l'*International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia* (ICTY[922])- con la *Risoluzione 827* del 1993[923]- e l'*International Criminal Tribunal for Rwanda* (ICTR)- con la *Risoluzione 955* del 1994[924]. Questi Tribunali hanno segnato il passaggio da una *Giustizia Penale Internazionale eccezionale*, come quella di Norimberga e Tokyo, a una *Giustizia istituzionalizzata*, dotata di struttura *permanente* e competenza giurisdizionale *autonoma*.

Come precedentemente esposto, l'ICTY, che ha perseguito i crimini commessi nei Balcani, tra cui il Genocidio di Srebrenica, ha contribuito notevolmente a consolidare il principio della *Responsabilità Penale Individuale* e ad estenderla anche alle condotte di *Concorso morale e materiale*.

In via complementare, l'ICTR, che ha avuto il compito di giudicare i responsabili del Genocidio perpetrato contro la popolazione Tutsi, ha concorso alla definizione del concetto di *Dolus Specialis* quale elemento costitutivo del crimine di Genocidio.

La Giurisprudenza prodotta da entrambi i Tribunali *ad hoc* ha avuto un impatto sistemico sullo sviluppo dell'International Criminal Law, influenzando la redazione dello *Statuto di Roma* del 1998 e l'operatività della *International Criminal Court* (ICC).

L'eredità giuridica e documentale dei Tribunali *ad hoc* è oggi custodita dall'*International Residual Mechanism for Criminal Tribunals* (IRMCT)- istituito con la *Risoluzione 1966* del 2010- che garantisce la continuità giurisdizionale e amministrativa, assicurando l'*Esecuzione* delle condanne, la protezione delle Vittime e dei Testimoni, e la prosecuzione dei procedimenti pendenti.

---

[922] International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY). (2002, October 9). Prosecutor v. Nikolić*. Decision on Defense Motion Challenging Jurisdiction*. Case n. IT-94-2-PT https://www.icty.org/en/case/dragan_nikolic

[923] United Nations Security Council. (1993). *Resolution 827 (1993) adopted by the Security Council at its 3217th meeting, on 25 May 1993: Establishment of the International Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible for Serious Violations of International Humanitarian Law Committed in the Territory of the Former Yugoslavia since 1991* (S/RES/827). https://digitallibrary.un.org/record/166567?v=pdf

[924] United Nations Security Council. (1994). *Resolution 955 (1994) adopted by the Security Council at its 3453rd meeting, on 8 November 1994: Establishment of an International Tribunal for Rwanda and adoption of the Statute of the Tribunal* (S/RES/955). https://digitallibrary.un.org/record/198038?v=pdf

Nel panorama della Giustizia Penale Internazionale, oltre ai Tribunali *ad hoc*, si collocano le Corti Ibride e la *International Criminal Court*.

Le Corti Ibride, come la *Special Court for Sierra Leone* e le *Kosovo Specialist Chambers*, rappresentano *modelli giurisdizionali misti*, istituiti mediante *Accordi* tra le Nazioni Unite e gli Stati interessati, con una composizione mista di Giudici internazionali e nazionali. Esse, come già delineato, si caratterizzano per una normativa ibrida, che integra elementi di Diritto Internazionale e Diritto Interno, e per una Giurisdizione limitata a *crimini specifici* commessi in *contesti determinati*.

L'*International Criminal Court*, rappresenta invece il primo Tribunale Penale Internazionale Permanente, dotato di *personalità giuridica autonoma* e *competenza universale*, sebbene condizionata dal principio di *Complementarità* e dall'*Adesione degli Stati*. La ICC ha dimostrato che la Giustizia Penale Internazionale può essere esercitata *anche in assenza del Consenso dello Stato territoriale*, affermando la *Responsabilità Individuale* di capi di Stato, funzionari pubblici e civili.

Dal punto di vista istitutivo, l'origine delle Corti *ad hoc* è strettamente legata a *Risoluzioni* del *Security Council*, mentre la ICC nasce da un *Trattato multilaterale*. Questa differenza profondamente sull'*effettività* del sistema penale internazionale.

Le Corti istituite dall'*UN Security Council* godono di una forza giuridica superiore, derivante dal carattere cogente delle decisioni del *Security Council*, e possono contare su un *obbligo* generalizzato di *cooperazione*.

Le Corti Pattizie, pur aspirando all'*universalità*, sono limitate dalla *volontà degli Stati* di aderire al Trattato istitutivo e di rispettarne le disposizioni.

Per tale motivo le Corti *ad hoc,* come ICTY e ICTR, hanno *natura obbligatoria* e *vincolante* per tutti gli Stati Membri delle Nazioni Unite, indipendentemente dalla loro volontà o adesione a strumenti pattizi specifici. La *United Nations Charter*, all'Articolo 25, stabilisce che *i membri delle Nazioni Unite convengono di accettare e di eseguire le decisioni del Consiglio di Sicurezza*. Ne consegue che le disposizioni contenute nelle *Risoluzioni istitutive dei Tribunali ad hoc*, comprese quelle relative alla *cooperazione giudiziaria*, all'*arresto* degli imputati e alla trasmissione delle *prove*, sono *giuridicamente vincolanti* per tutti gli Stati Membri.

La Giurisprudenza dell'ICTY ha ribadito tale principio in più occasioni, affermando che il mancato rispetto degli obblighi di cooperazione può costituire una violazione dell'*United Nations Charter* e comportare conseguenze diplomatiche e sanzionatorie.

Diversa è la situazione dell'*International Criminal Court* che, essendo stata istituita dallo *Statuto di Roma,* è un organo *permanente e universale* nella sua *vocazione*, ma *pattizio* nella sua *struttura giuridica*. Per tale motivo, gli *obblighi di cooperazione* previsti dallo *Statuto* sono vincolanti esclusivamente per gli *State Party* del trattato. A tal proposito, l'Articolo 86 dello *Statuto* stabilisce che "*gli State Party cooperano pienamente con la Corte nell'indagine e nel procedimento penale dei crimini di competenza della Corte.* Al contrario, gli *Stati non parte* non sono giuridicamente tenuti a conformarsi alle richieste della Corte, salvo che vi sia una Risoluzione del *Security Council* che deferisca una situazione alla ICC- ai sensi dell'Articolo 13(b) dello Statuto. In tal caso, l'*obbligo di cooperazione* si estende anche agli *Stati non parte*, in virtù del *potere vincolante* del *Security Council*.

Tale asimmetria solleva interrogativi sulla coerenza e sull'equità del sistema, che rischia di creare una giustizia selettiva, applicabile solo a determinati contesti geopolitici, evidenziando la necessità di rafforzare i meccanismi di cooperazione per superare il vincolo pattizio.

L'architettura normativa dell'ICTY e dell'ICTR è definita dalle rispettive *Risoluzioni istitutive* e dai loro *Statuti*, mentre quella della ICC è codificata nello *Statuto di Roma*. Il ruolo del *Security Council,* come già descritto*,* è determinante per i Tribunali *ad hoc*, che ne dipendono direttamente, mentre nella ICC il *Council* può deferire situazioni, ma non esercita un controllo diretto sull'organo giurisdizionale.

La *Giurisdizione* delle Corti *ad hoc* è limitata *ratione temporis, ratione loci e ratione materiae*, mentre quella della ICC è potenzialmente *universale*, sebbene *subordinata* all'adesione degli Stati o al deferimento del *Security Council*.

Le implicazioni sistemiche sono rilevanti: le Corti *ad hoc* hanno dimostrato la possibilità di superare il *principio di Sovranità statale* in presenza di Crimini Internazionali, mentre la ICC si confronta costantemente con le resistenze statali e con la necessità di *Cooperazione*.

La *Struttura* degli organi delle Corti, come si approfondirà nel prosieguo dell'analisi, varia: ICTY e ICTR prevedono *Trial Chambers, Appeals Chambers* e *Office of the Prosecutor*, mentre la ICC è articolata in *Pre-Trial, Trial e Appeals Chambers*, con un *Prosecutor* indipendente e un *Registrar*.

Le *Garanzie Procedurali* sono ispirate ai *principi del Giusto Processo*, con una sintesi tra modelli di *Civil Law* e *Common Law*: come emergerà più avanti, le Corti

ad hoc hanno adottato un *sistema misto*, con fasi scritte e orali, mentre la ICC ha codificato un *modello procedurale* che integra elementi *inquisitori* e *accusatori*.

La *Fase delle Indagini,* come si osserverà nel seguito del testo, è gestita dal *Prosecutor*, la cui *Autonomia* varia: nei Tribunali *ad hoc* il *Prosecutor* è nominato dal *Segretario Generale* e agisce sotto l'egida del *Security Council*, mentre nella ICC il *Prosecutor* è eletto dall'*Assemblea degli State Party* e gode di maggiore indipendenza.

L'*equilibrio* tra *Sovranità statale* e *Autonomia* del *Prosecutor* è uno dei nodi centrali della Giustizia Penale Internazionale, influenzando la *Cooperazione* statale, che nei Tribunali *ad hoc* è obbligatoria in virtù delle *Risoluzioni* del *Security Council*, mentre nella ICC dipende dalla volontà degli *State Party*.

L'efficacia dell'*Esecuzione* delle decisioni varia: i Tribunali *ad hoc* hanno beneficiato del supporto diretto delle *Nazioni Unite*, mentre la ICC incontra ostacoli in assenza di cooperazione statale.

I *principi giurisprudenziali* elaborati dalle Corti sono fondamentali: l'ICTY ha definito il *Genocidio culturale* e la *Responsabilità* per *Aiding and Abetting*, l'ICTR ha chiarito il *Dolus Specialis* e la natura *Erga Omnes* del crimine di Genocidio, le Corti Ibride hanno contribuito alla definizione del crimine di *reclutamento di bambini soldato*, mentre la ICC ha affermato il *principio di complementarità* e la Responsabilità Penale Individuale per Crimini di Guerra, Crimini contro l'Umanità e Genocidio.

In conclusione, come si approfondirà nel prosieguo dell'analisi, l'evoluzione della Giustizia Penale Internazionale dalla *fase eccezionale post-bellica* alla sua *istituzionalizzazione permanente* ha segnato una svolta epocale nel sistema giuridico globale.

I Tribunali *ad hoc*, come l'ICTY e l'ICTR, hanno rappresentato strumenti di *risposta emergenziale a Crimini di Massa*, agendo sotto l'egida del *Security Council* e contribuendo alla *definizione sostanziale e procedurale dei Crimini Internazionali*.

Le Corti Ibride hanno introdotto *modelli flessibili*, capaci di adattarsi ai contesti locali, integrando competenze internazionali e nazionali.

La *International Criminal Court*, infine, ha consolidato un *paradigma giurisdizionale permanente*, fondato su una *base convenzionale multilaterale* e orientato alla prevenzione, repressione e dissuasione dei crimini più gravi.

Dal punto di vista comparativo, le differenze tra le Corti si riflettono non solo nell'origine e nell'architettura normativa, ma anche nel rapporto con il *Security Council*, nella configurazione della *Giurisdizione*, nella *Struttura* degli organi e nelle *Garanzie Procedurali* offerte.

Le Corti *ad hoc*, pur essendo nate da risoluzioni del *Consiglio*, hanno operato con *ampia autonomia funzionale*, mentre la ICC, come sarà chiarito in seguito, pur essendo formalmente indipendente, dipende in parte dalla *cooperazione degli Stati* e dalle *dinamiche geopolitiche* che influenzano il *deferimento* delle situazioni. Le Corti Ibride, invece, si collocano in una posizione intermedia, cercando di bilanciare esigenze di giustizia internazionale con la *Sovranità* statale e le specificità giuridiche locali.

Il rapporto tra *Sovranità statale* e *autonomia* del *Prosecutor* costituisce un nodo cruciale: nei Tribunali *ad hoc*, il *potere requirente* è stato esercitato con *maggiore incisività,* grazie al supporto diretto delle *Nazioni Unite*; nella ICC, l'autonomia del *Prosecutor* è formalmente garantita, ma condizionata dalla *cooperazione degli State Party* e dalle limitazioni imposte dal *principio di complementarità*.

Le *Garanzie Difensive*, pur variando nei dettagli procedurali, sono state progressivamente *armonizzate*, con l'introduzione di standard comuni di *Fair Trial*, tutela delle vittime e protezione dei testimoni.

Quanto all'*efficacia dell'Esecuzione*, i Tribunali *ad hoc* hanno beneficiato di un sistema di *enforcement* più diretto, mentre la ICC si confronta con ostacoli derivanti dalla mancata *adesione* di alcuni Stati e dalla politicizzazione della *cooperazione*.

Tuttavia, la Giurisprudenza prodotta da ciascuna Corte ha contribuito in modo determinante alla costruzione di un *corpus* normativo condiviso, alla definizione dei Crimini Internazionali, alla Responsabilità Penale Individuale e alla progressiva affermazione del *principio di Legalità* nel contesto internazionale.

In definitiva, il sistema della Giustizia Penale Internazionale si presenta oggi come un mosaico articolato, in cui coesistono modelli diversi ma complementari, accomunati dalla finalità di contrastare l'impunità, tutelare le vittime e promuovere la pace attraverso il Diritto. L'eredità dei Tribunali *ad hoc*, la flessibilità delle Corti Ibride e la vocazione *universale* della ICC convergono verso un obiettivo comune: rendere effettiva la giustizia internazionale, non come strumento di vendetta, ma come presidio di civiltà giuridica e garanzia di non ripetizione.

CAPITOLO 10

LE CORTI INTERNAZIONALI AD HOC

10.1 L'*INTERNATIONAL CRIMINAL TRIBUNAL FOR THE FORMER YUGOSLAVIA* (ICTY) - IL TRIBUNALE PENALE INTERNAZIONALE PER L'EX YUGOSLAVIA

L'*International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia,* come già esaminato nelle precedenti sezioni, fu istituito dalla *Security Council Resolution 827* del 1993, adottata ai sensi del *Chapter VII of the United Nations Charter*, sul presupposto che le gravi violazioni commesse in quell'area costituissero una *Minaccia alla Pace* e alla *Sicurezza internazionale*, in risposta alle gravi violazioni del International Humanitarian Law commesse durante il conflitto armato nei Balcani[925].

L'istituzione dell'ICTY ha rappresentato una svolta giuridica e istituzionale senza precedenti nel sistema delle Nazioni Unite: per la prima volta, un *organo politico* come il *Security Council* esercitava una *funzione giurisdizionale*, istituendo un tribunale penale internazionale *ad hoc*, senza il supporto di un trattato multilaterale[926].

La legittimità giuridica dell'*International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia* fu oggetto di dibattito, in quanto la *United Nations Charter* non prevede espressamente la possibilità di istituire corti penali internazionali.

Tuttavia, la stessa *Appeals Chamber* dell'*International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia* ha confermato la validità della sua istituzione, ritenendola conforme all'Articolo 41 della *United Nations Charter*, che consente al *Security Council* di adottare *Misure non armate* per il mantenimento della *Pace*, senza un elenco tassativo.

---

[925] McIntyre, G. (2011). *The International Residual Mechanism and the legacy of the ICTY and its implications for international criminal justice*. Editorial.

[926] Kim, P. (2005). *The law of genocide in the jurisprudence of ICTY and ICTR in 2004*. International Criminal Law Review, Brill; *International Review of the Red.Cross*, pp.1-27. https://brill.com/previewpdf/view/journals/icla/5/3/article-p431_11.xml

Il Tribunale, con sede a L'Aia, fu incaricato di perseguire i responsabili di crimini di guerra, crimini contro l'umanità e Genocidio commessi nel territorio della ex Repubblica Socialista Federale di Yugoslavia.

L'*Annexed ICTY Statute* definisce la competenza *ratione temporis* (dal 1991 in poi), *ratione loci* (territorio dell'ex-Yugoslavia) e *ratione materiae* (*Genocide, Crimes against Humanity, War Crimes*), ma estende la Giurisdizione dell'ICTY a tutti gli individui, indipendentemente dalla loro posizione ufficiale, in conformità al *principio di Responsabilità Penale Individuale*. Lo *Statute* codifica i princìpi cardine dell'International Criminal Law: *nullum crimen sine lege* e *nulla poena sine lege*, non-retroattività, *Individual Criminal Responsibility*, *Equality of Arms*, *Fair Trial guarantees* e *Judicial Independence*.

L'assetto istituzionale prevedeva sedici giudici permanenti e nove *ad litem*, tre *Trial Chambers* e una *Appeals Chamber*, affiancate da un *independent Office of the Prosecutor* e da un *autonomous Registry*. I giudici, nominati dal *Secretary-General* e poi eletti dalla General Assembly e dal Consiglio di Sicurezza, servivano mandati non rinnovabili di nove anni ed equilibravano- in misura di due terzi e un terzo- giurisdizioni di *Civil Law* e *Common Law* per garantire un *modello ibrido procedurale*: fase *Pre-Trial inquisitoria* e *Dibattimento accusatorio* con *oral testimony* e *cross-examination*.

Le *sanzioni* erano *esclusivamente detentive*, con *esclusione della pena di morte*, e il diritto applicabile si fondava sul Diritto Internazionale Consuetudinario e sulle *Convenzioni di Ginevra* del 1949.

Il crimine di *Genocidio*, diversamente da quanto avvenuto a Norimberga, fu trattato come *fattispecie autonoma*, anche in virtù dell'adesione della Yugoslavia alla *Convenzione* del 1948.

Le *Rules of Procedure and Evidence* (1994, successive *amendments*) e le *Regulations of the Court* disciplinano dettagliatamente il *Case Management*, le *Protective Measures* per i testimoni e le *Disclosure obligations* del *Prosecutor*.

L'Articolo 9 dello *Statute* attribuisce al Tribunale la *Primacy over National Courts*: la competenza dell'ICTY non escludeva quella dei Tribunali Nazionali, ma l'*International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia* poteva esercitare il *Primato Giurisdizionale.* Tale scelta di primazia- sorretta da *Political Imperative* di prevenire l'impunità, stabilizzare la regione e dissuadere interventi militari unilaterali- segnala l'impegno collettivo dell'ONU a garantire *Accountability* secondo standard multilaterali.

Oltre a ciò, l'ICTY adottò la cosiddetta *Completion Strategy*, trasmettendo tutte le indagini e i processi successivi al 2004 ai sistemi giudiziari degli ex Stati yugoslavi. Dal momento che, come si è precedentemente analizzato, le disposizioni contenute nelle *Risoluzioni istitutive dei Tribunali ad hoc*, comprese quelle relative alla *cooperazione giudiziaria*, all'*arresto* degli imputati e alla trasmissione delle *prove*, sono *giuridicamente vincolanti* per tutti gli Stati Membri, gli *States of the former Yugoslavia* hanno osservato l'*obbligo* di arrestare e consegnare gli *indictee*, di consentire pieno accesso alle *prove* e di eseguire le *sentenze*.

Il *Tribunal for the former Yugoslavia* ha costituito il primo banco di prova giurisprudenziale per la definizione analitica del crimine di Genocidio nell'era post-1945. Fin dalla *Security Council Resolution 827*[927], lo *Statuto* istitutivo ha sancito il *principio di Legalità* quale cardine dell'intero impianto: *nullum crimen sine lege* e *nulla poena sine lege*, *divieto di retroattività* e *interpretazione restrittiva* delle norme penali. In mancanza di una codificazione interna del principio, l'ICTY ha importato i criteri di *determinatezza* e *prevedibilità* direttamente dalla Giurisprudenza della *European Court of Human Rights*, dando vita a un modello di *Legalità aggiunta* che ha assicurato chiarezza e certezza del Diritto attraverso un'interpretazione coerente con il Customary Law Internazionale.

Nella trasposizione dell'*Actus Reus*, l'ICTY ha recepito le cinque categorie di condotte previste dall'Articolo II della *Genocide Convention*, inserendole all'Articolo 4 del proprio *Statute*: *killing; serious bodily or mental harm; life-destroying conditions; measures to prevent births; forcible transfer of children*.

Pur mantenendo un *elenco tassativo*, il Tribunale ha riconosciuto l'*estensibilità* di tali fattispecie ad *atti atroci* come lo *stupro* di massa, la *tortura* sistematica e le campagne di *Pulizia Etnica*, purché inseriti in un *Contesto* di violenza generalizzata idoneo a manifestare l'*intento di distruzione*. Con *analogia juris* l'ICTY ha così ampliato la nozione di *acta genocidaria* senza scardinare l'*orbe* dell'*object and purpose* della norma e salvaguardando il requisito della prevedibilità delle sanzioni.

Il *principio di Legalità* ha guidato anche la disciplina sull'*Applicable Law*, benché il Tribunale non abbia mai inserito nel proprio *Statute* una clausola analoga all'Articolo 21 del *Rome Statute*.

[927] Marchisio, S. (2021). *Il diritto delle Nazioni Unite*. Giappichelli; International Criminal Court (ICC). (2021). *Rules of Procedure and Evidence* (ICC-ASP/1/Rule; ICC-ASP/1/3.). https://www.icc-cpi.int/publications/core-legal-texts/rules-procedure-and-evidence

L'ICTY ha operato su tre livelli: in via prioritaria le disposizioni dello *Statute* e le *Rules of Procedure and Evidence*; in via sussidiaria i *principi generali dell'International Criminal Law e le norme consuetudinarie*; infine, in subordine, i *principi generali del Diritto interno*, purché compatibili con lo *Statute* e con il Diritto Internazionale.

Riprendendo la gerarchia delle fonti dell'Articolo 38 dello *Statute of the International Court of Justice*, la Corte ha fatto rigoroso ricorso al *divieto di analogia in malam partem* e all'obbligo di *interpretazione restrittiva*, colmando ogni lacuna normativa mediante riferimenti alla giurisprudenza CEDU e ai trattati internazionali.

Sulle *modalità di Consumazione*, l'ICTY ha valorizzato il nesso tra *Actus Reus* e *Dolus Specialis*, ribadendo che l'*intento di distruzione* non richiede l'effettiva annichilazione del gruppo, bensì la volontà deliberata di distruggerne, in tutto o in parte, l'esistenza.

La Corte ha identificato il contesto fattuale- il cosiddetto *manifest pattern of similar conduct*- aspetto essenziale per giudicare la *gravità* e l'*offensività* dell'atto, senza trasformare il *Contesto* in un elemento costitutivo distinto.

Il *Genocidal Plan*, pur non configurandosi come un requisito giuridico autonomo, svolge una funzione ermeneutica cruciale per ricostruire il collegamento tra singoli episodi e il disegno distruttivo collettivo.

Particolare rilievo ha avuto il requisito della *Concrete Threat to the existence of the targeted group*: l'ICTY ha stabilito che ogni atto materiale debba inserirsi in una campagna di violenza tale da mettere in pericolo concreto la sopravvivenza del gruppo protetto. Tale criterio, seppur espresso in modo più compiuto dall'ICC, ha permesso al Tribunale di misurare l'offensività penalmente rilevante delle *condotte*, confermando che anche omissioni rilevanti- come la mancata prevenzione da parte di chi detiene un dovere giuridico- possono integrare il *Genocide charge*, purché strettamente ancorate al *principio di Legalità sostanziale*.

Sul *piano soggettivo*, l'ICTY ha consacrato il *Dolus Specialis* mediante un *approccio purpose-based*, esigendo la prova dello *Scopo individuale di Distruggere il Gruppo protetto* e della *Consapevolezza di partecipare a un disegno coordinato*. Ha escluso il *dolo eventuale*, richiedendo inferenze tratte da discorsi di *incitamento*, *pianificazioni*, atti di *violenza sistematica* e distruzione del *patrimonio culturale*, che costituiscono indizi convergenti di un'*intentionality* rivolta all'*annientamento collettivo*.

Infine, l'ICTY ha disciplinato le *figure predelittuali* di *Cospirazione* e *Istigazione a commettere Genocidio*, equiparando *conspirators* a *coautori* materiali e applicando rigorosamente il *ne bis in idem*. Interpretando le *fonti norimberghiane* e le disposizioni interne dello *Statute*, la Corte ha sanzionato le condotte comunicative e collaborative volte a realizzare il *Genocidal Plan*, ribadendo che l'effettivo compimento del crimine non è condizione necessaria per configurare responsabilità penale.

Con queste scelte metodologiche e interpretative, l'ICTY ha delineato un paradigma di Genocidio come *crimine strutturato*, fondato su *Garanzie sostanziali e processuali*, capace di garantire la certezza del Diritto e la conformità ai principi riconosciuti dalla Comunità Internazionale.

Nel corso degli anni, l'*International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia* ha affrontato difficoltà operative e politiche, tra cui la tardiva cattura di imputati di alto profilo come Radovan Karadžić- ex Presidente della Repubblica Serba, Ratko Mladić- ex Generale comandante in capo delle Esercito della Repubblica Serba, e Goran Hadžić- ex Presidente della cosiddetta Repubblica della Serbia Krajina, che hanno comportato il prolungamento delle attività oltre le scadenze previste.

Per tale motivo, per gestire le funzioni residue dell'*International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia*, il *Security Council* nel 2010 ha istituito l'*International Residual Mechanism for Criminal Tribunals*, incaricato di completare i procedimenti pendenti, gestire le condanne e preservare l'archivio giurisprudenziale[928].

Prima di esaminare i casi più emblematici dell'*International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia*, è opportuno rievocare i fatti storici che costituiscono lo sfondo delle pronunce più emblematiche dell'ICTY: dalla caduta della *zona sicura* di Srebrenica, alle campagne di *Pulizia Etnica* e *deportazioni di massa*, ogni decisione ha utilizzato il *Contesto storico* non come elemento costitutivo autonomo, ma come *Prova* convergente dell'esistenza di un *Piano sistematico di annientamento*.

Il preludio al massacro di Srebrenica può essere rintracciato nel maggio del 1992, quando i leaders serbo-bosniaci Karadžić e Mladić, il Presidente serbo Milošević ed i Generali della *Jugoslavenska Narodna Armija* si accordarono per rimuovere definitivamente i bosgnacchi ed i croato-bosniaci dai territori rivendicati

[928] McIntyre, G. (2011). *The International Residual Mechanism and the legacy of the ICTY and its implications for international criminal justice*. Editorial.

dall'autoproclamata *Republika Srpska*, in un'operazione di *Pulizia Etnica* che comportava un massiccio numero di espulsioni, la costituzione di campi di detenzione ed un elevato numero di uccisioni nei campi stessi.

In questo contesto la Chamber dell'ICTY ha applicato la dottrina della *Joint Criminal Enterprise*: in presenza di determinate condizioni attinenti agli *elementi oggettivo e soggettivo del reato*, ogni *membro* appartenente ad un *gruppo organizzato* è *direttamente responsabile* per tutti i *crimini commessi dal gruppo* stesso. In sostanza, per l'individuazione del *nesso di causalità* tra condotta ed evento, non è richiesto che il singolo componente del gruppo criminale abbia commesso fisicamente l'atto tipico: il *membro dell'associazione a delinquere* potrà essere ritenuto autore del reato per aver contribuito alla realizzazione del *Piano* e aderito all'*Intento criminale del Gruppo*, pur non avendo partecipato direttamente alla commissione dell'*Actus Reus*.

L'ICTY ha individuato l'*elemento Oggettivo* delle *Joint Criminal Enterprises* in un nucleo fondamentale di caratteristiche imprescindibili: l'adesione di una *Pluralità di persone*- non necessariamente organizzate in una struttura militare, politica o amministrativa-, l'esistenza di un *Piano comune*- che implichi la commissione di uno dei crimini previsti dallo Statuto- e infine, la *Partecipazione* dell'imputato al *Piano* stesso.

Assume, invece, forme diverse l'elemento della *Mens Rea* in base alla quale è possibile distinguere tre diverse *modalità di partecipazione al gruppo criminale*.

Nel caso in cui *tutti* i membri dell'*enterprise* mostrino un *intento condiviso* di commettere un certo crimine, si configura la tipologia I di *Joint Criminal Enterprise*.

Per contro, le condotte criminali di un individuo a *conoscenza* del sistema di maltrattamenti e dello *scopo* che è alla sua base, integrano una *Joint Criminal Enterprise* di tipo II; questa tipologia di *enterprise* si riferisce al caso paradigmatico dei campi di concentramento.

La terza tipologia di *Joint Criminal Enterprise*, alquanto controversa, concerne *crimini non preordinati nel progetto comune*. L'elemento psicologico in questo caso, è costituito dall'intenzione di partecipare e perseguire l'attività criminale del gruppo. In sostanza, la *Mens Rea*- piuttosto attenuata e generica rispetto alle prime due- consiste nella *prevedibilità* che almeno un membro del gruppo commetta il crimine in oggetto e, da parte dell'imputato, la consapevole assunzione del rischio che ciò accada (*Dolus Eventualis*).

L'applicazione della dottrina della *Joint Criminal Enterprise* ha avuto un ruolo cruciale in alcune delle più importanti sentenze di condanna emesse dall'ICTY in relazione ai fatti di Srebrenica, data la gestione comune della politica genocidaria.
Dinanzi all'ICTY, Karadžić e Mladić sono stati incriminati per essere membri di una *Joint Criminal Enterprise* che implementò gli atti criminali necessari per raggiungere l'obiettivo prefissato di espulsione dei bosgnacchi e dei croato-bosniaci dai territori reclamati.
Invero, la politica diretta alle rimozioni forzate, non era stata progettata direttamente per l'enclave di Srebrenica: in effetti, il Generale dell'esercito bosniaco-musulmano, *Halilović*, aveva firmato un accordo con *Mladić* nel 1993 e le forze internazionali interessate nella vicenda, il quale riconosceva la costituzione di una *Safe Area* a Srebrenica, che sarebbe stata affidata di lì a poco all'UNPROFOR.
Fu solo nel marzo 1995 che l'Esercito della *Republika Srpska* ed il Ministro dell'Interno serbo-bosniaco Mićo *Stanišić* decisero di rimuovere l'intera popolazione musulmana da Srebrenica, Žepa e Goražde.
La Direttiva n. 7 dell'8 marzo 1995, sottoscritta dallo stesso *Karadžić* ed inviata ai comandanti dei vari Corpi dell'esercito, testimonia questo cambio di politica: il documento- secondo la dettagliata analisi della Corte nel caso *Mladić*- ordinava ai Corpi *Drina* di *creare una condizione di totale insicurezza* [a Srebrenica ed a Žepa], *attraverso operazioni di combattimento pianificate e ben strutturate, in modo da non lasciare alcuna speranza di vita* agli abitanti delle due enclavi. La Direttiva, inoltre, chiedeva di provvedere ad un *limitato rilascio di permessi*, per ridurre il supporto logistico e di risorse dell'UNPROFOR ai bosgnacchi, evitando, allo stesso tempo, le condanne della Comunità Internazionale. L'obiettivo dei serbo-bosniaci, in tutta evidenza, era quello di conquistare le città attraverso l'isolamento e lo strangolamento; una strategia di guerra, questa, che caratterizzò anche il lungo assedio di Sarajevo.
L'attacco a Srebrenica iniziò il 6 luglio e la città cadde il giorno 11.
Non è chiaro se il Genocidio era già stato contemplato al momento dell'attacco, ma nel caso *Popović* è stato accertato che il *Piano mirante all'Annientamento totale degli uomini musulmani* iniziò ad essere implementato il 12 luglio, con la separazione dei maschi in età militare dal resto della comunità.

In questo frangente, la *Chamber* ha riconosciuto due distinte *Joint Criminal Enterprise*, una mirante alla *Pulizia Etnica* dalla *Safe Area* e un'altra finalizzata alle *Uccisioni*.

Segnatamente, alcuni ufficiali militari, tra i quali *Miletić*, furono accusati di essere membri di una *Joint Criminal Enterprise* finalizzata all'*Ethnic Cleansing*. Secondo l'ICTY, *Miletić* diede un contributo significativo all'*Ethnic Cleansing*, attraverso la stesura delle Direttive 7 e 7/1, determinando la riduzione degli aiuti umanitari da parte dell'UNPROFOR e coordinando le informazioni da rivolgere allo Stato Maggiore del *Vojska Republike Srpske*.

Invero, come è stato sottolineato in Dottrina, esiste sempre un certo grado di compenetrazione tra la fattispecie di *Ethnic Cleansing* e quella genocidaria, visto il rapporto di consequenzialità tra *dislocamento forzoso* e *omicidi*. In conseguenza di ciò, sia in primo grado che in appello, *Miletić* oltre ad essere riconosciuto tra i responsabili della *Pulizia Etnica*, fu condannato anche per essere membro della *Joint Criminal Enterprise* finalizzata al Genocidio, per essere le *uccisioni* commesse dalle forze serbo-bosniache a Potočari una *prevedibile conseguenza dell'enterprise mirante alla Pulizia Etnica*.

D'altro canto, furono incriminati per essere membri della *Joint Criminal Enterprise* che perseguiva la *common purpose genocidaria*, non solo leader politici e militari come *Karadžić* e *Mladić,* ma anche ufficiali militari come *Popović, Beara* e *Nikolić*. In particolare, *Popović* era il tenente-colonnello che diresse le esecuzioni perpetrate ad *Orahovac* e coordinò le uccisioni nella fabbrica militare di *Barnjevo* e nel Centro Culturale *Pilica* (16 luglio); *Beara* si interessò di individuare dei luoghi adatti allo sterminio e di sorvegliare l'esecuzione del piano; mentre *Nikolić*, agendo dietro le quinte, procurava il personale per l'esecuzione dei prigionieri ed impartiva ordini in uno dei siti utilizzati per gli omicidi.

Dunque, se è immediato riconoscere la responsabilità dei vertici politici e militari, come *Karadžić* e *Mladić*, artefici del disegno ideologico che sorregge l'intento distruttivo del gruppo musulmano, più complessa, invece, è la qualificazione giuridica delle condotte militari, dove l'intento genocidario non sempre si manifesta in forma diretta o dichiarata. In questi casi, la giurisprudenza ha dovuto ricorrere alla categorizzazione più sottile della *Joint Criminal Enterprise,* che consente di attribuire la responsabilità genocidaria tenendo conto della funzione avuta dai singoli individui nel compimento dei crimini. In questo modo, sulla base dell'elemento di discrimine della *Mens Rea*, sono stati incriminati direttamente per

Genocidio- e non solo per *Ethnic Cleansing*- non solo massime autorità del calibro di *Karadžić* e *Mladić,* ma anche semplici ufficiali militari del *Vojska Republike Srpske* collocati più in basso nella catena di comando, come *Popović*, *Beara* e *Nikolić*.

In tal senso, è onere del Giudice evitare l'applicazione meccanica dei canoni della *Joint Criminal Enterprise* e fare attenzione alla relazione tra le condotte punibili, per accertare i ruoli effettivi di ogni singolo imputato[929].

10.1.1 Il caso *Dusko Tadić*

Il caso Tadic è primo processo internazionale per Crimini di Guerra dopo Norimberga

Sebbene nel procedimento Prosecutor v. Duško Tadić (IT-94-1) non vi fosse l'imoutazione di genocidio ma quelle di crimini contro l'umanità e violazioni delle leggi di guerra, il caso ha comunque avuto un ruolo significativo nell'evoluzione della giurisprudenza internazionale su questo crimine. Invero la Procura ritenne che le prove disponibili non fossero sufficienti a dimostrare l'elemento soggettivo richiesto per configurare il delitto di genocidio, ovvero l'intenzione specifica di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, elemento che distingue il genocidio da altri Crimini Internazionali[930]. Tuttavia, la sentenza ha contribuito a chiarire alcuni aspetti fondamentali della fattispecie, in particolare in relazione all'intenzione e al contesto sistemico degli atti persecutori.

Pur non trattandosi di un caso di genocidio, la Corte ha riconosciuto che le violenze sistematiche contro la popolazione musulmana di Prijedor, tra cui torture, omicidi e deportazioni, erano parte di una campagna di "Pulizia Etnica" che, sebbene non qualificata come genocidio, ha mostrato caratteristiche che in altri casi, come quello di Krstić, sono state ritenute genocidarie. La sentenza ha quindi contribuito a delineare il contesto in cui atti persecutori possono avvicinarsi al genocidio, offrendo una base interpretativa utile per casi futuri. Inoltre, il procedimento ha evidenziato le difficoltà probatorie nel dimostrare l'intenzione genocidaria, sottolineando che per qualificare un atto come genocidio è necessario provare non

[929] Landale B.B., (2011) *The International Residual Mechanism for Criminal Tribunals: The Beginning of the End for the ICTY and ICTR*, International Organizations Law Review.

[930] come chiarito dalla Corte Internazionale di Giustizia nel caso Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro (2007) e ribadito dalla Trial Chamber nel caso Krstić (IT-98-33), par. 580 ss

solo l'atto materiale, come l'uccisione o le lesioni gravi, ma anche l'intenzione specifica di distruggere un gruppo. Questo principio è stato poi ripreso e sviluppato in casi successivi, tra cui Prosecutor v. Radislav Krstić (IT-98-33), dove, come si dirà, il genocidio fu riconosciuto per il massacro di Srebrenica. In sintesi, pur non configurandosi come un caso di genocidio in senso stretto, il procedimento Tadić ha avuto un impatto rilevante nella definizione e nell'interpretazione del crimine di genocidio, contribuendo a rafforzare il quadro giuridico internazionale e a chiarire i limiti e le implicazioni della sua applicazione.

Il caso *Tadić* risulta, altresì, rilevante perché in esso ha trovato applicazione il principio del Primato giurisdizionale in quanto l'ICTY esercitò questa sua prerogativa per *trasferire dinanzi a sé* il processo già incardinato dinanzi alla Alta Corte Bavarese.

Il principio, sancito dall'Articolo 9 dello Statuto, ha rappresentato uno dei pilastri fondamentali della giustizia penale internazionale, e il caso Tadić ne ha offerto una delle prime e più emblematiche applicazioni. Sebbene il Tribunale non escludesse la competenza dei tribunali nazionali, esso poteva esercitare la propria autorità in modo prevalente, richiedendo il deferimento di procedimenti già avviati a livello interno. Questo meccanismo era pensato per garantire che i crimini più gravi, come quelli contro l'umanità e le violazioni delle leggi di guerra, fossero perseguiti con imparzialità e secondo standard internazionali, soprattutto in contesti post-bellici dove le istituzioni nazionali potevano risultare compromesse o inefficaci.

Nel caso Tadić, arrestato in Germania nel 1994, il Tribunale esercitò il proprio primato richiedendo l'estradizione dell'imputato, che fu concessa dalle autorità tedesche, sottraendo così la competenza alla Giurisdizione nazionale. Questo passaggio fu cruciale non solo per l'avvio del primo processo dell'ICTY, ma anche per affermare concretamente la superiorità funzionale del Tribunale rispetto alle corti interne. La decisione della Camera d'Appello del 2 ottobre 1995, che respinse le obiezioni della difesa sulla Giurisdizione, confermò la legittimità di tale primato e ne chiarì la compatibilità con il diritto internazionale. Il caso Tadić contribuì così a ridefinire il rapporto tra giustizia internazionale e nazionale, anticipando il dibattito che avrebbe poi portato all'adozione del principio di complementarità nello Statuto della Corte Penale Internazionale.

Sebbene il primato dell'ICTY sia più forte rispetto alla logica complementare della CPI, entrambi i modelli mirano a evitare l'impunità e a garantire che i responsabili di Crimini Internazionali siano effettivamente perseguiti. Tuttavia, l'applicazione

del primato non fu esente da critiche: alcuni Stati manifestarono preoccupazioni per la possibile erosione della Sovranità nazionale, e il principio richiese un alto grado di cooperazione da parte degli Stati, sia in termini di estradizione che di accesso alle prove. In definitiva, il caso Tadić non solo inaugurò l'attività giudiziaria dell'ICTY, ma consolidò il ruolo del Tribunale come autorità sovranazionale capace di imporsi sulle giurisdizioni interne, contribuendo in modo decisivo alla costruzione di un sistema penale internazionale fondato sulla Responsabilità Individuale e sulla giustizia universale.

10.1.2 Il caso *Radislav Krstić*

Nel procedimento contro Radislav Krstić, conclusosi con la sentenza del 2 agosto 2001, il Tribunale Penale Internazionale per l'ex Yugoslavia ha ricostruito in modo dettagliato il ruolo centrale dell'imputato nell'organizzazione e nell'esecuzione del massacro di Srebrenica, avvenuto nel luglio 1995. La *Trial Chamber* ha accertato che Krstić, in qualità di comandante del Corpo *Drina* dell'esercito serbo-bosniaco, aveva emesso ordini espliciti volti a separare gli uomini e i ragazzi bosniaco-musulmani dalle donne e dai bambini, per poi procedere al loro rastrellamento e alla successiva esecuzione sommaria. La Corte ricostruisce con precisione le fasi dell'operazione (Paragrafi 84 – 100), evidenziando come le azioni fossero parte di un piano sistematico volto alla distruzione del gruppo protetto. Dal punto di vista sostanziale, l'ICTY ha confermato che il genocidio costituisce un reato di *specific intent*, ribadendo che la prova del *dolus specialis* non si misura sull'effettiva distruzione numerica del gruppo, ma sulla volontà deliberata di annientarlo, anche solo in parte (Paragrafi 574–580).

In merito all' *actus reus*, la Corte ha adottato un'interpretazione ampia del termine *to kill*, estendendolo anche alle condotte omissive, come la mancata protezione dei civili, purché imputabili a soggetti che ricoprivano funzioni di comando e controllo. Tale estensione è stata giustificata nel rispetto del principio di *nullum crimen sine lege*, evitando ogni analogia *in malam partem* e ancorando il ragionamento al testo dell'articolo 4(2) dello Statuto del Tribunale e alle *Rules of Procedure and Evidence* (Paragrafi 588–590).

Inoltre, la Corte ha chiarito che la ricostruzione del contesto e delle circostanze del crimine non costituisce un elemento costitutivo autonomo del genocidio, ma

rappresenta un indice probatorio rilevante per dimostrare la partecipazione consapevole al genocidal plan (Paragrafi 595–598).

Nel successivo processo contro Vujadin Popović, Drago Nikolić e Ljubiša Beara, conclusosi con la sentenza del 10 dicembre 2010, l'ICTY ha ulteriormente sviluppato la propria giurisprudenza sul genocidio, partendo dalla documentazione relativa agli omicidi di massa e alle deportazioni forzate orchestrate nell'area di Srebrenica. La *Trial Chamber* ha adottato il genocidal plan come parametro ermeneutico imprescindibile per accertare il *dolus specialis*, richiedendo la prova della pianificazione sistematica e della concreta minaccia alla sopravvivenza del gruppo bosniaco-musulmano (Paragrafi 791–795). In tale prospettiva, la Corte ha riconosciuto che anche le omissioni nel dovere di tutela, come il rifiuto di consentire operazioni di soccorso o di protezione, possono rientrare nella definizione di genocidio, purché direttamente fondate su ordini o decisioni formali.

L'intera ricostruzione giuridica è stata improntata alla tassatività delle condotte previste dallo Statuto, ribadendo il divieto di estendere analogicamente il catalogo dei genocidal acts e la necessità di una connessione univoca con l'*object and purpose* della Convenzione sul Genocidio del 1948 (Paragrafi 837–840).

Queste pronunce hanno contribuito in modo decisivo a consolidare la definizione giuridica del genocidio e a chiarire i criteri interpretativi per la sua applicazione, rafforzando il principio di Responsabilità Penale Individuale per Crimini Internazionali di estrema gravità.

10.1.3 Il caso *Blagojević & Jokić*

Quando il Tribunale Penale Internazionale per l'ex Yugoslavia (ICTY) ha istruito il primo capo d'imputazione post-Krstić contro Vidoje Blagojević e Dragan Jokić, l'attenzione si è concentrata sulle condotte violente e sulle sparizioni forzate di civili bosniaco-musulmani nel contesto della caduta dell'enclave di Srebrenica nel luglio 1995.

La sentenza del 17 gennaio 2005[931] ha rappresentato un momento cruciale per la giurisprudenza del Tribunale, poiché ha affrontato il delicato problema della qualificazione giuridica delle condotte poste in essere da soggetti che, pur avendo

[931] International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY). (2005). *Prosecutor v. Blagojević & Jokić*, Case No. IT-02-60-T, Judgment, 17 January 2005, §§ 678–685.

partecipato attivamente all'operazione militare, non avevano manifestato in modo diretto l'intenzione distruttiva richiesta per la configurazione del genocidio. Nel *declaratorium* finale, la *Trial Chamber* ha escluso la sussistenza del crimine di genocidio, ritenendo che non vi fossero prove sufficienti per dimostrare *l'intent to destroy*, ovvero l'elemento soggettivo specifico che distingue il genocidio da altri Crimini Internazionali. In particolare, la Corte ha analizzato il ruolo dei due imputati nella gestione logistica delle operazioni di sepoltura e occultamento dei cadaveri, nonché nella facilitazione delle deportazioni, concludendo che tali condotte, pur gravissime, non erano accompagnate dalla volontà deliberata di annientare il gruppo protetto (Paragrafi 678–685).

La pronuncia ha avuto un impatto significativo nell'evoluzione della giurisprudenza internazionale, contribuendo a chiarire la distinzione tra l'elemento *widespread or systematic*- proprio dei crimini contro l'umanità- e il requisito della finalità distruttiva peculiare del genocidio. Mentre i crimini contro l'umanità possono essere integrati da atti commessi nell'ambito di un attacco generalizzato o sistematico contro la popolazione civile, il genocidio richiede la prova di un piano o di un'intenzione specifica di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, come previsto dall'articolo II della Convenzione sul Genocidio del 1948 e ribadito dall'articolo 4 dello Statuto dell'ICTY. La Corte ha sottolineato che il contesto di violenza, per quanto esteso e brutale, non può surrogare l'accertamento del *dolus specialis*, e che la prova dell'intenzione genocidaria deve essere rigorosa, individualizzata e fondata su elementi concreti, come dichiarazioni, ordini, condotte ripetute e partecipazione consapevole a un piano distruttivo.

Questa impostazione è stata accolta favorevolmente dalla Dottrina[932], che ha visto nella sentenza Blagojević e Jokić un esempio di applicazione prudente e rigorosa del principio di legalità, evitando derive interpretative che avrebbero potuto estendere in modo eccessivo la portata del crimine di genocidio. La giurisprudenza dell'ICTY ha, quindi, progressivamente affinato la distinzione tra genocidio e crimini contro l'umanità, riconoscendo che la gravità del fatto non può mai sostituire la prova dell'intento distruttivo, e che la qualificazione giuridica deve sempre rispettare i confini normativi stabiliti dal diritto internazionale consuetudinario e pattizio. In definitiva, la sentenza ha ribadito che il genocidio non

[932] Schabas, W. A. (2009). *Genocide in international law: The crime of crimes* (2nd ed.). Cambridge University Press.

può essere desunto dalla mera partecipazione a operazioni violente, ma richiede un coinvolgimento consapevole e finalizzato alla distruzione del gruppo, contribuendo così a consolidare un approccio giuridico rigoroso e coerente con i principi fondamentali dell'International Criminal Law.

10.1.4 Il caso *Slobodan Milošević*

L'accusa mossa a Slobodan Milošević da parte del Tribunale Penale Internazionale per l'ex Yugoslavia (ICTY), pur non approdata a sentenza definitiva a causa del decesso dell'imputato nel marzo 2006, ha rappresentato un punto di svolta epocale nella storia della giustizia penale internazionale. Per la prima volta, un capo di Stato in carica veniva formalmente incriminato per genocidio, crimini contro l'umanità e violazioni delle leggi e consuetudini di guerra dinanzi a un tribunale internazionale, segnando il superamento del principio tradizionale dell'immunità sovrana e riaffermando il primato del diritto internazionale sui meccanismi di protezione statale (Cassese, 2003). L'atto d'accusa, depositato il 22 maggio 1999 e successivamente ampliato nel corso del procedimento, ha evidenziato l'esistenza di un piano sistematico di "ethnic cleansing" condotto in Bosnia-Erzegovina e in Kosovo, attraverso deportazioni forzate, omicidi, persecuzioni e distruzione di insediamenti civili, con l'obiettivo di alterare la composizione etnica di intere regioni (ICTY, 2001). Sebbene il processo non abbia potuto concludersi con una pronuncia definitiva, la fase istruttoria ha prodotto una mole significativa di prove documentali e testimoniali, che hanno contribuito a delineare il quadro operativo e decisionale del regime serbo, evidenziando il ruolo centrale di Milošević nella pianificazione e nel coordinamento delle operazioni di repressione e di epurazione etnica (Schabas, 2009).

Dal punto di vista giuridico, il procedimento ha riaffermato la primazia dell'ICTY sulle giurisdizioni nazionali, come previsto dall'articolo 9 dello Statuto del Tribunale, e ha ribadito l'insuscettibilità di qualunque immunità personale per coloro che ordinano, facilitano o partecipano a Crimini Internazionali di particolare gravità. La Camera d'Appello ha chiarito, in linea con la giurisprudenza consolidata, che la posizione ufficiale dell'imputato non costituisce causa di esenzione dalla responsabilità penale, in conformità con l'articolo 7(2) dello Statuto e con il principio codificato all'articolo 27 dello Statuto della Corte Penale

Internazionale (CPI, 1998). L'accusa contro Milošević ha dunque avuto un valore altamente simbolico e normativo, contribuendo a consolidare il principio secondo cui nessun individuo, indipendentemente dalla carica ricoperta, può sottrarsi al giudizio per crimini di genocidio, crimini contro l'umanità o crimini di guerra. Inoltre, il caso ha rafforzato l'idea che la giustizia penale internazionale non sia uno strumento meramente reattivo, ma un meccanismo proattivo di tutela dei diritti fondamentali e di prevenzione delle condotte distruttive su larga scala[933].

La dottrina ha riconosciuto nel procedimento Milošević un momento di transizione verso un sistema giuridico internazionale più maturo e meno tollerante verso l'impunità dei leader politici.

In definitiva, pur non essendosi concluso con una sentenza, il caso Milošević ha lasciato un'eredità giuridica e simbolica duratura, contribuendo a ridefinire i confini della Responsabilità Penale Individuale e a rafforzare il ruolo delle corti internazionali come garanti della legalità universale.

10.1.5 Il caso *Radovan Karadžić*

Radovan Karadžić, presidente della Repubblica Serba di Bosnia, è stato condannato nel 2016 (IT-95-5/18-T) per genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, condanna poi confermata con decisione del 2019 emessa dal Mechanism for International Criminal Tribunals.

In relazione a tale caso la giurisprudenza del Tribunale ha raffinato la nozione del *dolus specialis* attraverso l'esame dei discorsi politici e dei documenti strategici dai quali emergeva un progetto coordinato di distruzione del gruppo bosniaco-musulmano. La Corte ha riconosciuto che tali prove – incluse le direttive ufficiali e le deliberazioni di vertice – costituiscono indizi convergenti dell'*intent to destroy*, consolidando ulteriormente il modello interpretativo secondo cui il *genocidal plan* non è un elemento costitutivo autonomo, bensì un criterio probatorio essenziale e deve essere provato oltre ogni ragionevole dubbio (ICTY, 2016).

Tra i documenti più rilevanti, la Corte ha esaminato la Direttiva n. 7 emanata da Karadžić il 8 marzo 1995, nella quale si ordinava esplicitamente di "creare condizioni di vita insopportabili per gli abitanti di Srebrenica", con l'obiettivo di

[933] Bassiouni, M. C. (2008*). International criminal law: Volume I – Sources, subjects and contents* (3rd ed.). Brill Nijhoff.

"provocare il loro esodo definitivo" (Judgment, § 574). Questo documento è stato interpretato come prova diretta dell'intenzione di distruggere il gruppo, non solo attraverso mezzi militari, ma anche mediante pressioni psicologiche e privazioni materiali. A supporto di questa lettura, la Corte ha richiamato i verbali delle riunioni del Comitato di Crisi della Repubblica Serba di Bosnia, in particolare quelli del maggio e giugno 1992, nei quali si discuteva apertamente della "necessità di separare i popoli" e di "ripulire il territorio" (Judgment, §§ 580–583).

Fondamentali sono state anche le intercettazioni telefoniche tra Karadžić e altri membri della leadership serbo-bosniaca, tra cui Momčilo Krajišnik e Ratko Mladić. In una conversazione del luglio 1995, Karadžić riceve aggiornamenti sull'avanzata delle truppe a Srebrenica e risponde: "Benissimo. Nessuno deve restare lì." (Judgment, § 585). La Corte ha interpretato questa frase come conferma dell'approvazione consapevole dell'operazione di deportazione e sterminio. In un'altra intercettazione, Karadžić discute con Krajišnik della "soluzione definitiva" per la questione musulmana in Bosnia, utilizzando un linguaggio che richiama esplicitamente l'intento di eliminazione etnica (Judgment, § 587).

Anche i discorsi pubblici pronunciati da Karadžić dinanzi all'Assemblea dei Serbi di Bosnia nel 1991 e 1992 sono stati analizzati in dettaglio. In uno di questi, egli affermava: "Se i musulmani non accettano la nostra proposta, scompariranno. Non ci sarà più posto per loro in questa terra." (Judgment, § 589). La Corte ha ritenuto che tali dichiarazioni, unite alle direttive operative e alle azioni militari coordinate, costituissero un insieme coerente di indizi convergenti che dimostrano l'esistenza di un piano genocidario, anche se non formalizzato in un unico documento.

In sintesi, la sentenza Karadžić ha consolidato il modello interpretativo secondo cui il genocidal plan non è un requisito formale, ma un elemento probatorio cruciale, da ricavare attraverso l'analisi integrata di atti ufficiali, comunicazioni riservate e dichiarazioni pubbliche. La convergenza tra questi materiali ha permesso alla Corte di affermare che Karadžić non solo era a conoscenza del piano di distruzione, ma ne era uno degli ideatori e promotori principali, rafforzando così la Responsabilità Penale Individuale per genocidio ai sensi del diritto internazionale.

10.1.6 Il caso *Ratko Mladić*

Il caso *Ratko Mladić* rappresenta uno dei momenti più significativi nella storia della giustizia penale internazionale. Ex generale comandante dello Stato Maggiore dell'Esercito serbo-bosniaco, *Mladić* è stato arrestato nel 2011 dopo oltre 15 anni di latitanza. Il processo, iniziato nel 2012, si è concluso nel 2017 con la condanna all'ergastolo per Genocidio, Crimini contro l'Umanità e Crimini di Guerra commessi durante il conflitto in Bosnia ed Erzegovina (1992–1995), in particolare per il massacro di Srebrenica.

Nel processo contro *Mladić,* la *Chamber* dell'ICTY ha ricostruito il *Comando militare* che controllava direttamente le operazioni di *Annientamento* nel luglio 1995 e negli anni precedenti, confermando la *responsabilità di Comando* come fattispecie compatibile con il Genocidio e dimostrando che l'*ordine impartito alle truppe* di separare e uccidere civili rifletteva chiaramente l'*intent to destroy*.

L'approccio ha mantenuto coerenza con il *principio di Legalità*, evitando ogni estensione del perimetro delle fattispecie a elementi non previsti dallo Statuto.

Nell'atto di accusa si sosteneva che *Ratko Mladić* fosse individualmente responsabile penalmente ai sensi dell'Articolo 7 dello Statuto del Tribunale per i capi d'accusa di cui sopra, commessi dalle forze serbe durante il conflitto armato in Bosnia ed Erzegovina (BiH) dal 1992 al 1995, tra l'altro attraverso la sua partecipazione a una serie di *Joint Criminal Enterprises*.

In particolare il *Prosecutor* contestava che, dal maggio 1992 al novembre 1995, *Mladić* avesse partecipato a una *Joint Criminal Enterprises* per rimuovere definitivamente gli abitanti bosniaci musulmani e bosniaco-croati dai territori della Bosnia-Erzegovina, che erano stati rivendicati come territorio serbo-bosniaco.

L'*Office of the Prosecutor* sosteneva inoltre che, tra maggio 1992 e novembre 1995, *Mladić* avesse partecipato a una *Joint Criminal Enterprise* per stabilire e condurre una campagna di *cecchinaggio* e *bombardamenti* contro la popolazione civile di Sarajevo, volta a diffondere il terrore tra di loro.

Inoltre, si sosteneva che, durante il periodo immediatamente precedente l'11 luglio e fino al 1 novembre 1995, *Mladić* avesse partecipato a una *Joint Criminal Enterprises* per eliminare i musulmani bosniaci a Srebrenica, uccidendo uomini e ragazzi e allontanando con la forza donne, bambini e anziani dalla zona.

Infine, si contestava che nei mesi di maggio e giugno 1995 *Mladić* avesse partecipato a una *Joint Criminal Enterprises* per prendere in ostaggio personale delle Nazioni Unite al fine di costringere la NATO ad astenersi dal condurre attacchi aerei contro obiettivi militari serbo-bosniaci.

Mladić è inoltre imputato, in qualità di superiore gerarchico- ai sensi dell'Articolo 7 dello Statuto- per essere *consapevole* che i reati oggetto dell'imputazione stavano per essere commessi o erano stati commessi da *forze sotto il suo effettivo controllo* e per *non aver impedito i reati o punito i responsabili*.

I reati contestati nell'atto d'accusa includevano, tra gli altri, l'*uccisione di musulmani* bosniaci e croati bosniaci, compresi i membri di spicco di questi gruppi: furono uccise oltre 140 persone a *Biljani* e altre 150 nel campo di *Keraterm*, oltre 200 detenuti nelle strutture carcerarie di *Foča* e altri 140 nel campo di *Sušica.*

L'incriminazione riguardava anche le oltre 7.000 *esecuzioni*- sia *organizzate* che *opportunistiche*- di uomini e ragazzi bosniaci musulmani a *Srebrenica*, dove oltre 1.000 uomini furono uccisi in un grande magazzino nel villaggio di *Kravica* e altri 1.000 uomini vicino alla scuola di *Orahovac*.

Nell'imputazione erano ricompresi la *detenzione* di migliaia di musulmani bosniaci e croati bosniaci in strutture di detenzione (il campeggio *Manjača*, i campi *Omarska, Keraterm* e *Trnopolje*, le strutture carcerarie di *Foča* e il campo *Batković*) *in condizioni di vita calcolate per provocare la loro distruzione fisica;* la *distruzione* indiscriminata di proprietà private e pubbliche, compresi *monumenti* culturali e *moschee;* omicidi, perpetrati attraverso una *campagna di cecchinaggio e bombardamenti* (tra cui quello del mercato *Markale*, in cui 66 persone furono uccise e oltre 140 ferite), con l'obiettivo di diffondere il terrore tra la popolazione civile di Sarajevo.

Il 22 novembre 2017, nella sentenza finale dell'ICTY, la *Chamber* di primo grado ha condannato *Ratko Mladić* all'ergastolo per Genocidio, Crimini contro l'Umanità e Violazioni delle Leggi/ Consuetudini di Guerra, riconoscendolo colpevole di dieci capi d'accusa su undici.

In particolare, la *Chamber* ha accertato che *Mladić* ha commesso reati attraverso la sua partecipazione e il suo contributo a quattro distinte *Joint Criminal Enterprises.* Segnatamente *Mladić* è stato condannato per la *Joint Criminal Enterprises generale,* per aver posto in essere condotte di persecuzione, sterminio, omicidio, deportazione e atti disumani di trasferimento forzato nei comuni di tutta la Bosnia-Erzegovina.

È stato riconosciuto colpevole per la partecipazione all'*impresa criminosa comune di Sarajevo* per aver realizzato comportamenti integranti il reato di omicidio, terrorismo e attacchi illegali contro civili a Sarajevo.

Per aver perpetrato azioni qualificabili come genocidio, persecuzione, sterminio, omicidio e atti disumani di trasferimento forzato, è stato ritenuto penalmente responsabile per adesione alla *Joint Criminal Enterprises di Srebrenica.*

È stata accertata la sua responsabilità per l'impresa criminosa comune finalizzata alla presa di ostaggi del personale delle Nazioni Unite.

Va doverosamente messo in evidenza che la *Chamber* ha contestualmente ritenuto *Mladić* non colpevole di Genocidio per i fatti avvenuti nei comuni di *Prijedor, Sanski Most, Foča e Kotor Varoš*, confermando che la *Chamber* ha evitato ogni automatismo interpretativo, procedendo invece a un rigoroso esame dei fatti concreti e delle circostanze specifiche, nel rispetto dei criteri probatori richiesti per l'accertamento del *dolo genocidario*. Nello specifico, la *Chamber* ha ritenuto a maggioranza- il giudice Alphons Orie dissenziente- che sebbene gli autori fisici dei crimini intendessero effettivamente distruggere i musulmani bosniaci in quei comuni come parte del gruppo protetto, i musulmani bosniaci presi di mira in ogni comune costituivano una parte relativamente piccola e non erano per altri versi una parte sostanziale del gruppo protetto. Di conseguenza, la *Chamber* non ha ritenuto manifestamente certo che gli autori fisici possedessero l'intenzione richiesta di *distruggere una parte sostanziale del gruppo protetto di musulmani bosniaci*.

L'8 giugno 2021, l'*International Residual Mechanism for Criminal Tribunals*, che dal 2018 è succeduto all'ICTY, ha confermato integralmente in appello la sentenza di primo grado[934], condannando *Mladić* all'ergastolo per il Genocidio di Srebrenica, per Crimini di Guerra e Crimini contro l'Umanità- compresi sterminio, deportazione e dislocazione forzata di popolazione- commessi tra il 1992 e il 1995 in altre sei municipalità della Bosnia, della diffusione del terrore attraverso tecniche belliche nella città di Sarajevo e della presa in ostaggio del personale dell'ONU.

Il caso *Mladić* ha avuto un impatto rilevante sull'interpretazione giuridica del genocidio.

Come evidenziato da Flavia Lattanzi, ex giudice dell'ICTY e docente di Diritto Internazionale[935], il Tribunale ha contribuito a chiarire gli elementi costitutivi del Genocidio, in particolare l'*intento di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso*. Il processo *Mladić* ha rafforzato il principio

[934] IRMCT. (2021). *Prosecutor v. Ratko Mladić.*Appeal Judgement. Case No. MICT-13-56-A.

[935] Lattanzi, F. (2023). *Il contributo della giurisprudenza del Tribunale penale per l'ex Iugoslavia all'interpretazione della nozione di genocidio: in particolare alla luce dei casi Karadžić e Mladić.* Roma Tre Press. https://romatrepress.uniroma3.it/repository/0/pdf/1443180b-f634-4576-ab8a-ca78a4cb9e25.pdf

della *Responsabilità Penale Individuale per i Crimini Internazionali*, dimostrando che anche i più alti comandanti militari possono essere chiamati a rispondere delle loro azioni. Ha inoltre consolidato il ruolo dell'International Criminal Law come strumento di giustizia e prevenzione.

Il caso *Mladić* non è solo un esempio emblematico di giustizia post-conflitto, ma anche un punto di riferimento per lo studio della Giurisprudenza internazionale.
La sua analisi e, in particolare il confronto giuridico con i casi *Karadžić* e *Milošević*, offre spunti fondamentali per comprendere l'evoluzione dell'International Criminal Law. Sebbene accomunati dalla gravità dei crimini contestati, i tre casi presentano differenze sostanziali sotto il profilo giuridico, procedurale e politico-istituzionale.
Radovan Karadžić, presidente della Repubblica Serba di Bosnia, è stato condannato nel 2016 per Genocidio, Crimini contro l'Umanità e Crimini di Guerra. La sua posizione di vertice politico ha comportato una responsabilità per la pianificazione e l'incitamento ai crimini, in linea con la teoria del controllo organizzativo [936].
Slobodan Milošević, presidente della Serbia e successivamente della Repubblica Federale di Yugoslavia, è stato il primo Capo di Stato in carica a essere processato da un Tribunale Penale Internazionale. Il suo processo, iniziato nel 2002, si è interrotto nel 2006 a causa della sua morte, senza che fosse emessa una sentenza definitiva. Tuttavia, l'atto d'accusa includeva Genocidio, Crimini contro l'Umanità e violazioni delle Leggi di Guerra in Bosnia, Croazia e Kosovo[937].
I procedimenti contro *Mladić* e *Karadžić* si sono conclusi con condanne definitive, contribuendo alla formazione di una giurisprudenza consolidata in materia di Genocidio e Persecuzione. In particolare, la sentenza Karadžić (IT-95-5/18-T) ha chiarito l'*Elemento Soggettivo* del Genocidio, ribadendo che l'*intento specifico di distruggere un gruppo etnico* deve essere provato oltre ogni ragionevole dubbio[938].
Il caso *Milošević*, pur non concluso, ha sollevato questioni fondamentali in merito all'*Immunità dei Capi di Stato*. La giurisprudenza dell'ICTY ha affermato, in linea con l'Articolo 7 dello Statuto, che *la posizione ufficiale di un imputato non lo esonera dalla responsabilità penale*. Questi tre casi hanno contribuito a rafforzare il *principio di Responsabilità Penale Individuale*, superando il paradigma

[936] Ambos, K. (2013). *Treatise on International Criminal Law: Volume I: Foundations and General Part*. Oxford University Press.
[937] ICTY. (2001). *Prosecutor v. Slobodan Milošević, Decision on Preliminary Motions*. Case n. IT-02-54.
[938] ICTY. (2016). *Prosecutor v. Radovan Karadžić, Trial Judgement.* Case n. IT-95-5/18-T

dell'*impunità* per i crimini commessi da autorità statali. Inoltre, hanno consolidato il ruolo delle Corti *ad hoc* come strumenti di giustizia transnazionale, anticipando l'istituzione dell'*International Criminal Court* nel 2002.
Come osserva Cassese[939], *la giustizia penale internazionale non è solo una risposta ai crimini atroci, ma anche un messaggio universale contro l'arbitrio del potere*.

10.1.7 Il caso *Vlastimir Đorđević*

La sentenza del 23 febbraio 2011 nel caso Prosecutor v. Vlastimir Đorđević (IT-05-87/1-T) ha rappresentato un ulteriore sviluppo nella giurisprudenza del Tribunale Penale Internazionale per l'ex Yugoslavia (ICTY), in particolare per quanto riguarda la Responsabilità Penale Individuale per genocidio derivante da condotte omissive. Đorđević, alto ufficiale del Ministero dell'Interno della Repubblica Federale di Yugoslavia e responsabile della polizia serba, è stato riconosciuto colpevole di crimini contro l'umanità e violazioni delle leggi di guerra per il suo ruolo nella campagna di persecuzione contro la popolazione albanese del Kosovo nel 1999. La *Trial Chamber* lo ha condannato a 27 anni di reclusione, ritenendo che avesse partecipato consapevolmente a un piano criminale comune volto alla deportazione forzata, all'omicidio e alla persecuzione sistematica della popolazione civile (ICTY, 2011, §§ 2087–2089).
Successivamente, il caso è stato sottoposto a giudizio di appello dinanzi alla *Appeals Chamber del Meccanismo Residuale per i Tribunali Penali Internazionali* (MICT). Con decisione del 27 gennaio 2014, la Corte d'Appello ha confermato la condanna e la pena inflitta, respingendo tutti i motivi di impugnazione presentati dalla difesa. In particolare, la Camera ha ritenuto infondate le contestazioni relative all'errata valutazione del ruolo di Đorđević nella catena di comando e alla qualificazione delle omissioni come forme di partecipazione dolosa. La sentenza d'appello ha ribadito che l'imputato, pur non essendo presente fisicamente nei luoghi delle operazioni, esercitava un potere decisionale e di supervisione sufficiente a fondare la sua Responsabilità Penale Individuale (MICT, 2014, §§ 420–435).

[939] Cassese, A. (2008). *International Criminal Law* (2nd ed.). Oxford University Press.

Sebbene il procedimento non abbia riguardato direttamente il genocidio di Srebrenica, la sentenza ha avuto implicazioni interpretative rilevanti per la qualificazione delle omissioni nel contesto genocidario, in particolare per il contributo di funzionari di polizia nella pianificazione e supervisione di operazioni di eliminazione. La Corte ha accertato che le omissioni nel dovere di protezione – come la mancata attivazione delle unità di soccorso, il rifiuto di intervenire per fermare le deportazioni e la mancata denuncia di esecuzioni extragiudiziali – possono rientrare nel delitto di genocidio se fondate su ordini formali o su una posizione di autorità che implichi un potere di impedim In particolare, la Trial Chamber ha analizzato le comunicazioni interne tra Đorđević e altri membri della leadership serba, tra cui Sreten Lukić e Vlajko Stojiljković, evidenziando come le direttive operative trasmesse dal Ministero dell'Interno fossero finalizzate a "rimuovere sistematicamente" la popolazione albanese dalle aree strategiche del Kosovo (Judgment, §§ 1020–1035).

La Corte ha esaminato anche i verbali delle riunioni del Comitato di Coordinamento per la Sicurezza, in cui si discuteva della "necessità di accelerare le operazioni di pulizia" e di "neutralizzare ogni resistenza civile", interpretando tali espressioni come indizi convergenti di una volontà distruttiva. Particolarmente rilevanti sono state le intercettazioni telefoniche e le registrazioni radio tra unità di polizia e comandi centrali, nelle quali si faceva riferimento alla "soluzione definitiva" per il problema albanese e alla necessità di "non lasciare testimoni". La Corte ha sottolineato che, pur in assenza di un ordine esplicito di sterminio, la consapevolezza e l'inerzia di Đorđević di fronte a crimini sistematici, unita alla sua posizione apicale, integravano una forma di partecipazione dolosa al piano criminale. Come stabilito nei paragrafi 1650–1665 della sentenza, la responsabilità per genocidio può derivare non solo da atti commissivi, ma anche da omissioni qualificate, purché accompagnate da dolus specialis e da un potere effettivo di intervento.

Dal punto di vista normativo, l'ICTY ha ancorato la propria decisione al testo dello Statuto e alle Rules of Procedure and Evidence, garantendo che ogni qualificazione rispetti il principio di legalità (nulla poena sine lege) e il divieto di analogia in malam partem. La Corte ha ribadito che l'estensione della responsabilità penale deve essere fondata su una lettura rigorosa e testuale delle disposizioni statutarie, evitando interpretazioni eccessivamente elastiche che possano compromettere la certezza del diritto. In tal senso, la sentenza Đorđević ha contribuito a chiarire che

il genocidio può essere commesso anche attraverso condotte omissive, purché queste siano riconducibili a una posizione di comando e siano parte integrante di un piano sistematico di distruzione.

La dottrina ha accolto con interesse questa evoluzione, sottolineando come la giurisprudenza del Tribunale abbia progressivamente ampliato il concetto di partecipazione al genocidio, includendo anche forme indirette di contributo, come l'omissione consapevole e la facilitazione logistica. Come osserva Kai Ambos (2013), la responsabilità penale internazionale non si limita all'autore materiale del crimine, ma si estende a tutti coloro che, in posizione di autorità, contribuiscono alla sua realizzazione attraverso atti di commissione, omissione o incitamento. In definitiva, il caso Đorđević ha rafforzato il principio secondo cui il genocidio è un crimine di sistema, e che la sua repressione richiede un'analisi multilivello delle responsabilità individuali, anche quando esse si manifestano sotto forma di silenzio operativo o complicità passiva.

10.2 L'*INTERNATIONAL CRIMINAL TRIBUNAL FOR RWANDA* (ICTR)- IL TRIBUNALE PENALE INTERNAZIONALE PER IL RWANDA

L'International Criminal Tribunal for Rwanda è stato istituito con la *Security Council Resolution 955* del 1994, anch'essa adottata ai sensi del *Chapter VII of the United Nations Charter*, per giudicare il Genocidio e le altre gravi violazioni commesse in Rwanda fra il 1 Gennaio e il 31 Dicembre 1994.

A differenza dell'*International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia*, l'ICTR nacque su esplicita richiesta del governo rwandese, che partecipò attivamente al processo deliberativo in seno al *Security Council*, nonostante poi votò contro la *Resolution* per divergenze sulla sede e sulla portata temporale della Giurisdizione[940].

Sotto il profilo giuridico, lo *Statute of the ICTR*, allegato alla *Security Council Resolution 955*, riprende in modo sostanziale la struttura normativa e organizzativa già delineata nello *Statute of the ICTY*. I due Tribunali condividono, oltre all'impianto istituzionale e ai princìpi fondamentali di *non-retroactivity, individual criminal responsibility* e *due process*, le *Rules of Procedure and Evidence* e la

[940] Rodman, K. A. (2011). *International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR). Encyclopedia of International Law*. Vol. 3, pp. 123–130.

Appeals Chamber, con sede a L'Aia, che funge da organo comune per le impugnazioni.

Tuttavia, emergono differenze significative in relazione alla *Giurisdizione ratione materiae*. L'ICTY è competente per *War Crimes, Crimes Against Humanity* e *Genocide*, in quanto il conflitto nei Balcani è stato qualificato come guerra internazionale. Al contrario, l'ICTR non include i Crimini di Guerra tra le fattispecie perseguibili, poiché il conflitto rwandese è stato classificato come *guerra civile interna*. Di conseguenza, la Giurisdizione dell'ICTR si limita ai crimini di *Genocide* e *Crimes against Humanity* e alle gravi violazioni dell'Articolo 3 comune alle *Geneva Conventions* e dell'*Additional Protocol II*, applicabili ai conflitti armati non internazionali. Inoltre, la competenza *ratione temporis* dell'ICTR è rigidamente circoscritta all'anno 1994, riflettendo la volontà del *Security Council* di intervenire in risposta immediata al Genocidio rwandese, senza estendere retroattivamente o proiettare in avanti il mandato del Tribunale. Questa delimitazione, finalizzata a rafforzare il *principio di Legalità* e a garantire la *tassatività* dell'intervento penale internazionale, ha suscitato critiche da parte del Governo rwandese, che avrebbe voluto estendere la competenza dell'ICTR anche agli anni precedenti, durante i quali si sarebbero verificati atti preparatori del Genocidio.

La struttura organizzativa comprende cinque *Trial Chambers*, una Appeals Chamber comune con l'ICTY, un *independent Office of the Prosecutor* e un *Registry* dotato di un *Victims and Witnesses Protection Section* particolarmente rafforzata. Anche per l'ICTR i giudici, eletti da *General Assembly* e *Security Council*, rispettano il bilanciamento *Civil-Law/Common-Law*, mentre le *Rules of Procedure and Evidence* (1996) adattano il modello ICTY introducendo misure specifiche a tutela di donne, minori e testimoni vulnerabili.

L'Articolo 8 dello *Statute* riconosce al Tribunal *Primacy over Rwandan domestic Courts,* imponendo al *Government* del Rwanda di trasferire gli imputati, concedere accesso agli archivi nazionali e agevolare l'*enforcement* delle condanne.

I *Memoranda of Understanding* e l'*Host State Agreement* formalizzano l'obbligo di *absolut cooperation*.

Rispetto all'ICTY, l'ICTR ha affinato la definizione di *Dolus Specialis*, con sviluppi giurisprudenziali pionieristici su *sexual violence* come mezzo di distruzione e sulla *responsabilità omissiva*, e ha integrato un approccio maggiormente sensibile alle esigenze di contesti *post-genocide*.

L'ICTR ha giocato un ruolo decisivo nell'articolazione dei profili generali della fattispecie di Genocidio, declinandone i contenuti normativi e interpretativi alla luce del *principio di Legalità*. Pur operando in assenza di una clausola esplicita sull'*Applicable Law* nel proprio Statuto, l'ICTR ha tratto dal testo istitutivo e dalle *Rules of Procedure and Evidence* i parametri di riferimento primari per qualificare i *Genocidal Acts* e individuare il *Dolus Specialis*. In subordine, ha fatto ricorso ai *principi generali* dell'International Criminal Law e al Customary Law, affermando una forma di *Legalità consuetudinaria rafforzata* che garantisce *determinatezza*, *prevedibilità* e *divieto di analogia in malam partem*.

Nella codificazione dell'*Actus Reus*, l'ICTR ha adottato l'elenco tassativo delle cinque modalità di condotta previste dall'Articolo II della *Genocide Convention- killing; serious bodily or mental harm; life-destroying conditions; measures to prevent births; forcible transfer of children*- recepito all'Articolo 2 dello *Statute*, ma ha altresì esteso tale nozione a violenze sistematiche quali la sterilizzazione forzata, le mutilazioni rituali o la tortura prolungata, purché commesse in un Contesto di violenza generalizzata idoneo a configurare una *concrete threat to the existence of the targeted group*. Su queste basi, la Corte ha riconosciuto la rilevanza penale sia di condotte commissive sia omissive, sanzionando il Genocidio omissionale- ad esempio, la mancata protezione di minori in ospedali- quando sussiste un obbligo giuridico specifico di prevenzione.

Sul piano *soggettivo*, l'ICTR ha sviluppato una riflessione approfondita sull'elemento del *Dolus Specialis* e sulla qualificazione del *Gruppo protetto*.

Ha affermato che l'*intent to destroy in whole or in part* non richiede l'effettiva *distruzione* ma *la volontà deliberata di annientare la comunità vittima*, radicata nella *percezione soggettiva* di appartenere a un gruppo etnico minacciato.

Ha valorizzato il *genocidal plan* come parametro ermeneutico- anziché requisito autonomo- per ricostruire la coerenza fra *Contesto* (*manifest pattern of similar conduct*) e *finalità distruttiva*, includendo nel novero delle prove elementi quali discorsi di incitamento, campagne di stupro sistematico e trasferimenti forzati di bambini. Allo stesso modo, ha codificato l'accordo e l'Istigazione a commettere Genocidio come reati indipendenti, applicando il principio *ne bis in idem* e garantendo l'individualizzazione della responsabilità anche sull'uso incrociato di prove provenienti da procedimenti diversi.

L'*International Criminal Tribunal for Rwanda* ha svolto un ruolo pionieristico nello sviluppo della Giurisprudenza internazionale, innanzitutto perché, con la sentenza *Prosecutor v. Jean-Paul Akayesu* del 1998, è stato riconosciuto per la prima volta lo *stupro* come mezzo di Genocidio[941]. In quel caso, l'ICTR ha dimostrato che la violenza sessuale non solo rientra nelle categorie materiali di cui all'Articolo II della *Convenzione*, ma costituisce atto diretto a *distruggere l'identità di un gruppo protetto*. Questa pronuncia ha ridefinito in senso sostanziale la portata del crimine di Genocidio, rendendo evidente che la coesione biologica e culturale di una comunità può essere annientata tanto con il fucile quanto con l'abuso sessuale.

Sul piano dell'*Actus Reus* e del *Contesto* genocidario, l'ICTR ha insistito sulla centralità del *Genocidal Plan* e della *Concrete Threat to the existence of the targeted group* come elementi probatori indispensabili per provare il *Dolus Specialis*. La Corte ha scandito che ogni atto materiale o omissione- dalle condizioni di vita distruttive al trasferimento forzato di minori- deve inserirsi in un disegno complessivo di distruzione collettiva; tuttavia, ha sempre evitato di elevare il *Contesto* a requisito costitutivo autonomo, riservandogli piuttosto una funzione ermeneutica per confermare l'intenzione deliberata di annientare il gruppo tutsi.

Parallelamente, l'ICTR ha consolidato in maniera esemplare il *principio della individual criminal responsibility*, affermando senza eccezioni che capi di Stato, leader politici e funzionari pubblici possono essere perseguiti per Crimini Internazionali indipendentemente dal loro rango. Dalle imputazioni a *Théoneste Bagosora*, artefice militare del Genocidio, al processo a *Jean Kambanda*, unico *guilty plea* per Genocidio in un Tribunale internazionale, è emerso con chiarezza che la carica ufficiale non costituisce immunità, ma al contrario implica un obbligo di tutela, il cui mancato adempimento può integrare responsabilità commissive e omissive per Genocidio.

Nella definizione delle regole di Diritto applicabile, nonostante l'assenza di una norma espressa sull'*applicable law* nello Statuto, l'ICTR ha adottato un modello di *Legalità consuetudinaria rafforzata,* facendo riferimento prioritario al proprio *Statuto* e alle *Rules of Procedure and Evidence*, integrate con i principi generali dell'International Criminal Law e con le norme consuetudinarie per evitare qualsiasi analogia in *malam partem*. In questo modo la Corte ha garantito la

[941] Akhavan, P. (2005). *The crime of genocide in the ICTR jurisprudence. Journal of International Criminal Justice*, Oxford University Press

determinazione e la prevedibilità della norma penale, fondando ogni estensione interpretativa sull'oggetto e sullo scopo della *Convenzione sul Genocidio*.

Prima di esaminare i casi più emblematici dell'*International Criminal Tribunal for Rwanda*, è opportuno sottolineare come la Corte abbia tracciato tappe decisive nell'evoluzione dell'International Criminal Law. Con pronunce che hanno esteso il campo del Genocidio a condotte prima inedite – dallo *stupro sistematico* alla *propaganda mediatica* – e che hanno affermato senza riserve la *Responsabilità Individuale* di vertici politici e militari, l'ICTR ha fornito un patrimonio giurisprudenziale imprescindibile.

10.2.1 Il caso *Akayesu*: riconoscimento della violenza sessuale come atto genocidario

Il primo verdetto di Genocidio emesso dall'ICTR, nella sentenza del 2 settembre 1998 nel procedimento Prosecutor v. Jean-Paul Akayesu, ha rappresentato una svolta epocale per la giurisprudenza internazionale: per la prima volta, una Corte internazionale ha riconosciuto lo *Stupro* come mezzo di Genocidio, superando la tradizionale qualificazione della *violenza sessuale* come Crimine contro l'Umanità. Tale pronuncia ha ridefinito i confini interpretativi dell'Articolo II della *Convenzione sul Genocidio*, aprendo la strada a una lettura evolutiva e contestualizzata dell'International Criminal Law.
Teatro delle atrocità sistematiche oggetto del processo, fu la comune di Taba, sotto l'amministrazione del sindaco Jean-Paul Akayesu: la popolazione Tutsi subì violenze sistematiche, tra cui uccisioni, torture e stupri di massa. La posizione di autorità di Akayesu ebbe un ruolo determinante nella facilitazione delle violenze, configurando una Responsabilità Penale Individuale ai sensi del Diritto Internazionale. Jean-Paul Akayesu fu ritenuto responsabile di una serie di crimini atroci, commessi sotto la sua autorità e spesso con la sua diretta partecipazione o complicità. Tra gli episodi più gravi accertati nella sentenza vi sono gli eccidi e i massacri perpetrati contro la popolazione Tutsi che cercava rifugio presso l'ufficio comunale. Invece di offrire protezione, Akayesu facilitò la selezione delle vittime, permettendo che venissero identificate, portate via e uccise brutalmente. In alcuni casi, fu lui stesso a ordinare le uccisioni o a incitare i miliziani *Interahamwe* e altri

civili armati a compiere i massacri, assistendo alle esecuzioni senza mai intervenire, rafforzando così la sua *Responsabilità penale*. Il suo ruolo non si limitò alla complicità passiva: Akayesu fu protagonista attivo dell'*Incitamento* al Genocidio, attraverso discorsi pubblici in cui definiva i Tutsi come *scarafaggi* e *nemici*, legittimando la loro eliminazione e contribuendo all'intensificazione delle violenze nella sua comunità. Convocò e presiedette riunioni in cui si pianificavano attacchi contro i Tutsi, dimostrando una leadership consapevole e determinata nella strategia genocidaria. Particolarmente scioccante fu la violenza sessuale sistematica che si consumò nei pressi dell'ufficio comunale, dove donne e ragazze tutsi venivano violentate, spesso in presenza di Akayesu. Il tribunale accertò che egli non solo era consapevole di questi atti, ma li aveva facilitati e incoraggiati, riconoscendo lo *Stupro* come mezzo per distruggere il gruppo etnico, umiliando le vittime e annientando la loro dignità. Alcuni stupri furono pubblici e ritualizzati, compiuti davanti ad altri prigionieri, con l'intento deliberato di infliggere terrore e disintegrazione sociale. A questi crimini si aggiungono torture e trattamenti crudeli: le vittime venivano picchiate con bastoni, frustate, mutilate e sottoposte a umiliazioni continue. I rifugiati tutsi detenuti presso l'ufficio comunale vivevano in condizioni degradanti, privati di cibo, acqua e cure mediche, in un contesto di sofferenza pianificata e sistematica. La sentenza ha dimostrato come il potere locale, se abusato, possa diventare uno strumento micidiale di distruzione, e ha stabilito che anche chi non uccide direttamente può essere responsabile di Genocidio se contribuisce attivamente alla sua realizzazione. Akayesu, da figura istituzionale, si trasformò in agente del terrore, e il suo processo ha segnato un punto
La Corte ha ritenuto che gli atti di violenza sessuale non fossero episodi isolati, bensì parte integrante di un piano sistematico volto alla distruzione del gruppo etnico Tutsi. Sebbene lo stupro non sia espressamente menzionato tra le cinque condotte tipiche del Genocidio elencate nell'Articolo II della Convenzione, l'ICTR ha adottato un'interpretazione teleologica della norma, coerente con il suo *object and purpose*. In tal modo, ha evitato l'uso dell'*analogia in malam partem*, rispettando il *principio di Legalità penale*, ma valorizzando al contempo la prassi consuetudinaria e gli sviluppi giurisprudenziali.
La Corte ha ricostruito il *Dolus Specialis*- ovvero *l'intento specifico di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso*- attraverso l'analisi del *Contesto* storico e sociale, evidenziando come gli atti di violenza sessuale fossero diretti non solo a infliggere sofferenze individuali, ma a colpire

l'identità collettiva del gruppo Tutsi. Lo *Stupro* è stato utilizzato come strumento di umiliazione, disintegrazione sociale e impedimento delle nascite, contribuendo alla realizzazione dell'intento genocidario. L'approfondimento del contesto storico e sociale- ricostruito nella parte introduttiva della sentenza, ha svolto una funzione probatoria fondamentale, delineando il clima di odio etnico e la percezione soggettiva di appartenenza al gruppo da parte dei perpetratori. Tale ricostruzione ha permesso alla Corte di dimostrare la concretezza della minaccia all'esistenza del gruppo Tutsi e la consapevolezza degli imputati circa la finalità distruttiva delle loro azioni. L'approccio adottato dall'ICTR ha aperto la strada a una lettura più dinamica e contestualizzata del Genocidio, capace di cogliere le forme contemporanee di violenza di massa.

La sentenza Akayesu ha avuto un impatto profondo sulla giurisprudenza internazionale, influenzando le successive pronunce del Tribunale Penale Internazionale per l'ex Yugoslavia (ICTY) e della Corte Penale Internazionale (CPI). Essa ha contribuito a consolidare il riconoscimento della violenza sessuale come crimine autonomo e come possibile strumento di Genocidio, rafforzando la tutela delle vittime e la lotta contro l'impunità. In prospettiva, tale evoluzione impone una riflessione sul ruolo dell'International Criminal Law nella protezione dei Diritti fondamentali e nella prevenzione delle atrocità di massa.

10.2.2 Il caso Jean Kambanda: il *Guilty Plea* e il Genocidio Omissivo

Nel febbraio 1999, l'ICTR ha registrato il primo *Guilty Plea* della propria Giurisprudenza nel procedimento *Prosecutor v. Jean Kambanda*.

L'allora Primo Ministro del governo rwandese di transizione ha ammesso la propria Responsabilità Penale per la *partecipazione attiva e consapevole al piano di eliminazione sistematica della popolazione Tutsi*. La confessione ha avuto un impatto giuridico di rilievo, consolidando l'efficacia della figura dell'*Accordo criminoso* come predelitto autonomo e contribuendo alla definizione della *Responsabilità Omissiva* nel contesto del Genocidio.

La dichiarazione di colpevolezza di Jean Kambanda ha rappresentato un momento cruciale nella storia della Giustizia Penale Internazionale.

Il *Guilty Plea*, istituto di derivazione anglosassone, ha consentito al Tribunale di evitare un processo dibattimentale, accelerando l'accertamento della Responsabilità

Penale. Tuttavia, la sua valenza non si è limitata all'efficienza procedurale: la confessione di un capo di governo ha assunto un significato simbolico profondo, affermando il principio che anche le più alte cariche istituzionali possono essere chiamate a rispondere per Crimini Internazionali.

La sentenza ha confermato la configurabilità dell'*Accordo Criminoso* (*Conspiracy to commit Genocide*) come fattispecie autonoma nell'International Criminal Law. L'*adesione consapevole* di Kambanda a un piano genocidario, pur *in assenza di condotte materiali esecutive*, è stata ritenuta *sufficiente* per integrare il reato. Tale impostazione risponde all'esigenza di *anticipare la soglia di punibilità*, colpendo le *fasi preparatorie* del crimine e valorizzando il ruolo delle élite politiche nella genesi delle atrocità di massa. L'*Accordo Criminoso*, in quanto manifestazione di *volontà convergente verso un fine distruttivo*, assume rilievo penale anche in assenza di atti materiali.

Elemento imprescindibile per la configurazione del Genocidio è il *Dolus Specialis*, ovvero l'*intento specifico di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo etnico, nazionale, razziale o religioso*. La Corte ha ricostruito tale elemento soggettivo attraverso gli *Incitamenti diretti all'uccisione e alla deportazione dei Tutsi*, pronunciati da Kambanda in qualità di Primo Ministro. Le sue dichiarazioni pubbliche e le direttive politiche hanno evidenziato una *volontà deliberata di contribuire alla realizzazione del piano genocidario*, confermando la sussistenza dell'*intento distruttivo* richiesto dalla *Convenzione sul Genocidio*.

Uno degli aspetti più innovativi della sentenza riguarda la qualificazione delle *Condotte Omissive* come atti di Genocidio. Il mancato intervento di Kambanda per salvare bambini Tutsi ricoverati in strutture ospedaliere è stato interpretato come *Inadempimento Doloso di un preciso Dovere Giuridico di protezione*. La Corte ha affermato il principio secondo cui chi detiene un potere coercitivo- come un *capo di Governo*- è *titolare di un Obbligo positivo di prevenzione*, la cui violazione può integrare la responsabilità penale per Genocidio. Tale impostazione amplia il concetto di *Partecipazione Criminosa*, includendo anche l'*Inerzia colpevole* delle autorità pubbliche, e rafforza il paradigma della *Responsabilità per Omissione* nell'International Criminal Law.

Il caso Jean Kambanda ha contribuito in modo significativo all'evoluzione della Giurisprudenza internazionale in materia di Genocidio. La sentenza ha consolidato la rilevanza penale dell'*Accordo Criminoso*, ha chiarito la portata dell'*Incitamento* come forma di *partecipazione morale* e ha introdotto una lettura innovativa della

Responsabilità Omissiva. In prospettiva, essa sollecita una riflessione sul ruolo dell'International Criminal Law nella tutela dei Diritti fondamentali e nella costruzione di una *cultura della responsabilità*, capace di prevenire e reprimere le più gravi violazioni della dignità umana.

10.2.3 Il caso *Eliezer Niyitegeka*: l'Istigazione al Genocidio e il Genocidio Omissivo

La sentenza emessa dall'ICTR Il 16 maggio 2003 nel procedimento *Prosecutor v. Eliezer Niyitegeka*, ha rappresentato un ulteriore passo nell'evoluzione della Giurisprudenza internazionale in materia di Genocidio. Per la prima volta, la Corte ha affrontato il ruolo della *Comunicazione di Massa*- in particolare quella radiofonica- come strumento di Istigazione e amplificazione dell'intento genocidario. La condanna di Niyitegeka, opinion-maker e figura pubblica di rilievo, ha posto l'accento sulla Responsabilità Penale derivante dalla diffusione di *propaganda di odio etnico* e dalla *mancata ritrattazione* di appelli alla violenza.
Durante il Genocidio del 1994, le *trasmissioni radiofoniche* hanno avuto un impatto devastante nella *mobilitazione delle masse* e nella *legittimazione della violenza* contro la popolazione Tutsi. Emittenti come *Radio Télévision Libre des Mille Collines* (RTLM) hanno diffuso messaggi di *incitamento all'odio*, *disumanizzazione e chiamata all'azione*, contribuendo alla radicalizzazione del conflitto. In tale contesto, Eliezer Niyitegeka ha utilizzato la propria posizione per veicolare contenuti che rafforzavano l'*intento distruttivo*, assumendo un ruolo attivo nella dinamica genocidaria.
L'ICTR ha incluso le trasmissioni radiofoniche tra le forme di *Istigazione* al Genocidio, riconoscendo che la parola può costituire mezzo diretto di partecipazione criminosa. L'Istigazione, ai sensi dell'Articolo 2 dello *Statuto* del Tribunale, è configurabile quando l'imputato incita *pubblicamente e direttamente* altri a commettere Genocidio, con *consapevolezza* dell'effetto potenziale delle proprie parole. La Corte ha sottolineato che l'efficacia dell'*Istigazione* non dipende dalla realizzazione materiale del crimine, ma dalla sua *idoneità a provocarlo*, valorizzando il potere performativo del discorso pubblico.
Un profilo particolarmente innovativo della sentenza riguarda la qualificazione della *mancata ritrattazione di appelli alla violenza* come *condotta omissiva*

rilevante ai fini del Genocidio. In presenza di un *dovere giuridico di rettifica*- derivante dalla posizione di *influenza* e dal *controllo sui mezzi di comunicazione*- l'*inerzia* dell'imputato è stata interpretata come *inadempimento doloso*. La Corte ha affermato che l'*Omissione*, quando si traduce in un *rafforzamento dell'intento distruttivo* e in una *mancata prevenzione del crimine*, può integrare la Responsabilità Penale per Genocidio. Tale impostazione amplia il concetto di *partecipazione criminosa*, includendo anche il *silenzio colpevole* di chi avrebbe potuto e dovuto intervenire.

Nel motivare la propria decisione, l'ICTR ha ribadito il *divieto di analogia in malam partem* e l'*obbligo di interpretazione restrittiva* delle norme penali internazionali. Tali principi, espressione del *nullum crimen sine lege*, garantiscono la *prevedibilità* delle fattispecie punibili e la tutela dei Diritti dell'imputato. La Corte ha operato un bilanciamento tra l'esigenza di reprimere le condotte più insidiose e il rispetto dei limiti imposti dalla *Legalità* penale, evitando estensioni arbitrarie e valorizzando la prassi consuetudinaria come fonte di legittimazione interpretativa.

Il caso Niyitegeka ha segnato un'evoluzione significativa nella Giurisprudenza internazionale, riconoscendo il ruolo della *Comunicazione come strumento di Genocidio* e affermando la *Responsabilità Penale per Omissione in ambito mediatico*. La sentenza ha rafforzato la consapevolezza che il *potere della parola*, se usato in modo distorto, può diventare *arma di distruzione collettiva*. In prospettiva, essa sollecita una riflessione sul rapporto tra *libertà di espressione*, *responsabilità pubblica* e *prevenzione dei Crimini Internazionali*, contribuendo alla costruzione di un Diritto Penale capace di affrontare le sfide della contemporaneità.

10.2.4 Il caso *Bagosora*: la Responsabilità di Comando e il Genocidio Omissivo

La sentenza del 18 dicembre 2008 nel procedimento *Prosecutor v. Théoneste Bagosora et al.,* ha rappresentato un momento cruciale nell'evoluzione dell'International Criminal Law, in particolare per quanto riguarda la *responsabilità di comando* nel contesto del Genocidio. La Corte ha definito con precisione i confini della *Responsabilità Omissiva dei superiori militari*, stabilendo che l'*inerzia dolosa* può integrare il Genocidio qualora sia riconducibile a un *piano coordinato di distruzione etnica*.

Théoneste Bagosora, direttore del *cabinet* del Ministero della Difesa rwandese, è stato considerato una delle figure centrali nella *pianificazione* e nell'*esecuzione* del Genocidio del 1994. In tale veste, ha esercitato un potere di *comando effettivo* sulle forze armate e paramilitari, assumendo un ruolo di *supervisione strategica*. La Corte ha analizzato il *contesto sistematico* in cui si sono svolti gli eventi, evidenziando la struttura gerarchica e la *catena di comando* che ha permesso la diffusione capillare degli ordini genocidari.

La *Responsabilità di Comando* (*Command Responsibility*) è una forma di *Responsabilità Penale Indiretta*, che si configura quando *un superiore omette di prevenire o punire i crimini commessi dai subordinati*, pur avendo il *potere* e il *dovere* di farlo. Tale principio, codificato nell'Articolo 6 dello *Statuto* dell'ICTR, si fonda sull'esistenza di un *rapporto gerarchico*, sulla *conoscenza* effettiva o presunta dei crimini, e sulla *mancata adozione di misure adeguate*. Nel caso Bagosora, la Corte ha esteso tale responsabilità al Genocidio, qualificando le *Omissioni* come *contributi causali al piano distruttivo*.

La sentenza ha introdotto il concetto di *Genocidio omissivo*, riconoscendo che l'*Inerzia dei superiori* può integrare il crimine di Genocidio se inserita in un *disegno collettivo di distruzione*. La Corte ha evidenziato che la *mancata prevenzione degli atti genocidari*, in presenza di un potere coercitivo e di una posizione di comando, costituisce una forma di *partecipazione dolosa*. L'*omissione* non è valutata in modo isolato, ma in relazione al *Genocidal Plan coordinato*, al quale il soggetto aderisce tacitamente attraverso la sua *condotta omissiva*.

Per accertare la sussistenza del *Dolus Specialis*, elemento soggettivo essenziale per la configurazione del Genocidio, la Corte ha adottato un *approccio indiziario*, valorizzando la ripetizione di *ordini*, la *pianificazione* preventiva e la *supervisione* militare. Tali elementi, considerati nel loro insieme, hanno dimostrato la *consapevolezza* e la *volontà* di Bagosora di contribuire alla *distruzione del gruppo Tutsi*. La sentenza ha confermato che l'*intent to destroy* non deve necessariamente manifestarsi in atti espliciti, ma può essere desunto dalla partecipazione a un disegno collettivo, anche attraverso *condotte omissive*.

Il caso Bagosora ha segnato un'evoluzione significativa nella Giurisprudenza internazionale, ampliando il concetto di Responsabilità Penale per Genocidio e integrando la *dimensione omissiva* nella valutazione del *Dolus Specialis*. La sentenza ha rafforzato il principio secondo cui *il potere di comando implica un obbligo giuridico di prevenzione*, la cui violazione può costituire Crimine

Internazionale. In prospettiva, essa contribuisce alla costruzione di un Diritto Penale Internazionale più attento alle dinamiche strutturali del potere e alla responsabilità delle élite nella genesi delle atrocità di massa.

10.2.5 Il caso *Nahimana, Kand* & *Ngeze*: l'Istigazione al Genocidio

La sentenza del 3 dicembre 2003 nel procedimento *Prosecutor v. Ferdinand Nahimana, Jean-Baptiste Kand & Hassan Ngeze*, ha rappresentato un punto di svolta nella definizione del rapporto tra *libertà di espressione*, *discorso d'odio* e *Responsabilità Penale internazionale*. Il giudizio, dedicato ai cosiddetti *Media Trois di Kigali*- ovvero *Radio Télévision Libre des Mille Collines (RTLM)*, *Radio Rwanda* e il *giornale Kangura*- ha chiarito i limiti entro cui la *Comunicazione pubblica* può costituire *Istigazione diretta* al Genocidio, contribuendo alla costruzione di una giurisprudenza coerente e restrittiva in materia.

Durante il Genocidio del 1994, i media rwandesi hanno svolto un ruolo determinante nella diffusione di *propaganda etnica*, *incitamento alla violenza* e *legittimazione dell'odio* contro la popolazione Tutsi. Le trasmissioni radiofoniche e gli articoli pubblicati dai *Media Trois* hanno contribuito alla *radicalizzazione* dell'opinione pubblica, alla *mobilitazione delle milizie* e alla *normalizzazione della violenza*. Gli imputati, in qualità di *Direttori, Redattori* e *Responsabili Editoriali*, hanno utilizzato i *mezzi di comunicazione* come *strumenti di Guerra Ideologica* e di *Istigazione diretta* al Genocidio.

La Corte ha affrontato il delicato confine tra *libertà di espressione* e *discorso penalmente rilevante*, qualificando le direttive editoriali e i programmi radiofonici come *Genocidal Acts di Istigazione diretta*, purché *finalizzati all'Annientamento della componente Tutsi*. Ai sensi dell'Articolo 2 dello *Statuto* dell'ICTR, l'*Istigazione diretta e pubblica al Genocidio* costituisce una fattispecie autonoma, che non richiede la *commissione effettiva* del crimine, ma la sua *potenziale provocazione*. La Corte ha sottolineato che il *contenuto del messaggio*, il *contesto di diffusione* e l'*intento soggettivo* sono elementi essenziali per la configurazione del reato.

Uno degli aspetti più rilevanti della pronuncia è l'affermazione del *principio di restrizione del Contesto*, secondo cui l'interpretazione del discorso deve avvenire alla luce delle *Circostanze storiche, sociali e politiche* in cui esso è stato

pronunciato. La Corte ha evidenziato che, in un *Contesto di violenza etnica diffusa* e di *mobilitazione armata*, anche espressioni apparentemente ambigue possono assumere un significato genocidario. Tuttavia, per garantire la *Prevedibilità* del Diritto Penale, è necessario che l'*intento distruttivo* sia manifestato in modo *pubblico* ed *esplicito*, evitando interpretazioni estensive o analogiche.

La sentenza dell'ICTR, difatti, ha ribadito l'esigenza di *manifestazioni pubbliche esplicite dell'intento di distruzione*, quale *condizione imprescindibile* per la configurazione dell'*Istigazione al Genocidio*. La Corte ha analizzato i contenuti delle trasmissioni e degli articoli, individuando frasi, slogan e direttive che incitavano direttamente all'*eliminazione fisica dei Tutsi*. Tali manifestazioni, inserite in una *strategia comunicativa coordinata*, hanno permesso di inferire il *Dolus Specialis* e di attribuire agli imputati una responsabilità penale piena.

Dunque, il caso *Nahimana, Kand & Ngeze* ha contribuito in modo decisivo alla definizione del *discorso d'odio* come forma di *Istigazione diretta al Genocidio*, rafforzando il *principio di Legalità* e l'esigenza di *interpretazione restrittiva*. La sentenza ha dimostrato che la *Parola*, se usata come *strumento di incitamento alla distruzione*, può costituire *Crimine Internazionale*, imponendo ai giuristi una riflessione sul ruolo della Comunicazione nella prevenzione delle atrocità. In prospettiva, essa rappresenta un riferimento fondamentale per la tutela degli *Human Rights* e per la costruzione di un Diritto Penale internazionale capace di affrontare le sfide della società dell'informazione.

10.2.6 Il caso *Bagilishema*: il primato del *Dolus Specialis* nel Genocidio

La sentenza del 7 giugno 2001 nel procedimento *Prosecutor v. Ignace Bagilishema*, conclusasi con l'assoluzione dell'imputato dal capo di Genocidio, rappresenta un caso emblematico per l'approccio rigoroso adottato dalla Corte nell'interpretazione del *Dolus Specialis*, elemento soggettivo imprescindibile per la configurazione del crimine di Genocidio. La pronuncia ha riaffermato la centralità del *principio di Legalità penale internazionale- nulla poena sine lege-* e la necessità di ancorare ogni elemento costitutivo del reato a norme precedenti e chiaramente determinate.

Ignace Bagilishema, sindaco della comune di *Mabanza* durante il Genocidio rwandese del 1994, è stato accusato di aver partecipato attivamente alla *pianificazione* e all'*esecuzione* di atti genocidari. La Procura ha sostenuto che la sua

posizione istituzionale e la sua *appartenenza a una struttura amministrativa* coinvolta nel Genocidio fossero sufficienti a fondare la Responsabilità Penale. Tuttavia, la Corte ha ritenuto che tali elementi, se non corroborati da prove concrete dell'*intento distruttivo*, non potessero integrare il reato di genocidio.

Elemento centrale della pronuncia è stata la rigorosa interpretazione del *Dolus Specialis*, ovvero l'*intento specifico di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso*. La Corte ha affermato che la *mera appartenenza* a un'organizzazione criminale o a una struttura statale coinvolta nel Genocidio non è sufficiente per inferire l'intento genocidario. È necessario dimostrare, attraverso *elementi probatori chiari e univoci*, che l'imputato abbia agito con la *volontà deliberata di contribuire alla distruzione del gruppo protetto*.

Dunque, la sentenza ha riaffermato con forza il *principio nulla poena sine lege*, cardine dell'International Criminal Law. Ogni elemento costitutivo del reato deve essere previsto da una *norma preesistente*, formulata in modo *chiaro* e *accessibile*. La Corte ha evitato *interpretazioni estensive o analogiche*, sottolineando che la *prevedibilità delle fattispecie punibili* è condizione *essenziale* per la legittimità dell'intervento penale. In tal modo, ha garantito il rispetto dei Diritti dell'imputato e la coerenza sistemica dell'ordinamento internazionale.

La pronuncia ha evidenziato, altresì, l'importanza di distinguere tra Responsabilità Collettiva e Responsabilità Individuale. Sebbene il Genocidio sia un Crimine di Massa, la sua configurazione giuridica richiede l'*accertamento dell'intento distruttivo in capo al singolo imputato*. La Corte ha valorizzato la *Prova dell'intento soggettivo*, rifiutando automatismi fondati su ruoli istituzionali o contesti ambientali. Tale impostazione rafforza il *principio di Personalità della Responsabilità Penale* e la necessità di un *accertamento individualizzato*.

Per tali motivi, il caso Bagilishema ha rappresentato un momento di riflessione per la Giurisprudenza internazionale, riaffermando i principi fondamentali del Diritto Penale: Legalità, Tassatività, Personalità della Responsabilità e Prova dell'Intento. La sentenza ha dimostrato che, anche in presenza di Crimini di Massa, il Diritto non può rinunciare alla Precisione concettuale e alla tutela delle Garanzie Processuali. In prospettiva, essa contribuisce alla costruzione di un sistema penale internazionale equilibrato, capace di coniugare repressione delle atrocità e rispetto dei Diritti fondamentali.

I lavori dell'ICTR si sono conclusi formalmente il 31 dicembre 2015 e le funzioni residue sono state trasferite, analogamente a quanto avvenuto per l'ICTY,

all'*International Residual Mechanism for Criminal Tribunals* (IRMCT) [942], che ha assunto la responsabilità di completare i procedimenti ancora pendenti, gestire l'esecuzione delle condanne e preservare l'archivio giurisprudenziale, assicurando così la continuità giuridica e la memoria istituzionale delle innovazioni interpretative elaborate dal Tribunale rwandese.

10.3 LE CORTI IBRIDE

Le Corti Ibride sorgono dall'esigenza di coniugare la legittimità e l'efficacia della giustizia internazionale con la necessità di radicarla nel contesto nazionale, offrendo una risposta calibrata alle crisi post-conflitto che hanno eroso le strutture giudiziarie locali. La genesi di questi tribunali va ricondotta agli anni Novanta e Duemila, quando la Comunità Internazionale, presa atto dell'incapacità dello Stato ospitante di perseguire con rigore i responsabili di Crimini di Guerra, Genocidio e Crimini contro l'Umanità, optò per formule miste in cui la Sovranità statale restasse formalmente in piedi, ma venisse affiancata da magistrati e strumenti internazionali. Il ricorso a *Risoluzioni* del *Security Council*, *Accordi Bilaterali* e normative nazionali *ad hoc* permise di costituire organismi giudiziari capaci di colmare i vuoti istituzionali senza ricorrere esclusivamente a Corti extraterritoriali. Dunque le Corti Ibride nascono per colmare il divario tra la giustizia strettamente internazionale e quella domestica, per affrontare violazioni degli *Human Rights* caratterizzate da ampia portata e gravità, con l'obiettivo primario di garantire l'*effettività della repressione penale*. L'innovazione risiede nella *flessibilità* consentita dalla compresenza di elementi propri di entrambe le dimensioni giurisdizionali, cui si affianca l'impegno a rispettare i parametri del *Fair Trial* sanciti dal Diritto Internazionale Consuetudinario e Convenzionale. La natura ibrida di tali Tribunali si concretizza nella partecipazione congiunta di magistrati nazionali, prossimi al contesto culturale e alle prassi procedurali locali, e di giudici internazionali, portatori di un'interpretazione sistematica dell'International Criminal Law, che permette un equilibrio tra radicamento territoriale e vocazione universale, rafforzando al contempo la legittimità della sentenza agli occhi delle comunità locali.

[942] Landale B.B. (2011), *The International Residual Mechanism for Criminal Tribunals,* International Organizations Law Review.

In effetti, le Corti Ibride assumono anche una funzione di *capacity building*, rafforzando progressivamente le competenze dell'apparato giudiziario locale attraverso la condivisione di *best practice* e standard procedurali internazionali.

Il quadro normativo che sostiene l'istituzione formale di una Corte Ibrida si realizza attraverso strumenti multilivello: da un lato Trattati Bilaterali fra le *United Nations* e lo Stato ospitante; dall'altro lato, Leggi nazionali promosse dallo Stato ospitante (appositamente varate o già vigenti), finalizzate a estendere la propria Giurisdizione ai Crimini Internazionali e *Memorandum d'intesa* che ne definiscono composizione organica, competenze, limiti temporali e territoriali e l'ambito territoriale. Questo impianto normativo ibrido crea un regime di fonte mista, in cui la Legge locale convive con i principi del International Humanitarian Law, Consuetudinario e Convenzionale (*Convenzioni di Ginevra*, *Convenzione sul Genocidio)*, dando vita a uno Statuto procedurale unico e vincolante per tutte le parti in causa. Sui presupposti di tali atti la Corte acquisisce la competenza *ratione materiae*, estesa a Crimini Internazionali quali Genocidio, Crimini contro l'Umanità e Crimini di Guerra; *ratione temporis*, con riguardo al periodo in cui le violazioni si sono consumate; e *ratione loci*, circoscrivendo il suo intervento all'interno di confini geografici specifici. La chiarezza di tali parametri costituisce premessa indispensabile per garantire certezza del Diritto e per evitare contestazioni successive in sede di *Appello* o di *Revisione*.

La struttura organizzativa della Corte Ibrida si articola in diversi organi: un *Office of the Prosecutor* integrato da magistrati nazionali e internazionali, responsabile delle *indagini preliminari* e della formulazione degli *atti di accusa*; una *Pre-Trial Chamber* mista che svolge funzioni di filtro e controllo sull'ufficio inquirente, autorizzando le *misure coercitive* e assicurando il rispetto dei Diritti fondamentali; una *Chamber* permanente cui compete l'istruttoria dibattimentale e la decisione sulle richieste di riparazione delle vittime. Il *Registry*, infine, garantisce l'amministrazione dell'istituzione e la gestione delle traduzioni, delle audizioni protette e dei programmi di tutela dei testimoni.

I criteri di selezione dei Giudici prevedono il possesso di elevata competenza in Diritto Penale Internazionale, indipendenza da influenze politiche e comprovata esperienza nel sistema giudiziario di provenienza. Similmente, l'*Office of the Prosecutor* è costituito da équipe miste che collaborano nella raccolta delle *prove*,

nella conduzione di *interrogatori* e *inchieste* sul territorio, sottoposte a controllo preventivo da parte di una *Pre-Trial Chamber*.

Sul piano procedurale, le Corti Ibride adottano un modello che sintetizza elementi tipici dei sistemi *inquisitorio* e *accusatorio* e norme che richiamano quelle delle *Rules of Procedure and Evidence* dell'ICC, con specifiche adattamenti alle esigenze locali.

La *Fase Investigativa* è affidata a un unico *Office of the Prosecutor* in cui operatori nazionali e internazionali collaborano fianco a fianco, mettendo a sistema competenze tecniche locali e standard procedurali internazionali. Il *Prosecutor* coordina attivamente la raccolta delle *Prove* attraverso missioni congiunte, interrogatori, ispezioni e acquisizione documentale, mentre una *Pre-Trial Chamber*- composta anch'essa da giudici nazionali e internazionali- sorveglia l'indipendenza dell'ufficio e autorizza misure coercitive quali arresti, intercettazioni e perquisizioni. L'intero iter si svolge in forma scritta, con dossier investigativi dettagliati che danno conto dell'origine delle evidenze, del loro collegamento con i capi d'imputazione internazionali e della conformità ai princìpi del *Fair Trial*. Questo modello assicura trasparenza nell'indagine e al contempo garantisce uno standard di tutela dell'indagato più stringente di quello sostenuto dagli *International Tribunals for the former Yugoslavia & for Rwanda,* nei quali l'*Office of the Prosecutor* godeva di piena autonomia investigativa, senza una *Pre-Trial Chamber* distinta (le misure coercitive venivano convalidate *ex post* dalle *Trial Chambers* o da giudici singolin) nè un sistema strutturato di *Disclosure* (la Difesa poteva accedere ai fascicoli solo su specifica richiesta e nel rispetto di decisioni discrezionali da parte dei Giudici).

Le Corti Ibride, altresì, non garantiscono all'indagato uno standard procedurale pari a quello della *Iternational Criminal Court*, in cui, oltre allo *Statuto di Roma* che dedica un intero capitolo ai Diritti fondamentali (presunzione di innocenza, diritto alla difesa, contraddittorio precoce e rigoroso, ampie norme di *disclosure bilaterale* fin dalla fase istruttoria), la presenza di una *Pre-Trial Chamber autonoma* assicura un filtro preventivo sulle misure coercitive richieste dall'Accusa e il pieno coinvolgimento della Difesa nell'udienza di conferma delle accuse.

Né tantomeno lo standard procedurale delle Corti Ibride può confrontarsi con quello previsto dall'ordinamento giuridico italiano, in cui l'equilibrio processuale è fondato sulla separazione netta fra ufficio del Procuratore, Giudice della fase preliminare e Difesa: le Corti Ibride integrano questi ruoli in un unico meccanismo

multilivello, calibrato per garantire al contempo effettività investigativa e supervisione giudiziaria, mentre la collaborazione internazionale riceve un rilievo formale attraverso la co-gestione degli incarichi investigativi.

Diversamente dall'ICTY e dall'ICTR, dove il Collegio giudicante è composto esclusivamente da esperti internazionali, nelle Corti Ibride il Dibattimento è organizzato dinanzi a Collegi Giudicanti misti composti da magistrati locali- che favoriscono la comprensione del contesto culturale e linguistico, contribuiscono alla gestione delle *testimonianze,* alle decisioni sull'ammissione delle *Prove* e alle deliberazioni finali- e da giudici internazionali, che garantiscono un'applicazione uniforme del Diritto Internazionale.

Nel corso della pubblica udienza, le parti presentano *memorie* scritte, elencano i *testimoni*, svolgono l'*esame diretto* e il *controesame* e producono documenti probatori; i Giudici intervengono attivamente non solo per valutare le Prove, ma anche per assicurare il rispetto delle norme procedurali locali e internazionali, per chiarire elementi quando emergono discrepanze, discostandosi dal modello di Dibattimento *accusatorio* dell'ICTY e dell'ICTR- in cui il fulcro dell'azione probatoria è rappresentato dal *Prosecutor*, mentre il Collegio Giudicante interviene solo per chiarimenti o istruzioni al cancelliere.

Rispetto all'*International Criminal Court*, in cui il Dibattimento è rigidamente scandito da un regolamento dettagliato che disciplina la *Disclosure obbligatoria* delle *prove*, i *termini* per la presentazione dei documenti, l'esame delle parti civili, le Corti Ibride mantengono un'impronta più *flessibile* nella conduzione delle udienze. Invero, nelle Corti Ibride, l'architettura normativa eterogenea rende il processo complessivamente più snello rispetto al contesto proceduralmente omogeneo e tendenzialmente poco flessibile dell'*International Criminal Court,* il cui impianto normativo deriva da un unico Statuto uniforme. Segnatamente, le Corti Ibride mostrano una maggiore duttilità nelle calendarizzazioni delle udienze e nel regime di *Disclosure,* che non avviene mediante scambio formale come all'ICC, ma è oggetto di ispezioni preventive da parte della *Pre-Trial Chamber* (che può ordinare alle parti di integrare o riesaminare le evidenze) assicurando l'*Equality of Arms* e la trasparenza della *prova*.

Per quanto concerne le Garanzie, laddove l'ICC offre all'Imputato un'estesa protezione- norme rigorose sulla *disclosure*, regole dettagliate sulla deprivazione della *libertà personale*, diritto di *accesso* completo ai fascicoli, possibilità di proporre *prove* proprie e di contestare l'interpretazione delle prove dell'accusa,

facoltà di ricorrere in *Appello* sia su questioni di fatto sia di diritto), le Corti Ibride, prevedono tutele analoghe (presidiate dai *principi del Fair Trial universale*, tra cui *legalità, imparzialità, Equality of Arms, ragionevole durata del procedimento e motivazione delle decisioni)* ma non le applicano in maniera consistente, in funzione dell'assetto normativo nazionale specifico: garantiscono *assistenza legale gratuita*, *interpretariato, accesso* ai fascicoli e facoltà di proporre ricorso in *Appello* interno.

Sempre sul versante procedurale, le Corti Ibride applicano sistemi di protezione dei Testimoni (i Testimoni vulnerabili possono deporre in udienze a porte chiuse o via collegamento remoto) e prevedono un ruolo formale per le *Vittime* come *Parti Civili* (possono intervenire con diritto di presentare osservazioni scritte e orali), a differenza sia di ICTY e ICTR (che non riconoscono alle Vittime nessuno *status* processuale) sia di ICC, che offre spazi di partecipazione alle *Vittime* come *soggetti processuali* (possono presentare *prove*, chiedere *misure di protezione* e avanzare richieste di *riparazione* e *risarcimento* durante tutto il procedimento).

Interessante è il diverso rapporto delle Corti Ibride con la Giurisdizione dello Stato ospitante, rispetto alle altre Corti internazionali.

Le Corti Ibride si fondano su *strumenti normativi ibridi* che, come già esaminato, integrano Leggi nazionali, Trattati internazionali e *Memorandum* d'intesa, conferendo loro una dimensione peculiare all'interno dell'ordinamento dello Stato ospitante. L'Autorità Giudiziaria ibrida non sopprime la Giurisdizione locale, ma convive con essa: i processi si svolgono sul territorio nazionale, con magistrati locali inseriti stabilmente accanto a giudici internazionali e un unico statuto procedurale che fonde prassi domestiche e standard internazionali. Questo modello rafforza le capacità investigative e processuali dell'apparato giudiziario interno, favorisce il trasferimento di *know how* e lascia alla magistratura nazionale la gestione coordinata e progressiva di parti sempre più ampie del procedimento penale, fino al completamento del mandato internazionale.

Di contro, l'ICTY e l'ICTR nascono da *Risoluzioni* del *Security Council* delle Nazioni Unite e operano sulla base di uno Statuto che attribuisce loroGiurisdizione esclusiva e *primazia assoluta sulle corti nazionali*. Nessuna autorità locale può giudicare fatti rientranti nella loro competenza *ratione materiae, temporis e loci*: le legislazioni statali vengono sospese nella misura in cui interferiscano con il mandato delle *Chambers*. Le fasi investigative e dibattimentali sono interamente gestite da uffici e giudici internazionali nominati dalle Nazioni Unite, mentre gli

Stati sono *obbligati a cooperare* fornendo personale, informazioni e strutture, senza poter reclamare il diritto di perseguire autonomamente quegli stessi crimini. Altresì, la struttura internazionale dell'ICTY e dell'ICTR non prevedeva alcun trasferimento di *know how* alle magistrature nazionali, come invece previsto per le Corti Ibride che, proprio a causa della struttura mista, favoriscono un rapido passaggio di competenze alle istituzioni locali.

Quanto all'*International Criminal Court*, essa nasce dallo Statuto di Roma con un'impostazione *complementare* rispetto agli ordinamenti statali: interviene solo qualora uno *State Party* risulti *unable or unwilling* di indagare e giudicare crimini di Genocidio, Crimini contro l'Umanità e Crimini di Guerra. Le norme di procedura ICC prevedono che le autorità nazionali abbiano anzitutto la prima opportunità di esercitare la propria Giurisdizione; l'ICC entra in scena solo su *deferimento dello Stato* stesso, di un altro *State Party* o del *Security Council*. Questo *principio di complementarietà* mantiene intatta la Sovranità Giudiziaria Nazionale, promuove l'adeguamento degli ordinamenti interni ai Crimini Internazionali e spinge all'integrazione delle norme ICC nei Codici Penali domestici. In tal senso, le Corti Ibride rappresentano un'esperienza giuridica sofisticata, che contribuisce non solo alla punizione dei responsabili ma anche alla riqualificazione delle istituzioni giudiziarie post-conflitto.

Dunque, le Corti Ibride, istituite per coniugare le norme del Diritto Internazionale con quelle dei singoli ordinamenti nazionali in contesti post-conflittuali, rappresentano alcuni dei modelli più emblematici di giustizia transnazionale: le esperienze di Sierra Leone, Kosovo e Ciad illustrano come questi Tribunali siano chiamati a bilanciare il ruolo di Giudici locali e internazionali, a gestire complesse sfide procedurali e questioni di legittimazione e a produrre risultati concreti nella prevenzione dei Crimini Internazionali e nel consolidamento della Pace, oltre a favorire il trasferimento di competenze volto a rendere più resilienti i sistemi giudiziari nazionali.

10.3.1 Le *Special Panels for Serious Crimes in Timor Est*

L'esperienza delle *Special Panels for Serious Crimes* in Timor Est affonda le radici nella *decolonizzazione portoghese* di Timor Est, avviata in ritardo rispetto al resto dell'area asiatica.

Dopo il ritiro del Portogallo nel 1975, la neonata Repubblica Democratica di Timor Est fu travolta dall'invasione indonesiana del dicembre dello stesso anno, avvenuta sotto lo stretto controllo dei servizi di sicurezza di Jakarta. Nel corso del ventiseienne regime d'occupazione, le autorità indonesiane imposero un'amministrazione civile fondata sul Diritto Penale Militare di guerra, con continui episodi di sparizioni forzate, esecuzioni sommarie e repressione sistematica del dissenso politico e culturale. L'assenza di un contesto politico-parlamentare locale e il mancato riconoscimento internazionale dell'annessione produssero un clima di impunità che degenerò in abusi diffusi contro la popolazione timorese.

Il processo di transizione iniziò realmente con la *Risoluzione* 1246 del *Security Council* delle Nazioni Unite, che istituì la missione *United Nations Mission in East Timor* UNAMET per coordinare il Referendum sull'autodeterminazione. Il 30 agosto 1999, il 78,5 % dei timoresi scelse l'indipendenza dall'Indonesia, scatenando una violenta controffensiva dei gruppi paramilitari legati a Jakarta. In poche settimane, migliaia di civili furono vittime di omicidi di massa, stupri sistematici e distruzione generalizzata di infrastrutture. L'operazione *Scorched Earth,* condotta con l'appoggio logistico e materiale delle forze armate indonesiane, trasformò il territorio in un vasto scenario di Crimini contro l'Umanità, generando oltre duecentocinquantamila sfollati e una catastrofe umanitaria che obbligò la Comunità Internazionale a intervenire con carattere d'urgenza.

Nel settembre 1999 il *Security Council* approvò la *Risoluzione* 1272 che istituì l'*United Nations Transitional Administration in East Timor* (UNTAET), investita sia dei *poteri esecutivi* che *legislativi*.

L'Amministrazione transitoria elaborò la *Regulation* 2000/15, promulgata il 6 febbraio 2000, con l'obiettivo di affiancare al sistema giudiziario timorese un Tribunale Misto dotato di competenza sui crimini più gravi commessi durante il massacro, quali omicidi, stupri, deportazioni di massa e altri crimini di portata sistemica. La negoziazione della *Regulation* 2000/15 si svolse in un contesto di forte pressione diplomatico-politica, contraddistinto da tensioni tra il *Secretary General* dell'ONU, che premeva per un modello di Giustizia forte e indipendente, e il Governo indonesiano, intenzionato a evitare processi che potessero incriminare membri delle forze armate. Anche il *Security Council* registrò divisioni: alcuni Stati del Sud-est asiatico avanzavano proposte di amnistia generale, mentre delegazioni occidentali e numerose ONG umanitarie reclamavano un Tribunale Transnazionale

dotato di poteri sanzionatori efficaci. In questo braccio di ferro la leadership timorese, sostenuta da figure chiave quali *José Ramos-Horta*, si fece garante dell'inserimento delle garanzie più stringenti, ottenendo il via libera a un assetto giudiziario ibrido che bilanciasse equità processuale e impronta internazionale, consolidando così un precedente destinato a influenzare i successivi esperimenti di giustizia post-conflitto.

La *Regulation* fu trasfusa automaticamente nell'ordinamento interno timorese non appena il *Security Council* dell'ONU autorizzò l'amministrazione provvisoria, conferendo al Tribunale una natura Ibrida che rifletteva il *principio di complementarietà rispetto ai sistemi nazionali e internazionali*.

Nel delineare i fondamenti giuridici, la *Regulation* 2000/15 richiamò espressamente la *United Nations Charter*, il *Patto internazionale sui diritti civili e politici* e le *Convenzioni di Ginevra*, integrandoli con il Codice Penale ereditato dalla Giurisdizione indonesiana. L'operazione di recepimento avvenne attraverso l'adozione del *National Criminal Code Act*, che attribuì valore normativo alle disposizioni UNTAET equiparandole a leggi ordinarie. Tale costruzione normativa permise di fondere i principi Consuetudinari del International Humanitarian Law con le Garanzie Costituzionali timoresi, assicurando un regime processuale di complementarietà ispirato ai *principi del Fair Trial e del contraddittorio* e improntato alla tutela dei Diritti dell'imputato e dei testimoni.

La struttura organizzativa delle *Special Panels* si articolava in tre *Chambers* giudicanti, ciascuna composta da un Giudice internazionale nominato dall'ONU e da due magistrati locali selezionati dal Governo provvisorio. Il Tribunale era supportato da un *Office of the Prosecutor*, con membri di varie nazionalità reclutati con l'obiettivo di garantire indipendenza e competenza investigativa. L'amministrazione della giustizia avveniva a Dili, nell'edificio dell'*High Court*, dove la segreteria tecnica si occupava della traduzione simultanea in bahasa indonesia, tétum e inglese, strumento indispensabile per assicurare l'effettività del contraddittorio.

Sul piano procedurale, le *Special Panels* adottarono un modello *accusatorio* di impronta internazionale, in cui l'onere della *prova* ricadeva sull'Accusa e l'Imputato godeva del diritto a un avvocato difensore di fiducia o d'ufficio, a esaminare i testimoni e a presentare *memorie* scritte. L'istruttoria prevedeva ispezioni *in situ*, audizioni delle Vittime e raccolta di Prove forensi, nel rispetto del *divieto di retroattività della legge penale più sfavorevole* e del *principio nemo*

tenetur se detegere. L'adozione di Misure Cautelari limitate alla custodia in carcere e l'istituzione di un meccanismo di Ricorso Interno rafforzarono il profilo garantista delle procedure.

Nel corso del quinquennio operativo, le *Special Panels* celebrarono cinquantacinque processi, con ottantotto imputati sottoposti a giudizio per un totale di ottantaquattro condanne. Tra i casi emblematici si annoverano il processo agli autori delle *stragi* del distretto di Suai e il procedimento relativo agli *stupri di massa* a Liquiçá, provvedimenti che culminarono in *condanne esemplari* e in ammissioni di responsabilità da parte di miliziani di vertice.

Le *Special Panels* non hanno pronunciato alcuna condanna per il crimine di Genocidio.

Nonostante l'assenza di cooperazione da parte di Jakarta e le risorse esigue che talvolta resero discontinua l'attività giudiziaria, il Tribunale Ibrido lasciò un'eredità significativa in termini di formazione giuridica, contribuì al consolidamento della fiducia nelle istituzioni e rappresentò un prototipo di giudice transnazionale capace di tradurre in sentenze i principi del Diritto Internazionale Penale.

10.3.2 La *Special Court* for Sierra Leone

Il conflitto si innescò formalmente il 23 marzo 1991 quando la *Revolutionary United Front* fece irruzione nel distretto di *Kailahun*, dando avvio a un'undiciennale Guerra Civile caratterizzata da *esecuzioni* sommarie, arruolamento forzato di minori, *stupri* sistematici e *distruzioni* di comunità, con il collasso delle istituzioni statali e l'assenza di un'efficace risposta internazionale fino al 20002. L'instabilità regionale, favorita dal sostegno logistico di milizie liberiane e dal vuoto di potere interno, trasformò la Sierra Leone in un teatro di Crimini contro l'Umanità di ampia portata, da contestualizzare nel complesso scacchiere post-Guerra Fredda dell'Africa occidentale. Le vittime subirono violenze su base etnica e tattiche di terrore diffuse, che resero urgente l'intervento della Comunità Internazionale per evitare un collasso umanitario di proporzioni ancora maggiori.

Il 12 giugno 2000 il presidente *Ahmad Tejan Kabbah* indirizzò una lettera al *Secretary General* delle Nazioni Unite Kofi Annan richiedendo la costituzione di un Tribunale speciale che garantisse giudizi imparziali e autorevoli, suscitando un acceso dibattito all'interno del *Security Council* sull'opportunità di un organo

interamente internazionale rispetto a un modello ibrido co-gestito con Freetown. Nelle discussioni successive emersero visioni divergenti fra i Membri Permanenti del *Security Council*, con il Regno Unito e gli Stati Uniti favorevoli a un approccio trattatuale e il Sud-est asiatico incline a proposte di amnistia, ma il Governo sierraleonese si fece portavoce della necessità di mantenere elevati standard procedurali internazionali all'interno di un quadro normativo negoziato direttamente con l'ONU. Queste tensioni politico-diplomatiche riflettevano il bilanciamento tra esigenze di Sovranità nazionale e istanze di giustizia transnazionale, condizionando la forma definitiva dell'accordo istitutivo.

Con la *Risoluzione* 1315 del 14 agosto 2000 il *Security Council* autorizzò ufficialmente l'avvio di negoziati tra le Nazioni Unite e il governo di Freetown per la creazione di un Tribunale Misto, sancendo l'approccio trattatuale quale strumento principe di legittimazione e contenimento dei costi rispetto ai precedenti Tribunali *ad hoc*. Il 16 febbraio 2002 il *Secretary General* delle Nazioni Unite e il Presidente Kabbah sottoscrissero l'*Accordo* istitutivo, che dette vita al primo Tribunale internazionale basato su un Trattato Bilaterale, definendone mandato, competenze e struttura organizzativa e istituendo un *regime di complementarietà* tra ordinamento nazionale e diritto internazionale penale. La ratifica interna dello Statuto avvenne per effetto diretto dell'Accordo ONU-Sierra Leone senza necessità di ulteriori leggi di recepimento, conferendo immediata efficacia primaria alle norme internazionali incorporate.

Il *textus normativus* della *Special Court for Sierra Leone* fu inserito come Allegato all'Accordo Bilaterale e definì una Giurisdizione *ratione materiae* estesa a Genocidio, Crimini contro l'Umanità, Crimini di Guerra e violazioni del International Humanitarian Law, mentre la Giurisdizione *ratione temporis* fu delimitata al periodo compreso tra il 30 novembre 1996, data di sottoscrizione degli Accordi di Abidjan, e il 31 dicembre 2002, corrispondente alla conclusione formale del conflitto. La genesi normativa richiamò espressamente la *United Nations Charter*, il *Patto internazionale sui diritti civili e politici* e le *Convenzioni di Ginevra*, integrando tali principi con il *National Criminal Code Act* sierraleonese, in modo da garantire la *complementarietà* e il rispetto del *principio di non retroattività della Legge penale più sfavorevole*.

L'organizzazione della Corte si articolò in quattro organi fondamentali: le due *Trial Chambers* permanenti, ciascuna composta da tre Giudici, di cui quattro nominati dal Segretario Generale dell'ONU e due designati dal Governo di Sierra Leone,

l'*Appeals Chamber* composta da cinque giudici con analoga ripartizione internazionale e nazionale, l'*Office of the Prosecutor* incaricato di condurre le indagini e sostenere l'accusa e il *Registry*, responsabile degli aspetti logistici, amministrativi e del servizio di Difesa d'Ufficio, introdotto per la prima volta in un contesto di Diritto Penale Internazionale *ad hoc*.

I magistrati internazionali furono selezionati in base a criteri di competenza e indipendenza, mentre i giudici nazionali furono scelti per garantire la conoscenza del contesto locale e favorire il trasferimento di *know how* giudiziario.

Il procedimento adottato dalla Corte coniugò elementi del modello *accusatorio* di matrice *Common Law* con tecniche proprie del *Civil Law*, delineando un sistema in cui l'onere della *prova* gravava sull'Accusa e gli atti pre-processuali erano formalizzati per iscritto, ma allo stesso tempo i Dibattimenti furono pubblici e prevedevano *cross examination* dei testimoni, garantendo la partecipazione effettiva delle Vittime e dei difensori all'interno dell'aula giudiziaria. La sala dell'udienza fu dotata di traduzione in inglese, francese e in lingua locale, e fu stabilito il Diritto dell'imputato a scegliere un *difensore* di fiducia o a beneficiare di un avvocato d'ufficio, nonché a proporre *memorie* scritte e *ricorsi interni* contro misure cautelari o decisioni interlocutorie, con l'esplicito rispetto del *divieto di applicazione retroattiva di norme penali più sfavorevoli* e del *principio nemo tenetur se detegere*.

Tra i procedimenti più significativi, il primo gruppo giudiziario vide la condanna di Morris Kallon, Augustine Gbao e Issa Sesay per aver pianificato e diretto condotte di Genocidio e Crimini contro l'Umanità nel distretto di Kono, mentre successivamente Johnny Paul Koroma, Alex Tamba Brima e Santigie Borbor Kanu furono riconosciuti colpevoli per la loro partecipazione nelle atrocità commesse dall' *Armed Forces Revolutionary Council*; queste sentenze gettarono le basi per affermare la Responsabilità Individuale anche a livello di leader di fazione.

Il caso più rilevante a livello internazionale fu tuttavia quello del 2003 contro Charles Ghankay Taylor, presidente della Liberia, accusato dal *Prosecutor* della *Special Court* di aver fornito sostegno logistico, finanziario e militare al *Revolutionary United Front*, contribuendo attivamente all'*escalation* delle violenze che dal 1991 al 2002 caratterizzarono la guerra civile in Sierra Leone.

Dopo il deposito dell'imputazione (originariamente composta da diciassette capi d'imputazione successivamente ridotti a undici, tra cui Crimini contro l'Umanità, Crimini di Guerra e violazioni del International Humanitarian Law), Taylor sfidò la

Giurisdizione della *Special Court* invocando l'*immunità di capo di Stato* e contestando l'*extraterritorialità* delle accuse, ma l'*Appeals Chamber* respinse la sua eccezione, confermando che il principio di immunità non pregiudica la competenza del Tribunale istituito con mandato del *Security Council* delle Nazioni Unite. Il 29 marzo 2006, in seguito a un *Mandato di Arresto internazionale* e a pressioni diplomatiche, Taylor fu catturato in Nigeria e trasferito inizialmente a Freetown per la notifica formale delle accuse e la prima udienza. Il contesto di sicurezza regionale e le persistenti tensioni politiche indussero la *Special Court* a richiedere al *Secretary General* dell'ONU l'uso delle strutture dell'*International Criminal Court* a L'Aia (*Risoluzione* 1688 del *Security Council*). Il *Memorandum of Understanding* tra la *Special Court* e l'*International Criminal Court*, stabilì che il Dibattimento si sarebbe svolto in una *Trial Chamber* della *Special Court* insediata presso le aule e le strutture detentive dell'*International Criminal Court* a L'Aia, con costi anticipati dalla Corte sierraleonese e pieno rispetto della reciprocità istituzionale.

Il processo fu aperto nel 2007 davanti alla *Trial Chamber II*. Dopo un'esposizione probatoria (della durata di circa due anni) e numerose fasi di Dibattimento, il 26 aprile 2012 la *Trial Chamber* emise il dispositivo di condanna: Taylor fu riconosciuto colpevole, in *concorso* di *pianificazione* e per aver *agevolato* materialmente le condotte violente del *Revolutionary United Front*, di tutti e undici i capi di imputazione- *omicidi*, *stupri* di massa, riduzione in *schiavitù*, *persecuzioni*, crimini contro il personale umanitario e atti di *terrorismo* mediante attacchi contro la Missione ONU in Sierra Leone e la popolazione civile- e gli fu inflitta una pena di cinquanta anni di reclusione, misura che ne fece il primo ex capo di Stato condannato da un Tribunale Internazionale dopo i processi di Norimberga e Tokyo, segnando un precedente cruciale nel consolidamento della Responsabilità Penale Individuale di leader politici per Crimini Internazionali.

L'importanza di questa pronuncia risiede nella conferma del principio secondo cui il rango di capo di Stato non costituisce *Immunità* dalle fattispecie di Genocidio, Crimini contro l'Umanità e Crimini di Guerra, nonché nell'avanzamento delle modalità operative per far dialogare efficacemente ordinamenti nazionali e Diritto Internazionale Penale, consolidando un modello di Giurisdizione ibrida capace di coniugare *efficacia retributiva*, protezione delle *Garanzie processuali* e *partecipazione delle Vittime*.

Nel corso della sua attività operativa la *Special Court* ha formalmente incriminato tredici individui per Crimini Internazionali e ha celebrato quattro procedimenti principali che hanno portato alla condanna definitiva di nove imputati sierraleonesi, con pene variabili da quindici a cinquanta anni di carcere, a cui si aggiunge la già citata condanna dell'ex presidente liberiano Charles Taylor. Questa Corte non ha emesso alcuna sentenza di condanna per il delitto di Genocidio. Altri imputati sono deceduti prima della conclusione del processo o rimangono allo stato latitanti, mentre le istanze di cooperazione giudiziaria hanno influito sul ritmo delle udienze e sul tasso di proscioglimento.

L'esperienza della *Special Court for Sierra Leone* ha gettato un precedente decisivo per i Tribunali Ibridi successivi, dimostrando la fattibilità di un *modello trattatuale* che integra norme internazionali e ordinamenti nazionali, contribuendo alla formazione dei magistrati locali e all'*empowerment* delle vittime e rappresentando un modello di *accountability* in aree di crisi.

10.3.3 Le *Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia*

Le *Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia* (ECCC) sono un Tribunale Ibrido istituito attraverso un accordo tra il Governo Reale di Cambogia e le Nazioni Unite, operante dal 2006 al 2022, volta a perseguire i crimini commessi dal regime dei Khmer Rossi tra il 1975 e il 1979.

L'ascesa dei Khmer Rossi culminò il 17 aprile 1975 con la presa di Phnom Penh, quando il Partito Comunista di Cambogia, guidato da Pol Pot, instaurò un sistema di governance totalitaria noto come Kampuchea Democratica. Nel volgere di pochi mesi la redistribuzione forzata della popolazione urbana verso collettività agricole, il regime delle "questioni interne" e i meccanismi di detenzione e tortura presso siti come Tuol Sleng produssero l'uccisione o la morte per stenti di oltre 1,7 milioni di persone, mediante esecuzioni sommarie, lavoro forzato e carestie indotte.

La caduta dei Khmer Rossi nel 1979, in seguito all'invasione vietnamita, inaugurò una prolungata fase di guerriglia e instabilità che si concluse solo nel 1998 col definitivo smantellamento delle strutture di Pol Pot e la fine delle ostilità civili.

Nel giugno 1997 il governo cambogiano, sotto la pressione delle famiglie delle vittime e di numerose Organizzazioni Non Governative internazionali, chiese formalmente assistenza alle Nazioni Unite per la creazione di una Giurisdizione

Speciale. Le successive trattative tra il *Secretary General* dell'ONU e il Parlamento di Phnom Penh si dilatarono a causa delle resistenze interne, sia sul piano politico, dove alcuni settori parlamentari temevano ripercussioni sulla Sovranità giudiziaria, sia sul piano diplomatico, in cui Stati Membri manifestarono opinioni divergenti sull'opportunità di un Tribunale interamente internazionale piuttosto che Ibrido. L'equilibrio fu raggiunto con l'approvazione, nel 2001, della Legge nazionale istitutiva nonostante alcune critiche circa la composizione mescolata di giudici e personale, e fu ratificata dal *Secretary General* dell'ONU nel 2003 mediante un *Accordo Bilaterale* che ne definì compiutamente mandato e struttura organizzativa. La legge di istituzione delle ECCC, adottata nel 2001, conferì primazia al testo Allegato all'Accordo ONU-Cambogia, integrandovi i principi enunciati nella *United Nations Charter*, nel *Patto internazionale sui diritti civili e politici* e nelle *Convenzioni di Ginevra*. La Giurisdizione *ratione materiae* fu circoscritta ai crimini di Genocidio, Crimini contro l'Umanità e gravi violazioni del Diritto Umanitario commessi nell'arco temporale compreso tra il 1975 e il 1979. Le norme di recepimento divennero Legge interna con pari rango di quelle ordinarie, assicurando la *complementarietà* tra Diritto cambogiano e consuetudini internazionali, nonché il rispetto dei *principi cardine del Fair Trial e della non retroattività della legge penale più sfavorevole*.

L'ECCC si posizionò all'interno dei Tribunali nazionali di Phnom Penh, articolandosi in tre organi giudiziari permanenti: la *Pre-Trial Chamber*, la *Trial Chamber* e la *Supreme Court Chamber*. A questi si affiancarono l'*Office of the Co-Prosecutors* e i *Co-Investigating Judges*, incaricati rispettivamente della direzione delle indagini e del sostegno all'accusa, nonché un *Registry* misto che gestì l'amministrazione, la Difesa d'ufficio e il supporto alle Vittime. I Giudici furono nominati congiuntamente dal *Secretary General* dell'ONU e dal Governo cambogiano, in modo da garantire un'equilibrata rappresentanza internazionale e nazionale e favorire il trasferimento di competenze agli operatori locali.

Dal punto di vista procedurale, il procedimento fu concepito come un ibrido tra modello *inquisitorio* e *accusatorio*: le Indagini preliminari, guidate dai *Co-Investigating Judges*, richiedevano *atti scritti* dettagliati e raccolta di *prove* documentali e forensi, mentre la *fase dibattimentale* si svolgeva in *udienze pubbliche* con *cross examination* dei Testimoni e traduzione simultanea in khmer, inglese e francese. L'Imputato aveva diritto a un *difensore* d'ufficio o di fiducia, all'acquisizione dei documenti di Accusa e di Difesa, alla partecipazione dei

Testimoni della difesa e alla proposizione di Memorie scritte. Le Vittime poterono esercitare un ruolo attivo con la qualifica di Parte Civile, presentare dichiarazioni e richiedere riparazioni.
La prima udienza del *Case 001*, relativa a Kaing Guek Eav noto come *Compagno Duch*, si chiuse nel 2010 con la sua condanna a trentacinque anni per Crimini contro l'Umanità e Genocidio, consentendo di applicare in concreto il Diritto Internazionale al contesto cambogiano.
Il *Case 002* riguardò le imputazioni nei confronti delle più alte cariche del regime, inclusi Nuon Chea e Khieu Samphan, i quali furono condannati rispettivamente nel 2014 e nel 2018 per crimini di Genocidio e Crimini contro l'Umanità.
Ad oggi, questa è l'unica Corte Ibrida ad aver emesso una sentenza di condanna per il reato di Genocidio.
Complessivamente furono iscritti quattro processi formali, conclusisi con tre condanne definitive, mentre gli altri imputati morirono prima della sentenza o rimasero non rinviati a giudizio per ragioni di età e salute. Questo bilancio testimonia sia le difficoltà della cooperazione internazionale sia l'eredità duratura che le ECCC hanno lasciato alla giustizia transizionale in termini di Responsabilità Penale Individuale di leader di regime.

10.3.4 Lo *Special Tribunal for Lebanon*

Il contesto libanese che precedette l'istituzione dello *Special Tribunal for Lebanon* affonda le sue radici nella conclusione della Guerra Civile (1975-1990) e nella successiva presenza militare siriana, inizialmente sancita dal consenso internazionale come strumento di stabilizzazione ma presto percepita come leva di controllo politico interno, dinamica culminata nell'avvento dell'assassinio di Rafiq Hariri e nel successivo ritiro delle truppe di Damasco nell'aprile 2005.
L'esplosione di violenza del 14 febbraio 2005 vide l'eliminazione tramite autobomba dell'ex Primo Ministro Rafiq Hariri e di ventuno passeggeri del suo convoglio, episodio che scatenò proteste di piazza e un'ondata di pressioni diplomatiche volte a sottrarre il Libano al perenne condizionamento di attori regionali quali la Siria e gruppi paramilitari interni, fra i quali Hezbollah emergeva per capacità organizzativa e sostegno transnazionale.

Le relazioni tra Stato libanese e Nazioni Unite si evolsero in un contesto segnato da forti tensioni diplomatiche: da un lato il governo di Beirut chiedeva l'adozione di un meccanismo giudiziario in grado di assicurare l'imparzialità necessaria a processare i responsabili dell'attentato, dall'altro settori del Parlamento temevano che un tribunale fortemente internazionalizzato avrebbe pregiudicato la Sovranità giudiziaria e acuito divisioni interne, controversie risolte soltanto grazie all'intervento del *Security Council* che, con la *Risoluzione* 1757 del 2007, impose la costituzione del Tribunale *by UN rather than by a voluntary Lebanese mechanism*.

La genesi normativa dello *Special Tribunal* discese dall'*Accordo* tra il *Secretary General* delle Nazioni Unite e il Presidente della Repubblica del Libano, cui seguì l'approvazione da parte del Parlamento di Beirut di una Legge nazionale che trasferì allo *Special Tribunal competenza esclusiva* in materia di *terrorismo*, attribuendo alle disposizioni statutarie immediata efficacia nel Diritto Interno senza necessità di ulteriori atti di recepimento.

Il quadro statutario dello *Special Tribunal* stabilì una Giurisdizione *ratione materiae* limitata agli atti di *terrorismo*, tra i quali si annoverano omicidi e attentati contro personalità pubbliche, e *ratione temporis* circoscritta al periodo intercorso tra il 2004 e il 2005, con possibilità di estensione qualora emergessero fatti strettamente connessi all'attentato Hariri, in ossequio ai princìpi della *United Nations Charter*, del *Patto internazionale sui diritti civili e politici* e delle *Convenzioni di Ginevra*, nonché del Diritto Penale libanese applicato *ex ante* tramite richiamo statutario.

La struttura organizzativa dello *Special Tribunal* si articolò in una *Chamber* di Primo Grado e una *Appeals Chamber*, entrambe composte da Giudici internazionali nominati dal *Secretary General* dell'ONU e giudici nazionali scelti dal Libano, nonché in un *Office of the Prosecutor* internazionale affiancato da *Co-Procura* locale e in un *Registry* misto che provvedeva alla Difesa d'ufficio e al supporto alle Vittime; tale configurazione mista garantì la supervisione procedurale internazionale e al contempo favorì il trasferimento di competenze ai magistrati libanesi.

Sul piano procedurale, il Tribunale adottò un sistema che coniugava i tratti *accusatori* tipici del *Common Law*, quali la *cross examination* dei testimoni e l'onere della *prova* a carico dell'Accusa, con formalità di matrice *civilistica*, quali l'obbligo di deposito scritto di *memorie* e documenti, riconoscendo all'Imputato il

diritto a essere assistito da un *difensore* di fiducia o d'ufficio, a presenziare alle *udienze pubbliche* tradotte simultaneamente in arabo, francese e inglese, e a proporre *ricorsi interni* contro misure cautelari, nel pieno rispetto del *principio nemo tenetur se detegere* e della *non retroattività della norma penale sfavorevole*.

Lo *Special Tribunal* ha iscritto a ruolo un unico procedimento, noto come *Prosecutor v. Ayyash & al* (2011) nei confronti di Salim Jamil Ayyash, Hassan Habib Merhi, Hussein Hassan Oneissi e Muhammad Hassan Obeid, ritenuti membri di Hezbollah e coinvolti nella pianificazione e nell'esecuzione dell'attentato di Beirut del 2005, che provocò la morte dell'ex primo ministro Rafik Hariri e di altre ventuno persone e il ferimento di oltre duecento civili mediante l'esplosione di un ordigno occultato in un camion camuffato, coordinata tramite reti di comunicazione clandestine.

Nel corso delle udienze preliminari, furono accertati elementi probatori (intercettazioni telefoniche, perizie elettroniche e dichiarazioni testimoniali rese da individui estranei a Hezbollah), tutti finalizzati a dimostrare l'esistenza di un *piano di attacco coordinato* e furono respinte le eccezioni mosse dagli imputati in materia di *immunità* e *territorialità*, confermando la competenza *ratione materiae* e *ratione loci* dello *Special Tribunal*.

Il Dibattimento, inaugurato nel 2014 dinanzi alla *Chamber* di Primo Grado, si concluse nel 2020 con la condanna all'ergastolo di Ayyash, Merhi e Oneissi per commissione di atti terroristici in relazione alla *pianificazione* e all'*esecuzione* dell'attentato di Beirut del 14 febbraio 2005; Muhammad Hassan Obeid fu invece assolto per insufficienza di prove.

Lo *Special Tribunal* non ha registrato altri procedimenti né ha pronunciato condanne per il crimine di Genocidio.

Questa vicenda processuale, pur circoscritta a un solo caso, ha istituito un precedente giuridico di portata internazionale: per la prima volta un organo misto ha applicato *norme antiterrorismo* nel quadro di un *trattato ONU*, consolidando l'uso delle intercettazioni elettroniche come strumento probatorio ammissibile in Diritto Penale Internazionale e dimostrando la compatibilità tra il rispetto del *Fair Trial* e la repressione del terrorismo politico.

10.3.5 Le *Extraordinary African Chambers*

L'instaurazione delle *Extraordinary African Chambers* nacque dall'esigenza di assicurare la responsabilità penale di Hissène Habré, salito al potere in Ciad nel 1982 e rimosso nel 1990 al termine di un decennio contrassegnato da *esecuzioni* sommarie, *torture* sistematiche e *sparizioni forzate* rilevate dalla Commissione d'inchiesta istituita dalla *Economic Community of West African States*, che stimò in oltre quarantamila il numero delle Vittime politiche e civili del suo regime.

Il contesto geopolitico regionale fu segnato dal *sostegno libico* a movimenti di opposizione ciadiani e dall'uso di *milizie mercenarie*, circostanze che alimentarono la violenza interna e resero il Ciad un terreno di scontro tra potenze nordafricane e subsahariane, contribuendo a creare un vuoto di controllo statale favorevole ad abusi generalizzati contro la popolazione.

La domanda di giustizia venne avanzata da gruppi di vittime e ONG che, dopo anni di procedimenti infruttuosi in Senegal, ottennero dal 2012 un pronunciamento della *International Court of Justice* che obbligò Dakar a processare o estradare Habré, ribadendo il *principio del dovere universale di perseguire Crimini contro l'Umanità*.

Parallelamente, l'Unità di Giustizia della *Communauté Économique des États de l'Afrique de l'Ouest* aveva sollecitato l'adozione di un meccanismo innovativo in grado di conciliare la Sovranità degli Stati africani con le norme internazionali, indicando nella cooperazione tra *African Union Commission* e Senegal la via maestra per superare le resistenze politiche e garantire l'imparzialità del giudizio.

L'accordo istitutivo delle *Extraordinary African Chambers* fu sottoscritto nel 2013 tra il Presidente del Senegal e il Presidente della *African Union Commission*, recepito immediatamente nel Diritto interno mediante Legge nazionale che attribuì rango di norma primaria allo Statuto allegato, così da integrare le disposizioni relative a Genocidio, Crimini contro l'Umanità, Crimini di Guerra e Torture con il Codice Penale ciadiano e i Trattati internazionali ratificati da entrambe le parti, in piena conformità alle *Convenzioni di Ginevra* e al *Patto internazionale sui diritti civili e politici*.

L'assetto organizzativo delle *Extraordinary African Chambers* si articolava in due Sezioni Investigative, una *Indicting Chamber*, una *Trial Chamber* e un'*Appeals Chamber* (operanti all'interno delle Corti senegalesi di Dakar), ciascuna composta da Giudici africani e stranieri nominati di comune accordo dall'*African Union* e dal Governo del Senegal. All'*Office of the Prosecutor*, diretto da un capo procuratore designato dall'*African Union* e coadiuvato da sostituti senegalesi, fu riconosciuta la

competenza esclusiva di promuovere le *indagini* e sostenere l'*accusa*, mentre il *Registry* provvide alla Difesa d'ufficio e all'assistenza alle Vittime, garantendo traduzioni simultanee in francese, arabo e inglese e assicurando il *diritto di accesso alle prove* e alla *partecipazione attiva delle parti* in ogni fase processuale.

Sul piano procedurale, è stato adottato un modello misto in cui le Indagini preliminari seguivano un'impronta *inquisitoria*- basata su atti scritti e audizioni protette- mentre il Dibattimento si svolgeva in *udienze pubbliche* con *presentazione orale delle prove* e *cross examination*, nel rispetto del *principio nemo tenetur se detegere* e del *divieto di retroattività della Legge penale più sfavorevole*.

Il procedimento si concluse con l'unico giudizio, *Ministère public c. Hissène Habré*, aperto nel 2015 e conclusosi nel 2016 con la condanna all'ergastolo per Crimini contro l'Umanità, Torture e Crimini di Guerra- confermata in Appello- e chiusa con un ordine di riparazione a favore di oltre settemila vittime per complessivi ottanta miliardi di franchi CFA. Non risulta alcuna condanna per delitti di Genocidio deliberata da questa Corte.

L'esperienza delle *Extraordinary African Chambers* ha segnato un precedente senza pari: per la prima volta uno Stato africano, in cooperazione con un'organizzazione Continentale, ha creato e gestito autonomamente un Tribunale per giudicare il proprio ex capo di Stato, dimostrando la capacità del continente di tradurre i principi della giustizia penale internazionale in effettività giuridica e tutela dei Diritti fondamentali.

10.3.6 Le *Kosovo Specialist Chambers*

Le *Kosovo Specialist Chambers* sorsero nell'alveo delle tensioni che caratterizzarono il Kosovo alla fine degli anni Novanta, quando la dissoluzione degli equilibri yugoslavi condusse a un'*escalation* di violenza etnico politica. L'oblio delle garanzie costituzionali, inasprito dalle campagne di repressione attuate dal regime di Slobodan Milošević, diede impulso alla nascita della guerriglia della *Kosovo Liberation Army*, cui seguì una rappresaglia militare yugoslava sfociata in *stupri* di massa, *omicidi* extragiudiziali e *Pulizia Etnica* della popolazione albanese. Il progressivo fallimento delle trattative diplomatiche indusse il *Security Council* delle Nazioni Unite ad autorizzare, ai sensi della *Risoluzione* 1244, l'istituzione della missione civile e di sicurezza *United Nations*

Interim Administration Mission in Kosovo (UNMIK) e del contingente militare NATO *Kosovo Force* (KFOR).

L'amministrazione provvisoria dell'ONU operò per anni nella gestione dell'*ordine pubblico* e della *ricostruzione istituzionale*, pur senza giungere alla definizione di un assetto giudiziario in grado di affrontare i crimini più gravi del conflitto. Questo alimentò una spinta interna ed esterna a creare un Tribunale dotato di ampio *mandatum* investigativo e di garanzie procedurali internazionali, in grado di punire i responsabili delle atrocità evidenziate dallo *Special Rapporteur* del *Council of Europe* che denunciava gravi violazioni degli *Human Rights* e Crimini di Guerra attribuiti a membri della *Kosovo Liberation Army* (*omicidi*, *torture*, *detenzioni illegali* e *traffico di organi*) perpetrati durante e dopo il conflitto armato del 1998–1999. Il *Report* del *Council of Europe,* redatto da Dick Marty nel 2010, provocò una pressione politica e diplomatica tale da indurre l'Unione Europea, in accordo con le autorità kosovare e sotto impulso del *Security Council* delle Nazioni Unite, a istituire un'unità investigativa indipendente con sede a Bruxelles. In conseguenza di ciò, fu istituita- nel 2011- la *Special Investigative Task Force* (SITF), incaricata di verificare la fondatezza delle accuse e di raccogliere prove idonee a sostenere un eventuale procedimento penale.

Il mandato della *Special Investigative Task Force* fu definito in termini di Giurisdizione *ratione materiae* e *ratione temporis*: essa doveva indagare su Crimini di Guerra, Crimini contro l'Umanità e gravi violazioni del International Humanitarian Law commessi tra il 1998 e il 2000, con particolare attenzione ai fatti descritti nel Rapporto Marty. La *Task Force* operò nell'ambito della missione *European Union Rule of Law Mission in Kosovo* (EULEX) ma con *piena autonomia investigativa*, avvalendosi di strumenti di *cooperazione giudiziaria internazionale*, *protezione dei testimoni* e accesso a documentazione classificata, in un contesto segnato da forti tensioni politiche interne e da una diffusa reticenza istituzionale.

Nel 2014, il Capo della *Task Force*, il procuratore Clint Williamson, annunciò pubblicamente che le indagini avevano prodotto prove sufficienti per sostenere l'accusa contro alcuni ex membri della *Kosovo Liberation Army* per Crimini contro l'Umanità e Crimini di Guerra, ma che la natura sensibile delle *prove* e la necessità di garantire la *sicurezza dei testimoni* imponevano la creazione di un Tribunale *ad hoc*, esterno al Kosovo, dotato di Giurisdizione extraterritoriale e di garanzie procedurali rafforzate. Questa dichiarazione costituì il presupposto politico e giuridico per la nascita delle *Kosovo Specialist Chambers*, istituite nel 2015

mediante la *Law* 05/L-053 approvata dall'Assemblea del Kosovo, in attuazione di un *Memorandum of Understanding* sottoscritto con il *Secretary General* delle Nazioni Unite.

Il Tribunale fu concepito come organo giurisdizionale Ibrido temporaneo, formalmente parte del sistema giudiziario kosovaro ma con sede operativa a L'Aia, composto da Giudici e Procuratori internazionali nominati dal *Secretary General* dell'ONU, supportato dal punto di vista logistico e finanziario dall'ONU e dotato di *piena autonomia funzionale* e di *competenza penale internazionale*, delegato a estendere la Giurisdizione kosovara ai Crimini di Guerra, ai Crimini contro l'Umanità e al Genocidio.

Il *corpus normativo* delle *Specialist Chambers* integrò nella Legge istitutiva i principi fondamentali della *United Nations Charter*, della *Convenzione sui diritti civili e politici* e delle *Convenzioni di Ginevra*, richiamando espressamente il Codice Penale kosovaro e il Customary Law internazionale e assicurando l'operatività del *principio nulla poena sine lege* e del divieto di analogia *in malam partem*.

La struttura giudiziaria si articolò in *Chambers* di primo grado e di Appello, composte da giudici internazionali nominati dal Segretario Generale dell'ONU, non dipendenti da organi statali kosovari, affiancati da uno *Specialist Prosecutor's Office* e da un *Registry* indipendente.

Il procedimento penale presso le *Specialist Chambers* fu elaborato secondo un modello Ibrido che coniugò il sistema *accusatorio*- con onere della *prova* a carico dell'Accusa e *cross examination* dei testi- alle formalità proprie del *Civil Law*- obbligo di deposito scritto delle istanze e supervisione giudiziaria delle indagini preliminari. L'Imputato poteva avvalersi di un *difensore* di fiducia o di un avvocato d'ufficio, beneficiare di *traduzione simultanea* in albanese, serbo, inglese e francese, e proporre *impugnazioni interne* contro decisioni cautelari o interlocutorie, in linea con le garanzie consacrate dal *Patto internazionale sui diritti civili e politici* e dal *principio nemo tenetur se detegere*.

Il bilancio delle attività giudiziarie include, a oggi, l'iscrizione di dieci individui in quattro procedimenti formalmente avviati: tra questi figurano l'ex presidente Hashim Thaçi e il leader politico Kadri Veseli, imputati di Crimini contro l'Umanità e Reati di Guerra per la *pianificazione* di operazioni di *persecuzione etnica* e *torture sistematiche*. Il primo dibattimento ad aprirsi, quello contro Salih Mustafa, ha visto la condanna dell'imputato a venticinque anni di reclusione per *omicidi* e *torture* tra

il 1998 e il 1999. Non è stata emessa dal tribunale ibrido alcuna sentenza di condanna per Genocidio.

Nel loro insieme, le Corti Ibride non solo hanno perseguito efficacemente responsabili di gravissimi reati, ma hanno svolto un ruolo cruciale nel rafforzamento delle capacità giudiziarie locali, trasferendo competenze, standard procedurali e prassi internazionali. Esse hanno contribuito a restituire fiducia nelle istituzioni dello Stato post-conflitto, creando un'eredità di regole e di personale formato che prosegue oggi nell'attività ordinaria dei tribunali nazionali.

CAPITOLO 11

L'INTERNATIONAL CRIMINAL COURT

LA CORTE PENALE INTERNAZIONALE

L'*International Criminal Court* costituisce un'istituzione giurisdizionale permanente di natura internazionale, fondata sul *Trattato Internazionale Multilaterale* noto come *Rome Statute*, adottato il 17 luglio 1998 al termine della *United Nations Conference of Plenipotentiaries on the Estabishment of an International Criminal Court* ed entrato in vigore il 1 luglio 2002.

Ai tribunali internazionali *stricto sensu* (sotto il profilo della composizione degli organi requirenti e giudicanti) che l'hanno preceduta, l'*International Criminal Court* è accomunata dal radicale mutamento di *enforcement* nel Diritto Internazionale, storicamente votato a regolare rapporti tra Stati e non tra individui, facendo assurgere il singolo individuo a soggetto attivo di reato- come imputato- o passivo- come vittima.

Sotto un diverso profilo, l'*International Criminal Court* essendo investita di Giurisdizione permanente, si distingue nettamente dalle altre giurisdizioni internazionali (ICTY, ICTR), internazionalizzate o miste (Tribunali per il Sierra Leone, il Timor East, la Cambogia e il Libano) accomunate dalla natura di giusisdizioni *ad hoc* istituite *post factum,* per essere l'unica a recepire e applicare il *principio di Legalità*, la cui assenza costituisce una delle più significative debolezza strutturali degli altri Tribunali Internazionali.

Al contrario, nel sistema giuridico delineato dal *Rome Statute*, il *principio di Legalità* costituisce un presidio fondamentale *a garanzia della Responsabilità Penale Individuale*, articolandosi nei suoi profili essenziali attraverso gli Articoli 22, 23 e 24.

L'Articolo 22 codifica il *principio nullum crimen sine lege*[943], stabilendo che nessuna persona può essere ritenuta penalmente responsabile per una condotta che, al momento della sua commissione, non costituiva un crimine rientrante nella

[943] Ambos, K. (2016). *The Rome Statute of the International Criminal Court: Article-by-Article Commentary*. C.H. Beck/Hart/Nomos.

Giurisdizione della Corte[944]. Tale disposizione impone una *definizione tassativa* dei reati, escludendo espressamente l'applicazione analogica e prevedendo che, in caso di ambiguità interpretativa, la norma debba essere letta in *favore* dell'imputato.

La necessità di una *base normativa scritta e certa* esclude l'applicazione di norme consuetudinarie non codificate, e trova ulteriore garanzia nelle fonti derivate dallo Statuto, gli *Elements of Crimes* e le *Rules of Procedure and Evidence* (stilate da una *Preparatory Commission* dell'*Assemblea degli Stati Parte*), che assicurano la *determinatezza* e la *prevedibilità* delle fattispecie incriminatrici[945].

L'Articolo 23, dedicato al *principio nulla poena sine lege*, stabilisce che la *pena* può essere irrogata solo in conformità alle disposizioni dello Statuto.

Le sanzioni previste dall'Articolo 77 comprendono la reclusione fino a trent'anni e l'ergastolo, quest'ultimo riservato ai casi di eccezionale gravità o alle circostanze personali del condannato. La Corte può inoltre disporre misure accessorie quali multe e confische.

La determinazione della pena, tuttavia, non è assistita da un quadro normativo dettagliato, e la Dottrina ha ripetutamente sottolineato la vaghezza delle disposizioni statutarie in materia sanzionatoria[946]. A differenza dei tribunali *ad hoc*, che hanno codificato pratiche sanzionatorie uniformi inserendo nei rispettivi Statuti rinvii alle *sentencing practice*, l'*International Criminal Court* si affida a criteri interpretativi e alla prassi giurisprudenziale[947], con il rischio di compromissione del *principio di prevedibilità*.

L'Articolo 81 consente l'impugnazione della decisione sulla pena per mancanza di equità, ma non colma le lacune strutturali del sistema punitivo.

L'Articolo 24 introduce il *principio di non-retroattività ratione personae*, stabilendo che nessuna persona può essere ritenuta penalmente responsabile per condotte anteriori all'entrata in vigore dello Statuto. Tale disposizione attua il *principio nullum crimen sine lege previa*, ma limita l'efficacia del sistema penale internazionale, escludendo la Giurisdizione della Corte per fatti precedenti al luglio 2002.

---

[944] Broomhall, B. (2008). Article 22: Nullum crimen sine lege. In O. Triffterer & K. Ambos (Eds.), The Rome Statute of the International Criminal Court: A Commentary (pp. 715–726). C.H. Beck/Hart/Nomos.

[945] Lamb, S. (2002). Nullum crimen sine lege in international criminal law. In A. Cassese (Ed.), The Oxford Companion to International Criminal Justice (pp. 734–736). Oxford University Press.
Schabas, W. A. (2016*). An Introduction to the International Criminal Court* (5th ed.). Cambridge University Press.

[947] ICC, *The Prosecutor v. Germain Katanga*, ICC-01/04-01/07-1497, 16 June 2009.

Oltretutto, la Corte ha escluso la propria competenza sui cosiddetti reati permanenti che si protraggono nel tempo[948] o *continued crimes*, comprese le *enforced disappearances*, ritenendo che, per rientrare nella sua Giurisdizione, la condotta debba essere integralmente consumata dopo il 1 luglio 2002.

La seconda parte dell'Articolo 24 prevede una *deroga al principio di irretroattività*, consentendo l'*applicazione della legge sopravvenuta più favorevole* all'imputato. Tale deroga è subordinata alla *gerarchia delle fonti* stabilita dall'Articolo 21, che pone al vertice lo Statuto e le fonti derivate, come gli *Elements of Crimes* e le *Rules of Procedure and Evidence* (che integrano la disciplina dello Statuto in materia penale sostanziale e processuale e relativamente all'ordinamento e all'organizzazione giudiziaria), seguite dalle norme internazionali applicabili e, solo in via sussidiaria, dai principi generali di Diritto riconosciuti dalle nazioni civili. Dunque, l'applicazione di norme più favorevoli provenienti da fonti subordinate è praticamente esclusa. Peraltro, la Corte, sebbene persegua una coerenza interpretativa attraverso il richiamo a precedenti giurisprudenziali, non è vincolata al principio dello *stare decisis*.

Proiezione applicativa del *principio di Legalità*, volta a rafforzare la funzione sistemica del Diritto Penale come strumento di tutela e a scongiurare l'abuso del potere punitivo, è il *principio del ne bis in idem*, codificato all'Articolo 20 del *Rome Statute*. La Corte non può giudicare una persona già condannata o assolta per gli stessi fatti da un'altra Giurisdizione, salvo che il procedimento nazionale non sia stato condotto in modo non conforme ai principi di giustizia. La giurisprudenza ha chiarito che il *ne bis in idem* non si applica in caso di procedimenti simulati o finalizzati a sottrarre l'imputato alla responsabilità penale. In tal senso, il principio si configura come garanzia di equità processuale e come strumento di coordinamento tra giurisdizioni, evitando duplicazioni e conflitti di competenza.

11.1 L'ARCHITETTURA NORMATIVA DELL'*INTERNATIONAL CRIMINAL COURT* E IL RUOLO DELL'*UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL*

[948] Saland, P. (1999). *International criminal law principles*. In R. S. Lee (Ed.), *The International Criminal Court: The making of the Rome Statute—Issues, negotiations, results* (pp. 189–216). The Hague: Kluwer Law International.

L'architettura normativa dell'*International Criminal Court* abbraccia una serie di disposizioni regolamentari- le *Regulations of the Court* (in materia di termini)[949], le *Regulations of the Office of the Prosecutor*[950]*,* le *Regulations of the Registrary* (per l'ordinaria amministrazione), le *Staff Regulations,* le *Financial Regulations and Rules,* il *Code of Professional Conduct of the Counsel* e il *Code of Judicial Ethics*- e disposizioni di natura negoziale come l'*Headquarter Agreement with the Host State (*che disciplina i rapporti della ICC con i Paesi Bassi, Stato che ne ospita uffici e pertinenze, compresa la *Detention Unit*).

Sebbene sia stata istituita grazie all'impulso delle *United Nations*, nonché collegata con il sistema delle *UN* attraverso l'*Agreement between the ICC and the UN* (un accordo istituzionale formalizzato), l'*International Criminal Court* integra un organismo indipendente dotato di *personalità giuridica internazionale* (riconosciuta dall'Articolo 4), che le attribuisce la capacità di esercitare le funzioni e i poteri necessari al perseguimento dei propri fini istituzionali, conferiti dagli Stati Parte mediante cessione volontaria e condizionata di Sovranità.

Nondimeno, il *Rome Statute*, pur delineando l'autonomia funzionale della Corte, riconosce all'*UN Security Council* un ruolo determinante nell'attivazione e nella modulazione della Giurisdizione penale internazionale, in virtù delle attribuzioni conferitegli nel quadro del Capitolo VII della *United Nations Charter*, nei casi in cui la commissione di Crimini Internazionali minacci la pace e la sicurezza globale. Ai sensi dell'Articolo 13(b) dello Statuto, il *Security Council* può *deferire* alla Corte una situazione nella quale appaia verosimile la commissione di uno o più crimini rientranti nella competenza della ICC. Tale *potere di referral*, esercitabile indipendentemente dalla posizione giuridica dello Stato interessato rispetto allo Statuto, ha consentito l'attivazione della Giurisdizione in contesti altrimenti preclusi, come nel caso del Darfur (*Resolution* 1593, 2005) e della Libia (*Resolution* 1970, 2011). In questi casi, la Corte ha potuto procedere nei confronti di individui appartenenti a Stati non Parte, in virtù della legittimazione derivante dal mandato del *Security Council*.

L'Articolo 16 dello Statuto attribuisce al *Security Council* un ulteriore potere, quello di *sospendere* l'avvio o la prosecuzione di *indagini e procedimenti* per un periodo di dodici mesi, rinnovabile. Questo *meccanismo di deferral*, concepito

[949] International Criminal Court. (2002). Regulations of the Court.

[950] Court of Rome. (2017). *Regulations of the Office of the Prosecutor. International Criminal Court;* International Criminal Court (ICC)**.** (2009). *Regulations of the Office of the Prosecutor* (ICC-BD/05-01-09). https://www.icc-cpi.int/publications/core-legal-texts/regulations-office-prosecutor.

come strumento di bilanciamento tra esigenze di giustizia penale e imperativi di ordine politico e diplomatico, è stato invero esercitato in modo estremamente limitato. Le uniche applicazioni concrete si rinvengono nelle *Resolution* 1422 (2002) e 1487 (2003), con le quali il *Security Council* ha richiesto alla Corte di non procedere nei confronti di personale appartenente a Stati non Parte impegnato in operazioni di *peacekeeping* autorizzate dal *Security Council* stesso. Misure analoghe *di immunità funzionale*, motivate dalla necessità di garantire la continuità delle missioni ONU, sono state adottate dal *Security Council* al di fuori delle disposizioni statutarie (*Resolution* 1497, 2003- relativa alla missione UNAMSIL in Liberia) escludendo la Giurisdizione della Corte nei confronti di personale militare proveniente da Stati non Parte (incidendo comunque indirettamente sulla Giurisdizione della Corte).

La revisione del *Rome Statute* avvenuta nel 2010, in occasione della *Conferenza* di *Kampala*, ha ulteriormente rafforzato il ruolo del *Security Council* in relazione al crimine di aggressione, menzionato all'Articolo 5 dello Statuto ma privo di contenuto normativo operativo[951]. La *Resolution* RC/Res.6 adottata a *Kampala* ha ripreso la definizione dell'*UN General Assembly* (*Resolution* 3314, 1974) collocandola nel nuovo Articolo 8-bis dello Statuto.

In sintesi, il rapporto tra la *International Criminal Court* e il *Security Council* si articola in una dialettica complessa tra autonomia giurisdizionale e coordinamento istituzionale, nella quale il *Security Council* esercita un potere di impulso e di modulazione che incide direttamente sull'effettività e sull'ambito operativo della giustizia penale internazionale.

11.2 GIURISDIZIONE DELL'*INTERNATIONAL CRIMINAL COURT*: PRESUPPOSTI NORMATIVI E IMPLICAZIONI SISTEMICHE NELL'INTERNATIONAL CRIMINAL LAW

La Giurisdizione della *International Criminal Court* non si configura come originaria o universale, bensì come derivata, subordinata a specifici presupposti di esercizio.

[951] Barriga, S., & Grover, L. (2011). *A Historic Breakthrough on the Crime of Aggression*. American Journal of International Law. Pp. 517–533. https://www.cambridge.org/core/journals/american-journal-of-international-law/article/abs/historic-breakthrough-on-the-crime-of-aggression/38FCBFDAB153D13D3C83FF5C8EE4F7DE

Essa è condizionata, in primo luogo, dal *principio di complementarità*, che non deve essere inteso come completamento della Giurisdizione statale, ma come *sussidiarietà funzionale*: la Corte interviene solo in *situazioni concrete che impediscano l'effettivo funzionamento della giustizia penale interna* ovvero quando lo Stato competente non sia in grado- *unable*- o non voglia- *unwilling*- esercitare la propria Giurisdizione in modo genuino- *genuinely*- come previsto dagli Articoli 17 e 19 dello *Statuto*.

In secondo luogo, l'esercizio della Giurisdizione è subordinato alla *sussistenza delle precondizioni di carattere territoriale e personale*, stabilite dall'Articolo 12, che richiede, in caso di *referral* da parte di uno Stato Parte o di iniziativa del *Prosecutor*, che il crimine sia stato commesso nel territorio di uno Stato Parte o da un suo cittadino[952]. In assenza di tali condizioni, uno Stato non Parte può accettare la Giurisdizione della Corte mediante dichiarazione ai sensi dell'Articolo 12(3). Tali *precondizioni* non si applicano quando la situazione è deferita dal Consiglio di Sicurezza, il che consente alla Corte, come già analizzato, di operare anche in contesti altrimenti esclusi dalla sua competenza.

La *localizzazione* del crimine, ai fini dell'attivazione della Giurisdizione, è determinata in base al *luogo della commissione del fatto*, che può coincidere con il territorio di uno Stato Parte o con una nave o aeromobile registrato in tale Stato.

La *nazionalità* dell'autore del crimine, generalmente irrilevante nell'International Criminal Law convenzionale, assume rilevanza nello *Statuto* per l'integrazione delle *precondizioni*, pur non costituendo un limite all'esercizio della competenza nei confronti di cittadini di Stati non Parte. Nondimeno, poichè il concetto di *nazionalità* non è definito dallo Statuto, esso viene interpretato secondo il *principio dell'equivalenza della nazionalità*, affermato nell'International Criminal Law. La nazionalità rileva al momento della commissione del fatto e, in caso di crimini collettivi, la presenza di un solo cittadino di uno Stato Parte è sufficiente per attivare la Giurisdizione della Corte.

La *complementarità* comporta altresì l'obbligo per gli Stati Parte di adottare misure legislative interne idonee a garantire l'esercizio della Giurisdizione domestica sui crimini di cui all'Articolo 5.

[952] International Committee of the Red Cross. (1998). *Article 12 – Preconditions to the exercise of jurisdiction.* https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/icc-statute-1998/article-12

Il crimine di aggressione rappresenta un'eccezione, in quanto rileva esclusivamente ai fini della Giurisdizione della Corte e non impone obblighi di repressione agli Stati Membri, determinando una frattura nel rapporto di *complementarità*[953].

Analogamente, l'Articolo 27, che sancisce l'*irrilevanza delle qualifiche ufficiali*, produce effetti limitati al sistema giurisdizionale della Corte e non incide sulle immunità riconosciute tra Stati in base al Diritto Internazionale Consuetudinario[954].

Ai sensi dell'Articolo 1 dello *Statuto*, la *International Criminal Court* esercita la propria Giurisdizione esclusivamente nei confronti di *persone fisiche* responsabili dei *crimini più gravi di rilevanza internazionale,* secondo parametri di natura temporale, personale e materiale, delineati in modo rigoroso dal *Rome Statute*.

In riferimento al profilo *ratione temporis*, trova piena applicazione il principio di irretroattività della legge penale per cui l'Articolo 11 stabilisce che la Corte può esercitare la propria Giurisdizione solo in relazione a crimini commessi successivamente alla sua entrata in vigore, avvenuta il 1 luglio 2002[955]. Per gli Stati che aderiscono successivamente, la Giurisdizione decorre dalla data di efficacia dell'adesione, salvo diversa dichiarazione ai sensi dell'Articolo 12(3). Un'eccezione a tale regola è prevista per le situazioni deferite dal *Security Council* ai sensi dell'Articolo 13(b), che consentono alla Corte di esercitare la propria Giurisdizione anche in assenza di adesione da parte dello Stato interessato, configurando una forma di Giurisdizione potenzialmente universale.

La disciplina del crimine di aggressione, introdotta con gli emendamenti approvati alla già menzionata *Conferenza di revisione di Kampala* nel 2010[956], ha seguito un percorso autonomo di attivazione. Sebbene le modifiche siano formalmente entrate in vigore il 1 gennaio 2011, conformemente all'Articolo 121 dello Statuto, la Corte ha potuto esercitare la propria Giurisdizione su tale crimine solo a partire dal 17 luglio 2018, in seguito alla decisione adottata dall'*Assemblea degli Stati Parte* il 14

---

[953] International Criminal Court (ICC). (2010). *Understandings regarding the amendments to the Rome Statute of the International Criminal Court on the crime of aggression (Annex III to Resolution RC/Res.6), adopted at the 13th plenary meeting, 11 June 2010*. Review Conference of the Rome Statute. https://treaties.un.org/doc/source/docs/RC-Res.6-ENG.pdf

[954] Baktelas I (2005). *Head of State Immunity in the Light of Multipe Legal Regimes and non Self-Contained Systems Theory: Theoretical Analysis of ICC third Party Jurisdiction against the Background of the 2003 Iraqi War*. Journal of Conflict and Security Law.

[955] Bourgon, S. (2002). Jurisdiction Ratione Temporis. In The Rome Statute of the International Criminal Court: A Commentary. Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/law/9780199243129.003.0026

[956] International Criminal Court (ICC). (2010, June 11). *Resolution RC/Res.6: The crime of aggression,* Resolution RC/Res.6, *Review Conference of the Rome Statute*. Kampala, Uganda. https://treaties.un.org/doc/source/docs/RC-Res.6-ENG.pdf

dicembre 2017, che ha verificato il raggiungimento delle condizioni cumulative previste- almeno trenta ratifiche e l'approvazione da parte di due terzi degli Stati Parte.

In relazione al profilo *ratione materiae*, la Corte esercita Giurisdizione esclusivamente sui crimini di massima gravità e rilevanza internazionale elencati all'Articolo 5 dello Statuto[957]: Genocidio, crimini contro l'umanità, crimini di guerra e, dal 2018, crimine di aggressione[958]. I primi tre sono definiti negli Articoli 6, 7 e 8 ed ulteriormente disciplinati negli *Elements of Crimes,* mentre il quarto è stato definito a seguito degli emendamenti di *Kampala.*

La selezione di tali fattispecie risponde a una logica di concentrazione funzionale, volta a preservare l'efficacia del sistema penale internazionale e a evitare sovrapposizioni con le Giurisdizioni nazionali.

La soglia di rilevanza internazionale è definita non solo in termini di gravità intrinseca del fatto, ma anche in relazione alla sua incidenza sistemica sulla pace, la sicurezza e la dignità umana, come confermato dalla giurisprudenza della Corte e dai lavori preparatori dello Statuto.

Sotto il profilo *ratione personae*, la Giurisdizione della *International Criminal Court* è limitata alle sole *persone fisiche*, come esplicitamente previsto dagli Articoli 1 e 25 dello Statuto. La Corte non ha competenza nei confronti di entità giuridiche, né può accertare la responsabilità internazionale degli Stati, che resta affidata ad altri meccanismi di risoluzione delle controversie.

Sono perseguibili i cittadini degli Stati Parte, quelli degli Stati terzi per i crimini commessi sul territorio di uno State Parte nonché i cittadini di uno Stati terzo per un crimine commesso sul territorio di uno Stato terzo che abbia accettatola Giurisdizione della Corte. Questi limiti soggettivi non operano quando il *referral* proviene dal *Security Council.*

Tuttavia, l'accertamento della *Responsabilità Penale Individuale* può implicare la valutazione di elementi che adombrano una responsabilità statale, come nel caso del *genocidal intent* o del *crimine di aggressione*, il quale può essere commesso solo da individui in grado di esercitare effettivo controllo politico o militare, secondo quanto previsto dall'Articolo 8-bis.

---

957 El Zeidy, M. M. (2008). *The Principle of Complementarity in International Criminal Law: Origin, Development and Practice*. Brill/Nijhoff

958 Schabas, W. A. (2016). *An Introduction to the International Criminal Court* (5th ed.). Cambridge University Press.

La scelta di limitare la Giurisdizione della Corte alle *persone fisiche* ha comportato una significativa restrizione della *funzione riparatoria e risarcitoria* nei confronti delle vittime dei Crimini Internazionali, in quanto non consente di agire direttamente contro gli apparati statali o le organizzazioni responsabili.

Esiste poi, disciplinata dall'Articolo 70 e regolamentata dalle *Rules of Procedure and Evidence*, una *Giurisdizione di autotutela*, in materia di *reati contro l'amministrazione della giustizia*- falsa testimonianza, falsificazione o distruzione delle prove, corruzione o intimidazione di un testimone o di un funzionario della Corte- di fronte ai quali la Corte può decidere se esercitare direttamente la propria Giurisdizione o deferire la questione a uno Stato Parte, sulla base di valutazioni processuali.
In caso di condotte inappropriate, quali l'interruzione del procedimento o l'inottemperanza agli ordini della Corte, quest'ultima esercita poteri sanzionatori di natura "quasi penale", volti a garantire l'integrità del processo.
La risoluzione delle controversie concernenti la *funzione giudiziale* della Corte è attribuita all'ICC stessa ai sensi dell'Articolo 119, mentre le controversie di natura diversa sono devolute all'*Assemblea degli Stati Parte*, con possibilità di deferimento alla *International Court of Justice*.
In virtù del Diritto Internazionale Consuetudinario, la Corte può inoltre esercitare *poteri impliciti* non espressamente contemplati dallo *Statuto*, come confermato dalla giurisprudenza consolidata.
Lo *Statuto* contiene infine *clausole di non interferenza* che tutelano il Diritto Internazionale Consuetudinario, il Diritto Penale interno degli Stati e la responsabilità internazionale degli Stati, escludendo che l'interpretazione delle disposizioni statutarie possa pregiudicare norme di rango superiore.
In conclusione, la Giurisdizione della ICC si fonda su un equilibrio tra Legalità formale, effettività sostanziale e rispetto dei Diritti fondamentali. La Corte è chiamata a operare in un contesto multilivello, nel quale la Cooperazione con gli Stati Parte e il rispetto delle norme internazionali costituiscono condizioni imprescindibili per l'esercizio legittimo della funzione giurisdizionale.

11.3 L'ARCHITETTURA GIURISDIZIONALE DELL'*INTERNATIONAL CRIMINAL COURT*: STRUTTURA DEGLI ORGANI E GARANZIE PROCEDURALI TRA MODELLI DI *CIVIL LAW* E *COMMON LAW*

La struttura istituzionale della *International Criminal Court* è delineata nel *Rome Statute*[959], in particolare nel *Part 4*, che definisce le funzioni e le competenze degli organi principali: la *Presidency*, le *Judicial Divisions,* l'*Office of the Prosecutor* e il *Registry*[960].

Questi organi operano in modo coordinato ma autonomo, ciascuno con un ruolo specifico volto a garantire l'efficacia, l'indipendenza e la legittimità del sistema penale internazionale.

La *Presidency* è composta da tre giudici, il *President* e due *Vice-Presidents*, eletti tra i giudici della Corte (per un mandato di tre anni rinnovabile una sola volta- Articolo 38). Essa esercita funzioni amministrative e di rappresentanza esterna, supervisiona il funzionamento delle *Judicial Divisions* e coordina con il *Registry*, ma non interferisce con l'autonomia dell'*Office of the Prosecutor*. La *Presidency* svolge anche un ruolo nella gestione dei casi, assegnando i giudici alle varie *Chambers*[961].

Le Judicial Divisions si articolano in tre sezioni: *Pre-Trial Division*, *Trial Division* e *Appeals Division*. I giudici della Corte, in totale diciotto, sono eletti dall'*Assembly of States Parties* (per un mandato di nove anni non rinnovabile, a garanzia dell'indipendenza e della rotazione istituzionale) in base ad una selezione fondata su criteri di competenza giuridica, esperienza in Diritto Penale Internazionale e rappresentanza geografica ed equa tra i generi (Articolo 36).

La *Pre-Trial Division* è responsabile delle fasi preliminari del procedimento, inclusa la conferma delle accuse e l'autorizzazione all'apertura delle indagini (Articoli 53–61). Le *Pre-Trial Chambers* sono composte da tre giudici ciascuna[962].

La *Trial Division* conduce il processo vero e proprio, valutando le prove e pronunciando sentenze.

---

[959] Triffterer, O., & Ambos, K. (Eds.). (2016). *The Rome Statute of the International Criminal Court: A Commentary* (3rd ed.). C.H. Beck/Hart/Nomos.

[960] Wölfel, B. (2011). *The Organization of the International Criminal Court. In R. S. Lee (Ed.), The International Criminal Court: The Making of the Rome Statute*. pp. 131–158. Kluwer Law International.

[961] International Criminal Court. (2018). Presidency and Chambers. Integrated overview of the presidency, chambers and division structures. ICC Publications.

[962] International Criminal Court. (2015). *Pre-Trial Practice Manual*. ICC Publications.

Le *Chambers* sono costituite in modo flessibile, con composizione variabile a seconda della fase processuale e della complessità del caso.

La *Appeals Division*, composta da cinque giudici per ciascun caso, esamina i ricorsi contro le decisioni delle *Trial Chambers* e delle *Pre-Trial Chambers*, garantendo il controllo di legittimità e la coerenza giurisprudenziale (Articolo 81).

L'*Office of the Prosecutor* è un organo indipendente incaricato di condurre indagini e procedimenti penali. Il *Prosecutor* e il *Deputy Prosecutor* sono eletti dall'*Assembly of States Parties* (per un mandato non rinnovabile di nove anni- Articolo 42). L'ufficio è strutturato in divisioni specializzate, tra cui *Investigation Division* e *Prosecution Division*, e agisce sulla base di criteri di imparzialità, oggettività e indipendenza. L'*Office of the Prosecutor* può avviare indagini su propria iniziativa, su richiesta di uno Stato Parte o su deferimento dell'*United Nations Security Council*.

Per comprendere la funzione del *Prosecutor* presso la *International Criminal Court*, è necessario partire da una premessa metodologica: il modello delineato dal *Rome Statute* mutua dalla tradizione giuridica di *Common Law* il *principio di discrezionalità nell'esercizio dell'azione penale*, ma non ne adotta il *profilo di adversary*.

L'Articolo 54 dello Statuto impone infatti al *Prosecutor* l'obbligo di estendere l'indagine a tutte le circostanze rilevanti, *sia a carico che a discarico dell'indagato*, al fine di accertare la verità. Tale *dovere di imparzialità investigativa* avvicina la figura del *Prosecutor* al *modello accusatorio italiano*, dove l'Articolo 358 del Codice di Procedura Penale stabilisce che il Pubblico Ministero deve compiere *accertamenti anche a favore della persona sottoposta a indagine*.

Il fatto che il modello adottato dalla ICC si configuri come *ibrido*, coniugando la *discrezionalità* tipica della *Common Law* con un *obbligo di imparzialità sostanziale* mutuato dai modelli Continentali, impone una breve digressione sui modelli di esercizio obbligatorio o discrezionale dell'azione penale.

Nel sistema italiano, il *principio dell'obbligatorietà dell'azione penale*, sancito dall'Articolo 112 della Costituzione della Repubblica Italiana, impone al Pubblico Ministero di promuovere l'azione penale ogni qualvolta venga a conoscenza di una notizia di reato. Questo principio costituisce una garanzia di Legalità e di eguaglianza, in quanto vincola l'iniziativa del Pubblico Ministero alla sussistenza di presupposti oggettivi, escludendo valutazioni di opportunità politica o selettiva. Il Pubblico Ministero italiano è qualificato come parte integrante della magistratura

e come tale è soggetto esclusivamente alla Legge, è costituzionalmente protetto da ogni forma di subordinazione politica (non è sottoposto al potere esecutivo, né gerarchicamente né funzionalmente - Articolo 107 comma 3 della Costituzione della Repubblica Italiana) ed è vincolato all'obbligo di esercitare l'azione penale. L'Articolo 405 CPP rafforza tale obbligo, prevedendo che, al termine delle indagini preliminari, il PM debba esercitare l'azione penale mediante richiesta di rinvio a giudizio (salvo che ritenga di dover chiedere l'archiviazione)[963].

Al contrario, nei sistemi di *Common Law*, come quello statunitense o britannico, il *Prosecutor* gode di ampia *discrezionalità* nel decidere se avviare o meno il procedimento penale, anche in presenza di elementi probatori sufficienti e non è vincolato da obblighi di imparzialità investigativa. Tale discrezionalità è giustificata da ragioni di *efficienza processuale*, di *allocazione strategica delle risorse* e di *opportunità politica*. Dunque il *Prosecutor* nei sistemi di *Common Law* opera in un contesto dove la discrezionalità è più ampia, ma anche più esposta a influenze politiche. Negli Stati Uniti, ad esempio, il *District Attorney* è *eletto* a livello statale, mentre l'*Attorney General* federale è *nominato* dal Presidente e confermato dal Senato. Questo implica una forte connessione tra l'organo requirente e l'esecutivo, con conseguenze sulla selezione dei casi, sull'indirizzo politico dell'azione penale e sulla sua eventuale strumentalizzazione. Il rischio di politicizzazione è pertanto strutturale, mitigato da meccanismi di *accountability* elettorale o da controlli giudiziari *ex post* (in fase dibattimentale o in sede di revisione giudiziaria).

Nel contesto dell'*International Criminal Court*, il *Prosecutor* si colloca in una posizione intermedia[964]. Pur essendo *formalmente indipendente*, come previsto dall'Articolo 42 del *Rome Statute*, la sua *nomina* avviene ad opera dell'*Assembly of States Parties*, e la sua attività è soggetta a influenze politiche, soprattutto nei casi di indagini *motu proprio*. L'autonomia funzionale è bilanciata da un *controllo giurisdizionale preventivo* da parte della *Pre-Trial Chamber* (Articolo 15), che deve autorizzare l'apertura delle indagini. Tuttavia, nei casi di *referral* da parte dell'*United Nations Security Council*, il *Prosecutor* agisce senza necessità di autorizzazione, il che può accentuare la dimensione politica dell'azione penale.

[963] Di Federico, G. (2022). *L'indipendenza e la responsabilità del pubblico ministero italiano in prospettiva comparata*. https://dirittodidifesa.eu/lindipendenza-e-la-responsabilita-del-pubblico-ministero-italiano-in-prospettiva-comparata-proposte-di-riforma-di-giuseppe-di-federico/

[964] Schabas, W. A. (2016). *The International Criminal Court: A Commentary on the Rome Statute*. Oxford University Press.

Questa configurazione ibrida dell'*Office of the Prosecutor* presso l'*International Criminal Court* si giustifica non come compromesso teorico tra *Civil Law* e *Common Law*, ma trova fondamento come risposta funzionale alla *natura intrinsecamente complessa delle indagini sui Crimini Internazionali*. A differenza delle giurisdizioni domestiche, dove l'attività investigativa si svolge entro confini statali e sotto l'autorità diretta degli organi giudiziari nazionali, il *Prosecutor* della ICC è chiamato a operare nel territorio di Stati sovrani, spesso instabili, e in assenza di poteri coercitivi propri. Peraltro, le indagini implicano operazioni di elevata complessità: riesumazioni in fosse comuni, identificazione forense delle vittime, raccolta di testimonianze in più Stati, acquisizione di documentazione da archivi governativi o da agenzie internazionali, analisi di immagini satellitari e tracciamento di comunicazioni digitali. Tali attività richiedono la Cooperazione degli Stati sovrani, che devono fornire assistenza tecnica, autorizzazioni formali e supporto logistico e la possibilità di avvalersi del supporto delle *United Nations* e di esperti forensi internazionali. La dipendenza da queste risorse esterne rende le indagini difensive assolutamente impraticabili: l'indagato, infatti, non ha accesso diretto ai luoghi del crimine, non può disporre di mezzi tecnici per la raccolta autonoma di prove, né può contare su strutture statali che garantiscano la Cooperazione. In tale contesto, l'*imparzialità investigativa* del *Prosecutor* non è solo un principio etico, ma una necessità strutturale[965]: in assenza di investigazioni difensive autonome, è l'organo requirente che deve garantire l'equilibrio processuale, assicurando che le prove raccolte siano complete, attendibili e non orientate esclusivamente alla condanna.

Proprio a causa di questa asimmetria, il *Rome Statute* ha previsto meccanismi di *controllo giurisdizionale preventivo*, come l'*autorizzazione della Pre-Trial Chamber per le indagini proprio motu* (Articolo 15) e strumenti di *revisione delle decisioni del Prosecutor* (Articolo 53). Tuttavia, il fulcro del sistema rimane la capacità del *Prosecutor* di operare in modo equidistante, con risorse sufficienti e in Cooperazione con gli Stati, affinché il processo penale internazionale non si trasformi in una procedura inquisitoria priva di contraddittorio[966].

Infine, il *Registry* è l'organo responsabile del supporto amministrativo e logistico alla Corte. Il *Registrar*, (eletto dai giudici per un mandato di cinque anni rinnovabile

[965] Bassiouni, M. C. (1999). *The Legislative History of the International Criminal Court*. Transnational Publishers.

[966] deGuzman, M. M. (2012*). Choosing to prosecute: Expressive selection at the International Criminal Court.* Michigan Journal of International Law, pp. 265–320.

una sola volta- Articolo 43), gestisce i servizi di traduzione, protezione delle vittime e dei testimoni, assistenza legale e archiviazione dei documenti processuali. Il *Registry* collabora strettamente con la *Presidency* e le *Judicial Divisions*, ma mantiene autonomia operativa.

11.4 L'AVVIO DELLE INDAGINI PRESSO L'*INTERNATIONAL CRIMINAL COURT*: MECCANISMI DI ATTIVAZIONE, CONTROLLO GIURISDIZIONALE E PRINCIPIO DI *COMPLEMENTARITY*

L'avvio delle indagini presso l'*International Criminal Court* è fondato su un sistema giurisdizionale multilivello basato su tre meccanismi di attivazione- *triggering mechanisms*: *referral* da parte di uno *State Party*, *referral* da parte dell'*United Nations Security Council* ai sensi del *Capitolo VII* della *United Nations Charter*, e iniziativa autonoma del *Prosecutor- motu proprio*.

Ciascun meccanismo implica una diversa configurazione procedurale e un differente grado di controllo giurisdizionale, con implicazioni sostanziali in materia di Sovranità statale, immunità e discrezionalità dell'organo requirente.

Per quanto riguarda l'avvio dell'indagine- *commencement of the investigation*- in caso di crimini definiti dallo Statuto sin dalla sua adozione- Genocidio, crimini contro l'umanità, crimini di guerra- la procedura è uniforme.

Nel caso di *referral* da parte di uno *State Party* (Articolo 14), in cui lo Stato autore del *referral* sollecita l'intervento della Corte per *crimini commessi sul proprio territorio,* l'avvio dell'indagine non richiede alcuna autorizzazione preliminare e la Giurisdizione è automatica per gli *State Party*.

Questa tipologia di *referral*, che è fino ad oggi quello più frequentemente utilizzato[967] e che ha rappresentato la via principale attraverso cui la Corte ha avviato indagini formali, esso avvalora la struttura consensuale della Corte e la disponibilità degli *State Party* a sottoporre situazioni alla Giurisdizione internazionale, ma determina al tempo stesso un effetto paradossale: la rinuncia implicita a eventuali prerogative di immunità funzionale o personale, in quanto lo Stato si espone volontariamente alla Giurisdizione della *International Criminal*

[967] Stahn, C. (2015). *The Law and Practice of the International Criminal Court*. Oxford University Press.

Court. Tale dinamica ha sollevato interrogativi circa l'effettiva volontà politica del *referral*, spesso strumentale alla delegittimazione di attori non statali o oppositori interni[968].

Il *referral* da parte dell'*UN Security Council*, previsto dall'Articolo 13(b) del *Rome Statute*, rappresenta un meccanismo eccezionale che consente alla *International Criminal Court* di esercitare Giurisdizione anche su Stati non parte dello Statuto, come accaduto in Darfur nel 2005[969] e in Libia nel 2011[970]. In tali contesti, la Corte ha potuto avviare indagini senza necessità di verifica preliminare da parte della *Pre-Trial Chamber*, in quanto il *referral* del *Security Council* ha valore vincolante. Tuttavia, l'assenza di controllo giurisdizionale ha sollevato critiche circa gli effetti distorsivi della politicizzazione della giustizia internazionale sull'uniformità dell'azione penale.

L'iniziativa *motu proprio* del *Prosecutor*, disciplinata dall'Articolo 15, costituisce il meccanismo più controverso. Il *Prosecutor* può avviare una *preliminary examination* sulla base di informazioni ricevute da fonti diverse- ONG, Stati, organizzazioni internazionali e individui. Se il *Prosecutor* ritiene che vi sia una *reasonable basis to proceed*, può presentare una richiesta alla *Pre-Trial Chamber* per ottenere l'autorizzazione all'apertura formale dell'indagine. La *Pre-Trial Chamber*, ai sensi dell'Articolo 15(4), valuta la fondatezza della richiesta e la sussistenza delle *preconditions to the exercise of jurisdiction*, che includono la competenza *ratione materiae, ratione personae, ratione loci e ratione temporis* della Corte. In caso di diniego dell'autorizzazione all'indagine, il *Prosecutor* può successivamente presentare una nuova richiesta sulla base di elementi sopravvenuti. La necessità di autorizzazione del *commencement of the investigation* da parte della *Pre-Trial Chamber* è prevista, dunque, esclusivamente per le indagini *motu proprio*, mentre non è richiesta nei casi di *referral* statale o del *Security Council*. Tale differenza riflette la volontà dei *drafter* dello Statuto di limitare l'autonomia del

---

[968] International Criminal Court (ICC). (2004, January 29). *The Prosecutor v. Uganda*. *Situation in Uganda: Referral by the Government of Uganda,29 January 2004*. Case n. ICC-02/04. https://www.icc-cpi.int/uganda ;
International Criminal Court (ICC). (2004). *Situation in the Democratic Republic of the Congo* (ICC-01/04). https://www.icc-cpi.int/drc; International Court of Justice (ICJ). (2006). *Armed activities on the territory of the Congo*. *New Application: 2002*. Democratic Republic of the Congo v. Rwanda: Jurisdiction and admissibility. ICJ Reports

[969] International Criminal Court (ICC). (2005, March 31). *The Prosecutor v. Darfur*. *Situation in Darfur, Sudan: Referral by the United Nations Security Council*.ICC-02/05. https://www.icc-cpi.int/darfur

[970] International Criminal Court (ICC). (2011, February 26). *Situation in Libya: Referral by the United Nations Security Council*. ICC-01/11. https://www.icc-cpi.int/situations/libya

Prosecutor, considerata eccessiva da alcuni *Member States* durante la *Rome Conference*[971]. La preoccupazione era che un *organo requirente indipendente* potesse avviare *indagini politicamente sensibili* senza controllo democratico, compromettendo la neutralità della Corte. Di conseguenza, il *Rome Statute* ha introdotto un sistema di freni e contrappesi volto più a contenere l'attivismo del *Prosecutor* che a prevenirne l'inerzia[972], contrariamente a quanto accade nelle giurisdizioni domestiche dove il rischio prevalente è l'inattività dell'organo requirente.

Per quanto invece riguarda l'avvio dell'indagine in caso di crimine di aggressione, invece, il quadro è più articolato a seguito degli emendamenti di *Kampala* del 2010, entrati in vigore nel 2018.

In caso di *referral* da parte di uno *State Party*, non è richiesta autorizzazione della *Pre-Trial Chamber*, purchè sia lo Stato autore del *referral* sia lo Stato oggetto dell'indagine abbiano ratificato gli emendamenti di *Kampala* e accettato la Giurisdizione sull'aggressione.

In caso di *referral* da parte del *Security Council*, il *Prosecutor* può procedere senza alcuna autorizzazione e senza che lo Stato oggetto abbia accettato la Giurisdizione, poiché il potere del *Security Council* prevale su tali limitazioni.

Infine, nel caso di iniziativa *motu proprio* del *Prosecutor*, l'autorizzazione della *Pre-Trial Chamber* è obbligatoria come per gli altri Crimini Internazionali e valgono le stesse restrizioni giurisdizionali- l'indagine può riguardare solo Stati che abbiano accettato espressamente la Giurisdizione sul crimine di aggressione.

Claus Kreß, uno dei massimi esperti sul crimine di aggressione, ha evidenziato come gli emendamenti di *Kampala* abbiano introdotto un regime giurisdizionale differenziato e più restrittivo, fortemente subordinato alla volontà degli Stati di sottoporsi alla Giurisdizione della Corte, che limita l'operatività della ICC in materia di aggressione e impone condizioni aggiuntive che non si riscontrano per gli altri Crimini Internazionali[973].

---

[971] Lee, R. S. (Ed.). (2001). *The International Criminal Court: The Making of the Rome Statute*. Kluwer Law International.

[972] International Criminal Court. (2014, September 24). *Article 53(1) Report: Situation in the Central African Republic II*. Office of the Prosecutor. https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/iccdocs/otp/Art_53_1_Report_CAR_II_24Sep14.pdf

[973] Kreß, C., & Barriga, S. (Eds.). (2017). *The Crime of Aggression: A Commentary*. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781139058360

La verifica dell'ammissibilità di un caso dinanzi alla *International Criminal Court* costituisce uno snodo procedurale e sostanziale di rilievo sistemico che si innesta nel più ampio principio di *Complementarity*, che regge l'intero impianto giurisdizionale della Corte e ne definisce la natura *sussidiaria* rispetto alle giurisdizioni nazionali[974].

Nel caso di *referral* da parte di uno *State Party* (Articolo 14) o di attivazione *motu proprio* da parte del *Prosecutor* (Articolo 15), la *Pre-Trial Chamber* è chiamata a valutare preliminarmente la *sussistenza dei presupposti di Giurisdizione e ammissibilità*.

L'*ammissibilità di un caso* è disciplinata dall'Articolo 17 del *Rome Statute*, che stabilisce i criteri attraverso cui la Corte valuta se può esercitare la propria Giurisdizione[975]. Le ipotesi di inammissibilità si articolano attorno a tre pilastri fondamentali: l'esistenza di procedimenti nazionali genuini, l'insufficiente gravità del caso, e la mancanza di interesse della giustizia. Questi criteri non operano come semplici soglie tecniche, ma come strumenti di bilanciamento tra Sovranità statale, lotta all'impunità, efficienza processuale e tutela dei Diritti fondamentali, e si traduce in una architettura procedurale che garantisce il rispetto del diritto internazionale penale sostanziale e processuale.

Qualora la Corte ritenga il *caso inammissibile* ai sensi dell'Articolo 17, essa deve astenersi dall'esercitare la propria Giurisdizione[976].

La prima ipotesi di inammissibilità riguarda l'*esistenza di procedimenti nazionali genuini*.

Ai sensi dell'articolo 17(1)(a) e (b), la Corte deve astenersi dall'intervenire se uno Stato ha già avviato indagini o procedimenti penali nei confronti della stessa persona e per gli stessi fatti (*same person/ same conduct test*), a condizione che tali procedimenti siano genuini in termini di effettiva volontà (*willingness*) e capacità

---

[974] deGuzman, M. M. (2012). *Complementarity: A false promise for international criminal justice*. Virginia Journal of International Law. Pp. 65–138.

[975] Jus Mundi. *Case admissibility at the ICC*. https://bing.com/search?q=ICC+challenges+to+admissibility+and+jurisdiction; Hamilton, T. (2016). *Case admissibility at the International Criminal Court*. *The Law & Practice of International Courts and Tribunals.* https://jusmundi.com/en/document/publication/en-case-admissibility-at-the-international-criminal-court

[976] Guariglia, F., Batros, B., Gallmetzer, R., & Mugwanya, G. (2018). Jurisdiction and admissibility. In *The Appeals Chamber of the International Criminal Court: Commentary and Digest of Jurisprudence*. pp. 67–117. Appeals Chamber Commentary. Cambridge University; Cambridge University Press. *Jurisdiction and admissibility – Appeals Chamber Commentary*. In *The Appeals Chamber of the International Criminal Court*. https://www.cambridge.org/core/books/appeals-chamber-of-the-international-criminal-court/jurisdiction-and-admissibility/49D7B73E9414AB221BE1799B65423AA7

(*ability*) dello Stato di perseguire i crimini[977]. La giurisprudenza ha, appunto, chiarito che non basta la mera esistenza formale di un procedimento: esso deve essere effettivo, imparziale e orientato alla punizione del crimine[978]. Di contro, un procedimento è considerato *non genuino* se lo Stato, per proteggere l'indagato, non conduce l'indagine con la dovuta diligenza (*unwillingness)* o se il sistema giudiziario è collassato o non funzionale *(inability)*.

In *Prosecutor v. Saif Al-Islam Gaddafi (ICC-01/11-01/11)*[979], la *Pre-Trial Chamber* ha ritenuto inammissibile l'intervento della Corte proprio perché la Libia aveva avviato un procedimento nazionale, salvo successivamente riesaminare la questione alla luce delle difficoltà strutturali del sistema giudiziario libico[980].

La seconda ipotesi di inammissibilità è legata alla *gravità del caso*. L'Articolo 17(1)(d) stabilisce che la Corte deve intervenire solo nei casi di *sufficient gravity*, in linea con il principio enunciato nel preambolo dello Statuto, secondo cui la ICC è competente per i *crimini di maggiore rilevanza per la Comunità Internazionale*. La gravità è valutata in base a diversi fattori: la scala del crimine, il numero delle vittime, la modalità di commissione, l'intenzionalità e la posizione dell'autore. Non esiste una soglia numerica, ma un'analisi qualitativa e contestuale. In *Situation in Iraq/UK*, l'*Office of the Prosecutor* ha concluso che, pur essendo stati commessi crimini, non raggiungevano il livello di gravità richiesto per l'intervento della Corte. Questo criterio serve a evitare che la ICC si trasformi in un tribunale di giustizia penale ordinaria, mantenendo il suo ruolo di Giurisdizione straordinaria.

La terza ipotesi riguarda l'*interesse della giustizia*, previsto dall'articolo 53(1)(c). Anche in presenza di Giurisdizione e gravità, il *Prosecutor* può decidere di non procedere all'indagine anche in presenza di fondamento giuridico, qualora ciò sia ritenuto contrario agli *interessi della giustizia*. Questo concetto è particolarmente controverso. Nel *Policy Paper on the Interests of Justice* (2007)[981], l'*Office of the*

---

[977] International Criminal Court (ICC). (2009, June 16). *The Prosecutor v. Germain Katanga.* Case n. ICC-01/04-01/07-1497.Decision on the admissibility of the case. https://www.icc-cpi.int; International Criminal Court. (2011, February 3). *Prosecutor v. Germain Katanga and Mathieu Ngudjolo Chui*. *Decision on agreements as to evidence*. ICC-01/04-01/07-2681. Trial Chamber II. (Trial Chamber decisions on admissibility of evidence obtained by national authorities)

[978] Stahn, C. (2008). *Complementarity: A tale of two notions*. Criminal Law Forum. Pp. 87–113.

[979] International Criminal Court (ICC). (2013, May 31). *The Prosecutor v. Saif Al-Islam Gaddafi. Public redacted version of Decision on the admissibility of the case against Saif Al-Islam Gaddafi*. Case n. ICC-01/11-01/11-344-Red. Pre-Trial Chamber I. https://www.icc-cpi.int/court-record/icc-01/11-01/11-344-red

[980] *Coalition for the International Criminal Court*. Libya country page. https://www.coalitionfortheicc.org/country/libya

[981] International Criminal Court (ICC). (2007). *Policy Paper on the Interests of Justice*. Office of the Prosecutor. https://iccforum.com/background/gravity

Prosecutor ha precisato che l'interesse della giustizia non deve essere confuso con l'interesse della pace, nè coincide con considerazioni politiche o diplomatiche, ma deve tener conto di valutazioni di impatto sociale- *aspettative delle vittime*, *stabilità sociale*- e di legittimità istituzionale- *rischio di strumentalizzazione*- oltre che della *possibilità di ottenere risultati concreti*.

L'inammissibilità non preclude definitivamente l'intervento della Corte, ma ne sospende l'azione finché lo Stato dimostri di esercitare la propria Giurisdizione in modo conforme agli standard internazionali.

Le ipotesi di inammissibilità operano come barriere funzionali e normative, volte a garantire che la Corte intervenga solo quando è realmente necessario e giustificato. Esse riflettono la tensione tra universalismo giuridico e rispetto della Sovranità statale, e costituiscono il cuore del principio di *Complementarity*, che distingue la ICC da ogni altra Giurisdizione penale internazionale[982]. La prassi applicativa ha evidenziato come tale principio possa essere interpretato non solo in chiave strettamente tecnica bensì in chiave politica, dando luogo a fenomeni di *complementarità di convenienza*[983], come nel caso della Costa d'Avorio. In tale contesto, lo Stato ha accettato la Giurisdizione della ICC ai sensi dell'Articolo 12(3), consentendo l'avvio del procedimento contro Laurent Gbagbo, ex Presidente ivoriano, ma contestando l'ammissibilità del caso relativo a sua moglie Simone Gbagbo, sostenendo di aver già avviato procedimenti interni. La *Pre-Trial Chamber* ha rigettato l'eccezione, ritenendo che le *indagini nazionali* non soddisfacessero i *requisiti di*

L'Articolo 19 del *Rome Statute* disciplina le *challenges to the admissibility and jurisdiction* dinanzi alla Corte. Tali *contestazioni* possono essere sollevate dall'imputato, da uno Stato con Giurisdizione sul caso o da uno Stato da cui è richiesta l'accettazione della Giurisdizione ai sensi dell'Articolo 12. La Corte può anche determinare *ex officio* l'ammissibilità, e il *Prosecutor* può richiedere una pronuncia in merito. Le *contestazioni* devono essere presentate tempestivamente, preferibilmente prima dell'inizio del dibattimento, e sono decise dalla *Pre-Trial Chamber* o dalla *Trial Chamber*, a seconda dello stato del procedimento. Le decisioni sono appellabili dinanzi alla *Appeals Chamber* ai sensi dell'Articolo 82.

---

[982] De Souza Dias, T. (2020). *The Complementarity Turn: Domestic Justice and the International Criminal Court.* European Journal of International Law. Pp. 251–279. https://academic.oup.com/ejil/article/31/1/313/5882060

[983] Fanchiotti V (2014). *La Corte Penale Internazionale. Profili sostanziali e processuali*. Giappichelli Editore. Torino

11.5 EQUILIBRIO TRA SOVRANITÀ STATALE, AUTONOMIA DEL *PROSECUTOR* E GARANZIE DIFENSIVE NEL SISTEMA DELL'*INTERNATIONAL CRIMINAL COURT*

L'assetto procedurale delineato dal *Rome Statute* e dalle *Rules of Procedure and Evidence* configura un equilibrio funzionale tra Sovranità statale, indipendenza dell'*Office of the Prosecutor* e protezione dei Diritti individuali, fondato su una ripartizione dei poteri che combina il *dovere di imparzialità investigativa* del *Prosecutor*, il controllo giurisdizionale della *Pre-Trial Chamber* e il regime di *cooperation* degli Stati, in un contesto in cui la Corte non dispone di poteri coercitivi diretti sul territorio degli Stati.

La tutela della persona nella fase investigativa, si innesta in un *sistema di ammissibilità probatoria* che prevede un *filtro di esclusione condizionato* per le prove ottenute in violazione dello *Statute* o degli *internationally recognized human rights*, senza però consacrare una *exclusionary rule automatica* o una regola generalizzata di *fruit of the poisonous tree*; il risultato è un sindacato a posteriori, rimesso alla discrezionalità delle *Chambers*, che può sfociare nell'esclusione, nella riduzione del peso probatorio o, in casi estremi, nello *stay of proceedings*. Sul versante delle misure investigative coercitive, la centralità degli Stati sovrani, con l'esecuzione secondo il Diritto Interno, accresce le asimmetrie difensive in assenza di una *judicial authorization ex ante* della ICC e di un meccanismo strutturale di *adversarial review* che precede *surveillance, searches e seizures*, con implicazioni sul *principio di Equality of Arms* e sulla piena effettività del *Fair Trial*, che la *Trial Chamber* tende a compensare in via rimediale. Alcuni correttivi strutturali, come la *Unique Investigative Opportunity* e le misure autorizzate in contesti di collasso istituzionale, preservano l'integrità della Prova e l'effettività delle indagini quando la *cooperation* convenzionale fallisce, ma non colmano, di per sé, i vuoti regolativi in tema di rimedi automatici per violazioni delle garanzie o di controllo giurisdizionale preventivo sulle attività più invasive.

Il circuito cautelare, letto alla luce del divieto di *Trial in Absentia*, introduce un controllo multilivello sulla *necessity* e *proportionality* della privazione della libertà, senza tuttavia offrire un catalogo positivo e compiuto di misure non detentive comparabile ai sistemi domestici; l'effettività esecutiva resta ancorata alla qualità

della *cooperation* statale e alle frizioni in materia di *immunities* e altre *international obligations*.

In termini sistematici, la coerenza del modello ICC dipende in misura decisiva dalla giurisprudenza evolutiva delle *Chambers* che ha affinato standard e rimedi in materia di *Discosure* e *Integrity of proceedings* e da possibili interventi normativi o regolamentari capaci di rafforzare il controllo *ex ante* sulle misure invasive, di tipizzare effetti escludenti per violazioni delle garanzie di Articolo 55 e di ampliare con chiarezza il ventaglio di alternative alla detenzione, così da consolidare, in chiave comparata, la piena realizzazione del *Fair Trial* nell'International Criminal Law.

11.5.1 Fase investigativa: poteri requirenti, Cooperazione statale e tutela del *Fair Trial*

L'architettura investigativa dell'*International Criminal Court* si fonda su un sistema procedurale multilivello, disciplinato dal *Rome Statute*, dalle *Rules of Procedure and Evidence* e dalla prassi istituzionale dell'*Office of the Prosecutor*.

Le indagini condotte *in situ*- nel *locus commissi delicti*- rispecchiano un delicato equilibrio tra autonomia del *Prosecutor*, controllo giurisdizionale della *Pre-Trial Chamber* e principio di Cooperazione statale, con ricadute decisive sui Diritti dell'indagato e sull'efficacia della giustizia penale internazionale.

Come già esaminato, ai sensi dell'Articolo 54(1) del *Rome Statute*, il *Prosecutor* è tenuto ad ampliare l'indagine a tutte le circostanze rilevanti, a carico e a discarico, per accertare la verità e questo si traduce in missioni investigative che dipendono dal regime di Cooperazione statale: le prove devono essere raccolte dalle autorità locali sotto la supervisione della Corte, attraverso meccanismi di *mutual legal assistance.* Questo rende le indagini particolarmente vulnerabili, soprattutto nelle situazioni in cui lo Stato nel cui territorio ricade il *locus commissi delicti* non offre piena collaborazione.

Nei contesti di *collasso istituzionale* dello Stato territoriale, l'Articolo 57(3)(d) del *Rome Statute* conferisce alla *Pre-Trial Chamber* il potere di autorizzare *misure investigative dirette*, sollevando il *Prosecutor* dall'obbligo di ricorrere alla Cooperazione statale qualora questa sia impraticabile. Tali misure includono l'acquisizione di prove mediante interventi sul luogo dei fatti, la raccolta di

dichiarazioni testimoniali in condizioni protette e la conservazione forense di materiali a rischio di dispersione, senza attendere l'assistenza da parte delle autorità nazionali. La *ratio* di questa norma è duplice: da un lato, garantire la continuità delle indagini anche in assenza di un'autorità statale funzionante; dall'altro, preservare l'integrità del procedimento penale internazionale e la sicurezza delle vittime e dei testimoni, assicurando che elementi fondamentali non vadano irrimediabilmente perduti. In tal modo, l'articolazione tra indipendenza del *Prosecutor* e vigilanza della *Pre-Trial Chamber* costituisce una garanzia procedurale essenziale per mantenere il nesso di causalità tra condotta contestata e Prova acquisita, evitando spazi di impunità legati al mancato funzionamento dello Stato territoriale.

Un pilastro dell'architettura probatoria dell'*International Criminal Court* è rappresentato dall'*Unique Investigative Opportunity* prevista dall'Article 56(1). Si tratta di un meccanismo eccezionale di *preservazione anticipata della Prova*, che tutela al contempo i Diritti delle parti, attivabile quando vi sia un rischio concreto che determinati elementi probatori non possano essere ottenuti durante il dibattimento o che la loro genuinità possa deteriorarsi irreversibilmente. In tale situazione, il *Prosecutor* può chiedere alla *Pre-Trial Chamber* di adottare *misure necessarie* per garantire l'integrità e la disponibilità futura della Prova.

La *Pre-Trial Chamber* può disporre, secondo questa procedura, la raccolta di deposizioni protette, l'assunzione di testimonianze con modalità speciali (ad esempio registrazioni audio-video con controesame anticipato ove possibile), ispezioni forensi *in situ*, acquisizioni documentali e ogni altra misura ritenuta idonea a preservare la Prova. La logica è di anticipare atti tipicamente dibattimentali, così da renderli riutilizzabili al *Trial* senza pregiudizio per il diritto di difesa. Il fondamento garantistico del meccanismo risiede nel bilanciamento tra necessità di conservazione probatoria e *Fair Trial*: la *Pre-Trial Chamber* può infatti autorizzare la partecipazione della *Defense* e del *legal representative of victims*, stabilendo cautele su *Discosure*, controesame, *Protective Measures* e catena di custodia. In giurisprudenza, la Corte ha valorizzato l'uso anticipato di testimonianze e materiali sensibili proprio per evitare la perdita irrimediabile di evidenze in teatro di conflitto[984].

[984] International Criminal Court (ICC). (2006, October 3). *The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo*. *Decision on the Defense Challenge to the Jurisdiction of the Court*. Case n. ICC-01/04-01/06-772. https://www.icc-cpi.int/court-record/icc-01/04-01/06-772 ; International Criminal Court (ICC).

L'Articolo 55 del *Rome Statute* configura una garanzia multilivello dei *Diritti della persona nella fase investigativa*, calibrata in ragione dello *status* processuale e del grado di interferenza dell'autorità inquirente.

La norma opera su due piani distinti e progressivi.

Il primo, di portata generale, tutela chiunque sia *oggetto di indagine* da parte della Corte, assicurando il *right against self-incrimination*, il divieto di *coercition* diretta o indiretta *(inhuman or degrading treatment)* e il diritto a un interprete e alla comunicazione in una lingua pienamente compresa; questa protezione si attiva già nelle interazioni preliminari, prima che maturi una formale *suspect status* e mira a prevenire distorsioni irreversibili nella formazione della Prova.

Il secondo piano scatta quando la persona passa allo *status* di *suspect:* questo comporta oltre alla rigorosa osservanza degli obblighi informativi- indicazione esatta della natura delle accuse e dei Diritti notificati, tra cui il *right to remain silent* e sul diritto all'interprete affinchè il *questioning* avvenga in una lingua che la persona comprenda perfettamente e con registrazione audio-video fedele e integrale secondo le *Rules of Procedure and Evidence;* la norma, inoltre, esige che il *suspect* goda di un presidio difensivo effettivo- poiché l'assistenza del *Defense counsel* è diritto esigibile, la cui rinuncia deve risultare espressa, informata e volontaria.

Quanto ai rimedi, non esiste nello *Statute* una *exclusionary rule* automatica che determini l'inutilizzabilità di ogni dichiarazione resa in violazione dell'Articolo 55 né lo *Statute* prevede la codificazione del *fruit of the poisonous tree.* Questo implica che molte censure difensive sono rimesse alla valutazione discrezionale della *Chamber* attraverso il bilanciamento tra *probative value* e *prejudicial effect* (Articolo 69.4), mentre l'Articolo 69.7 introduce un filtro di esclusione qualificato, per cui se l'ottenimento della Prova ha violato lo *Statute* o gli *internationally recognized human rights*, generando un sostanziale dubbio sulla *reliability* della Prova, la Corte potrà alternativamente ridurne il peso probatorio, escluderla o ordinarne la rinnovazione; in casi estremi, ove la violazione abbia compromesso gravemente l'*Integrity* del processo, la Corte potrà disporre uno *stay of proceedings* per salvaguardare il *Fair Trial.* Ne deriva un modello di *tutela difensiva differita*, in cui i meccanismi sanzionatori sono prevalentemente giudiziali e casistici; questo è coerente con l'impianto flessibile della ICC, ma impone alla *Trial Chamber* un

(2012, March 14). *The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo Judgment pursuant to Article 74 of the Statute*.Case n. ICC-01/04-01/06. https://www.icc-cpi.int/drc/lubanga

controllo penetrante, capace di coniugare esigenze di efficienza investigativa in contesti spesso ostili con l'irrinunciabile comando del *Fair Trial*. La prassi giurisprudenziale ha consolidato un approccio funzionale: la *Trial Chamber* ha distinto le mere violazioni del Diritto Interno dello Stato esecutore (che non implicano di per sé l 'inutilizzabilità) [985] dalle violazioni gravi dei Diritti fondamentali- idonee a far scattare l'Articolo 69.7- nei confronti delle quali la Corte ha privilegiato rimedi calibrati, valutando comprensione linguistica, dichiarazioni acquisite in contesti coercitivi o senza adeguata informazione dei Diritti e registrazione del *questioning*, come parametri di ammissibilità e di peso probatorio[986] e adottando, di contro, rimedi strutturali- sino allo *stay of proceedings*- in caso di violazione di garanzie fondamentali e di impossibilità di una *Discosure* effettiva.

Resta, altresì, problematica la tutela difensiva rispetto a misure investigative coercitive quali *surveillance*, *searches* e *seizures* svolte in esecuzione di richieste di Cooperazione da parte della Corte agli Stati.

L'ordinamento ICC non impone in via generale una *judicial authorization ex ante* della Corte per tali atti: le forme di *assistenza giudiziaria*, tra cui la perquisizione e il sequestro, l'acquisizione di documenti, i provvedimenti per l'ottenimento di prove e l'identificazione di comunicazioni, sono disciplinate dall'Articolo 93; le modalità di esecuzione, non disponendo l'*Office of the Prosecutor* di poteri coercitivi diretti sul territorio statale, seguiranno le norme di Diritto Interno dello Stato (Articolo 99). Ne deriva che la legittimazione, i presupposti e le garanzie delle misure coercitive sono rimesse in larga parte al diritto processuale interno dello Stato di esecuzione, mentre il controllo della *Trial Chamber* si colloca tendenzialmente a valle, nella forma di uno scrutinio di ammissibilità, di una riduzione del *probative value* o di ordini di *Discosure* integrativa. La mancanza di un filtro giurisdizionale *ex ante,* unitamente alla confidenzialità delle richieste di Cooperazione- che generano atti coercitivi eseguiti dalle autorità nazionali secondo i propri standard- fa sì che la difesa apprenda dell'esistenza e dell'esito delle misure

[985] International Criminal Court (ICC). (2009, June 16). *The Prosecutor v. Germain Katanga.* Case n. ICC-01/04-01/07-1497.Decision on the admissibility of the case. https://www.icc-cpi.int; International Criminal Court. (2011, February 3). *Prosecutor v. Germain Katanga and Mathieu Ngudjolo Chui*. *Decision on agreements as to evidence*. ICC-01/04-01/07-2681. Trial Chamber II. (Trial Chamber decisions on admissibility of evidence obtained by national authorities) https://www.legal-tools.org/doc/ba82b5

[986] International Criminal Court (ICC). (2019, July 8). *Prosecutor v. Bosco Ntaganda*, Judgment pursuant to Article 74 of the Statute. case n. ICC-01/04-02/06. Trial Chamber decisions addressing Article 69(7) and evidentiary reliability.

solo in fase di *Discosure*, senza aver beneficiato di un contraddittorio preventivo in punto di legittimità e proporzionalità del mezzo invasivo. Ciò incide sul principio dell'*Equality of Arms* e, più in generale, sul *Fair Trial*, perché sposta la dialettica difensiva sul terreno *ex post* della contestazione di ammissibilità e della riduzione del valore probatorio, anziché consentire una compressione *ex ante* dell'invasività attraverso un controllo giurisdizionale originario.

La vulnerabilità difensiva si riflette anche nell'asimmetria informativa prodotta dal regime di *Discosure:* le *Protective Measures* previste per l'accesso ai materiali rilevanti della *Prosecution*, possono limitare la piena verificabilità difensiva circa *proportionality, legality e reliability* della raccolta della Prova e questo contribuisce alla necessità per la difesa di ricostruire a posteriori le condizioni di acquisizione probatoria affidandosi alla documentazione fornita dallo Stato esecutore.

A questo punto vale la pena di soffermarsi, sia pur brevemente, sulle più significative attività investigative attualmente in corso presso la *International Criminal Court* in materia di Genocidio, analizzando il contesto giuridico–procedurale che ha consentito l'avvio di ciascun filone d'indagine, la portata sostanziale e i principali sviluppi.

Un esempio significativo della prassi contemporanea dell'ICC sul crimine di Genocidio è rappresentato dall'indagine sulle gravi violenze subite dalla comunità Rohingya.

L'allora *Prosecutor* Fatou Bensouda ha dato avvio, nel settembre 2018, a un *Esame Preliminare*- ex Articolo 15 dello Statuto- per accertare se le gravi violenze subite dalla comunità Rohingya in Bangladesh e Myanmar configurassero il crimine di Genocidio. Dagli atti militari di *killing* e *serious bodily or mental harm*, alle *misure dirette a impedire le nascite* e al *forcible transfer of children*, inseriti in un piano di *ethnic cleansing*- con incendi volontari di villaggi e deportazioni forzate verso il Bangladesh- è emersa una ragionevole base per ritenere sussistente il *Dolus Specialis to destroy in whole or in part*.

Pur non essendo il Myanmar *State Party* del *Rome Statute*, il *Prosecutor* ha fondato la propria competenza *ratione loci* sugli episodi consumati almeno in parte sul territorio del Bangladesh, ottenendo il 14 novembre 2019 il via libera della *Pre-Trial Chamber III* all'apertura dell'indagine formale.

Nel novembre 2024 il *Prosecutor* Karim A.A. Khan ha inoltre richiesto e ottenuto un *mandato di arresto* per Min Aung Hlaing, ritenuto responsabile di crimini contro l'umanità con possibili risvolti genocidari.

Tra le indagini di maggiore rilievo attualmente condotte dall'*Office of the Prosecutor,* c'è quella relativa alla situazione in Ucraina.

La Corte ha iniziato a esaminare la situazione ucraina già nel 2014, dopo che il governo ucraino ha presentato due dichiarazioni- ai sensi dell'Articolo 12 dello Statuto di Roma- accettando la Giurisdizione della Corte per i crimini commessi sul proprio territorio. La prima dichiarazione riguardava i fatti avvenuti durante le proteste di Maidan (novembre 2013–febbraio 2014), mentre la seconda estendeva la Giurisdizione a partire dal 20 febbraio 2014, includendo i crimini legati all'annessione della Crimea e al conflitto nel Donbas.

Dopo anni di esame preliminare, il *Prosecutor* ha concluso che sussistevano le condizioni per aprire un'indagine.

Il 28 febbraio 2022, in seguito all'invasione russa su larga scala, il *Prosecutor* ha annunciato l'intenzione di aprire un'indagine formale, basandosi sulle conclusioni del precedente esame preliminare. Il giorno successivo, ha ricevuto un rinvio da parte della Lituania, seguito da un rinvio congiunto da 43 *State Party* dello *Statuto di Roma*. Il 2 marzo 2022, l'indagine è stata ufficialmente aperta e la situazione in Ucraina è oggi oggetto di una *indagine attiva e multilaterale*, che, pur incentrata su *War Crimes* e *Crimes against Humanity*, prevede l'esame di condotte potenzialmente costitutive di Genocidio.

In questo caso, dunque, Il *Prosecutor* ha applicato la sua facoltà di iniziare una *indagine motu proprio*, senza cioè né la preventiva denunzia ad opera di uno *State Party*, né una dichiarazione occasionale di accettazione della Giurisdizione ad opera di uno *Stato Non-Parte*, né il deferimento proveniente dal *Security Council*. In tale ipotesi, successivamente all'inchiesta preliminare, il *Prosecutor* ha deveuto richiedere alla *Pre-Trial Chamber* l'autorizzazione ad avviare le attività investigative. Questo rende conto del fatto che i meccanismi statutari che consentono l'apertura di una vera e propria indagine sui Crimini Internazionali sono tutt'altro che spediti: l'unico soggetto che può bypassare il consenso di *Stati Non-Parte*, è il *Security Council*, che può essere però posto in situazione di stallo dell'esercizio, spesso reciproco, del potere di veto da parte dei cosiddetti Membri Permanenti (Stati Uniti, Russia, Cina, Regno Unito, Francia).

Proprio tale dato di fatto, con l'evidente netta opposizione da parte della Federazione Russa, ha impedito un deferimento formale nel caso dell'Ucraina. E tuttavia, grazie alla eccezione relativa alla dichiarazione di accettazione *ad hoc*,

utilizzata dalla stessa Ucraina, cui ha fatto seguito la denunzia di numerosi *State Party*, il *Prosecutor* ha potuto iniziare ad investigare sulle ipotesi di Crimini Internazionali (in particolare sui Crimini di Guerra) consumati in quel territorio, senza nemmeno dover attendere l'autorizzazione della *Pre-Trial Chamber*, per poi ottenere due *Mandati di Arresto*, come vedremo nelle prossime sezioni.

L'*Office of the Prosecutor*, oltre alle teoriche ipotesi di Genocidio (che richiedono la prova dell'*intent to destroy* verso il gruppo protetto), di Crimini contro l'Umanità (che richiedono la prova di un *attacco esteso e sistematico diretto contro la popolazione civile*) e di Crimini di Guerra (tra i quali proprio la *deportazione* ed il *trasferimento coatto di civili*, ed in particolare di bambini), non potrà investigare sul quarto crimine astrattamente previsto dallo *Statuto di Roma*, vale a dire quello di *Aggressione*. Invero, nella *Risoluzione* dell'Assemblea degli Stati Parte del 2010 a Kampala, che ha definito il *crimine di Aggressione* (Articolo 8 bis) sono state disciplinate condizioni molto stringenti perché il *Prosecutor* possa procedere ad indagare su detta ipotesi di reato (Articoli 15-bis e 15-ter) in base alle quali non è consentito alla ICC giudicare atti di *Aggressione* che siano compiuti da soggetti aventi la nazionalità di Stati Non-Parte ovvero verificatisi sul territorio di Stati Non-Parte. Questa limitazione all'esercizio della Giurisdizione non ha consentito di iscrivere il crimine di Aggressione quale ipotesi a carico di politici o militari russi per i fatti commessi in Ucraina.

Degna di menzione, sebbene non siano state autorizzate imputazioni specifiche in materia di Genocidio, è infine l'indagine su presunti Crimini di Guerra e Crimini contro l'Umanità- attacchi contro civili, uso eccessivo della forza, insediamenti illegali e persecuzioni- commessi nel conflitto israelo-palestinese sia da membri delle Forze di Difesa Israeliane, sia da gruppi armati palestinesi come Hamas, a partire dal 2014.

Il *Preliminary Examination* è stato avviato il 16 gennaio 2015, dopo che lo Stato di Palestina ha presentato una dichiarazione ai sensi dell'Articolo 12(3) dello *Statuto di Roma*, accettando la Giurisdizione della Corte per i crimini commessi nel territorio palestinese- inclusi Gaza, Cisgiordania ed East Jerusalem- a partire dal 13 giugno 2014.

Successivamente, il 22 maggio 2018, la Palestina ha formalmente rinviato la situazione al *Prosecutor*, chiedendo l'apertura di un'indagine. Dopo un esame approfondito, il 20 dicembre 2019 la *Prosecutor* Fatou Bensouda ha annunciato che tutti i criteri previsti dallo *Statuto* per aprire un'indagine erano soddisfatti. Tuttavia,

vista la complessità giuridica della questione territoriale, ha richiesto alla *Pre-Trial Chamber I* di chiarire l'ambito della Giurisdizione.
Il 5 febbraio 2021, la Camera preliminare ha stabilito che la Corte può esercitare Giurisdizione penale sui crimini commessi nei territori palestinesi. Di conseguenza, il 3 marzo 2021 è stata ufficialmente aperta l'indagine.
Israele, che non è State Party dello *Statuto di Roma*, contesta la Giurisdizione della Corte e ha definito l'indagine come politicizzata. La Palestina, invece, è formalmente riconosciuta come Stato Parte dal 2015.
Questi filoni investigativi testimoniano l'esercizio simultaneo dei poteri *motu proprio* e degli strumenti di rimando statale, l'applicazione rigorosa del *principio nulla poena sine lege* e del *divieto di analogia in malam partem*, e le strette *condizioni procedurali* fissate dallo *Statuto di Roma* per le indagini in ambito genocidario.

11.5.2 Il Circuito Cautelare presso l'*International Criminal Court* tra Controllo Giudiziario e Cooperazione Internazionale

Il Sistema Cautelare delle *Precautionary Measures* presso l'*International Criminal Court* cerca un equilibrio tra effettività della Giurisdizione e tutela dei Diritti fondamentali, fondandosi su tre cardini: un filtro giudiziario rigoroso per l'emissione degli *arrest warrants* (Articolo 58); una *cooperation* vincolata con gli *State Party* per la loro esecuzione (Articolo 89); l'introduzione di un gradiente di coercizione meno intrusivo- *summons to appear*- (alla luce del divieto di *Trial in Absentia*) coerente con l'idea che la restrizione della libertà personale debba essere *extrema ratio* e una vigilanza sulla proporzionalità della privazione della libertà (Articolo 60).
L'Articolo 58 richiede che la *Pre-Trial Chamber* accerti innanzitutto l'esistenza di *reasonable grounds to believe* che la persona abbia commesso un crimine rientrante nella *jurisdiction* della Corte e quindi valuti la necessità della misura cautelare. I presupposti tipizzati per l'applicazione delle misure cautelari da parte dell'*International Criminal Court* sono tre: garantire l'apparizione dell'indagato; impedire che l'indagine o il procedimento siano ostacolati o messi in pericolo (ad esempio mediante interferenze con testimoni o distruzione di *evidence*); prevenire la commissione di ulteriori crimini rientranti nella competenza della ICC. La

decisione è sorretta da un test di *necessity* e *proportionality* che tiene conto della gravità del fatto, del ruolo dell'indagato e del rischio concreto di fuga o di inquinamento probatorio.

La *Pre-Trial Chamber* mantiene un controllo dinamico sulla persistenza dei presupposti e può modificare o revocare l'*arrest warrant* quando non ricorrano più le condizioni legali, anche alla luce di nuove informazioni fornite dal *Prosecutor* o dalla *Defense*.

L'esecuzione si innesta nella Cooperazione internazionale disciplinata dalla *Part 9* del *Rome Statute*.

L'Articolo 59 regola la fase domestica dell'arresto nello Stato esecutore, imponendo che l'*arrested person* sia portato senza ritardo davanti a un'Autorità Giudiziaria nazionale per la verifica della regolarità formale del *warrant* e dell'identità, nonché per l'esame di eventuali domande di *interim release* secondo gli standard nazionali compatibili con l'obbligo di *surrender*. L'Articolo 89 governa la richiesta di consegna e la traslazione a L'Aia; lo Stato esecutore è tenuto a dare corso al *surrender*.

La cornice prevede anche il *provisional arrest* (Articolo 92), utile nei casi in cui sia necessario assicurare la persona in attesa della formalizzazione della richiesta di *surrender*.

In tutte queste fasi, il ruolo dell'Autorità Giudiziaria nazionale è centrale: essa controlla la *compliance* formale, garantisce condizioni di *Custody* conformi agli standard internazionali, valuta le istanze di *Provisional Release* (alla luce della legislazione interna e degli obblighi di Cooperazione), e assicura i Diritti fondamentali della persona.

Una volta trasferita alla sede della Corte, la *Pre-Trial Chamber* verifica nell'*Initial Appearance* che i Diritti siano stati rispettati, informa l'imputato della natura dei *charges* e decide (applicando il vaglio di *necessity* e *proportionality* di cui all'Articolo 58) sulla *Continued Detention* o sul *Release* (ove non sussistano i presupposti, si dimostri un mutamento delle circostanze o si configuri una durata complessiva della *detention* irragionevole).

Le decisioni su *detention* e *release* sono appellabili ai sensi dell'Articolo 82(1)(b), consentendo un controllo della *Appeals Chamber* sulla corretta applicazione degli standard di legge.

La ICC non riconosce il *Trial in Absentia* e non ammette la *Contumacy*: l'Articolo 63(1) stabilisce che l'imputato *shall be present during the trial* per assicurare

immediatezza e oralità del confronto probatorio e preservare il nucleo del *Fair Trial*. Questo vincolo rafforza, a monte, l'interesse all'emissione e all'esecuzione di misure cautelari idonee a garantire la comparizione, ma impone, a valle, che la detenzione sia sempre giustificata in termini di stretta necessità.

La tensione tra esigenza di assicurare la presenza e tutela della libertà personale è gestita mediante rimedi progressivi che valorizzano il *principio di proporzionalità*, costituiti da *condizioni alternative alla detenzione* che garantiscano la comparizione del *suspect,* come gli obblighi di comparizione- *summons to appear,* quando la Cooperazione volontaria dell'indagato è plausibile - oppure restrizioni sui movimenti- obblighi di *travel restrictions*, consegna del passaporto, contatti limitati con potenziali testimoni o *periodic reporting* al *Registry*- fermo restando che l'ordinamento della ICC non dispone di un catalogo positivo di misure non detentive comparabile a molti sistemi domestici. In caso di *non compliance* con le condizioni della *summons*, la Corte può convertirla in *arrest warrant*, ripristinando la soluzione detentiva più intrusiva.

Sul piano del dialogo tra ICC e ordinamenti nazionali, l'efficacia delle *Precautionary Measures* dipende dalla qualità della *cooperation* e dalla prontezza delle Autorità Giudiziarie interne nel dare esecuzione agli *orders* della Corte.

Questioni critiche emergono nei casi di *immunità di funzionari in carica* e di *obblighi internazionali confliggenti* (Articolo 98), che possono ritardare o impedire l'arresto, imponendo alla Corte e allo Stato esecutore consultazioni e, talora, contenziosi sulla portata degli obblighi di arresto.

Ulteriori frizioni riguardano la gestione del *Provisional Release* sul territorio dello Stato esecutore in attesa della consegna, con il rischio di fuga o di interferenza sulle indagini, e la tenuta degli *standard detentivi* durante la *Custody pre-surrender* e, successivamente, presso la *Detention Unit* dell'ICC sotto la supervisione del *Registry*.

11.6 CONTROLLO GIUDIZIALE DELLA *PRE-TRIAL CHAMBER* A GARANZIA DEL *FAIR TRIAL*

Le udienze davanti alla *Pre-Trial Chamber* costituiscono la cerniera tra l'attività investigativa dell'*Office of the Prosecutor* e la Fase Dibattimentale dinanzi alla *Trial Chamber*, con funzione selettiva e di controllo sulla qualità dell'accusa.

La conferma dei capi di imputazione[987] presuppone che la *Pre-Trial Chamber* accerti l'esistenza di *sufficient evidence*, secondo la soglia dei *reasonable grounds to believe*, a supporto dei capi che il *Prosecutor* intende sottoporre a *Trial*; all'esito, la *Pre-Trial Chamber*, quando conferma, rinvia l'imputato alla *Trial Chamber for trial on the charges as confirmed*, determinando l'*oggetto processuale*- che, una volta impegnato, può essere eventualmente riqualificato giuridicamente attraverso le modalità previste dalle *Regulations of the Court*- e il *perimetro della Prova ammissibile* in vista del giudizio[988]. Il parametro della *Pre-Trial Chamber* si colloca su una soglia probatoria inferiore a quella del della *Trial Chamber*, analoga alla *logica di filtro* dell'Udienza Preliminare, ma con un *impianto spiccatamente documentale*, centrato su *filing scritti, limited live testimony* e uso di *summary of evidence*.

La Giurisprudenza e la prassi giudiziarie hanno chiarito che l'Udienza di Conferma mira a verificare che i *charges* consentano all'imputato di identificare con chiarezza gli *events* storici, la condotta contestata e il fondamento giuridico, in modo da potere esercitare efficacemente la *Defense*.

La funzione selettiva della conferma davanti alla *Pre-Trial Chamber*, se raffrontata con l'Udienza Preliminare italiana- nella quale il Giudice dell'Udienza Preliminare verifica, ai sensi del Codice di Procedura Penale, la sussistenza di elementi idonei a sostenere l'accusa in giudizio e dispone il rinvio a giudizio- se ne discosta per l'assenza, dinanzi alla *Pre-Trial Chamber*, di *regole di inutilizzabilità tipizzate* e di una *piena oralità* sostituita dall'ampio ricorso a materiali investigativi scritti.

Rispetto ai sistemi di *Common Law*, in cui gli analoghi momenti di *screening*- il *Grand Jury Indictment* o il *Preliminary Hearing/Probable Cause Hearing*- hanno funzioni di verifica di sufficienza indiziaria e di Legalità formale dei capi, la *Pre-Trial Chamber* svolge un controllo più strutturato sulla precisione dell'imputazione, sulla cristallizzazione dei *charges* e sulla *Discosure*, incidendo direttamente sull'oggetto del futuro *Trial* e sulle condizioni di esercizio del Diritto di Difesa.

La disciplina della *Discosure pre-dibattimentale* presso la ICC si articola in un circuito multilivello.

---

[987] Chaitidou, E. (2019). *Confirmation of the charges before trial (ICC)*. In Max Planck Encyclopedia of International Procedural Law. Oxford University Press.

[988] Stegmiller, I. (2015). *Confirmation of charges*. In K. Khan, C. Gosnell, Y. Tyrer, & G. Sluiter (a cura di), *The Law and Practice of the International Criminal Court*, pp. 891–908. Oxford University Press.

Il *Prosecutor* è tenuto a un regime di comunicazioni progressive dei materiali a carico e a discarico, con obbligo specifico di *Discosure Exculpatory* dei materiali rilevanti per la preparazione della Difesa.

La *Pre-Trial Chamber* e, dopo il rinvio, la *Trial Chamber* esercitano poteri di *case management*, definendo calendari, categorie documentali, protocolli di *redactions* e *Protective Measures*, bilanciando sicurezza di *witnesses* e *victims* con il diritto dell'imputato a conoscere gli elementi essenziali dell'accusa.

Il modello dell'*International Criminal Court* non recepisce una *discovery* avversariale simmetrica alla *Common Law*, ma prevede obblighi definiti e asimmetrici a carico della *Prosecution* quanto alle prove potenzialmente scusanti, oltre a ordini di *Discosure* mirati in esito a *litigation* specifica.

Il controllo sull'*ammissibilità probatoria*, come già esaminato, è affidato agli Articoli 64 e 69: la *Chamber* valuta rilevanza e *probative value* a fronte del rischio di *prejudice*. Rispetto all'ordinamento italiano, nel quale vigono regole tipizzate di inutilizzabilità e sanzioni processuali collegate a violazioni formali, la *International Criminal Court* adotta una valutazione giudiziale caso per caso; rispetto alla *Common Law Discovery*, la ICC presenta una maggiore centralità del *judge-led case management*.

La possibilità di *Raise a Defense* in fase pre-dibattimentale si realizza principalmente attraverso tre canali: contestazioni di Giurisdizione e ammissibilità ai sensi dell'Articolo 19 e dell'Articolo 17; *litigation* sulla *Discosure* e sulle *Protective Measures* (con conseguenti rimedi fino allo *stay of proceedings*); presentazione di *evidence* e *submissions* per contrastare la conferma dei capi, inclusa la richiesta di non conferma o di limitazione del perimetro fattuale-giuridico dei *charges*.

A differenza del sistema italiano- dove le eccezioni e talune questioni preliminari seguono scansioni codificate- e dei modelli di *Common Law* con *motions practice* estesa, la *International Criminal Court* canalizza le principali difese preliminari nell'alveo della *Pre-Trial Chamber*, mantenendo la possibilità di *appellate review* limitata e differita.

Dunque, sotto il profilo sistematico, le udienze dinanzi alla *Pre-Trial Chamber* perseguono un bilanciamento tra efficienza e garanzie: fissano uno standard probatorio ridotto ma sostanziale per il passaggio al giudizio, cristallizzano l'imputazione in modo a garantire la prevedibilità e l'effettività del contraddittorio, e innestano un regime di *Discosure progressiva*.

La transizione alla *Trial Chamber* formalizza il *rinvio a giudizio internazionale*

11.7 LA *TRIAL CHAMBER*

Il dibattimento dinanzi alla *Trial Chamber* rappresenta la fase centrale del processo dinanzi alla *International Criminal Court* e si sviluppa secondo un insieme di principi strutturali che ne assicurano la legittimità e l'affidabilità: come previsto dal *Rome Statute* il processo deve svolgersi in forma *Pubblica* (salvo nei casi in cui esigenze di sicurezza o riservatezza impongano diversamente) e in modo *Equo* e *Celere* (evitando ritardi ingiustificati che possano compromettere la giustizia sostanziale), garantendo al contempo un equilibrio tra le *Parti* a cui devono essere offerte pari opportunità di presentare prove e argomentazioni e tutelando pienamente i Diritti dell'*Imputato*, delle *Vittime* e i *Testimoni*.
L'*Imputato* ha diritto a una *Difesa* adeguata, alla *Presunzione di Innocenza* e a un *Contraddittorio* effettivo tra le parti, elementi che costituiscono il cuore del procedimento.
L'opzione statutaria di escludere il *Trial in Absentia* riflette una precisa adesione ai *principi di Immediatezza e Oralità*, intesi come presìdi fondamentali per garantire l'*Affidabilità Cognitiva* del processo e l'*effettività del diritto al Contraddittorio*. Tale scelta, se da un lato accresce l'onere di un *Case Management* proattivo per *assicurare la Presenza effettiva dell'imputato*, dall'altro privilegia una *Legalità processuale sostanziale*, fondata sulla partecipazione dell'accusato e sulla *concreta Esecuzione della Pena* (rispetto alla mera produzione di una *sentenza simbolica, priva di effettività sanzionatoria* in caso di contumacia).
Il processo si svolge *Oralmente*, con la formazione della *Prova* principalmente in aula, davanti ai giudici, il che contribuisce a rendere l'accertamento più trasparente e autentico; le *Surprise Evidences*- prove non comunicate preventivamente- sono escluse e questo impone una gestione specifica di calendari e di *Disclosure* degli atti.
L'accertamento penale internazionale è ispirato al principio dell'*Antinegozialità*, intesa come rifiuto di ridurre l'esito processuale a una mera intesa tra le parti, in favore della tutela della dimensione pubblica e deliberativa del giudizio. Tuttavia, la prassi applicativa rivela come il rischio di una deriva negoziale non sia completamente scongiurato. A contenere tale tendenza intervengono due correttivi

strutturali: da un lato, la composizione collegiale della *Trial Chamber*, che garantisce pluralità di prospettive e un controllo interno sulle dinamiche decisionali; dall'altro, l'obbligo di una *Motivazione rafforzata*, che funge da presidio epistemico e da strumento di *Accountability* verso la Comunità Internazionale.

La *Trial Chamber* esercita un controllo attivo sull'intero svolgimento del dibattimento. Ha il compito di dirigerlo, di decidere sull'ammissibilità e la rilevanza delle *Prove* e sul rischio di *prejudice* delle stesse, di vigilare sul rispetto delle *Regole Procedurali* e di adottare *Misure di Protezione* nei confronti delle parti vulnerabili, come le *Vittime* e i *Testimoni* minacciati che possono essere *tutelati* anche attraverso strumenti specifici- *Protective Measures*- come l'uso di pseudonimi o la possibilità di testimoniare in forma protetta.

Le decisioni dei giudici devono essere sempre *Motivate* in modo chiaro e ragionato (*Reasoned Decision*), sia per quanto riguarda la colpevolezza sia per la determinazione della pena, anche con eventuali *Dissenting Opinions*, affinché il verdetto risulti legittimo e possa essere eventualmente impugnato.

Nella comparazione con i modelli di *Common Law* e con quelli di *Civil Law*- ad esempio con l'ordinamento italiano- il processo dell'*International Criminal Court* mostra una matrice ibrida: esso integra *Strumenti Avversariali* (propri della *Common Law*) nella cornice di un *Controllo Giudiziale Pervasivo* (tipico delle tradizioni di *Civil Law)*, adattandoli alle esigenze di un *giudizio internazionale privo di Giuria* e fondato su *obblighi rafforzati di Motivazione*[989].

La *Bilancia dei Diritti* concretizza il *Fair and Expeditious Trial* come equilibrio dinamico tra Diritti dell'*Imputato* (Articolo 67), interessi di *Vittime* e *Testimoni* (Articolo 68) e obiettivi funzionali del procedimento.

In termini di Diritti dell'*Imputato,* la ICC adotta un modello misto, con elementi sia di *Common Law* (es. *cross-examination*) sia di *Civil Law* (ruolo attivo del giudice).

Il *Common Law* tende a essere il modello più *flessibile* e meno formalizzato: il diritto alla *Difesa* è fortissimo, ma il processo può essere influenzato da dinamiche strategiche (es. *Plea Deals*), da un *Discovery system* probatorio molto ampio e da possibili inferenze negative sul Diritto al *Silenzio*.

L'ordinamento italiano è più formalista e garantista, con una forte enfasi sulla *Legalità* e sulla tutela dell'*Imputato*, ma con meno spazio per la *negoziazione processuale*.

[989] International Bar Association. (2016). *Evidence matters in ICC trials: A comparative perspective on selected evidence matters*. IBA.

Dinanzi all'ICC l'*Imputato* gode del diritto a essere informato in modo dettagliato dei *charges,* del diritto a tempi e mezzi adeguati per *preparare la Difesa*, di *Equality of Arms- Equity of Arms* e del diritto al *Controesame* e a un *Giudizio entro un Termine Ragionevole*; sono garantiti la *Presunzione d'Innocenza* e un *processo Pubblico* ed *Equo*; non è soggetto a nessuna inferenza negativa sul diritto al *Silenzio*. Tali prerogative sono presidiate da un regime di *Discosure* multilivello- compresa la *Discosure Exculpatory* e l'accesso ai materiali rilevanti- con possibilità di rimedi fino allo *Stay of Proceedings* in caso di violazioni strutturali.

In caso di *Ammissione di Colpevolezza (Admission of Guilt)*, lo *Statute* prevede la possibilità per il Collegio giudicante di proseguire l'assunzione della Prova per raggiungere lo *standard oltre ogni ragionevole dubbio:* questo segna la distanza dal *Guilty Plea* nei sistemi di *Common Law*, dove l'*Ammissione di Colpevolezza* può chiudere il procedimento.

La partecipazione delle *Vittime* al *Trial,* attraverso un *Legal Representative* (garantito dalla Corte stessa), apre alla dimensione *Riparativa (Reparations)* collettiva e individuale, inclusi risarcimenti, misure di reintegrazione e un *Trust Fund for Victims* (fondo dedicato al sostegno delle vittime, indipendentemente dall'esito del processo).

Le regole procedurali consentono alle *Vittime* di presentare osservazioni e testimonianze (anche senza essere testimoni), essendo la loro partecipazione al *Trial* rivolta prevalentemente alla *proiezione dell'accertamento* (Articolo 75). Di contro, la presentazione di *Prove* da parte delle *Vittime* non è un diritto pieno e autonomo, ma è subordinata alla valutazione e al permesso del Collegio Giudicante (*leave).* Le *Vittime* sono inoltre destinatarie di *Protective Measures* che prevengano intimidazioni e *Secondary Victimization*. Va peraltro sottolineato che non è possibile equiparare le garanzie delle *Vittime* a quelle previste per l'*Imputato* (rischio che si è concretizzato all'avvio dei processi dell'ICC), che resta saldamente il perno del *Contraddittorio*.

La comparazione con la *Common Law* mette in rilievo l'innovazione della *partecipazione delle Vittime*, assente o marginale nei modelli avversariali classici, in cui le *Vittime* non sono parte processuale autonoma: possono testimoniare, possono presentare una dichiarazione sull'impatto del reato (*Victim Impact Statement*) ma non partecipano attivamente e la *Riparazione* è spesso affidata a *procedimenti civili separati*, avendo il processo penale una funzione *retibutriva* (non *riparativa)*.

Se invece comparata all'ordinamento giuridico italiano, che offre alle *Vittime,* attraverso la *costituzione di Parte Civile,* un ruolo formalmente riconosciuto che garantisce *tutela processuale*, il diritto a *partecipare alle udienze,* a essere *informate* e *assistite,* a vedere riconosciuto il *risarcimento direttamente nel processo penale* (evitando un procedimento civile separato), la ICC opera in un quadro più *flessibile* in cui le procedure sono calibrate *caso per caso* dal Collegio giudicante.

Il funzionamento concreto del dibattimento è regolato da tre *principi operativi*, codificati nel *Rome Statute* e nelle *Rules of Procedure and Evidence*, che ne assicurano *Fairness* ed efficienza procedurale: il *Controllo giudiziale attivo,* la *Flessibilità* della sequenza dibattimentale e la *Gestione della Prova secondo Affidabilità Epistemica*.

Il *Controllo Giudiziale Attivo* del processo ***(****Judge-Led Case Management)* si radica nell'Articolo 64, che attribuisce alla *Trial Chamber* la responsabilità di assicurare un processo *equo* e *spedito* (*Fair and Expeditious Trial),* di dirigere il *Case Management,* di regolare la *Discosure* degli atti e di adottare *Protective Measures* nei confronti dei soggetti vulnerabili.

A differenza della *Common Law* classica, in cui la conduzione probatoria è essenzialmente *Party-Driven* sotto il presidio di un *Giudice-Arbitro* e la decisione è affidata a una *Giuria*, il modello ICC è *Judge-Led*: il collegio fissa l'ordine e i tempi della Prova, segmenta le questioni, autorizza le testimonianze già state registrate in precedenza *(prior recorded)* e può ammettere modalità di esame idonee a proteggere *Testimoni vulnerabili*.

Rispetto al sistema italiano, che conosce un ruolo attivo del Giudice nel governo dell'istruzione dibattimentale ma entro una *sequenza tipizzata* e con marcati vincoli di *oralità* e *immediatezza*, la *Trial Chamber* dispone di maggiore *Flessibilità strutturale*: può rimodulare la sequenza, costruire un *simultaneus processus* e, in casi circoscritti, disporre integrazioni istruttorie *ex officio.*

Questa facoltà della *Trial Chamber* di modellare l'istruzione in funzione cognitiva, pur sempre vincolata ai principi di *necessity* e *proportionality* e all'obbligo di preservare l'*Equality of Arms,* riconosce in capo al Giudice un *potere positivo di attivazione probatoria* più esteso di quanto tollerato nei modelli classici di *Common Law*, nei quali la formazione della prova è *party-driven,* la presenza della *Giuria* relega il *Giudice* a una funzione prevalentemente di *gatekeeper* e la possibilità di *integrazione probatoria ex officio* è eccezionale (per lo più limitata a chiarimenti

puntuali o alla nomina di *court-appointed experts)*. In questo modo, invece, la ICC, priva di *Giuria*, internalizza la funzione cognitiva nel *Collegio giudicante*.

Rispetto agli ordinamenti di *Civil Law*, la prossimità è più marcata: anche il *Giudice* del dibattimento italiano dispone del potere di *integrazione probatoria ex officio*- quando reputi la prova insufficiente- che solitamente esercita *a chiusura* dell'istruzione dibattimentale, a differenza del Collegio giudicante della *Chamber* che può utilizzare l'*integrazione probatoria ex officio* in qualsiasi fase del *Trial* come punto di partenza per riorganizzare l'ordine della *Prova* o per predisporre un *simultaneus processus,* garantendo di mantenere integro il contraddittorio in ogni nuova acquisizione.

L'intero Regime Probatorio della *Trial Chamber* è incentrato sulla *gestione della Prova secondo Affidabilità Epistemica (Epistemic Reliability*), da intendersi come la capacità del processo probatorio di produrre una *conoscenza vera e affidabile*, utile per prendere decisioni giuste.

Come già esaminato, il criterio di *ammissibilità probatoria* è espresso in termini sostanziali: la Chamber ammette solo solo le *Evidences* rilevanti, il cui *probative value* non sia superato dal rischio di *unfair prejudice*, e deve escludere le *Prove* ottenute in violazione dello *Statute* o di *internationally recognized Human Rights*.

Nel sistema ICC, privo di *Giuria*, la funzione di *gatekeeping* e di valutazione è concentrata nel Collegio giudicante, che bilancia rilevanza, affidabilità e pregiudizio con una serie di *Privileges*- Diritti speciali o protezioni che impediscono l'uso di certe informazioni o testimonianze in tribunale, come la riservatezza tra avvocato e cliente o la testimonianza di un coniuge.

Il Giudice della *Chamber* regolamenta, inoltre, l'acquisizione di *Hearsay- sentito dire*- vale a dire di dichiarazioni fatte da persone non presenti in aula e riportate da testimoni, e di *Digital Evidences*, ovverosia di informazioni elettroniche che possono essere usate come *Prova* in un processo, come email, immagini, video, documenti digitali o dati di geolocalizzazione.

La comparazione con la *Common Law,* che deve tenere conto dell'assenza della Giuria nel ICC, evidenzia altresì alcune affinità funzionali. Ad esempio, analogie strutturali si possono rinvenire nel cosiddetto *Exclusionary Balancing*, inteso come bilanciamento tra l'interesse alla verità processuale e la tutela di Diritti fondamentali (come il diritto alla *privacy* o a non subire prove ottenute illegalmente o a non autoincriminarsi). Un'equivalenza operativa tra ICC e modelli avversariali, è riscontrabile anche nella gestione del rischio di *Unfair Prejudice* ovverossia

quando una prova, pur rilevante, rischia di influenzare ingiustamente la Giuria o il Giudice, generando un pregiudizio sproporzionato rispetto al suo valore probatorio. Di contro, il *Trial* dinanzi all'ICC è caratterizzato da una più marcata discrezionalità del Collegio giudicante nella ricezione delle *Testimonianze prior recorded*. Maggiormente vincolato alla discrezionalità del Giudice, risulta anche l'uso del *No-Case-To-Answer*, da intendersi come la richiesta di archiviazione del procedimento da parte della *Difesa* quando, all'esito della presentazione del caso da parte del *Prosecutor,* le prove siano insufficienti.

Al contrario, la comparazione dell'acquisizione probatoria dell'ICC con i modelli continentali mostra una considerevole divergenza: mentre l'ordinamento giuridico italiano tipizza *inutilizzabilità* e *nullità* in chiave formale e valorizza *oralità* e *immediatezza*, l'ICC adotta nell'analisi delle prove un approccio *sostanziale* (non meramente formale) e *casistico* (basato sul caso concreto). Questo significa che da una parte, la *Chamber* non si limita a verificare se le prove esistano, ma valuta la loro rilevanza, credibilità e sufficienza; dall'altra, ogni decisione è contestualizzata in quanto il Giudice considera le circostanze specifiche del caso, evitando automatismi.

Anche il processo di *Disclosure,* riferito alla comunicazione delle prove tra le parti, che nell'ordinamento italiano avviene *prima* del dibattimento tramite *deposito e notifiche formali*, nella ICC avviene *progressivamente,* in modo da garantire alla Difesa un accesso anticipato e completo alle prove- incluse quelle a discarico- e secondo le *Directions* del Giudice, che al contempo fungono da barriere per evitare le *Surprise Evidence* (vale a dire le prove non comunicate preventivamente) e assicurare la prevedibilità del *Thema Probandum*.

L'istituto processuale della *Riqualificazione Giuridica entro lo stesso nucleo fattuale* ammesso dalle *Regulations of the Court*[990] è un esempio di come la ICC si collochi a metà strada tra il pragmatismo del *Common Law,* che privilegia l'adattabilità e la giurisprudenza, e il formalismo del *Civil Law,* che valorizza la codificazione e la rigidità procedurale.

Segnatamente, mentre nel *Common Law* la *Modifica dell'Imputazione* può avvenire in corso di processo, nei sistemi di *Civil Law* può avvenire solo in *Sentenza* e solo se il fatto è lo stesso- mentre in caso contrario, il Giudice deve restituire gli atti al Pubblico Ministero. La ICC cerca un equilibrio tra queste posizioni, mutuando dal

[990] SáCouto, S., & Cleary Thompson, K. (2014). *Regulation 55 and the rights of the accused at the International Criminal Court*. Human Rights Brief, 21(1), 17–23.

Common Law la *Flessibilità interpretativa* (la Corte può riqualificare un crimine di guerra come crimine contro l'umanità), ma adottando le forti *Garanzie Procedurali* (comunicazione tempestiva e diritto di *Replica* alla *Difesa*) tipiche del Diritto Continentale. Questo riflette la subordinazione dell'*Accuratezza Dogmatica* alla tutela del *Contraddittorio*, evitando mutamenti qualificatori che frustrino la prevedibilità dell'accusa.

11.8 CASI EMBLEMATICI IN MATERIA DI GENOCIDIO

11.8.1 Il *Warrant of Arrest* nei confronti di *Omar Hassan Ahmad Al Bashir*

Il procedimento instaurato dinanzi alla *International Criminal Court* (ICC-02/05) nei confronti di Omar Hassan Ahmad Al Bashir rappresenta uno snodo cruciale nella Giurisprudenza penale internazionale contemporanea, non soltanto per la gravità dei crimini contestati, ma anche per le implicazioni sistemiche che esso ha sollevato in merito alla Giurisdizione universale, all'efficacia degli strumenti di cooperazione tra Stati e alla tenuta del principio di immunità dei capi di Stato.
Allo stato si tratta dell'unico procedimento innanzi alla *International Criminal Court* avente ad oggetto il crimine di Genocidio.
Abbiamo già avuto modo di esaminare nelle sezioni precedenti l'insurrezione armata esplosa nel febbraio 2003 nella regione del Darfur, promossa da gruppi etnici marginalizzati- in particolare i Fur, i Masalit e gli Zaghawa Fin- che contestavano l'esclusione politica e l'appropriazione delle risorse da parte del governo centrale di Khartoum. L'immediata contro-insurrezione delle milizie paramilitari Janjaweed, appoggiate logisticamente e finanziariamente dallo Stato, fece registrare in pochi mesi un'*escalation* di violenza tale da configurare un quadro di atrocità sistematiche, comprendenti omicidi di massa, stupri di guerra, torture e spostamenti forzati di intere comunità, con stime delle Nazioni Unite che indicavano circa trecentomila vittime e oltre due milioni di sfollati interni ed esterni al Paese.
Nel marzo 2005 con la *Risoluzione 1593* il *Security Council* deferì la situazione del Darfur alla *International Criminal Court*- nonostante il Sudan non fosse parte dello Statuto di Roma- imponendo a Khartoum l'*obbligo di cooperazione* e invitando Stati terzi e organizzazioni regionali a favorire il lavoro dell'ICC. Il deferimento

della situazione del Darfur da parte del *Security Council* ha consentito all'*International Criminal Court* di esercitare la propria Giurisdizione, in virtù dell'Articolo 13 dello Statuto di Roma senza essere vincolata ai tradizionali limiti territoriali o personali.

Sulla base di tale *Referral*, il *Prosecutor* Luis Moreno-Ocampo, dopo un'indagine approfondita che si estese in diciotto Stati, nel luglio 2008 ha depositato, senza preventiva autorizzazione giudiziaria, la richiesta di emissione di un *Warrant of Arrest* ai sensi dell'Articolo 58 dello Statuto di Roma nei confronti di Omar Hassan Ahmad Al Bashir, in qualità di Capo di Stato e Comandante in Capo delle Forze Armate sudanesi, richiamando espressamente il *Contesto* delle operazioni militari coordinate, della *distruzione* di villaggi e delle *deportazioni forzate*, come fondamento dell'istanza cautelare relativa ai Crimini di Genocidio, di Guerra e contro l'Umanità.

Il successivo 4 marzo 2009 la *Pre-Trial Chamber I*, pronunciandosi a maggioranza, concluse che sussistevano fondati motivi per ritenere che Omar Hassan Ahmad Al Bashir avesse diretto e agevolato operazioni criminali su larga scala costituenti Genocidio, Crimini contro l'Umanità e Crimini di Guerra.

Ma è nella motivazione giuridica della decisione che si rinviene il vero nucleo del caso: la Corte ha infatti affermato, con determinazione, che l'*Immunità* derivante dall'ufficio di Presidente non può costituire ostacolo all'esercizio della Giurisdizione penale internazionale. Tale affermazione si fonda sull'Articolo 27 dello Statuto di Roma, il quale esclude espressamente che lo *status* ufficiale di un individuo possa precludere la *responsabilità penale* per i *crimini* di competenza della Corte. In tal modo, la ICC ha inteso riaffermare il primato della Giustizia internazionale rispetto alle prerogative statuali, collocandosi in una prospettiva evolutiva del Diritto Internazionale che tende a superare le *Immunità tradizionali* in favore della tutela dei Diritti fondamentali e della lotta contro l'impunità.

Tuttavia, la questione dell'*Immunità* ha continuato a generare tensioni interpretative e conflitti tra obblighi *pattizi* e *consuetudinari*, soprattutto in relazione alla *mancata esecuzione del mandato d'arresto* da parte di alcuni *State Party* della ICC.

In tal senso, la decisione della *Appeals Chamber* della ICC del maggio 2019 ha assunto un rilievo determinante. Con pronuncia unanime, la *Chamber* ha confermato la decisione della *Pre-Trial Chamber*, stabilendo che la Giordania, *State Party* dello *Statuto di Roma*, aveva *violato gli obblighi di cooperazione* previsti dallo *Statuto* non procedendo all'arresto di Al Bashir durante la sua visita ufficiale

nel 2017. La Corte ha ribadito che, in virtù del deferimento del caso Sudan da parte del *Security Council*, il Sudan è da considerarsi vincolato agli *obblighi* derivanti dallo *Statuto*, e che pertanto non può invocare immunità per i propri funzionari dinanzi alla ICC.

La decisione ha inoltre chiarito che gli *State Party* non possono opporre *immunità* di Diritto Internazionale generale per giustificare il mancato arresto di individui ricercati dalla ICC, rafforzando così l'interpretazione secondo cui l'Articolo 27 prevale sull'Articolo 98 in presenza di un deferimento del *Security Council*.

Questa pronuncia ha avuto l'effetto di consolidare l'orientamento giurisprudenziale della Corte in materia di *immunità* e *cooperazione*, riaffermando il principio secondo cui *nessun individuo, per quanto alto sia il suo rango istituzionale, può sottrarsi alla responsabilità penale per crimini di diritto internazionale*.

Al contempo, ha evidenziato le persistenti difficoltà operative della Corte, la cui efficacia rimane fortemente condizionata dalla volontà politica degli Stati e dalla loro disponibilità a dare esecuzione ai provvedimenti giurisdizionali.

L'emissione del mandato di arresto internazionale nei confronti di Al Bashir è stata fondata su un solido patrimonio probatorio costituito da prove testimoniali, documenti di *intelligence* e *perizie forensi*.

Le *testimonianze* raccolte hanno avuto un ruolo centrale nell'accertamento dei fatti. Decine di sopravvissuti e testimoni oculari hanno riferito di *attacchi sistematici* condotti dalle forze armate sudanesi e dalle milizie Janjaweed contro villaggi abitati prevalentemente da membri dei gruppi etnici Fur, Masalit e Zaghawa. Le deposizioni hanno descritto con dettaglio l'uso deliberato della *violenza sessuale* come arma di guerra, l'uccisione indiscriminata di *civili*, la distruzione di *infrastrutture* vitali e il *saccheggio* sistematico delle risorse alimentari. Alcuni testimoni hanno indicato la presenza di *ordini diretti* provenienti dai vertici militari, riconducibili alla catena di comando che faceva capo allo stesso Al Bashir.

Accanto alle testimonianze, un ruolo determinante è stato svolto dalla *documentazione di intelligence*, che ha permesso di ricostruire la *struttura gerarchica* delle operazioni militari e paramilitari condotte in Darfur. Rapporti riservati hanno evidenziato come le milizie Janjaweed agissero in coordinamento con l'esercito regolare, ricevendo supporto logistico, armi e copertura politica. Alcuni documenti hanno rivelato la pianificazione strategica delle campagne di *Pulizia Etnica*, con obiettivi esplicitamente orientati alla *distruzione parziale dei gruppi etnici considerati ostili al regime*. In particolare, è emerso un *Piano*

articolato volto a colpire la capacità di *sopravvivenza* delle popolazioni bersaglio, attraverso la distruzione di pozzi, scuole, ospedali e mercati.

Le *perizie forensi* hanno corroborato le *testimonianze* e i rapporti di *intelligence*, fornendo *riscontri oggettivi* sulle modalità e sull'intensità delle violenze. Analisi condotte su siti di *fosse comuni* hanno confermato l'esistenza di esecuzioni sommarie, mentre *studi medici su vittime sopravvissute* hanno documentato lesioni compatibili con torture, stupri e mutilazioni. Le *immagini satellitari*, infine, hanno mostrato la distruzione sistematica di interi villaggi, spesso in aree dove non erano presenti combattimenti attivi, suggerendo un *intento genocidario* piuttosto che una mera operazione militare.

Secondo la valutazione del *Prosecutor*, le prove raccolte dimostravano che Al Bashir aveva non solo *tollerato*, ma attivamente *orchestrato* una *campagna di sterminio* contro i *gruppi Fur, Masalit e Zaghawa*, con l'obiettivo di *distruggerli* almeno in parte e pertanto richiese l'emissione di un mandato d'arresto che includesse anche il crimine di Genocidio.

La *Pre-Trial Chamber*, dopo aver esaminato per quasi otto mesi il materiale probatorio, pur riconoscendo la gravità delle condotte attribuite ad Al Bashir e la loro sistematicità, ritenne che non vi fossero elementi sufficienti per sostenere l'esistenza del *dolus specialis* ovvero dell'*intento specifico di distruggere i gruppi etnici Fur, Masalit e Zaghawa in quanto tali* che costituisce il tratto distintivo del Genocidio rispetto ad altri Crimini Internazionali, e deve essere provato in modo diretto o attraverso indizi gravi, precisi e concordanti ai sensi dall'Articolo 6 dello *Statuto di Roma*. Mancando questa prova, la Camera si limitò a emettere il mandato per Crimini contro l'Umanità e Crimini di Guerra.

In particolare, le testimonianze e i documenti di *intelligence* raccolti indicavano una campagna di *violenze estese e coordinate*, ma non fornivano- secondo la valutazione della *Chamber*- un nesso probatorio diretto tra le azioni di Al Bashir e la *volontà di sterminare i gruppi bersaglio*. La Corte sottolineò che l'*intento genocidario* non può essere desunto automaticamente dalla scala o dalla brutalità degli attacchi, ma deve emergere da elementi che dimostrino una *volontà deliberata di distruzione del gruppo come tale*. Dunque la mancata inclusione del Genocidio tra le accuse inizialmente formalizzate dalla ICC nei confronti di Al Bashir è dipesa da una valutazione giuridica estremamente rigorosa del materiale probatorio disponibile al momento della decisione della *Pre-Trial Chamber I* del 4 marzo 2009. Tuttavia, questa valutazione non fu definitiva.

Nel luglio 2010, sulla base di nuove prove presentate dal *Prosecutor*, la *Pre-Trial Chamber I* emise un secondo mandato d'arresto, includendo anche tre capi di imputazione per Genocidio. In tale occasione, la Corte ritenne che vi fossero fondati motivi per ritenere che Al Bashir avesse agito con *l'intento di distruggere in parte i gruppi etnici Fur, Masalit e Zaghawa*, attraverso atti quali *l'uccisione di membri del gruppo, la causazione di gravi danni fisici e mentali e l'imposizione di condizioni di vita miranti alla distruzione*. Questo sviluppo dimostra come l'accusa di Genocidio sia soggetta a una *soglia probatoria particolarmente elevata* e a una *continua rivalutazione* alla luce di nuovi elementi.

L'imputazione per Genocidio formulata dalla ICC nei confronti di Al Bashir si articola attorno a tre *condotte specifiche* previste dall'Articolo 6 dello *Statuto di Roma*, ciascuna delle quali è stata sostenuta da un insieme coerente e dettagliato di prove raccolte nel corso delle indagini.

La prima condotta riguarda l'*uccisione di membri dei gruppi etnici Fur, Masalit e Zaghawa*, che secondo l'accusa furono deliberatamente presi di mira attraverso *attacchi sistematici* condotti dalle forze armate sudanesi e dalle milizie Janjaweed, con il risultato di migliaia di morti civili, distruzione di villaggi e presenza di fosse comuni, come documentato da immagini satellitari, testimonianze oculari e rapporti forensi[991].

La seconda condotta concerne la causazione di *gravi danni fisici e mentali ai membri dei gruppi perseguitati*, in particolare attraverso *l'uso della violenza sessuale come arma di guerra*: donne e ragazze furono stuprate pubblicamente, spesso in presenza di familiari, con l'intento di umiliarle e disgregare il tessuto sociale delle comunità, e le perizie mediche raccolte evidenziano traumi permanenti, disturbi post-traumatici e suicidi tra le vittime[992].

La terza condotta consiste nell'*imposizione di condizioni di vita miranti alla distruzione fisica del gruppo*, attuata mediante la distruzione di pozzi, raccolti, ospedali e scuole, il blocco degli aiuti umanitari e l'assedio dei campi profughi, con

[991] International Criminal Court (ICC). (2010, July 12). *Second Decision on the Prosecution's Application for a Warrant of Arrest* (ICC-02/05-01/09-94). Pre-Trial Chamber I. Documento ufficiale ICC; Human Rights Watch. (2004). *World Report 2004: Human Rights and Armed Conflict*. New York: Human Rights Watch. Versione archivio Internet

[992] International Criminal Court (ICC). (2005, March 31). *The Prosecutor v. Darfur. Situation in Darfur, Sudan: Referral by the United Nations Security Council*.ICC-02/05. https://www.icc-cpi.int/darfur

conseguenze devastanti in termini di fame, sete, malattie e mortalità infantile, come riportato da numerose ONG e verificato da osservatori internazionali[993].

A sostegno di queste imputazioni, la Corte ha ritenuto che vi fossero ragionevoli motivi per ritenere che Al Bashir avesse agito con il *dolo specifico* richiesto per il Genocidio, ossia con l'*intento di distruggere in parte i gruppi etnici bersaglio*, deducibile dal *coordinamento* delle operazioni, dalla *selezione etnica* dei bersagli, dalle *dichiarazioni pubbliche* dei funzionari sudanesi e dal *controllo diretto* esercitato dal Presidente sulle forze coinvolte.

Tale ricostruzione probatoria ha permesso alla *Pre-Trial Chamber I* di emettere il secondo mandato d'arresto, includendo tre capi di imputazione per Genocidio, e segnando un passaggio decisivo nella qualificazione giuridica dei crimini commessi in Darfur. Dunque, la mancata inclusione iniziale del Genocidio tra le accuse non derivò da una sottovalutazione della gravità dei fatti, bensì da una rigorosa applicazione del *principio di legalità* e delle *garanzie processuali*, che impongono alla Corte di fondare le proprie decisioni su prove solide e coerenti, soprattutto quando si tratta di crimini che implicano l'intento più radicale e distruttivo previsto dall'International Criminal Law.

Il dibattito giuridico e politico internazionale sul caso Al Bashir, fondato su tensioni tra esigenze di giustizia e considerazioni geopolitiche, non deve, dunque, far perdere di vista che, dal punto di vista strettamente giuridico, esso rappresenta un esempio paradigmatico di come ill'International Criminal Law possa operare attraverso strumenti investigativi sofisticati e multilivello, capaci di ricostruire la *Responsabilità Penale Individuale* anche ai vertici di uno Stato sovrano, confermando che il Genocidio è un *crimine comune* perseguibile tanto nei confronti di *rulers costitutionally responsible* quanto di *public officials* o di *private individuals*, ribadendo il carattere universale della lotta all'impunità per i Crimini Internazionali di massima gravità.

Il caso Al Bashir ha avuto importanti implicazioni anche in fase esecutiva del mandato di arresto.

Le decisioni della ICC del 6 luglio 2011 e del 3 febbraio 2014, relative all'accertamento della *mancata Cooperazione con la Corte* rispettivamente del *Malawi* e del *Ciad* (Stati Membri dello Statuto), rappresentano due momenti di

[993] Governa, G. (2018). *La responsabilità penale internazionale* nel contesto del genocidio. *Giurisprudenza Penale*

particolare rilievo nel dibattito giuridico internazionale sul rapporto tra *obblighi di Cooperazione degli Stati* e il *principio di immunità* dei capi di Stato in carica.
Dunque, i *Judgements* del 2011 e del 2014 costituiscono *atti di accertamento della mancata Cooperazione da parte di Stati Membri dello Statuto*, i quali, pur avendo ricevuto visita ufficiale da parte di Al Bashir, hanno omesso di procedere al suo arresto e alla sua consegna alla Corte.
Il fulcro giuridico anche di queste pronunce risiede nella questione dell'*immunità ratione personae dei capi di Stato*, tradizionalmente riconosciuta dal Diritto Internazionale Consuetudinario.
La Corte, come già detto, ha adottato una lettura evolutiva e sistemica del Diritto Internazionale, affermando che tale immunità non può essere invocata nei procedimenti dinanzi alla ICC, in quanto il regime giuridico dello *Statuto di Roma* costituisce un sistema speciale che *prevale sulle norme consuetudinarie*. In particolare, la *Pre-Trial Chamber* ha sostenuto che, in virtù del deferimento da parte del *Security Council*, lo stesso Sudan è da considerarsi vincolato agli *obblighi di Cooperazione con la Corte* previsti dallo Statuto, e che, in misura ancor più rilevante, gli *State Party* non possono invocare l'*immunità* di Al Bashir per giustificare la *mancata esecuzione dei Warrant of Arrest*.
Tale interpretazione ha suscitato un acceso dibattito dottrinale e politico, soprattutto all'interno dell'Unione Africana, che ha contestato l'approccio della Corte e ha invitato gli Stati Membri a non cooperare con essa nel caso Al Bashir, denunciando una presunta politicizzazione della Giustizia penale internazionale.
Questa tensione tra la Corte e gli Stati africani, ha messo in luce le difficoltà strutturali del sistema di Giustizia penale internazionale, in particolare per quanto riguarda l'*effettività delle decisioni* e il *rispetto degli obblighi pattizi* in presenza di *norme consuetudinarie contrastanti*.
Le pronunce del 2011 e del 2014, pur non risolvendo definitivamente il conflitto tra *Sovranità statale* e Giurisdizione penale internazionale, costituiscono un punto di riferimento imprescindibile per la riflessione giuridica sul ruolo della Corte, sulla funzione del *Security Council* nel deferimento dei casi e sulla necessità di un equilibrio tra *Giustizia* e *Immunità*. Esse contribuiscono a delineare un modello di Giustizia penale internazionale fondato non solo sulla *repressione dei crimini più gravi*, ma anche sulla *responsabilizzazione degli Stati* e sulla progressiva erosione delle barriere giuridiche che ostacolano l'accertamento della verità e la tutela delle Vittime.

11.8.2 Il Mandato d'Arresto contro il Presidente della Federazione Russa, *Vladimir Putin*

Il 2 marzo 2022 il *Prosecutor* della ICC ha annunciato l'apertura di un'indagine sui *presunti Crimini Internazionali commessi sul territorio ucraino a partire dal 21 novembre 2013*.

Sulla base di tale inchiesta, la *Pre-Trial Chamber II* ha emesso, in data 17 marzo 2023, un mandato di arresto nei confronti del Presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, e del Commissario presidenziale per i Diritti dell'Infanzia, Maria Lvova-Belova, rilevando *elementi ragionevoli per ritenere colpevoli i destinatari del provvedimento di Crimini di Guerra* ai sensi dell'Articolo 8 dello *Statuto di Roma*.

Dalle informazioni rese pubbliche risulta che la Corte ha qualificato il conflitto tra Russia e Ucraina come internazionale, applicando sia le gravi violazioni delle *Convenzioni di Ginevra* (Articolo 8) sia le ulteriori violazioni delle Leggi e degli usi di Guerra- non contemplate dalle Convenzioni del 1949 ma comunque integranti crimini di guerra ai sensi del paragrafo 2, lett. B, del medesimo Articolo.

Il Collegio ha poi riconosciuto la Federazione Russa quale *potenza occupante e il territorio ucraino*, dal quale sarebbero state *deportate o trasferite coattivamente persone*, incluso un numero significativo di *bambini*, quale *territorio occupato*, sempre in applicazione dell'Articolo 8.

La distinzione tra *trasferimento*- spostamento all'interno del territorio occupato- e *deportazione*- spostamento all'esterno- dipende esclusivamente dalla destinazione delle vittime; per la sussunzione di tali illeciti non è richiesto l'uso della forza fisica diretta, essendo sufficiente la *coazione psicologica* derivante da minacce delle autorità occupanti.

Quanto alla *Responsabilità Soggettiva*, la *Pre-Trial Chamber* ha inquadrato le *condotte* imputate a entrambi gli indagati nelle tre forme previste dall'Articolo 25 dello *Statuto di Roma- azione personale, concertata o mediante terzi-* senza ricorrere all'istituto del concorso di persone, ma adottando una *concezione di plurisoggettività diversificata* mutuata dal modello germanico.

Nei confronti di Vladimir Putin, inoltre, è stata avanzata la *Responsabilità da Comando* ex Articolo 28, che colpisce *il superiore che abbia omesso il dovuto*

controllo sui subordinati o ne abbia autorizzato le azioni delittuose, purché detenga effettiva *autorità e capacità di supervisione*.

La Corte non riconosce *immunità* per i capi di Stato o di governo (Articolo 27 dello *Statuto di Roma*), ragion per cui il mandato di arresto può essere pronunciato anche contro un Presidente in carica.

Tuttavia, priva di una propria forza di polizia, la ICC dipende dall'*obbligo di cooperare* degli *State Party*, sancito dagli Articoli 86 (*cooperazione generale*) e 89 (*arresto e consegna*), e, in casi straordinari, di Stati non-Parte che abbiano accettato la sua Giurisdizione.

La sovrapposizione tra tale *vincolo di cooperazione* e il *principio di immunità* previsto dalla *Convenzione di Vienna del 1961* ha generato un confronto giuridico di rilievo, già affrontato dalla *International Court of Justice* nel *caso Belgio c. Congo (2002)*, dove è stata riconosciuto l'*immunità dei capi di Stato* ma *non di fronte a Tribunali Penali Internazionali* come la ICC.

Sul piano della *competenza*, l'Ucraina ha superato i limiti *ratione loci* e *ratione personae* grazie alle dichiarazioni *ad hoc* ex Articolo 12 dello *Statuto di Roma*.

Con una prima dichiarazione (aprile 2014) l'Ucraina ha esteso la Giurisdizione della Corte ai fatti commessi tra il novembre 2013 e il febbraio 2014; con la seconda (2015) ha reso retroattiva l'accettazione a decorrere dal 2013 e senza termine temporale, includendo Crimini contro l'Umanità e Crimini di Guerra di cui agli Articoli 7 e 8 dello *Statuto*.

Tale meccanismo ha legittimato l'*Office of the Prosecutor* a condurre *indagini formali* e a richiedere i *warrant of arrest* contro Putin e Lvova-Belova, pur in assenza di un *Referral* da uno *State Party* o di una preventiva autorizzazione giudiziaria permanente.

Parallelamente all'attivazione della Giurisdizione per il conflitto in Ucraina, la Corte ha richiamato l'attenzione sul *dovere di cooperazione dei suoi State Party, deferendo* la Mongolia all'Assemblea degli *State Party* per non aver proceduto all'arresto del Presidente russo Vladimir Putin durante la sua visita a Ulan Bator.

Segnatamente, il 24 ottobre 2024, la *Pre-Trial Chamber II*, presieduta dal giudice Ricardo Aitala insieme ai giudici María del Socorro Flores Liera e Haykel Ben Mahfoudh, ha *constatato*, ai sensi dell'Articolo 87 dello *Statuto di Roma*, la *grave inadempienza* della Mongolia all'*obbligo di arrestare e consegnare Vladimir Vladimirovich Putin* durante la sua visita a Ulan Bator del 3 settembre 2024, deferendo lo Stato all'Assemblea degli *State Party*.

Motivando questo provvedimento, la Corte ha fatto espresso richiamo alla propria *Response to submissions of a State Party under article 97 … ICC-01/22-42-Conf. 1* del 17 luglio 2023, che aveva già definito i termini e i presupposti normativi per la cooperazione provvisoria ex Articolo 97 e 87 dello Statuto.

La Mongolia ha dato inizio a un complesso contenzioso processuale dinanzi alla Corte mediante una serie di note verbali, proponendo contestualmente istanze dirette a *rimuovere due giudici* dalla composizione della Sezione e dalla Presidenza e a ottenere la *sospensione temporanea* del procedimento in attesa della definizione di tale *excusatio*.

Il 29 ottobre 2024 la *domanda di decadenza* e la *richiesta di sospensione* sono state formalmente inoltrate alla *Pre-Trial Chamber II*; la controversia si è poi stratificata attraverso fasi istruttorie e dilazioni procedurali, con la Mongolia che, dopo aver chiesto proroghe e limiti di pagine, ha optato per richiedere un'*udienza orale* e l'ammissione di *amici curiae* ai sensi della *Rule* 103.

Il 15 novembre, la *Plenary* dei giudici ha respinto la domanda di interdizione.

Il successivo tentativo di riesame, è stato dichiarato improcedibile dalla *Plenary* il 4 marzo 2025, dal momento che lo Statuto non prevede un rimedio ordinario di revisione contro le determinazioni di una camera preliminare (eccettuati i casi straordinari di palese errore o manifesta ingiustizia).

In parallelo a tale filone, la Mongolia ha promosso *istanza di autorizzazione all'appello avverso la constatazione* adottata ex Articolo 87 dello Statuto, trovando formale opposizione da pate del *Prosecutor* che ha chiesto il rigetto dell'istanza di apertura del gravame. Dopo che alla Mongolia è stato riconosciuto un diritto di replica (circoscritto a due questioni specifiche), il 18 marzo 2025 la *Pre-Trial Chamber II* ha respinto il reclamo avverso il provvedimento del 29 novembre 2024, confermando la *constatazione della mancata cooperazione di Ulan Bator* e riaffermando il principio consolidato secondo cui gli *State Party* sono *obbligati ad arrestare e consegnare i soggetti destinatari di mandati emessi dalla Corte*, indipendentemente dalla posizione ufficiale o dalla nazionalità dell'interessato. Nella motivazione conclusiva la Sezione ha precisato di avere esaminato tempestivamente e respinto una serie di osservazioni scritte proposte dalla Mongolia, fra le quali istanze di consultazione ai sensi dell'Articolo 97 e deduzioni fondate sulle *immunità ratione personae e ratione materiae*; tali eccezioni sono state valutate e rigettate in applicazione del principio giurisprudenziale secondo cui

le immunità invocate da titolari di funzione non esonerano lo Stato dall'obbligo di cooperazione con la Corte.

La vicenda costituisce un esempio significativo della dialettica fra strumenti procedurali di *enforcement* previsti dallo Statuto di Roma- *in primis* la *constatazione* ex Articolo 87- e le eventuali misure successive attivabili dall'Assemblea degli *State Party* e dei limiti intrinseci di tali strumenti, derivanti dalla necessità della *cooperazione statale* e dalle complesse sovrapposizioni con il regime delle *immunità internazionali*. Il rigore procedurale mostrato tanto dalla Sezione II quanto dalla *Plenary,* rafforza la legittimità formale degli strumenti di *enforcement*, pur evidenziando i vincoli operativi che emergono quando *obblighi statutari di cooperazione* entrano in collisione con *rivendicazioni di immunità fondate sul Diritto Internazionale*.

11.8.3 Il Mandato d'Arresto contro il Primo Ministro israeliano *Benjamin Netanyahu*

La Giurisdizione della Corte è stata attivata con meccanismo analogo a quello dell'Ucraina per il caso della Palestina che, il 1 gennaio 2015, aveva dichiarato di accettare le regole statutarie, col meccanismo eccezionale dell'Articolo 12, chiedendo all'*Office of the Prosecutor* di aprire una indagine preliminare circa condotte criminali, asseritamente consumate a Gaza, nella Cisgiordania ed a Gerusalemme Est a decorrere dal 13 giugno 2014 anche ad opera di soggetti stranieri, segnatamente israeliani. Peraltro, le autorità palestinesi, il giorno successivo a questa dichiarazione *ad hoc*, decisero di ratificare lo Statuto della Corte e divenire, così, a tutti gli effetti, *State Party*.

Gli *State Party* hanno difatti una prerogativa più ampia rispetto a quella concessa a qualsiasi paese ex Articolo 12 dello Statuto: essi possono denunziare al *Prosecutor* l'avvenuta (a loro avviso) perpetrazione di atti criminali previsti nelle fattispecie statutarie poste in essere anche nel territorio (ovvero da soggetti aventi la nazionalità) di altri *State Party*, facoltà che invece non è concessa agli Stati non-Parte, i quali, come già precisato, possono soltanto accettare la Giurisdizione della Corte su una limitata base *ad hoc* e per ipotesi che coinvolgano il proprio territorio. Altra differenza che sussiste tra il caso della denunzia ad opera dello Stato Parte e quello della dichiarazione occasionale dello Stato Non-Parte risiede in un preciso

vincolo statutario imposto, in questo secondo caso, sul *Prosecutor*: egli è obbligato, come avvenuto nel caso in esame, a richiedere alla *Pre-trial Chamber* una formale autorizzazione per aprire una indagine. Diversamente, nel caso di esposto inoltrato da uno *State Party*, l'*Office of the Prosecutor* può iniziare l'indagine senza l'onere di una autorizzazione giudiziaria preventiva.

Invero, nel caso della Palestina (*rectius* della Autorità Nazionale Palestinese), la questione giuridica principale è consistita, piuttosto, nello stabilire se si trattasse di un *vero e proprio Stato*, secondo i crismi del Diritto Internazionale, in grado di accettare la Giurisdizione della Corte e poi di divenire membro a tutti gli effetti dello *Statuto di Roma*.

Sulla questione si è pronunziata, a maggioranza, la *Pre-trial Chamber I* che, il 5 febbraio 2021, ha ritenuto la sussistenza della natura di *Stato* in capo alla *Autorità Nazionale Palestinese*, seppur ai limitati fini di cui alla Giurisdizione penale della Corte.

La prerogativa degli *State Party* di trasmettere direttamente al *Prosecutor* denunzie concernenti crimini commessi *anche in territorio altrui* ha avuto un ruolo cruciale nella vicenda palestinese: il *Prosecutor* ha potuto aprire il 3 marzo 2021 un'indagine formale *senza la necessità di un'approvazione preventiva* (a differenza del conflitto in Crimea e dell'invasione russa, per i quali era stato richiesto e ottenuto il previo benestare della *Pre-trial Chamber*).

L'1 marzo 2022 un consistente numero di *State Party* ha presentato denunzie ai sensi dell'Articolo 12, consentendo all'*Office of the Prosecutor* di *bypassare* il vaglio giudiziario e di avviare immediatamente una indagine formale.

Nel quadro di questa indagine, il 20 maggio 2024 il *Prosecutor Karim Khan* ha chiesto alla *Pre-Trial Chamber* l'emissione di un *warrant of arrest* nei confronti del Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu e dell'ex Ministro della Difesa Yoav Gallant, sussistendo *reasonable grounds to believe* che i due funzionari israeliani fossero penalmente responsabili, in qualità di *coautori e superiori gerarchici*, per Crimini di Guerra e Crimini contro l'Umanità- commessi nella Striscia di Gaza tra l'8 ottobre 2023 e il 20 maggio 2024. Tra le fattispecie contestate figurano lo *sterminio*, l'uso della *fame* come metodo di guerra- in particolare la privazione intenzionale di cibo, acqua e medicinali-, la presa di mira deliberata della *popolazione civile*, l'*omicidio* intenzionale, la *persecuzione* e altri *trattamenti crudeli e inumani*.

Abbiamo ritenuto opportuno dedicare un focus al *warrant of arrest* nei confronti di Benjamin Netanyahu, nonostante l'imputazione *non* sia per Genocidio, non tanto per l'attualità della vicenda, ma principalmente perché, come avremo modo di approfondire nelle sezioni seguenti, la *International Court of Justice* sta contestualmente vagliando aspetti di questa situazione proprio in tema di Genocidio, sia per l'implicito richiamo sia giuridico che simbolico al mandato di arresto emesso contro il Presidente russo Putin, esaminato nel precedente paragrafo).

L'ordinanza di arresto nei confronti di Netanyahu emessa dalla *Pre-Trial Chamber I* il 21 novembre 2024, si articola su più livelli giuridici.

In primo luogo, la *Chamber* ha ritenuto che la Corte fosse competente *ratione loci*, in virtù della territorialità della Palestina, *State Party* dello Statuto di Roma dal 2015. La *Chamber* ha difatti sostenuto che "*Israel's acceptance of the Court's jurisdiction is not required*" poiché la *Giurisdizione si fonda sul territorio palestinese*, dove i crimini sarebbero stati commessi.

Questa affermazione ha suscitato reazioni critiche, in quanto Israele non è *State Party* dello Statuto e ha contestato la legittimità della Giurisdizione, invocando l'Articolo 19 dello Statuto di Roma. Tuttavia, la Corte ha ritenuto tale eccezione "*prematura*", affermando che "*States are not entitled to challenge the Court's jurisdiction under Article 19(2) prior to the issuance of a warrant of arrest*" (gli Stati non sono legittimati a contestare la Giurisdizione della Corte *prima* dell'emissione di un mandato di arresto.

Sul piano sostanziale, la decisione si fonda su cinque capi di imputazione principali. Il primo è il Crimine di Guerra configurato dallo "*Starvation as a method of warfare*" (l'*uso della fame come metodo di guerra*- Articolo 8): secondo la Corte, Netanyahu e Gallant hanno deliberatamente privato la popolazione civile di Gaza di beni essenziali come cibo, acqua, medicinali, carburante ed elettricità, provocando una crisi umanitaria di proporzioni estreme.

Il secondo capo è il Crimine contro l'Umanità di "*Murder*" (Articolo 7), in quanto la privazione di beni essenziali avrebbe causato la *morte* di civili, inclusi bambini, per malnutrizione e disidratazione.

Il terzo crimine contestato è la "*Persecution*" (Articolo 7), per aver colpito la popolazione civile su base nazionale e politica, privandola dei Diritti fondamentali.

Il quarto è costituito dagli "*other Inhumane Acts*" (Articolo 7), con riferimento al *blocco dei rifornimenti medici*, che avrebbe costretto i medici a operare senza anestesia, provocando sofferenze estreme.

Infine, la Corte ha invocato l'Articolo 28 sul *comando e controllo*, ritenendo che Netanyahu e Gallant abbiano *omesso di prevenire o punire i crimini commessi da subordinati*.

Tra le *Prove* presentate dal *Prosecutor*, le *testimonianze oculari* hanno rivestito un ruolo centrale nell'illustrare l'impatto diretto e sistemico delle misure adottate dalle autorità israeliane sulla popolazione civile della Striscia di Gaza. Tali dichiarazioni, raccolte nel corso di *missioni investigative* condotte tra gennaio e aprile 2024, sono state rese da civili palestinesi, medici, infermieri, volontari umanitari e giornalisti, e sono state considerate *attendibili* in virtù della loro *coerenza interna*, della *convergenza narrativa* e della *verifica incrociata* con fonti documentali e audiovisive.

In via ulteriore, l'impianto probatorio alla base della richiesta di mandato di arresto nei confronti di Netanyahu e Gallant è stato completato dalle *risultanze documentali e audiovisive,* tra cui fotografie e video *verificati* tramite tecniche di geolocalizzazione e analisi forense.

Tali materiali, raccolti tra ottobre 2023 e maggio 2024, sono stati utilizzati per corroborare le testimonianze oculari e per dimostrare l'esistenza di una *condotta sistematica e deliberata* volta a colpire la popolazione civile della Striscia di Gaza. La loro analisi rivela un *quadro coerente* e dettagliato delle conseguenze delle misure adottate dalle autorità israeliane, nonché dell'*intenzionalità politica* che ne avrebbe guidato l'attuazione.

Tra i documenti più rilevanti figurano le *immagini satellitari* acquisite da agenzie indipendenti come *Planet Labs* e *Maxar Technologies*, che mostrano la *distruzione progressiva e sistematica di infrastrutture civili essenziali*.

In particolare, le riprese del 15 novembre 2023 evidenziano la completa distruzione dell'*impianto di desalinizzazione* di Al-Mawasi, responsabile della fornitura di *acqua potabile* a circa 250.000 persone.

Ancora, le immagini del 3 dicembre 2023 mostrano l'incendio del *deposito centrale di carburante* a Rafah, seguito da un'interruzione totale delle *forniture energetiche*.

Tra i materiali più significativi, figura un video girato il 22 dicembre 2023 da un operatore di Al Jazeera, che mostra il *bombardamento di un panificio* a Khan Younis durante l'orario di distribuzione del pane. Le immagini mostrano una fila di civili,

tra cui donne e bambini, colpiti da un attacco aereo che provoca dodici morti sul colpo. L'*analisi forense* ha confermato che non vi erano obiettivi militari nelle vicinanze, e che l'attacco è stato diretto contro un'infrastruttura civile. La prova è stata ulteriormente rafforzata dalla testimonianza resa dal giornalista *freelance* Nour El-Din autore del filmato, che ha dichiarato che il bombardamento è avvenuto nell'orario di punta, e che in quel momento non c'erano combattenti, solo civili in fila per il pane. La combinazione tra testimonianza e materiale video, ha rafforzato la coerenza del quadro probatorio nel sostenere l'accusa di "*intentionally directing Attacks against the Civilian Population*" (Articolo 8), in quanto ha indicato che la *distruzione delle infrastrutture civili* non è riconducibile a *danni collaterali*, bensì costituisce l'esito di *operazioni mirate e sistematiche*. Congiuntamente, sono state altresì analizzate comunicazioni ufficiali, tra cui la dichiarazione del Ministro della Difesa Yoav Gallant del 9 ottobre 2023: "*We are imposing a complete siege on Gaza. No electricity, no food, no fuel. Everything is closed.*" (*stiamo imponendo un assedio totale a Gaza. Niente elettricità, niente cibo, niente carburante. Tutto è chiuso).* Tale affermazione, è stata riportata integralmente nei documenti acclusi agli atti del *Prosecutor*, come prova dell'*intento di colpire la popolazione civile* in modo indiscriminato.

Nel quadro delle indagini condotte dall'*Investigation Division* dell'*Office of the Prosecutor,* integrando immagini satellitari ad alta risoluzione, tracciati GPS e dati di geolocalizzazione, sono state elaborate le *mappe geospaziali*, attraverso le quali è stata documentata, tra l'altro, la *chiusura sistematica dei valichi di frontiera*- tra ottobre 2023 e febbraio 2024, in particolare a Rafah e Kerem Shalom- a bloccare per giorni i convogli di aiuti, anche *durante i periodi di massima emergenza umanitaria* e nonostante le richieste di accesso formulate da agenzie delle Nazioni Unite.

L'impianto probatorio è stato consolidato dalla combinazione di questa documentazione visiva con dichiarazioni testimoniali: Layla Abu Jaber, madre di tre bambini, residente nel campo profughi di Jabalia, ha raccontato di aver dovuto *bollire l'erba per nutrire i* propri figli, il più piccolo dei quali è *morto a causa della diarrea*. Queste evidenze sono state utilizzate per sostenere l'accusa di "*Starvation as a method of warfare*", in quanto hanno dimostrato che la *privazione di beni essenziali* non è stata accidentale, bensì il risultato di *attacchi mirati contro infrastrutture civili* e che la *fame* non è stata una conseguenza collaterale delle ostilità, bensì il risultato di una strategia deliberata di privazione.

Un'ulteriore registrazione video, datata 5 gennaio 2024 e realizzata da Omar Al-Sarraj, volontario della Mezzaluna Rossa Palestinese, documenta il *blocco di un convoglio umanitario* presso il valico di Rafah. I veicoli, destinati al trasporto di latte artificiale, insulina e materiale chirurgico, sono stati respinti e costretti a fare ritorno. L'audio allegato alla ripresa testimonia un'interazione tra i volontari e alcuni soldati israeliani, i quali, nel giustificare l'impedimento, affermano: "*They voted for Hamas. Let them starve*" ("Hanno votato per Hamas. Lasciateli morire di fame"). Tale scambio è stato ritenuto rilevante ai fini della qualificazione giuridica del crimine di *Persecuzione* ai sensi dell'Articolo 7 dello Statuto di Roma, in quanto evidenzia una *condotta intenzionale*, motivata da *ragioni politiche e nazionali*, volta a *colpire la popolazione civile* in ragione della sua appartenenza *etnica* e delle sue presunte scelte *politiche*.

In ulteriore supporto probatorio, il *Prosecutor* ha prodotto una serie di fotografie scattate all'interno dell'ospedale Al-Shifa di Gaza City, le quali ritraggono pazienti distesi sul pavimento, bambini visibilmente denutriti, e medici costretti a operare con torce elettriche e strumenti di fortuna. Le immagini datate 18 febbraio 2024 documentano una sala operatoria improvvisata, priva di anestetici e di dispositivi sterili. Le testimonianze acquisite hanno confermato in modo sostanzialmente convergente quanto rappresentato visivamente: il Dr. Samir Al-Khatib, chirurgo presso l'ospedale Al-Shifa, ha dichiarato di aver eseguito *interventi chirurgici* su bambini *in assenza di anestesia, antibiotici e garze sterili, while the children screamed in pain*. Tali dichiarazioni, in combinazione con il materiale fotografico, sono state valorizzate ai fini della qualificazione giuridica del crimine di "*other Inhumane Acts*" (Articolo 7), evidenziando la sofferenza estrema inflitta alla popolazione civile a causa della *privazione deliberata di cure mediche essenziali*.

Nel loro insieme, le risultanze documentali e audiovisive presentate dal *Prosecutor* costituiscono un *corpus* probatorio coerente e dettagliato, capace di dimostrare non solo la *materialità* degli atti contestati, ma anche l'*intento discriminatorio e sistemico* che ne avrebbe guidato l'attuazione. La loro integrazione con le testimonianze oculari e con i rapporti istituzionali ha rafforzato la richiesta di *warrant of arrest*, che la *Pre-Trial Chamber* ha ritenuto giuridicamente fondata per procedere all'emissione dei mandati.

La Corte ha affrontato in modo diretto e coerente la questione dell'*immunità del capo di Stato* nella decisione con cui ha autorizzato l'emissione del mandato di arresto nei confronti del Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu. In linea

con la propria giurisprudenza consolidata, la *Pre-Trial Chamber I* ha ribadito che la qualità ufficiale di un individuo, anche se riveste la carica di capo di Stato o di Governo, non costituisce motivo di esclusione dalla Responsabilità Penale né ostacolo all'esercizio della Giurisdizione della Corte. Tale principio trova fondamento nell'Articolo 27 dello Statuto di Roma, il quale stabilisce che "*la qualità ufficiale di Capo di Stato o di Governo, membro di un Governo o di un Parlamento, rappresentante eletto o funzionario pubblico non esonera in alcun caso una persona dalla responsabilità penale ai sensi del presente Statuto*". La Corte ha dunque confermato che l'*immunità funzionale non è opponibile dinanzi a un tribunale penale internazionale*, e che l'esercizio della Giurisdizione nei confronti di Netanyahu è pienamente legittimo, nonostante Israele non sia *State Party* dello Statuto. In particolare, la *Pre-Trial Chamber I* ha qualificato come "*prematura*" l'eccezione sollevata da Israele ai sensi dell'Articolo 19, affermando che gli Stati non sono legittimati a contestare la Giurisdizione della Corte *prima* dell'emissione di un mandato di arresto. Questa posizione si inserisce in una linea interpretativa già affermata in precedenti decisioni, tra cui quelle relative a Omar al-Bashir, Muammar Gheddafi e Laurent Gbagbo. Nel caso al-Bashir, la Corte ha dichiarato che "la posizione attuale di Omar Hassan Ahmad Al Bashir come Capo di Stato non esclude la sua responsabilità penale né impedisce alla Corte di esercitare la propria Giurisdizione"[994]. Analogamente, nel mandato di arresto emesso contro Gheddafi, la Corte ha affermato che "la qualità ufficiale di Muammar Gheddafi come Capo di Stato non lo esonera dalla responsabilità penale"[995]. Nel caso Gbagbo, la *Pre-Trial Chamber* ha ribadito che "il fatto che Laurent Gbagbo fosse Presidente della Costa d'Avorio al momento dei crimini contestati non preclude la Giurisdizione della Corte"[996]. Queste pronunce dimostrano che la Corte ha adottato un criterio uniforme, fondato sull'Articolo 27, secondo cui l'*immunità non può essere invocata per sottrarsi alla giustizia penale internazionale*. La decisione nel caso Netanyahu si colloca dunque in continuità con tale orientamento, estendendone l'applicazione a un *leader di uno Stato democratico e non parte dello*

[994] International Criminal Court (ICC). (2009). *Prosecutor v. Omar Hassan Ahmad al-Bashir*, Case No. ICC-02/05-01/09, Decision on the Prosecution's Application for a Warrant of Arrest under Article 58, 4 March 2009, para. 41.
[995] International Criminal Court (ICC). (2011). *Prosecutor v. Saif Al-Islam Gaddafi*, Case No. ICC-01/11-01/11, Warrant of Arrest, 27 June 2011, p. 3.
[996] International Criminal Court (ICC). **(**2011). *Prosecutor v. Laurent Gbagbo*, Case No. ICC-02/11-01/11, Warrant of Arrest, 23 November 2011, para. 6.

Statuto, rafforzando l'idea che la responsabilità penale internazionale non conosce eccezioni di rango o funzione.

Tuttavia, la questione resta controversa sul piano politico e diplomatico, poiché l'*effettiva esecuzione* del mandato dipende dalla *cooperazione degli Stati*, alcuni dei quali potrebbero invocare *norme consuetudinarie sull'immunità* per giustificare un eventuale rifiuto. La Francia, ad esempio, ha dichiarato che "tali immunità si applicano al Primo Ministro Netanyahu e ad altri ministri interessati e dovranno essere considerate qualora la ICC richieda il loro arresto e consegna", evidenziando la tensione tra l'obbligo di cooperazione previsto dallo Statuto e il rispetto delle immunità riconosciute dal Diritto Internazionale generale. Dunque, la Corte ha riaffermato con fermezza il principio secondo cui l'immunità non può costituire ostacolo alla Giurisdizione penale internazionale, ma l'effettività di tale principio dipenderà, come in passato, dalla volontà politica degli Stati di dare esecuzione ai mandati emessi.

Nonostante nel provvedimento della Corte relativo al *warrant of arrest* nei confronti di Netanyahu, non vi sia un riferimento diretto e formale al caso di Putin, nel dibattito pubblico e dottrinale che ha accompagnato la decisione, il parallelo con il mandato di arresto emesso contro il Presidente russo nel marzo 2023 è stato ampiamente evocato, sia per ragioni giuridiche che simboliche. Diversi commentatori hanno sottolineato che l'azione della Corte contro Netanyahu si colloca in una *linea di continuità con il precedente Putin*, rafforzando l'idea che l'immunità dei capi di Stato non costituisca un ostacolo all'esercizio della Giurisdizione penale internazionale, anche nei confronti di leader di Stati non parte dello Statuto di Roma.

Come ha dichiarato Anthony Dworkin, *senior fellow* presso l'*European Council on Foreign Relations*, "*it's a massive moment in the development of the ICC… a very significant moment in the evolution of international justice*". Il riferimento implicito è al fatto che, dopo il mandato contro Putin, la Corte ha dimostrato di voler perseguire coerentemente la propria missione *anche nei confronti di leader occidentali o alleati degli Stati Uniti*, come Netanyahu, *rafforzando la propria credibilità e universalità*.

Inoltre, il confronto con il caso Putin ha sollevato interrogativi sulla coerenza delle reazioni diplomatiche: mentre nel 2023 il Presidente Biden aveva definito il mandato contro Putin "*justified*" e "*makes a very strong point*", nel 2024 l'amministrazione statunitense ha *criticato duramente l'iniziativa contro*

Netanyahu, pur non riconoscendo formalmente la Giurisdizione della Corte in entrambi i casi.

Dal punto di vista giuridico, il caso Putin ha contribuito a consolidare l'interpretazione dell'Articolo 27 dello Statuto di Roma, secondo cui l'immunità funzionale non è opponibile dinanzi alla Corte.

Sebbene né la Russia né Israele siano *State Party* dello Statuto, la Corte ha ritenuto di poter *esercitare la propria Giurisdizione in virtù della Territorialità*: nel caso Putin, per i crimini commessi in *Ucraina*, *State Party* dal 2022; nel caso Netanyahu, per quelli commessi in *Palestina*, *State Party* dal 2015. In entrambi i casi, la Corte ha affermato che "*the Official Capacity of the accused does not exempt them from Criminal Responsibility nor bar the Court from exercising Jurisdiction*", riaffermando il principio dell'irrilevanza dell'immunità.

In sintesi, pur non essendo menzionato esplicitamente nella decisione, il *caso Putin* costituisce un *precedente giurisprudenziale e politico* che ha influenzato il contesto interpretativo e la ricezione pubblica del mandato contro Netanyahu.

Il parallelo tra i due casi rafforza la tesi secondo cui la *giustizia penale internazionale*, per essere *credibile*, deve essere applicata in modo *imparziale e universale*, indipendentemente dalla posizione geopolitica degli imputati.

La decisione ha suscitato *opinioni dissenzienti*, sia sul piano giuridico che politico. Alcuni studiosi hanno contestato la *qualificazione dei crimini*, ritenendo che la Corte abbia adottato una lettura espansiva delle norme convenzionali.

Eugene Kontorovich, ad esempio, ha definito il provvedimento "*a legally baseless and politically motivated act*" (un atto privo di fondamento giuridico e motivato politicamente) sostenendo che "the Court has no jurisdiction over Israeli nationals and its actions violate the principle of sovereign equality" (la Corte non ha Giurisdizione sui cittadini israeliani e le sue azioni violano il principio di uguaglianza sovrana)[997].

Altri autori hanno invece accolto con favore la decisione, pur riconoscendone le implicazioni diplomatiche.

Kevin Jon Heller ha osservato che "*the ICC's issuance of arrest warrants against sitting officials is not unprecedented, but it remains legally and diplomatically fraught*" (l'emissione di mandati di arresto nei confronti di funzionari in carica non è senza precedenti, ma resta giuridicamente e diplomaticamente problematica)[998].

[997] Wall Street Journal. (2024, November 22). *Wall Street Journal*, p. A13.
[998] Heller, K. J. (2024, November 23). *Opinio Juris*. https://opiniojuris.org

Egli richiama i precedenti di Omar al-Bashir e Muammar Gheddafi, sottolineando che la Corte ha già affrontato situazioni analoghe, ma che l'*effettività dei mandati dipende dalla cooperazione degli Stati*, elemento che nel caso israeliano appare altamente improbabile.

Sul piano tecnico, la Corte ha respinto anche la richiesta di Israele di ricevere una nuova notifica dell'apertura dell'indagine, ai sensi dell'Articolo 18 dello Statuto. La Camera ha ricordato che "*the Prosecution notified Israel of the initiation of an investigation in 2021*" (il Procuratore ha notificato a Israele l'apertura dell'indagine nel 2021) e che per questo motivo "*no new notification to the State of Israel was required*" (non era necessaria alcuna nuova notifica). Di conseguenza, non vi erano motivi per sospendere l'esame delle richieste di mandato.

In esito alla presente analisi, la decisione della Corte si fonda su una lettura rigorosa del *principio di territorialità*, su una *qualificazione giuridica innovativa dei crimini* contestati e su una *interpretazione restrittiva delle eccezioni procedurali* sollevate da Israele.

Le opinioni dissenzienti si concentrano sulla *Giurisdizione*, sull'*immunità funzionale* dei capi di Stato, e sulla *politicizzazione della giustizia penale internazionale*. Il caso Netanyahu, per la sua portata simbolica e giuridica, è destinato a ridefinire il rapporto tra *Sovranità statale* e *Responsabilità Penale internazionale*.

11.8.4 La conferma delle accuse in contumacia nel caso *Joseph Kony*: il *Trial in Absentia*

Joseph Kony, nato nel nord dell'Uganda, è il fondatore e comandante della *Lord's Resistance Army*, un gruppo armato insurrezionale responsabile di una delle campagne più brutali e prolungate nella storia recente dell'Africa centrale. Le accuse mosse nei suoi confronti dalla ICC si fondano su una serie di condotte criminali che si sono protratte per oltre due decenni, con epicentro nel nord dell'Uganda e successiva espansione in Sudan, Repubblica Democratica del Congo e Repubblica Centrafricana.

Origini del conflitto vanno ricercate nelle tensioni etniche e politiche nel nord dell'Uganda, tra la popolazione Acholi e il governo di Yoweri Museveni salito al potere nel 1986. Kony, inizialmente affiliato all'*Holy Spirit Movement*, fondò la

Lord's Resistance Army nel 1987. Il gruppo dichiarava di voler instaurare un governo basato sui Dieci Comandamenti, ma ben presto abbandonò ogni pretesa ideologica per adottare metodi di terrore sistematico contro la popolazione civile.

La *Lord's Resistance Army* si è resa responsabile di una campagna di violenza indiscriminata che ha causato lo sfollamento di circa due milioni di persone e il reclutamento forzato di oltre sessantamila bambini, rapiti dai villaggi e impiegati come soldati o ridotti in schiavitù sessuale. Le ragazze rapite venivano assegnate come *mogli* ai comandanti, incluso lo stesso Kony, che ne avrebbe avute oltre cinquanta. Tra le pratiche documentate vi sono massacri di villaggi, mutilazioni, stupri collettivi, saccheggi e attacchi deliberati contro la popolazione civile. Il governo ugandese, incapace di contenere l'insurrezione, istituì campi di protezione per i civili, mentre migliaia di minori divennero *night commuters*, costretti a camminare ogni notte verso le città per evitare il rapimento.

Nel 1994, la *Lord's Resistance Army* ricevette supporto militare dal governo sudanese, che intendeva destabilizzare l'Uganda in risposta al sostegno ugandese ai ribelli sudanesi. Questo appoggio permise a Kony di intensificare le operazioni militari e di espandere il raggio d'azione del gruppo. A seguito delle pressioni internazionali, la ICC emise il primo *warrant of arrest* contro Joseph Kony l'8 luglio 2005 per Crimini contro l'Umanità e Crimini di Guerra. Nonostante gli sforzi congiunti di Uganda, Stati Uniti e altri attori regionali, Kony è rimasto latitante e risulta tutt'ora in fuga.

Il caso Kony ha assunto una rilevanza giuridica in quanto la sua latitanza prolungata, che ha sollevato interrogativi sulla capacità dell'ICC di eseguire i propri mandati, ha indotto la Corte nel 2023, a riconoscere la possibilità di *tenere in absentia l'udienza di conferma delle accuse,* con una pronuncia destinata a segnare il suo orientamento procedurale. Segnatamente la *Pre-Trial Chamber* ha ritenuto che l'Articolo 6 dello Statuto di Roma distingua nettamente tra *chi è fuggito*, ossia una persona precedentemente accessibile alla Corte che si sottrae volontariamente, e chi non può essere trovato, vale a dire un soggetto *mai raggiungibile* dall'organo giudiziario. Sul piano sostanziale, l'interpretazione adottata implica che, per procedere all'*udienza di conferma in contumacia*, il *Prosecutor* dovrà dimostrare, oltre alla conoscenza dell'esistenza del mandato, la scelta volontaria di Kony sottrarsi alla Giurisdizione del Tribunale e dovrà esperire *tutte le misure ragionevoli* volte a garantire la *comparizione* dall'indagato (da valutarsi caso per caso).

Pur configurandosi quale strumento straordinario e da riservare a eccezioni, l'*udienza di conferma in absentia* (ai sensi dell'Articolo 61 dello *Statuto* e dell'Articolo 125 delle *Rules of procedure)* riflette un ampio potere discrezionale della Corte, chiamata a valutare la sufficienza delle attività di localizzazione, arresto e notifica, *anche in assenza del soggetto indagato*, bilanciando il *diritto a un giusto processo* con l'*interesse della giustizia*.

Nel caso concreto, il mandato di arresto nei confronti di Joseph Kony era stato emesso e reso pubblico nel 2005, e la *Pre-Trial Chamber III* ha fissato l'udienza di conferma per il 9 settembre 2025, decisione confermata dalla *Appeals Chamber* tenendola *nonostante l'assenza dell'imputato*, regolarmente rappresentato dal Difensore. L'udienza si è svolta tra il 9 e il 10 settembre 2025 davanti ai giudici Alexis-Windsor, Motoc e Ben Mahfoudh e entro 60 giorni dalla conclusione dell'udienza la *Pre-Trial Chamber* adotterà la decisione, che potrà confermare le accuse- trasferendo il procedimento a una *Trial Chamber* che richiederà la presenza di Kony, non essendo previsto un processo in contumacia- oppure rifiutarle o chiedere ulteriori indagini al *Prosecutor*. Questa evoluzione giurisprudenziale, pur saldamente ancorata al *principio del Fair Trial*, introduce una *modalità contumaciale di conferma delle accuse* fino ad oggi impensata.

CAPITOLO 12

L'INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

LA CORTE INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA

12.1 FONDAMENTO NORMATIVO, STRUTTURA ORGANIZZATIVA E FUNZIONE GIUDIZIARIA DELLA CORTE NEL SISTEMA DELLE NAZIONI UNITE

L'*International Court of Justice* (*ICJ*) è stata istituita il 26 giugno 1945, ai sensi degli Articoli 92 e 93 della *United Nations Charter*, quale successore della *Permanent Court of International Justice*, già operativa in base al *Covenant of the League of Nations* (1920). Il suo *Statute,* allegato alla medesima *United Nations Charter*, definisce i principi fondamentali e l'architettura operativa della Corte come organo giudiziario principale delle Nazioni Unite. La scelta di integrare lo *Statute* nella *United Nations Charter* garantisce alla Corte un duplice carattere: parte integrante del sistema ONU e custode del Diritto Internazionale Consuetudinario, ereditando la legittimità dell'antica *Permanent Court of International Justice*, operativa sotto la *League of Nations.*

Lo *Statuto*, entrato in vigore nel 1946 quando la Corte ha iniziato a riunirsi nel *Peace Palace* de L'Aia, è articolato in *Capitoli*.

Il *Capitolo I*, intitolato *Organisation of the Court*, fissa il presupposto costitutivo e lo *status* giuridico della Corte come *organo giudiziario principale* delle Nazioni Unite, le assegna personalità giuridica autonoma e delinea il quadro normativo entro il quale la Corte opera, stabilendo le *official languages*- inglese e francese- e conferendo alla Corte la facoltà di applicare le *fonti* elencate all'Articolo 38 dello *Statute*, ponendo le basi per l'autonoma applicazione e lo sviluppo del Diritto Internazionale da parte dell'ICJ.

Il *Capitolo II*, intitolato *Composition of the Court*, disciplina la composizione della Corte costituita da quindici Giudici eletti per un mandato di nove anni e rieleggibili, ai quali è richiesto un *elevato moral character*, qualifiche professionali comparabili a quelle dei più alti tribunali nazionali e indipendenza personale rispetto ai governi

nazionali. Il mandato è irrevocabile e comporta il divieto di assunzione di cariche politiche o giudiziarie incompatibili.

La designazione dei candidati è riservata ai *National Groups* costituiti dai membri della *Permanent Court of Arbitration* nominati da ciascuno *State Party*; ogni gruppo può proporre fino a quattro candidati, di cui non più di due della stessa nazionalità, al fine di garantire la rappresentanza geografica e sistemica delle principali tradizioni giuridiche nel Collegio giudicante.

Le elezioni si svolgono *simultaneously but separately* nella *United Nations General Assembly* e nel *Security Council:* un candidato ottiene l'elezione soltanto se consegue la maggioranza assoluta in entrambe le Assemblee.

La struttura procedurale delle elezioni, che si ripete ogni tre anni per il rinnovamento di un terzo del collegio allo scopo di garantire continuità e rinnovamento, testimonia l'importanza attribuita ai principi di *transparency, impartiality* and *judicial independence*: la segretezza del voto evita condizionamenti esterni, mentre la simultaneità delle operazioni di voto nelle due assemblee assicura che ogni giudice possa vantare una legittimazione multilaterale.

L'obbligo di rispettare la regola di un solo giudice per Stato e di mantenere un equilibrio fra *Civil Law* e *Common Law* consacra il principio secondo cui la legittimità della Corte origina dalla scelta multilaterale degli Stati Membri e contribuisce a consolidare l'autonomia funzionale propria di un tribunale internazionale e l'*universal character* della Corte, designandola come foro supremo per la *peaceful settlement of disputes*[999].

La Struttura interna si completa con il *Registry*- diretto dal *Registrar*- organo amministrativo e di protocollo, che supporta le fasi procedurali, cura la conservazione dei *records*, garantisce la *publication* bilingue delle *decisions* e gestisce le questioni contabili e logistiche della Corte

Lo *Statute* autorizza inoltre la costituzione di *Sectional Chambers*- a composizione variabile, permanenti o *ad hoc*- per specifiche categorie di controversie o questioni procedurali, allo scopo di promuovere *rapidity of proceedings* senza sacrificare la collegialità, per esaminare questioni preliminari o svolgere funzioni consultive su invito di organi delle Nazioni Unite.

[999] Zwanenburg, M., & Madsen, M. (2019). *Judicial Elections and the Legitimacy of International Courts: Comparative Perspectives*. Journal of International Dispute Settlement, 10(3), 375–402

12.2 GIURISDIZIONE CONTENZIOSA DELLA CORTE E PRINCIPI SISTEMICI

La funzione originaria dell'*International Court of Justice*, ereditata e in parte ampliata rispetto a quella della *Permanent Court of International Justice*, consiste nel dirimere controversie giuridiche tra Stati, la cosiddetta *Giurisdizione Contenziosa*[1000]*,* regolata dal *Capitolo III* dello *Statuto,* che ne sancisce la *Giurisdizione esclusiva* nelle controversie legali *submitted by State* e ne stabilisce la disciplina procedurale.

In base all'Articolo 36 dello *Statute*, la Corte può decidere solo *in accordance with International Law* e in presenza del *Consenso preventivo degli Stati contendenti.* Tale principio del *volontarismo giuridico*- tipico del Diritto Internazionale[1001] e in contrasto con gli ordinamenti nazionali, dove la Giurisdizione è esercitata in virtù della competenza *ratione materiae* e *ratione personae* attribuita al Giudice- si traduce nella necessità, per uno Stato, di accettare preventivamente la competenza della Corte attraverso clausole compromissorie nei Trattati, Dichiarazioni unilaterali di accettazione della Giurisdizione o Accordi *ad hoc*. La Corte è aperta agli *State Party* dello *Statute* (Articolo 35) ma il *Security Council* ha la facoltà di estensione della *Giurisdizione* anche agli Stati non originariamente vincolati (Articolo 36).

Il primo principio sotteso alla *Funzione Contenziosa* è la *Sovereign Equality of States*, sancita dall'Articolo 2 della *United Nations Charter*, secondo cui ogni Stato gode di pari Diritti di accesso alla Corte e di pari trattamento procedurale. In sede contenziosa, ciò si traduce nella necessità che la Corte applichi uniformemente la notifica dei *memorials*, la fase delle *pleading*, le *oral proceedings* e le deliberazioni in camera. La *public nature* delle udienze e la *bilingual publication* (inglese e francese) delle sentenze, garantiscono la *transparency* e la *legal certainty* che caratterizzano il modello *Civil Law* della Corte.

La ICJ contribuisce al *principio dell'obligation to settle international disputes by peaceful means*, enunciato sempre all'Articolo 2 della *United Nations Charter*,

[1000] Crawford, J. (2012). *Brownlie's Principles of Public International Law* (8th ed.). Oxford University Press; Rosenne, S. (2006). *The Law and Practice of the International Court of Justice, 1920–2005.* Brill/Nijhoff; Schwebel, S. M. (1987). *The Codification of the Statute of the Permanent Court of International Justice and the Statute of the International Court of Justice.* American Journal of International Law, 81(2), 512–521.

[1001] Tams, C. J. (2009). *The Genocide Convention and International Law*. Cambridge University Press.

erogando *Binding Judgments* che vincolano *solo le parti* e soltanto *per il caso deciso,* pur esercitando una *influent persuasive authority* nello sviluppo del *Customary International Law.*

Segnatamente, l'ICJ basa la propria autorità sull*'universal applicability* dei suoi *judgments* e sul loro valore interpretativo, essendo esclusa l'*élaboration of binding precedent.* Vale la pena precisare che, in Italia, le sentenze dell'ICJ non sono direttamente invocabili dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali, diversamente, ad esempio, dalle sentenze della Corte Costituzionale, che in sede di giudizio di legittimità presentano effetti *erga omnes* nel sistema interno.

Nella risoluzione delle controversie legali tra Stati, la ICJ agisce come un *Tribunale Internazionale* e può emettere sentenze vincolanti per le parti coinvolte[1002].

Dunque, l'*International Court of Justice* ha contribuito, attraverso la sua *Giurisprudenza*, a definire con chiarezza i principi essenziali che disciplinano i rapporti fra Stati e la convivenza internazionale[1003], traducendo in regole operative le formule enunciate nella *United Nations Charter* e negli strumenti convenzionali successivi, richiamando *consuetudini* e *general principles* riconosciuti dalle nazioni civili.

A partire da tali fonti, la Corte ha elaborato una serie di dettati giuridici che, pur fondati su radici *convenzionali* o *consuetudinarie*, si sono affermati come regole dotate di efficacia *vincolante per le parti* e di elevato *valore persuasivo erga omnes*.

Il *principio* del *pacta sunt servanda*, enunciato dall'Articolo 26 della *Vienna Convention on the Law of Treaties* (1969), ha ricevuto piena conferma nel *Corfu Channel Case*[1004], dove la Corte ha stabilito che gli Stati sono tenuti a rispettare in buona fede gli obblighi assunti, indipendentemente dall'interpretazione che altri Stati ne possano dare. Tale regola, strettamente connessa al più ampio principio di *good faith*, implica che ogni patto internazionale debba essere eseguito coerentemente alle sue *finalità*, assicurando stabilità e prevedibilità nei rapporti multilaterali.

La *Sovrana Uguaglianza degli Stati* (*Sovereign Equality of States*), sancita dall'Articolo 2 della *United Nations Charter*, ha trovato concreta applicazione nella

---

[1002] Kreß, C. (2007). *The International Court of Justice and the Elements of the Crime of Genocide*. European Journal of International Law, 18(4), 619–629

[1003] International Court of Justice. (n.d.). *Jurisprudence and the Peaceful Settlement of Disputes*. Retrieved from law-uk.libguides.com

[1004] International Court of Justice (ICJ). (1949). *Corfu Channel Case (United Kingdom v. Albania), Merits*. *ICJ Reports*, 1949, 4. https://www.icj-cij.org/case/1

jurisprudence della ICJ nel caso *North Sea Continental Shelf*[1005], dove- in materia di controversie tecniche sugli abusi marittimi- la Corte ha ricordato che tutti gli Stati, a prescindere dalla loro dimensione o potenza economica, godono dello stesso Diritto di adire l'organo giudicante e di vedere le proprie pretese esaminate secondo criteri uniformi, senza pregiudizi di sorta.

L'*obbligo di risolvere pacificamente le controversie internazionali* (*obligation to settle international disputes by peaceful means*), così come disciplinato dall'Articolo 2 della *United Nations Charter*, è stato enfatizzato nella sentenza *Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua*[1006], ove la Corte ha riconosciuto la Giurisdizione esclusiva del Giudice internazionale per dirimere questioni di legittimità dell'uso della forza, ribadendo che lo strumento giudiziale è il mezzo privilegiato per evitare il ricorso alla coercizione armata tra Stati.

Ancora, in materia di Diritto del Mare e di utilizzo sostenibile delle risorse, la Corte ha valorizzato il principio dell'*equitable utilization* nelle controversie sulla suddivisione delle risorse naturali, affermando che, in mancanza di accordi specifici, i confini marittimi devono essere tracciati secondo criteri oggettivi e non discriminatori, conciliando le esigenze di ciascuno Stato rivierasco con il principio di *good neighbourliness*[1007].

Per quanto riguarda la *Procedura Contenziosa* della ICJ[1008], essa unisce rigore formale e tutela degli equilibri diplomatici, modellando un sistema di giustizia internazionale che, pur confrontandosi con dottrine procedural diverse come quelle del *Common Law* e del *Civil Law*, preserva i principi sanciti dall'*United Nations Charter*.

L'instaurazione del *procedimento contenzioso* ha inizio con il deposito di un *memorial* da parte dello *Stato ricorrente* e comporta la notifica dello stesso allo *Stato convenuto*. Questo meccanismo ricorda, per analogia funzionale, la fase introduttiva del *Summons and Complaint* prevista dal *Federal Rules of Civil*

[1005] International Court of Justice (ICJ). (1969). *North Sea Continental Shelf Cases (Federal Republic of Germany v. Denmark; Federal Republic of Germany v. Netherlands)*. *ICJ Reports*, 1969, 3. https://www.icj-cij.org/case/52

[1006] International Court of Justice (ICJ). (1986). *Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States)*, Judgment of 27 June 1986.

[1007] International Court of Justice (ICJ). (2002). *Land and Maritime Boundary between Cameroon and Nigeria (Cameroon v. Nigeria: Equatorial Guinea intervening)*. *ICJ Reports*, 2002, 303. https://www.icj-cij.org/case/94

[1008] Parlett, K., & Sander, A. (2023). *Procedure in contentious cases: Evolution and flexibility*. In C. Espósito & K. Parlett (Eds.), *The Cambridge Companion to the International Court of Justice.* pp. 247–276. Cambridge University Press.

Procedure nel sistema statunitense- e, nell'ordinamento italiano, l'atto di citazione in sede civile e il ricorso per cassazione, che tuttavia non richiedono il consenso del *convenuto* come presupposto di *Giurisdizione*.

L'istituto delle *Provisional Measures* (Articolo 41 dello Statuto) consente alla Corte di ordinare *Misure Cautelari* in via d'urgenza per prevenire danni irreparabili alle parti contendenti o a terzi: si tratta di provvedimenti obbligatori- *binding judgment*- e trovano una analogia strutturale con la *preliminary injunction* del *Common Law* (che esige tuttavia un bilanciamento fra probabilità di successo sul merito e *periculum in mora* del richiedente) e nel nostro ordinamento negli Articoli 669-bis e seguenti del Codice di Procedura Civile (benché in Italia tali rimedi cautelari siano limitati alla tutela di interessi individuali).

Le *Provisional Measures* hanno assunto un ruolo centrale, soprattutto dopo il caso *LaGrand*[1009] (*Germany vs USA, 2001*), in cui la Corte ha affrontato la violazione da parte degli Stati Uniti della Convenzione di Vienna, per non aver informato i fratelli LaGrand, cittadini tedeschi condannati a morte in Arizona, del loro diritto a ricevere assistenza consolare (Articolo 36 della Convenzione). La ICJ, nel confermare che la Convenzione conferisce *diritti direttamente invocabili* dai singoli, ha affermato che le *Misure Provvisorie* indicate dalla ICJ sono *giuridicamente vincolanti*, rafforzando il *principio dell'effettività* del Diritto Internazionale e sottolineando l'obbligo degli Stati di rispettare le garanzie procedurali anche in ambito penale interno, come enfatizzato da autorevole Dottrina[1010].

La fase delle *Preliminary Objections* (eccezioni relative alla Giurisdizione della Corte o all'Ammissibilità del ricorso) costituisce un momento cruciale nella procedura contenziosa dell'ICJ, assicurando una selezione rigorosa dei casi.

Le *Public Hearings* si svolgono in udienza pubblica presso il *Peace Palace* de L'Aia, in lingua inglese e francese. Durante queste udienze, le *delegation of States* presentano *oral arguments* rispondendo alle *questions* poste dalla *bench*.

Il giudizio si conclude con l'adozione di un *Judgment in plenary session*, che espone la *Court's reasoning* e può includere *Separate and Dissenting Opinions*.

[1009] International Court of Justice. (2001). *LaGrand case (Germany v. United States of America), Judgment of 27 June 2001*. ICJ Reports 2001, p. 466.

[1010] Gaja, G. (2014). Preventing conflicts between the Court's orders on provisional measures and Security Council resolutions. In G. Gaja & J. G. Stoutenburg (Eds.), *Enhancing the Rule of Law through the International Court of Justice* (pp. 87–92). Brill Nijhoff.

Il *Judgment* può assumere due tipologie principali, *Sentenze* e *Ordinanze*, ciascuna delle quali risponde a esigenze diverse e svolge un ruolo specifico nel sistema internazionale.

Le *Sentenze* costituiscono il nucleo dell'attività contenziosa della Corte. Sono vincolanti per le parti coinvolte e producono un giudicato internazionale, anche se limitato soggettivamente e oggettivamente.

Le *Ordinanze*, invece, sono provvedimenti interlocutori che regolano il procedimento; possono riguardare eccezioni preliminari, interventi di Stati terzi e richieste di interpretazione.

Secondo parte della Dottrina[1011], sebbene il giudicato della ICJ producendo effetti giuridici *inter partes* non si estenda agli *Stati terzi*, le Ordinanze e le Sentenze della ICJ generano *conseguenze indirette* che si riflettono anche su *soggetti non formalmente parte*, soprattutto quando la Corte interpreta norme di *Customary Law* o di *Jus Cogens* o si pronuncia su situazioni che coinvolgono *interessi multilaterali*. Questo non riguarda solo le *Sentenze*- che possono assumere valore di *precedente,* influenzare i *jurisprudential developments* ed essere finanche recepite dalla prassi statale e dalle organizzazioni internazionali[1012], ma incide anche sulle *Provisional Measures*- che possono avere un impatto anticipatorio e operativo anche su Stati terzi, soprattutto in contesti di urgenza- contribuendo a delineare una *funzione della Corte* che va oltre il mero contenzioso bilaterale e si avvicina a una forma *di accertamento giuridico con effetti sistemici*.

L'assenza di una *Appellate Procedure* rende i giudizi dell'ICJ definitivi e inappellabili, incrementando la *responsibility of States* di ottemperare e aprendo all'*eventual involvement of the Security Council* in caso di mancata *compliance*.

Dunque, la *Funzione Contenziosa* dell'ICJ svolge un duplice ruolo: da un lato, come Giudice di ultima istanza per le controversie interstatali, garantisce l'obbligo di *compliance* con le proprie decisioni; dall'altro, come Interprete del Diritto Internazionale, consolida i principi fondamentali di *Sovereign Equality of States, Peaceful Settlement of disputes e Primacy of International Law*, concorrendo alla stabilità del sistema giuridico globale.

[1011] Crespi Reghizzi, Z. (2017). *L'intervento «come non parte» nel processo davanti alla Corte Internazionale di Giustizia*. Giuffrè Editore.

[1012] Pellet, A. (2025, marzo). *The ICJ – Its Role and Limits in the Settlement of Disputes* [Lectio magistralis]. Lauterpacht Centre for International Law, University of Cambridge.

12.3 LA FUNZIONE CONSULTIVA DELLA CORTE

La competenza dell'*International Court of Justice* si completa con l'*Advisory Jurisdiction,* prevista dall'Articolo 96 della *United Nations Charter di San Francisco* e disciplinata dal *Capitolo IV* dello *Statuto*, che autorizza la Corte a fornire pareri giuridici su questioni di Diritto Internazionale sollevate da organi autorizzati delle Nazioni Unite.

L'ICJ arricchisce il sistema giurisdizionale globale di un pilastro non contenzioso e si pone quale catalizzatore dell'*uniform interpretation* delle norme, contribuendo a realizzare la missione originaria delle Nazioni Unite: la *maintenance of international peace and security* attraverso la *peaceful settlement of disputes*[1013].

Tale *Funzione Consultiva*, ancorata ai *principi di Impartiality* e *Judicial Independence*, si fonda sul nucleo di principi sanciti dalla *United Nations Charter.* In ossequio al principio di *Sovereign Equality of States*- parità di trattamento degli Stati interpellanti- in sede *Consultiva*, l'accesso al procedimento è disciplinato unicamente dalla qualità di *organ authorized* e dalla pertinenza della questione giuridica, non dalla dimensione politica o economica del richiedente.

Riguardo l'*obligation to settle international disputes by peaceful means*, la *Funzione Consultiva* si pone quale modalità preventiva di gestione delle controversie internazionali, consentendo di dirimere dubbi interpretativi prima che sorgano conflitti aperti, svolgendo una funzione di guida autorevole e offrendo un riferimento interpretativo vincolante *inter partes*.

Segnatamente, le *Advisory Opinion* rappresentano una dimensione peculiare dell'attività della Corte: non risolvono controversie tra Stati, ma rispondono a quesiti giuridici posti da organi delle Nazioni Unite o da agenzie specializzate.

Pur non avendo effetti vincolanti, la loro autorevolezza è indiscussa e perciò le *Advisory Opinion* esercitano una forza persuasiva, rafforzando la *Legality* e la *Legal Certainty* che presiedono all'azione degli Stati Membri, consolidando il *Rule of Law* internazionale e contribuendo all'evoluzione del Diritto Internazionale[1014].

[1013] Rosenne, S. (2006). *The Law and Practice of the International Court of Justice* 1920–2005. Brill/Nijhoff.

Schwebel, S. M. (1987). *The Codification of the Statute of the Permanent Court of International Justice and the Statute of the International Court of Justice*. American Journal of International Law, 81(2), 512–521. https://doi.org/10.2307/2202657

Crawford, J. (2012). Brownlie's Principles of Public International Law (8th ed.). Oxford University Press.

[1014] Thirlway, H. (2006). *Advisory Opinions.* In R. Wolfrum (a cura di.). *Max Planck Encyclopedia of Public International Law*. Oxford University Press.

Sia Hersch Lauterpacht [1015] che Antonio Cassese[1016], hanno sottolineato che le *Advisory Opinion* non costituiscono mere dichiarazioni astratte, ma *strumenti di accertamento del Diritto,* una forma di *legislazione giudiziaria*, capace di orientare l'interpretazione delle norme internazionali, chiarire principi fondamentali del Diritto Internazionale, definire i confini dello *Jus Cogens[1017],* promuovere l'*uniformity of practice* nella Comunità Internazionale.

Se da un lato l'assenza di *binding effect* rafforza la *discrezionalità* degli Stati nel conformare la propria condotta, dall'altro l'elevato *authority* reputazionale della Corte spinge gli Stati ad adeguarsi alle interpretazioni proposte, contribuendo al *progressive development* del Diritto Internazionale consuetudinario.

In tale contesto, la *Consultive Function* si configura come uno strumento di *Giustizia preventiva*: interviene prima che sorgano controversie concrete, stabilendo standard di comportamento e prevenendo l'*escalation* dei conflitti.

Dal punto di vista procedurale, la *Consultive Function* si distingue dalla *Contenziosa* per l'assenza del requisito del *Consenso delle Parti* e per la concentrazione sulle *interpretazioni giuridiche* piuttosto che su pronunce sui fatti. L'Articolo 65 dello *Statute* conferisce alla Corte la discrezionalità di accogliere o meno una richiesta, mentre l'Articolo 66 prevede che le parti interessate possano presentare osservazioni scritte e partecipare a audizioni orali.

La Giurisprudenza della ICJ ha progressivamente ampliato la portata della sua *Funzione Consultiva*, intervenendo su temi di rilevanza globale.

Nell'emblematica *Advisory Opinion Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons[1018],* la Corte ha ribadito il *divieto dell'uso della Forza* (*prohibition of the use of Force*), previsto dall'Articolo 2 della *United Nations Charter,* delineando i limiti giuridici dell'*uso della forza* in relazione al Diritto Umanitario, chiarendo la connessione tra *jus in bello* e *jus ad bellum* e precisando che persino la minaccia nucleare deve conformarsi ai principi di *necessity* e *proportionality*.

Nel parere sulle *Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory[1019]*, la Corte ha considerato le istanze provenienti dalla

---

[1015] Lauterpacht, H. (1958). *The Development of International Law by the International Court*. Cambridge University Press.

[1016] Cassese, A. (2005). *International Law* (2nd ed.). Oxford University Press.

[1017] Crawford, J. (2012). *Brownlie's Principles of Public International Law* (8th ed.). Oxford University Press.

[1018] International Court of Justice (ICJ). (1996). *Legality of the threat or use of nuclear weapons* (Advisory Opinion). ICJ Reports, 226.

[1019] International Court of Justice. (2004). *Legal consequences of the construction of a wall in the Occupied Palestinian Territory* (Advisory Opinion). ICJ Reports, 136

General Assembly e dal *Security Council* con pari attenzione, ribadendo l'illiceità di misure che compromettono i Diritti fondamentali delle popolazioni occupate- diritto all'*autodeterminazione* e *divieto di acquisizione territoriale per mezzo della forza*- indipendentemente dalla portata politica della situazione esaminata.

Più recentemente, nel *Legal Consequences of the Separation of the Chagos Archipelago from Mauritius in 1965*[1020]*,* la Corte ha ribadito il principio dell'*uti possidetis juris* e l'obbligo di rispettare il *right of peoples to self-determination*, fungendo da monito giuridico per scongiurare future contestazioni territoriali all'interno del quadro di decolonizzazione promosso dalle Nazioni Unite.

Tali pronunce dimostrano come la *Funzione Consultiva*, ancorata ai *principi di impartiality* e *judicial independence*, contribuisca non solo a risolvere controversie potenziali, ma anche a consolidare i principi cardine del sistema internazionale.

Recentemente, la Corte è stata investita di controversie relative all'invasione dell'Ucraina e alla situazione in Palestina, che saranno trattate nelle successive sezioni, confermando il proprio ruolo centrale nella gestione giuridica delle crisi internazionali contemporanee.

Dal punto di vista sistematico, l'*International Court of Justice*, in quanto principale organo giudiziario delle Nazioni Unite, oltre a operare come *foro di riferimento* per dirimere pacificamente le controversie tra Stati attraverso l'interpretazione delle norme consuetudinarie, svolge una funzione di stabilizzazione normativa e di consolidamento del *rule of law* internazionale.

12.4 LA COMPETENZA DELLA CORTE IN MATERIA DI GENOCIDIO

In materia di Crimini Internazionali, l'*International Court of Justice* svolge, ai sensi dell'Articolo IX della *Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide* del 1948, una *Funzione Contenziosa* volta a dirimere le controversie fra Stati in ordine all'interpretazione, applicazione o ottemperanza della *Convenzione* stessa affinché la Corte giudichi la *responsabilità di uno Stato per atti di Genocidio*.

Nondimeno, in ossequio al *principio volontaristico* del Diritto Internazionale, la *Giurisdizione* dell'ICJ, benché formulata come *obbligatoria*, opera esclusivamente

[1020] International Court of Justice (ICJ). (2019). *Report of the International Court of Justice, 1 August 2018–31 July 2019.* General Assembly Official Records, Supplement No. 4 (A/74/4). United Nations.

nei confronti degli Stati che, in sede di firma o di ratifica della *Convention sul Genocidio*, abbiano accettato di sottoporre all'*International Court of Justice* le eventuali dispute inerenti al Genocidio (*compromissory clause* ex Articolo 36 dello *Statute of ICJ*).

Numerosi Stati politicamente rilevanti hanno tuttavia sollevato obiezioni formali alla clausola compromissoria, sottraendo se stessi alla competenza *Contenziosa* dell'ICJ in materia di Genocidio. Gli Stati Uniti d'America, dopo aver sottoscritto la *Convenzione* nel dicembre 1948, ne hanno ritardato la ratifica fino al 1988, inserendo una *Riserva all'Articolo IX* con cui hanno dichiarato di non considerarsi vincolati dalla *compromissory clause* nella forma di *Giurisdizione automatica*, ma disponibili a partecipare a procedimenti dinanzi alla Corte soltanto mediante *Accettazione ad hoc*[1021]. Analoga opzione è stata esercitata, sul piano formale, dal Governo delle Filippine e dallo Stato bulgaro, che, depositando strumenti di ratifica o di adesione accompagnati da *Riserve all'Articolo IX*, hanno posto a base della propria decisione valutazioni relative alla Sovranità nazionale e alla *constitutional compatibility,* temendo che la *Giurisdizione obbligatoria* potesse interferire con il riparto costituzionale dei poteri giudiziari e con le procedure interne di ratifica dei Trattati.

L'effetto pratico di queste *Riserve* è stato che la Giurisdizione dell'ICJ in materia Genocidio si è rivelata meno ampia di quanto ipotizzato dalla *compromissory clause*, consentendo a Stati influenti di sottrarsi a giudizi sugli obblighi convenzionali.

D'altro canto, l'*United Nations General Assembly* con *Resolution 96 (III)* ha sollecitato l'*International Court of Justice* a pronunciarsi in Funzione Consultiva. Con l'*Advisory Opinion on Reservations to the Genocide Convention* del 1951, come già esaminato nel Capitolo 4 della presente dissertazione, la ICJ ha indotto una riflessione sulla necessità di precisare nei Trattati Umanitari meccanismi che bilancino la tutela degli *object and purpose* con la preservazione della Sovranità degli Stati. Tale parere, ha segnato una svolta nella sistematizzazione del regime delle *Riserve ai trattati multilaterali*, in particolare alla *Convention sul Genocidio*. In tale parere la Corte ha sopperito all'assenza di qualsiasi disciplina nel testo convenzionale in materia di *Riserve*, affermando che esse non sono in sé interdette ma possono essere *formulate soltanto se compatibili con l'object and purpose del*

[1021] United States. (1988). *Advice and Consent to Ratification of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide*. Treaty Document 100–17.

trattato, inteso come strumento *purely humanitarian* volto a *safeguard the very existence of certain human groups*. Tale *compatibility test* ha superato la concezione tradizionale dell'*unanimità* quale presupposto di efficacia delle *Riserve*, ancorando la loro validità alla preservazione dell'*integrità del corpus normativo* e alla tutela dei valori fondamentali riconosciuti dalla *Resolution* del 1946, con cui la General Assembly qualificò il Genocidio come *a crime under International Law*.

La Corte ha altresì chiarito che uno Stato non può essere vincolato dagli effetti di una *Riserva all'Articolo IX* se non l'ha espressamente accettata, e che un *objecting State* che solleva obiezioni non ha il potere di escludere altri *State Parties* dai Diritti e dagli obblighi derivanti dalla *Convenzione*. Con questa affermazione, la Corte ha riconosciuto che gli *obblighi di prevenzione e punizione del Genocidio* hanno natura *erga omnes partes*, cioè vincolano tutti gli Stati che aderiscono alla *Convenzione*, indipendentemente dalle *Riserve* formulate da singoli Stati.

Questa impostazione ha introdotto, per la prima volta nella prassi dei Trattati multilaterali, un modello interpretativo flessibile ma coerente con la vocazione universalistica e umanitaria della *Convenzione*. La Corte ha sottolineato che i principi fondamentali su cui si fonda il Trattato- la tutela dell'esistenza di gruppi umani minacciati- non dipendono esclusivamente da obblighi convenzionali, ma si configurano come *norme di Diritto Internazionale Consuetudinario*[1022], riconosciute come *vincolanti* dalla Comunità degli Stati civilizzati. Ne consegue che la possibilità di formulare *Riserve* è limitata dalla necessità di preservare l'integrità e l'efficacia del sistema convenzionale, in quanto espressione di valori fondamentali condivisi e di obblighi giuridici che trascendono il singolo consenso statale.

La struttura argomentativa dell'*Advisory Opinion* ha anticipato e orientato il successivo quadro codificatorio della *Vienna Convention on the Law of Treaties* del 1969, che all'Articolo 2 ha definito la *Riserva* come *unilateral statement… whereby a State purports to exclude or modify the legal effect of certain provisions of the treaty in their application to that State* e ha confermato quale criterio di ammissibilità l'incompatibilità con *the object and purpose of the treaty*. In tal modo, la Corte ha posto le basi per un *meccanismo giudiziale di accertamento delle Riserve* che assicuri la tenuta effettiva del regime convenzionale, rafforzando la

[1022] Wouters, J., & Verhoeven, S. (2005). The prohibition of genocide as a norm of jus cogens and its implications for the enforcement of the law of genocide. *International Criminal Law Review*, 5(3), 401–416

centralità della *International Court of Justice* nella salvaguardia dell'*universality and effectiveness* del International Humanitarian Law.

L'*Advisory Opinion on Reservations to the Genocide Convention* del 1951 è di fatto l'unico parere consultivo della *International Court of Justice* in materia di Genocidio[1023].

Sebbene non siano stati emessi ulteriori *Opinions* formalmente dedicate alla *Genocide Convention*, la Corte ha affrontato, in *sede Consultiva*, questioni strettamente connesse alla struttura e alla portata degli obblighi derivanti dal International Humanitarian Law e dai Diritti fondamentali.

In particolare, nell'*Advisory Opinion* del 2004 relativa alle conseguenze giuridiche della costruzione del muro nei territori palestinesi occupati, la Corte ha ribadito il carattere *Erga Omnes* delle norme fondamentali e ha richiamato il divieto di trasferimento forzato e di discriminazione sistemica, elementi che concorrono alla qualificazione giuridica del Genocidio.

Più recentemente, nell'*Advisory Opinion on the Legal Consequences arising from the Policies and Practices of Israel in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem*, l'*International Court of Justice,* su richiesta dalla *United Nations General Assembly,* nel 2024 ha esaminato condotte che, pur non essendo formalmente qualificate come Genocidio, presentano profili di rilevanza sotto il profilo della *distruzione sistematica delle condizioni di vita di un gruppo etnico*, della *negazione dell'accesso umanitario* e della *propaganda discriminatoria*, elementi che la *Giurisprudenza contenziosa* ha riconosciuto come *rilevanti* ai fini dell'accertamento del *Dolo Specifico*.

La Corte ha articolato il proprio intervento in base all'Articolo 96 della *United Nations Charter* e agli Articoli 65–68 dello *Statute of the International Court of Justice*, investendosi della *Funzione Consultiva* di chiarire le conseguenze giuridiche delle politiche israeliane in territori soggetti a occupazione internazionale.

Nel definire il quadro normativo applicabile, la Corte ha richiamato la proibizione di *Trasferimento della popolazione civile occupante* sancita dall'Articolo 49 della *Fourth Geneva Convention of 1949* e il *divieto dell'uso della Forza* previsto dall'Articolo 2 della *United Nations Charter*, nonché il principio connesso di *non-acquisition of Territory by Force*.

[1023] United Nations (UN). *Office of Legal Affairs. Summaries of Judgments, Advisory Opinions and Orders of the International Court of Justice*. https://legal.un.org/icjsummaries/

Analogamente, l'obbligo di *prevenire la Discriminazione in base alla razza*, fondato sull'Articolo 3 della *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination*, ha fornito criteri indispensabili per valutare la separazione coattiva tra comunità israeliane e palestinesi nelle aree occupate.

L'*Opinion* ha accertato che le *politiche di Trasferimento* di insediamenti civilisti nel West Bank e a East Jerusalem violano l'Articolo 49 delle *Geneva Conventions* e il *divieto di Forcible Transfer*, integrando altresì un *coercive environment* che contrasta con il International Humanitarian Law e degli *Human Rights*.

La Corte ha altresì censurato le leggi israeliane volte a *estendere la Sovranità su territori occupati*, affermando che tali misure infrangono il *divieto di usare la forza* e la norma di *non-acquisition of territory by force*, confermando la loro natura *erga omnes* nel sistema internazionale.

In materia di obblighi conseguenti, la Corte ha indicato l'urgente necessità di cessazione delle *politiche illegali* e di ritiro delle *forze di occupazione*, esortando tutti i *Member States* delle Nazioni Unite a non riconoscere come legittime né ad assistere con qualsiasi forma di *aid or assistance* tali atti contravvenienti al Diritto Internazionale.

Pur non vincolante, l'Advisory Opinion esercita un'autorevole persuasione sullo sviluppo del *Customary International Law* e fissa un orientamento interpretativo vincolato alle obbligazioni *erga omnes partes* in tema di *prevention and punishment of violations of peremptory norms*.

L'ampia articolazione delle Separate and Dissenting Opinions, tra cui la dichiarazione del Vice-President Sebutinde e l'opinione congiunta dei Judges Tomka, Abraham e Aurescu, ha evidenziato tensioni interpretative su alcuni aspetti procedurali e sull'estensione delle misure raccomandate, riflettendo la *complex nature* delle questioni sottoposte alla Corte e la centralità dei principi di *judicial independence* e *legal certainty* nella *Funzione Consultiva* dell'ICJ.

L'*International Commission of Jurists* ha salutato l'Opinion come un *important step towards justice and self-determination*, sollecitando il pieno recepimento delle conclusioni sia da parte di Israele sia da parte della Comunità Internazionale, a sostegno del *rule of law* globale e del diritto dei Palestinesi all'*autodeterminazione*.

Nel loro contributo pubblicato nel International and Comparative Law Quarterly (2021), Vaughan Lowe e Antonios Tzanakopoulos analizzano in modo sistematico le obbligazioni derivanti dalla Convenzione sul Genocidio del 1948, così come interpretate dalla International Court of Justice (ICJ), con particolare attenzione agli

obblighi di prevenzione, punizione e Cooperazione. Gli autori sostengono che la giurisprudenza della Corte, a partire dalla sentenza Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro (2007), ha delineato un quadro normativo che attribuisce agli Stati obblighi autonomi e non meramente derivati dalla Responsabilità Penale Individuale.

Lowe e Tzanakopoulos evidenziano che l'obbligo di prevenzione, sancito dall'articolo I della Convenzione, non si limita alla condotta interna dello Stato, ma si estende anche a situazioni extraterritoriali, laddove lo Stato abbia la capacità di influire sul comportamento di attori genocidari. Tale obbligo, secondo la ICJ, impone agli Stati di impiegare "tutti i mezzi ragionevolmente disponibili" per impedire la commissione del Genocidio, configurandosi come un dovere di diligenza qualificata. Gli autori sottolineano che questa interpretazione amplia notevolmente la portata dell'obbligo, ma al tempo stesso solleva interrogativi sulla sua applicabilità concreta e sulla determinazione del grado di influenza richiesto.

Recentemente, si è osservata quella che parte della Dottrina ha definito come *un'ondata di casi di Genocidio* dinanzi alla Giurisdizione contenziosa dell'*International Court of Justice*[1024]*:* a partire dal procedimento Gambia v. Myanmar (2019), passando per Ukraine v. Russia (2022), fino al più recente South Africa v. Israel (2023–2025), la Corte è stata investita di controversie che non si limitano alla qualificazione giuridica del Genocidio, ma ne esplorano la collocazione in contesti bellici e umanitari complessi.

12.5 CASI EMBLEMATICI IN MATERIA DI GENOCIDIO

12.5.1 Caso *Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro*

L'azione giudiziaria promossa dalla Bosnia ed Erzegovina contro la Repubblica Federale di Yugoslavia dinanzi alla ICJ nel 1993 rappresenta uno dei casi più emblematici e complessi nella giurisprudenza internazionale contemporanea[1025], sia

[1024] QIL-QDI Editors. (2024). *The latest wave of genocide cases before the International Court of Justice: Unpacking substantive and procedural issues*. https://www.qil-qdi.org/the-latest-wave-of-genocide-cases-before-the-international-court-of-justice-unpacking-substantive-and-procedural-issues/

[1025] International Court of Justice. (2007). *Case concerning application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro): Judgment.* ICJ Reports.

per la sua durata procedurale- si è conclusa con la sentenza di merito nel 2007- sia per le questioni giuridiche di rilievo che ha sollevato, tra cui la *Giurisdizione* della Corte, la *responsabilità statale per Genocidio* e la *successione di Stati*.

Nella fase preliminare, la Corte adottò *Misure Provvisorie* che rispondevano all'urgenza della *situazione umanitaria* in atto nei Balcani e alla necessità di *preservare le prove* di eventuali crimini, dimostrando così la propria funzione preventiva e cautelare in contesti di grave rischio per gli *Human Rights*.

Il contenzioso interlocutorio si focalizzò sulle *eccezioni preliminari* sollevate dalla parte convenuta, che contestava la Giurisdizione della Corte sotto diversi profili: *ratione personae*, in quanto la Yugoslavia non era formalmente parte della *Convenzione* al momento della proposizione del ricorso; *ratione materiae*, per la presunta inapplicabilità della *Convenzione* a uno scenario di *conflitto interno* e *ratione temporis*, per la *non retroattività degli obblighi convenzionali*. Inoltre, si discusse lo *status* della Bosnia ed Erzegovina quale parte legittimata della *Genocide Convention*, in seguito alla dissoluzione della Repubblica Socialista Federale di Yugoslavia.

La Corte, con la decisione dell'11 luglio 1996, rigettò le *Preliminary Objections* della Serbia, affermando la propria competenza sulla base dell'Articolo IX della *Convenzione* e stabilendo che la *Convenzione sul Genocidio* si applica indipendentemente dal fatto che il Genocidio presunto sia avvenuto nel contesto di un *conflitto interno o internazionale*. Tale affermazione è di particolare rilievo, poiché sgancia l'applicabilità della *Convenzione* dalla qualificazione del conflitto, concentrandosi invece sulla *natura delle condotte* poste in essere e sulla loro conformità agli elementi costitutivi del Genocidio.

Nel merito, la Corte procedette a un'analisi dettagliata e rigorosa del massacro di Srebrenica, avvenuto nel luglio 1995, valutandone la qualificazione giuridica alla luce dell'Articolo II della *Convenzione*. La ICJ concluse che gli atti commessi a Srebrenica furono perpetrati con l'*intento specifico di distruggere in parte il gruppo dei musulmani bosniaci*, e pertanto costituiscono Genocidio. Tale conclusione si fonda su un *corpus probatorio* ampio e articolato, che includeva testimonianze oculari, documenti ufficiali, intercettazioni, rapporti di *intelligence* e dichiarazioni pubbliche di alti funzionari serbi.

Particolarmente rilevanti furono le prove documentali relative alla *catena di comando* tra le forze serbo-bosniache e le autorità politiche e militari della Repubblica Federale di Yugoslavia. La Corte esaminò, tra l'altro, le trascrizioni

delle comunicazioni tra il generale *Ratko Mladić* e i vertici militari di Belgrado, dalle quali emergeva una *consapevolezza* e una *partecipazione attiva* alla pianificazione delle operazioni a Srebrenica. In una registrazione del 12 luglio 1995, Mladić dichiarava: "*Here we are, on July 11, 1995, in Serbian Srebrenica. On behalf of the Serbian people, I present this town to the Serbian nation. Remember this day*". Questa affermazione, pronunciata nel momento stesso della presa dell'enclave, fu interpretata come indicativa di un *intento* politico e simbolico di *epurazione etnica*.

Ulteriori elementi probatori furono tratti dalle dichiarazioni pubbliche di Slobodan Milošević, allora Presidente della Repubblica Federale di Yugoslavia, il quale, pur non essendo direttamente imputato nel procedimento, fu menzionato in relazione al suo ruolo di supervisione e influenza sulle forze serbo-bosniache. Sebbene la Corte non abbia ritenuto provata una *diretta responsabilità statale* nella commissione del Genocidio, essa riconobbe che la Serbia non aveva adempiuto all'*obbligo di prevenzione*, affermando che "*Serbia was aware, or should normally have been aware, of the serious risk that Genocide would be committed*".

La Corte sottolineò che il *dolo specifico* richiesto per la configurazione del Genocidio non deve necessariamente manifestarsi in forma esplicita o isolata, ma può essere *desunto* da un insieme coerente di condotte che, nel loro complesso, rivelano un'*intenzione distruttiva* univoca. In tal senso, affermò che l'*intento* deve essere l'unica inferenza ragionevole da trarre dagli atti in questione[1026], stabilendo una *soglia probatoria particolarmente elevata*, che non può essere soddisfatta da mere congetture o interpretazioni approssimative. Questo standard rigoroso riflette la gravità dell'accusa di Genocidio e la necessità di fondarla su elementi probatori solidi e inequivocabili.

Quanto alla *responsabilità dello Stato* convenuto, la Corte operò una distinzione fondamentale tra l'*accertamento della sussistenza del Genocidio* come fatto giuridico internazionale e la prova dell'*intenzione specifica imputabile allo Stato* stesso.

Sebbene la ICJ abbia riconosciuto che il massacro di Srebrenica costituisse Genocidio ai sensi dell'Articolo II della *Convenzione*, essa *non ritenne provata la responsabilità diretta della Serbia* per la sua commissione.

[1026] "The intent must be the only reasonable inference to be drawn from the acts in question" .

Tale conclusione si fonda su una valutazione rigorosa del materiale probatorio disponibile, in particolare in relazione al criterio dell'*effective control*- controllo effettivo- che, secondo la giurisprudenza internazionale, costituisce la *soglia necessaria* per attribuire a uno Stato gli atti compiuti da soggetti non formalmente appartenenti alla sua struttura organica.

La Corte esaminò una vasta gamma di prove, tra cui rapporti di *intelligence*, comunicazioni militari, testimonianze e documenti ufficiali, al fine di stabilire se le forze serbo-bosniache responsabili del genocidio agissero sotto il controllo diretto e operativo della Repubblica Federale di Yugoslavia. Tuttavia, nonostante l'esistenza di legami politici, finanziari e logistici tra Belgrado e i vertici militari della Republika Srpska, la Corte concluse che tali elementi *non erano sufficienti a dimostrare un controllo effettivo* nel senso richiesto per l'imputazione diretta. Come affermato nella sentenza "*the Court is not satisfied that the organs of the FRY exercised effective control over the operations in the course of which the genocide was committed*". In particolare, la Corte richiamò il precedente del *caso Nicaragua v. United States*, ribadendo che il *controllo effettivo* implica la *capacità dello Stato di dirigere o comandare le operazioni* specifiche durante le quali sono stati commessi gli atti genocidari, e non una mera influenza o sostegno generale.

Pur escludendo la responsabilità diretta, la Corte individuò *gravi violazioni degli obblighi convenzionali da parte della Serbia*.

In primo luogo, essa accertò la *violazione dell'obbligo di prevenire il Genocidio*, qualificato come *obligation of means*, cioè un obbligo di comportamento calibrato sulla conoscenza effettiva o sulla conoscenza che lo Stato avrebbe dovuto avere in base alle circostanze. La Corte affermò che "*Serbia was aware, or should normally have been aware, of the serious risk that genocide would be committed*"[2], e che, nonostante tale consapevolezza, *non adottò misure adeguate per impedirne la realizzazione*.

In secondo luogo, la Corte riscontrò la *violazione dell'obbligo di punire gli autori del Genocidio*, inteso non solo come *repressione penale interna*, ma anche come *dovere di cooperare* con l'*International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia* (ICTY), fornendo assistenza nell'*arresto* e nel *trasferimento* degli imputati, nonché adottando misure idonee a porre fine alla commissione di atti genocidari. Tali obblighi, previsti dalla Convenzione, furono disattesi dalla Serbia, che omise di intraprendere azioni concrete in risposta ai crimini di Srebrenica, contribuendo così a perpetuare l'impunità.

La pronuncia del 2007 definì altresì *il regime delle riparazioni* in relazione alla *violazione di obblighi inderogabili* di Diritto Internazionale Consuetudinario, primo fra tutti il divieto di Genocidio.

La Corte riaffermò il *principio* generale secondo cui la *responsabilità internazionale di uno Stato per atti illeciti comporta l'obbligo di ristoro integrale*, comprensivo del risarcimento per i *danni materiali e morali subiti dalle vittime e dallo Stato leso*. Tale principio, che trova fondamento nella giurisprudenza consolidata e nella codificazione della *United Nations International Law Commission*, implica che la *riparazione* debba tendere alla *restitutio in integrum*, ossia al ripristino della situazione antecedente alla violazione, ove possibile, o alla corresponsione di un equivalente economico.

Tuttavia, nel *caso Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro*, la Corte, pur accertando la *violazione da parte della Serbia dell'obbligo di prevenire il Genocidio*, non ritenne sussistente un *nesso causale* diretto tra tale omissione e i *danni subiti a Srebrenica*, e pertanto non ordinò il pagamento di alcuna somma a titolo di risarcimento. Come affermato nella sentenza, "*financial compensation for the failure to prevent the genocide at Srebrenica is not the appropriate form of reparation*".

La Corte ritenne che, in assenza di prova che l'intervento della Serbia avrebbe certamente impedito il Genocidio, non fosse giuridicamente fondato imporre una misura risarcitoria di tipo pecuniario. In tal senso, la Corte si discostò da una concezione automatica del risarcimento, privilegiando *una forma di soddisfazione dichiarativa*, ritenuta più conforme alla natura dell'obbligo violato. "*The Court considers that the most appropriate form of satisfaction would be a declaration in the operative clause of the Judgment that the Respondent has failed to comply with the obligation to prevent the crime of Genocide*"[1027].

La forma di riparazione adottata dalla Corte fu dunque quella *della dichiarazione solenne dell'inadempimento*, inserita nel dispositivo della sentenza, che costituisce, secondo la Corte, "*the most appropriate form of satisfaction*".

Tale approccio, criticato da parte della Dottrina per la sua apparente insufficienza rispetto alla gravità del crimine, esprime la *prudenza istituzionale della Corte* e la sua volontà di *non eccedere i limiti della Giurisdizione contenziosa*, soprattutto in

[1027] ICJ, Judgment, Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro, 26 February 2007

assenza di una prova diretta del danno riconducibile all'omissione dello Stato convenuto.

Inoltre, la Corte ribadì l'*obbligo della Serbia di cooperare con l'International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia*, in particolare mediante il *trasferimento degli individui incriminati* per genocidio, come Ratko Mladić [1028].

Tale obbligo, pur non configurandosi come sanzione in senso stretto, rappresenta una *misura riparatoria funzionale alla punizione dei responsabili e alla ricostruzione della legalità internazionale*.

La sentenza del 2007, quindi, consolidò il *principio della responsabilità internazionale come fonte di obblighi riparatori*, ma ne modulò l'applicazione in funzione della *prova del nesso causale* e della natura dell'obbligo violato. La *restitutio in integrum* e il *risarcimento*, pur affermate in linea di principio, non trovarono concreta applicazione nel caso di specie, lasciando spazio a forme di *soddisfazione dichiarativa* e *obblighi di cooperazione giudiziaria* come strumenti di attuazione del Diritto Internazionale.

Quanto alla problematica della *Successione di Stati*, che la *Convenzione sul Genocidio* non disciplina espressamente, la ICJ si è rivolta ai *principi generali del Diritto Internazionale* codificati nella *Vienna Convention on Succession of States in Respect of Treaties* del 1978[1029], nonché alla prassi consolidata in materia di Trattati sugli *Human Rights*, per valutare la trasmissibilità degli obblighi convenzionali. La Corte ha riconosciuto che, sebbene la regola generale preveda la *cessazione dell'efficacia dei trattati con il sorgere di un nuovo Stato*, tale principio può essere derogato in relazione a *trattati che tutelano valori fondamentali* della Comunità Internazionale, come quelli relativi agli *Human Rights* e, in particolare, al divieto di Genocidio. In tal senso, la Corte ha osservato che "*human rights treaties are not necessarily terminated upon State succession, especially when they embody obligations erga omnes*" [1030] affermando una lettura evolutiva e funzionale della successione che salvaguardi la continuità della protezione giuridica.

Nel contesto della dissoluzione della Repubblica Socialista Federale di Yugoslavia, la *Repubblica Federale di Yugoslavia* (poi *Serbia* e *Montenegro*) sostenne la propria

[1028] "Serbia violated its obligations under the Convention by having failed to transfer Mr. Mladic… for trial by the ICTY".

[1029] Briggs, H. W. (1974). *Unilateral denunciation of treaties: The Vienna Convention and the International Court of Justice*. American Journal of International Law, Vol. 68 n. 1, 51–68.

[1030] Villiger, M. E. (2009). *Commentary on the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties*. Brill/Nijhoff.

continuità giuridica rispetto allo Stato predecessore, rivendicando la permanenza degli obblighi internazionali, inclusi quelli derivanti dalla *Convenzione sul Genocidio*. La Bosnia ed Erzegovina, per contro, contestò la validità di tale successione, sollevando dubbi circa il *momento* e le *modalità* di adesione della Serbia alla Convenzione, nonché sulla *legittimità* della sua pretesa di continuità.

La Corte, nel *rigettare le eccezioni preliminari* sollevate dalla Serbia, ha confermato la propria competenza *ratione personae* e *ratione temporis*, affermando che "*the Respondent was bound by the Genocide Convention at the time of the alleged acts, regardless of the formalities of succession*"[2].

Tale decisione ha consolidato l'orientamento secondo cui gli *obblighi derivanti da Trattati sugli Human Rights*, in quanto espressione di *norme imperative*, non possono essere elusi attraverso argomentazioni formali sulla successione statale.

Nel complesso, il *caso Bosnia v. Serbia* traccia una linea interpretativa che coniuga un *elevato standard probatorio per l'imputazione diretta dello Stato* con il riconoscimento di *obblighi di prevenzione e cooperazione* autonomi e giuridicamente vincolanti.

Risulta particolarmente interessante esaminare le articolate analisi della Dottrina sulla sentenza della ICJ nel *caso Bosnia-Erzegovina contro Serbia e Montenegro*, poiché essa rappresenta uno snodo cruciale nella giurisprudenza internazionale sul Genocidio, sollevando questioni complesse in merito alla *Responsabilità Statale*, all'interpretazione dell'*intento genocidario* e all'interazione tra Diritto Internazionale Umanitario e Diritto Penale Internazionale.

La decisione della Corte sulla *mancata prova del controllo effettivo* e sull'*assenza di responsabilità diretta della Serbia* per il Genocidio ha sollevato questioni di grande portata teorica e pratica circa lo *standard probatorio* richiesto per l'imputazione statale di Crimini Internazionali commessi da *entità armate non statali* o semi-autonome.

La Corte ha adottato il criterio dell'*effective control*, già enunciato nella sentenza *Nicaragua v. United States* (1986), ritenendo che "*the conduct of a person or group of persons can be considered as an act of the State only if the State has effective control over the specific operation in which the alleged violation occurred*"[3]. In tal modo, la Corte ha deliberatamente rigettato il più ampio "*overall control test*" elaborato dall'*International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia* nel caso Tadić, che avrebbe consentito una maggiore elasticità nell'attribuzione della *Responsabilità Statale*.

Questa scelta metodologica ha suscitato ampie critiche nella Dottrina[1031].

Antonio Cassese, uno dei più eminenti giuristi italiani nel campo del Diritto Internazionale, primo Presidente dell'*International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia*, ha sostenuto[1032] che l'approccio della ICJ "*fails to reflect the realities of modern armed conflicts, where States often act through proxies and exert indirect but decisive influence*".

Anche l'autorevole giurista francese *Alain Pellet*[1033] ha osservato che "*the Court's insistence on a rigid standard of control risks undermining the effectiveness of international responsibility mechanisms*", evidenziando come tale impostazione possa tradursi in una *sostanziale impunità statale* in contesti di guerra per procura. La decisione ha inoltre sollevato interrogativi sul piano delle *aspettative di giustizia delle Vittime*[1034], poiché, in assenza di prove dirette e inequivocabili del controllo statale, uno Stato può evitare la responsabilità diretta pur essendo ritenuto inadempiente rispetto agli obblighi di prevenzione e di cooperazione.

Infine, il caso evidenzia le *difficoltà strutturali del* "*control test*" in contesti caratterizzati da pluralità attoriale, frammentazione delle catene di comando e dinamiche transfrontaliere. In tali situazioni, la *soglia probatoria richiesta dalla Corte* si rivela di *difficile soddisfacimento*, con il rischio di compromettere l'efficacia del sistema di responsabilità internazionale e di indebolire la funzione deterrente del Diritto Internazionale Penale.

Fra le posizioni più significative in Dottrina, quella di *Paola Gaeta*[1035] che critica l'approccio adottato dalla Corte per la sua *eccessiva rigidità formale*, osservando che esso "*separates too sharply the responsibility of individuals from that of States, and risks rendering the obligation to prevent Genocide devoid of practical effect*". Secondo tale impostazione, subordinare l'emergere della Responsabilità Statale alla prova del Dolo Individuale equivale a svuotare di contenuto operativo l'Articolo I

[1031] Schabas, W. A. (2021). *Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide Case (Bosnia and Herzegovina v Serbia and Montenegro)*. In *Max Planck Encyclopedia of Public International Law*. Oxford University Press. Oxford Public International Law

[1032] Antonio Cassese, The Nicaragua and Tadić Tests Revisited in Light of the ICJ Judgment on Genocide in Bosnia, European Journal of International Law, Vol. 18, No. 4 (2007), pp. 649–668.

[1033] Alain Pellet, Can a State Commit Genocide? Reflections on Bosnia v. Serbia, in Paola Gaeta (ed.), The UN Genocide Convention: A Commentary, Oxford University Press, 2009

[1034] Sadat, L. N., Stern, B., & Varady, T. (2007). *A conversation on the ICJ's opinion in Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro*. *American Society of International Law Proceedings*, 101, 215–223. Recuperato da JSTOR

[1035] Gaeta, P. (2009). *Article I: The obligation to prevent and to punish genocide*. In P. Gaeta (Ed.), *The UN Genocide Convention: A Commentary* (pp. [inserire intervallo pagine]). Oxford University Press.

della *Convenzione*, che impone agli Stati non solo l'obbligo di punire, ma anche un dovere attivo di prevenzione. In tal senso, la professoressa Gaeta afferma che "*the ICJ's interpretation of Article I is overly restrictive and fails to capture the autonomous nature of the State's duty to prevent Genocide*[1036]".

Particolarmente significativa è l'osservazione secondo cui la Corte, nel richiedere la *prova dell'intento genocidario* per attribuire la Responsabilità Statale, "*has conflated the standards applicable to individual criminal responsibility with those governing State responsibility, thereby undermining the preventive dimension of the Convention*". Viene proposta, per converso, una lettura sistemica e funzionale dell'Articolo I, sostenendo che "*a State may incur international responsibility for failing to exercise due diligence in preventing genocide, even in the absence of a prior conviction of an individual perpetrator*", con una lettura della norma più coerente con la natura *erga omnes* degli obblighi convenzionali e con la funzione di *tutela universale* che la *Convenzione sul genocidio* intende perseguire. L'analisi si colloca nel solco di una Dottrina che mira a rafforzare il ruolo del Diritto Internazionale nella *prevenzione dei crimini più gravi*, superando le rigidità derivanti da una lettura penalistica e individualizzante delle norme convenzionali.

In modo complementare, *Antonio Cassese* ha sviluppato le sue critiche[1037] contestando la scelta della Corte di adottare il *criterio dell'effective control* per l'attribuzione della Responsabilità Statale, ritenendolo *inadeguato* rispetto alle dinamiche dei conflitti armati contemporanei. Egli osserva che "*the ICJ's insistence on the effective control test fails to reflect the realities of modern armed conflicts, where States often act through proxies and exert indirect but decisive influence*". Cassese propone invece il ricorso al più ampio "*overall control test*" elaborato dall'*International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia* nel caso Tadić, ritenuto più idoneo a cogliere le forme di ingerenza e direzione statale che non si manifestano necessariamente in ordini diretti o nel comando operativo.

Le critiche di Gaeta e Cassese convergono nel sottolineare come l'approccio adottato dalla Corte rischi di indebolire la funzione preventiva della *Convenzione sul Genocidio* e di limitare l'efficacia del sistema di Responsabilità Internazionale, soprattutto in contesti caratterizzati da pluralità attoriale e da forme di controllo

[1036] Gaeta, P. (2007). On What Conditions Can a State Be Held Responsible for Genocide? European Journal of International Law Symposium: Genocide, Human Rights and the ICJ. EJIL Symposium

[1037] Cassese, A. (2007). *The Nicaragua and Tadić tests revisited in light of the ICJ judgment on genocide in Bosnia*. *European Journal of International Law*, 18(4), 649–668. https://doi.org/10.1093/ejil/chm045

statale indirette. Entrambi gli autori propongono una *lettura più sostanziale e meno formalistica degli obblighi convenzionali*, volta a rafforzare la tutela delle *Vittime* e la capacità del Diritto Internazionale di rispondere efficacemente ai crimini più gravi.

Parallelamente, *Vaughan Lowe e Antonios Tzanakopoulos* [1038] hanno analizzato la portata degli *obblighi* derivanti dalla *Convenzione sul Genocidio*, sottolineando come la giurisprudenza della Corte, nonostante il rigore probatorio espresso nel *caso Bosnia v. Serbia*, abbia delineato *Obblighi Statali* dotati di autonomia funzionale rispetto alla Responsabilità Penale Individuale. In tale contributo, gli autori evidenziano che l'*Obbligo di Prevenzione*, secondo la lettura giurisprudenziale della Corte, si estende *anche oltre il territorio statale*[1039], ove lo Stato disponga di capacità di influenza, e impone l'impiego "*of all means reasonably available*" per evitare la consumazione del Genocidio[1].

Lowe e *Tzanakopoulos* interpretano tale obbligo come un *Dovere di Diligenza Qualificata*, la cui applicazione concreta solleva tuttavia problematiche complesse in termini di *prova della capacità d'influenza* e della distanza temporale tra la conoscenza del rischio e la possibilità di intervento efficace. Essi osservano che "*the Court's formulation of the duty to prevent genocide implies a standard of conduct rather than a result, but the threshold of knowledge and influence remains difficult to assess in practice*"[2]. In particolare, gli autori mettono in luce il rischio che l'*elevata soglia probatoria* richiesta dalla Corte per dimostrare la consapevolezza e la capacità di intervento dello Stato possa tradursi in una sostanziale *attenuazione dell'efficacia preventiva della Convenzione*.

La loro analisi contribuisce a una lettura più dinamica e contestuale degli *Obblighi Convenzionali*, sottolineando la necessità di interpretare il *Dovere di Prevenzione* non come un vincolo subordinato alla Responsabilità Penale Individuale, ma come un obbligo *autonomo* che si attiva in presenza di un rischio concreto e riconoscibile di Genocidio*[1040]*. In tal senso, *Lowe* e *Tzanakopoulos* si collocano nel solco di una

---

[1038]Vaughan Lowe & Antonios Tzanakopoulos, "Responsibility to the International Community as a Whole: The ICJ's Judgment in Bosnia v. Serbia", pubblicato nel volume collettaneo The Law and Practice of the International Court of Justice: A Commentary, a cura di Christian J. Tams e James Sloan (Oxford University Press, 2013).

[1039] International Court of Justice (ICJ). (1996). *Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Yugoslavia – Serbia and Montenegro), Judgment*; L. Cost. n. 164, (1967, 21 Giugno). *Estradizione per I delitti di Genocidio*

[1040] International Court of Justice. (2007). *Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro)*. ICJ Reports 2007, 43–146. https://www.icj-cij.org/case/91

Dottrina che mira a rafforzare la *funzione proattiva del Diritto Internazionale* nella *tutela dei Diritti fondamentali*, anche a fronte delle difficoltà probatorie e operative che caratterizzano i contesti di conflitto armato e di violenza sistemica.
Le analisi di Gaeta da un lato e di *Lowe* e *Tzanakopoulos* dall'altro offrono due lenti complementari: la prima critica la subordinazione della Responsabilità Statale ai criteri propri dell'International Criminal Law e chiede un rafforzamento operativo dell'Articolo I; la seconda rileva come la giurisprudenza della Corte, pur nel rispetto di standard rigorosi, abbia delineato Obblighi Statali dotati di contenuto applicativo che si estende anche extraterritorialmente, ponendo però accentuati problemi di prova e di attuabilità.
La sentenza rimane pertanto un riferimento centrale per la definizione del *dolus specialis*, per la prova del *controllo statale* su attori armati non statali, per il *bilanciamento tra Responsabilità Individuale e Responsabilità Statale* e per la giuridicità e l'efficacia delle misure riparatorie nel Sistema Internazionale.

12.5.2 Caso *Croatia v. Serbia*

Il caso *Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide- Croatia v. Serbia*[1041]- deciso dalla ICJ il 3 febbraio 2015, costituisce una tappa fondamentale nella giurisprudenza internazionale sul Genocidio.
La controversia, introdotta dalla Croazia nel 1999, si è protratta per oltre quindici anni, attraversando fasi procedurali complesse, dalla decisione sulle *Preliminary Objections* nel 2008 fino al *Judgment on the merits* nel 2015.
Il procedimento ha offerto alla Corte l'opportunità di chiarire alcuni nodi interpretativi centrali della *Convenzione sul Genocidio*, in particolare in materia di *Giurisdizione*, *successione* statale, *qualificazione* del crimine e *obblighi* degli Stati.
La Croazia aveva adito la Corte sostenendo che la Repubblica Federale di Yugoslavia, poi Serbia, fosse responsabile di atti genocidari commessi tra il 1991 e il 1995 contro la popolazione croata, in particolare nelle regioni di Slavonia, Banovina, Kordun, Lika e Dalmazia.

[1041] International Court of Justice. (2015). *Croatia vs. Serbia. Case concerning application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide:* Judgment. ICJ Reports.

La Serbia, a sua volta, aveva presentato un *Counter-claim* (domanda riconvenzionale), accusando la Croazia di Genocidio contro la popolazione serba durante l'operazione militare *Operation Storm* del 1995.

Entrambe le domande si fondavano sull'Articolo IX della *Convenzione*, che attribuisce alla Corte Giurisdizione per le controversie relative all'interpretazione, applicazione o esecuzione della *Convenzione sul Genocidio*.

Nella fase iniziale del procedimento, la Serbia ha sollevato tre *Preliminary Objections*.

La prima *objection* riguardava la presunta *mancanza di legittimazione passiva della Repubblica Federale di Yugoslavia*, sostenendo che al momento della proposizione della domanda da parte della Croazia (2 luglio 1999), la Repubblica Federale di Yugoslavia non era membro delle Nazioni Unite né parte dello Statuto della Corte.

La seconda *objection* contestava *la retroattività della Convenzione*, sostenendo che la Corte non potesse pronunciarsi su atti anteriori al 27 aprile 1992, data di costituzione della Repubblica Federale di Yugoslavia.

La terza *objection*, infine, sosteneva che le violazioni denunciate dalla Croazia non rientrassero nella competenza *ratione materiae* della *Convenzione*.

Nella sentenza del 2008, relativa alle *Preliminary Objections*, la ICJ ha affrontato questioni cruciali di competenza e ammissibilità, stabilendo i limiti entro cui poteva procedere all'esame del merito. La Corte ha rigettato sia la prima *objection*, confermando la propria competenza *ratione temporis*- la Repubblica Federale di Yugoslavia è parte della *Convenzione* a partire dal 27 aprile 1992- sia la terza *objection*, riaffermando il suo ambito di competenza anche *ratione personae*- pur riconoscendo la complessità derivante dalla *successione statale* e dalla posizione della Serbia nel sistema delle Nazioni Unite dopo la dissoluzione della Yugoslavia.

Con questa pronuncia, la Corte ha chiarito che la *Convenzione sul Genocidio* può essere invocata *anche per fatti anteriori all'effettiva adesione formale dello Stato* convenuto, purché sussista una continuità giuridica e una volontà di vincolarsi agli obblighi convenzionali.

Quanto alla seconda *objection*, la Corte ha ritenuto che essa non avesse "*carattere esclusivamente preliminare"* e che dovesse pertanto "*essere esaminata nel merito*"[1042].

[1042] "The Court finds that the second preliminary objection does not possess an exclusively preliminary character and should therefore be joined to the merits."

La sentenza ha quindi aperto la strada alla *Fase di Merito*, confermando che le questioni sollevate dllaa Croazia rientravano nella Giurisdizione della Corte e che non vi erano ostacoli procedurali insormontabili.

Il *Judgment on the merits* del 2015, rappresenta uno dei momenti più significativi nella giurisprudenza della ICJ in materia di Genocidio.

Nel merito, la Corte ha esaminato un vasto *corpus probatorio*, comprendente testimonianze oculari, rapporti di organizzazioni internazionali, documenti ufficiali, mappe, fotografie e dati demografici. Ha riconosciuto che numerosi *atti violenti* erano stati commessi *contro la popolazione croata* da parte delle forze serbe, tra cui uccisioni, deportazioni, torture, stupri, distruzione di beni culturali e religiosi, privazioni sistematiche di cibo e cure mediche. Tuttavia, ha sottolineato che tali atti, pur costituendo *gravi violazioni del Diritto Internazionale*, non bastano a configurare il Genocidio in *assenza dell'intento specifico di distruggere, in tutto o in parte, il gruppo protetto in quanto tale*[1043].

La Corte ha chiarito che l'*intento genocidario* non può essere dedotto "*dal contesto generale del conflitto o dalla sola entità delle atrocità*"[1044] e che "*L'intento di dislocare o di controllare un territorio non equivale all'intento di distruggere un gruppo*".[1045]

Per tali motivi, la Corte ha *rigettato sia la domanda principale della Croazia sia la domanda riconvenzionale della Serbia*, per insufficienza della prova dell'intento genocidario.

Merita attenzione il fatto che, in materia di competenza *ratione temporis*, nel *Judgment on the merits* del 2015 la Corte ha adottato un approccio più evolutivo rispetto al proprio *Judgment on Preliminary Objections* del 2008. Pur avendo sin dal primo *Judgment* sulle *objections* riconosciuto la propria competenza *ratione temporis*, la Corte ha ulteriormente consolidato tale orientamento *nel merito*, affermando che l'*adesione implicita e inequivoca* della Repubblica Federale di Yugoslavia alla *Convenzione sul genocidio,* permetteva di estendere la *competenza anche agli atti anteriori alla formale adesione,* consentendo alla Corte di

[1043] "The acts alleged must be committed with intent to destroy, in whole or in part, a national, ethnical, racial or religious group as such."

[1044] "The Court cannot infer genocidal intent from the general context of the conflict or from the scale of atrocities alone."

[1045] "The intent to displace or to control territory does not amount to the intent to destroy a group."

pronunciarsi sull'intera domanda della Croazia (inclusi gli atti anteriori al 27 aprile 1992).

Tale sviluppo interpretativo riflette una *concezione più sostanziale della vincolatività convenzionale*, fondata non solo su criteri formali, ma anche su elementi comportamentali e dichiarativi che attestano la volontà dello Stato di essere giuridicamente obbligato.

Questo passaggio della decisione, ha suscitato *Dissenting Opinions* tra i componenti della Corte.

Il giudice *Bennouna* ha sostenuto che la Corte avrebbe dovuto limitare la propria Giurisdizione agli atti successivi al 27 aprile 1992, in quanto solo da quella data la Repubblica Federale di Yugoslavia era formalmente parte della *Convenzione*. Come affermato nella sua *opinion* ha affermato: "*Non spetta alla Corte dedurre il consenso di uno Stato alla propria Giurisdizione dalla sua condotta o dalle sue dichiarazioni, specialmente quando lo Stato non era membro delle Nazioni Unite*".[1046]

Il giudice serbo *ad hoc Vojin Dimitrijević Vukas* ha espresso dubbi sulla legittimazione della Serbia a rappresentare la Repubblica Federale di Yugoslavia, sottolineando le ambiguità nella *successione statale* e nella continuità giuridica tra Yugoslavia, Repubblica Federale di Yugoslavia e Serbia.

Queste *Dissenting Opinions* riflettono le tensioni interpretative che hanno accompagnato la transizione post-yugoslava e la definizione dello *status* internazionale della Serbia.

In sede di pronuncia sul merito, la Corte ha riservato un'analisi approfondita all'*obbligo di prevenzione del Genocidio*, qualificandolo come un *dovere di diligenza rafforzata,* affermando che "*l'obbligo di prevenire il genocidio è un obbligo di condotta e non di risultato*".[1047] Ciò significa che gli Stati devono adottare tutte le *misure ragionevoli per impedire il verificarsi del Genocidio*, in funzione della prevedibilità del rischio e della capacità di agire. La Corte ha inoltre ribadito che "*il dovere di prevenzione sorge nel momento in cui lo Stato viene a conoscenza dell'esistenza di un rischio serio che venga commesso Genocidio*".[1048]

[1046] "It is not for the Court to infer a State's consent to its jurisdiction from its conduct or declarations, especially when the State was not a member of the United Nations."

[1047] "The obligation to prevent genocide is one of conduct and not of result."

[1048] "The duty to prevent arises at the instant that the State learns of, or should normally have learned of, the existence of a serious risk that genocide will be committed."

Quanto all'*obbligo di punizione*, la Corte ha affermato che esso implica la *criminalizzazione interna del Genocidio*, l'attivazione dell'azione penale contro i responsabili e la cooperazione giudiziaria internazionale. Tali obblighi sono considerati essenziali per garantire l'effettività della *Convenzione* e per contrastare l'impunità.

Il caso *Croatia v. Serbia* ha suscitato un *ampio dibattito dottrinale* che ha coinvolto studiosi di diritto internazionale, penalisti e esperti di giustizia transizionale. Tra le voci più autorevoli, spiccano quelle di William Schabas, Marko Milanovic, Giulia Pecorella e Christian J. Tams, ciascuno dei quali ha offerto una lettura critica della sentenza del 2015, evidenziandone limiti interpretativi, implicazioni sistemiche e tensioni giuridiche irrisolte.

William Schabas[1049] ha sottolineato che la Corte ha mantenuto una *linea restrittiva* nell'interpretazione del Genocidio, evitando un uso inflazionato del concetto. Schabas osserva che "*la ICJ ha costantemente rifiutato di diluire la definizione di genocidio includendo atti privi dell'intento specifico di distruggere il gruppo*"[1050]

L'autore sottolinea come la ICJ abbia mantenuto un approccio restrittivo nell'interpretazione del Genocidio, insistendo sulla necessità del *Dolus Specialis* come elemento qualificante.

A sua volta, Marko Milanovic ha sostenuto[1051] che l'esito del caso fosse ampiamente prevedibile, alla luce della giurisprudenza consolidata della Corte e dell'elevata soglia probatoria richiesta per l'accertamento del *Dolus Specialis*. Secondo Milanovic, la Corte ha confermato il proprio approccio restrittivo, già emerso nel caso *Bosnia v. Serbia*, e ha evitato di affrontare in modo incisivo questioni cruciali come la *successione statale* e la *responsabilità internazionale per atti commessi da entità non statali*. A suo avviso, la pronuncia della Corte è giuridicamente corretta sotto il profilo formale, ma risulta profondamente *deludente sul piano sostanziale,* poiché omette di confrontarsi con le più ampie implicazioni della responsabilità internazionale dello Stato per Genocidio e lascia irrisolta la questione dell'attribuzione degli atti genocidari in contesti post-conflittuali

[1049] Schabas, W. A. (2015). *Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Croatia v. Serbia)*. In *Genocide in International Law: The Crime of Crimes* (2nd ed., pp. 558–562). Cambridge University Press.

[1050] "The ICJ has consistently refused to dilute the definition of genocide by including acts that lack the specific intent to destroy the group." in Genocide in International Law (Cambridge University Press, 2009, p. 524)

[1051] Milanovic, M. (2015). *Croatia v. Serbia: The Lessons of the Genocide Case*. In *Leiden Journal of International Law*, 27(2), 477–494. https://doi.org/10.1017/S0922156514000120

caratterizzati da complessità istituzionale e frammentazione del potere[1052]. In particolare, *Milanovic* critica la Corte per non aver approfondito il nesso tra le *strutture paramilitari* serbe e lo Stato convenuto, limitandosi a una lettura formalistica dell'attribuzione. Questo approccio, secondo l'autore, indebolisce la funzione della Convenzione come strumento di *accountability* statale e riduce la sua portata preventiva.

Il tema dello *stupro* e della *violenza sessuale* nella pronuncia della Corte nel caso *Croatia v. Serbia* ha alimentato un confronto dottrinale serrato.

Sebbene la Corte abbia riconosciuto la gravità degli atti commessi contro la popolazione croata, essa ha *evitato di qualificare lo Stupro come elemento costitutivo dell'actus reus del Genocidio* ai sensi dell'Articolo II della *Convenzione* del 1948. Tale omissione ha generato critiche da parte di diversi studiosi, che ne hanno evidenziato le implicazioni giuridiche, interpretative e sistemiche.

Tra le voci più autorevoli, *Giulia Pecorella* ha offerto una lettura particolarmente incisiva della sentenza, sottolineando come l'approccio adottato dalla Corte lasci *margini di incertezza* significativi circa la *definizione degli elementi materiali* del crimine di Genocidio, soprattutto in relazione alla *violenza sessuale*. Nel suo saggio[1053], l'autrice osserva che la Corte ha introdotto *requisiti probatori non previsti dalla Convenzione,* esigendo la dimostrazione di un intento distruttivo specifico dietro *ogni singolo atto di stupro*. Questo *standard*, più elevato rispetto a quello adottato dai Tribunali Penali Internazionali, rischia- secondo Pecorella- di escludere sistematicamente le violenze di genere dal perimetro del Genocidio, nonostante la loro funzione di annientamento identitario e sociale del gruppo protetto.

La critica si fonda su un confronto diretto con la giurisprudenza dell'*International Criminal Tribunal for Rwanda*, in particolare con la sentenza nel caso *Akayesu*, in cui lo *stupro* è stato riconosciuto come *mezzo diretto di distruzione del gruppo etnico*. In quel contesto, come abbiamo già avuto modo si evidenziare, il Tribunale ha affermato che la *violenza sessuale*, se commessa con l'*intento di distruggere il gruppo*, può integrare il crimine di Genocidio anche in assenza di una prova

[1052] "The Court's judgment is legally sound, but it is also deeply disappointing. It fails to engage with the broader implications of state responsibility for genocide and leaves unresolved the question of attribution in complex post-conflict settings."

[1053] Pecorella, G. (2015). Croatia v. Serbia: The Decline of the International Court of Justice as a Human Rights Court. *European Journal of International Law*, 26(4), 965–979. https://doi.org/10.1093/ejil/chv058

esplicita dell'intento in ciascun atto. La ICJ, al contrario, ha adottato un *approccio atomistico*, analizzando gli atti in modo isolato e richiedendo una *prova diretta dell'intento genocidario per ciascun episodio*, senza valorizzare il contesto, la sistematicità e la funzione distruttiva delle condotte.

A sostegno di questa lettura critica si colloca anche la *Separate Opinion* del giudice *Antônio Augusto Cançado Trindade*, il quale ha lamentato l'*eccessivo formalismo della Corte* e la sua incapacità di cogliere la dimensione umana e sociale delle violazioni. Secondo *Trindade*, la Corte avrebbe dovuto considerare il *trauma collettivo inflitto alle vittime*, inclusa la violenza sessuale, come parte integrante del disegno genocidario. Nella sua *opinion*, egli afferma che il dolore delle vittime e l'impatto sociale delle atrocità commesse, comprese le violenze sessuali, avrebbero dovuto essere valutati come indizi rilevanti dell'intento distruttivo perseguito dagli autori.

Sull'argomento della *qualificazione giuridica della violenza sessuale nei conflitti armati*, Charles Eboe-Osuji, nel suo volume *International Law and Sexual Violence in Armed Conflicts*[1054], sostiene che il Diritto Internazionale debba adottare un approccio sistemico e integrato, che valorizzi il contributo dell'*International Criminal Law*, del *International Humanitarian Law* e degli *Human Rights*. Secondo l'autore, la giurisprudenza internazionale deve superare le rigidità classificatorie e riconoscere la *centralità della violenza sessuale nella dinamica dei Crimini Internazionali*, anche quando essa non rientra perfettamente nelle definizioni codificate di Genocidio, Crimini contro l'Umanità o Crimini di Guerra. A suo avviso, la *violenza sessuale*, quando *utilizzata sistematicamente per distruggere la capacità riproduttiva o la coesione sociale di un gruppo*, può integrare il crimine di Genocidio ai sensi dell'Articolo II della *Convenzione*. Tale impostazione, se applicata al caso in esame, rafforza la critica alla Corte per *non* aver considerato il ruolo dello *stupro* come strumento di distruzione del gruppo croato, né per aver analizzato in modo approfondito le testimonianze relative agli stupri sistematici.

In chiave generale, le riflessioni dottrinali convergono nel ritenere che la ICJ, nel caso *Croatia v. Serbia*, abbia adottato un *approccio restrittivo e formalistico* che rischia di *marginalizzare le violenze sessuali* nel Diritto Internazionale, relegandole a crimini secondari e privandole della loro valenza distruttiva. Gli Autori auspicano una rilettura della *Convenzione* del 1948 alla luce dell'evoluzione interpretativa e

[1054] Eboe-Osuji, C. C. J. (2012). *International Law and Sexual Violence in Armed Conflicts*. Cambridge–Antwerp–Portland: Intersentia.

della realtà dei *conflitti contemporanei*, in cui lo *stupro* è spesso utilizzato come *arma di distruzione identitaria, culturale e riproduttiva*. Una giurisprudenza più sensibile alla dimensione umana del Genocidio potrebbe contribuire a rafforzare la *funzione preventiva e repressiva* del Diritto Internazionale, restituendo *centralità alle vittime* e riconoscendo pienamente la *gravità delle violenze di genere*.

A completamento dell'analisi, si propone una disamina di ulteriori spunti di riflessione offerti dalla Dottrina in merito al ruolo e alla *funzione della ICJ*, al di là di questa singola pronuncia.

Christian J. Tams ha riflettuto sul ruolo della ICJ nella *repressione dei Crimini Internazionali*[1055]. Egli sostiene che la Corte, pur non essendo un tribunale penale, esercita una funzione interpretativa che *incide profondamente sulla definizione e sull'applicazione dei Crimini Internazionali*, in particolare del Genocidio[1056]. *Tams* osserva che le pronunce della ICJ in materia di Genocidio contribuiscono a delineare i *confini dell'International Criminal Law*, pur non esercitando Giurisdizione sulla Responsabilità Penale Individuale[1057]. A suo avviso, nel caso *Croatia v. Serbia*, la Corte ha confermato la propria *vocazione istituzionale alla cautela*, evitando di espandere il concetto di Genocidio oltre i confini stabiliti dalla *Convenzione*. Tuttavia, egli sottolinea che questa prudenza interpretativa può avere *effetti sistemici negativi*, in quanto limita la capacità degli Stati di invocare la *Convenzione* per prevenire e punire condotte distruttive che, pur non essendo formalmente genocidarie, ne condividono la finalità.

Anche *Philippe Sands* ha evidenziato le *difficoltà strutturali nell'attribuzione del Genocidio agli Stati*[1058] affermando che la *Convenzione sul Genocidio* fu redatta avendo come riferimento principale la *Responsabilità Penale Individuale*[1059]. La sua applicazione agli Stati solleva questioni complesse in materia di *attribuzione degli atti*, *accertamento dell'intento* e definizione degli *standard probatori*[1060].

[1055] Tams, C. J. (2013). The Continued Relevance of the Law and Practice of the International Court of Justice. In A. Zimmermann, C. J. Tams, & K. Oellers-Frahm (Eds.), *The Statute of the International Court of Justice: A Commentary* (pp. 379–402). Oxford University Press.

[1056] "The ICJ as a Criminal Court", in The Law and Practice of the International Court of Justice (Oxford University Press, 2013), pp. 379–402.

[1057] "The ICJ's judgments on genocide shape the contours of international criminal law, even if the Court does not adjudicate individual responsibility." (Tams, 2013, p. 381)

[1058] "State Responsibility for Genocide" in Harvard International Law Journal, vol. 43, n. 1 (2002), pp. 85–124,

[1059] "The Genocide Convention was drafted with individual criminal responsibility in mind. Its application to states raises complex issues of attribution, intent and evidentiary standards." (Sands, 2002, p. 88)

[1060] Sands, P. (2002). *State Responsibility for Genocide*. Harvard International Law Journal, 43(1), 85–124.

Nel caso in esame, secondo *Sands*, la Corte ha confermato che l'*intento genocidario* deve essere provato non solo *in relazione agli atti*, ma anche *alla struttura statale* che li ha promossi o tollerati. Questo *doppio livello di accertamento*, se da un lato garantisce *rigore giuridico*, dall'altro rende *estremamente difficile ottenere una condanna per Genocidio in sede interstatale*.

Infine, Antonio Cassese ha sottolineato che la *definizione di Genocidio* contenuta nella *Convenzione* del 1948 è *volutamente ristretta*, per evitare abusi politici e garantire certezza giuridica[1061]. Tuttavia, egli riconosce che tale *definizione* può risultare *inadeguata di fronte a fenomeni di violenza collettiva* che, pur non soddisfacendo il requisito del *dolus specialis*, producono *effetti distruttivi equivalenti*. Cassese afferma che la definizione restrittiva di Genocidio può escludere dal proprio ambito applicativo *atrocità di massa* che, sotto il profilo funzionale, risultano *equivalenti al Genocidio*, compromettendo così la finalità protettiva perseguita dalla Convenzione.[1062]

Tutte le riflessioni dottrinali sul caso *Croatia v. Serbia*, dunque, convergono nel riconoscere la *coerenza formale* della sentenza, ma ne denunciano i *limiti sostanziali*.

La Corte ha ribadito la centralità del *dolus specialis*, ha delimitato con precisione la *propria Giurisdizione* e ha chiarito gli *obblighi degli Stati in materia di prevenzione e punizione*. In aggiunta ha riaffermato, in continuità con Bosnia, che l'*obbligo di prevenzione* è un *dovere di diligenza rafforzata*, il cui perimetro dipende dalla prevedibilità del rischio e dalla capacità di agire, mentre l'*obbligo di punire* implica la *criminalizzazione interna*, l'azione penale e la *Cooperazione giudiziaria internazionale*.

Tuttavia, ha evitato di affrontare in modo incisivo questioni cruciali come la successione statale, l'attribuzione di responsabilità e il riconoscimento delle violenze sessuali come strumenti genocidari.

12.5.3 Caso *Armed Activities on the Territory of the Congo*

[1061] Cassese, A. (2008). *International Criminal Law* (2nd ed., pp. 133–135). Oxford University Press.
[1062] "The narrow definition of genocide may exclude from its scope mass atrocities that are functionally equivalent to genocide, thereby undermining the Convention's protective purpose." (Cassese, 2008, p. 134)

Nel caso *Armed Activities on the Territory of the Congo* (*New Application*: 2002) (*Democratic Republic of the Congo v. Rwanda*)[1063], la ICJ ha emesso la sua decisione sulla *Giurisdizione* e *ricevibilità* il 3 febbraio 2006, stabilendo di non poter conoscere del merito della controversia per *incompetenza ratione personae*, in quanto Rwanda non aveva accettato la Giurisdizione della Corte né tramite dichiarazione ai sensi dell'Articolo 36 dello Statuto della ICJ, né attraverso clausole compromissorie contenute nei trattati invocati dal Congo.

La Repubblica Democratica del Congo aveva invocato una serie di *Trattati* internazionali, tra cui la *Convenzione sul genocidio*, per fondare la Giurisdizione della Corte, ma il Rwanda aveva formulato *riserve esplicite* che escludevano l'applicabilità dell'Articolo IX della *Convenzione*, cioè la *clausola compromissoria* che attribuisce alla Corte la competenza per dirimere controversie relative all'interpretazione e applicazione del trattato.

La Corte, pur riconoscendo la gravità delle allegazioni, che includevano accuse di Genocidio, Crimini contro l'Umanità e violazioni dell'*International Humanitarian Law*, ha affermato che l'*assenza di un valido titolo giurisdizionale* impediva l'esame del merito.

In un passaggio chiave la sentenza afferma che "*la Corte è profondamente preoccupata per le allegazioni presentate dalla Repubblica Democratica del Congo. Tuttavia, non può esaminare la domanda in assenza di Giurisdizione*"[1064].

Questa posizione ha suscitato reazioni critiche, espresse sia da membri della Corte sia da autorevoli studiosi.

Il giudice *Thomas Buergenthal*, nella sua *Concurring Opinion*, ha condiviso il dispositivo della sentenza ma ha espresso *rammarico per l'impossibilità di affrontare il merito delle accuse*, affermando che è deplorevole che la Corte non possa affrontare il merito delle gravi accuse mosse dalla Repubblica Democratica del Congo, ma *i vincoli giurisdizionali devono prevalere* [1065]. La sua posizione lascia aperta la questione della capacità del sistema giuridico internazionale di rispondere efficacemente alle violazioni più gravi.

[1063] International Court of Justice (ICJ). (2006). *Armed activities on the territory of the Congo. New Application: 2002.* Democratic Republic of the Congo v. Rwanda: Jurisdiction and admissibility. ICJ Reports.

[1064] "The Court is deeply concerned by the allegations made by the Democratic Republic of the Congo. However, it cannot entertain the Application in the absence of jurisdiction".

[1065] "It is regrettable that the Court cannot address the merits of the grave allegations made by the DRC, but jurisdictional constraints must prevail".

Il giudice *ad hoc Mavungu*, designato dalla Repubblica Democratica del Congo, ha invece espresso una vera e propria *Dissenting Opinion*, contestando la validità delle riserve del Rwanda e sostenendo che la Corte avrebbe dovuto riconoscere la propria competenza almeno in relazione alla *Convenzione sul genocidio*. In un passaggio significativo, *Mavungu* afferma che la *natura perentoria del divieto di Genocidio* dovrebbe prevalere su qualsiasi riserva che miri a escludere la Giurisdizione. La Giustizia non può essere negata quando è in gioco l'essenza stessa dell'umanità[1066]. Questa posizione riflette una visione sostanzialista del Diritto Internazionale, in cui le norme imperative non possono essere neutralizzate da strumenti formali come le riserve.

Anche il giudice *Abdul Koroma* ha espresso una *Concurring Opinion*, in cui pur accettando la conclusione della Corte, ha manifestato preoccupazione per il rischio che il *formalismo giurisdizionale possa ostacolare la protezione dei Diritti fondamentali*, affermando che la Corte deve essere vigile nel non permettere che ostacoli procedurali frustrino la protezione degli *Human Rights* Fondamentali. La gravità delle allegazioni richiede più di una applicazione meccanica delle regole giurisdizionali[1067].

Queste *Separate Opinion* mostrano chiaramente la tensione tra il *principio del consenso*, che regge la Giurisdizione della Corte, e la necessità di garantire l'*effettiva tutela* delle norme fondamentali del Diritto Internazionale.

Questa decisione dell'ICJ del 2006, pur formalmente corretta, ha sollevato interrogativi profondi sulla capacità del sistema giuridico internazionale di rispondere alle violazioni più gravi, e continua a essere oggetto di riflessione critica nella Dottrina contemporanea. Collocandosi sul medesimo piano interpretativo del giudice *Buergenthal* che, nella sua *Separate Opinion,* ha sottolineato che, pur nel *rispetto delle regole procedurali*, la Corte dovrebbe essere consapevole della sua responsabilità morale e giuridica nel garantire la effettività della Giurisdizione delle norme di *Jus Cogens*, *Philippe Sands* e *Antonio Cassese*, hanno evidenziato come la *Giustizia Internazionale non possa essere ostaggio della volontà unilaterale*

[1066] "The peremptory nature of the prohibition of genocide should override any reservation that seeks to exclude jurisdiction. Justice cannot be denied when the very essence of humanity is at stake".

[1067] "The Court must be vigilant not to allow procedural barriers to frustrate the protection of fundamental human rights. The gravity of the allegations demands more than a mechanical application of jurisdictional rules".

degli Stati, e che la Giurisdizione dovrebbe essere interpretata in modo da garantire l'accesso alla giustizia in presenza di crimini di tale portata.

Philippe Sands, pur non trattando direttamente il caso *Congo v. Rwanda*, offre una riflessione più ampia sul ruolo delle *Riserve statali* nei *trattati sugli Human Rights* e sulla loro capacità di minare l'universalità delle norme protettive. Egli osserva che le *Riserve* ai *trattati sugli Human Rights* sono spesso utilizzate come *scudi contro la responsabilità*, minando la universalità delle norme che intendono tutelare[1068]. Questa critica si applica perfettamente al caso in esame, dove la *Riserva* del Rwanda all'Articolo IX ha impedito alla Corte di pronunciarsi su presunti atti di Genocidio, nonostante la gravità delle accuse e il carattere imperativo della norma violata. *Sands* suggerisce che la Comunità Internazionale dovrebbe riconsiderare la validità e l'efficacia delle *Riserve* che compromettono l'applicazione di norme fondamentali, e che la Giustizia internazionale non può essere ostaggio della volontà unilaterale degli Stati.

A sua volta, *Antonio Cassese*[1069] ha sostenuto che la Corte avrebbe potuto e dovuto adottare un approccio più sostanziale, valorizzando il carattere *erga omnes* delle obbligazioni derivanti dalla *Convenzione sul genocidio*. Secondo *Cassese*, il *principio del consenso* non può essere invocato per *negare l'accesso alla Giustizia* in presenza di *violazioni di norme imperative* del Diritto Internazionale[1070]. L'autore ha ritenuto che la ICJ ha perso l'occasione di affermare che le norme di *Jus Cogens*, come il divieto di Genocidio[1071], implicano un *diritto di accesso alla Giustizia* che non può essere negato da formalismi procedurali[1072]. *Cassese* ha sostenuto che la Corte avrebbe potuto fondare la propria *competenza* su una *interpretazione evolutiva della Convenzione*, capace di riflettere la centralità degli *Human Rights* nel sistema internazionale contemporaneo- secondo il concetto di *human-oriented interpretation* del Diritto Internazionale[1073] risalente al giurista

[1068] "Reservations to human rights treaties are often used as shields against accountability, undermining the universality of the norms they seek to protect.".

[1069] Cassese, A. (2007*). The International Court of Justice: It is High Time to Restyle the Respected Old Lady*. In V. Lowe & M. Fitzmaurice (Eds.), *The Law and Practice of the International Court of Justice*. Oxford University Press.

[1070] Tomuschat, C. (2007). *The International Court of Justice and the right of access to justice*. In V. Lowe & M. Fitzmaurice (Eds.), *The law and practice of the International Court*. Oxford University Press.

[1071] "The prohibition of genocide is a peremptory norm of international law. It binds all States and generates obligations erga omnes. It cannot be derogated from, nor can it be neutralized by procedural reservations."

[1072] "The ICJ missed an opportunity to affirm that jus cogens norms, such as the prohibition of genocide, entail a right of access to justice that cannot be denied by procedural formalism."

[1073] The Human Dimension of International Law, pagine 325–340.

romano Ermogeniano "*hominem causa omne ius constitutum est*"- tenendo conto della finalità protettiva e della funzione di prevenzione della *Convenzione sul Genocidio*[1074] e sottolineando che l'assenza di una *clausola compromissoria* non dovrebbe precludere la possibilità di esaminare il merito di accuse così gravi[1075].

Diametralmente opposta rispetto alla posizione di *Cassese,* è quella sostenuta da *Alain Pellet*, il quale difende un approccio più prudente e istituzionalmente sobrio alla funzione della Corte. *Pellet* difende il *principio del consenso* come fondamento imprescindibile della Giurisdizione della Corte[1076]. Egli sostiene che, per quanto le norme di *Jus Cogens* siano vincolanti per tutti gli Stati, la *competenza della Corte* non può essere estesa oltre i *limiti stabiliti dallo Statuto* e dalle clausole compromissorie accettate dalle parti[1077]. *Pellet* ritiene che una Giurisdizione automatica in presenza di violazioni di *Jus Cogens* minerebbe la struttura consensuale del sistema internazionale e aprirebbe la porta a un uso politico della Giustizia internazionale[1078]. In una posizione intermedia, si pone la *Separate Opinion* espressa dal giudice tedesco della ICJ *Bruno Simma*, nel caso *Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro.*[1079] Egli, infatti, pur condividendo alcune delle preoccupazioni di *Pellet*, riconosce il carattere speciale delle norme di *Jus Cogens* e la necessità di garantire la loro giustiziabilità, ma insiste sul fatto che la Corte deve operare *entro i confini del proprio Statuto*. La soluzione risiede nel *rafforzamento delle clausole compromissorie* e dei meccanismi di *Giurisdizione universale*[1080]. *Simma* auspica quindi un *approccio riformista*, volto a *migliorare*

[1074] "The ICJ should not allow procedural formalism to frustrate the enforcement of jus cogens norms. It should interpret its jurisdictional mandate in light of the object and purpose of the Genocide Convention, which is to prevent and punish genocide."

[1075] Cassese, A. (2008). *When may senior state officials be tried for international crimes? Some comments on the Congo v. Belgium case*. In A. Cassese, *The human dimension of international law: Selected papers* (pp. 325–340). Oxford University Press.

[1076] Pellet, A. (2007). *The International Court of Justice and the Political Use of International Law*. In V. Lowe & M. Fitzmaurice (Eds.), *The Law and Practice of the International Court of Justice*. Oxford University Press.

[1077] Pellet, A. (2010). *Can the International Court of Justice be trusted?* In M. G. Kohen (Ed.), *Le droit international au service de la paix, de la justice et du développement: Mélanges en l'honneur de Mohamed Bedjaoui* (pp. [inserire intervallo pagine]). Pedone.

[1078] "The ICJ is not a universal court of human rights. It cannot override jurisdictional limits simply because the alleged violation concerns a peremptory norm.".

[1079] International Court of Justice (ICJ). (2007). *Case concerning the application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro)*, Judgment of 26 February 2007. *ICJ Reports* 2007, pp. 43–228.

[1080] "The Court must be mindful of the special status of jus cogens norms, but it cannot invent jurisdiction where none exists. The solution lies in strengthening compromissory clauses and universal jurisdiction mechanisms."

gli strumenti giuridici esistenti, piuttosto che forzare l'interpretazione delle norme procedurali.

Duque, *Cassese* propone una visione audace e umanistica del Diritto Internazionale, in cui la Giurisdizione della ICJ dovrebbe essere interpretata in modo da garantire l'*accesso alla giustizia per le vittime di crimini di Genocidio*, anche in assenza di consenso esplicito. *Pellet*, invece, difende il *formalismo procedurale* e il principio del consenso come garanzia di legittimità e stabilità del sistema. *Simma* cerca un equilibrio tra le due posizioni, riconoscendo la necessità di *proteggere le norme di Jus Cogens*, ma senza compromettere la struttura giuridica della Corte.

12.5.4 Caso *The Gambia v. Myanmar*

Negli ultimi anni, si è osservata quella che parte della Dottrina ha definito come *un'ondata di casi di Genocidio* dinanzi alla Giurisdizione contenziosa dell'*International Court of Justice*[1081]*:* a partire dal procedimento *Gambia v. Myanmar*, passando per *Ukraine v. Russian Federation*, fino al più recente *South Africa v. Israel*, la Corte è stata investita di controversie che non si limitano alla qualificazione giuridica del Genocidio, ma ne esplorano la collocazione in contesti bellici e umanitari complessi.

Il procedimento instaurato dal Gambia contro il Myanmar dinanzi alla ICJ[1082], promosso l'11 novembre 2019 sulla base della *Convenzione sul Genocidio*, mira all'accertamento della responsabilità internazionale del Myanmar per fatti avvenuti nello Stato di Rakhine e, in via cautelare, alla tutela preventiva delle vittime Rohingya e della conservazione delle prove.

Il ricorrente ha chiesto alla Corte di accertare se il Myanmar abbia *violato gli obblighi convenzionali di prevenzione e repressione del Genocidio*, di disporre *misure riparatorie* in caso di accertamento di responsabilità e di adottare *Provisional Measures* urgenti finalizzate a impedire *danni irreparabili* al gruppo Rohingya e alla documentazione probatoria.

[1081] QIL-QDI Editors. (2024). *The latest wave of genocide cases before the International Court of Justice: Unpacking substantive and procedural issues*. https://www.qil-qdi.org/the-latest-wave-of-genocide-cases-before-the-international-court-of-justice-unpacking-substantive-and-procedural-issues/

[1082] International Court of Justice. (ICC). (2020). *The Gambia vs. Myanmar*. Application of the Genocide Convention: Order on provisional measures. ICJ Reports.

Con l'*Ordinanza* del 23 gennaio 2020, unanimemente confermata nella sua vincolatività, la Corte ha ritenuto sussistere i *presupposti per disporre Misure Provvisorie vincolanti*, ordinando al Myanmar di adottare tutte le misure in suo potere per *prevenire atti di Genocidio*, di impedire che forze e soggetti sottoposti alla sua autorità, controllo o influenza commettano tali atti, di porre in essere misure efficaci per *punire i responsabili* e per conservare le *prove* pertinenti, oltre a prevedere l'*obbligo di rendicontazione periodica* alla Corte al fine di consentire la verifica dell'ottemperanza.

La Corte ha motivato le *Misure Provvisorie* sulla base della *plausibilità dei diritti* invocati, dell'*esistenza di un rischio reale e imminente di pregiudizio irreparabile* e della gravità e persistenza degli elementi documentali prodotti dalle missioni ONU. L'*Ordinanza* è stata corredata da *Separate Opinion* e *Declaration* che riflettono tensioni interpretative e processuali ricorrenti nella prassi della Corte.

Pur aderendo formalmente alla decisione della maggioranza della Corte, la giudice *Xue Hanqin* ha ritenuto opportuno esprimere, attraverso una *Concurring Opinion*, alcune considerazioni critiche e riflessive circa l'impostazione giuridica adottata nel *rigetto delle Preliminary Objections* sollevate dal Myanmar. La sua posizione, si distingue per una lettura più prudente e istituzionalmente consapevole del ruolo della Corte e della portata della Giurisdizione esercitata in materia di Genocidio.

In primo luogo, la giudice *Xue* ha posto l'accento sulla natura dell'*interesse giuridico fatto valere dal Gambia*, Stato ricorrente nel procedimento. Sebbene abbia riconosciuto che il Gambia è parte alla *Convenzione sul genocidio* e, in quanto tale, legittimato ad agire ai sensi dell'Articolo IX dello strumento pattizio, ha tuttavia sollevato dubbi circa l'effettiva connessione tra lo Stato ricorrente e la controversia oggetto del giudizio. Il Gambia, infatti, non risulta direttamente leso dagli atti denunciati, né coinvolto in alcuna relazione bilaterale con il Myanmar in merito alla questione dei Rohingya. La sua azione si fonda su un *interesse collettivo alla tutela dei principi convenzionali*, e in particolare alla prevenzione del Genocidio, ma secondo la giudice *Xue* tale interesse, pur meritevole di tutela, non può essere invocato in modo illimitato, pena la trasformazione della Corte in uno strumento di giustizia universale non previsto dal suo Statuto. In secondo luogo, l'*opinion* ha richiamato l'attenzione sulla necessità di preservare la *natura interstatale del contenzioso* dinanzi alla Corte. La giudice ha sottolineato che la ICJ non è un tribunale penale, bensì un *organo giurisdizionale volto alla risoluzione di*

controversie tra Stati. Di conseguenza, l'*accertamento della Responsabilità statale per Genocidio* deve avvenire nel rispetto del *principio di Sovranità* e della struttura bilaterale del processo. In questo senso, ha espresso una certa preoccupazione per il fatto che il Gambia agisca in stretta connessione con l'*Organisation of Islamic Cooperation* (OIC), sollevando il rischio che l'azione giudiziaria sia strumentalizzata per *fini politici o ideologici*, anziché fondarsi su un interesse giuridico autonomo e genuino. Infine, la giudice *Xue* ha invitato la Corte a *esercitare con cautela la propria Giurisdizione*, evitando interpretazioni eccessivamente estensive della clausola compromissoria contenuta nella *Convenzione sul genocidio*. Sebbene nel caso concreto non abbia ravvisato un abuso del processo, ha ritenuto necessario ribadire che l'accesso alla Corte deve essere circoscritto a situazioni in cui vi sia una *reale controversia tra Stati*, fondata su una *lesione giuridica concreta* e non su una mera invocazione di principi generali. Dunque, l'opinione della giudice *Xue Hanqin* si configura come un *monito istituzionale* volto a preservare l'equilibrio tra l'esigenza di tutela dei valori fondamentali del Diritto Internazionale e il rispetto delle prerogative sovrane degli Stati. La sua riflessione, pur non ostacolando l'avanzamento del procedimento, contribuisce a delineare una *visione più rigorosa e strutturata del ruolo della Corte*, della legittimazione ad agire e della funzione interpretativa delle convenzioni multilaterali. In tal modo, essa arricchisce il dibattito giuridico sulla Giustizia internazionale, offrendo una prospettiva che coniuga *prudenza istituzionale* e rispetto del *principio di legalità*.

A sua volta, il giudice *Cançado Trindade* ha prodotto una *Concurring Opinion* estesa che enfatizza la centralità della *protezione della vulnerabilità umana*, critica l'uso meramente descrittivo del concetto di *plausibilità* e invita a una interpretazione della *Convenzione* quale «*droit de protection*» a favore delle vittime.

Dal canto suo, il giudice *ad hoc Kress* ha depositato una *Declaration* che richiama la *funzione esclusivamente cautelare dell'Ordinanza* e sottolinea che essa non pregiudica il merito né una valutazione approfondita del *dolus specialis*.

Altre *Declarations*, tra cui quelle dei giudici *Gevorgian, Bennouna, Abraham, Bhandari, Nolte* e *Robinson,* si sono concentrate: a) su *aspetti procedurali* quali la gestione degli interventi degli Stati terzi, il perimetro delle osservazioni ammissibili nella fase delle eccezioni preliminari, i criteri per il controllo e la verifica dell'ottemperanza alle misure e il rapporto tra le obbligazioni convenzionali e le

norme dell'*International Humanitarian Law; b)* sull'ampio ricorso alle *Misure Provvisorie* quale strumento inderogabile per prevenire danni irreparabili; c) sullo *standard di prova* ritenuto necessario *in sede provvisionale* e sulla funzione di equilibrio tra efficacia preventiva e rispetto della *Sovranità statale*.

Successivamnte, la Corte ha dovuto affrontare le *Preliminary Objections* sollevate dal Myanmar, che contestavano la *Giurisdizione* della Corte e l'*ammissibilità* del ricorso. Tali *Objections* sono state rigettate con *Ordinanza* del 22 luglio 2022, che ha confermato, con ampia maggioranza, la *competenza della Corte ratione materiae* ai sensi dell'Articolo IX della *Convenzione sul genocidio,* e ha dichiarato ammissibile l'azione promossa dalla Repubblica del Gambia, con la sola votazione contraria della giudice Xue rispetto al profilo della legittimazione.

La *Decision on Jurisdiction* adottata nel 2022, ha segnato il passaggio irreversibile dal *quadro provvisorio delle Misure Cautelari* all'*apertura della Fase sul Merito*.

Allo stato, è ancora in corso la *fase scritta del procedimento sul merito* per la presentazione delle *memorie scritte* da parte del Gambia e del Myanmar, e successivamente per le *repliche* e *controrepliche*. Questa fase può durare diversi mesi, se non anni, soprattutto in casi complessi come quello in esame, che coinvolge accuse di genocidio, prove documentali e testimonianze su larga scala. La *trattazione del merito* non è stata avviata perché il *procedimento* è ancora *nella fase preparatoria*, in cui si consolidano le basi giuridiche e si raccolgono gli elementi probatori.

Rimangono aperte questioni decisive per il prosieguo del *Giudizio di Merito*: la prova dell'elemento psicologico del genocidio (*Dolus Specialis*), la natura e l'estensione delle *Omissioni statali* imputabili al Myanmar, la quantificazione e la forma delle *Riparazioni* eventuali, nonché la concretizzazione di meccanismi efficaci e affidabili per assicurare l'*esecuzione delle Misure Provvisorie*; sarà in particolare il confronto probatorio e la valutazione giuridica della Corte sul merito a sciogliere questi nodi. La *trattazione del merito* richiederà udienze pubbliche, deliberazioni collegiali e redazione della sentenza, tutte attività che seguono un ordine rigoroso e non possono essere accelerate arbitrariamente.

Ulteriore motivo di rallentamento della fase preparatoria del procedimento, è stato numero eccezionale di *Declarations of intervention* da parte di Stati terzi (ai sensi dell'Articolo 63 dello Statuto della Corte). Queste *Declarations of intervention*, presentate tra il 2022 e il 2024, hanno richiesto *Ordinanze separate di ammissibilità* e hanno ampliato la platea degli attori coinvolti nel procedimento. L'intervento

degli Stati, peraltro, pur non modificando lo *status* delle parti, comporta la possibilità di presentare *Observations* scritte e orali, che la Corte deve esaminare prima di procedere alla *fase di merito*. Dunque sono state necessarie altre *Ordinanze* (pronunciate nel 2023 e nel 2024) che hanno delimitato proceduralmente l'*apporto degli Stati terzi* nel procedimento. Tali *Ordinanze* di ammissione degli interventori chiudono la fase delle *Preliminary Objections.* Gli apporti degli intervenienti si sono dispiegati su piani diversi: contributi di *sostegno politico-giuridico* volti a rafforzare l'interpretazione della *Convenzione* come strumento collettivo di prevenzione del Genocidio (numerosi Stati europei e partner transatlantici); contributi fattuali e regionali volti a documentare la situazione in Rakhine e l'*urgenza umanitaria*; proposte operative per l'attuazione delle *Misure Cautelari*, compresa la protezione delle prove e l'accesso umanitario; osservazioni di prudenza giuridica richiamanti elevati standard probatori e la necessità di *non travalicare la competenza della Corte*.

12.5.5 Caso *Ukraine v. Russian Federation*

La controversia dinanzi alla ICJ tra Ucraina e Federazione Russa[1083], instaurata il 26 febbraio 2022 ai sensi dell'Articolo IX della *Convenzione sul genocidio*, riguarda primariamente l'interpretazione, l'applicazione e l'adempimento della *Convenzione* in rapporto alle *affermazioni russe* secondo cui presunti atti di Genocidio nelle *oblast* di Donetsk e Luhansk giustificherebbero l'uso della forza. Il ricorrente domanda che la Corte accerti l'*assenza di Genocidio in quelle regioni*, dichiari che la Russia non può legittimamente invocare la *Convenzione* per intraprendere azioni militari contro l'Ucraina, *dichiari infondate le riconoscenze di indipendenza* delle entità separatiste e la *special military operation*, ordini *garanzie di non ripetizione* e chieda *riparazioni* integrali per i danni derivanti dall'abuso della *Convenzione*. Le *richieste cautelari iniziali dell'Ucraina* sono state confermate come *coerenti* con l'oggetto e limitate, dalla Corte, alle misure *idonee a prevenire danni irreparabili.*

[1083] International Court of Justice (ICC). (2022). *Ukraine v. Russian Federation.* Allegations of Genocide under the Genocide Convention: Order on provisional measures. ICJ Reports.

Nella sua *Ordinanza* del 16 marzo 2022 la Corte, ha ritenuto sussistere *Giurisdizione prima facie* sulla base dell'Articolo IX, ha riconosciuto la *plausibilità dei diritti* invocati da Ucraina e la sussistenza di *urgenza* e *rischio di pregiudizio irreparabile.*

Per tali motivi, ha indicato tre *Misure Provvisorie* vincolanti: *immediata sospensione delle operazioni militari* iniziate il 24 febbraio 2022; l'*obbligo* della Federazione Russa di *impedire* che forze militari o irregolari a essa dirette, controllate o supportate proseguano tali *operazioni*; infine, all'unanimità, l'obbligo per entrambe le Parti di *astenersi* da azioni che possano aggravare o estendere la controversia. La Corte ha esplicitato che non disponeva in quel passaggio l'obbligo di relazione periodica richiesto dall'Ucraina ma ha riaffermato la *vincolatività delle Misure* indicate e la possibilità di verificarne l'esecuzione con gli strumenti procedurali propri della Corte.

Numerosi Stati e organizzazioni hanno presentato osservazioni o manifestato interesse al procedimento.

Tali contributi si raggruppano essenzialmente in un *cluster* coerenti per contenuto: un *cluster di sostegno attivo* formato dagli Stati dell'Unione Europea e alleati transatlantici, che hanno sostenuto misure cautelari per la *tutela dei Diritti* e l'applicazione rigorosa della *Convenzione;* un *cluster di vicinanza geografica e fattuale,* composto da Stati dell'Europa orientale e baltici che hanno fornito elementi fattuali e *richieste di protezione umanitaria* immediata; *cluster umanitario* includente alcuni Stati e organizzazioni che hanno privilegiato proposte operative su *cooperazione internazionale*, *accesso umanitario* e monitoraggio; un *cluster di prudenza giuridica* comprendente alcuni Stati neutrali che hanno enfatizzato la necessità di un elevato *standard probatorio* e la delimitazione della *competenza della Corte* rispetto all'uso della forza. La Corte ha escluso l'ammissibilità dell'intervento degli Stati Uniti nella misura in cui esso riguardava la costruzione dell'Articolo IX in virtù della riserva alla clausola compromissoria.

A questa *Ordinanza,* sono state allegate *Separate Opinion* e *Declaration* individuali che rivelano dissensi, in varie gradazioni: il Vice-Presidente *Gevorgian* e il giudice *Xue,* che hanno votato contro le misure maggioritarie. hanno formulato *Dissenting Opinion*, esprimendo riserve sostanziali; il giudice *Robinson* ha depositato una *Concurring Opinion* che offre rilievi critici sull'estensione e sulle motivazioni di talune misure; i giudici *Bennouna, Nolte* e il giudice *Daudet*- scelto *ad hoc* dall'Ucraina- hanno aggiunto *Declaration* che puntualizzano profili procedurali,

interpretativi e di bilanciamento tra obblighi convenzionali e *Sovranità,* sollevando questioni relative al *grado di prova* richiesto nella *fase cautelare*, alla necessità di preservare il *principio di Sovranità,* alla delimitazione dell'oggetto della controversia e ai rapporti fra *Convenzione sul genocidio* e norme del *International Humanitarian Law*, delineando un quadro giurisprudenziale in cui la funzione preventiva delle *Misure Cautelari* viene affermata anche in presenza di conflitti armati su base di plausibilità e urgenza ma rimangono aperti nodi motivazionali e processuali da risolversi nella *fase di merito*.

La seconda *Ordinanza* della Corte, resa il 5 giugno 2023, ha esaminato e deciso sulla *ricevibilità delle Declarations of intervention* ai sensi dell'Articolo 63 dello Statuto, affermandone la ricevibilità nella misura in cui rilevano per la determinazione della Giurisdizione *ratione materiae* (la quasi totalità delle dichiarazioni presentate da Stati europei e alleati transatlantici; respinto l'intervento degli Stati Uniti). Questa seconda *Ordinanza* ha fissato, altresì, un termine per la presentazione di *osservazioni scritte* da parte degli Stati ammessi e ha limitato il perimetro delle osservazioni che la Corte prenderà in considerazione, escludendo dichiarazioni attinenti ai *profili di merito* e alle *prove*.

L'oggetto del contendere rimane l'interpretazione, l'applicazione e l'adempimento della *Convenzione sul genocidio* in relazione alle asserite *motivazioni russe per l'operazione militare*.

A questo ordine sono state allegate una *Dissenting Opinion* del giudice *Xue*, che ha votato isolatamente contro l'ammissione estesa delle dichiarazioni d'intervento, e *Declarations* del Vice-Presidente *Gevorgian,* del giudice *Abraham* e del giudice *Bhandari*, che riflettono dissensi processuali e sostanziali, delineando un quadro procedurale che ammette l'apporto degli *State Party* della *Convenzione* nella fase delle *Preliminary Objections* limitatamente alla costruzione dell'Articolo IX.

La terza ordinanza della Corte, emessa il 9 settembre 2024, riguarda un'estensione del termine per la presentazione del contro-memoriale da parte della Federazione Russa. Questa ordinanza ha ribadito la *Giurisdizione prima facie* della Corte in relazione alla costruzione dell'Articolo IX della *Convenzione sul Genocidio*, ha precisato modalità e termini per la *produzione di documentazione integrativa* sulla base delle osservazioni già depositate dagli Stati intervenuti e ha disciplinato specifici profili di *verifica dell'ottemperanza alle Misure Cautelari* indicandone strumenti procedurali operativi senza sostituirsi al merito. Sul piano sostanziale, ha altresì confermato le misure già indicate nella decisione del 16 marzo 2022 e ne ha

esplicitato le conseguenze pratiche in termini di *obblighi negativi* e di *cooperazione*: *obblighi di cessazione* (sospensione delle operazioni *militari* intraprese con la giustificazione di prevenire o punire un presunto Genocidio), *obblighi di prevenzione* (impedire *atti ulteriori* connessi a tali operazioni da parte di forze controllate o influenzate), *obblighi di tutela* (*protezione della popolazione civile* e *divieto di trasferimenti forzati*), *obblighi di non aggravamento* e *obblighi di cooperazione informativa* con la Corte (rinviando tuttavia a successivi provvedimenti la formalizzazione di un regime stabile di rapporti periodici e di monitoraggio indipendente).

La Corte ha enucleato che l'indicazione di tali misure si fonda su una *valutazione provvisoria del fumus boni iuris* e sul *carattere altamente probatorio dell'urgenza e del periculum in mora*; ha altresì ribadito che la valutazione definitiva sulla responsabilità e sull'esistenza del genocidio rimane riservata alla *fase di merito*.

Il panorama degli *Stati intervenuti* è stato confermato e ulteriormente articolato dall'ordinanza: il *cluster occidentale* (Stati membri dell'Unione europea, Regno Unito, Canada, Norvegia, Svizzera nei casi applicabili e altri alleati transatlantici) ha mantenuto una linea di sostegno all'interpretazione restrittiva dell'uso della Convenzione come giustificazione dell'uso della forza e ha sollecitato misure cautelari efficaci; il *cluster di Stati dell'area euro-atlantica orientale e baltica* ha posto l'accento su contributi fattuali e sull'urgenza della protezione dei civili; il *cluster umanitario* ha proposto soluzioni operative per garantire accesso umanitario, corridoi sicuri e monitoraggio multilaterale; il *cluster cautelativo* ha insistito su un alto standard probatorio nella fase cautelare e sulla necessità di evitare decisioni che possano travalicare la competenza della Corte in materia di uso della forza.

All'ordinanze sono state allegate: a) *Concurring Opinion* di *sostegno all'azione cautelare della Corte,* riaffermando l'efficacia vincolante delle misure provvisorie e richiamando il dovere inderogabile di prevenire danni irreparabili quando la plausibilità dei diritti è stata accertata a livello provvisorio; b) *Separate Opinion* espressione di riserve relative al *grado di prova* considerato sufficiente per imporre misure che incidono sulla *Sovranità statale,* alla separazione tra profili di diritto internazionale sostanziale (uso della forza, autodifesa) e applicazione della Convenzione, a questioni procedurali sul ruolo e sul perimetro degli Stati intervenuti, sul rischio di estensione delle argomentazioni oltre la costruzione delle clausole convenzionali e sulla necessità di criteri più precisi per il controllo

dell'ottemperanza; c) *Declarations* individuali sui limiti alla competenza della Corte, su taluni aspetti dell'*International Humanitarian Law*, sulle modalità di verifica e proposta di rimedi procedurali (ad es. audizioni supplementari, produzione documentale mirata, nomina di esperti neutri per verifiche in loco qualora le circostanze lo permettano).

Le ordinanze e le opinioni connesse hanno prodotto effetti procedurali concreti: ampliamento controllato della partecipazione statale nella fase preliminare, definizione di limiti operativi alle osservazioni degli intervenienti, rafforzamento del principio che le misure cautelari sono vincolanti e, insieme, conservazione della distinzione tra fase cautelare e fase di merito.

Le questioni rimaste aperte e che la Corte dovrà affrontare in modo definitivo nel prosieguo includono: la determinazione finale della *Giurisdizione ratione materiae*; la prova dell'elemento psicologico del Genocidio sul piano dei fatti; la valutazione del rapporto tra obblighi convenzionali di prevenzione e norme sulla legittima difesa e uso della forza; l'istituzione di meccanismi efficaci e praticabili di verifica dell'ottemperanza alle *Misure Provvisorie*.

12.5.6 Caso *South Africa v. Israel*

Nel procedimento *South Africa v. Israel*[1084], avviato nel 2023, la Corte ha adottato *Misure Provvisorie* nel gennaio 2024, con successivi aggiustamenti, imponendo obblighi specifici di *prevenzione*, conservazione delle *prove*, miglioramento dell'*accesso umanitario* e *reporting* periodico, sulla base della *plausibilità di atti rientranti nell'Articolo II* della *Convention sul Genocidio* e della serietà del rischio di danni irreparabili per il *gruppo protetto*. In questa fase, la ICJ non ha accertato il *Dolus Specialis*, ma ha richiamato il parametro dell'*unica inferenza ragionevole* come standard che governerà la valutazione di merito, e ha chiarito che la *Prevenzione* opera immediatamente e indipendentemente dall'esito finale sulla *Responsabilità*.

Restano in trattazione il *Merito* e le eventuali questioni di *Giurisdizione residua* e di intervento di *terzi* ai sensi dell'Articolo 63.

[1084] International Court of Justice. (2024). *South Africa v. Israel*. Application of the Genocide Convention in the Gaza Strip: Orders on provisional measures. ICJ website.

Invero, il conflitto israelo palestinese a Gaza era già stato affrontato da diversi organi e agenzie specializzate delle Nazioni Unite: erano state adottate *Resolution* dalla *General Assembly* (*Resolution* ES-10/21 del 27 ottobre 2023 e *Resolution* ES-10/22 del 12 dicembre 2023) e dal *Security Council* (*Resolution* 2712 del 15 novembre 2023 e *Resolution* 2720 del 22 dicembre 2023), che fanno riferimento a numerosi aspetti del conflitto.
La portata del caso sottoposto alla Corte, tuttavia, è circoscritta, alle denunziate *violazioni della Convenzione sul Genocidio*.

Prima di affrontare l'analisi della dinamica del procedimento, è opportuno richiamare la ricostruzione storica dei fatti che la stessa ICJ ha elaborato nell'ambito della sua *Funzione Consultiva*, in particolare nella sua *Advisory Opinion* del 19 luglio 2024 (paragrafi 51 – 71). Quivi, la Corte fornisce una ricostruzione dei fatti che costituisce la cornice interpretativa per la successiva analisi giuridica: riconosce l'esistenza di una lunga e complessa relazione storica tra i popoli e il territorio, ricostruisce le vicende a partire del 1967 come momento decisivo dell'*occupazione* e si concentra sulle politiche e pratiche israeliane ritenute rilevanti alla luce del Diritto Internazionale, tra cui il trasferimento di coloni, misure legislative e amministrative su Gerusalemme Est e la Cisgiordania volte ad alterarne lo *status* e la composizione demografica, nonché pratiche che hanno contribuito a un regime di *separazione* e a un *ambiente coercitivo* per la popolazione palestinese. Sulla base di questi accertamenti la Corte valuta violazioni dell'Articolo 49 della *Quarta Convenzione di Ginevra*, del *divieto di acquisizione di territorio con la forza* e del *diritto all'autodeterminazione*, e individua conseguenze giuridiche *erga omnes*, tra cui *obblighi di non riconoscimento*, di *cessazione* delle pratiche illegali e di *riparazione* dei danni.
Questa ricostruzione funge da *fatto giudiziale* su cui la Corte ha costruito la sua analisi, e puntualizza gli elementi fattuali che la Corte ha ritenuto determinanti ai fini giuridici (e, di conseguenza, le narrative storiche concorrenti che la Corte ha respinto). Sebbene si tratti di una ricostruzione compiuta in un procedimento (*consultivo*) funzionalmente e soggettivamente diverso da quello *contenzioso* qui in esame, essendo riconducibile alla stessa fonte (sia pur in composizione diversa), ci è sembrato opportuno partire da tali accertamenti per ricostruire in maniera obiettiva il punto di vista della Corte circa gli accadimenti che hanno preceduto i fatti oggetto di giudizio, prima di procedere a valutare l'applicazione

dell'International Humanitarian Law, degli *Human Rights* e della *United Nations Charter* e per confrontare le argomentazioni dottrinali con le determinazioni della Corte.

Dopo la dissoluzione dell'Impero ottomano, la Palestina fu posta sotto mandato britannico; il Regno Unito comunicò la propria intenzione di completare l'evacuazione del mandato entro il 1948, con anticipo della data fissata al 15 maggio. Nel novembre 1947 la *General Assembly* adottò la *Resolution 181 (II)*, che raccomandava la spartizione del territorio in due Stati e l'istituzione di un regime internazionale per Gerusalemme; tale piano fu accettato dalla *leadership* ebraica e respinto dalla componente araba, con la conseguente proclamazione dello Stato di Israele il 14 maggio 1948, lo scoppio di ostilità con Stati arabi confinanti e l'inattuazione della partizione. La crisi fu oggetto di interventi del *Security Council* e di mediazione delle *United Nations*, che nel 1949 promossero accordi di armistizio delineanti la cosiddetta *Green Line*; l'ammissione di Israele all'ONU nel maggio 1949 avvenne nel quadro del richiamo alla *Resolution 181 (II)* e delle dichiarazioni di intenti di attuazione di tale Risoluzione.

Il conflitto del 1967 comportò l'occupazione da parte di Israele di territori oltre la *Green Line*; la *Resolution 242* del *Security Council* enunciò il *principio dell'inammissibilità dell'acquisizione di territori mediante la guerra* e sollecitò il *ritiro delle forze armate dai territori occupati*. A partire dall'*occupazione* ebbe luogo una politica di *insediamenti*, accompagnata da misure legislative e amministrative tese a incidere sullo *status* di Gerusalemme, condotte ripetutamente censurate dagli organi delle Nazioni Unite, tra cui la *Resolution 298* del 1971.

Nel corso degli anni Settanta e Novanta si registrarono sviluppi diplomatici e negoziali di rilievo: il riconoscimento dell'*Organizzazione per la Liberazione della Palestina* quale rappresentante del popolo palestinese, la *Dichiarazione d'indipendenza palestinese* del 1988, gli *Accordi di Camp David*, il *Trattato con la Giordania* del 1994 e gli *Accordi di Oslo* (1993–1995) che hanno delineato, pur in modo incompleto, un quadro di trasferimenti di competenze e di *governance* territoriale nella Cisgiordania (distinta in aree A, B e C).

Nei primi anni 2000 lo Stato di Israele avviò la costruzione di una *barriera di separazione* in larga parte della Cisgiordania e di Gerusalemme Est; la *International Court of Justice*, nella *Advisory Opinion* del 2004, concluse che tale costruzione e il regime ad essa connesso erano contrari al Diritto Internazionale, sebbene tale parere avesse natura consultiva e non vincolante nel contesto contenzioso.

Nonostante ciò, la realizzazione del *Muro* e l'*espansione degli Insediamenti* sono proseguite, e i fenomeni demografici conseguenti hanno visto, entro il 2023, la presenza di centinaia di migliaia di coloni nei Territori Palestinesi Occupati, elemento che incide sulla valutazione della legittimità degli insediamenti e sulle condizioni materiali della popolazione occupata.

Sul piano multilaterale, la *General Assembly* ha attribuito alla Palestina lo *status* di *State observer* nel 2012 (*Resolution 67/19*), riconoscimento che ha rilevanza per la partecipazione e la legittimazione internazionale. Il *Security Council* ha più recentemente adottato atti come la *Resolution 2728* del marzo 2024, che ha sollecitato un *cessate il fuoco*, e la *Resolution 2735* del 10 giugno 2024, che ha riaffermato l'impegno per *la soluzione dei due Stati* e l'unificazione politica di Gaza e Cisgiordania sotto l'Autorità Palestinese. La *General Assembly*, con la *Resolution* ES-10/23 del 10 maggio 2024, ha inoltre riconosciuto la *qualifica della Palestina per l'adesione* secondo l'Articolo 4 della *Charter*, mentre nel 2025 ha adottato una *Resolution* che ha chiesto la *cessazione immediata e incondizionata dell'offensiva su Gaza*, ha *condannato l'uso della fame come arma di guerra* e ha invocato la *liberazione degli ostaggi* e il *libero accesso agli aiuti umanitari*, con ampia maggioranza di voti favorevoli.

Nel luglio 2025 una conferenza internazionale promossa dalle Nazioni Unite e sostenuta da attori regionali ed europei ha ribadito l'obiettivo del rilancio della *soluzione dei due Stati* e ha visto rivendicazioni volte al *riconoscimento pieno della Palestina*; parallelamente alcuni Stati europei hanno formalmente riconosciuto lo Stato di Palestina e hanno condannato l'espansione degli insediamenti e le violenze dei coloni, contribuendo a una polarizzazione diplomatica che incide sul contesto politico-istituzionale.

Questo quadro storico e giuridico, arricchito anche dalle osservazioni formulate dalla Corte nei paragrafi 51-71 della sua *Advisory Opinion* del maggio 2024, fornisce un contesto ufficiale e oggettivo che la Corte può utilizzare come riferimento interpretativo. Resta però imprescindibile sottolineare che l'impiego di tale ricostruzione consultiva non costituisce prova vincolante nel giudizio contenzioso: l'assunzione di tali elementi nel processo contenzioso è ammessa esclusivamente nella misura in cui non contrasti con la prova presentata dalle parti e sia oggetto di valutazione critica da parte del Collegio adito, nel rispetto delle *garanzie processuali* e dell'*onere probatorio*.

Nel contempo, i recenti sviluppi diplomatici e le risoluzioni delle Nazioni Unite rafforzano il quadro politico entro il quale si considerano gli *obblighi di Prevenzione, Protezione e Cooperazione* derivanti dal Diritto Internazionale e dalle pertinenti fonti multilaterali; essi influenzano la cornice interpretativa ma non mutano i principi giuridici fondamentali relativi allo *status* dei territori e alla disciplina dell'*occupazione*, i quali devono essere applicati e verificati con riferimento alle regole specifiche del procedimento contenzioso e alla prova concreta offerta dalle parti.

Dopo aver delineato il quadro generale, si procede all'analisi dello svolgimento del procedimento.

Il 29 dicembre 2023, il Sudafrica ha depositato presso la cancelleria della *International Court of Justice* una *Application* per l'avvio di un *Procedimento contro Israele* in merito a presunte violazioni nella Striscia di Gaza degli obblighi derivanti dalla *Convenzione sul Genocidio*.

Il ricorso conteneva la richiesta di emissione di *Misure Provvisorie* presentata ai sensi degli Articoli 41 dello *Statuto* e 73, 74 e 75 delle *Rules of Court.*

Nell'*Application* il Sudafrica ha fatto richiamo, in primo luogo, all'*obbligo di prevenire il crimine di Genocidio* posto a carico di ogni Stato aderente alla *Convenzione* ed alla violazione, da parte di Israele, di tutti gli obblighi a tal fine previsti dalla Convenzione stessa.

Ha, quindi, chiesto l'*immediata cessazione*, da parte di Israele, di tutte le condotte di Genocidio attualmente in atto ai danni dei Palestinesi a Gaza e la *conservazione*, sempre da parte di Israele, di tutte le *prove* dei (denunziati) atti di Genocidio.

Ha chiesto, infine che Israele assicurasse la *riparazione dei danni inferti* ai Palestinesi, concedendo il ritorno nei territori abitati antecedentemente all'azione militare di Israele.

Queste le *Misure Provvisorie* richieste dal Sudafrica:

(1) sospensione immediata delle operazioni militari israeliane a Gaza e contro Gaza;

(2) impegno di Israele a non sostenere le operazioni militari di cui al punto (1) attraverso chiunque possa essere soggetto al suo controllo o alla sua influenza;

(3) adozione di tutte le misure ragionevoli per prevenire il Genocidio nei confronti del popolo palestinese;

(4) impegno di Israele ad astenersi dal commettere qualsiasi atto rientrante nell'ambito di applicazione dell'Articolo II della Convenzione;

(5) impegno di Israele a impedire: (a) l'espulsione e lo sfollamento forzato dalle loro case; (b) la privazione di: (i) accesso a cibo e acqua adeguati; (ii) accesso all'assistenza umanitaria, incluso l'accesso a carburante, alloggio, vestiario, igiene e servizi igienico-sanitari adeguati; (iii) forniture e assistenza medica; (c) la distruzione della vita palestinese a Gaza;

(6) impegno di Israele a garantire che le sue *forze armate* si astengano dal commettere gli atti descritti ai punti (4) e (5)*;*

(7) impegno di Israele a garantire la *conservazione delle prove* relative alle accuse di atti rientranti nell'ambito di applicazione dell'Articolo II della *Convenzione sul Genocidio*;

(8) impegno di *reporting* da parte di Israele alla Corte;

(9) impegno di Israele a evitare di prolungare la controversia dinanzi alla Corte.

La Corte, dopo aver ricostruito (paragrafi 13 e 14) il contesto immediato in cui è stata sottoposta al suo esame la questione- relativo all'attacco di Hamas e altri gruppi armati presenti nella Striscia di Gaza dell 7 ottobre 2023 (1.200 vittime, migliaia di feriti e circa 240 rapiti) a seguito del quale Israele ha lanciato un'operazione militare su larga scala a Gaza (via terra, aria e mare), che ha causato ingenti perdite civili, un'ampia distruzione di infrastrutture civili e lo sfollamento della stragrande maggioranza della popolazione di Gaza, si è dichiarata profondamente consapevole della portata della tragedia umana in atto nella regione e profondamente preoccupata per le continue perdite di vite umane e le sofferenze umane.

La Corte (paragrafi 15-18) ha preliminarmente analizzato la *Sussistenza prima facie della sua Giurisdizione*, asserendo che, conformemente alla giurisprudenza formatasi in precedenti decisioni, essa può indicare *Misure Provvisorie* solo se le disposizioni invocate dal ricorrente appaiono, già *a prima vista*, tali da costituire una base su cui fondare la sua Giurisdizione, ma non è tenuta a verificare in modo definitivo la propria competenza nel merito.

Nel caso di specie, la Corte ha dato atto in primo luogo che il Sudafrica ha attribuito la sussistenza della Giurisdizione della Corte con richiamo all'Articolo 36 dello Statuto della Corte e all'Articolo IX della *Convenzione sul Genocidio*, e poi che tanto il Sudafrica quanto Israele sono parti della *Convenzione sul Genocidio* e non hanno formulato alcuna Riserva alla *Convenzione*.

A seguire, dal momento che l'Articolo IX della *Convenzione sul Genocidio* subordina la Giurisdizione della Corte all'esistenza di una controversia relativa all'interpretazione, all'applicazione o all'adempimento della *Convenzione*, giacché il Sudafrica ha invocato come fondamento della Giurisdizione della Corte la *clausola compromissoria* della *Convenzione sul Genocidio*, la Corte ha ritenuto di dovere anche accertare se gli atti e le omissioni lamentati dal ricorrente possano rientrare *ratione materiae* nell'ambito di applicazione della *Convenzione* (paragrafi 19-30). La Corte ha rilevato che il Sudafrica ha rilasciato dichiarazioni pubbliche in vari contesti multilaterali e bilaterali- ad esempio, nel dicembre 2023, sia durante la decima sessione straordinaria d'emergenza della *UN General Assembly* sia presso l'Ambasciata d'Israele a Pretoria- in cui ha espresso la propria opinione che, alla luce della natura, della portata e dell'estensione delle operazioni militari israeliane a Gaza, le azioni di Israele costituissero violazioni dei suoi obblighi ai sensi della *Convenzione sul Genocidio*. Israele ha radicalmente respinto ogni accusa di Genocidio dapprima in un documento dal titolo "*La guerra contro Hamas: rispondere alle vostre domande più urgenti*" pubblicato dal Ministero degli Affari Esteri israeliano e successivamente sul sito web delle Forze di Difesa Israeliane, affermando che *l'accusa di Genocidio contro Israele è del tutto infondata in fatto e in diritto*. Alla luce di quanto sopra, la Corte ha dato atto che le Parti avevano opinioni chiaramente opposte sulla questione e che questo sia sufficiente, in questa fase, per stabilire *prima facie* l'esistenza di una *controversia tra le Parti in merito all'interpretazione, all'applicazione o all'adempimento della Convenzione sul Genocidio*.

Per quanto riguarda la questione se *gli atti e le omissioni lamentati dal ricorrente sembrino rientrare nelle disposizioni della Convenzione sul Genocidio*, la Corte ha osservato che il Sudafrica ritiene Israele *responsabile di Genocidio* a Gaza, di *non aver impedito e punito gli atti di Genocidio* e di aver violato anche altri obblighi previsti dalla *Convenzione sul Genocidio*, compresi quelli riguardanti *Cospirazione*, *Istigazione*, *Tentativo* e *Complicità* nel Genocidio. Secondo la Corte, almeno alcuni degli atti e delle omissioni che il Sudafrica ritiene siano stati commessi da Israele a Gaza sembrano rientrare nelle disposizioni della *Convenzione*.

Alla luce di quanto precede, la Corte ha concluso (paragrafi 31-32) che*, prima facie*, *ha Giurisdizione* ai sensi dell'Articolo IX della *Convenzione sul Genocidio* per

esaminare il caso e che, di conseguenza, non può accogliere la richiesta di Israele di rimuovere il caso dal ruolo generale.

La Corte (paragrafi 33-34) ha quindi constatato che, *prima facie*, il Sudafrica ha titolo per sottoporle la controversia con Israele riguardante presunte violazioni degli obblighi previsti dalla *Convenzione sul Genocidio*, considerato che qualsiasi *State Party* della *Convenzione sul Genocidio* può invocare la responsabilità di un altro *State Party*, anche mediante l'avvio di un procedimento dinanzi alla Corte, al fine di accertare la presunta inadempienza ai propri obblighi *erga omnes partes* ai sensi della *Convenzione* e di porre fine a tale inadempienza.

Ulteriore questione al vaglio della Corte (Paragrafi 35-59), è l'indicazione delle *Misure Provvisorie* ai sensi dell'Articolo 41 dello Statuto per la salvaguardia dei Diritti rivendicati dalle parti in una causa, in attesa della decisione della Corte nel merito. A tal riguardo, la Corte ha precisato che le *Misure Provvisorie* possono essere indicate solo nell'ottica di preservare i Diritti che in seguito la Corte potrà ritenere spettanti a ciascuna parte. Pertanto, la Corte ha il potere di indicare *Misure Provvisorie* solo se è convinta che i Diritti rivendicati dalla parte richiedente siano quantomeno plausibili.

Conformemente all'Articolo I della *Convenzione*, tutti gli *State Party* si sono impegnati a "prevenire e punire" atti criminali genocidari commessi con l'intento di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, in quanto tale. Vi è, quindi, una correlazione tra i Diritti dei membri dei *gruppi protetti* dalla *Convenzione sul Genocidio*, gli obblighi che incombono sugli *State Party* e il diritto di ogni *State Party* di esigere il rispetto degli stessi da parte di un altro *State Party*. Secondo la Corte, i palestinesi sembrano costituire un distinto *gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso* e, pertanto, un *gruppo protetto* ai sensi dell'Articolo II della *Convenzione sul Genocidio*. L'operazione militare condotta da Israele a seguito dell'attacco del 7 ottobre 2023 ha provocato un gran numero di morti e feriti, nonché la massiccia distruzione di abitazioni, lo sfollamento forzato della stragrande maggioranza della popolazione e ingenti danni alle infrastrutture civili. I palestinesi nella Striscia di Gaza sono stati privati dell'accesso ad acqua, cibo, carburante, elettricità e altri beni essenziali per la vita, nonché all'assistenza medica e alle forniture mediche.

Riguardo la sussistenza del *Dolus Specialis*, la Corte ha tenuto conto, oltre che dell'alto numero di morti e dell'immensità delle distruzioni, di una serie di dichiarazioni pubbliche.

Si tratta di dichiarazioni ufficiali rilasciate da alti funzionari delle Nazioni Unite, relatori speciali e portavoce dell'ONU, che insieme ai *Report* delle commissioni d'inchiesta, contribuiscono a delineare la posizione dell'organizzazione rispetto alle violazioni dell'*International Humanitarian Law* e degli *Human Rights*, assumendo un peso politico e giuridico rilevante.

Anzitutto una dichiarazione rilasciata il 5 gennaio 2024 dall'*United Nations Under-Secretary-General for Humanitarian Affairs and Emergency Relief Coordinator* (Sottosegretario Generale delle Nazioni Unite per gli Affari Umanitari e Coordinatore degli Aiuti d'Emergenza) Martin Griffiths in merito a un rapporto della *World Health Organization* (Organizzazione Mondiale della Sanità) a seguito di una missione nella Striscia di Gaza settentrionale. Griffiths ha espresso profonda preoccupazione per le condizioni sanitarie e umanitarie emerse dal rapporto, definendo la situazione "*catastrofica e in rapido deterioramento"*. Ha sottolineato che le strutture mediche visitate dalla WHO sono *al collasso*, prive di forniture essenziali, personale e accesso sicuro, e che il sistema sanitario locale è ormai incapace di rispondere alle esigenze minime della popolazione. Il Sottosegretario ha inoltre ribadito che l'accesso umanitario deve essere garantito "*senza ostacoli né ritardi"*, e ha invitato tutte le parti coinvolte a rispettare l'*International Humanitarian Law*, proteggere i civili e consentire l'ingresso di aiuti vitali. La dichiarazione di Griffiths si è chiusa con un appello alla Comunità Internazionale affinché intensifichi gli sforzi diplomatici e finanziari per evitare una crisi irreversibile, facendo eco alle conclusioni della WHO secondo cui il rischio di epidemie e mortalità evitabile è in aumento esponenziale.

La Corte ha richiamato, poi, una dichiarazione rilasciata il 13 gennaio 2024 dal *Commissioner-General of United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East* (Commissario Generale dell'Agenzia delle Nazioni Unite per il Soccorso e l'Occupazione dei Rifugiati Palestinesi nel Vicino Oriente-UNRWA). Anche Philippe Lazzarini ha lanciato l'allarme per la situazione umanitaria a Gaza, denunciando il collasso delle infrastrutture sanitarie e dei servizi di base e segnalando restrizioni sistematiche all'accesso umanitario; ha riportato attacchi e danni alle strutture e al personale dell'UNRWA, citando perdite di vite tra lo staff e danni a numerosi edifici usati come rifugi; ha denunciato tentativi di

marginalizzare o ostacolare le operazioni dell'UNRWA sul terreno e ha sottolineato che l'impossibilità di consegnare aiuti su scala sufficiente sta alimentando fame e malattie. Lazzarini ha chiesto un immediato cessate il fuoco, il pieno rispetto dell'*International Humanitarian Law*, la protezione del personale umanitario e il ripristino senza ostacoli delle vie di accesso per gli aiuti, rivolgendosi agli Stati Membri e alle istituzioni internazionali per intensificare il sostegno politico e finanziario necessario a prevenire una catastrofe umanitaria. Philippe Lazzarini, ha altresì dichiarato che la crisi umanitaria a Gaza è "*aggravata da un linguaggio disumanizzante":* una retorica che priva le persone della loro umanità contribuisce a incrementare la violenza, ostacola la protezione dei civili, legittima abusi e rende più difficili l'accesso umanitario e le operazioni di soccorso. A conferma del quadro prospettato dal Commissario Generale dell'UNRWA, la Corte ha preso atto di una serie di dichiarazioni pubbliche rese da alti funzionari israeliani, ritenute rilevanti ai fini dell'accertamento delle violazioni del Diritto Internazionale perché contribuiscono alla valutazione del contesto e alla dimostrazione di narrative disumanizzanti.

In primo luogo la Corte ha posto l'attenzione sulle dichiarazioni rilasciate da Yoav Gallant, Ministro della Difesa di Israele, che il 9 ottobre, in un video ufficiale, ha annunciato un "*assedio totale"* sulla Striscia di Gaza, dichiarando "*niente elettricità, niente acqua, niente gas. Stiamo combattendo contro animali umani e dobbiamo agire di conseguenza"*. Queste parole hanno suscitato forti reazioni internazionali per il linguaggio disumanizzante e per l'annuncio esplicito di un blocco completo su beni essenziali destinati alla popolazione civile.

Pochi giorni dopo, precisamente il 12 ottobre 2023, Isaac Herzog, Presidente di Israele, durante una conferenza stampa, ha risposto con tono acceso alle accuse di *punizione collettiva* che gli venivano rivolte da parte di alcuni media internazionali: "*non avete visto la carneficina nel sud di Israele? Quindi ora cominciamo con la retorica sui crimini di guerra. Ma davvero?".* Per poi affermare "*combatteremo finché non gli spezzeremo la spina dorsale: le Forze di Difesa Israeliane operano secondo le regole del Diritto Internazionale*".

E ancora Israel Katz, Ministro dell'Energia e delle Infrastrutture di Israele, il 13 ottobre 2023 ha dichiarato pubblicamente: "*Israele non permetterà un ritorno alla realtà del 7 ottobre*" e ha minacciato una "*risposta completa*" ai lanci di razzi dalla Siria (di cui attribuiva la responsabilità al leader siriano Ahmad al-Sharaa).

La Corte ha dato atto, infine, di un comunicato stampa del 16 novembre 2023, in cui 37 relatori speciali, esperti indipendenti e membri di gruppi di lavoro facenti parte delle procedure speciali dell'*United Nations Human Rights Council* (UNHRC Consiglio per i Diritti Umani delle Nazioni Unite) hanno espresso allarme per la "*retorica palesemente genocida e disumanizzante proveniente da alti funzionari del governo israeliano*". Preoccupazioni sono state espresse anche il 27 ottobre 2023 dall'*United Nations Human Rights Committee* (Comitato delle Nazioni Unite per i Diritti Umani in merito al "*forte aumento dei discorsi d'odio razziale e della disumanizzazione nei confronti dei palestinesi a partire dal 7 ottobre*".

Secondo la Corte, i fatti e le circostanze sopra menzionati sono sufficienti per concludere che almeno alcuni dei *Diritti* rivendicati dal Sudafrica e per i quali chiede protezione sono *Plausibili,* come il Diritto dei Palestinesi di Gaza a essere protetti da atti di Genocidio (e da atti proibiti correlati) e del Diritto del Sudafrica a chiedere a Israele il rispetto degli obblighi derivanti dalla Convenzione.

In aggiunta, la Corte si è soffermata sulla sussistenza di un *nesso tra i Diritti Plausibili* rivendicati dal Sudafrica e le *Misure Provvisorie* richieste. La Corte ritiene che

due delle *Misure Provvisorie* richieste dal Sudafrica siano volte a preservare i *Diritti Plausibili* rivendicati e specificamente il Diritto dei Palestinesi di Gaza a essere protetti da atti di Genocidio e il diritto del Sudafrica a chiedere a Israele il rispetto degli Obblighi derivanti dalla Convenzione. Dunque, esiste un nesso tra i Diritti Rivendicati dal Sudafrica, che la Corte ha ritenuto Plausibili, e almeno due delle *Misure Provvisorie* richieste.

Da ultimo, la Corte, per esercitare il potere di indicare *Misure Provvisorie*, ha dovuto argomentare (paragrafi 60-74) l'esistenza un *rischio reale e imminente* che venisse arrecato un *pregiudizio irreparabile* ai *Diritti rivndicati* ritenuti *Plausibili*.

La Corte ha ritenuto che i *Diritti Plausibili* in questione, vale a dire il diritto del gruppo palestinese a essere protetto da atti di Genocidio e da atti proibiti correlati e il diritto del Sudafrica a chiedere a Israele il rispetto degli obblighi ai sensi della Convenzione, siano di natura tale che un pregiudizio nei loro confronti possa causare un danno irreparabile.

In particolare, la popolazione civile nella Striscia di Gaza è in condizione di estrema vulnerabilità. Invero, l'operazione militare condotta da Israele dopo il 7 ottobre 2023 ha provocato, tra l'altro, decine di migliaia di morti e feriti e la distruzione di abitazioni, scuole, strutture mediche e altre infrastrutture vitali, nonché lo

sfollamento di massa. La Corte ha rilevato inoltre che il Primo Ministro israeliano aveva annunciato il 18 gennaio 2024 che la guerra sarebbe durata "*ancora molti lunghi mesi"*. Per di più, al momento della pronunzia (ed invero sempre più nel corso del 2025), molti Palestinesi nella Striscia di Gaza non avevano accesso ai generi alimentari più basilari, all'acqua potabile, all'elettricità, ai medicinali essenziali e alle cure mediche. In tali circostanze, la Corte ha ritenuto che la catastrofica situazione umanitaria nella Striscia di Gaza fosse a serio rischio di ulteriore deterioramento prima che la Corte potesse emettere la sua sentenza definitiva.

La Corte, nonostante abbia dato atto del proponimento di Israele di adottare specifiche misure per alleviare le condizioni della popolazione nella Striscia di Gaza e delle dichiarazioni del Procuratore Generale di Israele tese a scoraggiare l'*incitamento* ad arrecare danni intenzionali ai civili, ha ritenuto queste misure insufficienti ad eliminare il rischio di un pregiudizio irreparabile.

Ragion per cui, la Corte ha ravvisato un rischio reale e imminente di pregiudizio irreparabile ai *Diritti Plausibili* invocati dal ricorrente[1085].

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ha concluso (paragrafi 75-84) che le condizioni richieste dal suo Statuto per l'adozione di *Misure Provvisorie* fossero soddisfatte. Ha ritenuto, pertanto, necessario, in attesa della sua decisione definitiva, emettere alcune *Prescrizioni Provvisorie* volte a proteggere i *Diritti rivendicati* dal Sudafrica che la Corte ha ritenuto *Plausibili*.

Con *ordinanza* del 26 gennaio 2024 (paragrafo 86- Clausola Operativa), la Corte ha accolto parzialmente la richiesta del Sudafrica, ordinando *Misure Provvisorie* volte a prevenire violazioni della *Convenzione sul Genocidio* nella Striscia di Gaza. Sebbene non sia stato disposto un cessate il fuoco, Israele è stato obbligato a *prevenire* atti di Genocidio, punire l'*incitamento*, garantire l'accesso agli *aiuti umanitari* e presentare un *report* entro un mese.

Segnatamente, la Corte ha disposto che Israele debba, in conformità con i suoi obblighi ai sensi della *Convenzione sul Genocidio*, adottare, nei confronti dei Palestinesi di Gaza, tutte le *misure* in suo potere per impedire la commissione di tutti gli atti rientranti nell'ambito di applicazione dell'Articolo II di tale *Convenzione* con l'*intento di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo in quanto tale*, e che

[1085] Diritti Comparati. (2024). *Analisi del caso Sudafrica vs Israele davanti alla Corte internazionale di giustizia*

Israele debba garantire con effetto immediato che le sue forze militari non commettano nessuno degli atti sopra descritti.

La Corte ha disposto, inoltre, che Israele debba adottare tutte le *misure* in suo potere per prevenire e punire l'*Incitamento* diretto e pubblico a commettere Genocidio nei confronti dei membri del gruppo palestinese e per consentire la *fornitura di servizi di base* urgentemente necessari e di *assistenza umanitaria* per far fronte alle avverse condizioni di vita dei palestinesi nella Striscia di Gaza. La Corte ha imposto, altresì, di adottare *misure* efficaci per garantire la *conservazione delle prove* relative alle accuse di atti rientranti nell'ambito di applicazione della *Convenzione sul Genocidio*. Infine, alla luce di queste specifiche *Misure Provvisorie*, la Corte ha ordinato che Israele debba presentare alla Corte un *Report* su tutte le *misure* adottate per dare attuazione alla sua Ordinanza (da trasmettersi al Sudafrica per eventuali osservazioni).

La Corte, nondimeno, ha sottolineato che *tutte le parti in conflitto nella Striscia di Gaza sono vincolate dall'International Humanitarian Law*, dichiarandosi profondamente preoccupata per la sorte degli *ostaggi* rapiti durante l'attacco a Israele del 7 ottobre 2023 e da allora detenuti da Hamas e altri gruppi armati, e ne ha chiesto il *rilascio immediato e incondizionato*.

L'*ordinanza* del 26 gennaio 2024 ha rappresentato un momento cruciale nella giurisprudenza della ICJ, non solo per il contenuto delle *Misure Provvisorie* adottate, ma anche per la varietà e la profondità delle *Separate Opinion* espresse dai giudici[1086]. Queste opinioni, pur non modificando il dispositivo finale, offrono uno sguardo prezioso sulle tensioni interpretative che attraversano la Corte, soprattutto quando è chiamata a intervenire in contesti di conflitto armato e crisi umanitaria.

Per quanto attiene alle *Concurring Opinion* di quei giudici che, pur avendo condiviso la decisione della Corte, hanno sentito il bisogno di approfondire o qualificare le ragioni del loro voto favorevole, la Presidente *Joan E. Donoghue* ha espresso una *Concurring Opinion* che si distingue per il suo rigore metodologico e la sua prudenza interpretativa[1087]. Pur sostenendo l'adozione delle *Misure Provvisorie*, *Donoghue* ha voluto chiarire che, in conformità alla giurisprudenza consolidata della Corte, in particolare al precedente *Application of the Convention*

[1086] International Court of Justice. (ICJ). (2024). *Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (South Africa v. Israel).* Order of 26 January 2024.

[1087] Donoghue, J. E. (2024). *Concurring Opinion of President Donoghue*, ICJ, South Africa v. Israel.

on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro)[1088], la soglia probatoria per le *Misure Provvisorie* è inferiore rispetto a quella richiesta per una condanna definitiva: la Corte non ha accertato né la commissione del Genocidio né la plausibilità che esso sia in corso.

Donoghue ha insistito sulla necessità di distinguere tra operazioni militari condotte in un contesto di conflitto armato e atti che configurano Genocidio: l'*intenzione specifica di distruggere un gruppo protetto*, elemento centrale della *Convenzione*, non può essere presunta sulla base della gravità delle conseguenze umanitarie. La sua posizione riflette una concezione formalista del Diritto Internazionale, in cui la Corte deve agire con neutralità e senza anticipare giudizi di merito e si colloca in linea con l'interpretazione restrittiva adottata dalla Corte nel caso *Croatia v. Serbia,* dove si è ribadito che l'intento genocidario deve essere dimostrato attraverso prove dirette o circostanziali sufficientemente convincenti[1089]. La plausibilità, in tale contesto, non equivale a una presunzione di responsabilità, ma rappresenta un criterio cautelativo volto a prevenire un pregiudizio irreparabile ai diritti invocati.

La Presidente ha quindi ribadito il ruolo della Corte come organo giurisdizionale neutrale, la cui funzione non è quella di anticipare giudizi di merito, ma di garantire il rispetto del Diritto Internazionale attraverso strumenti processuali proporzionati e fondati. In tal senso, la sua opinione riflette una concezione del Diritto Internazionale come sistema normativo autonomo, fondato su *principi di legalità, imparzialità e separazione tra funzione cautelare e funzione decisoria*. La cautela giuridica espressa da *Donoghue* assume particolare rilevanza in un contesto geopolitico altamente polarizzato, nel quale la pressione politica e mediatica rischia di compromettere la legittimità delle istituzioni internazionali[1090]. La sua posizione, pur condividendo l'urgenza di proteggere i diritti invocati dal Sudafrica, riafferma la necessità di preservare l'integrità metodologica del processo giurisdizionale, evitando derive interpretative che possano trasformare la Corte in un attore politico anziché in un arbitro imparziale.

[1088] International Court of Justice. (2007). *Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro),* Judgment of 26 February 2007.

[1089] International Court of Justice. (ICJ). (2015). *Croatia v. Serbia. Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide*, Judgment of 3 February 2015.

[1090] ISPI. (2024). La Corte Internazionale di Giustizia: "Israele eviti un genocidio".

Dal canto suo, il giudice libanese *Nawaf Salam* ha espresso una critica incisiva alla *mancata indicazione di un cessate il fuoco*[1091]. Secondo *Salam*, la protezione dei Diritti invocati dal Sudafrica non può essere garantita senza la cessazione immediata delle ostilità. La sua opinione si fonda su una lettura sostanzialista della *Convenzione sul Genocidio*, che include non solo la *prevenzione dell'intenzione genocidaria*, ma anche la *protezione effettiva della popolazione civile*. *Salam* sottolinea che la *situazione umanitaria* nella Striscia di Gaza richiede misure immediate e incisive, e che la *Corte* avrebbe dovuto agire con *maggiore determinazione*. Egli ha evidenziato che le condizioni di vita imposte alla popolazione palestinese — inclusa la distruzione di infrastrutture civili, l'ostacolo all'accesso agli aiuti umanitari e l'evacuazione forzata — potrebbero configurare una violazione dell'Articolo II della *Convenzione*, che definisce il Genocidio anche attraverso l'imposizione deliberata di condizioni di vita atte a provocare la distruzione fisica di un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso.

La sua posizione riflette una visione più ampia del Diritto Internazionale, in cui la giustizia non si limita all'accertamento formale, ma si estende alla *Tutela concreta dei Diritti fondamentali*[1092], in particolare del diritto alla vita, alla dignità e alla sicurezza personale, come sanciti dalla *Universal Declaration of Human Rights (1948)*[1093] e dal *International Covenant on Civil and Political Rights (1966)*[1094].

Salam richiama implicitamente il principio di umanità, cardine dell'*International Humanitarian Law*, e il dovere di agire in buona fede nella prevenzione dei Crimini

---

[1091] Salam, N. (2024). *Separate Opinion of Judge Salam*, ICJ, South Africa v. Israel

[1092] "The humanitarian situation in Gaza is catastrophic and deteriorating rapidly. The Court's measures must be understood as a call to halt the conditions that may give rise to genocidal acts."; Prime Minister's Office of Palestine. (2025, July 24). *PM Mustafa: The catastrophic humanitarian situation in Gaza is intolerable; our people need more than aid, they need freedom, dignity, and a future*. Retrieved from https://www.pmo.pna.ps/en/Article/5814; Lando, M. (2018). *Plausibility in the provisional measures jurisprudence of the International Court of Justice*. *Leiden Journal of International Law.* Pp. 641–668. https://doi.org/10.1017/S0922156518000213

[1093] "The Genocide Convention is not only reactive—it is preventive. The plausibility threshold must be interpreted in light of the urgency and gravity of the situation."; Lando, M. (2018). *Plausibility in the provisional measures jurisprudence of the International Court of Justice*. *Leiden Journal of International Law.* Pp. 641–668. https://doi.org/10.1017/S0922156518000213; United Nations. (2018, December 7). *All nations duty-bound to prevent genocide, punish perpetrators, Secretary-General says in observance message*. UN press release

[1094] United Nations (UN). (1948). *Universal Declaration of Human Rights*. General Assembly Resolution 217 A.

[1095] United Nations (UN). (1966). *International Covenant on Civil and Political Rights*. UN Treaty Series, vol. 999, p. 171.

Internazionali, come previsto *dall'articolo 26 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati (1969)*[1095].

Inoltre, il giudice Salam ha evidenziato che la Corte, nel non ordinare esplicitamente il cessate il fuoco, rischia di compromettere l'efficacia delle *Misure Provvisorie* adottate, vanificando la funzione cautelare prevista dallo Statuto. Egli ha invocato una maggiore determinazione da parte della Corte, affinché essa possa adempiere al suo ruolo di garante della legalità internazionale e di custode dei valori fondamentali della Comunità Internazionale. Tale posizione si inserisce in una tradizione giuridica che riconosce alla Giustizia internazionale una funzione proattiva nella prevenzione dei conflitti e nella protezione delle popolazioni vulnerabili[1096].

Il giudice *ad hoc* sudafricano *Dikgang Moseneke*, figura eminente del Diritto Costituzionale sudafricano e protagonista della transizione post-Apartheid, ha espresso una *Concurring Opinion* di particolare rilievo tanto per la sua densità argomentativa quanto per la sua carica etico-politica che rafforza la posizione del suo Stato, attraverso una lettura sistemica e valoriale del Diritto Internazionale, fondata su una concezione attiva della giustizia e sulla responsabilità collettiva degli attori istituzionali[1097].

Moseneke sostiene che le prove presentate giustificano l'adozione di *Misure Provvisorie* più incisive e invita la Corte ad agire con coraggio giuridico e sensibilità morale. La sua opinione è permeata da riferimenti storici e da un forte senso di *responsabilità collettiva*. Egli richiama l'esperienza dell'*Apartheid* come paradigma di ingiustizia sistemica e di sofferenza collettiva e sottolinea che il Diritto Internazionale non può rimanere silente di fronte a sofferenze di massa e ingiustizie sistemiche e situazioni che minacciano l'esistenza fisica e culturale di interi gruppi umani[1098]. Tale richiamo non è meramente retorico, ma si inserisce in una tradizione giuridica che riconosce al Diritto Internazionale una funzione emancipatoria e trasformativa, come evidenziato anche nella giurisprudenza della

[1095] United Nations (UN). (1969). *Vienna Convention on the Law of Treaties*. UN Treaty Series, vol. 1155, p. 331.
[1096] Euractiv Italia. (2024). *La dichiarazione del giudice Salam sulla cessazione delle ostilità.*
[1097] Moseneke, D. (2024). *Concurring Opinion of Judge ad hoc Moseneke*, ICJ, South Africa v. Israel.
[1098] Committee on the Elimination of Racial Discrimination. (2012). *General Recommendation No. 35 on Combating Racist Hate Speech*. UN Doc. CERD/C/GC/35.

Corte Africana dei Diritti dell'Uomo e dei Popoli e nella *prassi del Comitato per l'eliminazione della discriminazione razziale (CERD)*[1099].

Moseneke propone una *lettura etica del Diritto*, in cui la funzione della Corte non si esaurisce nella risoluzione tecnica delle controversie, ma è anche quella di *dare voce ai popoli vulnerabili* e di *prevenire la distruzione di intere comunità*. La sua posizione si colloca in una tradizione giuridica che valorizza il ruolo emancipatorio del Diritto Internazionale. In tal senso, egli richiama implicitamente il principio di dignità umana, riconosciuto come valore fondante *nell'Articolo 1 della Universal Declaration of Human Rights (1948)*[1100] e ribadito nella giurisprudenza della *Inter-American Court of Human Rights- Caso González et al. ("Campo Algodonero") v. Messico*, 2009. Moseneke sottolinea che la giustizia internazionale deve essere capace di prevenire la distruzione di comunità minacciate[1101], agendo non solo *ex post,* ma anche in via cautelare, come previsto dall'Articolo 41 dello Statuto della ICJ e dagli Articoli 73–75 delle *Rules of Court.*.

La sua *Concurring Opinion* si colloca dunque in una cornice teorica che valorizza il ruolo del Diritto Internazionale come strumento di protezione contro l'arbitrio e la violenza strutturale. In tale prospettiva, Moseneke richiama la necessità di interpretare la *Convenzione sul Genocidio* non solo in senso restrittivo, ma anche alla luce del suo scopo preventivo, anche in assenza di una violazione accertata.

Anche la giudice *Hilary Charlesworth* ha voluto sottolineare il ruolo della Corte nella prevenzione del Genocidio e, richiamando il principio fondamentale sancito dalla *Convenzione* del 1948, ha evidenziato che la Corte, pur non pronunciandosi sul merito, ha il dovere di agire quando esiste un rischio plausibile[1102].

Tutte queste *Concurring Opinion* mostrano una volontà di *rafforzare il significato giuridico e morale dell'Ordinanza*, pur rispettando i limiti procedurali imposti dal Diritto Internazionale.

[1099] African Commission on Human and Peoples' Rights. (2006). *Centre for Minority Rights Development (Kenya) and Minority Rights Group International on behalf of Endorois Welfare Council v. Kenya*, Communication n. 276/2003.

[1100] United Nations. (1948). *Universal Declaration of Human Rights*. General Assembly Resolution 217 A.

[1101] Corte Interamericana dei Diritti Umani. (2009). *González et al. ("Campo Algodonero") v. Messico*, Sentenza del 16 novembre 2009.

[1102] "The Genocide Convention is not only reactive—it is preventive. The plausibility threshold must be interpreted in light of the urgency and gravity of the situation."; Lando, M. (2018). *Plausibility in the provisional measures jurisprudence of the International Court of Justice*. *Leiden Journal of International Law.* Pp. 641–668. https://doi.org/10.1017/S0922156518000213; United Nations. (2018, December 7). *All nations duty-bound to prevent genocide, punish perpetrators, Secretary-General says in observance message*. UN press release

Altri giudici hanno espresso, con le loro *Dissenting Opinion, disaccordo* parziale o totale *sul merito o sul metodo*, mettendo in discussione la fondatezza delle misure adottate o la legittimità dell'intervento della Corte in questo contesto. In particolare, le due *Dissenting Opinion* riflettono una lettura più restrittiva e prudente del ruolo della Corte, centrata sulla necessità di *rigore probatorio* e di *distacco dalle pressioni geopolitiche*.

L'unica *Dissenting Opinion* totale è stata espressa dalla giudice ugandese *Julia Sebutinde*, cha ha votato contro tutte le *Misure Provvisorie* indicate dalla Corte[1103], sostenendo che *non sussisteva un rischio plausibile di Genocidio* da parte di Israele nei confronti della popolazione palestinese di Gaza.

Secondo la sua interpretazione, il caso presentato dal Sudafrica *non soddisfaceva il livello minimo di prova richiesto* per dimostrare la *plausibilità* di una violazione della *Convenzione sul Genocidio*[1104], come richiesto dalla giurisprudenza consolidata della Corte, in quanto le prove presentate non dimostrano in modo sufficiente l'intento genocidario richiesto *dall'Articolo II della Convenzione.*.

In particolare, *Sebutinde* ha criticato la mancanza di una base fattuale solida e verificabile, affermando che la Corte stava operando su presupposti non sufficientemente dimostrati[1105].

Dal punto di vista del Diritto Internazionale, *Sebutinde* ha insistito sul fatto che le *operazioni militari israeliane* dovevano essere valutate nel contesto della *Legittima Difesa contro attacchi terroristici*, e *non come manifestazioni di intenti genocidari*. Ha messo in guardia contro il rischio di confondere il diritto di uno Stato a difendersi con l'accusa di Genocidio, che richiede un *intento specifico e dimostrabile di distruggere un gruppo nazionale, etnico o religioso*[1106].

[1103] Sebutinde, J. (2024). *Dissenting Opinion of Vice-President Sebutinde*, ICJ, South Africa v. Israel. https://www.icj-cij.org/node/204162

[1104] International Court of Justice (2024). *South Africa v. Israel. Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, Order of 26 January 2024*.

[1105] "The evidence presented does not meet the plausibility threshold required for provisional measures"; Schondorf, R. (2024, May 6). *Implausible confusion: The meaning of "plausibility" in the ICJ's provisional measures*. EJIL: Talk! https://www.ejiltalk.org/implausible-confusion-the-meaning-of-plausibility-in-the-icjs-provisional-measures

[1106] "The Court must be careful not to equate military necessity with genocidal intent"; Barigye, N. Y., Hendrickse, M., & Todeschini, V. (2025, May 26). *Genocidal intent in armed conflict: Unpacking the ICJ's "only reasonable inference" standard*. Opinio Juris. https://opiniojuris.org/2025/05/26/genocidal-intent-in-armed-conflict-unpacking-the-icjs-only-reasonable-inference-standard

La giudice, come gli altri pareri dissenzienti, converge nel ritenere che l'ordinanza abbia indebolito il *principio di Autodifesa*, compromettendo l'equilibrio tra *tutela dei civili* e legittimità della *risposta militare*: pur non citando espressamente *l'Articolo 51*, ne riconosce implicitamente la rilevanza, criticando la Corte per aver omesso il contesto dell'*Aggressione* subita da Israele e per aver adottato una prospettiva parziale.

La sua posizione si inserisce in una tradizione giuridica che valorizza il ruolo della Corte come organo tecnico, non politico e si distingue per un approccio *rigorosamente formalista* che considera la Giustizia internazionale come funzione vincolata al rispetto delle regole procedurali e probatorie, ponendo l'accento sulla necessità di *mantenere la neutralità giuridica* dell'organo giudicante e di limitare l'espansione del ruolo giudiziario in contesti geopolitici complessi, dove la pressione mediatica e diplomatica può alterare l'equilibrio tra Diritto e Politica e può compromettere la legittimità delle istituzioni internazionali se non è accompagnata da un solido fondamento probatorio. La giudice avverte che l'adozione di misure prive di un solido *fondamento probatorio* rischia di compromettere la funzione della Corte come garante della Legalità internazionale[1107], trasformandola in uno strumento di contesa ideologica. In definitiva, la *Dissenting Opinion* di *Sebutinde* riafferma la *neutralità procedurale*, il *rigore probatorio* e quindi la centralità del *metodo giuridico* nella costruzione della Giustizia internazionale, opponendosi a *interpretazioni espansive* che, pur *animate da finalità umanitarie*, potrebbero minare la coerenza sistemica del Diritto Internazionale.

Sebutinde ha espresso una forte preoccupazione per la *politicizzazione del procedimento*, sostenendo che la Corte rischiava di compromettere la propria *credibilità istituzionale* se si fosse lasciata influenzare da pressioni esterne o da narrazioni unilaterali. In tal senso, *Sebutinde* richiama implicitamente il *principio di imparzialità giudiziaria*, sancito dall'Articolo 2 dello Statuto della Corte, e il *dovere di riservatezza e indipendenza dei giudici,* come previsto dal *Code of Conduct* della ICJ[1108]. Ha definito il caso come una "*disputa politica mascherata*

[1107] International Court of Justice. (2021). *Rules of Court*

[1108] International Court of Justice. (2020). *Code of Conduct for the Judges of the International Court of Justice*

da controversia giuridica", sottolineando che il Sudafrica stava strumentalizzando la *Convenzione sul Genocidio* per fini politici[1109].

Gli interrogativi fondamentali sulla legittimità

La sua posizione, sebbene isolata all'interno della Corte, è stata apprezzata per la coerenza giuridica[1110] e invita a riflettere sul delicato equilibrio tra giustizia e neutralità, tra tutela dei diritti e rigore procedurale, in un momento storico in cui la legittimità delle istituzioni internazionali è messa a dura prova[1111].

Quanto alla *Dissenting Opinion* del giudice *ad hoc Aharon Barak*, è una delle più personali e giuridicamente articolate nella storia recente della Corte. *Barak*, giurista israeliano di fama internazionale, figura eminente del diritto pubblico comparato, Presidente della Corte Suprema israeliana e sopravvissuto alla *Shoah*, ha offerto una riflessione che intreccia la sua esperienza biografica con una lettura rigorosa del Diritto Internazionale. *Barak* ha fatto riferimento alla sua esperienza personale come sopravvissuto al Genocidio nazista in Lituania, sottolineando il *peso morale dell'accusa di Genocidio*. Per lui, tale accusa non è solo una qualificazione giuridica, ma una ferita profonda nella memoria storica e nell'identità di Israele[1112]. Questa dichiarazione rivela quanto *Barak* percepisca l'accusa come un'offesa non solo giuridica, ma esistenziale. Tale incipit non è meramente retorico, ma costituisce la chiave interpretativa dell'intero ragionamento: per *Barak*, il concetto di Genocidio è inseparabile dalla memoria storica della *Shoah* e dalla sua definizione originaria, come delineata nei lavori preparatori della *Convenzione* e nelle pronunce giurisprudenziali successive, tra cui il caso *Prosecutor v. Krstić* (ICTY, 2001)[1113] e

[1109] "This case is a political dispute disguised as a legal claim"; Butler, G. (2015). *A political decision disguised as legal argument?* Opinion 2/13 and European Union accession to the European Convention on Human Rights. Utrecht Journal of International and European Law. Pp. 104–111. https://doi.org/10.5334/ujiel.df

[1110] "This case is a political dispute disguised as a legal claim. The evidence presented does not meet the plausibility threshold required for provisional measures."; Lando, M. (2018). *Plausibility in the provisional measures jurisprudence of the International Court of Justice*. *Leiden Journal of International Law, 31*. Pp. 641–668. https://doi.org/10.1017/S0922156518000213

[1111] Commissione Internazionale dei Giuristi. (2025). *Richiesta di indagine sulla posizione della giudice Sebutinde.*

[1112] "Genocide is more than a legal term—it is the calculated destruction of a people. It is the gravest accusation imaginable, and it is deeply intertwined with my personal experience."; Wiesel, E. (2009, April 23). *Reflections on genocide and memory* [Intervista]. United States Holocaust Memorial Museum. https://www.ushmm.org

[1113] ICTY. (2001, 2 aug). *Prosecutor v. Radislav Krstić*, Case No. IT-98-33-T, Judgment of 2 August 2001.

Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro, (ICJ, 2007))[1114].

Barak ha espresso una *Dissenting Opinion* parziale[1115], accettando alcune delle *Misure Provvisorie* indicate dalla Corte ma contestando la premessa giuridica su cui si fonda la richiesta del Sudafrica, sostenendo che *l'accusa di Genocidio rivolta a Israele non era né fondata né plausibile*.

Ha ritenuto che il ricorso del Sudafrica fosse viziato da una *lettura distorta del conflitto*, in cui si ignorava il ruolo di Hamas come organizzazione terroristica che ha deliberatamente attaccato civili israeliani. *Barak* ha rivendicato con forza il *diritto di Israele a difendersi dall'attacco armato del 7 ottobre 2023*, richiamando il *principio di legittima difesa* sancito dall'Articolo 51 della *Charter* delle Nazioni Unite[1116] come *fondamento* non solo *giuridico*, ma anche *morale*, della legittimità dell'azione militare israeliana e sottolineando che Israele ha reagito a un attacco armato perpetrato da un soggetto non statale, responsabile di gravi violazioni del Diritto Bellico, tra cui l'uccisione deliberata di civili e la presa di ostaggi.

La sua lettura estensiva si radica nella memoria storica dell'Olocausto, conferendo al *Diritto di Autodifesa* una dimensione identitaria e esistenziale. Egli sostiene anche che l'azione militare israeliana contro Hamas debba essere valutata alla luce dell'*International Humanitarian Law,* e non attraverso la lente della *Convenzione sul Genocidio*. Secondo lui, la Corte avrebbe dovuto distinguere tra operazioni militari condotte in un contesto di guerra e atti che implicano l'intento specifico di distruggere un gruppo[1117]. A tale riguardo, *Barak* avverte anche che un uso improprio della *Convenzione sul Genocidio* potrebbe minare la sua forza normativa e trasformarla in uno strumento di lotta politica. In tale contesto, le *Misure Provvisorie* ordinate dalla Corte devono essere interpretate in modo da non compromettere la capacità dello Stato di difendere la propria popolazione, nel rispetto del *principio di proporzionalità* e della *necessità militare*, come stabilito

---

[1114] International Court of Justice. (2007). *Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro)*, Judgment of 26 February 2007.

[1115] Barak, A. (2024). *Separate Opinion of Judge ad hoc Barak*, ICJ, South Africa v. Israel, Order of 26 January 2024.

[1116] United Nations (UN). (1945). *Charter of the United Nations*, art. 51.

[1117] "The legal framework applicable to Israel's actions is international humanitarian law, not the Genocide Convention."; Baldwin, C. (2023, October 27). *How does international humanitarian law apply in Israel and Gaza?* Human Rights Watch. Retrieved from https://www.hrw.org/news/2023/10/27/how-does-international-humanitarian-law-apply-israel-and-gaza

nel *Protocollo I aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 1977*[1118]. In una delle frasi più emblematiche della sua *opinion*, *Barak* ha dichiarato: "*South Africa has unjustly tried to accuse Abel of the crime of Cain*". Questa metafora biblica esprime la sua convinzione che *Israele, vittima di un attacco terroristico*, sia stato ingiustamente *trasformato in carnefice*.

Dunque, dal confronto tra le diverse *Separate Opinion,* emerge come il *Diritto di Autodifesa* ex Articolo 51 della *UN Charter* costituisca un nodo giuridico centrale nel bilanciamento tra *sicurezza nazionale* e *obblighi umanitari*. Entrambi i giudici dissenzienti convergono nel ritenere che l'*Ordinanza* della ICJ abbia *indebolito il principio di Autodifesa*, compromettendo l'equilibrio tra *tutela dei civili* e *legittimità della risposta militare*. Le *Concurring Opinion*, di contro, adottano un approccio più cauto: pur non negando il *diritto di Israele alla sicurezza*, lo subordinano al rispetto dell'*International Humanitarian Law*, evitando di pronunciarsi direttamente sull'Articolo 51.

La Corte, nel testo dell'*Ordinanza*, ha scelto di non affrontare esplicitamente il tema dell'*Autodifesa*, probabilmente per preservare la propria neutralità e per non interferire con le competenze del *Security Council*. Questo silenzio riflette una tensione latente tra due visioni del Diritto Internazionale: una orientata alla *Sovranità* e alla difesa statale, l'altra centrata sulla protezione degli *Human Rights* e sulla responsabilità degli Stati anche in situazioni di conflitto. Tuttavia, tale omissione solleva interrogativi sulla capacità della Corte di affrontare in modo completo e coerente le situazioni in cui *Autodifesa* e *Obblighi Umanitari* si intrecciano.

Ritornando su quanto espresso dal giudice Barak nella sua *opinion*, egli ha sottolineato che la Corte ha riconosciuto l'obbligo di tutte le parti coinvolte nel conflitto di rispettare l'*International Humanitarian Law*, inclusa Hamas, e ha espresso preoccupazione per la sorte degli ostaggi israeliani ancora detenuti come elemento ulteriore di bilanciamento tra esigenze umanitarie e sicurezza nazionale.

Per Barak, la Giustizia internazionale deve essere fondata su *prove* rigorose, su una comprensione storica profonda e su un rispetto autentico per il significato dei testi giuridici, in linea con il *principio di buona fede nell'interpretazione dei trattati* ex Articolo 31 della *Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, 1969*[1119].

[1118] International Committee of the Red Cross. (1977). *Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949 (Protocol I)*.

[1119] United Nations (UN). (1969). *Vienna Convention on the Law of Treaties*, art. 31.

Il giudice *ad hoc* ha inoltre difeso l'impegno di Israele nel rispettare il Diritto Internazionale, pur riconoscendo la complessità delle operazioni militari in un contesto urbano e densamente popolato.

Pur dissentendo dalla maggior parte delle misure, *Barak* ha votato a favore di due punti dell'ordinanza: la richiesta a Israele di prevenire e punire l'*Incitamento diretto e pubblico al Genocidio* e l'obbligo di *garantire l'accesso agli aiuti umanitari* per la popolazione civile di Gaza. Questa scelta mostra una *posizione non ideologica, ma calibrata*: Barak non nega la *necessità di Tutela Umanitaria*, ma contesta la qualificazione giuridica del Genocidio.

L'opinione di *Aharon Barak* si distingue per la sua profondità morale, la precisione giuridica e la capacità di contestualizzazione storica. È un esempio di come le *Dissenting Opinion* possano contribuire non solo al dibattito giuridico, ma anche alla comprensione etica delle controversie internazionali.

In ultima analisi, le *Separate Opinion* non vanno lette come semplici note a margine, ma come contributi fondamentali alla comprensione del ruolo della Corte in tempi di crisi. In effetti, tutte le *Separate Opinion* dei giudici, sia *Concurring* che *Dissenting*, mostrano come la ICJ sia attraversata da diverse visioni del Diritto Internazionale: alcune più orientate alla *tutela immediata degli Human Rights*, altre più attente alla *neutralità procedurale* e alla distinzione tra Diritto e politica.

In questo senso, l'*Ordinanza* del 26 gennaio 2024 non è solo un atto giuridico, ma anche un luogo di confronto tra modelli di Giustizia internazionale.

Successivamente alla prima ordinanza di *Misure Provvisorie* nei confronti di Israele, il 12 febbraio[1120] e ancora il 6 marzo 2024, il Sudafrica, riferendosi alle "*circostanze in via di sviluppo a Rafah*", ha chiesto alla Corte "*di indicare ulteriori misure provvisorie e/o di modificare le Misure Provvisorie indicate il 26 gennaio 2024*", con riferimento all'Articolo 41 dello Statuto della Corte, nonché agli articoli 75 e 76 delle *Rules of Court*.

Con *Ordinanza del 28 marzo 2024*, la Corte ha indicato *Misure Provvisorie Rafforzate:* l'obbligo per Israele di consentire l'ingresso di *aiuti umanitari* essenziali (cibo, acqua, carburante, forniture mediche), di adottare misure adeguate per *proteggere la popolazione civile palestinese* e di prevenire ogni forma di *azione*

[1120] ICJ (2024). Request for additional measures under Article 75(1) of the Rules of Court submitted by South Africa https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/192/192-20240212-wri-01-00-en.pdf

che possa configurare genocidio, con l'*obbligo di riferire alla Corte* sulle misure adottate.[1121]

In riferimento all'urgenza di consentire l'accesso umanitario e all'obbligo di adottare misure per proteggere i civili, si è riscontrata una concordanza generale circa la necessità di provvedimenti cautelari per tutelare i Diritti fondamentali delle persone a Gaza e per prevenire danni irreparabili. Come già nella prima ordinanza della Corte, si sono registrate *Dissenting Opinion* parziali da parte del vicepresidente *Julia Sebutinde* e del giudice *ad hoc Aharon Barak*.

Il 10 maggio 2024, in seguito all'ordine ricevuto da oltre 100.000 Palestinesi da parte di Israele di evacuare la parte orientale di Rafah e di trasferirsi nelle aree di Al-Mawasi e Khan Younis in vista di un'offensiva militare pianificata, il Sudafrica ha presentato alla Corte una "*richiesta urgente di modifica e indicazione di Misure Provvisorie*"[1122] ai sensi dell'Articolo 41 dello Statuto e degli Articoli 75 e 76 delle *Rules of Court*, chiedendo alla Corte di indicare le seguenti *Misure Provvisorie*:

(1) impegno di Israele a *cessare immediatamente le sue operazioni militari* nella Striscia di Gaza e ritirare immediatamente, totalmente e incondizionatamente l'esercito israeliano dall'intera Striscia di Gaza;

(2) impegno di Israele a *garantire il libero accesso a Gaza* alle Nazioni Unite- per la fornitura di *aiuti umanitari* e assistenza alla popolazione di Gaza- e a missioni di *accertamento dei fatti* e giornalisti, al fine di valutare e registrare le condizioni sul terreno a Gaza e consentire l'efficace conservazione e conservazione delle prove;

(3) impegno di Israele a presentare un *Report* alla Corte su tutte le misure adottate per dare attuazione a tali misure provvisorie e a tutte le precedenti.

Il 24 maggio 2024 la Corte ha emesso una nuova *Ordinanza* (Order No. 2024/47)[1123], ordinando un'ulteriore estensione e inasprimento delle *Misure Cautelari*: indicazioni per interrompere offensive o azioni che possano determinare distruzione del gruppo palestinese a Gaza, mantenimento aperto del valico di Rafah per aiuti umanitari, accesso a commissioni d'inchiesta internazionali e obbligo di

[1121] ICJ (2024). Order of 28 March 2024. https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/192/192-20240328-ord-01-00-en.pdf

[1122] ICJ (2024). Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide in the Gaza Strip (South Africa v. Israel) - South Africa submits an urgent request for the indication of additional provisional measures and the modification of previous provisional measures. https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/192/192-20240510-pre-02-00-en.pdf

[1123] ICJ (2024). Order of 24 May 2024. https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/192/192-20240524-ord-01-00-en.pdf

relazionare alla Corte sulle misure adottate. Questa la cronologia del procedimento e la sintesi della decisione.

Secondo la Corte, la richiesta del Sudafrica era una *richiesta di modifica dell'ordinanza del 28 marzo 2024* (paragrafi 20-30).

Per questo motivo, la Corte ha dovuto accertare se fossero soddisfatte le condizioni di cui all'Articolo 76 delle *Rules of Court* che prevedono che *la Corte può, in qualsiasi momento prima della sentenza definitiva, revocare o modificare qualsiasi decisione relativa a Misure Provvisorie se un cambiamento della situazione giustifica tale revoca o modifica*.

Dunque, la Corte ha dovuto anzitutto verificare se, in base alle informazioni fornite dalle Parti in merito alla situazione attuale, vi fosse motivo di concludere che la situazione fosse cambiata dalla sua precedente ordinanza di marzo.

La Corte ha osservato che la situazione umanitaria nella Striscia di Gaza che, già *catastrofica* e a serio *rischio di deteriorarsi* a gennaio 2024 (come indicato nella sua prima ordinanza), si era effettivamente deteriorata e lo aveva fatto ancora di più dopo la seconda ordinanza della Corte (marzo 2024) e che la perciò la situazione umanitaria attuale doveva essere qualificata come disastrosa dopo settimane di intensificazione dei bombardamenti militari.

A Rafah, dove più di un milione di Palestinesi si erano rifugiati a seguito dei primi ordini di evacuazione israeliani (che riguardavano più di tre quarti dell'intero territorio di Gaza), l'offensiva militare israeliana di terra del 7 maggio aveva portato a nuovi ordini di evacuazione, tanto che, secondo i rapporti delle Nazioni Unite, al 18 maggio 2024 quasi 800.000 persone erano state sfollate da Rafah. La Corte ha ritenuto che gli sviluppi summenzionati, eccezionalmente gravi, in particolare l'offensiva militare a Rafah e il conseguente *ripetuto sfollamento su larga scala* della popolazione palestinese già estremamente vulnerabile nella Striscia di Gaza, costituiscano un *cambiamento della situazione* (ai sensi dell'Articolo 76 delle *Rules of Court)*.

La Corte ha ritenuto inoltre che le *Misure Provvisorie* indicate nelle sue precedenti ordinanze, non affrontassero pienamente le conseguenze derivanti da questo *cambiamento della situazione*, giustificando così la modifica di tali *Misure*.

La Corte ha dovuto altresì verificare se le condizioni generali di cui all'Articolo 41 dello Statuto fossero soddisfatte anche in tale caso. A tal riguardo, la Corte ha ricordato che, nella sua prima ordinanza, aveva concluso di avere *prima facie* Giurisdizione (ai sensi dell'Articolo IX *della Convenzione sul Genocidio)* e aveva

ritenuto *Plausibili* almeno alcuni dei Diritti rivendicati dal ricorrente (ai sensi della *Convenzione sul Genocidio,* segnatamente il diritto dei palestinesi di Gaza di essere protetti da atti genocidari e il diritto del Sudafrica di chiedere a Israele di rispettare gli obblighi impostigli dalla *Convenzione.* Ha ricordato, altresì, che nella sua *seconda Ordinanza*, aveva dichiarato di non vedere alcun motivo per ritornare su tale conclusione e parimenti, nell'attuale decisione, non sussisteva alcun motivo per ritornare sulle due questioni (paragrafi 31-47).

Anche ai fini della valutazione sul rischio di pregiudizio irreparabile ai *Diritti Plausibil*i rivendicati dal ricorrente e sull'urgenza, la Corte rinvia alle sue precedenti ordinanze in merito, e conferma che i *Diritti Plausibili* di cui trattasi sono di natura tale che il loro pregiudizio è idoneo a causare un danno irreparabile. Peraltro, tenendo conto che alti funzionari delle Nazioni Unite avevano ripetutamente sottolineato gli immensi rischi associati a un'offensiva militare, chel'offensiva militare a Rafah ha prodotto un'ingente numero di Palestinesi sfollati, che fonti delle Nazioni Unite indicano che i rischi sopra menzionati si intensificheranno ulteriormente se l'operazione continuerà, la Corte afferma di non essere convinta che le misure che Israele afferma di aver intrapreso in relazione agli sfollamenti per migliorare la sicurezza dei civili nella Striscia di Gaza siano sufficienti ad alleviare l'immenso rischio a cui è esposta la popolazione palestinese a seguito dell'offensiva militare a Rafah. Alla luce delle considerazioni che precedono, e tenendo conto delle misure provvisorie indicate nelle sue ordinanze di gennaio e marzo 2024, la Corte ha ritenuto che la situazione derivante dall'offensiva militare israeliana a Rafah comportasse un *ulteriore rischio di pregiudizio irreparabile per i Diritti Plausibili* rivendicati dal Sudafrica e che vi fosse *urgenza*, nel senso che esiste un rischio reale e imminente che tale pregiudizio sia causato prima che la Corte si pronunci in via definitiva.

Sulla base di queste considerazioni, la Corte ha concluso che le circostanze del caso di specie le imponessero di modificare la decisione contenuta nella sua ordinanza di marzo 2024 (paragrafi 48-55). La Corte ha disposto, altresì, che Israele, in conformità con i suoi obblighi ai sensi della *Convenzione sul Genocidio*, dovesse immediatamente *fermare la sua offensiva militare* (e qualsiasi altra azione nel governatorato di Rafah) che potesse infliggere al *gruppo palestinese di Gaza condizioni di vita* che potessero portare alla sua *distruzione fisica in tutto o in parte*. La Corte ha rammentato che, già nella sua prima *Ordinanza*, aveva ordinato a Israele di "*adottare misure efficaci per garantire la conservazione delle prove*

relative alle accuse di atti genocidari". Nelle circostanze attuali, la Corte disposto che, per il medesimo scopo, Israele dovesse garantire il libero accesso alla Striscia di Gaza di qualsiasi *commissione o missione d'inchiesta* incaricata dalle Nazioni Unite di indagare sulle accuse di Genocidio.

Oltre a ciò, la situazione catastrofica a Gaza ha confermato la necessità dell'attuazione immediata ed efficace delle misure indicate nelle precedenti ordinanze relativamente alla "*fornitura di Servizi di base e Assistenza Umanitaria urgentemente necessari*", richiedendo a Israele di mantenere aperti i valichi di terra, e in particolare il valico di Rafah. La Corte ha infine ordinato nuovamente a Israele di presentare una *Report* su tutte le misure adottate per dare attuazione alla sua ordinanza.

La Corte, da ultimo, ha ribadito la sua profonda preoccupazione per la sorte degli *ostaggi* rapiti durante l'attacco in Israele del 7 ottobre 2023 e detenuti da allora da Hamas e altri gruppi armati, e ne ha chiesto nuovamente il loro rilascio immediato e incondizionato.

In conclusione, la Corte:

(1) ha riaffermato le misure provvisorie indicate nelle ordinanze di gennaio e marzo 2024, che devono essere attuate immediatamente ed efficacemente;

(2) ha indicato ulteriori *Misure Provvisorie* e in particolare che Israele: (a) fermi immediatamente la sua offensiva militare e qualsiasi altra azione che possa infliggere al gruppo palestinese di Gaza condizioni di vita che potrebbero portare alla sua distruzione fisica in tutto o in parte; (b) mantenga aperto il valico di Rafah per la fornitura di servizi di base e assistenza umanitaria; (c) garantisca il libero accesso alla Striscia di Gaza a qualsiasi commissione d'inchiesta, missione d'inchiesta o altro organo investigativo incaricato dagli organi competenti delle Nazioni Unite di indagare sulle accuse di Genocidio;

(3) ha ordinato allo Stato di Israele di presentare un *Report* su tutte le misure adottate per dare attuazione alla presente Ordinanza.

Nel contesto del procedimento più giudici hanno rilasciato *Declarations*-dichiarazioni aggiuntive tese a precisare il punto di vista personale di un giudice su aspetti specifici dell'*Ordinanza* che non esprimono né dissenso né accordo qualificato (a differenza delle *Separate Opinion*) e non hanno valore vincolante, ma che di seguito riportiamo in quanto possono offrire spunti interpretativi utili.

Il giudice romeno *Bogdan-Lucian Aurescu,* ritiene che tra le azioni da fermare perché potrebbero "*infliggere al gruppo palestinese a Gaza condizioni di vita che*

potrebbero portare alla sua distruzione fisica in tutto o in parte" sia compresa, prima di tutto, l'offensiva militare israeliana e che pertanto la seconda *Misura Provvisoria* sia da intendersi come comprensiva di un *cessate il fuoco*.

Questo, secondo il giudice *Aurescu*, non pregiudica il diritto di Israele di condurre operazioni, che dovrebbero essere intraprese in conformità con il diritto internazionale, anche in modo rispondente ai criteri di proporzionalità e necessità, per proteggere i suoi cittadini civili e per liberare gli ostaggi ancora detenuti nell'area di Rafah dai gruppi armati. Peraltro, il giudice *Aurescu* ritiene che la Corte avrebbe dovuto cogliere l'opportunità di apportare un'innovazione nella giurisprudenza della Corte, integrando *nell'ordinanza* la *Resolution 2728* (2024) del *Security Council* (*cessate il fuoco duraturo e sostenibile*), allo scopo di estendere alle disposizioni del *Security Council* la *forza giuridica* delle *Misure Provvisorie* indicate dalla Corte e sottolineare, così, la condivisione del ruolo del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale tra i due principali organi delle *United Nations- Security Council* e ICJ.

Nella sua *Declaration*, il giudice sudafricano *Dire Tladi* innanzitutto sostiene che, poichè l'Articolo 41 dello Statuto consente alla Corte di emettere *Misure Provvisorie se lo ritiene necessario*, è perciò è superfluo che la Corte attenzioni se vi sia "*qualche cambiamento nella situazione*", essendo sufficiente valutare *se le nuove circostanze giustifichino l'indicazione di nuove misure o la modifica di quelle precedenti.* Poi affronta il tema della presunta *autodifesa di Israele*, sottolineando la *sproporzione tra i danni* di cui Israele si lamenta e le statistiche di *perdite e devastazioni* da parte palestinese (derivanti dalle operazioni militari israeliane): secondo *Tladi* l'ordinanza della Corte legittimamente non consente la continuazione dell'operazione militare nella Striscia di Gaza proprio perchè le conseguenze per i Diritti del popolo palestinese, protetto dalla *Convenzione sul Genocidio*, sono state devastanti.

Sospesa tra cautela e dissenso è, altresì, la *Declaration* del giudice tedesco *Georg Nolte*, che afferma di aver votato a favore dell'*Ordinanza* solo dopo notevoli esitazioni. A suo avviso, la Corte può svolgere solo un ruolo limitato nella risoluzione della situazione catastrofica nella Striscia di Gaza senza oltrepassare i limiti del mandato conferitole dalla *UN Charter*, dal suo Statuto e dalla *Convenzione sul Genocidio*.

Esprime dubbi sul fatto che l'attuale offensiva militare a Rafah costituisca "*un cambiamento della situazione*", atteso che la Corte aveva già fatto riferimento al

deterioramento della situazione a Rafah nella sua *Ordinanza* di marzo 2024. Nondimeno, ritiene che un ulteriore intervento della Corte a rimodulare le *Misure Provvisorie* precedentemente indicate, avvalora che la soglia per rimodulare le *Misure Cautelari* sia bassa e rischia di trasformare la Corte in un organo di controllo e di esecuzione. Tuttavia, spiega di non essersi sottratto al voto, intendendo l'attuale *Ordinanza* quale *precisazione e chiarimento* sul modo in cui le precedenti *Ordinanze* debbano essere applicate a "*qualche cambiamento nella situazione*".

Come già nelle precedenti *Ordinanze* della Corte, si sono registrate *Dissenting Opinion* parziali da parte del vicepresidente *Julia Sebutinde* e del giudice *ad hoc*

Nella sua *Opinion*, il giudice Barak spiega che, a suo avviso, la prima *Misura Provvisoria* indicata dalla Corte, impone a Israele di fermare la sua offensiva militare nel governatorato di Rafah *solo* nella misura in cui ciò sia necessario per *rispettare gli obblighi di Israele ai sensi della Convenzione sul Genocidio*: a Israele, perciò, non è impedito di svolgere la sua operazione militare a Rafah iniziata nell'ottobre 2023 (fintanto che adempie agli obblighi della *Convenzione*) per prevenire e respingere le minacce e gli attacchi di Hamas, a difendere sé stesso e i suoi cittadini e a liberare gli ostaggi.

Questo dimostrerebbe, secondo *Barak*, che Corte ha tenuto conto del *contesto* in cui Israele ha dovuto intraprendere l'operazione militare nella Striscia di Gaza- che di fatto, non esisterebbe senza la minaccia esistenziale posta da Hamas e la prigionia di oltre cento ostaggi- e del fatto che Rafah continui a essere la roccaforte di Hamas. Sarebbe questo il motivo per cui la Corte non ha ordinato a Israele di fermarsi, mentre Hamas era libero di continuare.

Nonostante *Barak* apprezzi la natura limitata delle *Misure* indicate dalla Corte, egli afferma di non aver votato a favore della *clausola operativa* perché, a suo giudizio, l'offensiva militare a Rafah non solleva questioni plausibili ai sensi della *Convenzione sul Genocidio.*Perché ciò avvenga, deve essere presente l'*intento specifico di commettere un Genocidio* (*Dolus Specialis*) e, secondo il giudice *Barak*, il Sudafrica non ha prodotto alcuna prova in tal senso, nemmeno sulla base di uno standard di plausibilità.

Per quanto riguarda Al-Mawasi, il giudice *ad hoc* Barak spiega che Israele ha adottato misure per stabilire zone umanitarie in cui la popolazione civile possa evacuare in sicurezza e sostiene che, secondo il coordinatore umanitario delle Nazioni Unite Sigrid Kaag, c'è stato un aumento significativo degli aiuti umanitari e dell'assistenza in entrata nella Striscia di Gaza.

Da parte sua, la *Dissenting Opinion* della vicepresidente *Julia Sebutinde* si pone in continuità con la sua posizione nelle precedenti *Ordinanze*: la giudice ugandese è fermamente convinta che le *Misure Provvisorie* indicate a gennaio e riaffermate a marzo dalla Corte non affrontino adeguatamente l'attuale situazione nella Striscia di Gaza. Ritiene, inoltre, che la situazione a Rafah non costituisca un "*fatto nuovo*" (ai sensi dell'Articolo 76 delle *Rules of Court*) che richieda la modifica delle *Misure* esistenti e che *Israele abbia il diritto di difendersi* dai suoi nemici, incluso Hamas, e di continuare gli sforzi per salvare i suoi *ostaggi* scomparsi. A suo avviso, questi Diritti non sono incompatibili con gli obblighi di Israele ai sensi della *Convenzione sul Genocidio*. A suo avviso, la responsabilità delle sofferenze dei Palestinesi di Gaza non ricade solo su Israele e non è corretto dire che Israele non ha agito per alleviare tali sofferenze (alla luce delle prove delle misure adottate da Israele per migliorare la situazione umanitaria). Afferma convintamente che la richiesta del Sudafrica sarebbe dovuta essere respinta nella sua interezza, per essere già indicate dalle precedenti ordinanze della Corte *Misure Provvisorie,* peraltro, a suo giudizio, incoerenti con la situazione di fatto sul campo e con la prassi precedente della Corte.

Nel corso del procedimento *South Africa v. Israel*, diversi Stati hanno chiesto di intervenire o hanno presentato osservazioni, a cominciare dalla Palestina che, fin dalle prime udienze di gennaio 2024, ha prodotto contributi fattuali e richieste di misure urgenti per proteggere i civili. Anche Messico e Spagna sono intervenuti nelle fasi iniziali del procedimento, con enfasi sull'urgenza umanitaria e attenzione al corretto standard probatorio e al raccordo con il l'*International Humanitarian Law.*

Molti interventi rispecchiano linee di schieramento politico-ideologico: Stati dell'America latina e dei Caraibi, quali la Bolivia, Cuba, il Cile e il Nicaragua, hanno espresso un sostegno netto alla linea del Sudafrica enfatizzando l'urgenza di misure efficaci per garantire accesso agli *aiuti umanitari*, *protezione dei civili* e prevenzione di *danni irreparabili*, fornendo argomentazioni che spingono per un'applicazione puntuale della *Convenzione sul Genocidio*, verosimilmente rispondendo a logiche di solidarietà anti-coloniale e di tutela degli *Human Rights*. Su analoghe posizioni, per ovvi motivi, si sono mossi la Palestina, alcuni Stati musulmani e anche piccoli Stati, come il Belize e le Maldive, che pure hanno privilegiato argomentazioni basate su principi umanitari, ricercando al contempo una visibilità diplomatica.

Un secondo cluster di Stati, comprendente Spagna, Irlanda e Messico, bilanciando pressioni domestiche e relazioni multilaterali, ha adottato un tono più prudenziale, riconoscendo la necessità di *protezione umanitaria* ma richiedendo, al contempo, rigore procedurale e richiamando l'importanza del *livello probatorio ammissibile in sede cautelare* e del coordinamento con le norme dell'*International Humanitarian Law.*

Una posizione a sé occupa la Turchia, non solo per la veemenza e la consistenza delle richieste operative (corridoi umanitari e misure concrete), ma anche per aver utilizzato, insieme ad altri attori regionali, la sede giudiziaria per affermare posizioni geopolitiche e consolidare consensi interni ed esterni.

L'uso dell'ICJ come *forum* riflette la volontà di internazionalizzare la questione e di costruire un quadro giuridico che supporti pressioni diplomatiche e umanitarie.

La partecipazione numerosa di piccoli e medi Stati mostra anche come il caso abbia una forte valenza simbolica e mobilitante sul piano della legittimità internazionale e dell'opinione pubblica.

Successivamente all'ordinanza del 5 aprile 2024, con la quale la Corte aveva fissato al 28 luglio 2025 il termine per il deposito del Contro-Memoriale dello Stato di Israele, con lettera del 27 marzo 2025, il Co-Agente di Israele ha chiesto alla Corte di prorogare fino al 28 gennaio 2026 il termine per il deposito del Contro-Memoriale di Israele, affermando che tale proroga si rendeva necessaria sia a causa della complessità delle prove presentate dal Sudafrica (oltre 5.000 pagine), sia per la sovrapposizione con altri procedimenti internazionali (segnatamente i procedimenti consultivi avviati presso la stessa ICJ dall'*UN General Assembly-Resolution* 79/232 del 2024) che avevano sottratto grandi risorse alla preparazione delle memorie scritte.

Nonostante l'opposizione dell'agente del Sudafrica, con *Ordinanza* del 14 aprile 2025, la Corte ha ritenuto di accogliere la richiesta ed ha prorogato il termine per il deposito del Contro-Memoriale dello Stato di Israele al 12 gennaio 2026.

La proroga ha suscitato osservazioni critiche per il possibile rallentamento del procedimento. Diversi esperti hanno sottolineato che, pur essendo i tempi della giustizia internazionale notoriamente lunghi, in questo caso la proroga appare sproporzionata rispetto all'urgenza della situazione a Gaza e alla gravità delle accuse. La dilazione temporale rischia di indebolire l'efficacia delle *Misure Provvisorie* già ordinate dalla Corte, che impongono a Israele obblighi immediati come il permesso di *ingresso degli aiuti umanitari* e la *protezione della popolazione*

civile. Posticipare la fase difensiva fino al 2026 significa non solo ritardare qualsiasi pronuncia definitiva sulla responsabilità dello Stato israeliano, lasciando aperto uno spazio di impunità percepita, mentre la crisi umanitaria si aggrava ma anche trasmettere il messaggio che anche in presenza di accuse gravissime e prove abbondanti, la macchina giuridica internazionale può essere rallentata da esigenze procedurali e logistiche. Dunque, se da un lato la proroga riflette la necessità di garantire un processo equo e il diritto alla Difesa, dall'altro, espone la Corte al rischio di apparire lenta e distante rispetto all'urgenza dei fatti sul terreno, in un momento in cui la giustizia internazionale è chiamata a rispondere non solo con rigore tecnico, ma anche con tempestività morale.

CONCLUSIONI

La presente dissertazione ha inteso ricostruire, in chiave sistematica e interdisciplinare, il percorso che conduce dal neologismo coniato da Raphael Lemkin alla consacrazione del Genocidio quale norma imperativa di Diritto Internazionale- *Jus Cogens, Erga Omnes* e immune da prescrizione.

Questa traiettoria evolutiva offre un esempio unico di come una ferma *istanza etica* possa trasformarsi in un *vincolo giuridico universale*.

In questa prospettiva, la definizione del crimine si è arroccata sul requisito imprescindibile del *dolus specialis- l'intento di distruggere in tutto o in parte un gruppo protetto-* e sulla tassatività delle condotte incriminate, garantendo così la certezza del diritto e fondando la cooperazione penale multilaterale su basi dogmatiche solide e condivise.

Il principio di Responsabilità Penale Individuale per il Genocidio si affianca alla Responsabilità Internazionale degli Stati, sancendo la priorità degli Obblighi Umanitari sulla Sovranità territoriale. Le decisioni della *International Criminal Court* e della *International Court of Justice* hanno progressivamente affermato che l'omissione o la complicità statale dinanzi all'intento genocidario costituiscono violazioni gravi di norme di rango superiore, richiamando il dovere di collaborare attivamente alla repressione del crimine e di garantire riparazioni effettive alle vittime.

Lo schema di tutela multilivello include l'Assemblea Generale e il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, i meccanismi regionali- dal Consiglio d'Europa all'Unione Europea- e principi emergenti come la *Responsibility to Protect*, che interpreta la Sovranità non come privilegio, ma come Responsabilità verso la sicurezza e la dignità dei popoli.

Questo insieme di strumenti illustra il carattere progressivo e corale della lotta al Genocidio, in cui l'intervento collettivo si giustifica non soltanto sulla base di obblighi convenzionali, ma anche di un imperativo morale di Solidarietà internazionale.

Sul piano etico-giuridico, il Genocidio esige un equilibrio tra *legalità* e *giustizia sostanziale*: da un lato, il *principio di legalità penale,* "*nullum crimen sine lege*", assicura che solo le condotte espressamente previste possano essere sanzionate;

dall'altro, la ferma *protezione dei gruppi vulnerabili* costituisce un vincolo inderogabile, prescindendo dalle contingenze politiche.

Tale tensione rivela la vocazione del Diritto Internazionale a erigere barriere contro l'orrore collettivo, traducendo la *pietas* umana in un regime di Responsabilità e Prevenzione.

È in questa luce che il *crimine* di Genocidio si è evoluto da una *condanna morale* a un *cardine della giustizia penale globale*, segnando un passaggio decisivo dalla retorica dei diritti alla loro effettiva tutela.

Ma tale conquista, per quanto giuridicamente solida, non può restare confinata alla sfera del diritto positivo. L

a lotta contro il Genocidio esige una mobilitazione integrale: politica, economica, culturale. Occorre agire non solo sulle conseguenze, ma sulle cause profonde, estirpando le strutture di esclusione, le logiche di dominio e le retoriche dell'odio che ne costituiscono il terreno fertile.

La giustizia, da sola, non basta.

Senza una memoria storica vigile e uno scrutinio critico degli orrori collettivi, il rischio è quello di ridurre il Genocidio a un episodio isolato, privandolo del contesto che lo ha generato e delle ferite che ancora incidono sulle società contemporanee.

È solo attraverso la comprensione delle dinamiche storiche, delle responsabilità politiche e delle reazioni- o delle colpevoli omissioni- della Comunità Internazionale, che si può "misurare" la gravità reale dell'evento genocidario.

La storia insegna che il Genocidio non nasce dal nulla: è il prodotto di processi sistemici, reiterati nel tempo e nello spazio, che si nutrono di impunità, di silenzi diplomatici e di complicità istituzionali. E se la giustizia penale internazionale ha saputo condannare singoli individui, raramente è riuscita accertare la responsabilità statale, nonostante sia evidente che nessun genocidio può essere compiuto senza l'apparato organizzativo di uno Stato.

In un mondo segnato da conflitti persistenti, dal Darfur alla Siria, dall'Ucraina alla Palestina, si impone una riflessione radicale sulla capacità effettiva della giustizia internazionale di prevenire e reprimere le atrocità di massa.

Eppure, ridurre la funzione della giustizia penale internazionale alla sola *dimensione repressiva* significherebbe misconoscerne la portata più profonda.

Le pronunce giurisdizionali, le testimonianze, i pareri consultivi e gli atti processuali costituiscono un *patrimonio memoriale e normativo* che alimenta la

lotta al negazionismo, forma una coscienza giuridica globale e rafforza il Diritto Internazionale come presidio di civiltà.

È in questo spazio che la giustizia penale assume un ruolo pedagogico insostituibile, più incisivo persino del giudizio storico, che richiede tempi lunghi e spesso dolorosi.

Si auspica, dunque, che le pronunce delle corti internazionali sul Genocidio non restino solo condanne, ma semi di consapevolezza, capaci di radicarsi in una società civile globale ancora fragile, ma potenzialmente portatrice di valori universali.

Perché solo una giustizia che educa, ricorda e protegge può davvero prevenire l'irreparabile.

In essa risiede la speranza più concreta per un futuro più umano.

BIBLIOGRAFIA

Abbink, J. (2020). *Modern Tigray: Politics, Society and Conflict*. Routledge.

Acosta, A. (2013). *Il diritto alla natura: Verso una nuova cultura politica*. Abya Yala.

Afanas'ev, A. (2023). *La politica energetica russa e la guerra in Ucraina*. Cambridge University Press.

Aitala, R. S. (2021). *Diritto internazionale penale***.** Milano: Giuffrè

Akçam, T. (2006). *A Shameful Act: The Armenian Genocide and the Question of Turkish Responsibility*. New York, NY: Metropolitan Books.

Albertz, R. (2003). *Israel in Exile: The History and Literature of the Sixth Century B.C.E.* Society of Biblical Literature.

Amati, E., Caccamo, V., Costi, M., Fronza, E., & Vallini, A. (2010). *Introduzione all'International Criminal Law*. Giuffrè.

Ambos, K. (2016). *The Rome Statute of the International Criminal Court: Article-by-Article Commentary*. C.H. Beck/Hart/Nomos.

Ambos, K. (2023). *Treatise on International Criminal Law: Volume III*. Oxford University Press.

Anderson C. (2018). *The British Mandate and the crisis of Palestinian landlessness, 1929–1936*. Middle Eastern Studies.

Ando, C. (2011). *Imperial Ideology and Provincial Loyalty in the Roman Empire*. University of California Press.

Antonius G. (1938). *The Arab Awakening: The Story of the Arab National Movement*. London: Hamish Hamilton.

Applebaum, A. (2017). *Red famine: Stalin's war on Ukraine*. Doubleday.

Arendt, H. (1963). *Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil*. Penguin Books

Aris, M. (Ed.). (1997). *Freedom from fear and other writings*. Penguin Books.

Audoin-Rouzeau, S. (2007). *Rifugiati*. In A. Gibelli (Ed.), *La prima guerra mondiale* Vol. II. Einaudi.

Barber, M. (2000). *The Cathars: Dualist Heretics in Languedoc in the High Middle Ages*. Pearson Education.

Baronas, D. (2010). *The Battle of Grunwald and Lithuanian Historical Memory*. Lithuanian Historical Studies.

Bartlett, R. (1993). *The Making of Europe: Conquest, Colonization and Cultural Change 950–1350*. Princeton University Press

Bartlett, R. (2000). *The Making of Europe: Conquest, Colonization and Cultural Change 950–1350*. Princeton University Press.

Bartov, O. (2000). *The Mirror of Destruction*. Oxford University Press. Oxford University Press.

Bashir, B., & Goldberg, A. (2019). *The Holocaust and the Nakba: A new syntax of history, memory, and political thought*. Columbia University Press.

Bass, G. J. (2000). *Stay the Hand of Vengeance: The Politics of War Crimes Tribunals*. Princeton University Press.

Bassiouni, M. C. (1995). *The Legislative History of the 1948 Genocide Convention: Proceedings of the Ad Hoc Committee*. Martinus Nijhoff.

Bassiouni M.C. (2011). *Crimes Against Humanity: Historical evolution and contemporary application*. Cambridge University Press

Bauer, Y. (1982). *The Holocaust in Historical Context*. Yale University Press.

Bellacosa, M., & Satzger, H. (2018). *International and European Criminal Law*, Ed. Beck-Hart-Nomos

Bellamy, A. J., & Williams, P. D. (2010). *Understanding Peacekeeping* (2nd ed.). Polity Press

Beloli, A., & Artiaco, G. (2022). *Ucraina: Guerra e diritto internazionale*. Il Mulino.

Bilinsky, Y. (1999). *Endgame in Ukraine: Political mobilization and the Holodomor*. Routledge.

Bloxham D., & Moses A. D. (2021). *The handbook of genocide studies*. Oxford University Press.

Boister, N., & Cryer, R. (Eds.). (2008). *Documents on the Tokyo International Military Tribunal: Charter, Indictment and Judgments*. Oxford University Press.

Boot, M. (2002). *Genocide, crimes against humanity, war crimes: Nullum crimen sine lege and the subject matter jurisdiction of the International Criminal Court.* Intersentia.

Bosworth, A. B. (1988). *Conquest and Empire: The Reign of Alexander the Great*. Cambridge University Press.

Bourgon, S. (2002). *Jurisdiction Ratione Temporis. In The Rome Statute of the International Criminal Court: A Commentary*. Oxford University Press.

Branche, R. (2001). *La torture et l'armée pendant la guerre d'Algérie: 1954–1962*. Gallimard.

Briant, P. (2002). *From Cyrus to Alexander: A History of the Persian Empire*. Eisenbrauns.

Broomhall, B. (2008). *Article 22: Nullum crimen sine lege.* In O. Triffterer & K. Ambos (Eds.), *The Rome Statute of the International Criminal Court: A Commentary.* C.H. Beck/Hart/Nomos.

Brown, P. (1989). *The Rise of Western Christendom: Triumph and Diversity, A.D. 200–1000*. Blackwell Publishing.

Browning, C. R. (1992). *Ordinary Men: Reserve Police Battalion 101 and the Final Solution in Poland*. Harper Perennial.

Brugnola, V. F. (2020). *Le crociate in Terra Santa – XI-XIII sec.* Órganon.

Bruneteau, B. (2004). *Le siècle des génocides*. Armand Colin, paris.

Bruneteau, B. (2006). *Il secolo dei genocidi*. Il Mulino.

Bunker, S. G., & Ciccantell, P. S. (2005). *Globalization and the Extraction of Natural Resources*. Stanford University Press.

Burg, S. L., & Shoup, P. S. (1999). *The war in Bosnia-Herzegovina: Ethnic conflict and international intervention*. M.E. Sharpe

Burleigh, M. (2000). *The Third Reich: A new history*. Pan Macmillan.

Cassese, A. (2008). *International Criminal Law* (2nd ed.). Oxford University Press.

Cassese, A. (2013). *Cassese's International Criminal Law* (2nd ed.). Oxford University Press.

Cassese, A. (2013). *Cassese's International Criminal Law* (3rd ed.). Oxford University Press.

Catenacci, M. (2011). *Legalità e tipicità del reato nello Statuto della Corte penale internazionale.* Giuffrè Editore.

Cesario di Heisterbach. (1851). *Dialogus miraculorum* (J. Strange, Trans.). London: Cistercian Publications

Cetorelli, V., & Ashraph, S. (2023). *The Yazidi Genocide: A Demographic Documentation of ISIL's Attack on Tel Qasab and Tel Banat*. *LSE Middle East Centre Paper Serie*.

Chalk, F., & Jonassohn, K. (1990). *The History and Sociology of Genocide: Analyses and Case Studies*. Yale University Press.

Chandler, D. P. (2000). *Voices from S-21: Terror and history in Pol Pot's secret prison*. University of California Press.

Chang, I. (1997). *The rape of Nanking: The forgotten holocaust of World War II*. Basic Books.

Charap, S., & Radchenko, S. (2024). *The talks that could have ended the war in Ukraine.* Foreign Affairs. Council on Foreign Relations.

Charny, I. W. (1988). *Genocide: A Critical Bibliographic Review*. Routledge.

Chazan, R. (2006). *The Jews of Medieval Western Christendom: 1000–1500*. Cambridge University Press.

Chesterman, S. (2001). *Just War or Just Peace? Humanitarian Intervention and International Law*. Oxford University Press.
Chomsky N (1997) *World Orders, Old and New*. Pluto Press. London

Christiansen, E. (1997). *The Northern Crusades: The Baltic and the Catholic Frontier, 1100–1525* (2nd ed.). Penguin Books.

Churchill, W. (1997). *A Little Matter of Genocide: Holocaust and Denial in the Americas 1492 to the Present*. City Lights Books.

Cipriani, T. (2023). *Processi di Norimberga e Tokyo: analisi comparata*.

Clark, J. N. (2015). *Elucidating the Dolus Specialis: An Analysis of ICTY Jurisprudence on Genocidal Intent. Criminal Law Forum*,

Cogorno, M. (2024). *A Crime Without a Court: The Genocide of the Yazidi*. Institute of Middle East, Central Asia and Caucasus Studies, University of St Andrews.

Cohen, D., & Totani, Y. (2018). *The Tokyo War Crimes Tribunal: Law, History, and Jurisprudence*. Cambridge University Press.

Cohn, N. (1996). *Europe's Inner Demons: The Demonization of Christians in Medieval Christendom*. University of Chicago Press

Coltrinari, M. (2021). *Il Processo di Tokyo*. CESVAM.

Conforti, B. (2022). *Le Nazioni Unite***.** Editoriale Scientifica.

Conquest, R. (1986). *The harvest of sorrow: Soviet collectivization and the terror-famine*. Oxford University Press.

Cook, N. D. (1998). *Born to Die: Disease and New World Conquest, 1492–1650*. Cambridge University Press.

Cooper. J. (2008). *Raphael Lemkin and the Struggle for the Genocide Convention*. Palgrave Macmillan.

Crawford, J. (2002). *The International Law Commission's Articles on State Responsibility: Introduction, Text and Commentaries*. Cambridge University Press.

Crawford, J. (2012). Brownlie's Principles of Public International Law (8th ed.). Oxford University Press.

Cristadoro N. (2024). *L'Iran tra guerre di prossimità e attacchi simmetrici. La guerra ibrida contro Israele.* Parabellum History.

Crossley, P. K. (1999). *The Manchus*. Blackwell Publishing.

Cryer, R., Friman, H., Robinson, D., & Wilmshurst, E. (2019). *An Introduction to International Criminal Law and Procedure* (4th ed.). Cambridge University Press.

Dadrian, V. N. (1995). *The History of the Armenian Genocide: Ethnic Conflict from the Balkans to Anatolia to the Caucasus*. Berghahn Books.

Dadrian, V. N. (2004). *The History of the Armenian Genocide: Ethnic Conflict from the Balkans to Anatolia to the Caucasus*. Berghahn Books.

Dallaire, R. (2003). *Shake hands with the devil: The failure of humanity in Rwanda*. Random House.

Dandamaev, M. A., & Lukonin, V. G. (1989). *The Culture and Social Institutions of Ancient Iran*. Cambridge University Press.

Danforth, L. M., & Van Boeschoten, R. (2011). *Children of the Greek Civil War: Refugees and the Politics of Memory.* Chicago: University of Chicago Press.

De Mattei, R. (2002). *Guerra santa, guerra giusta: Islam e Cristianesimo in guerra*. Roma: Il Minotauro.

De Waal, T. (2010). *The Caucasus: An introduction*. Oxford University Press.

Deloria, V. Jr. (1969). *Custer Died for Your Sins: An Indian Manifesto*. Macmillan.

Díaz del Castillo, B. (1632). *Historia verdadera de la conquista de la Nueva España*. Madrid

Doyle, M. W., & Sambanis, N. (2006). *Making War and Building Peace: United Nations Peace Operations.* Princeton University Press.

Drumbl, M. A. (2007). *Atrocity, Punishment, and International Law*. Cambridge University Press.

Dunbar-Ortiz, R. (2014). *An Indigenous Peoples' History of the United States*. Beacon Press.

Dwork, D., & Van Pelt, R. J. (2002). *Holocaust: A History*. Norton.

El Zeidy, M. M. (2008). *The Principle of Complementarity in International Criminal Law: Origin, Development and Practice.* Brill/Nijhoff.

Engel, D. (2000). *The Holocaust: The Third Reich and the Jews*. Longman.

Etcheson, C. (2005). *After the Killing Fields: Lessons from the Cambodian Genocide*. Praeger Security International.

Fanchiotti V (2014). *La Corte Penale Internazionale. Profili sostanziali e processuali*. Giappichelli Editore. Torino

Fonnesberg-Schmidt, I. (2007). *The Popes and the Baltic Crusades: 1147–1254*. Brill Academic Publishers.

Freedman, L., & Karsh, E. (1993). *The Gulf Conflict, 1990–1991: Diplomacy and War in the New World Order.* Princeton, NJ: Princeton University Press.

Friedländer, S. (2007). *The Years of Extermination: Nazi Germany and the Jews, 1939–1945*. HarperCollins.

Fromkin D. (1989). *A Peace to End All Peace: The Fall of the Ottoman Empire and the Creation of the Modern Middle East.* New York: Henry Holt.

Fronza, E., Lobba, P., Maculan, E., & Vallini, A. (2016). *Introduzione all'International Criminal Law*. Giappichelli.

Fronza, E. (2020). Introduzione all'International Criminal Law. Giappichelli Editore

Fulcherio di Chartres. (1955). *A History of the Expedition to Jerusalem,* (F. R. Ryan, Trans.). University of Tennessee Press.

Galeano, E. (1971). *Le vene aperte dell'America Latina*. Feltrinelli.

Gelvin J. L. (2014). *The Israel-Palestine Conflict: One Hundred Years of War* (3rd ed.). Cambridge University Press.
Gilbert, M. (1994). *First World War*. Weidenfeld & Nicolson.

Gourevitch, P. (1998). *We wish to inform you that tomorrow we will be killed with our families*. Farrar, Straus and Giroux. Racconto giornalistico di testimonianze dei sopravvissuti al genocidio del Rwanda.

Gow, J. (2003). *The Serbian project and its adversaries: A strategy of war crimes*. McGill-Queen's University Press.

Grasso, G. (2003). *Genocidio e crimini contro l'umanità nell'International Criminal Law*. Giuffrè Editore.

Grewe W G, Simma, B., Khan, D.-E., Nolte, G., & Paulus, A. (a cura di). (2002). *The Charter of the United Nations: A commentary* (2nd ed.). C.H. Beck. Munich

Guglielmo di Tiro. (1943). *A History of Deeds Done Beyond the Sea* (E. A. Babcock & A. C. Krey, Trans.). Columbia University Press.

Halliday, F. (2018). *Yemen Endures: Civil War, Saudi*

Harbi, M., & Stora, B. (2004). *La guerre d'Algérie: 1954–2004, la fin de l'amnésie*. Robert Laffont.

Harff, B., & Gurr, T. R. (2004). *Ethnic Conflict in World Politics* (2nd ed.). Westview Press.

Haverkamp, A. (2004). *The Jews of Europe in the Middle Ages (Tenth to Fifteenth Centuries)*. Brepols Publishers.

Heather, P. (2005). *The Fall of the Roman Empire: A New History of Rome and the Barbarians*. Oxford University Press.

Heller, K. J. (2011). *The Nuremberg Military Tribunals and the origins of international criminal law*. Oxford University Press.

Heller, K. J. (2021). *The Tokyo Trial: War Crimes and International Law*. Oxford University Press

Hemming, J. (1970). *The Conquest of the Incas*. Harcourt Brace Jovanovich

Herodotus. (2003). *The Histories* (R. Waterfield, Trans.). Oxford University Press. (Original work published ca. 440 BCE)

Hilberg, R. (1961). *The Destruction of the European Jews*. Yale University Press.

Hinton, A. L. (2005). *Why Did They Kill? Cambodia in the Shadow of Genocide*. University of California Press.

Hinton, A. L. (2016). *Man or monster? The trial of a Khmer Rouge torturer*. Duke University Press

Hobsbawm, E. (1994). *Age of Extremes: The Short Twentieth Century (1914–1991)*. Michael Joseph and Pelham Books.

Hobsbawm, E. J. (1995) (ris.2014). *Il secolo breve: 1914–1991. L'era dei grandi cataclismi*. Rizzoli.BUR.

Hochschild, A. (1998). *King Leopold's ghost: A story of greed, terror, and heroism in colonial Africa*. Mariner Books.

Holloway, J. (2002). *Cambiare il mondo senza prendere il potere*. Eleuthera.

Honig, J. W. (2001). *Srebrenica: The politics of war crimes*. Penguin Books.

Horne J. (2012). *A Companion to World War I.* Wiley-Blackwell.

Hovannisian, R. G. (1992). *The Armenian Genocide: History, Politics, Ethics*. Palgrave Macmillan. New York, NY: St. Martin's Press.

Hull, I. V. (2005). *Absolute Destruction: Military Culture and the Practices of War in Imperial Germany*. Cornell University Press.

Jones, A. (2016). *Genocide: A comprehensive introduction* (3rd ed.). Routledge.

Juergensmeyer, M. (2003). *Terror in the Mind of God: The Global Rise of Religious Violence*. University of California Press.

Kakel, C. P. (2011). *The American West and Nazi Germany: Settler colonialism and the genocidal state*. Palgrave Macmillan.

Kedourie E. (1970). *The Chatham House Version and Other Middle Eastern Studies*. London: Weidenfeld & Nicolson.

Keegan, J. (1999). *The First World War*. Alfred A. Knopf.

Keith, K. (1996). *The Advisory Jurisdiction of the International Court of Justice: Some Comparative Reflections*. Australian Year Book of International Law.

Kelsen, H. (1945). *General theory of law and state*. Harvard University Press.

Kelsen, H. (citato in Di Lello, A.). (2017, 19 novembre). *Norimberga: l'assurdità dei vincitori che giudicano i vinti*. Secolo d'Italia

Kenrick, D., & Puxon, G. (2009). *Gypsies under the Swastika*. University of Hertfordshire Press.

Khalidi R. (2020). *The Hundred Years' War on Palestine: A History of Settler Colonialism and Resistance, 1917–2017.* Metropolitan Books.

Kiernan, B. (2002). *The Pol Pot regime: Race, power, and genocide in Cambodia under the Khmer Rouge, 1975–1979* (2nd ed.). Yale University Press.

Kiernan, B. (2007). *Blood and Soil: A World History of Genocide and Extermination from Sparta to Darfur*. Yale University Press

Kim, P. (2005). *The law of genocide in the jurisprudence of ICTY and ICTR in 2004*. International Criminal Law Review, Brill; *International Review of the Red.Cross*

King, C. (2008). *The ghost of freedom: A history of the Caucasus*. Oxford University Press.

Krasner, S. D. (1999). *Sovereignty: Organized Hypocrisy*. Princeton University Press.

Kulchytsky, S. (2008). *The Holodomor: A Ukrainian genocide*. Kyiv-Mohyla Academy Press.

Kuper, L. (1981). *Genocide: Its Political Use in the Twentieth Century*. Penguin Books.

Kuzio, T. (2017). *Putin's war against Ukraine: Revolution, nationalism, and crime*. CreateSpace Independent Publishing.

Las Casas, B. de. (1552). *Brevísima relación de la destrucción de las Indias*.

Lattanzi, F. (2023). *Il contributo della giurisprudenza del Tribunale penale per l'ex Iugoslavia all'interpretazione della nozione di genocidio: in particolare alla luce dei casi Karadžić e Mladić.* Roma Tre Press.

Lee, R. S. (Ed.). (2001). *The International Criminal Court: The Making of the Rome Statute*. Kluwer Law International.

Leotta C.D. *Il Genocidio nell'International Criminal Law.* Ed. Giappichelli

Lewy, G. (2006). *Il massacro degli armeni: Un genocidio controverso* (P. Arlorio, Trad.). Einaudi.

Lintner, B. (2011). *Aung San Suu Kyi and Burma's struggle for democracy*. Silkworm Books.

Liverani, M. (2014). *The Ancient Near East: History, Society and Economy*. Routledge.

Longobardo M (2018). *The use of armed force in occupied territory*. Cambridge University Press

MacMillan, M. (2001). *Paris 1919: Six months that changed the world*. New York, NY: Random House.

Madden, T. F. (1997). *Enrico Dandolo and the Rise of Venice*. Johns Hopkins University Press.

Madley, B. (2015). *Patterns of genocide through history*. Cambridge University Press.

Madley, B. (2016). *An American genocide: The United States and the California Indian catastrophe, 1846–1873*. Yale University Press.

Mälksoo, L. (2015). *Russian Approaches to International Law*. Oxford University Press.

Mamdani, M. (2001). *When victims become killers: Colonialism, nativism, and the genocide in Rwanda*. Princeton University Press.

Manacorda, S. (2008). *Imputazione collettiva e responsabilità personale. Uno studio sui paradigmi ascrittivi nell'International Criminal Law*. Torino. Giappichelli.

Mandel N. J. (1976). *The Arabs and Zionism Before World War I*. University of California Press.

Marchisio, S. (2021). *Il diritto delle Nazioni Unite*. Giappichelli.

Marcos, S. (2001). *Ya basta! Ten years of the Zapatista uprising*. AK Press.

Marples, D. R. (2014). *Heroes and villains: Creating national history in contemporary Ukraine*. Central European University Press.

Marrus, M. R. (1987). *The Holocaust in History*. Oxford University Press.

McDougall, C. (2013). *The crime of aggression under the Rome Statute of the International Criminal Court*. Cambridge University Press. New York

Meiches, B. (2015). *Genocide: A political genealogy.* Doctoral dissertation, Johns Hopkins University; Bloxham D. Moses A. D. (2021). *The Handbook of Genocide Studies*. Oxford University Press.

Meierhenrich, J. (2014). *Genocide: A Reader*. Oxford University Press.

Melson, R. (1992). *Revolution and genocide: On the origins of the Armenian genocide and the Holocaust.* The University of Chicago Press, Chicago, London.

Melvern, L. (2004). *Conspiracy to murder: The Rwanda genocide*. Verso Books.

Menon, R., & Rumer, E. (2015). *Conflict in Ukraine: The unwinding of the post–Cold War order*. MIT Press.

Messner, N., Woods, A., Petty, A., Parmar, P. K., et al. (2019). *Qualitative evidence of crimes against humanity: the August 2017 attacks on the Rohingya in northern Rakhine State, Myanmar*. Conflict and Health

Militzer, K. (1999). *Die Geschichte des Deutschen Ordens*. Wissenschaftliche Buchgesellschaft.

Milloy, J. S. (1999). *A National Crime: The Canadian Government and the Residential School System*. 1879–1986. University of Manitoba Press.

Milton-Edwards, B., & Farrell, S. (2010). *Hamas: The Islamic Resistance Movement*. Cambridge: Polity Press.

Moneta, F. (2005). *Gli elementi costitutivi dei Crimini Internazionali*.

Moore, R. I. (2007). *The War on Heresy: Faith and Power in Medieval Europe*. Harvard University Press.

Morris B. (2004). *The Birth of the Palestinian Refugee Problem Revisited.* Cambridge: Cambridge University Press.

Mullins, C. (1921). *The Leipzig Trials. An Account of the War Criminal's Trials and a Study of German Mentality.* H.F. & G. Witherby, London.

Naimark, N. M. (2017). *Stalin's genocides*. Princeton University Press.

Nersessian, D. (2010). *Genocide and Political Groups.* Oxford University Press, Oxford, New York.

Nevakivi J. (1969). *Britain, France and the Arab Middle East, 1914–1920*. London: Oxford University Press.

Nirenberg, D. (1996). *Communities of Violence: Persecution of Minorities in the Middle Ages*. Princeton University Press.

Nzongola-Ntalaja, G. (2002). *The Congo: From Leopold to Kabila*. Zed Books.

Olusoga, D., & Erichsen, C. W. (2010). *The Kaiser's Holocaust: Germany's Forgotten Genocide and the Colonial Roots of Nazism*. Faber & Faber.

Pagden, A. (1993). *European Encounters with the New World: From Renaissance to Romanticism*. Yale University Press.

Pappé I. (2006). *The Ethnic Cleansing of Palestine*. Oxford: Oneworld Publications.

Pedersen, N. J. (2011). *The Burma spring: Aung San Suu Kyi and the new struggle for the soul of a nation*. Pegasus Books.

Pegg, M. G. (2001). *The Corruption of Angels: The Great Inquisition of 1245–1246*. Princeton University Press.

Perdue, P. C. (2005). *China Marches West: The Qing conquest of Central Eurasia*. Harvard University Press.

Peskin, V. (2008). *International justice in Rwanda and the Balkans: Virtual trials and the struggle for state cooperation*. Cambridge University Press.

Petrov, V. (2023). *NATO's Eastern Flank: Deterrence and defense after Crimea*. Military Affairs.

Phillips, J. (2004). *The Fourth Crusade and the Sack of Constantinople*. Routledge.

Plokhy, S. (2015). *The Gates of Europe: A History of Ukraine*. New York: Basic Books.

Power Samantha, A Problem from Hell: America and the Age of Genocide, 2002.

Prunier, G. (1995). *The Rwanda crisis: History of a genocide*. Columbia University Press.

Quandt, W. B. (2005). *Peace Process: American Diplomacy and the Arab-Israeli Conflict since 1967.* Washington, D.C.: Brookings Institution Press.

Queller, D. E., & Madden, T. F. (1997). *The Fourth Crusade: The Conquest of Constantinople*. University of Pennsylvania Press.

Raimondo d'Aguilers. (1968). *Historia Francorum qui ceperunt Iherusalem* (J. H. Hill & L. L. Hill, Trans.). American Philosophical Society.

Ramet, S. P. (2006). *The three Yugoslavias: State building and legitimation, 1918–2005*. Indiana University Press.

Raphael Lemkin, Axis Rule in Occupied Europe*: Laws of Occupation, Analysis of Government, Proposal for Redress*. Carnegie Endowment for International Peace, Division of Law, Division of Law, Washington DC, 1944.

Rendina, C. (2018). *Il libro della storia*. Gribaudo. ISBN: 9788858016572.

Restall, M. (2003). *Seven Myths of the Spanish Conquest*. Oxford University Press.

Richmond, W. (2013). *The Circassian genocide*. Rutgers University Press.

Riley-Smith, J. (2005). *The Crusades: A History* (2nd ed.). Yale University Press.

Rogan E. (2017). *The Arabs: A History.* New York: Basic Books.

Romano, A. (2020). *Internationalized Criminal Courts*. Cambridge University Press; von Braun, E. (2018). *Internationalisierte Strafgerichte*. Springer

Roquebert, M. (1987). *L'Épopée cathare* (Vol. 1–5). Perrin.

Rowell, S. C. (1994). *Lithuania Ascending: A Pagan Empire Within East-Central Europe, 1295–1345*. Cambridge University Press.

Runciman, S. (1951–1954). *A history of the Crusades* (Vols. 1–3). Cambridge University Press.

Russell, J. C. (1994). *The Germanization of early medieval Christianity: A sociohistorical approach to religious transformation*. Oxford University Press.
Sartre, J.-P. (2001). *Colonialism and neocolonialism*. Routledge.

Sayigh, Y. (1997). *Armed Struggle and the Search for State: The Palestinian National Movement, 1949–1993.* Oxford: Oxford University Press.

Schabas, W. A. (2009). *Genocide in international law: The crime of crimes* (2nd ed.). Cambridge University Press.

Schabas, W. A. (2016). *An Introduction to the International Criminal Court* (5th ed.). Cambridge University Press.
Schabas, W. A. (2016). *The International Criminal Court: A Commentary on the Rome Statute*.

Schiff, Z., & Yaari, E. (1984). *Israel's Lebanon War*. New York: Simon & Schuster.

Schreiber, G. (2004). *Der Zweite Weltkrieg*. C. H. Beck.

Seekins, D. M. (2002). *The disorder in order: The army-state in Burma since 1962*. White Lotus Press.
Segev T. (2000). *One Palestine, Complete: Jews and Arabs under the British Mandate*. New York: Henry Holt.

Shaw, M. (2008). *International law* (6th ed.). Cambridge University Press**.**
Short, P. (2004). *Pol Pot: Anatomy of a nightmare*. Henry Holt & Co.

Simmons, B. A. (2009). *Mobilizing for Human Rights: International Law in Domestic Politics*. Cambridge University Press.

Smith C. D. (2010). *Palestine and the Arab-Israeli Conflict: A History with Documents (7th ed.).* Boston: Bedford/St. Martin's

Smith, K. E. (2010). *Genocide and the Europeans*. Cambridge University Press.

Smith, M. S. (2002). *The Early History of God: Yahweh and the Other Deities in Ancient Israel* (2nd ed.). Eerdmans.

Snyder, T. (2010). *Bloodlands: Europe between Hitler and Stalin*. New York: Basic Books.

Stahn, C. (2015). *The Law and Practice of the International Criminal Court*. Oxford University Press.

Stannard, D. E. (1992). *American Holocaust: The Conquest of the New World*. Oxford University Press.

Stanton, G. H. (1996). *The ten stages of genocide*. Genocide Watch. Retrieved June 26, 2025, Gow, J. (2003). *The Serbian project and its adversaries: A strategy of war crimes*. McGill-Queen's University Press.

Staub, E. (1989). *The Roots of Evil: The Origins of Genocide and Other Group Violence*. Cambridge University Press.

Stegmiller, I. (2015). *Confirmation of charges*. In K. Khan, C. Gosnell, Y. Tyrer, & G. Sluiter (a cura di), *The Law and Practice of the International Criminal Court*, pp. 891–908. Oxford University Press.

Steinberg, R. H. (2024). *Politics and justice at the International Criminal Court*. *Israel Law Review*. Cambridge University Press.

Stevenson D. (1988). *The First World War and International Politics.* Oxford University Press.

Stewart, D. B. (1997). *The Russian-Ukrainian Friendship Treaty and the Search for Regional Stability in Eastern Europe.* Naval Postgraduate School, Monterey, CA.

Strachan, H. (2004). *The First World War*. Viking Penguin.

Straus, S. (2006). *The order of genocide: Race, power, and war in Rwanda*. Cornell University Press.

Subtelny, O. (2009). *Ukraine: A history* (4th ed.). University of Toronto Press

Sumption, J. (2015). *The Hundred Years War: Divided houses*. Faber & Faber.

Suny, R. G. (2015). *They Can Live in the Desert but Nowhere Else: A History of the Armenian Genocide*. Princeton University Press.

Tams, C. J. (2009). *The Genocide Convention and International Law*. Cambridge University Press.

Ternon, Y. (1995). *L'État criminel: Les génocides au XXe siècle.* Seuil. Paris.

Thakur, R. (2006). *The United Nations, Peace and Security: From Collective Security to the Responsibility to Protect.* Cambridge University Press.

Thakur, R., & Maley, W. (Eds.). (2015). *Theorising the Responsibility to Protect*. Cambridge University Press.

Todorov, T. (1984). *La conquista dell'America: Il problema dell'altro*. Einaudi.

Trizio, R. (2022). *La battaglia di Chartergine e la sua distruzione (149–146 a.C.)*. Scripta Manent Italia.

Tyerman, C. (2006). *God's War: A New History of the Crusades*. Harvard University Press.

Urban, W. (2000). *The Prussian Crusade*. Lithuanian Research and Studies Center.

Urban, W. (2003). *The Teutonic Knights: A Military History*. Greenhill Books.

Van Wilgenburg, W. (2011). *The Kurds of Northern Syria*. New York, NY: I.B. Tauris.

Vidal-Naquet, P. (1963). *La raison d'État*. Minuit.

Villiger, M. E. (2009). *Commentary on the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties*. Brill/Nijhoff.

Weinberg, G. L. (2005). *A World at Arms: A Global History of World War II* (2nd ed.). Cambridge University Press, New York.

Weiss, T. G. (2016). *Humanitarian Intervention: Ideas in Action*. Polity Press.

Werle G. Jeßberger, F. (2020). *Principles of International Criminal Law (4th ed.).* Oxford University Press.

Werth, N. (1999). *The black book of communism: Crimes, terror, repression*. Harvard University Press.

Whitaker, B. (1985). *Revised and updated report on the question of the prevention and punishment of the crime of genocide* (E/CN.4/Sub.2/1985/6). United Nations.

Zappalà, S. (2020). *La giustizia penale internazionale: Perché non restino impuniti genocidi, crimini di guerra e contro l'umanità*. Il Mulino. Bologna

Zawati, M. H. (2008). Anfal and After: Human Rights in Iraqi Kurdistan (2nd ed.). New York, NY: Kurdistan Human Rights Project.

LEADING CASES

International Court of Justice - ICJ

Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro), Judgment on Preliminary Objections, I.C.J. Rep. 2006, 6–68. Retrieved from https://www.icj-cij.org/en/case/91

Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro), Merits, I.C.J. Rep. 2007, 43–135. Retrieved from https://www.icj-cij.org/en/case/91

Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Croatia v. Serbia), Judgment on Preliminary Objections, I.C.J. Rep. 2008, 412–468. Retrieved from https://www.icj-cij.org/en/case/118

Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Croatia v. Serbia), Merits, I.C.J. Rep. 2015, 3–122. Retrieved from https://www.icj-cij.org/en/case/118

Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (The Gambia v. Myanmar), Provisional Measures, Order of 23 January 2020, I.C.J. OR. 2020/3. Retrieved from https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/178/178-20200123-ORD-01-00-EN.pdf

Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (South Africa v. Israel), Provisional Measures, Order of 26 January 2024, I.C.J. OR. 2024/5. Retrieved from https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/178/178-20240126-ORD-01-00-EN.pdf

Allegations of Genocide under the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Ukraine v. Russian Federation), Judgment on Preliminary Objections, I.C.J. OR. 2024/10. Retrieved from https://www.icj-cij.org/en/case/182

International Criminal Court - ICC

International Criminal Court. (2009, 4 marzo). Warrant of arrest for Omar Hassan Ahmad Al Bashir (ICC-02/05-01/09). Pre-Trial Chamber I. https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2009_01252.PDF

International Criminal Court. (2010, 12 luglio). Second warrant of arrest for Omar Hassan Ahmad Al Bashir (ICC-02/05-01/09). Pre-Trial Chamber I. https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2010_03564.PDF

International Criminal Court. (2011, 6 luglio). Decision on the confirmation of charges against Omar Hassan Ahmad Al Bashir (ICC-02/05-01/09). Pre-Trial Chamber I. https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2011_04712.PDF

International Criminal Court. (2014, 3 febbraio). Decision on the request to remove the genocide charge from the warrant of arrest against Omar Hassan Ahmad Al Bashir (ICC-02/05-01/09). Pre-Trial Chamber I. https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2014_00686.PDF

International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia – ICTY

International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia. (2001, 2 agosto). *Prosecutor v. Radislav Krstić*, Case No. IT-98-33-T (Trial Chamber). https://www.icty.org/x/cases/krstic/tjug/en/krst-tj010802e.pdf

International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia. (2004, 19 aprile). *Prosecutor v. Radislav Krstić*, Case No. IT-98-33-A (Appeals Chamber). https://www.icty.org/x/cases/krstic/acjug/en/krst-aj040419e.pdf

International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia. (2010, 10 giugno). *Prosecutor v. Popović et al.*, Case No. IT-05-88-T (Trial Chamber). https://www.icty.org/x/cases/popovic/tjug/en/101005.pdf

International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia. (2015, 30 gennaio). *Prosecutor v. Popović et al.*, Case No. IT-05-88-A (Appeals Chamber). https://www.icty.org/x/cases/popovic/acjug/en/150130.pdf

International Criminal Tribunal for Rwanda – ICTR

International Criminal Tribunal for Rwanda. (1998, September 2). Prosecutor v. Jean-Paul Akayesu, Case No. ICTR-96-4-T, Trial Judgment.

International Criminal Tribunal for Rwanda. (2001, June 1). Prosecutor v. Jean-Paul Akayesu, Case No. ICTR-96-4-A, Appeal Judgment.

International Criminal Tribunal for Rwanda. (2000, February 4). Prosecutor v. Jean Kambanda, Case No. ICTR-97-23-S, Sentencing Judgment.

International Criminal Tribunal for Rwanda. (2001, June 7). Prosecutor v. Ignace Bagilishema, Case No. ICTR-95-1A, Acquittal Judgment.

International Criminal Tribunal for Rwanda. (2008, December 18). Prosecutor v. Theoneste Bagosora et al. (Military I), Case No. ICTR-98-41-T, Trial Judgment.

International Criminal Tribunal for Rwanda. (2012, May 18). Prosecutor v. Theoneste Bagosora et al. (Military I), Case No. ICTR-98-41-A, Appeal Judgment.

International Criminal Tribunal for Rwanda. (2003, December 3). Prosecutor v. Ferdinand Nahimana et al., Case No. ICTR-99-52-T, Trial Judgment.

International Criminal Tribunal for Rwanda. (2007, November 28). Prosecutor v. Ferdinand Nahimana et al., Case No. ICTR-99-52-A, Appeal Judgment.

SITOGRAFIA

Council of Europe- Parliamentary Assembly. http://assembly.coe.int

Council of Europe. http://hub.coe.it

EUR-Lex. http://eur-lex.europa.eu

European Parliament. http://www.eurparl.europa.eu

Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia. http://www.eccc.gov.kh

Genocide Watch. http://www.genocidewatch.net

Human Rights Watch. http://www.hrw.org

ICC official website. https://www.icc-cpi.int

ICJ official website. https://www.icj-cij.org

ICTR official archive. https://unictr.irmct.org

International Comitee of Red Cross. http://www.icrc.org

International Court of Justice. http://www.icj-cij.org

International Criminal Court http://www.icc-cpi.org

International Criminal Tribunal for Rwanda. http://www.unictr.org

International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia. http://www.icty.org

International Law Commission. http://www.un.org/law/ilc

Office of the High Commissioner for Human Rights. http://www2.ohchr.org

Official Document System of United Nations. http://documents.un.org

The Special Court for Sierra Leone. http://www.sc-sl.org

UN International Residual Mechanism for Criminal Tribunals.
https://www.irmct.org; https://www.irmct.org/en

United Nations General Assembly.
https://digitallibrary.un.org/record/209873?v=pdf

United Nations General Assembly Resolutions.
http://www.un.org/documents/resga.htm

United Nations Treaty Collection. http://treaties.un.org

United Nations War Crimes Commission. https://www.loc.gov/item/2011525464/

United Nations. hhttp://www.un.org